This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

UC-NRLF
B 3 828 207

SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
LVX
FIAT
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS

REALE SOCIETÀ ROMANA

DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria

UNIV. OF CALIFORNIA

VOLUME XIV.

Roma
nella Sede della Società
alla Biblioteca Vallicelliana

1891

DG402
S6
v.14

UNIV. OF
CALIFORNIA

Roma, Forzani e C. tip. del Senato.

UNIV. OF
CALIFORNIA

LO STATUTO DI CAMPAGNANO

DEL SECOLO DECIMOTERZO

Lo statuto di Campagnano del secolo decimoterzo ci è stato conservato nel suo originale (1), scritto per mano di notaio sopra un rotolo di pergamena alto m. 1.45 e largo m. 0.56.

Sebbene nessuno lo avesse fatto finora oggetto di speciale studio, esso è stato varie volte citato dagli eruditi. Il Coppi ne fece anche stampare un breve tratto (2), ma la brevità non riuscì a salvare il frammento dall'essere riprodotto molto infedelmente. Dopo il Coppi lo statuto venne ricordato dal prof. Tomassetti nell'opera *Della campagna romana nel medioevo* (3).

Era stato però sempre considerato sotto l'aspetto storico. Soltanto nel 1885 il prof. Camillo Re, scrivendo sullo sta-

(1) È conservato in Roma nell'archivio Orsini insieme a quelli di Vicovaro del 1293 e di Cave del 1306. Lo statuto di Cave mi fu indicato dal prof. Tomassetti e gli altri due dal prof. Casanova ora defunto. Rendo pubbliche grazie al proprietario dello statuto di Campagnano per avermi cortesemente concesso di trascriverlo e pubblicarlo.

(2) *Atti dell'Accademia romana di archeologia*, XV, 255.

(3) I, 308.

771119

tuto inedito della città di Bracciano (1), diede in luce un decreto col quale il cardinale Ascanio Sforza, tutore di Giordano Orsini, nel 1552 estese a Bracciano lo statuto di Campagnano. Lo stesso cardinale Ascanio Sforza lo mise in vigore in Anguillara, in Trivignano e in Cervetri, non so se pei suoi pregi intrinseci, o per ragioni di opportunità. Il professor Re a ragione stimò che lo statuto di Campagnano avesse avuto un'applicazione ancora maggiore, e da questa circostanza indusse: « che la classifica- « zione degli statuti italiani è in realtà assai più facile di « quanto a prima vista non sembri » (2). E un anno dopo il prof. Carlo Calisse opinava che lo statuto di Veiano fosse tra quelli, che hanno a base lo statuto di Campagnano (3).

Tuttavia questo non è lo statuto del secolo XIII, come hanno creduto il Re ed il Calisse, bensì quello che vigeva nel secolo XVI, e sebbene non se ne conosca alcuna copia, riesce facile dimostrare, come esso fosse molto diverso da quello sancito nel secolo XIII. Così per esempio nel De Luca (4) il passo dello statuto di Campagnano riguardante l'esclusione delle femmine dal succedere è uguale non solo alle disposizioni degli statuti di Cervetri e di Bracciano (5), già ricordati, ma anche ad altri (6), mentre un passo corrispondente sarebbe vano cercarlo nello statuto di Campagnano del secolo XIII.

(1) *Studi e documenti di storia e diritto*, a. VI, p. 182.

(2) Loc. cit. p. 187 in fine.

(3) *Studi* cit. a. VII, p. 305.

(4) DE LUCA, *Commentaria ad constitutionem Innocentii XI de statutariis successionibus cum particulis statutorum et legum excludentium foeminas propter masculos*, Romae, apud. Io. Baptistam Bussottum, MDCLXXIV.

(5) Part. 35, 51, 166, 6, 28. Quello di Trivignano ammette le femmine alla successione, e quello di Anguillara contiene una disposizione di più.

(6) Part. 72 dello statuto di Formello e part. 153 dello statuto di Scrofano.

I.

Anche lo statuto di Campagnano subì quell'evoluzione che generalmente si riscontra negli statuti di giurisdizione feudale. Ai tempi delle grandi libertà comunali, il popolo dei castelli feudali non fu estraneo alla compilazione delle proprie leggi. Per quanto i signorotti si accerchiassero di mura e di fosse, non poterono impedire che dai comuni vicini qualche raggio di libertà penetrasse nei loro possessi: onde vennero a concessioni svariatissime, che recano una grande varietà negli statuti, negli ordinamenti e nei bandi promulgati dai baroni italiani.

Perciò, qualora si voglia trattare degli statuti, siano pure di giurisdizione feudale, oltre alla località è necessario tener presente l'epoca, in cui furono emanati.

Preme tanto più adottare un siffatto criterio, perchè la vita dei molteplici Stati in cui fu spezzata la nostra penisola, si svolse spesso parallelamente e in condizioni assai somiglianti per molti riguardi. Prima fiorì in essi un regime libero, al quale gradatamente andò subentrando la tirannia; e si manifestò tendenza a questa, anche dove continuò ad esistere la forma repubblicana. Tale trasformazione si verificò in tutti gli Stati italiani, non importa se prima o dopo, se in una forma o in un'altra. A Roma fino al secolo xv la sovranità effettiva, non parlo della formale, risiedette nell'alta nobiltà feudale, come a Milano e in altre città (1). Con Cola di Rienzo si ebbe un tentativo, e per poco non riuscì, di fondare un libero ed ordinato governo democratico (2).

(1) HEGEL, *Storia della costituzione delle città italiane dall'epoca della dominazione romana sino alla fine del sec.* XII, p. 544.

(2) Ivi, p. 559.

Nel secolo XV la supremazia del pontefice non ebbe più rivali, e non tardò a trasformarsi in potere assoluto.

Anche nella legislazione i diversi Stati italiani ebbero uno sviluppo molto rassomigliante. Il diritto longobardo per lunghi anni prevalse in gran parte della penisola, prima fondendosi col diritto romano e poi soggiacendo alla influenza di esso. Nell'Italia media il diritto longobardo ebbe i suoi bei giorni. Pur nel secolo undecimo il monastero di Farfa si reggeva ancora con quel diritto (1). Perciò non può essere esatto il sistema del Rosshirt, il quale divide gli statuti italiani in tre gruppi, riconoscendo in quelli della Italia settentrionale l'influenza longobarda, in quelli della media la romana, e in quelli della meridionale la longobarda, la franca e la greca (2).

La località dunque non deve certo trascurarsi, ma è anche necessario tener conto dell'età in cui lo statuto fu promulgato e in questa sentenza mi conferma il confronto di non pochi statuti. In quelli compilati ai tempi delle grandi libertà comunali, non solo l'elemento romano è più scarso, ma lo statuto assume presso a poco l'aspetto di un patto tra il barone e il popolo. Questo viene espressamente convocato, ed un notaio redige la carta. Ne consegue che di regola ha forza obbligatoria pure per il signore, e talvolta, come nello statuto di Nonantola (3), in quelli di

(1) *Biblioteca della R. Società Romana di storia patria. Il Regesto di Farfa.* V. in proposito SCHUPFER, *Il Regesto di Farfa. Note,* nella *Rivista storica italiana,* 1890, VII, 3.

(2) Il PERTILE, *Storia del diritto italiano,* vol. II, par. II, p. 676, riporta in una nota questa classificazione, che il ROSSHIRT fa nell'opera *Dogmengeschichte des Civilrechts.*

(3) MURATORI, *Antiq. Ital.* III, 241: « De quibus omnibus causis « penam inter nos posuimus, ut si quis ex nobis aut heredibus nostris « se de hac conveniencia removere quaesierit, componat pars que « non servaverit argenti libras 100. Unde due carte conveniencie « uno tenore sunt scripte.

.tipula una multa
viola le leggi

mare lo statuto si
ie origine dal con-

nerii iudicis et notarii
vocatorum et rogato-
pulatione predictis do-
cessoribus, et tactis sa-
ngula supradicta statuta
contra non facere sub
teresse inter eos ..... et
ipsis et eorum heredibus
liberoque arbitrio promi-
rsitate, et ipsis hominibus
ie stipulantibus pro ipsis et
tactis sacrosanctis evangeliis
et ordinamenta supradicta
n facere sub eadem pena mill.
esse a parte contra faciente parti
l non, predicta omnia et singula
firmitate cum pene adiectione

il principio di questo statuto inedito:
eiusdem .MCCLXXII. indictione se-
Gregorii decimi pape anno secundo,
Quoniam ea que inter homines aguntur
negotiorum varietatem plerunque obli-
per manifesta esse non possunt, utili
ut ex hiis (*sic*) publica documenta confi-
moriam perpetuo deducenda. Quod eorum
arum probationum aminiculum non sit opus.
potentis laudem et augmentum honoris domini
domini Iacobi Nepoleonis et domini Mathei
astri Vicovarii et pacificum et tranquillum sta-
ipsius castri vassallorum eorundem dominorum,
rsitate et hominibus ipsius castri Vicovarii ad so-
voce preconia ut moris est apud palatium curie
r. 9 sgg.

senso del barone a qualche domanda dei suoi vassalli, come quello di Pontecorvo dell'anno 1190 (1), ora non è che il riconoscimento delle consuetudini esistenti, come quello di Atina del 1195 (2), ed ora è il barone stesso che nella redazione dello statuto procede insieme ai sapienti del castello, come in quello di Rivalta del 1293 (3).

Si va ancora più oltre. Lo statuto spesso è compilato per volere del signore e del popolo, come quello inedito di Vicovaro (4) (1273). Gli statuti di Vallombrosa furono redatti soltanto per volere degli abitanti di tutta la curia (5).

(1) Tosti, *Storia della badia di Montecassino*, 2ª ed., II, 277: « Qua« propter nos Roffridus Dei gratia cardinalis et Cassinensis abbas pre« cibus vestris assensum praebentes... ».

(2) Ivi, p. 283: « In summa vero usus bonos vestros et consue« tudines, quas habuistis olim tempore bonae memoriae regis Rogerii « et aliorum regum Siciliae temporibus, utique pacis et quietis, « omnes in futurum vobis concedimus et confirmamus, obligantes « nos, et posteros, et patres nostri monasterii vobis omnibus tam « praesentibus, quam futuris habitatoribus supradicti castri fidelibus « nostris supradictas concessiones nostras firmas semper, et illibatas « conservare, et nullo tempore contra eas venire, quas utique ad per« petuam quietem vestram praesenti scripto privilegio vobis duximus « conservandas ».

(3) Claretta, *Sugli antichi signori di Rivalta, e sugli statuti del secolo* XIII *da loro accordati*, p. 139.

(4) « In presentia... subscripta ordinamenta, statuta, facta et or« dinata in ipso castro Vicovarii, de comuni voluntate eorumdem do« minorum castri Vicovarii ex parte una, et hominum universitatis « predicte ex parte altera, super servitiis et redditibus prestandis et « faciendis et reddendis ab ipsis hominibus ».

(5) Bonaini, *Statuti di Val d'Ambra e Vallombrosa:* « In nomine « Domini amen. Millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio..... « omnes isti de consensu et voluntate ac parabola hominum et uni« versitatis castri et totius curie et districtus de Magnale, ad hono« rem Dei et beate Marie et omnium sanctorum, et honorem et bo« num statum potestatis, capitanei et anzianorum et totius communis « Florentie, et ad honorem, ius et commodum monasterii Vallisum« brose et castri et curie memorate, pro bono statu pacis et concordie « statuerunt et ordinaverunt... ».

In Montagutolo lo statuto fu « facto et ordinato et « composito per li massari del decto comune sotto gli anni « di N. S. 1280... ad onore del comune di Siena e dei « conti di Civitella » (1). Parimente lo statuto inedito di Cave del 1306 fu redatto dal pubblico notaio anche per mandato del sindaco rappresentante del popolo (2), e così vennero compilati quelli di Cordovado del 1337 (3), di Moggio del 1337 (4), di Valvasone del 1369 (5), di Montenars del 1373 (6), di Ponzanello del 1470 (7). Ricordo infine uno statuto del 1477 (8), che fu compilato dagli

(1) *Collezione di opere inedite dei primi tre secoli.* Cf. PERTILE, *Storia del diritto italiano,* vol. II, par. II, p. 708.

(2) « ... verbo et mandato... dicti nobilis domini Riccardi do- « mini Thebaldi, et mandato et voluntate supradictorum dominorum « castri Cavarum et syndici eiusdem terre ».

(3) *Statuti di Cordovado* pubblicati da V. IOPPI, 1875, p. 24.

(4) Viene citato dal PERTILE (op. cit. vol. II, par. II, p. 712) e fu pubblicato ad Udine nel 1878 dal dott. Ioppi.

(5) *Statuta et leges spectabilis universitatis terrae Valvasoni,* Tarvisii, Caietani Longo, 1858.

(6) PERTILE, op. cit. vol. II, par. II, pp. 702 e 708, nota 39.

(7) SFORZA, *Bibliografia,* p. 322 e PERTILE, op. cit. vol. II, par. II, p. 703.

(8) In fine di esso si legge l'approvazione di Cosimo Orsini abbate di Farfa, il quale « existens in palatio suae solitae residentiae, « posito in Podio de Mirtetis ..... cum per universitates abbatiae « Farfensis, et per quosdam egregios, bonos et discretos viros statu- « tarios a praedictis universitatibus electos et deputatos ad compo- « nendum, faciendum et condendum statuta et ordinationes pro statu « eiusdem domini ac venerabilis monasterii Farfensis, et pro bono « et tranquillo regimine dictarum universitatum et hominum ipsius « abbatiae, fuerit statutum, conditum et ordinatum praesens statu- « tum ..... et ad ipsum r. patrem dominum abbatem Farfensem « spectet et pertineat quaecumque statuta dictarum universitatum sibi « et monasterio praefato subditarum confirmare, roborare et autori- « zare, ea propter ex certa ipsius scientia non per errorem, videns et « cognoscens dictum statutum et ordinamenta praedicta concernere « bonum et pacificum statum hominum et universitatum abbatiae prae-

statutari delle università soggette all'abbazia di Farfa e fu presentato all'abate per la sola conferma.

Ma nel quattrocento le libertà declinarono sempre più rapidamente, e già nei castelli feudali si compilavano statuti come quello di Tarzo del 1444, in cui si sancisce che « omne eius verbum pro statuto habeatur, et observetur « inviolabiliter, et quod statuta intelligantur semper ad « beneplacitum ipsius episcopi » (1). Venuto poi il cinquecento, questo linguaggio diventa normale, e nelle terre feudali si rispecchia l'assolutismo degli Stati maggiori. Il popolo viene spogliato di ogni potere, ed il barone, nel dettare le norme legislative, comanda. Gli statuti, salvo rarissime eccezioni, rimangono isolati dalla vita vera e viva del popolo. Talvolta è il barone stesso che, chiuso con giureconsulti *solum Deum prae oculis habentes,* redige lo statuto come fece Giorgio Santacroce nel 1571 per Veiano (2). Tal'altra con un decreto estende uno statuto, che già si trova in vigore altrove. Così, abbiam già veduto, procedeva il cardinale Ascanio Sforza.

Ottavio Farnese nel 1558 fece stampare gli statuti per Castro e Ronciglione. Sono preceduti da un dialogo tra il duca Ottavio ed un Pietro Artemio, priore di Gradoli. In questo dialogo si dice in sostanza che, sebbene molti abbiano governato col ferro e col fuoco, pure il duca pre-

« dictae, et bonum regimen earumdem, praefatum statutum, et omnia « et singula in eo contenta approbavit, confirmavit, autorizavit et « observare promisit, et dictae suae dignitatis, beneficii et superiori- « tatis auctoritatem, et decretum interposuit specifice, et expresse con- « firmans omnia et singula statuta et ordinamenta praedicta... »; Roma, Arch. di Stato, *Collez. di statuti.* L'originale conservasi in Montopoli, 536, 1.

(1) Ferro, *Bibliografia,* p. 30; Pertile, op. cit.

(2) Copia manoscritta che si conserva nell'Archivio di Stato, p. 4. C. Calisse, *Statuto inedito di Veiano* in *Studi e documenti di storia e diritto,* a. VII, p. 303.

ferisce di cattivarsi i suoi sudditi, reggendoli con buone leggi (1). Il dialogo è seguito da altri versi in lode di Geronima Orsini, madre di Ottavio, che finiscono con una invocazione a Giove, perchè conservi a Castro e Ronciglione il duca Ottavio e la sua madre (2).

Lo stesso carattere hanno generalmente gli altri statuti di questo secolo e dei successivi.

(1) Di questo statuto un esemplare si conserva nella biblioteca del Senato e un altro nell'Archivio di Stato.

Ecco il dialogo:

OCTAVIUS FARNESIUS, DUX ILLUSTRISSIMUS.

Esto alii teneant magnis terroribus Urbeis?
Opto regi populos lege et amore meos.

IDEM.

Arma viris prosunt, prodest lex optima regnis:
Iccirco leges praebeo, et arma meis.

PETRUS ARTEMIUS PRIOR GRADULARUM.

Augustus Caesar genteis frenare superbas?
Ut voluit cunctas, iustitiaque regi.
Clarior ast atavis vult dux Octavius Urbeis:
Ut sibi conciliet lex, amor, et pietas.
Saepe duces claris tenuerunt maenibus Urbeis?
Terreri has magno sed voluere metu.
Dux noster voluit non hoc Octavius, is nam
Legibus, et gentem servat amore suam.
Magnanimus quod sis claras it fama per Urbeis·
Quod tuleris leges non tibi fama minor.

OCTAVIUS DUX.

Arma licet possint populos defendere promptos:
His mallm tutos legibus esse meos.

(2) Questi distici, che vale la pena di riferire, sono un saggio della piaggeria con veste classica, che fu propria del cinquecento:

Optima iura colens Ursina Hieronima nato
Persuasit populos figeret illa suis.
Non renuit monitus, sed charae dicta parentis
Comprobat, et fieri quae cupit illa iubet.
Mira est illius maiestas, candida mens est:
Utile consilium, cumque pudore fides.
Haec manibus puris regni dum torquet habenas:
Non belli terror, non famis ullus agit.
Iupiter altitonans serves haec munera nobis:
Si placet ire pios ad tua templa viros.

Basta ricordare quello che i conti Brancaleoni diedero al castello di Piobbico nel 1518 (1), quello di Genga del 1562 (2), di Collalto del 1583 (3), di Castel Gandolfo del 1588 (4), di Torrita del 1593 (5), di Castiglione e Chiusi del 1750 (6), del castello di Posta del 1755 (7), e finalmente quelli concessi dal conte di Carpegna nel 1803 (8).

Nondimeno si trova ancora qualche statuto, alla formazione del quale il popolo non è del tutto estraneo. Gli statuti di Civitalavinia del 1567, ad esempio, furono compilati da due statutari eletti dalla comunità, ma per ordine e mandato del signore del castello Giovan Giorgio Cesarini (9). Se non che, oltre ad essere questa un'eccezione assai rara, trattasi di un intervento abbastanza effimero.

Anzi gli statuti si andarono facendo sempre più rari, ed i baroni preferirono di dare le norme legislative con bandi, editti e decreti.

(1) Manoscritto esistente nell'Archivio di Stato. Nel proemio si legge: « ... Noi Roberto, Guido, Federico, Manfredo e Paris Gallas « dei Brancaleoni conti del Piobbico, amatori ed osservatori della « giustizia, volendo provvedere al comodo pubblico e privato del no- « stro governo, comandiamo a detto popolo e comunità, che siano « osservate onninamente le presenti constituzioni e rubriche ... ».

(2) Manoscritto nell'Archivio di Stato.

(3) *Statuta Collalti* cura FRANCISCI FERRO edita, pp. 65 e 67.

(4) Presso l'Archivio di Stato.

(5) Manoscritto nell'Archivio di Stato.

(6) Furono stampati a Siena l'anno 1750.

(7) Manoscritto nell'Archivio di Stato.

(8) Archivio di Stato, cartella 218.

(9) Manoscritto nell'Archivio di Stato: « Incipiunt statuta castri « Civitae Laviniae, formata et composita ad laudem et honorem « onnipotentis Dei, pacificum statum et pacem Civitae praedictae « ex ordine, decreto, mandato et commissione ill.^{mi} d. d. Ioannis « Georgii Caesarini, eiusdem castri veri et perpetui domini et patroni « optimi ac summa cum pietate iustissimi per magistrum d. Alexan- « drum de Alexandris I. U. d. d. Caesarem de Tiberiis notarium « egregium ».

Rammento soltanto i bandi generali emanati nel 1658 da don Giuseppe Angelo Aquitano Cesi (1), quelli del 1679 di don Agostino Chigi, principe di Farnese (2), il bando del duca di Monterotondo del 1707 (3), quelli di Alessandro Boncompagni Ottoboni da osservarsi nella terra di Fiano del 1765 (4), il decreto emanato dal conte di

(1) Se ne trova un esemplare nell'Archivio di Stato (498, 1).

Il proemio è il seguente: « Volendo sua eccellenza che il suo « stato si conservi ed accresca nella quiete e pace, e rimuovere tutto « quello che può disturbarlo, ed ovviare alli scandali ed incon- « venienti che potessero inquietare li sudditi, inherendo alli bandi « pubblicati dai suoi signori antecessori, s'ordinano e statuiscono l'in- « frascritte provisioni da osservarsi inviolabilmente da ogn'uno di « qualsivoglia stato, grado e condizione, ed a sua eccellenza sot- « toposto ».

(2) Manoscritto esistente nell'Archivio di Stato: « Con il presente « ristretto senza derogare agli altri bandi, ordini o proibizioni in parte « alcuna forse qui non espressa, de' quali in caso di bisogno vogliamo « potercene valere, e che abbiano l'esenzione, come se fosse adesso « rinnovato. Cominciando dalli soliti bandi generali si comanda pri- « mieramente... ».

(3) Esemplare stampato dell'Archivio di Stato; principia: « Pre- « mendo all'ecc.^{mo} sig. duca di Monte Rotondo, che nelli luoghi di « sua giurisditione si conservi et accresca la pace e quiete, e si ri- « muova tutto quello che può disturbarla, desiderando che siano ovviati « li scandali et inconvenienti che potessero inquietare i sudditi, l'ec- « cellenza sua con il presente publico bando, da osservarsi a suo be- « neplacito e dei suoi successori, ordina e statuisce l'infrascritte pro- « visioni ».

(4) Anch'essi fanno parte della collezione dell'Archivio di Stato: « Premendo all'ill.^{mo} ed ecc.^{mo} signor duca d. Alessandro Bon- « compagni Ottoboni, che nella di lui terra di Fiano si viva ..... « quindi è che col presente pubblico bando, da osservarsi inviolabil- « mente in detta terra e per tutta la sua giurisdizione sotto le pene « in esso contenute, riservato però alla stessa E. S. la facoltà ed ar- « bitrio d'augmentarle, diminuirle, commutarle, considerate le circo- « stanze e qualità de' delitti e delinquenti, ordina e statuisce le se- « guenti provisioni ».

Carpegna nel 1803 (1), e l'editto promulgato a Roccasecca dal principe Pietro Gabrielli (2).

Ora, sebbene le consuetudini baronali d'Italia non portassero come altrove a diritti crudeli ed insolenti, è facile immaginare a quanti eccessi dovessero trascorrere tutti questi signorotti, la cui volontà era legge, e il cui arbitrio illimitato era l'unico criterio nell'interpetrare gli statuti, i bandi e le altre disposizioni legislative.

Il concetto unitario dello Stato, risorto col diritto romano, sviluppatosi cogli statisti del cinquecento, potè solo a fatica attuarsi, e nel governo della Chiesa ebbe per gran nemico il nepotismo. Il Theiner fa risalire il principio del dominio reale dei papi alla bolla di san Pio V, che proibì nuove infeudazioni (3). I pontefici, è vero, sancivano costituzioni e bandi da osservarsi in tutto lo Stato ecclesiastico, ma il frequente ripetersi di siffatte leggi mostra per sè la riluttanza dei baroni ad accoglierle.

I bandi di Benedetto XIV del 1747 furono preceduti nel 1723 da quelli di Innocenzo XIII. In essi si sanciscono nuovamente le costituzioni di Pio IV, di Pio V e di Alessandro VIII, l'editto di Clemente XI e la costituzione di Clemente XII.

A quelli di Innocenzo XIII è allegato un bando del 1645 *sopra il portar terzaroli ed archibugi,* e che avrebbe dovuto

(1) Segue gli statuti editi nel 1803 e che si rinvengono nell'Archivio di Stato.

(2) Segue gli statuti conservati anche nell'Archivio di Stato.

(3) « L'exemple de Martin V fût suivi avec plus ou moins de « succès par tous ses successeurs jusqu'à s. Pie V. Celui-ci, pontife « aussi éclairé que saint, mit d'une main courageuse et pour toujours « la hâche à l'arbre féodal des États pontificaux, par sa célèbre consti- « tution du 29 mars 1567, qui défendait de faire dorénavant de nou- « velles inféodations, et d'aliéner les territoires qui appartenaient au « S. Siège. C'est donc lui, qui est le vrai fondateur des États ponti- « ficaux, dans l'acception du terme des temps modernes ». THEINER, *Cod. dipl. dominii temporalis,* II, VII.

aver vigore in tutto lo Stato pontificio. Tanto poi Innocenzo XIII (1), quanto Benedetto XIV (2) disposero che i loro bandi, contenenti norme penali e di polizia, dovessero essere osservati anche nei luoghi baronali. Ma contuttociò i pontefici non riuscirono a spezzare le diverse giurisdizioni, che inceppavano l'autorità sovrana, fino a che Pio VII, seguendo l'impulso della grande rivoluzione, col motuproprio del 1816 diede al feudalismo un colpo definitivo.

Questa istituzione già decrepita crollò quasi contemporaneamente in altre regioni della penisola (3), ed i popoli italiani cominciarono a veder verificati i loro voti comuni in materia di riforme legislative.

Questa digressione, forse un po' lunga, era necessaria per mettere in chiaro quanto l'epoca abbia influito sugli statuti italiani, compresi quelli di giurisdizione feudale.

Poco più sopra nel fare una comparazione tra parecchi statuti, si è tenuto conto soltanto dell'anno in cui furono emanati. Ne è risultato che quelli di una stessa epoca, sebbene appartenenti a regioni distinte, hanno grandissima affinità specialmente nel modo di redazione. Invece una differenza sostanziale si scorge in due statuti sanciti per lo stesso castello, ma in secoli differenti.

(1) Archivio di Stato, cartella 498, *Bandi generali da osservarsi di commissione di N. S. Innocenzo papa XIII dell'anno 1723*. Il proemio finisce così: « ... col presente pubblico bando da osservarsi non so« lamente per tutto lo Stato ecclesiastico immediatamente soggetto, « ma anche nei luoghi baronali se il processo si farà con « autorità della sagra Consulta nella prima istanza, a beneplacito di « Sua Santità e della Santa Sede apostolica, ordina e statuisce l'in« frascritte provisioni ».

(2) Archivio di Stato, cartella 498, p. 3, r. 19: « ... Volendo che « li presenti bandi in qualsivoglia caso contenuto in essi comprendino « li delitti di qualsivoglia persona commessi anche ne' luoghi « baronali dentro il distretto di Roma ... ».

(3) SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. II, par. II, cap. IV; vol. III, pp. 317, 380 e 533.

II.

Un esempio notevole di tale differenza ci offre il paragone tra lo statuto di Campagnano del secolo XIII e quello che ebbe vigore in seguito.

Quest'ultimo probabilmente fu redatto sulla metà del secolo XV, quando le città della Tuscia, come già osservò il professor Calisse (1), seguendo il movimento generale, riordinarono i loro antichi statuti. Ci è forza limitarci ad una semplice ipotesi intorno a ciò, perchè non si conosce alcuna copia dello statuto e non si può affermar nulla di sicuro sulla sua data precisa, ma si può dire invece quale ne fosse l'organismo, avendo sotto gli occhi lo statuto di Bracciano (2) che, come s'è visto, trae la sua origine da quello di Campagnano (3). Esso comprendeva tutto il campo del diritto civile e penale colle relative procedure, non omessi i provvedimenti di polizia e di finanza: era diviso in quattro libri: *civilium, extraordinariorum, de damnis datis, criminalium;* e questi in numerose rubriche, tanto prolisse che qualcuna oltrepassava una pagina e mezzo di gran formato: vi si scorge la mano di un giureconsulto, che, immemore del precetto di Seneca (4), nel compilare un codice di legislazione non sa staccarsi dalla disputa scolastica.

Invece lo statuto di Campagnano del secolo XIII ha una origine tutta sua propria. Fu redatto insieme coi patti

(1) CALISSE, *Statuti di Civitavecchia* negli *Studi e documenti di storia e diritto*, a. VI, p. 109.

(2) Una copia è conservata nella biblioteca Vaticana, un'altra nell'archivio Orsini e una terza presso il duca Torlonia. V. CAMILLO RE, *Studi e documenti di storia e diritto*, a. VI, p. 181.

(3) Vedasi più sopra a p. 6.

(4) « Iubeat non disputet », SENECA, *Ep.* 94.

ai quali nel 1270 il comune di Campagnano venne con Riccardo Annibaldi, e fu accettato dopo essere stato riformato e corretto dallo stesso Annibaldi e dal popolo di Campagnano (1). Questo statuto, che nel suo complesso è abbastanza bene ordinato, tratta prima molto diffusamente dei reati, e in ciò esso rassomiglia ad altri statuti contemporanei. Insieme alle disposizioni penali ve ne sono altre di polizia, e specialmente di polizia rurale. Seguono parecchie norme, secondo le quali si deve procedere e por termine alle questioni civili. Vengono infine norme molto disparate, come fu sempre nel libro *extraordinariorum* degli statuti.

Esaminando un po' più addentro i due statuti, la differenza si fa ancora più spiccata.

Nel posteriore, il primo libro *civilium* comprende anche gli *officia,* e ventisette rubriche parlano del solo vicario: in quello del secolo XIII, come si vedrà meglio in seguito, neppure una parola a tale riguardo.

Nel libro *criminalium* invece la differenza tra i due statuti di Campagnano è incontestabilmente minore; ma non dovrà ciò ripetersi dal fatto che gli statuti in questa materia mantennero più lungamente la veste barbarica? Quindi non può asserirsi, ma è probabile che lo statuto del secolo XIII fosse il seme, da cui si svolse quello dei secoli seguenti. Nè deve far meraviglia, quando si pensi che pochi anni dopo la compilazione di quello statuto, nel 1286, Pietro Annibaldi « proconsul Romanorum », che era succeduto nella signoria di Campagnano, a richiesta degli abitanti di questo castello faceva concessioni in materia di alienazione d'immobili e di dote (2). Nel Colosseo,

(1) « Regetur autem terra ad statutum quod tale est ... quod qui-« dem statutum reformatum et correctum est per antedictum reveren-« dum patrem dominum r. cardinalem et homines dicti castri ».

(2) V. il doc. a p. 78, tratto anch'esso dall'archivio Orsini.

dove allora gli Annibaldi avevano posto la loro dimora, ne fu redatto un atto pubblico dallo stesso *Iohannes domine Francisce*, che aveva scritto lo statuto.

Non è poi difficile immaginare quante altre aggiunte e quali modificazioni abbia subìto lo statuto, dopo che nel 1370 Campagnano giurò vassallaggio al popolo romano, e quando più tardi passò agli Orsini.

Insomma lo statuto di Campagnano del secolo XIII e quello del secolo XVI riflettono due epoche differenti, e la loro diversità è sostanziale.

III.

Lo statuto del secolo XIII è scritto per mano di notaio insieme ai patti che vennero stipulati nel 1270 tra il popolo di Campagnano e Riccardo Annibaldi; e qui sorge naturale una domanda: prima del 1270 il castello godeva libertà, o già viveva sotto il giogo più o meno grave di un barone? I documenti difettano, e perciò è d'uopo rassegnarsi all'ipotesi più probabile, deducendola dalle condizioni generali del tempo e dai documenti posteriori. Invece si può determinare con certezza il nuovo stato, che gli abitanti del castello acquistarono dopo i patti del 1270. In base ad essi esporrò le condizioni del castello, i rapporti tra gli abitanti ed il signore, i loro diritti e doveri reciproci. Esaminerò infine rapidamente le singole norme dello statuto.

1. Su Riccardo Annibaldi, cardinale di Sant'Angelo, partigiano accanito di Carlo d'Angiò e amico di s. Tommaso d'Aquino, abbondano le notizie (1). Si sa invece pochissimo di Campagnano fino al 1270 (2).

(1) GREGOROVIUS, *Gesch. der Stadt Rom*, V, 372, 406 &c.; TOMASSETTI, *Arch. d. R. Soc. rom. di st. patr.* IX, 399 sg.

(2) TOMASSETTI, *Della campagna romana nel medioevo*, I, 30 sgg.

Situato sulla riva destra del Tevere, in quella parte della provincia di Roma che nel medioevo fu detta Tuscia Romana, vuolsi che il suo nome derivi dal *fundus campanianus*, uno dei fondi che componevano la *domusculta* Capracoro. Allo scomporsi di questa *domusculta* Campagnano deve l'origine sua come castello. Per la prima volta viene chiamato *castrum* in una bolla di Anacleto II del 1130 (1), e annoverato tra i beni del monastero di S. Paolo. Il castello ebbe un rapido sviluppo, perchè la sua posizione elevata, salubre e forte, attirò gli emigranti da Capracoro, l'erede di Veio, fondata in luogo malsano e poco riparato (2). Fino al 1270 mancano altre notizie.

L'ipotesi più probabile è che si fosse elevato a comunità di uomini liberi come parecchi altri *castra* delle tre provincie in cui allora si divideva il governo della Chiesa (3). Più di un argomento milita a favore di questa ipotesi. Oltre che un tal fatto corrisponderebbe alla tendenza dei tempi, nei patti con Riccardo Annibaldi non v'ha nessun indizio che il castello prima del 1270 fosse sottoposto alla giurisdizione di altro barone. Dal che si può dedurre che gli abitanti di Campagnano non erano legati a nessuno con vincolo di vassallaggio o almeno che questo si era tanto rallentato da potersi ritenere come inesistente. Altrimenti come potevano giurare fedeltà e vassallaggio a Riccardo Annibaldi? Nè può supporsi che già fossero sotto la giurisdizione dello stesso Annibaldi. In tal caso se ne avrebbe certo qualche cenno. Invece si dice espressamente che tutti i diritti del comune e dei privati vengono trasferiti nella persona di Riccardo Annibaldi (4). Questo vuol dire che prima non li aveva. E tali diritti gli vengono ap-

(1) *Bullarium Casinense* II, 139.
(2) Tomassetti, op. cit. I, 291.
(3) Gregorovius, op. cit. V, 70.
(4) V. p. 58 in fine.

punto trasmessi dal sindaco eletto da tutti gli abitanti, i quali non avrebbero potuto disporre così dei diritti sovrani, se non li avessero posseduti.

Faccio infine un'altra osservazione. Nel 1130 il castello apparteneva al monastero di S. Paolo. Ma questo nel secolo XIII perdette il dominio di molte terre, come ad esempio Castelnuovo di Porto (1), Fiano (2), S. Severa (3) e Mentana (4). Lo stesso dovette accadere per Campagnano, il quale forse rimase libero, perchè le sue floride condizioni gli diedero agio di resistere ai primi urti della prepotenza feudale.

Tuttavia i piccoli castelli difficilmente mantenevano la libertà acquistata, ed o venivano assorbiti dalle città o cadevano tra le unghie dei baroni

Si aggiunga poi che stragrande fu la potenza dei baroni romani, e di essi non si trova esempio che fossero stati assoggettati dai comuni (5).

Quindi non apparisce strano che gli abitanti di Campagnano nel 1270, al pari di altri (6), sacrificassero la propria indipendenza all'Annibaldi. Nella indizione decimaquarta, ai 18 di settembre tutto il popolo del castello al suono delle campane e alla voce dei banditori si adunò nella piazza. Ivi, innanzi al notaio e ai testimoni, costituì Angelo di Pancrazio suo sindaco e procuratore per ratificare le convenzioni che già erano intervenute tra il comune e Riccardo Annibaldi, notaio della Chiesa Romana, nipote e procuratore di Riccardo Annibaldi cardinale diacono di S. Angelo. Inoltre ad Angelo di Pancrazio vennero concessi pieni poteri di modificare d'accordo col cardi-

(1) TOMASSETTI, *Della campagna romana nel medio evo*, I, 484.
(2) Ivi p. 504.
(3) Ivi, p. 191.
(4) Ivi, p. 27.
(5) GREGOROVIUS, op. cit. V, 336.
(6) Ivi, pp. 623 e 663.

nale queste convenzioni, di aggiungerne altre e di toglierne alcune delle esistenti (1). È il Parlamento, il quale elegge il suo rappresentante per accommendare il castello a Riccardo Annibaldi.

Le piccole terre, al pari delle grandi repubbliche, erano già funestate dalle lotte di partito, e per il desiderio di pace si lasciavano prevalere i forti e gli scaltri.

Ora dallo statuto di Campagnano risulta che nel castello v'erano feroci fazioni. Si prevede in esso non solo la rissa tra terrazzani, ma anche la zuffa (*praelium*). Si pone una multa fortissima contro chi l'incominci, e si scende in una moltitudine di particolari; se alcuno lanciò sassi durante la lotta, sia dalla strada, sia dalla sommità di una casa, e così via. La curia – si noti bene – per reprimere questi disordini, si riserva il diritto di far piovere dall'alto una grandinata di sassi; rimedio violento, che indica la violenza del male. Nella zuffa da ambedue le parti si radunavano più persone, e si combatteva muniti di scudi, elmi ed altre armi, insomma si trattava di una vera guerra civile (2).

Non è dunque strano che gli abitanti di Campagnano si rivolgessero al cardinale Riccardo, la cui potenza ed autorità difficilmente avevano l'eguale, dopo che il suo amico Carlo d'Angiò

> ..... per ammenda
> Vittima fé' di Corradino .....

e divenne senatore di Roma e vicario della Tuscia.

Gli abitanti di Campagnano giurarono vassallaggio all'Annibaldi, a lui sacrificarono la loro indipendenza, ma sperarono di ottenere in contraccambio pace e protezione. Si stipularono patti e si pose uno statuto, in modo che a

(1) V. p. 58.
(2) V. p. 61, rubr. VII e p. 63, rubr. XIII.

tutti gli abitanti fosse garantita una certa libertà, e fosse messo un freno all'arbitrio del nuovo signore.

Il sindaco e procuratore Angelo di Pancrazio si recò a Viterbo, dove ai 12 di ottobre del 1270 furono approvati i patti nel palazzo pontificio, nella camera in cui dimorava il cardinale (1), chè questi faceva parte del famoso conclave, dove si stette lungo tempo prima di riuscire ad eleggere il pontefice.

2. Il regime che l'Annibaldi fondò in Campagnano fu mite, ed in questo seguì il sistema generale, che vigeva nell'Italia media. Ai capricci del signore fu lasciato ben poco margine dai patti stipulati.

Il primo però è abbastanza gravoso, convenendosi che ogni diritto della comunità e dei privati si trasferisca al signore (2). E i diritti del comune gli sono addirittura trasmessi integralmente; quindi oltre alla proprietà del *lacus Paparanus*, di una parte del lago di Baccano, della piazza del comune e di quella degli uomini, il signore, senza che alcuno sembri prenderne ombra, viene ad avere la giurisdizione civile e criminale, che in quei tempi comprendeva i diritti sovrani. In forza di questa giurisdizione il signore dà le leggi, ha il diritto di bando, amministra la giustizia ed esercita il suo potere per mezzo di ufficiali da lui delegati, il cui complesso prende il nome di curia. Riguardo agli ufficiali mancano affatto tutte quelle minute disposizioni che negli statuti delle città ragguardevoli si contengono fino dal secolo XIII, e in seguito anche in quelli delle località soggette a giurisdizione feudale, come nello statuto di Bracciano. Vi si può tuttavia riconoscere lo stesso organismo, che è un riflesso di quello dei comuni sotto i podestà; e

(1) « Actum Viterbii in palatio domini pape, in camera videlicet ubi « moratur ad presens supradictus dominus cardinalis ». V. p. 76 in fine.

(2) V. p. 58 in fine.

quest'organismo durò a lungo anche sotto le tirannie più arbitrarie, ma come un corpo senz'anima.

Nello statuto di Campagnano del secolo XIII si trova nominato il *vicarius*, la prima autorità, che una volta sembra indicato anche col nome di *vicecomes* (1). In altri statuti, come in quello di Val d'Ambra, gli si dà il nome di *potestas* (2). Accanto al *vicarius* v'ha uno *scriniarius curiae*, un *camerarius comunitatis*, e in fine *castalli* e *guallati*. Questi ultimi sono incaricati della polizia rurale, ed equivalgono ai *vallati* dello statuto di Bracciano (3), dove si ritrovano insieme ad una folla di altri funzionari minori. Inoltre anche sotto la signoria degli Annibaldi il popolo doveva tenere le sue adunanze, perchè seguitò ad eleggere il sindaco (4).

È pure notevole che i principî del diritto romano, penetrando nelle più intime fibre della vita sociale, facevano scomparire il concetto barbarico di considerare lo Stato come privato patrimonio del sovrano. Così nello statuto in esame si accenna ad una distinzione tra curia e comunità (5), e ancora più spiccatamente all'altra tra il patrimonio del signore e quello della comunità, che aveva un proprio camerario (6) come aveva spese ed entrate proprie. Le entrate provenivano da più cespiti: gli abitanti pagavano in favore della comunità qualche *datum*, facendosene cenno nello statuto, mentre v'è l'espresso divieto al signore d'imporlo per utilità propria (7). Vanno alla comunità i due terzi dei beni immobili, che alcuno abbia venduto ad un forestiero o ad un potente, soltanto un

(1) V. p. 71, rubr. LII.
(2) BONAINI, *Statuto di Val d'Ambra*, r. 14 e 15.
(3) CAMILLO RE, op. cit. p. 186.
(4) V. p. 78.
(5) V. p. 76, rubr. LXXXVII.
(6) V. ivi.
(7) V. p. 60 in fine.

terzo appartiene al signore (1). Quanto alle spese nello statuto si accenna a quella necessaria per riattare l'abbeveratoio (2).

Questo però non vuol dire che la giurisdizione del signore fosse limitata da una magistratura municipale, perchè, sebbene venga eletto un sindaco, questi non fa che rappresentare l'universalità degli abitanti, esporre le loro richieste, e se il signore le accoglie, è come una grazia ch'egli concede.

Nè appare che la sua giurisdizione riconosca alcun limite reale in un'autorità superiore, perchè, sebbene Campagnano facesse parte del Patrimonio di San Pietro, non si accenna punto ad una dipendenza dal governo della Chiesa. Il che sembra non debba ripetersi da un mero caso, poichè in altri statuti di epoca posteriore si fa menzione di questa dipendenza, ed anzi in un documento inedito del 1355 si dice esplicitamente che i signori di Bomarzo conserveranno il loro feudo in obbedienza e devozione verso la Chiesa Romana (3).

Tuttociò coincide colle fasi subìte dalla sovranità pontificia, che per più secoli ebbe potenti rivali nell'alta nobiltà feudale e nel comune di Roma.

Nello statuto di Campagnano infatti si possono scorgere le traccie di quella formale ingerenza che il comune di Roma nel secolo XIII già esercitava sulla campagna suburbana. Così si dispone che chiunque venga ad abitare in

(1) V. p. 76, rubr. LXXXVIII.

(2) V. p. 67, rubr. XLI.

(3) Questa pergamena inedita contiene modificazioni ed aggiunte allo statuto di Bomarzo del 1303. In essa si legge: « Nobiles « viri..... volentes providere saluti et bono statu dicti castri et « ad hoc ut dictum castrum unanimiter possit custodiri, manuteneri « in hobedientia, devotione et fidelitate Sante « Romane Ecclesie, statuerunt, decreverunt et hordinaverunt « quod dominium et iurisdictio castri Polimartii.....».

Campagnano deve adempiere tutti gli obblighi che gravano sugli altri abitanti, ma pei Romani si fa eccezione (1).

Ora gli statuti di Roma del 1363 dichiarano che i cittadini romani nei comuni e nei castelli del distretto della città devono essere del tutto immuni da collette e donativi pei beni che vi possedessero (2). Anzi negli statuti medesimi si proibisce ad ogni vassallo della città di giurare vassallaggio a qualsiasi magnate (3).

È vero che questi statuti di Roma furono compilati nel 1363, ma gli elementi, di cui constano, risalgono al secolo XIII (4). Quindi a tal'epoca devono risalire quelle disposizioni, e non fa meraviglia che venissero rispettate dal cardinal Riccardo, essendo allora senatore di Roma il suo amico Carlo d'Angiò, ed essendo suo interesse che i Romani andassero a stabilirsi nel castello, per potersi così procacciare bravi artieri.

Non basta: si punisce severamente colui che adisca una curia forestiera, e sia nelle cause criminali, sia in quelle che hanno per oggetto un debito, è punito anche colui che comparve come convenuto (5).

Questo statuto col quale il signore tanto gelosamente custodisce la propria giurisdizione, stabilisce che se alcuno venga chiamato nella curia del senatore non solo può, ma

(1) V. p. 67, rubr. XXXVIIII, e p. 71, rubr. LIIII.

(2) CAMILLO RE, *Statuti di Roma*, lib. II, rubr. CXXXI, p. 157: « Quod omnes Romani sunt liberi in possessionibus, quas habent in « castris, et in eis cogi non possint ».

(3) Id. lib. II, rubr. CL: « De habitatoribus Urbis « non licentibus iurare vassallagium. Statuimus et « ordinamus quod non liceat alicui vassallo Urbis habitatori roccha- « rum vel castrorum Urbis iurare vassallagium alicui magnati Urbis « nec arma alicuius magnati pignere..... ».

(4) *Statuti* cit. p. XXXIII sgg.; G. LEVI, *Ricerche intorno agli statuti di Roma* in *Arch. d. R. Soc. rom. di st. patr.* VII, 470, 477 sgg.; VILLARI, *Saggi storici e critici*, p. 236.

(5) V. p. 76, rubr. LXXXVI.

è consigliato di andarvi a rispondere; e sebbene ciò non gli venga imposto sotto una pena, si dice che in ogni caso deve essere tenuto a risarcire il danno che dal proprio fatto avesse a risentire il comune o il privato (1).

Roma non differì dalle altre grandi città, le quali nel loro massimo sviluppo non tollerarono le giurisdizioni feudali. Ne' suoi statuti si dispone che se un cittadino romano possieda dei beni nel distretto della città, e taluno abbia qualche piato con lui, debba ricorrere alla curia del senatore (2). Anzi da un'altra disposizione risulta che i magistrati supremi di Roma avevano facoltà molto ampie per stipulare trattati coi baroni e coi forestieri, e che nel 1363 una tale facoltà fu ristretta ad alcuni casi determinati (3).

Era la potenza del comune di Roma, che nel secolo XIV andava crescendo ed assorbiva le città e le castella della campagna suburbana. Anche Campagnano nel 1370 giurò ad esso vassallaggio, e l'atto si conserva tuttora nell'archivio Orsini (4).

(1) V. p. 74, rubr. LXXI.

(2) *Statuti di Roma,* lib. II, rubr. CXXXI, § 1°, p. 157: « Si aliquis « civis romanus haberet possessiones castri, ville, domus vel alicuius « rei mobilis in aliqua civitate vel districtu alicuius civitatis de di- « strictu Urbis vel eius iurisdictione quod non possit ibi cogi aliquo « modo vel aliqua causa, sed conquerens de eo veniat vel mictat ad « Urbem in curiam senatoris et ibidem de dicto cive romano « iustitiam sibi recipiat, et si aliquis contrafecerit, solvat pro pena « mille libras prov. pro qualibet vice et duplum dampnum solvere « teneatur civi romano. Idem statuimus quod si ibidem dictus civis « romanus haberet possessiones rei immobilis vel se moventis ».

(3) *Statuti* cit. lib. III, rubr. CXL: De compositionibus et quomodo fieri debeant. « Item statuimus et ordina- « mus quod domini conservatores Camere Urbis qui per tempora « fuerint non possint nec debeant facere aliquam compositionem cum « magnatibus et forensibus de aliquibus diffidationibus, excessibus de « eis vel per eos fiendis in futurum preterquam de contentu, man- « datu et inhobedientia de dampno dato ».

(4) V. p. 80.

3. Nel 1270 gli Annibaldi acquistarono giurisdizione illimitata su Campagnano, ma il loro arbitrio ebbe un freno in una legge che prese la forma di convenzione, e nel regolare i rapporti tra il signore e gli abitanti del castello si rassomiglia ad un contratto feudale, cioè: secondo l'indole dei tempi, i vincoli tra il signore ed il suo popolo furono modellati su quelli feudali e basati sul giuramento di fedeltà.

Il prof. Schupfer dice, a proposito dei tagliabili, che « oggimai la loro personalità era riconosciuta anche di « fronte al padrone. In generale il vincolo che legava il « tagliabile al padrone era tutto nuovo, e si collegava con « le altre istituzioni dell'epoca: era il giuramento di fedeltà, « cioè quello stesso vincolo che univa il vassallo al suo « signore. Nè la potestà dominicale era più la proprietà, « ma il mundio: era la tutela che il signore aveva eser- « citato prima sugli aldi e sui coloni; e anch'essa tempe- « rata dalla nuova fedeltà feudale » (1).

Nelle convenzioni tra l'Annibaldi e il popolo di Campagnano, come pure negli statuti di Vicovaro, gli abitanti vengono denominati feudatari e feudo il loro patrimonio.

Riccardo Annibaldi, dopo che furono trasmessi in lui tutti i diritti del comune e dei privati, ritenne i primi nella loro integrità, ma lasciò in feudo agli antichi proprietari i beni che avevano, coll'obbligo di pagargli un censo annuo (2) come egualmente s'è disposto negli ordinamenti di Vicovaro.

Gli abitanti di Campagnano si obbligarono a pagare il quarto del mosto che si raccoglieva dalle vigne, la metà del ricolto dei terreni coltivati a canapa, lino, cipolle e cavoli, e l'ottavo di quello di tutti gli altri (3).

(1) Lezioni del 1886-87.
(2) V. p. 59, r. 14.
(3) V. p. 59, r. 18 sgg.

Sono soltanto eccettuati gli stabili posti « in circuitu infra « castrum » (1).

Si considerano anche come beni feudali i molini ed i forni, e di quelli il signore percepisce l'ottava parte del reddito, di questi la metà (2).

Oltracciò il sindaco del comune espressamente concede che la curia possa prendere pomi e noci dalle terre dei privati, ma con discrezione, « curialiter », soltanto per mangiarne e non anche per conservarli (3). Il cardinale, seguendo forse la consuetudine allora vigente, voleva rinunziare a questo diritto (4).

Determinata la misura del censo, si stabilisce quale sia l'ordine della successione, a somiglianza di quanto si costumava nei contratti feudali: anzi l'anno seguente lo stesso cardinal Riccardo, trovandosi a Campagnano, sancì in proposito altre norme, colle quali s' introdussero alcuni principî di equità naturale, riconosciuti dal diritto comune (5).

Prima di tutto vengono chiamati alla successione intestata i discendenti sì maschi che femmine, di qualunque grado essi siano. Se non vi sono discendenti, il feudo può essere lasciato per testamento ai fratelli germani, alle sorelle non maritate, ai nipoti per parte di fratello e alle figlie maritate, solo in mancanza di eredi maschi (6).

E nell' anno seguente si ammise anche lo zio paterno, e si dispose che, sebbene il defunto fosse morto

(1) V. p. 59, r. 16.
(2) V. p. 60, r. 21.
(3) V. p. 59, r. 20.
(4) Negli ordinamenti di Vicovaro, dopo essersi fissato che per le vigne si deve corrispondere il quinto dei frutti, segue: « Item « quod curia non mittat ad vineam aliquem ipsorum massariorum « canistrum pro uvis ».
(5) V. p. 77.
(6) V. p. 59, r. 29.

senza testamento, il parente più prossimo o i più prossimi delle persone già indicate avrebbe avuto diritto alla eredità (1).

Si aggiunse, contrariamente alla consuetudine feudale (2), che il marito potesse lasciare alla moglie l'abitazione della propria casa e l'usufrutto delle sue sostanze, anche quando la curia fosse chiamata a succedere (3), e la stessa facoltà si accordò al figlio rispetto alla madre (4). In mancanza di questi successibili, l'eredità appartiene alla curia (5).

Questo è quanto riguarda la successione nei beni feudali, che comprendevano tutti gl' immobili di Campagnano. Riguardo agli altri beni, cioè ai mobili ed ai semoventi, ognuno poteva disporne per testamento, in mancanza del quale prima succedevano i parenti prossimi e poi la curia, ma in ogni caso rimanevano sempre intatti i debiti del defunto (6). Secondo le leggi barbariche invece i creditori non venivano sempre soddisfatti delle loro ragioni sull'asse ereditario di un defunto (7).

Insomma Riccardo Annibaldi nel 1270 fu investito del dominio diretto di tutti i beni posti nel territorio di Campagnano, e in forza di tale dominio egli acquistava il diritto alla consolidazione in mancanza dei successibili chiamati secondo i patti, e per una terza parte soltanto,

(1) V. p. 77, capov. 2°.
(2) *Libro dei feudi,* II, 8.
(3) V. p. 77, capov. 3°.
(4) V. ivi, capov. 4°.
(5) V. p. 60, principio.
(6) V. p. 75, rubr. LXXXVIII.
(7) ROTH. 223: De eo qui sine heredis moritur. « Si quis « sine heredis mortuus fuerit, et res ipsius ad curtem regis pervenerit, « nec donatum, nec praestitum quicumque ipsius mortui dedit aut pre- « stitit, non habeat pontificium requirendi; quia postquam ad manum « regis pervenit, terminum posuit et sine debitum aut aliquam repe- « titionem cecidit ».

ove il feudo fosse alienato ad un forestiero o ad un potente (1).

A questi diritti reali del signore ne corrispondono altri dei vassalli. Viene ad essi garantito il dominio utile, e ne possono essere espropriati solo nel caso che vi si debbano costruire fortificazioni e dietro il pagamento del prezzo da fissarsi ad arbitrio « boni hominis seu bonorum homi- « num » (2).

Tuttavia viene espressamente proibito di alienare questo dominio utile ai forestieri ed ai potenti: negli ordinamenti di Vicovaro si escludono anche le chiese e i luoghi pii (3). Lo statuto di Campagnano non dice se questa alienazione poteva esser fatta ad un altro vassallo del signore, ma in pratica anche questa dovette essere proibita, altrimenti non si capirebbe perchè nel 1286 venisse permessa con uno speciale privilegio da Pietro Annibaldi (4).

Oltre questi rapporti reali tra l'Annibaldi e gli abitanti di Campagnano ne intercedettero altri personali, che, come si è accennato più sopra, si basarono sul giuramento di fedeltà, a prestare il quale furono tenuti tutti indistintamente i possessori e i non possessori di feudo; e tutti ebbero i medesimi doveri e i medesimi diritti, che discendevano da esso.

E qui è d'uopo ricordare come nel secolo XIII il numero dei servi fosse ridotto a proporzioni minime (5). Oltracciò

(1) V. p. 76, rubr. LXXXVIII.

(2) V. p. 60, r. 29 sgg.

(3) « Item quod habeant potestatem liberam vendendi domum et « pastinacionem vassallis dictorum dominorum, aut aliis qui venirent « et existerent vassalli dictorum dominorum, exceptis ecclesiis et piis « locis ».

(4) Doc. cit. p. 78.

(5) MURATORI, *Antiq. Ital.* I, 797 B: « Uno verbo saeculo Christi .XI. « et .XII. rarescere coepit servorum numerus: rariores quoque fuere « saeculo .XIII. ac tandem... ».

molto probabilmente Campagnano si era elevato a comune libero, e ben disse il Cantù che se a noi Italiani i comuni non lasciarono una patria, lasciarono la dignità di uomini. In tutto lo statuto non vi è un'espressione che possa in qualche modo alludere a persone cui non fosse riconosciuta la piena personalità. Anzi vi si trova che ai servi erano sottentrati i domestici o inservienti nel senso moderno (1). A tutti poi indistintamente è garantita quella libertà, che può dirsi di locomozione: ognuno coi suoi beni mobili può andarsene dovecchessia, e solo per poter possedere il feudo, deve abitare nel castello (2). Ognuno può contrar matrimonio, dove più gli piace (3), mentre in altri luoghi venivano imposte molteplici tasse, e lontani non erano i ricordi dei più gravi diritti feudali. Nè viene negato a nessuno il diritto di vendere vino e frumento, tranne in caso di guerra e quando il signore credesse impedirlo per il bene del paese. E perchè il suo zelo non si facesse eccessivo, si aggiunge che non può mai percepir nulla su quanto si vende (4). Del resto in Italia, dove più dove meno, queste libertà erano penetrate anche nei castelli avvezzi alla signoria baronale. Negli ordinamenti di Vicovaro, per esempio, è espressamente dichiarato che ognuno possa liberamente venire ad abitare nel paese o andarsene (5).

Un esame più minuto dei doveri personali mostrerà ancora meglio che i patti con Riccardo Annibaldi assicurarono buone condizioni ai singoli. Naturalmente per il giuramento prestato tutti erano obbligati alla fedeltà

(1) V. p. 64, rubr. XXI.
(2) V. p. 60, r. 18.
(3) V. p. 60, r. 21.
(4) V. p. 60, r. 5.
(5) Si dà facoltà ai massari di uscire « et extrahendi de ipso ca-« stro omnia iura sua libere quum voluerint; sic libere veniunt et « intrant ».

verso il signore: chi manca alla fedeltà, è reo di tradimento, « proditio », e viene punito ad arbitrio del signore (1). Anche presso gli antichi Germani i traditori, « proditores », erano puniti colla sanzione suprema, e per essi era esclusa la composizione (2). Inoltre il giuramento di fedeltà obbligava al riconoscimento della giurisdizione feudale (3), e un tal diritto viene gelosamente custodito dal cardinal Riccardo. Colui che adisce un'altra curia, commette un reato, « maleficium », che in nessun modo deve andare impunito (4).

Dei molti obblighi personali, che avevano i vassalli verso i loro signori, si può asserire che gli uomini di Campagnano, ne avessero un altro solo verso gli Annibaldi, cioè quello di prestare il servizio militare, e, per un giorno, a proprie spese (5). Su questo punto non si fa alcuna delle restrizioni ammesse dalla consuetudine feudale (6). Nè gli altri baroni romani dovevano seguire una costumanza diversa, chè dei loro vassalli si servivano per abbattere i rivali, qualora venissero a contesa, sia nella stessa Roma, sia fuori (7).

Giova ripetere che il popolo di Campagnano era tenuto al solo servizio militare. Sebbene nello statuto si dica servigio, non si può certo chiamar tale l'obbligo di riattare le vie interne ed esterne e di porre in assetto il castello (8).

(1) V. p. 61, rubr. I.

(2) Tacito dice: « Proditores et transfugas laqueo suspendunt ».

(3) *Libri dei feudi*, II, 7.

(4) V. p. 76, rubr. LXXXVI.

(5) V. p. 60, r. 11.

(6) *Dei feudi*, lib. II, tit. 28.

(7) Così si legge negli ordinamenti di Vicovaro: « Item si « contingeret dominos principaliter guerram habere in Urbe vel « extra Urbem, teneantur eos iuvare ad voluntatem ipsorum domi- « norum ».

(8) V. p. 60, r. 34.

Anzi insieme a questo dovere puramente civico si pattuì che il signore non potesse imporre alcun donativo, « datum », nè raccogliere colletta, « collectam » (1): il qual patto trovasi molto raramente nelle signorie feudali. Basta vedere quanto dispongono gli ordinamenti di Vicovaro (2). Un altro obbligo soltanto fu imposto agli abitanti di Campagnano, che si ritrova anche altrove, e nel quale si può scorgere un residuo del diritto di albergaggio; anzi nello statuto non venne considerato come un servigio. Quest'obbligo consisteva nel fare i letti, quando venisse in Campagnano il signore, e, finchè fosse in vita il cardinal Riccardo, si dovevano fare non solo per lui, ma anche pei suoi nipoti del ramo paterno, « de domo paterna » (3).

Questi furono i doveri personali, ai quali nel 1270 gli abitanti di Campagnano si obbligarono verso l'Annibaldi. La condizione dei singoli non divenne certo intollerabile, e fu migliore di quella in cui vivevano gli abitanti di altri feudi anche dell'Italia media.

È vero che questi dai loro baroni non furono sottoposti a tutte quelle angherie, a tutti quegli abusi, che desolarono altre regioni; però molte erano le prestazioni che da loro si esigevano. Negli ordinamenti di Vicovaro se ne enumerarono moltissime e di varie specie. La maggior

(1) V. p. 60, in fine.

(2) « Item, dominus vel aliquis eorum militiam faceret, homines « teneantur dare centum libras prov. Si vero castrum totum vel par- « tem castri seu tenimentum vel partem tenimenti alicuius castri « emerent, dent ipsi homines sexaginta libras prov.

« Item, si ipsi domini, vel aliquis eorum maritaret filias suas vel « nepotes suas vel sorores et ipse dominus requireret ipsos homines « de adiutorio sibi faciendo, eligantur sex vel octo boni massarii « comunitatis per homines ipsius castri, et quod per ipsos sex vel « octo massarios et per dominum Franciscum deliberatum fuerit de « dando quid certum vel non dando debeat per ipsos dominos obser- « vari ».

(3) V. p. 60, in fine.

parte consistette in opere, per le quali, tranne in pochissimi casi (1), si ha diritto ad un compenso.

Ma il giuramento di fedeltà oltre ad essere fonte di diritti per l'Annibaldi, era anche fonte di doveri. Nello statuto fu disposto che la curia dovesse difendere gli abitanti di Campagnano per quanto poteva, dovesse rendere loro giustizia, ben guidarli e conservare le buone consuetudini (2). È notevole come in questa disposizione si trovi infiltrato il concetto della sovranità secondo il diritto canonico (3).

4. Nel 1270 non solo furono regolati da norme fisse i rapporti tra gli abitanti di Campagnano e Riccardo Annibaldi, ma questi si obbligò di governare secondo uno statuto.

Una copia di esso fu conservata presso la curia, un'altra presso il comune, mentre l'originale fu depositato in archivio, acciocchè, se fosse sorto dubbio, avesse potuto servire come termine di confronto (4).

Questo statuto forse proposto dall'Annibaldi al popolo di Campagnano ed accettato con modificazioni, avrà esso avuto nessuna analogia con le leggi, che allora vigevano in Roma?

(1) « Item, quod homines singulis duobus annis teneantur facere « calcariam curie, et debeant portare eam Vicovarium, ubicumque « voluerit in ipso castro...

« Item, quod quicunque habet iumentum armenticium aut indo- « mitum, vel quod bardam seu salmam non deferat, et teneatur ire « cum ipso iumento ad tritulandum ad aream curie ».

(2) V. p. 71, rubr. LIII.

(3) *Decretum magistri Gratiani,* secunda pars, cap. XXIII, qu. V, c. 23 (ed. Tauchnitz, 1879):

« Malos comprimere, et bonos sublevare regum offitium est.

« Regum est proprium facere iudicium atque iusticiam, et liberare « de manu calumpniantium vi obpressos, et peregrino pupilloque « et viduae, qui facilius obprimuntur a potentibus, prebere auxi- « lium ».

(4) V. p. 76, rubr. LXXXVII.

La risposta non è facile. Coi voluminosi statuti di questa città del 1363 nulla ha che fare. Vi sono delle rassomiglianze, come nel procedimento verso i contumaci, le quali però si riscontrano negli statuti dello Stato romano (1) e anche in altri (2). Nè riesce strano, poichè le leggi, che ogni città ed ogni castello si formava, erano anche ispirate al diritto comune. Tuttavia non manca qualche speciale affinità tra lo statuto di Campagnano e quelli di Roma (3).

Inoltre è necessario tener presente quanto fa osservare lo Sclopis: nei patti deditizi dei comuni si scorge il desiderio e la cura di conservare le vecchie consuetudini in tutto che appartenesse all'amministrazione della giustizia (4). E non di rado i comuni riuscivano ad ottenere il loro intento, perchè il regime amministrativo, a differenza di quello politico, sebbene si trovi in uno stato di continuo divenire, difficilmente si cambia.

Ora più sopra (5) è stata sostenuta l'ipotesi che Campagnano nel 1270 fosse un comune libero, e chè per la necessità dei tempi avesse dovuto sacrificare la propria indipendenza all'Annibaldi. Il popolo, che non fu estraneo alla compilazione dello statuto, non avrà trascurato di far sancire le proprie consuetudini, almeno per quanto gli fu possibile; come un secolo dopo nell'atto di vassallaggio ai rappresentanti del popolo romano, si fece promettere che gli antichi statuti anche in seguito sarebbero stati mantenuti in vigore (6).

Lo statuto poi nel suo complesso ha grande affinità con altri dell'epoca. Si limita ad indicare il modo con

(1) La Mantia, *Storia della legislazione italiana*, I, 428 e 429.
(2) Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. VI, par. II, p. 523.
(3) V. p. 39 e 42.
(4) *Storia della legislazione italiana*, vol. I, cap. IV, p. 159.
(5) V. p. 21.
(6) V. p. 82, capov. 1°.

cui deve venir governato il castello (1), e lo stesso scopo si prefiggono gli statuti di Val d'Ambra, di Cremella, di Arosio, tutti del secolo XIII e di giurisdizione feudale (2), e al pari di questi e di altri (3), contiene soltanto norme penali e di polizia, se si fa astrazione da alcune poche di procedura civile.

A suo riguardo si può ripetere quello che il Bonaini dice dello statuto di Val d'Ambra (4): « somigliante... « ad ogni legge che derivasse dal diritto germanico, è « molto diffuso nelle materie criminali, povero e come di- « giuno in quelle di gius privato ».

E non a ciò soltanto si riduce la somiglianza.

Nello statuto di Campagnano vi sono disposizioni, che derivano direttamente dalle leggi longobarde, e come in queste si dice *praesumere* (5) l'intraprendere un atto vietato dalle leggi, e *culpa* (6) l'azione perpetrata contro di esse.

Nello statuto in esame le spoglie sono barbariche. Le disposizioni, che esso contiene, come quelle degli altri statuti comunali, non sono il frutto dell'astrazione, non racchiudono teorie, ma contemplano casi determinati e sono l'espressione genuina delle condizioni di quei tempi. Vi si riflette l'impeto delle passioni, che conduceva tanto spesso alla guerra civile, e la rozzezza dei costumi. Mentre non tutte le figure penali vi sono contemplate, si hanno disposizioni molto minute intorno ai reati contro le persone e contro la proprietà. Ma in questa veste barbarica si racchiude uno spirito nuovo. Nella limitazione dell'arbi-

(1) V. p. 71, principio.

(2) PERTILE, op. cit. vol. II, par. II, p. 703.

(3) Di Cordovado, di Vallombrosa &c.; V. PERTILE, loc. cit. p. 704, nota 19.

(4) BONAINI, *Statuto di Val d'Ambra*, p. 19.

(5) V. p. 62, rubr. X.

(6) V. p. 67, rubr. XL.

trio dei privati si scorge la tendenza, allora generale per l'influsso del diritto romano e del diritto canonico, di ampliare e dare un vigore tutto nuovo ai rimedi possessorî. A nessuno è lecito far violenza ad un altro, tranne che non sia uno di famiglia (1). Altrimenti, in conformità di quanto è disposto negli statuti di Roma, si poteva agire *civiliter* e *criminaliter* (2). Nel primo caso si seguiva il procedimento ordinario, nel secondo se ne prescrive uno speciale. Ed allora chi aveva usato le vie di fatto, oltre all'obbligo di restituire la cosa, doveva pagare una multa di dieci soldi alla curia.

Seppure nello statuto esiste traccia della vendetta privata, viene riconosciuta come sussidiaria della forza sociale. Così nessuno può far rappresaglie senza il comando della curia (3). Si fa eccezione per un sol caso: quando un abitante di Campagnano abbia cercato di rifarsi verso un forestiero nello stesso giorno in cui egli abbia sofferto alcun danno da lui (4). Se il forestiero fosse partito dal castello, sarebbe stato ben difficile l'averne soddisfazione. Una eccezione simile si trova anche nello statuto di Val d'Ambra (5). E le rappresaglie in questo modo durarono a lungo e « quasi tutti gli statuti dei maggiori comuni furono tinti « di questa pece » (6), nè mai se ne purificarono. Anche lo statuto di Bracciano ammette le rappresaglie col permesso dell'autorità, e stabilisce quali condizioni siano necessarie, perchè questo permesso venga accordato (7).

(1) V. p. 73, rubr. LXIIII.
(2) RE, *Statuti di Roma*, lib. II, rubr. LXXIV, De violentiis, p. 126.
(3) V. p. 73, rubr. LXVIII.
(4) V. ivi.
(5) BONAINI, *Statuto di Val d'Ambra*, p. 13.
(6) SCLOPIS, op. cit. II, cap. II, p. 38.
(7) Nel libro *civilium* si legge la seguente rubrica: « De represa-« liis concedendis vel non. Quod represalie de iure prohibite non « sine legitimis et necessariis causis concedantur per officiales terre

Altro carattere che distingue gli statuti dalle leggi barbariche è la maggior considerazione dell'elemento subbiettivo del reato: anzi se questa considerazione non è espressa come principio generale, si deve all'avversione che i nostri antichi legislatori avevano per le teorie.

Lo statuto di Campagnano caso per caso stabilisce che l'atto, per costituire reato, deve essere commesso « malitiose, « fraudolose » e « studiose ». In ciò si ha un riscontro nell' « asto animo » (1), nell' « hominis studium » (2), nell' « iniquo animo » (3) e nel « malitiose » (4) degli editti dei re longobardi. Ma negli statuti si richiede in maggior numero di casi che nelle leggi longobarde (5). Se l'atto era casuale e non commesso « malitiose, fraudolose » &c., non poteva essere ritenuto criminoso.

Inoltre lo statuto contiene disposizioni che mostrano come dal caso e dal dolo si distingueva la colpa, la quale

« Bracchiani, cui tamen constituto legitime de iustitia denegata homini- « bus dicte terre. Tunc officiales eiusdem binas litteras excusatorias « et de represaliis concedendis minatorias ad officialem et massarios « terre et loci denegantis iustitias mandet per nuncium iuratum qui « dictas litteras predictis officiali et massariis consignet et consignasse « referat, quibus literis ut supra consignatis et spretis et similiter « denegando iustitiam hominibus terre represalie tum contra homines « et bona terre et loci denegantis iustitiam concedantur et non aliter « nec alio modo; quibus sic factis et exequutis servetur id quod in « rebus sequestratis fieri et servarint supra ».

(1) Rhot. a. 201 in fine: « ... sic tamen, si asto animo, id est vo- « luntariae occiserit ».

(2) Rhot. 326.

(3) Rhot. 288.

(4) Liutpr. 521.

(5) Roth. 236: « De terminus effossus: Si quis homo liber « terminum anticum exterminaverit, et probatum fuerit, sit culpabilis « sol. octugenta, medietatem regi et medietatem in cuius fines termi- « num fuerit ». *Stat. di Rivalta*, p. 148: « Item statutum est quod si « aliqua persona extrasserit vel extrahi fecerit aliquem terminum frau- « dulenter... ».

alla sua volta poteva essere di un grado maggiore o minore. Se si trova un capo di bestiame grosso a far danno, il padrone, oltre ad essere tenuto a risarcire il danno, deve pagare sei provisini, quando la bestia sia domata, altrimenti quattro (1). Una bestia non domata è più difficile tenerla a bada, e se sfugge, minore è la colpa di chi la custodisce.

E non da questo soltanto si deduce che l'elemento subbiettivo è meglio considerato che nelle leggi barbariche. Al pari degli editti longobardi lo statuto riconosce il principio espresso nel diritto romano e perfino nella Bibbia (2), che la propria difesa giustifica qualunque atto, e spesso si aggiunge che questa difesa dev'essere « cum « moderamine » (3). È un diritto tanto sacro, che non v'ha d'uopo di una coscienza giuridica molto progredita per ammetterlo.

Ma gli editti dei re longobardi non riconoscono affatto l'influenza che l'età deve avere nel togliere o diminuire l'imputabilità, sebbene Liutprando fissi a 18 anni l'età maggiore (4). Lo statuto di Campagnano, simile agli altri, ne tiene conto (5). Contro gl'impuberi da quattordici anni in giù la curia non deve mai procedere senza querela, « sine reclamo », e se non hanno oltrepassati i dodici anni, si può darla soltanto pei guasti, e allora oltre al risarcimento del danno essi impuberi sono tenuti ad una pena minima. Se invece l'impubere ha più di dodici anni, allora dei guasti e dei danni, « de guastis et dapnis », deve rispondere come i maggiori di età. Chi non iscorge qui a prima vista che l'impubere, come in diritto romano, può essere

(1) V. p. 65, rubr. XXX.
(2) *Exod.* II, n. 11 e 12.
(3) V. p. 62, rubr. VII.
(4) LIUTP. 19.
(5) V. p. 63, rubr. XX.

« infans », « infantiae proximus » e « pubertati proximus »? Riguardo all'imputabilità è manifesta l'attinenza col diritto canonico, che non ne attribuiva veruna all' « infans » (1), e soltanto in alcuni casi ai fanciulli grandicelli (2). Tuttavia anche in diritto romano, perchè l'impubere sia tenuto all'azione derivante da un reato, si richiede da molti che sia « pubertati proximus » (3). E secondo lo statuto in esame soltanto l' impubere dai dodici ai quattordici anni è tenuto al pari degli altri pei guasti o pei danni; e con questa espressione si comprendevano anche le ferite, perchè poco più sotto viene sancito che non si deve procedere se i fanciulli si fossero picchiati, facendo la guerra per giuoco, eccetto che la curia non lo avesse proibito con pubblico bando.

Vi è qualche altro caso in cui lo statuto toglie l' imputabilità ad un atto criminoso: la curia non procedeva per qualunque reato che il capo di casa avesse perpetrato contro i suoi famigliari, o che questi avessero perpetrati tra loro (4). E per famigliari s' intendono coloro che abitano insieme, ed hanno in comune il pane, il vino e le altre cose necessarie. Un potere così illimitato del padre di famiglia si riscontra soltanto nel diritto più antico dei popoli (5). Tuttavia qualche cosa di affine si trova negli statuti di Roma, dove viene espresso in termini generalissimi che ciascuno può correggere e battere i componenti la propria famiglia, i quali convivono con lui, e che in questi

(1) CLEM. *De hom.* (5. 4).

(2) *Decretali,* lib. V, tit. 23, cap. 1°.

(3) GAIO, III, 208: « In summa sciendum est quaesitum esse an « inpubes rem alienam amovendo furtum faciat. Plerisque placet, quia « furtum ex adfectu consistit, ita domum obligari eo crimine inpu- « berem, si proximus pubertati sit et ob id intellegat se delinquere ».

(4) V. p. 64, rubr. XXI.

(5) CESARE, *De bello gallico,* VI, 19: « Viri in uxores, sicuti in « liberos, vitae necisque habent potestatem ».

casi non viene accettata la querela (1). Ma generalmente negli altri statuti la potestà famigliare non è tanto illimitata (2).

Riguardo agli inservienti, minori sono le facoltà del capo di famiglia. Secondo lo statuto di Campagnano, quando il padrone di casa abbia commesso contro di essi atti colpiti da sanzione penale, la curia non procede, se trattasi soltanto di parole ingiuriose, di percosse o di altre ingiurie, e se anche in questi casi si è serbata la debita moderazione (3), « cum moderamine ».

Mi sono così ingegnato di raccogliere dalle sparse disposizioni dello statuto di Campagnano in che modo esso considera l'elemento subbiettivo del reato.

La pena è poi sempre relativa al danno arrecato, e si scorge la tendenza di punire il tentativo più mitemente del reato perfetto (4), come in altri statuti di quell'epoca (5).

In quanto alle pene che si comminano, l' idea barbarica perdura più in apparenza che in realtà. Lo statuto è una vera tariffa; quasi tutti i reati possono espiarsi col denaro. Tuttavia non è più l'antica composizione, perchè la somma, che si paga, è avocata per intiero all'autorità pubblica, eccetto due casi in cui la metà va alla parte lesa, e può ritenersi come un vero risarcimento per il danno ricevuto. Anche questo è conforme a quanto si trova in

(1) *Statuti di Roma,* lib. II, rubr. LXXVII, p. 125: « De corrigenti- « bus familiam suam et verberantibus. Possit quilibet corrigere « et verberare familiam suam, si pater filium et nepotem ex filio, fra- « ter fratrem, patruus vel avunculus nepotem et alios familiares « quos retinet ad stipendia. Et si de hoc fuerit proposita que- « rela, non recipiatur per senatorem et iudices eius ».

(2) PERTILE, *Storia del diritto italiano,* III, 243.

(3) V. p. 64, rubr. XXI.

(4) V. p. 63, rubr. XV.

(5) BONAINI, *Statuti di Val d'Ambra e Vallombrosa,* p. 23 metà; CLARETTA, *Statuti di Rivalta,* p. 140.

altri statuti, sebbene in molti sia più frequente il caso, in cui una porzione della multa viene concessa alla parte lesa, come negli statuti di Roma (1).

Se il reo non è solvibile, allora gli statuti generalmente minacciano pene afflittive, tra le quali primeggia quella feroce della mutilazione, che del resto si trova comminata anche negli editti dei re longobardi (2). Nello statuto di Campagnano è sancito che ove il reo non sia solvibile e non vi sia chi paghi la pena per lui, è lasciato all'arbitrio della curia di punirlo, bandirlo o mutilarlo secondo la gravità del reato (3).

Almeno giova sperare che la mutilazione fosse applicata molto di rado. Si accenna ad altre pene sussidiarie, ed espressamente al bando. Chi ne veniva colpito era messo fuori della legge, era « aqua et igni interdictus », come si dice con frase romana (4): tuttavia questa appunto era la sorte riservata presso gli antichi Germani a chi non pagava la composizione.

Oltre il bando si trova ricordata un'altra pena sussidiaria e che era propria dei nuovi tempi (5): si minaccia il carcere contro colui che adì una curia forestiera; e non più a scopo di custodia, « ad continendos homines », ma perchè sconti la pena, « tam diu teneatur in vinculis « quo usque satisfecerit ». E se ne porta la ragione: affinchè un tal reato non rimanga impunito per la povertà del delinquente. Quindi si può asserire, che di solito non

(1) *Stat. di Roma*, II, rubr. LXX, p. 121: « Quod pars habeat me- « dietatem omnium penarum a .c. sollidis supra ».

(2) ROTH. 242: « Si quis sine iussionem regis aurum figuraverit « aut moneta confinxerit, manus ei incidatur ».

(3) V. p. 67, rubr. XLI: « Si quis commiserit aliquod maleficium « et non habeat unde possit penam solvere, sit in arbitrium curie iusta « modum culpe punire, vel exbandire, vel detruncare eum ».

(4) V. p. 67, rubr. XXXVIII.

(5) V. p. 76, rubr. LXXXVI.

si ricorreva alla mutilazione, neppur quando il reo non era solvibile.

Nell'applicazione di queste pene non si faceva distinzione alcuna. Riguardo alla classe sociale non poteva farsene, perchè tutti erano egualmente vassalli dell'Annibaldi, nè una tal distinzione si fa in altri statuti di giurisdizione feudale. Ma in alcuni, ad esempio in quello di Val d'Ambra, si dispone in quasi tutti i delitti che se il reo è una donna, la multa venga ridotta alla metà (1).

Riguardo ai singoli reati si scorge subito la distinzione che si aveva presso gli antichi Germani e che poi passò nei nostri statuti. Tutti i reati possono espiarsi col denaro, ad eccezione di alcuni pochi, che però variano da statuto a statuto. In quello di Campagnano a questa seconda categoria, che può dirsi degli *inespiabili*, appartengono l'omicidio, la ruberia fatta per istrada, il tradimento del signore e del castello, e l'incendio volontario (2). In questi casi la pena viene inflitta ad arbitrio del signore. Soltanto in un caso si dice che il reo debba stare a disposizione della curia.

Invece la maggior parte dei reati è espiabile col denaro. In parecchi di essi è necessaria l'accusa, perchè si proceda. Trattandosi di adulterio, di corruzione di una vergine, o di stupro consumato su altra donna, la donna sola è ammessa a deporre l'accusa.

Ecco quali sono questi reati espiabili in ispecie.

Si preveggono quelli contro Dio e la religione. Chi bestemmia Dio o la Vergine paghi dieci soldi, e cinque se bestemmia gli altri santi (3). Tuttavia la pena è mite secondo i dettami del diritto canonico (4). Ancora più

(1) BONAINI, *Statuto di Val d'Ambra*, p. 23.
(2) V. p. 61, rubr. I e p. 67, rubr. XXXVI.
(3) V. p. 61, rubr. II.
(4) *Decretali*, lib. V, tit. 26, c. 2.

mite è quella comminata contro chi lavora di domenica, essendo di soli dodici provisini, cioè di un soldo, e si fa eccezione per vari casi (1).

Molto forti sono invece le multe sancite pei reati contro l'ordine delle famiglie (2). Chi commise adulterio senza la connivenza della donna deve pagare alla curia cento soldi, e deve pagare la stessa pena colui il quale corruppe una vergine; e se questa è da marito, allora può venir dal signore costretto a sposarla o a dotarla fino a cento soldi, oltre a doverne pagare quaranta alla curia. Basta quindi aver sedotto una vergine per incorrere nella pena, e non è affatto necessario averle usato violenza. È un omaggio al principio che la seduzione è la vera violenza, come dice il Lessing (3), il qual principio del resto si osserva anche in altri statuti del secolo decimoterzo, ed è conforme alle regole del diritto canonico (4). Contro chi poi abusa di un'altra donna è comminata la pena di quaranta soldi. Si termina questa classe di reati, disponendo che chiunque arrechi altra ingiuria ad una donna, deve pagare venti soldi.

Ma più largamente degli altri reati sono trattati quelli contro le persone e contro la proprietà. Leggendo le minute disposizioni, che vi sono, sembra d'avere innanzi una legge barbarica. Si distingue se il colpo fu dato con una arme o no, e poi in ciascun caso si suddistingue se vi fu o non vi fu spargimento di sangue e si sancisce la pena

(1) V. p. 72, rubr. LXII.

(2) V. p. 64, rubr. XXIIII.

(3) *Emilia Galotti,* atto 5°, scena 7ª: « Verführung ist die wahre « Gewalt! »

(4) *Decr. Greg. IX,* lib. V, tit. 16, cap. 1: « Si seduxerit quis « virginem nondum desponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam « et habebit uxorem. Si vero pater virginis dare noluerit, reddet pe- « cuniam iuxta modum dotis, quam virgines accipere consueve- « runt ».

relativa. Se poi il colpo abbia magagnato, « magangiaverit », il percosso, accecandogli in un occhio, tagliandogli una mano o un piede, allora la pena è di dieci libbre di provisini. Se apportò debilitazione di un membro, che resti apparente, allora si devono pagare tre libbre di provisini (1). Anche l'editto di Rotari minaccia una pena maggiore, quando la lesione lasci tracce visibili (2). In seguito si prevede se taluno dentro o fuori il castello scagliò dardi (3), se tal'altro ferì colla spada o percosse col bastone (4), se si prese altri pei capelli, e se per di più gli si diedero calci o gli si graffiò il volto (5), e così via.

In ogni caso il feritore deve pagare le spese della cura (6), principio che nell'editto di Rotari è riconosciuto soltanto, quando il ferito sia un aldio o un servo (7).

Nello statuto di Campagnano, come negli altri, si trovano sanzioni contro le parole ingiuriose, e se ne prevede qualcuna che doveva essere più in voga, come « revalioso », « recredente » e « putta » (8). Queste due ultime ingiurie vengono espressamente prevedute anche nello statuto di Val d'Ambra (9).

Riguardo ai reati contro la proprietà lo statuto di Campagnano contiene numerose e minute disposizioni, dalle quali, specialmente in materia di furti, spicca l'avvedutezza del massaio, che non di rado degenera in vera grettezza.

(1) V. p. 61, rubr. VI.

(2) ROTH. a. 51: « De dentes priores. Si quis alii dentem « excusserit, qui in risu apparit, pro uno dentem dit solidos sidicem ». Invece pei denti molari la composizione è di otto soldi (a. 52).

(3) V. p. 62, rubr. X.

(4) V. p. 63, rubr. XV e XVI.

(5) V. p. 61, rubr. XVII.

(6) V. p. 63, rubr. XVIII.

(7) ROTH. a. 76, 79, 82, 83, 84 &c.

(8) V. p. 72, rubr. LVIIII e LX.

(9) V. loc. cit. p. 30.

La pena del furto non è nè l'*actugild* degli editti longobardi, nè il doppio o il quadruplo, come portava l'*actio furti* in diritto romano e come viene sancito nello statuto di Val d'Ambra (1). Essa è una multa che non ha una relazione determinata col valore della cosa rubata, oltre l'obbligo di risarcire il danno, che viene determinato col giuramento del danneggiato. Generalmente se il furto è stato commesso di notte, viene punito con una multa due o cinque volte maggiore, che se fosse stato commesso di giorno.

Sono previsti molti casi di furto: se sia stato estratto il grano dal pozzo altrui (2), se sia stata derubata una chiesa od un altro luogo pio (3), se siasi involato il frumento dall'aia, la paglia dal pagliaio, e così via (4).

Non mancano casi particolari, che portano luce alla storia dei luoghi: viene minacciata la pena di dieci soldi contro chi abbia tolto qualche cosa ad una casa di Baccano (5) o l'abbia danneggiata (6). Se taluno poi rubi pesci e reti del lago di Baccano, deve pagare venti soldi se è di giorno, quaranta se di notte (7).

Non mancano neppure quelle disposizioni di polizia rurale (8), di cui già si trovano tracce negli editti longobardi, e che negli statuti andarono sempre aumentando, tanto da formare il libro speciale *De damnis datis*. Da queste si può dedurre che Campagnano nel secolo decimoterzo si

(1) Loc. cit. p. 31.
(2) V. p. 65, rubr. XXVI.
(3) V. p. 61, rubr. III.
(4) V. p. 65, rubr. XXVII.
(5) Conferma l'opinione dell'illustre G. B. De Rossi e del Tomassetti che Baccano ebbe numerosa popolazione, e che in seguito questa sparì a causa della malaria. V. TOMASSETTI, op. cit. p. 289.
(6) V. p. 66, rubr. XXXII.
(7) V. p. 72, rubr. LV.
(8) V. p. 65 sgg.

trovava in un certo grado di floridezza e che grande era l'attività dei suoi abitanti, dovendosi proibire che coltivassero la selva, i prati e i pantani che fossero tali da venti anni (1).

La proprietà individuale è protetta con cura, e come negli editti longobardi e in quasi tutti gli statuti si pone una multa contro colui che tolga i termini (2), cioè i segni di confine; e si vieta ad ognuno di entrare ed arrecar danno alle vigne e ad altri fondi altrui, dal tempo in cui incominciano i lavori campestri fino a che sia compiuta la vendemmia (3).

Parrebbe adunque che vi fosse un tempo in cui ognuno poteva accedere nell'altrui proprietà ed anche condurvi le bestie, eccetto nelle vigne. Si tratta di uno di quegli usi civici che vennero minutamente disciplinati negli statuti posteriori, e dei quali si trova una traccia perfino nell'editto di Rotari (4). Ma all'infuori dei casi accennati per lo statuto di Campagnano, se una bestia viene trovata a far danno, il suo padrone è di regola condannato a risarcire il danno e a pagare una multa.

(1) V. p. 74, rubr. LXXIIII.

(2) V. p. 73, rubr. LXII.

(3) V. p. 65, rubr. XXVIIII. Per le vigne il divieto con altra disposizione fu esteso a tutto l'anno, facendosi eccezione soltanto nel tempo di guerra. Simili disposizioni di polizia rurale secondo il diritto longobardo possono vedersi nello SCHUPFER, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario presso i Longobardi*. La memoria sta negli *Atti dell'Accademia di Vienna*, XXXV, 1860.

(4) ROTH. a. 358: « Nulli sit licentia iterantibus erba negare, « excepto prato intacto tempore suo, aut messem. Post fenum autem « aut fruges collectas, tantum vindicit cuius terra est, quantum cum « clausura sua potest defendere ». Su questi usi civici può consultarsi lo SCHUPFER nel *Digesto Italiano*, v. *Allodio*, e più specialmente nella memoria *Apricena*, *Studi sugli usi civici*, inserita negli *Atti della R. Accademia dei Lincei*, Classe di scienze morali, II, 1, 1887.

Se taluno trovò a far danno nel suo fondo maiali, capre o pecore, ha la facoltà di uccidere un capo, e metà se lo prende egli in compenso del danno ricevuto e l'altra metà va alla curia (1). Una sanzione simile si trova negli articoli 349 e 350 dell'editto di Rotari. Questo diritto del proprietario fu riconosciuto anche da altri statuti, come da quello del 1477 per le università soggette all'abbazia di Farfa (2) e dall'altro di Arsoli del 1584 (3).

Un'altra speciale punizione, comune agli statuti di Roma del 1363 (4), è comminata contro chi andò a far legna nella foresta altrui. Se viene colto dal proprietario, deve consegnargli il ferro, altrimenti questi può farne reclamo, e allora oltre ad esservi costretto, deve pagare una multa di dieci soldi (5).

Non mancano poi, secondo la consuetudine di quei tempi, norme economiche, di polizia e di igiene. Si proibisce di giuocare a dadi (6). Si dispone che ogni mese si bandisca di spazzare le vie, e s'infligge una multa a chi non obbedisce (7). Una multa viene pure comminata a chi getti immondezze per le strade o nelle fosse del castello e del monte (8). Si vieta alle meretrici tener casa nel castello e si minaccia l'espulsione contro colei che venga ad abitarvi e faccia nascere scandalo (9). Si fissa il salario della fornaia e del mugnaio, che presso di sè

(1) V. p. 65, rubr. XXX.

(2) Lib. III, *De damnis datis*, cap. 11: Quod sit licitum unicuique occidere porcum in vinea plena.

(3) Lib. III, cap. 1: In quali danni sia lecito occidere li porci.

(4) *Stat. di Roma*, lib. II, tit. CLXXIX: De facientibus ligna in silva aliena.

(5) V. p. 72, rubr. LVI.

(6) V. p. 72, rubr. LXI.

(7) V. p. 67, rubr. XLI.

(8) V. ivi.

(9) V. p. 75, rubr. LXXXIII.

deve avere una misura giusta (1). Si stabilisce che, se il comune o un privato abbia costruito un forno, finchè non siasi rifatto delle spese sostenute, il signore non debba percepirne nulla (2). Si determina anche l'indennità da darsi a coloro che furono inviati come ambasciatori nell'interesse del comune (3).

Più sopra si è veduto su quali atti cadano le sanzioni penali dello statuto. Nei casi impreveduti la curia non poteva agire a suo talento, ma doveva procedere col consiglio di quattro massari, e quanto veniva deliberato restava come norma in avvenire (4). E che il signore o la sua curia non potessero decidere da soli in tale circostanza si trova spesso negli altri statuti, che non sono una semplice emanazione del signore, come in quelli di Val d'Ambra (5), di Vicovaro del 1273 (6), di Rivalta del 1293 (7), e di Valvasone del 1396 (8).

Ora mi conviene dare un rapido sguardo alla proce-

(1) V. p. 74, rubr. LXXVII.
(2) V. p. 74, rubr. LXXVI.
(3) V. p. 72, rubr. LVII.
(4) V. p. 67, rubr. XXXVII.
(5) Pag. 51, cap. IX: « Item ordinamus quod si qua persona com-« miserit aliquod maleficium super quo non sit pena specificata in « constituto teneatur potestas, non nominando personam que malefi-« cium commiserit nec contra quam commissum est, punire et ab-« solvere de consensu consiliariorum suorum vel maioris partis « eorum ».
(6) « Salvo quod si aliqua capitula essent corrigenda, minuenda « vel addenda, corrigantur et fiant per dominos castri et per octo aut « sex bonos massarios ».
(7) Pag. 158: « Quod hiis capitulis possit iungi vel « minui. Item statutum est quod huic capitulo seu istis capitulis « adiungi et diminui possit quociens videbitur domino Rippalte et « hominibus dicti loci ».
(8) Cap. 54: « Si aliquid fieret, quod obscurum esset, et non re-« periretur in statuto hoc, debeat videri, et poni in dispositionem po-« testatis et iuratorum, cum concilio vicinorum ».

dura, dove appunto sono maggiori le differenze tra le leggi barbariche e i nostri statuti.

La giustizia in Campagnano veniva amministrata dalla curia, che giudicava da sola, o deputava alcuni massari o un giudice, o soltanto si serviva del consiglio di costui. Anzi si sancì che al giudice si dovesse ricorrere, quando vi fosse un dubbio di diritto (1). Questo mostra che il giudice doveva essere una persona perita nelle leggi, che a volte si faceva perfino venire da Roma (2). Naturalmente in questa maniera i dettami del diritto comune penetravano nella pratica forense.

Lo statuto di Campagnano, a somiglianza degli altri, distingue nettamente la procedura in penale e civile.

Riguardo alla procedura penale si hanno poche disposizioni. Il giudizio in alcuni casi s'incoava *ex officio* dalla curia, e in altri si richiedeva l'accusa. Ma poteva quest'accusa esser promossa da tutti? In un caso soltanto lo si dice esplicitamente. Anzi viene espresso in un modo da far supporre che generalmente la facoltà di accusare fosse ristretta a determinate categorie di persone (3). Incoato il giudizio, la curia giudicava del reato, se questo poteva dichiararsi col fatto stesso o col mezzo di prova, sia che questa risultasse da inquisizione, sia che risultasse dalla confessione del reo. Se sorgeva un dubbio di diritto, allora la cognizione della causa veniva dalla curia devoluta ad un giudice (4).

Prima che il reo fosse costretto a scontare la pena, si doveva emanare la sentenza, senza la quale la curia non poteva coartare nessuno (5): disposizione notevole, per-

(1) V. p. 64, rubr. XXIII.
(2) V. p. 71, rubr. LI.
(3) V. p. 68, rubr. XLI in fine.
(4) V. p. 64, rubr. XXIII.
(5) Ivi.

chè in quei tempi verso gli imputati si era tutt'altro che prodighi di riguardi.

Più numerose sono le norme di procedura civile, le quali sono riunite tutte insieme, mentre in altri statuti si trovano sparse qua e là. Anche nello statuto di Campagnano si scorge il germe dell'uso di fare in iscritto gli atti del giudizio e della distinzione tra procedimento formale e sommario (1).

Esso poi varia secondo che il valore della causa sia (2):

a) di due soldi o inferiore a tal somma;
b) da due a dieci soldi;
c) da dieci a quaranta;
d) superiore a quaranta.

Nelle cause da due soldi in giù il convenuto doveva subito rispondere. Invece era concesso un termine di otto giorni in quelle superiori ai due soldi.

Le controversie fino al valore di dieci soldi si decidevano in un modo semplicissimo. O il convenuto confessava, e allora tutto era finito; o negava, e gli si deferiva il giuramento.

Più complesso era il procedimento, se il valore della causa superava i dieci soldi. Anzitutto le parti dovevano prestare il giuramento « de calupnia et veritate dicenda ». Era quindi stabilito un termine perentorio di quindici giorni, dentro il quale si potevano produrre i testimoni ed altre prove; e, trascorso questo termine, la curia compiva l' istruzione del giudizio, e ne rimetteva gli atti ad un giudice. Questi emetteva il suo parere, secondo il quale la lite veniva definita dalla curia.

Anche diverso era il procedimento nelle cause, il cui valore superava i quaranta soldi. In queste dopo la citazione si concedeva un termine di otto giorni o per rispon-

(1) V. p. 69, rubr. XLIII.
(2) V. p. 68, rubr. XLII.

dere o per conciliarsi. Spirati gli otto giorni, la curia deputava un giudice o alcuni massari a suo arbitrio (1), ai quali spettava di emanare la sentenza. Questi massari sono una rimembranza degli antichi scabini. Pubblicata la sentenza, incombeva alla curia di metterla in esecuzione.

In ogni caso se il convenuto confessava il suo debito, la curia gli concedeva a suo arbitrio un termine ragionevole per pagare, dopo il quale si procedeva agli atti esecutivi.

Queste norme assicurano una sufficiente celerità alla decisione delle controversie. Poche sono le formole, e si ricorre per lo più al giuramento e ai testimoni; ma questa rozzezza era compensata dalla buona fede e dal rispetto alla divinità.

Tale era il procedimento, quando il convenuto compariva. Se egli invece rendevasi contumace, il procedimento diveniva più severo (2). Si cercava di assicurare i diritti dell'attore col sequestrare i beni del contumace, e se questi ne era sprovvisto, veniva messo in bando, e chi lo ricettasse, incorreva nella multa di venti soldi.

Si danno varie norme per regolare questo sequestro e nell'indicarlo si adoperano indistintamente le parole « pignus » e « investimentum », tanto se trattasi di mobili, quanto d'immobili.

L'intervento della curia, necessario per procedere al sequestro degli immobili, non è sempre richiesto per quello mobiliare. Non se ne fa alcuna menzione nel caso in cui l'attore avesse citato il convenuto « propria pecunia », o per guasto o per altro reato (3). Dev'essere un rimasu-

(1) V. p. 68, rubr. XLII.
(2) V. p. 69, rubr. XLV.
(3) Ivi.

glio dell'antica pignorazione privata dei barbari, alla quale in un'altra disposizione si accenna anche più esplicitamente (1).

Ma l'autorità pubblica, in virtù del diritto romano, andava acquistando sempre maggiore estensione, e non doveva tardare ad elidere intieramente l'arbitrio dei privati.

Compiuto il sequestro, se trattavasi di cosa mobile, dentro quindici giorni, e se di cosa immobile, dentro sei mesi, l'attore poteva chiedere ed ottenere che la cosa sequestrata fosse venduta. La curia ne avvertiva il contumace, e, se questi non compariva dentro tre giorni, le cose sequestrate si mettevano all' incanto. Fino a questo termine però il contumace pagando le spese, e dando cauzione di comparire in giudizio, poteva venir reintegrato nel libero possesso dei propri beni.

Se non compariva, la vendita non era irrevocabile. Perchè divenisse tale, occorreva che fosse trascorso un altro termine, che viene anche determinato dallo statuto.

Sorvolo ad alcune disposizioni che riguardano i rapporti tra creditore, debitore principale e fideiussore (2). Soltanto osservo che la fideiussione è detta anche *recolta,* come in altri statuti (3). Questo significato di *recolta* non trovasi nel Du Cange e nel Forcellini. Inoltre si sancisce che il fideiussore possa « propria actione » prendere il pegno a colui cui ha fatto la garanzia. Dippiù contro di lui non si può procedere, se egli sia al caso di pagare il creditore colle sostanze del debitore principale. In ogni caso poi il fideiussore dev'essere risarcito dal debitore di tutte le spese sostenute e di tutti i danni per lui sofferti.

(1) V. p. 70, rubr. XLVIIII.

(2) V. ivi.

(3) *Statuto di Farnese,* di cui una copia trovasi nell'Archivio di Stato, libro II, c. 19: « Della pena di chi facesse sicurtà alli « forestieri: .....nè far possa alcuna ricolta, o sicurtà o promis- « sione.....».

Subito dopo (1) nello statuto di Campagnano si fissa il viatico per il giudice della causa, e quanto percepisca la curia e il suo scriniario per ogni giuramento.

Infine si sancisce una lieve multa per colui che ingiuria il gastaldo andato nella casa di alcuno per ordine del visconte ossia vicario; e per provare questa ingiuria basta il giuramento del gastaldo.

Queste norme dello statuto non si applicano ai forestieri, perchè l'associazione prendeva il suo essere da un patto, e di regola dell'operato dei singoli si rendeva responsabile tutto l'ente. Tuttavia nello statuto di Campagnano si dichiara espressamente che del fatto di un associato non debbono rispondere gli altri (2).

Chi non adempie i doveri, cui si è sobbarcato, viene bandito. Chi trasferisce il suo stabile domicilio nel castello, deve sottoporsi ai gravami propri degli abitanti, ma è ammesso anche a goderne i diritti (3); cioè viene per un patto tacito a far parte dell'associazione.

Chi poi vi dimora solo temporaneamente, è considerato come forestiero, « forensis extraneus », ed è trattato molto differentemente degli altri. Lo statuto non nega la giustizia al forestiero nelle cause civili, purchè dia cauzione di non rivolgersi ad altra curia e di pagare le spese del giudizio (4).

Non si fa menzione del diritto di albinaggio e neppure tale menzione apparisce nello statuto di Val d'Ambra, onde il Bonaini dedusse che non vi fosse in vigore (5). Una tal deduzione mi sembra un po' arrischiata, poichè, sebbene in Italia quel barbaro diritto abbia poco attecchito, tuttavia fu

(1) V. p. 71, rubr. LI.
(2) V. p. 76, rubr. LXXXIIII.
(3) V. p. 67, rubr. XXXVIIII.
(4) V. p. 69, rubr. XLIII.
(5) BONAINI, *Statuto di Val d'Ambra*, p. 13.

sanzionato da parecchi statuti (1). Forse in quelli dei castelli, generalmente non se ne fa menzione, perchè di rado si dava il caso di esercitarlo, o perchè era un punto su cui nessuno aveva interesse di muovere contestazione al signore.

Intanto anche nello statuto di Campagnano si accorda al forestiero una certa protezione. Non solo si minacciano pene contro chi gli tolga la vita, ma anche contro chi lo ferisca e lo ingiurii dentro certi limiti di territorio (2). Le quali norme del resto si trovano riprodotte in parecchi statuti; ad esempio quelli di Rivalta (3) e di Val d'Ambra (4).

Con questo studio ho cercato principalmente di ritrarre le condizioni politiche, giuridiche e sociali di un castello della provincia romana nel secolo decimoterzo. Esso viveva una vita propria, e una vita propria con il loro statuto vivevano le città e gli altri castelli d'Italia. Ma questi statuti, questi organismi, l'uno differente dall'altro, non erano che combinazioni degli stessi elementi, cioè romano, germanico e cristiano, le quali, per essersi sviluppate sotto lo splendore di un medesimo cielo, già rispecchiavano la coscienza nazionale italiana. Molti di questi statuti giacciono ancora sepolti negli archivi, ed è necessario che vengano pubblicati e studiati, affinchè possa farsene una seria e piena classificazione, dalla quale la storia patria risentirà non poco vantaggio.

FILIPPO PASSERI.

(1) LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, 401 e 402.
(2) V. p. 75, rubr. LXXX.
(3) CLARETTA, *Statuti di Rivalta*, rubr. V.
(4) BONAINI, *Statuto di Val d'Ambra*, p. 12.

In nomine Domini [amen. In presentia mei] notarii et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum. populus, comune, universi homines et singuli castri Campaniani, ad sonum campanarum et vocem preconum [in platea castri predicti more solito] congregati, constituerunt, fecerunt et hordinaverunt Angelum Pancratii habitatorem eiusdem [castri presentem]..... et recipientem eorum scyndicum et legitimum procuratorem ad confirmandas, ratificandas, approbandas et acceptandas conventiones et pactiones habitas inter dominum Riccardum, Apostolice Sedis notarium, nepotem et procuratorem reverendi patris domini Riccardi Santi (a) Angeli diaconi cardinalis [procuratorio nom]ine pro ipso domino Riccardo ex una parte et dictos populum, universitatem, comune et homines dicti castri ex altera. que quidem pactiones et conventiones apparent scripte per manum Bonespei scriniarii, et ad adendum et minuendum et corrigendum et deglarandum ipsas et in ipsis et circa ipsas sicut dicto domino c[ardinali] et eidem scyndico placuerit, et ad promittendum pro predictis populo et comuni et universis et singulis hominibus dicti castri et ad obligandos eosdem dicto domino cardinali, quod dictas pactiones et conventiones et aditiones et minutiones et deglarationes circa eas, per predictos dominum cardinalem et scyndicum factas et faciendas, pro se [suisque] successoribus et heredibus ratas et firmas omni tempore habebunt predictum comune et homines supradicti et ea omnia et singula observabunt et observari facient et in nullo contra eas vel earum aliquam aliquo tempore venient sub obligatione omnium bonorum hominum dicti castri. promiserunt etiam se ratum et gratum habituros quicquid dicto scyndico in premissis et circa premissa duxerit faciendum, sub obligatione bonorum omnium comunis et singulorum hominum dicti castri et sub pena unius libre auri boni, qua soluta vel non, hec omnia in sua semper permaneant firmitate. actum est hoc in platea castri Campaniani sub anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, vacante sede romana pastore, indictione .XIIII. mensis septembris die .XXVIII. coram domino Iacobo archipresbitero ecclesie Santi Iohannis de Campaniano, presbitero Iacobo Gulimandi clerico eiusdem ecclesie, Iohanne Oddone de Palatio, Hottabiano Basconis scriniario et magistro Francisco de Naczano medico.

Pactiones vero, conventiones, correctiones, declarationes et aditiones, de quibus supra dictum est, sunt iste, prout inferius scribuntur.

Ius domini agitur conventatur (b) castrum Campaniani cum domibus, criptis, casarinis, vineis, hortis, terris, pratis, canapinis, pascularibus,

(a) *Così il ms. anche appresso.* (b) *Così il ms.*

stirpetis, iuribus et iurisdictionibus intus et extra et cum omni causa; et intelligitur et exprimitur tam de iure comunitatis quam de iure privatorum. iux comunitatis transfertur integraliter in venerabilem patrem et dominum dominum Riccardum Santi Angeli cardinalem, scilicet in iuribus, iurisdictionibus tam in civilibus quam in criminalibus intus et extra in domibus, criptis, hortis, casarinis, vineis, terris, pratis, canapinis, pascularibus, stirpetis, silvis et lacubus et iure patronatus. lacus Paparanus transfertur integraliter in predictum dominum Riccardum cardinalem; lacus Baccani pro ea parte que pertinet hominibus castri predicti debet ipse dominus cardinalis habere ad manus et dominium suum, scilicet aquam mundam sive alium laci a candelis infra (a); pro residuo vero aque debet habere solitas pensiones, et nichilominus residuum in feudum tenebitur ab ipso domino cardinali et successoribus suis. bona specialium personarum remanebunt in feudum hiis quorum sunt, que tenebunt in feudum ab ipso domino cardinali et successoribus suis hoc modo: de domibus, criptis, casarinis, hortis et canepinis in circuitu infra castrum non redent aliquid; de vineis redent quartam partem de musto. dominus autem cardinalis vult et concedit pro se et successoribus suis, quod de acquato non redant aliquid, dum tamen fiat sine fraude. de pomis etiam et nucibus vinearum et aliorum locorum vult et concedit dictus dominus cardinalis pro se et successoribus suis, quod non redant aliquid. vult tamen Angelus Pancratii scyndicus procurator comunitatis et hominum dicti castri et pro ipsis hominibus et comunitate consentit etiam et concedit, quod curia de ipsis pomis et nucibus possit curialiter accipere pro suo usu, et illud curialiter intendatur pro comestione et non pro reservatione. de terris omnibus hoctavam partem eorum que recolligentur ex eis. de molendinis hoctavam partem. et nichilominus predicta omnia privatis personis remanent in feudum et tenebunt illa ipsi, filii, et filie eorum et eorum heredes per rectam lineam descendentes in perpetuum. et, si non haberent filios masculos vel feminas, licitum eis relinquere bona, que tenent in feudum, fratribus carnalibus et sororibus stantibus in eadem familia non nuptis. nepotibus sive neptibus ex fratribus ita, quod ipsi de eis bonis relictis teneantur redere et respondere tamquam feudatarii et vassalli. set si soror alicuius una vel plures maritate fuerint tempore mortis fratris, non habentis heredes masculos vel feminas, et non sit in familia sua, contigerit eam vel eas, mortuo viro sororis sine liberis masculis vel feminis, remanere viduam, liceat ei vel eis redire ad bona paterna et fraterna, volente fratre et vivente, et de ipsis ali

(a) *Così nel ms.*

et inhabitare in domo. mortuo autem ipso fratre liceat ei vel eis reddire ad bona paterna et fraterna, si idem frater heredem alium non haberet et, si voluerit nubere, possit nubere super ipsis bonis. filiabus vero nuptis, si non habet masculos heredes, sit licitum eis relinquere bona sua ita quod nichil habeat curia. si talis filia moriatur sine filiis moriatur curie. placza que est hominum terre sit domini et ea que est comunis. licitum sit hominibus dicte terre vendere vinum et frumentum et alia consimilia, nisi tempore guerre vel tempore quo distringeret dominus pro bono terre, et tunc temporis id, quod vendetur ex mandato curie, nichil habeat curia a venditore. iurabunt omnes vassallagium et fidelitatem domino, guerram et pacem ad voluntatem domini, et in hiis sequentur eum et hibunt ad mandatum domini ad expensas suas unius diei tantum. ab uno die antea habeant expensas a curia. et si contingat illos qui hibunt fatigari ex mora, curia providebit de muta secundum quod eis videbitur expedire. teneantur ipsi fideles ad mandatum curie emere equos et arma tempore guerre vel quando timeret de guerra ipsa curia, et tenere sicut videtur curie iusta possibilitates eorum. et si equs (a) vel equa moreretur vel amitteretur aut inutilis efficeretur in servitio curie, teneatur eidem ipsa curia emendare et non aliter. et illi qui habent feudum debeant habitare terram. licitum sit cuilibet dicte terre posse ad voluntatem suam intrare et exire cum omnibus bonis mobilibus absque inpedimento et posse nubere in utroque casu intus et extra. et habebit furnos. hic est reditus furni de omni furnata duo panes, sicut ad presens utitur, quorum unus sit domini, alter furnarii. iux molendini sit decima hoctava pars, et si habuerit curia molendina, que sunt vel fieri possent in tenuta castri Campaniani, et molendina, que sunt ad Vitoranum (?), scilicet novum et vetus, et alia, si possunt ibi fieri vel quodcumque aliud, et molendina, que sunt in Tregia, scilicet domini Romani Manetii vel filiorum olim Angeli Tasce, molent in eis homines dicti castri. sit licitum dicto domino cardinali facere munitiones in dicto castro ita quod nulli faciat violentiam ubi hedificaverit, dando de loco ubi hedificaverit iustum et moderatum pretium ad arbitrium boni hominis seu bonorum hominum. non teneantur ad alia servitia nisi in attando terram et vias tam intus castrum quam extra. quam attationem terre ita determinat dominus cardinalis, quod portent ei calcem ex debito, et quod curia sive dominus non ponat nec coligat aliquam collectam sive datum pro se vel pro sua utilitate aliquo tempore. nec teneantur facere lectos nisi cum venerit dominus cardinalis et nepotes eius de domo paterna in vita eius seu domino

(a) *Così il ms. qui e altrove.*

vel dominis successoribus ipsius castri, dum personaliter ibi exstiterint. de omnibus canepinis ad canipem et linum et cepe et caulibus reddent de omnibus .XII. unam medietatem domino terre, aliam vero domino terre seu datori. regetur terra ad statutum, quod tale est.

[I.] In nomine Domini. De homicidio et robaria strade, et prodictione domini vel castri sit ad arbitrium domini. quod quidem statutum reformatum et correctum est per antedictum reverendum patrem dominum Riccardum cardinalem et homines dicti castri.

[II.] Et quia Deus omnipotens pre ceteris est colendus, ideo hoc speciali capitulo est firmiter hordinatum quod nullus audeat ipsum Deum vel eius venerabilem genitricem aliquatenus blasfemare, contrafaciens .x. sollidos provisinorum curie solvat pro pena. alios vero santos aut santas blasfemans vel aliquem ex eis .v. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur.

[III.] Ecclesiam vel aliquem pium locum nemo derobare vel ex eis furari presumat; contrafaciens, post restitutionem rei, si de die, .c. sollidos provisinorum, si de nocte .x. libras provisinorum a curia puniatur, et hoc locum habeat si intus ecclesiam vel pium locum predictum maleficium sit commissum.

[IIII.] De verbis iniuriosis sine reclamo curia non procedat, nisi a curia prohibitum exstiterit, et ipsam personam culpabilem invenerit post prohibitionem, ut, prohibitione spreta, verba iniuriosa contra aliquem dixerit, quod tunc curia duos sollidos provisinorum tollat per vicem a contrafaciente pro pena.

[V.] Adsaliens aliquem, et non percuxerit, si armatus .XX. sollidos provisinorum, si non armatus .x. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur. si vero armatus percuxerit sine sanguine, si cum armis .XL. sollidos, si vero cum sanguine .c. sollidos provisinorum curie solvere teneatur pro pena. si autem non armatus aliquem cum armis offendilibus aliquem percuxerit, si sine sanguine .XX. sollidos provisinorum, si cum sanguine .XL. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur. armatus autem intelligatur omnis qui ad minus loricatus esset corello vel saltim vibarello grosso, quem semper non consuevisset portare.

[VI.] Ubi vero aliquis ex percuxione armorum alium magangiaverit, oculum cecando, nasum amputando, manum seu pedem .x. libras provisinorum pro pena pro medietate parti lese et pro alia medietate curie solvere teneatur. si autem digitum amputaverit vel aliquem membrum debilitaverit ex percuxione ita, quod debilitatio publice pateat, tres libras provisinorum solvere pro medietate parti lese, et pro alia medietate curie teneatur.

[VII.] Prelium si quis incepit .x. libras provisinorum pro pena

curie solvere teneatur, declarantes ex habundatia testium, et de uno prelio possint omnes inceptores puniri. si inceptus et sui adiutores cum moderamine * * (a) defendens non teneatur ad penam. trahens vel currens ad prelium armatus quibuscunque armis .xx. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur. prelians ex parte inceptoris in prelio .xxx. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur; sed prelians ex parte defendentis non teneatur ad penam, nec trahens vel currens armatus vel inhermis ad defensionem incepti eodem modo puniri non possit.

[VIII]. Lapidans in prelio cum ex utraque parte pungatur, si lapidatus fuerit de cima domus, tres libras provisinorum, de finestra seu de vallatorio .xx. [sollidos] (b) provisinorum lapidator solvere teneatur. set si lapidator sciri non potest vel si scitur et non habet unde solvat, dominus domus solvat penam predictam. si vero a terra aliquis in prelio lapidaverit .xxx. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur, nisi lapidatum fuerit, ut dictum est, ad defensionem defendentis.

[VIIII.] Si de aliqua domo Campaniani tam in prelio quam quocunque alio modo lapides progecti aliquem interfecerint et sciri non possit legitime ex quibus percuxionibus homicidium sit secutum, dominus domus penam homicidii solvere teneatur et de ipsa domo una palaria diruatur.

[X.] Cum balista vel arcu intra Campanianum vel extra contra Campanianenses malitiose sagittare nemo presumat sub pena .x. librarum provisinorum, et si aliquem interfecerit, sagittator vel arcator nichilominus in penam homicidii incurrat. prelium autem intelligatur esse quando cohadunatis hominibus ex utraque parte pugnamtur in eo cum scutis, cappellina et aliis armis.

[XI.] Rissam seu misclam si quis inceperit, si cum armis non percutiendo, .xx. sollidos provisinorum solvat pro pena curie; si sine armis .x. sollidos provisinorum pro pena. si autem cum armis percuxerit sine sanguine .xl. sollidos provisinorum curie solvere teneatur. si cum sanguine .c. sollidos provisinorum curie solvere teneatur. rixa seu miscla tunc fieri intelligatur, quando homines se ad invicem urtaverint seu impulerint animo iniuriandi ad invicem, et non cum homines vel mulieres verbis rissantur ad invicem.

[XII.] Lapides si quis proiecerit in rixa, si ex cima domus alicuius, .xxx. sollidos provisinorum; si ex fenestra vel vallatorio .x. sollidos provisinorum curie pro pena solvat. hoc adito et expresso, quod inceptus se defendens ipse et sui adiutores non teneantur ad penam, ut superius dictum est.

(a) *Spazio vuoto nella pergamena.* (b) *Nella pergamena manca* sollidos

[XIII.] Ad dimidiandum seu stelliendum prelium sive rixam, si de domo alicuius de mandato curie exstiterit lapidatum, nec lapidans nec dominus teneantur ad penam quousque non fuerit prohibitum lapidare. et si aliquis se mediaverit non percutiendo cum aliqua arma tam in rixa quam in prelio, non teneatur ad penam nisi aliqua pars ad armamentum (a) revocaret et reclamum fecerit; quod facta reclamatione tunc curia secundum iux procedat. sed si cum armis percuxerit, puniatur secundum sententiam armorum.

[XIIII.] Si quis abstulerit domum aliquam de Campaniano a duobus palariis supra causa litis vel prelii sine voluntate domini, solvat curie pro pena .c. sollidos provisinorum et ad presens redat dampnum et dominum, cuius est domus, emendet sine aliquo alio salario.

[XV.] Gladdum malitiosum seu quamcumque aliam armam malitiosam si quis ad percutiendum alium extraxerit .xx. sollidos provisinorum curie pro pena persolvat. si autem cum predictis armis aliquem sine sanguine percuxerit .xl. sollidos provisinorum, si cum sanguine .c. sollidos provisinorum curie pro pena solvere teneatur, nisi inceptus ad sui defensionem se probaverit exstitisse, ut superius est expressum.

[XVI.] Cum baculo malitioso seu lapide incipiendo si quis alium percuxerit sine sanguine .x. sollidos provisinorum, si cum sanguine .xx. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur.

[XVII.] Per capillos si quis alium incipiendo malitiose ceperit, .vii. sollidos provisinorum pro pena; sed si straxscinaverit eum per terram .x sollidos provisinorum; si tunc dederit ei calices vel vultum gractaverit seu dilaniaverit, si cum sanguine vel sine sanguine, omnia predicta sine intervallo faciendo, pro pena .xv. sollidos curie solvere teneatur. arceratam seu alapam si quis incipiendo alicui dederit in facie sine sanguine .x. sollidos provisinorum, si cum sanguine .xx. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur.

[XVIII.] Item statutum et hordinatum est quod percussor teneatur solvere medicaturam percusso ad providentiam curie vel eorum, quos curia elegerit, et tunc curia inter ipsos faciat ad invicem fieri pacem.

[XVIIII.] Defendens se tam ipse quam adiutores eius non teneantur ad penam, ut dictum est superius.

[XX.] Pueri .vii. annorum et infra de aliquo maleficio non teneantur ad penam. alii non pueri usque ad .xiiii. annum de maleficio quod comiserint inter se curia non procedat sine reclamo; dum tamen de minore etate .xii. annorum nullum reclamum de maleficio

(a) *Il ms. ha:* aim̄um

quod commiserint audiatur, excepto de guastis. quod si maior .VII. annorum usque ad .XII. completos exinde exstiterit accusatus et convictus, curia ab eo duos sollidos provisinorum tollat pro pena et dapnum faciat emendare. ab inde supra de guastis et dapnis tamquam maiores possint puniri.

[XXI.] De verbis iniuriosis et percuxionibus cum sanguine vel sine sanguine et omnibus maleficiis commissis a domino domus seu ab eo qui preest domui in familiares suos et etiam si contigerit inter familiam ad invicem fieri et de verbis, percuxionibus et aliis iniuriis commissis a domino in eius servientibus cum moderamine, curia non procedat nec teneatur ad penam. familia intelligatur qui simul ad panem et vinum et alia servitia cohabitant et morantur. servientes autem intelligantur qui stant ad sollidum ad servitium alicuius.

[XXII.] Si pueri preliantur ad ludum sicut est actenus consuetum, de percuxionibus, que tunc fieri contigerit inter eos, curia non procedat nisi id acciderit post prohibitionem per bannimentum factum publice per curiam, ut tunc contrafaciens tantum puniatur (a) sicut esset per ipsum dominum stabilitum.

[XXIII.] In inquisitionibus vel testium depositionibus seu accusationibus dicta principalium partium aliis non preiudicet nisi contra se tantum et partem suam. cum aliquod maleficium conmictitur deinceps curia non pignoret (b) aliquem ante sententiam. set, si maleficium fuerit clarum de iure et de facto, curia puniat, vel si possit declarari de facto vel probatione vel per inquisitionem vel per confessionem. sed si fuerit dubium de iure, ponatur ibi iudex et eius sententia servetur.

[XXIIII.] Mulierem nuptam quicunque invitam cognoverit .C. sollidos provisinorum; si virginem corrumperit .C. sollidos provisinorum pro pena curie persolvat. si autem mulierem aliam cognoverit contra ipsius voluntatem .XL. sollidos provisinorum solvat curie, et hoc, si mulier illo die vel illa nocte, quo vel qua predicta substinuerit, curie fecerit inde reclamum; et de hoc stetur sacramento mulieris, que predicta se passa dixerit suo proprio sacramento, et aliter non teneatur. quod si virgo esset accipienda in uxorem et videtur domino Campaniani, exfortiator ipsam accipiat vel de suo proprio dotet eam usque ad .C. sollidos provisinorum et curie solvat pro pena .XL. sollidos provisinorum. et si alias iniuriatus fuerit alicui mulieri tunc .XX. sollidos solvat curie pro pena.

[XXV.] Scolares non teneantur si inter se percuxerint, nisi esset de gladio aut inde reclamum fieret.

(a) *Il ms.* puniat (b) *Il ms.* pinget

[XXVI.] Puteum alienum quicunque de nocte discoperuerit domino inscio vel invito et ex eo granum fraudolose extraxerit aut furatus fuerit .c. sollidos provisinorum, si de die, .xx. sollidos curie pro pena solvere teneatur, et dapnum emendare in utroque casu ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente. bladum de area si quis de nocte furatus fuerit .c. sollidos provisinorum, si de die .xx. sollidos provisinorum curie pro pena solvere et dapnum emendare ad sacramentum patientis sine taxatione aliqua teneatur, et eandem penam teneatur ad emendandum dapnum qui mucclos vel grengias vel granum alterius meteret fraudolose, sicut in hoc proximo capitulo continetur; excepto quod si calamos aliquis pro flecta facienda colligerit, quod non teneatur nisi tantum .iii. sollidos provisinorum curie solvere, si fieret inde reclamum et aliter non teneatur.

[XXVII.] De paliario alterius si inscio domino vel invito paleam furatus fuerit vel discosserit, si fieret inde reclamum, .v. sollidos pro pena curie solvere et dapnum emendare, patientis sacramento, taxatione curie precedente.

[XXVIII.] Quicunque pullum, anserem, columbum domesticum, paleam, vites et palos furatus fuerit, si fieret inde reclamum, vel a guallatis seu a castallis curie nuntiatus, malefactor .v. sollidos provisinorum pro pena curie solvere et dapnum emendare ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente, teneatur.

[XXVIIII.] In vineis, hortis, clusis seu oliardinis alienis a tempore quo laborari inceperit usque post factas vendemias nemo sine voluntate domini intrare seu dapnum dare presumat; et si quis contra hoc fecerit de die .v. sollidos pro pena curie et de nocte .x. sollidos solvere teneatur; et insuper parti lexe dapnum emendet sacramento patientis, taxatione curie precedente. et predicta credantur per denuntiationem guallati, custodis seu castalli vel etiam per depositionem unius testis et sacramento patientis.

[XXX.] Bos, bacca, equs, iumentum, asinus, asina, et quecunque alia bestia grossa domita fuerint inventa in guasto pro qualibet vice solvat dominus eius .vi. provisinos curie Campaniani pro pena et dapnum patienti emendet. si autem domita non esset et esset maior .i. anni, eius dominus .iiii. provisinos curie Campaniani pro pena solvat et emendet dapnum patienti; nisi cum bos vel bacca argillaverit et quum vadunt in salita; et bacca vitellata a die quo peperit usque ad .viii. dies: quod tunc, si dapnum dederint, nec ad penam et emendare dapnum dominus non teneatur. Porcus, crapa, pecus, si in dapnum inventi fuerint unus per floctam in ipso dapmno occidere possit, cuius medietas sit curie et alia medietas domini ... ni. si autem

occidere non possent et fuerint ab .VIII. supra, dominus bestiarum .v. sollidos provisinorum curie Campaniani solvat pro pena, et dapnum patienti emendet, ab ipso patiente prestito sacramento, usque in .x. sollidos provisinorum, taxatione curie precedente: et si ultra .x. sollidos fuerit dapnum, probetur de iure. hoc adito quod, si ille, qui occiderit porcum, dapnum propterea aliquod substinuerit a domino porci vel ab eius socio, ille qui porcos tenet in societate totum dapnum patienti emendet. et quod dictum est de porco intelligatur de qualibet alia bestia minuta. sed mandarinus porcus non possit in Campaniano interfici, sed dapnum emendet; et si aliquis interfecerit eum, emendet dapmnum et solvat .v. sollidos provisinorum curie pro pena.

[XXXI.] Aratum (a) seu vomerem quicunque furatus fuerit, si fieret inde reclamum, curie .xx. sollidos pro pena solvat et dapnum emendet.

[XXXII.] Si quis fregerit vel deguastaverit domum aliquam de Baccano vel de ea aliquid fraudulenter extraxerit et fieret inde reclamum, malefactor .x. sollidos provisinorum pro pena persolvat et dapnum emendet.

[XXXIII.] Quicunque de nocte domum intraverit alienam et ex ea aliquid fraudolose furatus fuerit .x. libras provisinorum curie pro pena persolvat et rem ablatam restituat, si potest; alioquin eius exstimationem ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente. si vero de die .c. sollidos provisinorum et rem restituat vel extimationem ipsius, sicut superius est expressum. et cum ipsis domibus intelligatur stabulum sive cripta et actegia qui sint posita a cripta secula usque ad Santum Georgium.

[XXXIIII.] Furtum et rapinam committens tam de die quam de nocte aliter quam intra domum, ut est dictum, de bestiis grossis, sive intra castrum Campaniani vel extra, in eadem pena et in rerum restitutione, sicut in superiore capitulo continetur, a curia puniatur. si vero de bestiis minutis unam, duas, vel tres aliquis fraudulose furatus fuerit tam de nocte quam de die .xx. sollidos provisinorum pro pena curie solvere teneatur et dapmnum emendet ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente. si autem plures fraudulose furatus fuerit seu rapuerit de die .c. sollidos provisinorum, de nocte .x. libras provisinorum curie pro pena persolvat et dapmnum emendet ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente.

[XXXV.] Item, quicunque rapuerit aliquam bestiam grossam vel stincaverit seu stempanaverit vel interfecerit, et reclamum inde

(a) *Leggi*: aratrum.

fuerit, quod curia ipsum dapnum faciat emendare et penam habeat, sicut superius est de rapina expressum.

[XXXVI.] Ingnem si quis miserit studiose in domo, stabulo vel actegia, que posita sint intra fines superius denotatos, et etiam in area ubi sit frumentum cohadunatum vel compositum, sit ad mandatum curie.

[XXXVII.] Punire aliquem curia non debeat neque possit aliter quam si conceditur per hoc presens statutum; et ubi statutum non loquitur, curia cum consilio quatuor de maxariis Campaniani, qui super eo, de quo statutum non loquitur, quomodo operetur hordinent et statuant, quicquid super hiis et similibus viderint faciendum et sit firmum.

[XXXVIII.] Diffidatum vel exbanditum a curia Campaniani offendens in persona vel bonis non teneatur ad penam. agere non possit (a), set possit omni tempore conveniri; testis esse non possit nec ad aliquod officium eligatur et nullus Campanianensis se ponat cum eo et aque et ingni sit et esse debat (b) interdictus, donec fuerit a curia reaffidatus. contrafaciens pro vice qualibet in .x. sollidos provisinorum a curia puniatur.

[XXXVIIII.] Omnes habitatores Campaniani, qui cum eorum familia continue in Campaniano habitaverint et laboraverint, seu artem eorum exercuerint tamquam alii Campanianenses faciant et teneantur deinceps honera dicti castri subire, conferendo in datis et faciendo alia servitia sicut alii Campanianenses facerent, secundum quod preceptum seu inpositum sibi fuerit. et dominus seu eius vicarius rebellem cogat modis quibus poterit predicta facere sub loco et tempore sicut veri habitatores castri predicti. et curia rebellem faciat exbandire. et si aliquis post exbandimentum cum eo se posuerit, curia pro unaquaque vice .v. sollidos provisinorum tollat pro pena. et hoc non intelligatur de Romanis qui nati sunt de Urbe.

[XL.] Si quis commiserit aliquod maleficium et non habeat unde possit penam solvere, nec aliquis pro eo solvere vellet, sit in arbitrium curie iusta modum culpe punire vel exbandire vel detruncare eum.

[XLI.] Munditiem et spurcitiam nullus in viis publicis vel vicinalibus proiciat vel proici faciat sub pena .II. sollidorum pro vice qualibet curie persolvendorum. mundentur vie publices et vicinales per quemlibet dominum domus seu habitatorem in ea in omnibus calendis cuiuslibet mensis. et ipsam munditiem proiciatur ad ripam sub pena .II. sollidorum provisinorum per vicem quamlibet curie applicandorum. et

(a) *Supplisci:* diffidatus (b) *Così nel testo.*

quod bandiatur publice per castallum per Campanianum in qualibet vice. et si non bandiretur, nullus teneatur ad penam. Abeveratorium reaptetur expensis comunitatis et nullus ibidem aliquod turpe proiciat vel faciat seu lavet sub pena .x. sollidorum pro vice qualibet curie applicandorum, et credatur cuilibet accusatori per sacramentum. et vicarius et castallus sine sacramento possint tollere bandum si predicta viderint.

[XLII.] Causarum civilium questiones taliter terminemtur et in eis taliter procedatur. in primis quod, si conventus fuerit de aliquo in curia Campaniani, conventus in prima fronte habeat si vult terminum respondendi .VIII. dierum, si petitio fuerit a duobus sollidis supra; a duobus infra ad presens debeat respondere. si questio fuerit usque ad quantitatem .x. sollidorum, non data petitione in scriptis, actor, ubi conventus negaverit, possit per sacramentum afferre quod partium conventus teneatur recipere vel referre (1). Si vero questio a .x. sollidis usque ad .XL. data petitione et processu legitime facto, sine alio iudice in curia Campaniani et coram ipsa iurent partes de calupnia et veritate dicenda et interrogentur a notario curie et testes producti in causam; et dato termino perhemptorio probandi pro primo et secundo perhemptorio .XV. dierum, missis etiam actis ad aliquem iudicem, qui partibus non esset suspectus, de consilio ipsius iudicis curia ipsam questionem debeat terminare. ceterum in questionibus que quantitatem .XL. sollidorum excedent, curia hoc modo procedat, scilicet quod ad petitionem actoris vocari faciat eum, de quo se conqueri intenderit, coram ea; et, vocato more solito castri Campaniani, compareat ad petitionem ipsius .VIII. dierum terminum ad respondendum libello, sibi in scriptis oblato, vel etiam ad componendum cum parte adversa, concedere curia teneatur. quibus .VIII. diebus transactis, si concordia non fieret, actor et reus in curia debeant comparere; et, si actor in questione predicta intendat procedere, curia deputet iudicem vel maxarios, quos ei melius videbitur, et deinde in presentia vel absentia curie fine debito terminare, et sentemtiam, post quam in rem iudicatam transierit, executioni mandare curia teneatur, ita tamen, quod, si questio esset dubia, maxarii possint recurrere ad iudicem. cum vero conventus coram curia, facta petitione verbotenus presente actore, quod ab eo petitur, confitetur, salario recepto curia confitenti

(1) Il testo è qui evidentemente corrotto, ma si può restituirlo col raffronto dell'analogo capitolo degli statuti di Roma, lib. I, cap. XV: « In causis a .c. sollidis infra non « sit necesse libellum offerre in scriptis, nec litis contestationem fieri nec aliquam iuris « solemnitatem observari, sed sufficiat verbalis petitio in actis redacta. Cui reus illico « respondere teneatur, et si negaverit et actor sacramentum deferre sibi voluerit, reus « cogatur aut iurare aut deferre aut solvere ».

competens terminus detur ad solvendum ad arbitrium curie. quo elaspo ipse terminus tamquam sententia executioni mandetur. tamen ab eo, qui in termino non solverit, curia faciat pingnorare (a) de pecunia iam confessa.

[XLIII.] Extraneis autem curia taliter iux redat: si extraneus ante omnia dederit fideiussionem illi, quem convenerit, de eadem re non citando eum seu inquietando vel inquietari faciendo alibi, quam in curia Campaniani, statim et summarie sine strepidu (b) iudicis curia in ipsa questione procedat, iustitia mediante, cum consilio iudicis sicut supradictum est, si questio summam .XL. sollidorum excedet.

[XLIIII.] Comparentibus quidem partibus coram curia ad litigandum, in initio cause ipsa curia ab utraque parte fideiussionem recipiat, si excedet summam .X. sollidorum provisinorum pro se et parte adversa, quod perdens questionem ipsi curie solvat salarium .I. provisinum per sollidum, sicut est actenus consuetum; et parti vincenti omnes expensas, secundum taxationem iudicis, ubi iudex in questione ponitur, vel secundum taxationem curie, cum curia sine iudice in questione procedit, sine diminutione aliqua persolvat. et curia ab utraque parte recipiat firmantiam de omnibus petitionibus coram ipsa factis.

[XLV.] Vocatus legitime super aliqua questione civili, si in hora tertie post citationem coram curia se neglexerit presentare, per partis eius contumaciam curia ad petitionem actoris pro mensura quantitatis rei petite super bonis debitoris vocati investimentum fieri faciat per castallum, recipiendo curia pro suo salario .I. provisinum per sollidum. quod investimentum fiat infra Campanianum, si vocatus habet bona mobilia; sin autem, fiat extra super immobilibus usque ad quantitatem summe vel rei petite, quod locum sibi vendicet in actionibus personalibus. in realibus fiat investimentum de re petita, et qui non habet, quod solvat, exbandiatur. et quicumque post exbandimentum eum receptaverit .XX. sollidos provisinorum per vicem curie solvere teneatur: et hoc in omni exbandimento vendicet sibi locum. si vero vocatus fuerit propria pecunia et non se representat usque ad horam tertie, liceat illi, qui citationem facit, facere investimentum in bonis vocati in ea quantitate, quam vocatus de iure dare tenetur et non plus. et si fuerit vocatus pro guasto seu pro aliquo maleficio et non se representat usque ad horam tertie, liceat petitori facere investimentum in bonis vocati usque in quantitatem .X. sollidorum provisinorum et non plus. et si contumax vult redere expensas, liceat ei redere et post hoc de principali prosequi iura sua. quibus investi-

(a) *Il ms.* ping^{a} (b) *Così nel testo.*

mentis, ut dictum est, factis, si contumax, contumacia perdurante, cum investimentum intra Campanianum fieri contingerit, vel supra rebus mobilibus intra .xv. dies, a quo ipsum investimentum factum fuerit, non comparuerit coram curia, et expensas non restituerit occasione dicti investimenti solutas, ad petitionem actoris post denuntiationem eidem reo factam a curia, si non comparuerit in triduo constituto et satisfecerit, ut est dictum.

[XLVI.] Curia bandiri faciat publice per Campanianum ipsum investimentum et plus offerenti detur de cuius pretio satisfiat actori de debito et expensis, reservata potestate post venditionem domino rei intra mensem recolligere dictum pingus soluto pretio emptori ipsius et restitutis expensis. set investimentum super rebus immobilibus a curia fiat et intra sex menses conventus in sua contumacia perdurante elapsis .vi. mensibus curia ad petitionem actoris vendi faciat dictum pingus et plus offerenti dari secundum quod superius de pingore mobilium dictum est. liceat tamen in utroque casu debitori, restituto pretio emptori et expensis, pingus recuperare mobile intra .xv. dies et immobile intra .vi. alios menses a die vendictionis conputandos; quibus elapsis dicta vendictio perpetuo firma duret. hoc siquidem semper salvo quod liceat debitori ante vendictionem pingorum, restitutis expensis, quas actor propterea fecit, et dato fideiussore de parendo iuri et iustitiam faciendo, ipsum pignus recolligere et postea, actione prosequente, curia in ipsa questione procedat.

[XLVII.] Pignus seu investimentum rei mobilis tradatur creditori in Campaniano tenendum de conscientia curie: tamen non liceat creditori deteriorare ipsum pignus seu investimentum, quousque pignus vel investimentum per vendictionem sit emptori precise * *(a). sed si medio tempore deterioraretur et conventus recolligeret ipsum, curia ad laudum duorum hominum de Campaniano, a curia positorum, dapnum faciat resarciri. et qui investimentum fregerit et fuerit inde reclamum et ratione probatum sit in pena curie .x. sollidorum provisinorum et investimentum stet firmum, sicut antea stetit.

[XLVIII.] Item, postquam fuerit facta citatio unius contra alium et fuerit factum inter se pactum, teneatur ille, qui citationem facit, denuntiare curie, ubi factum est pactum et in quantitate ad hoc ut salarium habeat curia de pecunia certificatum; et si non fecerit, teneatur duplicare salarium perveniens ad curiam; et qui requisitus fuerit et negaverit et probatum fuerit, similiter duplum solvat.

[XLVIIII.] Recolta, si se recoltam esse negaverit et probatum fuerit, solvat quod debet et tantumdem curie pro pena persolvat. si quis

(a) *Nella pergamena vi è un piccolo spazio vuoto.*

fuerit citatus ab aliquo pro aliqua plegiaria (a), vocatus habeat terminum respondendi usque ad horam nonam; postea compareat coram curia, et ex tunc aut neget aut confiteatur. si negat et fuerit sibi probatum, solvat debitum et tantum denarium curie et dapnum et expensas restituat petenti. et si confitetur, curia det ei terminum solvendi, nisi dicta recolta fuerit parata dare petenti de bonis illius pro quo fideiussit. et licentiam et plenam potestatem habeant Campanianenses propria actione tollere pignus illius, pro quo fideiussit sine recitatione curie et dare creditori, ita quod curia in aliquo non procedat contra dictam recoltam. et si recolta contempserit se pignorare creditori et debitor se contempserit pignorare recolte solvat per vicem curie pro pena .x. sollidos provisinorum et pignus eidem tradatur ad presens; et curia habeat .i. denarium per sollidum quatenus fuerit pecunia clara.

[L.] Fideiussor, qui pro questione civili apud quemcunque fideiusserit super bonis suis petenti (b) non habeat curia procedendi, si fideiussor de bonis principalis cum effectu tradere sit paratus. curia tamen efficaciter cogat principalem ad restaurandum ipsi fideiussori id quod solverit pro eo et omnia dampna et expensas. tamen, si pro maleficio intervenerit si de mobilibus principalis dederit super bonis fideiussoris, cogi non debeat neque possit.

[LI]. Viaticum pro iudice cause sit .x. sollidos provisinorum per partem cum venerit a Roma, sed cum venerit de aliis partibus adiacentibus contrade sit .v. sollidos per partem. quod salarium curia a partibus tollere teneatur et electo iudice (c) adsignare. curia a quolibet iurante tam a parte quam a testibus a partibus adsignatis .xii. provisinos tollere debeat et habere pro quolibet sacramento testium. ipsum salarium a producente recipiat et requirat. scriniarius autem curie habeat .ii. denarios pro quolibet iuramento quando interrogatur a notario.

[LII.] Si vicecomes mittet castallum ad domum alicuius et est ei facta iniuria, solvat ille qui fecerit per vicem .ii. sollidos pro pena curie et hoc credatur sacramento castalli quo tenetur curie.

[LIII.] Curia teneatur defendere Campanianenses intus et extra secundum suum posse et facere inter eos rationem et bonum guidamentum et conservare bonos usus et mores comuni et speciali Campaniani, salvo semper hoc statuto.

[LIIII.] Si quis venerit ad habitandum in Campaniano, teneatur facere omnia servitia et datum et alia tamquam alii Campanianenses; et hoc non intelligatur de hominibus qui sunt nati de Urbe.

(a) *Il ms.* plia (b) *Il ms.* pet (c) *Leggi:* iudici

[LV.] Item statutum et hordinatum est, quod nullus tollat navim sine voluntate domini sub pena .v. sollidorum et hoc credatur sacramento domini navis, salvo mandato curie. si quis rapuerit de piscibus vel retiis laci Baccani in die solvat pro pena .xx. sollidos provisinorum, in nocte .xl. sollidos provisinorum et emendet dapmnum sacramento patientis, taxatione curie precedente. et si dominus Campaniani et curia invenerit retia in laco non locato in sua parte non pensionato ipsa retia auferat, et faciat inde quicquit vult.

[LVI.] Si quis iverit ad incidenda ligna in silva aliena sine voluntate domini et inventus in silva a domino silve teneatur dare ferrum ipsi domino. et si dare noluerit ferrum ipsi domino et inde fuerit reclamum solvat curie pro pena .x. sollidos provisinorum et teneatur ipsum ferrum domino silve dare.

[LVII.] Item statutum et hordinatum est quod, si aliqui ambasciatores iverint in partem aliquam extra terram pro servitio cǫmunitatis, habeat quilibet ipsorum per diem pro sua persona .xii. denarios et pro vectura equi .viii. denarios et non plus, et somarii .vi. denarios.

[LVIII.] Item aliqua bestia non intret in vineis aliquo tempore nisi solum tempore guerre, et, si intraverint, sit in pena, ut in presenti statuto continetur, salvo quod sit licitum cuilibet mittere suas bestias in vineis suis et tempore vendemiarum ille bestie, que ferunt mustum, quod dum mustum ferunt non teneantur.

[LVIIII.] Item nullus Campanianensis sit ausus dicere altero Campanianensi revalioso nec recredente et, qui contrafecerit, solvat curie pro pena .v. sollidos provisinorum per quamlibet vicem, si fieret inde reclamum, vel curia aut castalli audierint.

[LX.] Item nulla mulier sit ausa dicere alteri putta, et qui (a) contravenerit solvat curie pro pena .ii. sollidos provisinorum per quamlibet vicem, si fieret inde reclamum aut hoc audiverit curia vel castalli.

[LXI.] Item nullus Campanianensis ludat intus terram ad tassillos et qui contravenerit solvat per vicem .xx. sollidos provisinorum.

[LXII.] Item quod custodiatur sanctus dies dominicus de salmis apportandis et aliis laborationibus faciendis, salvo de ferendo frumentum ab area apud domum, et granum et aliud frumentum a puteo apud domum, et farinam a molendino apud domum et apud Baccanum pro Baccano; et qui contravenerit solvat pro quolibet die per salmam curie .xii. provisinos; et salvo tempore vendemiarum de ferendo mustum apud domum; et salvo sit cuilibet homini, si

(a) *Così nel testo.*

haberet canapem vel linum in aqua ad levandum, quod non teneatur ad penam; et similiter de herba ferenda et de mutuare fratribus minoribus.

[LXIII.] Item nullus malitiose disficet aliquem terminum de aliqua terra vel loco, et, qui contravenerit et fuerit inde reclamum factum, solvat curie pro pena .XL. sollidos provisinorum, si fuerit sibi rationabiliter probatum.

[LXIIII.] Item si quis fecerit reclamum contra aliquem de violentia agendo civiliter, eat hordinatim sicut capitulum loquitur; et si criminaliter procedatur sine termino respondendi. pars ponens violentiam prius iuret et ponat suas positiones per sacramentum et pars adversa iuret et habeat, si vult, post sacramentum terminum respondendi .VIII. dierum. transactis ipsis octo diebus vocatus respondeat et compareat ad positiones contra eum factas, et si fuerit vocatus convicta ratione solvat pro pena curie .X. sollidos provisinorum et rem sibi petitam restituat et etiam solvat .I. provisinum per sollidum curie, quatenus exstimata fuerit res, de qua fit questio, et omnes expensas restituat vincenti questionem, et non sit licitum ipsam violentiam ponere nisi ad unum de familia.

[LXV.] Item si quis duxerit homines ad laborandum et in ea laboratione fuerit violentia commissa, quod non possit poni nisi ad conductorem operariorum.

[LXVI.] Item si quis habuerit questionem cum homine de Campaniano non sit ei licitum ipsam questionem dare nec concedere alicui forensi, et si dederit et Campanianensis, cum quo questionem habet, exstiterit molestatus ab ipso forense, .X. sollidos provisinorum curie pro pena persolvat et omnes expensas restituat molestato ille, qui dederit questionem.

[LXVII.] Item si curia fecerit inquisitionem pro ipsa inquisitione habeat secundum modum laboris sui.

[LXVIII.] Item nullus Campanianensis faciat presaliam sine precepto curie et qui contrafecerit .X. sollidos provisinorum pro pena solvat curie et, quod abstulit, restituat, nisi illo die, quo Campanianensis passus fuerit a forense, se excambiaviaverit.

[LXVIIII.] Item curia non tollat nec abstuli (a) faciat pro aliqua causa pannum de lecto nec balistam et si homo (b) reparaverit se ad castallum in hoc tantum non teneatur ad penam nisi voluntarie dederit hec predicta.

[LXX.] Item qui steterit ante curiam et coram ipsa fecerit verba litis cum altero et curia mandaverit et inibuerit eis, quod non dice-

(a) *Il ms.* ho̅ (b) *Così nel testo.*

rent, et ex tunc non obedierunt curie, solvat quicunque contrafecerit pro pena .III. sollidos provisinorum per vicem.

[LXXI.] Item si quis vocatus fuerit in curia senatoris vadat ad respondendum, et si iverit vel non iverit et comunitas seu specialis occasione predicta dapnum substinuerit, vocatus teneatur redere expensas passo ad sacramentum patientis et pro pena curie .v. sollidos solvere teneatur, si in aliquo tenetur de iure illi qui citationem facit; sin autem non teneatur.

[LXXII.] Item si aliquis Campanianensis dapnum habuerit aut expensas fecerit pro aliquo de Campaniano, ille, pro quo passus est, teneatur eidem perdenti restituere dapmna et expensas, ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente: salvo quod ille, pro quo passus est, se de iure defenderit, quod ipse non debeat facere quicquam illi, qui dapnificaverit Campanianensem.

[LXXIII.] Item si quis Campaniani fideiussit se pro aliquo forense et aliquis Campanianensis dapnum ob hoc habuerit seu expensas fecerit, totum illud dapmnum et omnes expensa ad sacramentum patientis, taxatione curie precedente, ille, qui fideiussionem fecit forensi, redere et restituere teneatur. et si ille qui fideiussionem fecit forensi pro ipsis dapmnis [et] expensis acceperit de bonis illius, pro quo fideiussit, contra ipsum fideiussorem in aliquo non procedat.

[LXXIIII.] Item statutum et hordinatum est quod nullus Campanianensis vanget nec stīrpet nec zappet pantanum seu pratum et silvam, quod silva, pantanum et pratum esse consueverit a .XX. annis citra; et qui contrafecerit sit in pena curie .X. sollidos provisinorum per quemlibet; salvo quod si operarius fuerit conductus ad predicta facienda non teneatur ad penam operarius, sed ille, qui conducit operarios, teneatur solvere ipsam penam et dimittat id quod laboravit et de cetero non laboret.

[LXXV.] Item si fornaria deguastaverit panem vel rapuerit, sit in pena curie .II. sollidos provisinorum et dapnum emendet ad sacramentum patientis; et non auferat plus de .II. panibus per fornatam pro furnaticis, et si plus abstulerit sit in pena curie .v. sollidorum provisinorum per vicem.

[LXXVI.] Item si comunitas vel aliquis specialis clibanum fecerit in Campaniano aut ipsum reactaverit, per tempora, dominus Campaniani nichil percipiat de eo, nisi primo fuerit satis factum illi, qui clibanum facit, de expensis, et hoc fiat de conscientia et voluntate curie.

[LXXVII.] Item quod molendinarius non tollat plus de .XVIII. unam mensuram pro sua molitura et secum habeat rectam et iustam mensuram ad molendinum et non aliam. et quod non tollat per mo-

diorum portaturam ad molendinum plus quam quatuor denarios. quod si contrafecerit in predictis vel in aliquo predictorum sit in pena curie .v. sollidorum provisinorum per vicem; et si frumentum deguastaverit molendinarius dapnum emendet ad sacramentum patientis, et .v. sollidos provisinorum pro pena curie persolvat, si fuerit inde reclamum.

[LXXVIII.] Item si aliquis intestatus decesserit non habens propinquos consanguineos, quod sua bona perveniant curie, salvo iura clericorum et si debitum habuerit et debitum comunitatis.

[LXXVIIII.] Item nemo presumat proicere munditiem seu zizaniam nec aliquam putredinem in carbonariis montis et castri Campaniani; contrafaciens pro pena solvat curie .v. sollidos provisinorum et ad presens removeat id quod proiecit in eis.

[LXXX.] Item, si Campanianensis percuxerit aliquem forensem a cripta sicula infra, sit in pena curie .v. sollidorum provisinorum; et si extraxerit ei sanguinem .x. sollidos provisinorum. et si Campanianensis cum aliqua arma fecerit insultum vel extraxerit ei gladium vel cultellum non percutiendo contra forensem solvat .v. sollidos, et si percuxerit sit in penam predictam, sicut superius est expressum. sed si alibi non teneatur ad penam; et hoc intelligatur sine homicidio, nisi esset ad sui defensionem.

[LXXXI.] Item, cui iniunctum fuerit emere balistam, emat et teneat eum hinc ad unum... (a) propter bonum sine fraude ad usum camerarii Campaniani. si quis non emerit et eum non tenuerit, sit in pena .v. sollidorum provisinorum et ipsum teneatur emere et tenere.

[LXXXII.] Item nullus testis detur super aliquo maleficio a partibus adsignatus, nisi publice in platea castri Campaniani presentibus partibus vel vocatis partibus per castallum curie; et, si aliter dati fuerint, non valeant nec teneantur ipso iure. et liceat parti, accepto capitulo, super quo inducuntur testes, facere interrogare sine fraude. et per ipsum interrogatorium testes interrogentur, si datur interrogatorium; hoc tamen salvo, quod quum curia procedit per inquisitionem, quod tunc non dentur capitula nec fiat interrogatorium in ipsa inquisitione.

[LXXXIII.] Item mulieres ganee vel infames tabernas intra Campanianum de cetero non permittimus habere publice vel privatim; et specialiter si contingeret aliquem ad habitandum venire deinceps et occasione ipsius in Campaniano aliquod scandalum oriretur, quod curia statim ipsam extra terram expellere teneatur; et hoc sit semper in providentia curie.

(a) *Segue una parola illeggibile.*

[LXXXIIII.] Item si aliquod maleficium seu debitum ab aliquo de Campaniano vel eius occasione factum fuerit sive dapnum, comunitas Campaniani nullatenus gravetur, sed ille, per quem vel pro quo seu cuius occasione fit, solvat dapnum et expensas et comunitas conservetur inlesa.

[LXXXV.] Item nemo furtim subripiat mustum de torcularibus. contrafaciens pro pena solvat curie de nocte .xx. sollidos provisinorum, de die .x. sollidos provisinorum et dapnum emendet.

[LXXXVI.] Item statutum et hordinatum est quod nullus Campaniani audeat citare nec vocare aliquem alium Campaniani in aliqua alia curia, quam in curia Campaniani, occasione alicuius maleficii vel debiti, et, si contrafecerit vel contra exstiterit accentatus (a) contrafaciens pro vice qualibet .xxv. libras provisinorum curie et dapmnum passo sine taxatione seu probatione emendare comunitati, vel private persone omnimodo teneatur. pro questione civili, si quis alium Campaniani contra predictam formam ausus fuerit in alia curia vexare, pro vice qualibet curie .xx. sollidos provisinorum pro pena persolvat et dapnum ut dictum est, restituat patienti. et ut propter inopiam tale maleficium ne remaneat impunitum, si condepnatus fuerit vel non haberet unde solvere posset, perpetuo diffidetur, et si capi potest tam diu teneatur in vinculis quousque satisfecerit ut est dictum.

[LXXXVII.] Item statutum et hordinatum est quod fiant duo statuta eiusdem tenoris de verbo ad verbum, quorum unum habeat curia et aliud comunitas pro registro: et autenticum deponatur, ad quod, si dubitatio de verbis statuti, quod in Campaniano ponetur, aut eius, quod erit apud curiam dicti castri, ad prefatum autenticum recurratur, et ipsum autenticum prevaleat et debeat observari, et aliud penes camerarium Campaniani, et aliud penes curiam Campaniani detur et adsignetur.

[LXXXVIII.] Item statutum et hordinatum est quod nullus Campanianensis possit nec debeat vendere vel alienare bona sua immobilia et domos et casarina existentia intra castrum Campaniani alicui extraneo vel potenti persone; et qui contrafecerit non valeat ipso iure. et tunc ipsa bona deveniant pro duabus partibus comunitati, et pro tertia parte domino dicti castri.

Actum Viterbii in palatio domini pape, in camera videlicet ubi moratur ad presens supradictus dominus cardinalis, sub anno Domini millesimo .ccLxx., vacante sede romana pastore, indictione .xiiii., mense octubri die .xii., coram magistro Raynaldo, canonico Santi Anto-

(a) *Così nel testo.*

niani (a), magistro Petro, canonico Saracusano, domino Crescentio de Cavis, dopno Alexio monacho monasterii Cassinenşis, et dopno Nicolao cappellario, Gualterio, Benencasa, Bonoamico, et Petro domini Annibaldi familiaris domini Riccardi cardinalis et Bonaspe scriniario, Gerardo Angeli Gerardi, magistro Angelo Petri Iordani et Crescenzie de Campaniano, ad hoc speciàliter vocatis testibus et rogatis.

Salvis pactis et conventionibus habitis inter nos Riccardum Santi Angeli diaconum cardinalem super excadentiis feudorum ex parte una, et homines Campaniani ex altera, sicut apparet per manum Iohannis domine Francisce, scriniarii de Campaniano, volentes eisdem hominibus adhuc facere gratiam ampliorem, addimus et concedimus, ut sicut in eisdem pactis continebatur, quod patruus posset filio fratris testari de feudo, sic per nostram gratiam, quam eis modo facimus, filius fratris in testamento suo possit relinquere patruo, scilicet fratri patris sui feudum vel totum vel partem.

Item, volentes eis gratiam novam facere, concedimus, ut, cum homines Campaniani ab intestato decesserint, feuda eorum, si superfuerint alique de personis, que secundum conventiones possint eis succedere ex testamento, si vellent, sicut hoc apparet per manum predicti scriniarii, possint succedere ab intestato ita ut proximior vel proximiores, si plures fuerint, feudum capiant ab intestato decedentis. item declaramus quod de rebus mobilibus vel sese moventibus nichil capiat curia, sed liberum sit cuilibet homini de Campaniano de eis disponere pro sue libito voluntatis.

Item adhuc volentes tam viris quam mulieribus providere et eis gratiam facere ampliorem, concedimus et volumus ut, siquando aliquis de Campaniano uxori sue reliquerit inhabitationem domus sue (b) et usumfructum rerum suarum, etiam in casu, in quo debet succedere curia, non apprehendat curia possessionem bonorum taliter decedentis, set expectet tam diu, quam diu uxor sic testantis decedat, vel ad secunda vota transeat; medio tempore in domo testatoris sedeat et fruatur bonis eius iusta arbitrium testatoris. ea vero mortua vel ad secunda vota transeunte, curia bona eius excadentia habeat et recipiat.

Item addimus quod si mater alicuius decedentis superfuerit, et filius voluerit ei relinquere habitationem domus et usumfructum rerum suarum, etiam si bona pertineant ad curiam ex forma conventionum, possit mater inhabitare domum filii et uti frugi bonis filii testantis, dum vixerit vel quousque ad secunda vota transierit. qua decedente vel ad secunda vota transeunte, curia apprehendat bona

(a) *Lezione dubbia.* (b) *Segue una cancellatura.*

ad se pertinentia. que quidem omnia et singula supradicta et quodlibet predictorum promixit dictus diaconus cardinalis pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum eidem scyndico, pro se et populo et comuni et hominibus dicti castri recipienti pactiones, conventiones, additiones, declarationes et omnia et singula, que superius et inferius continentur, omni tempore observare et in nullo tempore contra ea vel aliqud eorumdem facere vel venire sub obligatione bonorum suorum mobilium praesentium et futurorum et sub pena .c. librarum auri boni, qua vero soluta vel non, hec omnia nichilominus in suo semper robore perseverent. actum in castro Campaniani sub anno Domini millesimo .CCLXXI. indictione .XV. mense octubri die .XIIII., coram domino Claudio, domino Philippo, Andrea fratre ipsius domini Philippi, Nicolao filio domini Glaudii de Curtabracis, domino Iacobo archiprasbitero Sancti Iohannis de Campaniano, presbitero Iacobo Gulimandi, clerico eiusdem ecclesie, et Nicolao de Paliano familiari dicti domini cardinalis, ad hoc specialiter vocatis testibus et rogatis.

Ego Iohannes domine Francisce de Campaniano, Dei gratia sancte romane Ecclesie notarius, [L. S.] mandato et rogatu supradictorum reverendi patris domini Riccardi cardinalis, et syndici, et hominum predicti castri et quia omnibus et singulis supradictis in testimonium hanc cartam scripsi, complevi et in publicam formam reddegi.

Pietro Annibaldi concede agli uomini di Campagnano suoi vassalli che possano l'uno all'altro vendere i beni stabili, e che la vedova possa ricuperare fino alla somma di libbre venticinque la dote sui beni del marito o d'altri che ricevette la dote medesima. – Roma, 18 maggio 1286.

Cum nobilis vir dominus Petrus Annibaldi, dominus castri Campaniani, Romanorum proconsul, sit per comune et homines dicti castri rogatus humiliter et pluries requisitus, ut hominibus dicti castri vassallis eiusdem nobilis prephatus dominus Petrus promixerit de gratia speciali quod vendere libere possit unus Campanianensis alteri bona feudalia que habet in castro predicto et eius tenimento. Ideo memoratus nobilis volens et intendens comuni et hominibus dicti castri, vassallis eius, facere gratiam specialem, voluit et de mera et pura gratia ac liberalitate concessit et decrevit quod liceat et possit perpetuo quilibet Campanianensis, vassallus eius, vendere bona sua stabilia que

habet tam in dicto castro quam extra, alteri Campanianensi habitatori dicti castri, vassallo nobilis supradicti, dum modo ipsa vendictio non fiat in fraudem. Que omnia et quam gratiam supradictam memoratus nobilis fecit, ut dictum est, Angelo Marti scyndico dicti communis castri predicti recipienti vice et nomine dicti communis et hominum dicti castri, et infrascripto Iohanni domine Francisce notario tamquam publice persone recipienti et stipulanti nomine et vice dicti communis et hominum dicte terre, et ea omnia rata et firma habere perpetuo et contra nullo modo facere vel venire.

Insuper memoratus dominus Petrus Annibaldi interpellatus pluries et rogatus ab universitate, hominibus et mulieribus dicti castri, vassallis suis, quod permicteret et concederet de gratia speciali quod quelibet mulier de Campaniano que dederit alicui Campanianensi, vassallo dicti nobilis, dotem viginti librarum provisinorum vel ultra, quod, solutis omnibus debitis recipientis dotem et deductis de bonis mobilibus illius, qui receperit ipsam dotem, quod liceat ipsi mulieri recuperare dotem suam usque in quantitatem viginti librarum provisinorum primo super bonis mobilibus, si reperirentur, mariti vel soceri vel alterius, qui dotem suam receperit, si ipsa bona mobilia sufficerent, alioquin liceat ipsi mulieri recuperare et vendicare, quod deerit et remaneret de dote sua, super bonis stabilibus usque in quantitatem viginti librarum provisinorum predictam, si ipsa dos fuerit viginti librarum provisinorum vel ultra. Si autem minorem dotem viginti libris dederit provisinorum, ipsa mulier minus vel tantum denarium recolligat in bonis mariti sui vel soceri vel recipientis dotem, ut superius est expressum.

Nobilis supradictus volens et intendens super predictis et in predictis mulieribus dicti castri, vassallis suis, facere gratiam specialem, voluit et de mera et pura gratia ac liberalitate concessit et decrevit, quod liceat mulieribus dicti castri, vassallis et fidelibus suis, dotes earum, quas dederunt actenus et dederint in futurum, repetere et recuperare in bonis et super bonis illorum, qui dotes earum receperint, in ea forma, quantitate et modo, ut superius est expressum. Quam gratiam nobilis supradictus voluit et decrevit mulieribus dicti castri perpetuo inviolabiliter observari.

Que omnia et quam gratiam supradictam memoratus nobilis fecit, ut dictum est, Angelo Marti scyndico dicti comunis castri predicti, recipienti, vice et nomine mulierum omnium dicti castri, et infrascripto Iohanni domine Francisce notario, tamquam publice persone recipienti et stipulanti nomine et vice mulierum omnium dicti castri, et promisit ea omnia rata et firma habere perpetuo, et contra nullo modo facere et venire.

Actum Rome in lobia Colisei dicti domini, sub anno Domini millesimo .cc. octuagesimo sesto, tempore domini Honorii quarti pape, indictione .xiiii., mense madii die .xviii., coram domino Candulpho iudice, Cinthio domini Bartholomei Iacobi, Petro Andree muratore, Iohanne molendinario, Angelo Iohannis Bandei, domino Hoctabiano de Vargia, et Iohanne de ..... familiaribus dicti domini ad hoc specialiter vocatis et testibus et rogatis.

Ego Iohannes domine Francisce Dei gratia [S. T.] sancte Romane Ecclesie notarius rogatu et mandatu supradicti domini Petri et scyndici memorati hanc cartam scripsi, complevi et in publicam formam reddegi.

Il popolo di Campagnano giura vassallaggio e fedeltà al popolo Romano. – Campagnano, 9 settembre 1370.

In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo .iii^{c}lxx°., pontificatus domini Urbani pape quinti, indictione nona, mense septembris die nono. In presentia mei Iohannis domini Iacobi Petri Angeli Rufini civis romani, imperiali auctoritate notarii publici, et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, congregati et coadunati homines et universitas castri Campangiani, in ecclesia Sancti Iohannis de castro predicto, de conscientia et mandato octo bonorum virorum antepositorum comunis et hominum dicti castri, et quatuor comestabilium dicti comunis et hominum castri predicti, infrascriptorum ad sonum campane, ut moris est, expositum et narratum fuit coram eis per nobilem et discretum virum Sylvestrum de Mutis scyndicum generalem romani populi, vice et nomine ipsius romani populi, quod cum inter Cecchum Iordanelli Bucabelle unum ex capitibus regionum Urbis, et Iohannem domini Iacobi notarium, commissarios eiusdem romani populi, vice et nomine dicti romani populi ex una parte, et Cecchum Velli Verotie de dicto castro scyndicum comunis et hominum dicti castri, vice et nomine dicti comunis, habentem potestatem ad infrascripta omnia et singula facienda et exercenda, ut patet publico instrumento procure et scyndicatus scripto manu Lelli Vellucii Petri Luce de dicto castro publici notarii, a nobis commissariis viso et lecto, ex alia parte, fuerint facta et firmata certa capitula, pacta et conventiones de dando, concedendo et conferendo per homines dicti castri et dictum scyndicum eidem romano populo dominium et iurisdictionem dicti castri, et iurandum et prestandum eidem romano populo vaxallagium et fidelitatem cum mero et mixto imperio et iuribus et iurisdictionibus ad dictum castrum spectantibus

et pertinentibus, que capitula approbata, sigillata et subscripta fuerunt per certos antepositos predictos, et sigillata sigillo comunis dicti castri et sigillata per dictos Cecchum et Iohannem vice et nomine romani populi, que capitula prout iacent cum omnibus eorum tenoribus et articulis per homines et universitatem dicti castri, nemine eorum discordante, eorum bonis propriis et spontaneis voluntatibus, libere et puro animo, ex una parte, et dictus Sylvester scyndicus generalis romani populi vice et nomine dicti romani populi ex alia parte, acceptaverunt, confirmaverunt, approbaverunt et emologaverunt, et etiam de novo dicta capitula fecerunt, constituerunt et ordinaverunt, et promiserunt ad invicem semper et perpetuo rata, grata et firma habere, et in nullo contrafacere vel venire, sub pena prestiti sacramenti infrascripti et decemmilium florenorum auri stipulata camere Urbis et michi notario ut publice persone recipienti et stipulanti pro dicta camera, quorum capitulorum tenor per omnia talis est.

In nomine Domini. Infrascripta capitula, constituta, pacta et stipulationes facta sunt et solempniter acceptata inter Cecchum Iurdanelli Buccabelle unum ex capitibus regionum Urbis, et Iohannem domini Iacobi notarium, ambasciatores et commissarios romani populi ex una parte, et Cecchum Vèlli Verotie de castro Campangiani scyndicum comunis et hominum dicti castri pro dicto comune ex altera parte, habentem potestatem ad infrascripta omnia facienda et exercenda, ut patet publico instrumento procure et scyndicatus scripto manu Lelli Vellutii Petri Luce de dicto castro publici notarii, a nobis viso et lecto, super vaxallagio prestando per eos eidem romano populo, et dominio conferendo dicti castri eidem romano populo.

In primis quod dictus scyndicus dicti castri vice et nomine comunis et hominum eiusdem castri promisit et convenit eisdem Ceccholo et Iohanni ambasciatoribus et commissariis romani populi recipientibus vice et nomine dicti romani populi conferre et dare eidem romano populo dominium dicti castri plenum et plenissimum, cum mero et mixto imperio, et cum omni iure et iurisdictione ipsius castri, et rebus spectantibus et pertinentibus ad ipsum castrum quomodocumque et qualitercunque, exsepto molendino declarando secundum modum infrascriptum.

Item quod dictus scyndicus nomine et vice dicti castri promisit et convenit dictis Ceccholo et Iohanni recipientibus et stipulantibus vice et nomine romani populi, facere et curare quod universitas et homines dicti castri omnes et singuli iurabunt et prestabunt ipsi romano populo vaxallagium et fidelitatem, servando eidem romano populo prout et sicut consueti sunt iurare et iuramentum prestare

vaxallagii et fidelitatis aliis dominis eorum qui dominabantur et dominari consueti sunt in dicto castro, et promictere et servare eidem romano populo omnia et singula promissa et servata per homines de Campangiano per tempora dominis supradictis.

Item prefatus Cecchus et Iohannes, vice et nomine romani populi, promictunt eidem scyndico, vice et nomine dicti comunis et hominum dicti castri, servatis omnibus et singulis supradictis, per eos eidem romano populo facere et curare quod idem romanus populus servabit et adimplebit eisdem omnia et singula statuta dicti castri habita et antiquitus observata in castro predicto per dominos et per eos qui per tempora in dicto castro dominati sunt.

Item promictunt dicti Cecchus et Iohannes, nomine quo supra, eidem scyndico recipienti vice et nomine dicti comunis et hominum, quod molendinum dicti castri cum omnibus fructibus et redditibus dicti molendini et cum honeribus et expensis remaneat (a) et remanere debeat hominibus dicti castri. Verumtamen quod dictus scyndicus promisit et convenit dicto Ceccho et Iohanni recipientibus vice et nomine dicti romani populi, quod universitas et homines dicti castri respondent et respondere teneantur camere Urbis anno quolibet de dicto molendino et occasione dicti molendini, triginta rubla boni grani ad mensuram communis.

Item promictunt dicti Cecchus et Iohannes nomine quo supra eidem scyndico recipienti vice et nomine comunis et hominum dicti castri quod populus romanus perpetuo non mandabit nec mandare possit hominibus dicti castri accabalatam faciendam inter homines dicti castri; verumtamen quod tempore guerre, equos et equas, quos et quas ipsi haberent, castellanus dicti castri possit habere in servitium romani populi tempore dicte guerre, et etiam castellanus dicti castri possit mandare illis qui non haberent arma defendibilia et offendibilia, quod debeant eos emere expensis eorum.

Item promictunt dicti Cecchus et Iohannes nomine dicti romani populi eidem scyndico recipienti nomine dicti comunis et hominum dicti castri, quod romanus populus exhonerabit et liberabit homines dicti castri ab imposita salis et focatici, necnon eos etiam tractare in dohana camere, solvenda dicte camere, ut romani cives. Et reaffidare omnes et singulos de dicto castro in quacumque quantitate pecunie dicte camere diffidati apparerent, et liberare eos ab obligatione quam tenentur uxori Alexii domini Butii de quatuor millibus florenis auri, et etiam alimenta condecentia haddere et prestare domine Marsibilie uxori quondam Pauli de Annibaldis; et quod idem romanus populus

(a) *Ms.* remeat

dictum castrum non vendet nec pingnorabit quacumque ex causa, et quod idem romanus populus defendet homines de Campangiano et eidem prestabit adiutorium, consilium et favorem contra omnem personam.

Qui omnes homines de dicto castro, volentes adimplere dicta capitula, et contenta in eis effectualiter ducere ad perfectionem, et cupientes gratiam romani populi obtinere et in eius fidelitate et devotione perpetuo manere, eorum bonis voluntatibus, nemine eorum discordante, constituti personaliter in dicta ecclesia coram dicto nobili viro Sylvestro de Mutis scyndico generale romani populi sedente pro tribunali, ante altare dicte ecclesie in manibus dicti scyndici recipientis vice et nomine dicti romani populi, secundum infrascriptum modum iuraverunt ad sancta Dei evangelia corporaliter tactis sacrosanctis scripturis et promiserunt et iuraverunt vaxallagium et fidelitatem perpetuo servandam eidem romano populo, et promiserunt semper et perpetuo habere et recognoscere romanum populum in eorum dominum, et esse sese homines dicti romani populi, et sunt dominio et iurisdictioni ipsius romani populi, et stare et parere mandatis dicti romani populi, et revelare eidem romano populo omnia segreta que sensierint, et que essent contra ipsum romanum populum et honorem ipsius romani populi, et que essent ad mortem et perniciem cuiuscumque civis romani; et postquam sensierint iuxta eorum posse impedient, et erunt semper ad unam pacem et unam guerram cum dicto romano populo, et omnia alia facere promiserunt que bonus et legalis vaxallus facere tenetur et debet vero et proprio eius domino, nec non dederunt et conferuerunt (a) ac actribuerunt eidem scyndico recipienti vice et nomine romani populi verum et proprium dominium dicti castri liberum et plenissimum cum mero et mixto imperio et cum omni iure et iurisdictione spectantibus et pertinentibus ad dictum castrum quocumque et qualitercumque secundum formam capitulorum predictorum, et sic ad sancta Dei evangelia iuraverunt, et ita sancta Dei evangelia adiuvent nos. Quod iuramentum et vaxallagium et etiam dominium dicti castri cum mero et mixto imperio, et iuribus et iurisdictionibus ad dictum castrum spectantibus et pertinentibus, dictus Sylvester scyndicus romani populi pro dicto romano populo recepit et acceptavit et ratum et firmum habere voluit, et promisit eisdem omnibus abstantibus de Campangiano presentibus et stipulantibus, quod idem romanus populus dicta capitula et omnia et singula supradicta perpetuo adimplebit et in nullo contra faciet, sub fide et legalitate ipsius romani populi. Nomina hominum dicti castri

(a) *Così il ms.*

iurantium vaxallagium et fidelitatem in manibus dicti scyndici sunt hec, vidilicet:

Colutia Petri Cacciate
Rubeus Velli Petronis
Petrus Colecta
Lucas Nutii Antelle
Paulus Cecchi Pedecini
Nutius Colutii Giralli
Colutia Artini
Angilutius Lelli Perne
} octo boni homines antepositi dicti castri.

Magister Iacobus Roscelli not.
Nardolus Coluscie Mannelli
Angelus Rubei dictus Ingiocça
Vellus Rubei dictus Barbaccia
} quatuor conestabiles dicti castri.

Colutia Çappitelle camerarius comunis.

Paulutius Lelli Lemmi Nutius Cole Andreocte Iohannes Tasche Antonius Petucchi Poncellus Castellutii Petrus Nutii Mannotie Nutius Cincii Floris dictus Liscius Nardus Topera Carosus Lutii Cincius Namorati Colutia Petri Colecte Iannoctus Zarlli Antonius dictus Falgliola Petrus dictus Crina Antonius Cole Florutie Petrus Rubei Velli Petroni Paulus Velli Vanne Putius Laurentii Vellotius Velli Cresci Bartholomeus Velli Cole sutoris Iohannes Bucciarelli Paulus Çappitelle Paulus Gualli Theolus Meuli murator Lellus Mathie Iacobus Berardi Rentius Lamandi Antonius fratris Iannis Ceccharellus Angeli Bone Cecchus Quatuoroculi Cecchus Cole sutoris · Symon Palotii Vellotius Picchocchi Thofanus calzolarius Iohannes Pauli Grappe Cecchus Iucche Petrus Çapitelle Lellus Vellutii Angeli Bone Angelus frater eius Magister Lucas Laurentii notarius Blaxius Cecchi Petri Luce Andreotius Petri Altaville Petrus eius filius Cecchus Nutii Antelle Paulus Cecchi Florutie Nicolaus Nardi de M... lgliano Iohannes Floris · Lellus Mande Iohannes Petri Colecte Antonius Guastapane Antonius Palocii Nicolaus dictus Tiralocha Antonius dictus Caporoso Viestrus Iohannis Iohannes Lelli Iohannis Paulus Lelli Iohannis Paulus Petri Colecte Colutia Cole Gemme Nicolaus dictus Carnelevare Paulus Nutii Cecche Iohannes Contis Lellus Nutii Antelle Blaxius Bocti Vannicellus Gerardi Iacobus Vellocii Colutia Scactre Petrus Stephani calzolarius Iohannes Clodii Francionus Rentius Cecchi Angeli Marci Cecchus filius eius Antonius Lelli dictus Scatapessa Iohannes Capocie Colutia

Giralli Dioteaiuti Petri Bone Ceccharellus Sarti Nutius Omniasancti Paulus Lamandi Iohannes Gualli Cecchus eius frater Stephanus Namorati Stephanus de Castilglioni Ceccharellus Franceschoni Cecchus Velli Verotie Cecchus Andree Thome Cresci Dominicus Lelli dictus Nerello Paulus Rubei Andree Nardus Theoli Symeonus calzolarius Iannolus Cecchini Tosi Paulus Cecchi dictus Piçarolus Petrus Coluscie Vanne Nardus Thome Paulus Andree presbyteri Angelus Bartholomei Nicolaus Prungi Iohannes Lelli Nardi Iohannes Cioli Lellus Nutii Floris Dominicus Petrononi Cincius Sancte Petre Cecchus Licscii Andreas Stephani Licscii Petrus Stephannoni Dominicus eius frater Lellus Rubei Marre Iohannes Stephanutii Lellus Colutie Scalardi Petrus Licscii Marcus Alexii Iohannes eius filius Benedictus Mat... ii Iulianus Iohannis Cianche Iohannes Cincii Vellotie Lucas Carosi Antonius Santie Lucole Blaxius Iohannis Florutie Vellotius Petri Gemme Coluscia Cole sutoris Lucas Thome Lelli Petri Iannolus Pancratii Antonius eius frater Nardus Gerardi Cioctus Thomarelli Sanctrus Nardi Topere Donadeus Funarius Stephannutius Nicolai Cyncii Petrus Nardi Thome Nutius Manotie Iohannes Rubei Velli Petronis Paulus Petri dictus Liccia Iacobus Colutie Çappitelle Antonius Lelotii Piscicone Alexius macellarius Iohannes Petri Cecche dictus Toça Marthellonus Nutii Mattheule Iohannes Iacobi Rubei Cincius Luce Paoli Cecchonus Renzii Angelus frater eius Lellus Ianocti Fabaronis Lellus Vellutii Sarli Nicolaus Carosi dicti Mutii Iohannes Andree Petri Iulianus Iohannis de Scrofatio Angelus eius frater Rentius Ciocti Petrus Cincii Namorati Lucas Coluscie Licscii Paulus Iacobi Ricii Coluscia Locii Marcus Tucoli Antonius Ceccharelli Franceschoni Cecchus Petani.

Actum in dicto castro Campangiani, in dicta ecclesia, presentibus hiis testibus, scilicet Nardo Berardi speciario de regione Pontis, Nicolao Theballi de regione Pineè, Antonio Guerronis, Tutio Matthei Bocti de regione Parionis, et Nutio Nardi Buccabelle de regione Campitelli, ad hec specialiter vocatis et rogatis.

Ego Iohannes domini Iacobi Petri Angeli Rufini civis romanus imperiali auctoritate notarius publicus, quia predictis omnibus et singulis interfui, ea scripsi et publicavi rogatus, et meum signum apposui consuetum.

DELLA CAMPAGNA ROMANA

(Continuazione, vedi vol. XII, p. 61).

Veniamo alle memorie meno antiche di questa contrada.

Nel medio evo crollarono le antiche abitazioni della città Ficulense, e furono abbandonate anche quelle nuovamente costruite, quando i potenti Capocci e poi gli Orsini piantarono le loro torri strategiche sulle vie Nomentana e Tiburtina. Fu la prepotenza dei feudatarî, più che la forza dei barbari e più che la negligenza dei possessori, la vera causa della decadenza economica ed agricola della nostra campagna (1); e in questa via più che altrove ne abbiamo evidente la testimonianza. Si potrebbe qui disegnare, come in una pianta stratigrafica, la successione dei periodi cronologici di questa regione: del periodo cioè di concentramento agricolo, del successivo di dispersione, ed infine di quello, che può dirsi di rifugio e di riconcentramento nei comuni vicini. Ma seguitiamo la nostra analisi storica, per ordine topografico.

Casenuove. La tenuta, così denominata per opposizione all'altra posta dirimpetto, come già ho fatto notare (*Vittorie* già *Casalvecchio*), di rubbia 113, fu già dei monaci di S. Paolo, poi in parte del monistero *ad aquas Salvias,* in parte della ricca famiglia Alberini (2), poi dei Moroni e

(1) WERN. SOMBART, *Die röm. Kampagna,* ed. ital. pp. 163, 164.
(2) P. ADINOLFI, *La via sacra,* p. 87, in nota.

Bolis (1). La limitata superficie e la situazione quasi in piano resero questo fondo estraneo alle vicende degli altri confinanti.

Olevano-Torricella, Monte Gentile. La prima, con due nomi, è una fertile tenuta di 107 rubbia, in posizione favorevole, sul margine destro della via Nomentana, sul 12° chilometro da Roma, omessa nella pianta dello stato maggiore. Non è priva di antichi marmi, che attestano la pertinenza di essa alla contrada Nomento-Ficulense (2); ma le memorie più abbondanti di essa sono del medio evo, e le ordinerò con quelle di *Monte Gentile,* perchè, come ora si vedrà, spettarono ambedue ai Capocci.

Sul colle detto *Monte Gentile,* posto a 16 chilometri da Roma, sul destro lato della via, veggonsi i ruderi di un castello, di piccole proporzioni, ma di forte struttura. Domina esso la via verso Roma e la campagna verso la via Tiburtina; potè quindi esser munito da qualche Orsini di nome *Gentile,* fin dal secolo XIV, cioè dal tempo in cui gli Orsini ebbero *Mentana,* della quale questo fortilizio sembra un eccellente avamposto. L'alleanza degli Orsini coi Capocci, favorita dalle parentele, di cui fra poco si vedranno notizie sincroniche, metteva questo luogo in comunicazione colla via Tiburtina, sulla quale il non lontano *Castell'Arcione* formava l'acropoli della famiglia Capocci, come *Mentana* lo fu poi della Orsina. La piccola tenuta annessa, che è di 54 rubbia, porta anche il nome di *Fontana Papa*

(1) NIBBY, *Analisi,* I, 397. La superficie ch'egli ne assegna in rubbia 130, sul solito elenco del NICOLAI, è sbagliata. Veggasi la *Relazione della Commissione &c. sulla nuova circoscrizione dell'agro romano,* Roma, 1885, p. 72.

(2) Vi furono trovati dal Castellani nel 1826 due marmi scritti spettanti alla famiglia *Vallia,* un altro con indicazione di un *fanum bonae deae,* ed altre cose (*C. I. L.* XIV, 4001, 4039 sgg.), e due sarcofaghi cristiani di *Sextus Acerra Ursus* e di *Sextus Acerra Lupus* (ivi, 4054, 4055). Tutto fu portato alla villa Borghese.

o *di Papa*, nome comune a molti luoghi forniti più o meno di acqua; ma indicherò poi come v'entri il titolo papale.

Gli avanzi odierni di questo fortilizio consistono in un recinto esterno che guarda la strada, costruito con piccoli rettangoli di selce misti a marmorei antichi, un tipo di costruzione del secolo XIII inoltrato; in un secondo recinto uguale, meglio conservato dell'altro, e finalmente in un corpo centrale rettilineo, al quale sta addossato un casale moderno. Ora passiamo alle storiche memorie del suolo e del castello.

1° Il territorio dell'antichissima *Caenina*, città dei Sabini, celebre nei fasti leggendarî di Romolo, per avere egli vinto ed ucciso il suo re Acrone, il primo che tentò vendicare il ratto delle Sabine (1), sorgeva tra la via Nomentana e la Tiburtina, ed occupava probabilmente l'altipiano tra il bivio suddetto, da *Marco Simone* a *Monte Gentile*. Altri collocarono *Caenina* a *Ceano* tra *Tivoli* e *Monticelli*, troppo lontana e nella regione degli Equi (2); altri al *Fornaccio*, quasi dirimpetto ai *Settecamini*, troppo vicino a Roma, e senza alcun serio motivo (3). La suppose il Nibby, sulla traccia onomatologica del registro di Gregorio III, nella *Collectio* del Deusdedit: ... *Leontio militi fundum Aunias*, così leggesi nell'estratto del Borgia, così nell'edizione del Martinucci (p. 326); ma il Nibby suppose *Anivas* o piuttosto *Aninas, et fundum Spatianum, sito via*

(1) DIONIGI D'ALIC. II, 34, 33; LIVIO, I 9, 10; PROPERZIO, IV, el. 10; PLINIO, *H. N.* III, 5, 9 &c. Il sacerdozio *Caeninense* rimase qual memoria storica in Roma di quella conquista. Nel 1871, nel Foro romano si è scoperta la lapide col primo dei fasti trionfali romani, incisi nell'età posteriore, che è questo di Romolo sopra di Acrone, *de Caeninensibus*.

(2) GELL e BUNBURY, *The topogr. of Rome and its vic.* p. 131.

(3) ROSA in DE VIT, *Onom.* s. v. *Caenina*.

Numentana mill. ab urbe Roma plus minus .XI. (1). Ad onta dell'arbitraria supposizione di *Aninas* per *Aumias,* la topografia e la storia favoriscono la ipotesi di questo scrittore, sebbene egli non se ne sia avveduto. Poichè tanto per la successiva abitazione di essi luoghi nel medio evo, e la solita successione delle castella medievali alle antiche, quanto per avere Plutarco (2) attribuito al *Lazio* il sito di quella già Sabinense città, dimostrasi che fu in sito strategico sempre, e sul confine vero tra i Sabini e i Latini. Ed anche ora il territorio di *Mentana* confina con quello di Roma appunto in questo fondo di *Torricella.* Giova pertanto, per la serie delle notizie, il ricordare che i fondi *Aunias* e *Spatianum,* nel secolo ottavo, occuparono questo luogo.

2° 1141. Il monistero di S. Ciriaco *in via Lata* affittò al *dapifero Hyacintho aquam in rivo Maguliani ad aquimola facienda cum terra . . . . . pro utilitate molinarii . . . . . extra pontem Numentanum, inter affines: monisterium et mons ipsius monisterii* (3). Sembrerà forse estranea a questo terreno una tale memoria; ma non lo è, perchè il rivo *Magugliano,* confluente dell'Aniene, verso la via Tiburtina forma uno dei confini di esso fondo; come rilevasi anche dal documento che segue del 1330. Dal qual fosso, dai fiumi Tevere, Aniene e Correse derivò la denominazione di *insula* a questo territorio, come si vedrà nel documento del 1406 ed in altri.

3° 1303. Processo figlio di Fiorello dei Capocci sposò Vinia di Stefano de' Crescenzi. Morendo dispone de' suoi castelli in modo, che *Nomento* pervenne al fratello Giacomo ed al figlio di costui, Paolo; il castello poi di

(1) NIBBY cit. I, 333.

(2) PLUTARCO in *Romolo,* cap. 16.

(3) Cod. Vat. 8044, f. mod. 17, da pergamena dell'archivio di S. Maria in via Lata.

Monte Gentile coll'*oppidum Turricellae* a Celso altro suo germano ed a Giovanni di esso Celso (1).

4° 1309. Giovanni Capoccio, detto *Mezzopane,* donò alla basilica di S. Maria Maggiore annue 20 rubbia di frumento che si raccoglieva nelle terre di *Castel Gentile* (2).

5° 1330. *Angelus Homodei vendit Iohanni Celsi Processi de Capoccinis pratum unum in tenimento S. Honesti, iuxta viam romanam* (s' intende qui non la Nomentana, ma la Tiburtina) *inter affines: heredes Aniballi de Cavis* (i signori Annibaldi della *Molara*) *tenim. castri Montis Gentilis - via publica romana* (la Tiburtina) - *rivus aquae Magulgianae* (il fosso Magugliano tra la Tiburtina e la strada di *Monticelli* ora detto *Monteceiio*) - *tenim. dicti Angeli - monist. Sanctae Agnetis extra muros Urbis* (3).

6° 1370. *Magnificus vir Bucius quondam Pauli Capuciae de Capoccinis vendit magnif. dominae Pernae uxori Petri Bobonis de Bovescis de Urbe de reg. Campitelli castrum seu casale q. v. Turricella cum palatiis, turre, vassallis... positum extra portam dominae et pontem Numentanum - inter affines: tenimentum castri Numentanae - tenim. casalis q. d. Capitingiano* (il *Capitignano* moderno, di cui dirò sotto *S. Colomba*) - *tenim. castri Montis Gentilis - tenim. casalis S. Basilii q. v. la Mascione - tenim. villae dominorum Celsi Capuciae* (4). Questo transunto, dato in italiano, e con inesattezze, da altri (5), ci indica pertanto la esistenza di

(1) Cod. Vat. 7934, *Historia de gente Capoccina* (ad a.) di Giovanni Vincenzo Capocci del secolo xvii, copia del Galletti. L'originale sta nella biblioteca già Corsiniana.

(2) De Angelis, *Descriptio bas. S. Mariae Maioris,* p. 128.

(3) Cod. Vat. 8044, f. mod. 68, perg. dell'archivio di S. Maria in via Lata.

(4) Dal protocollo di notaio Antonio, cod. Vat. 7930, f. mod. 74. Anche in un atto di S. Angelo in Pescheria, della stessa età, il nome *Marcione* è dato al fondo *S. Basilio* (cod. Vat. 7972, f. 82).

(5) Nicolai in *Atti Accad. archeol.* V, 253; Coppi, op. cit. XV, 290.

una villa dei Capocci presso questo territorio, e la grandezza del fondo *Torricella* nel secolo XIV. Della villa dei Capocci si trova la memoria topografica nel catasto di Alessandro VII, sulla via Nomentana-Corniculana, col nome: *la villetta.* Si noti frattanto la decadenza di questi centri, come apparisce dai documenti. La *turricella* era *oppidum* nel 1303, è ridotta un *casale* nel 1370.

7° 1374. Buccio del quondam Giordano di Poncello Orsini promise Giovanna sua sorella in moglie a Giovanni del quondam Celso Capoccio de' Capoccini, colla dote di 2500 fiorini, e questi per tale somma obbligò, oltre la metà del castello di *Nomento,* la metà del castello di *Monte Gentile* congiunta *pro indiviso* coll'altra metà degli eredi di ser Giacomo di Celso Capoccio milite, suo germano. Debbo annotare questi due figli di Giordano Orsini, perchè sfuggiti al Litta, nella relativa genealogia (tav. v). Tra i confini del detto castello è indicato il fondo *Torricella* e il casale *Porenno* (1). Se avessi potuto consultare l'originale, avrei verificato questo nome *Porenno.* Io sospetto che sia *Peronna* o *Perronea* e forse *Ferronea.* Con tal forma è certamente conservato il nome della piccola tenuta, di 37 rubbia, posta a 14 miglia da Roma, sul margine destro della via di *Montecelio* e *Palombara.* Spetta all'agro romano, quantunque fuori della zona di esso. Porta anche il nome modernissimo di *casale Andriuzza.* La ubicazione di essa risponde abbastanza al sito indicato nella pergamena. Gli Andreuzzi, nobili di Udine, possedevano il fondo nel secolo XVI in XVII, e questo si chiamava allora: *horti Feroniae,* testimonio il Suarez (2), nome forse derivato da qualche ara dedicata alla dea Feronia.

(1) Cod. Vat. 7972, f. ant. 87, dall'archivio di Sant'Angelo in Pescheria.

(2) Da lui si ebbe la notizia che in questo luogo fu rinvenuta la iscrizione: *Antistia l. f. – praenestina – vixit . ann. xxiii – inachi*

8° 1377. Giovanni di Celso Capoccio fece testamento ed istituì eredi Processo e Luigi suoi figli, lasciando ad essi il castello di *Nomento*. Nel caso poi che morissero senza prole, lasciò la metà del castello di *Monte Gentile* a Celso e Giovanni germani figli di Giacomo di Celso suo germano (1).

9° 1388, 31 ottobre. Sentenza contro Giovanni Cesso zio di Bucio, Florenzo, Lucia e Ceccolo, suoi pupilli e figli del quondam magnifico Cesso del quondam Iacopo, a favore del capitolo di S. Maria Maggiore e del monistero di S. Prassede, che vennero investiti di questo castello, restando i pupilli, come possessori di Castell'Arcione, condannati a pagare 300 fiorini d'oro (2).

10° 1403, 15 ottobre. *Donatio medietatis castri Montis Gentilis facta per magnificam Paulam de Stephanescis relictam q. magnifici viri domini Iannoti de S. Eustachio aviam maternam magnificorum virorum Buccii Laurentii, Luciae et Cecchilae filiorum et filiarum q. magnifici viri Cessi Iacobi Cessi de Capoccinis magnifico Ioann. Colae de Marerio, die* .XV. *oct.* .MCCCCIII.

Con questa memoria si apre la serie delle notizie della famiglia *Mareri* nella raccolta, ora Vaticana, dello Iacovacci (3).

11° 1406, 8 ottobre. Vendita di tutti i diritti che aveva Paola Stefaneschi del fu Giovanni, del rione di Santo Eustachio, nonna del fu Buzio e Fiorenzo del fu Celso de' Capoccini, sopra i beni degli eredi del fu Luigi

conditoris . primi - factionis . venetae - eros . fecit (*C. I. L.* VI, 1071). A tempo di Alessandro VII era padrone di quel fondo Cristofaro Andreuzzi (*Catasto* cit.).

(1) Cod. Vat. c. s.

(2) Dall'archivio di santa Maria Maggiore, ADINOLFI, *Roma nel medio evo*, I, 107.

(3) Cod. Vat. Ottobon. 2551, lett. M, c. 401; archivio Capitolino, prot. *Nardo de Venectinis*, c. 97.

de' Capoccini, in specie sulla metà del castello di *Monte Gentile* e sul casale attiguo detto *Torricella* presso Tivoli, a forma del laudo pronunziato a favore di lei, fatta dalla detta Paola a favore di Giovanni di Cola Mareri pel prezzo di 1600 fiorini d'oro a 47 soldi di provisini del senato per ogni fiorino. Antonio de Gualtiero notaro (1).

12° 1408, 4 dicembre. Giacomo Orsini conte di Tagliacozzo costituisce procuratore Cola di Pietro Annibaldi per comperare dall' abbadessa del monistero di S. Agnese una quarta parte del castello di *Monte Gentile* (2).

13° 1435. Nella campagna militare fatta in quell'anno dal cardinal Giovanni Vitelleschi contro i baroni del Lazio e della Sabina suburbana e contro Tivoli, tuttti già ribellatisi contro Eugenio IV, queste rocche della Nomentana e della Tiburtina furono da lui conquistate. Ciò rilevasi dalla storia (3) e dal documento che segue.

14° 1435, 16 ottobre. Dopo la suddetta guerra, dopo la pace conchiusa nel marzo tra il Vitelleschi e Giacomo Orsini di Monterotondo, dopo l'armistizio tra lo stesso Vitelleschi e Giovanni Antonio Orsini conte di Tagliacozzo, Eugenio IV concesse a costui ed al fratello di lui Rainaldo il vicariato dei castelli di *Monte Gentile* e di *Castell'Arcione* appartenenti alla Chiesa romana in compenso di averlo coadiuvato nel combattere i nemici della

(1) Archivio Orsini, perg. II A, XI, 7.

(2) Archivio Orsini, perg. II A, XI, 23. Il NIBBY (II, 343) scrisse *pel* monastero invece che *dal* monastero. Il NICOLAI affermò che il monastero di S. Agnese ebbe dal Mareri il castello suddetto, e che da questo lo venne ricomperando l'Orsini. Ma considerando il documento del 1330 si vede invece che il monastero di S. Agnese già possedeva costì e confinava con quei fondi. L'Orsini cercava pertanto di accrescere il suo podere comperando dai confinanti.

(3) PETRONE, *Diario* in MURATORI, *Rer. It. Script.* III B, p 1111.

Chiesa stessa, col censo di un cane e di una rete acciò governassero e custodissero i detti castelli (1).

15° 1454. I fratelli Napoleone, Roberto e Latino (cardinale) Orsini comperarono il castello di *Monte Gentile* dal suddetto Giovanni Antonio conte di Tagliacozzo (2).

16° 1456, 4 ottobre. Francesco Orsini conte di Gravina deputa procuratore Angelo de Operariis per vendere *Monte Gentile* (3).

17° 1485-1486. Nella guerra tra Renato, l'ultimo degli Anjou, ed Alfonso d'Aragona, per la corona di Napoli e di Sicilia, gli Orsini stettero per l'Aragonese, mentre il pontefice Innocenzo VIII proteggeva Renato. Si combattè pertanto tra Roberto Sanseverino condottiero delle armi papali e gli Orsini sulla via Nomentana nel 1485. Vi fu un combattimento al ponte Nomentano, un assalto e devastazione di *Monte Gentile,* con preda di molto legname, da parte del Sanseverino, che vi si accampò; e ne seguì, nel gennaio 1486, la resa di *Mentana* e di *Monterotondo* al medesimo capitano (4).

Con tale notizia finisce la storia di questo castello e di *Torricella* suo annesso, poi indipendente. S'intende da tutto ciò confermata la importanza strategica di esso in relazione con *Mentana* e con *Monterotondo* e colle castella sub-Tiburtine. S'intende che il nome di *Fonte Papa* sottentrato all'antico indica l'incameramento cui fu questo fondo assoggettato. Nel secolo decimosettimo l'ebbe Maffeo Barberini; nel secolo scorso fu comperato dal marchese Abbati (5); mentre *Torricella,* appartenuta agli Astalli, venne da essi venduta nel 1566 a Marcantonio Borghese,

(1) Archivio Orsini, perg. II A, XIV, 66.
(2) Dall'archivio di S. Spirito; cod. Vat. 7997, f. ant. 109.
(3) Archivio Orsini, perg. II A, XXXVII, 71.
(4) NANTIPORTO in MURATORI cit. III B, p. 1099.
(5) ESCHINARDI, *Descriz.* cit. (ed. cit.), p. 326.

alla cui discendenza appartiene tuttora. Il castello di *Monte Gentile* passò nel secolo scorso al monistero di S. Caterina di Città Ducale, ed al presente appartiene alla Congregazione di carità di Roma.

Entriamo nell'*ager Nomentanus* col *Quarto Mancino,* ossia col fondo aderente a *Monte Gentile,* e nel quale vediamo un antico sepolcro diroccato sulla destra della via (1), un altro sopra una collina, pure a destra, ridotto a torraccio semaforico, evidentemente in servizio del castello di *Mentana* (2), e più in fondo sempre a destra v'è un'altra collinetta colla *torre di Turri,* altra *vedetta* Nomentano-Tiburtina.

Il suolo del *Mancino* è stato esplorato per mia richiesta dal cortesissimo proprietario, il principe di Sulmona, e ha dato prove monumentali di essere stato abitato nell'età romana (3).

(1) Il sepolcro si vede presso il chilometro 16° ed è costruito tutto in bianco marmo. Ad esso spetta il gran cippo marmoreo (alto m. 1.25) trasportato nel 1888, ad insaputa del proprietario, nel magazzino comunale di Roma all'Orto Botanico. Porta incisa questa pregevolissima iscrizione:

VLPIAE · EVHODIAE ‖ CONIVGI · OPTIMAE ‖ T. FLAVIVS · AVG · LIB ‖
DELPHICVS ‖ TABVLARIVS · A · RATIO.. ‖ ... ROC · RATION ‖
THESAVRORVM ‖ HEREDITATIVM ‖ FISCI · ALEXANDRIN

È una delle rarissime iscrizioni in cui si nomina il « fiscus Alexan« drinus », rendita demaniale dell'età dei Flavi non ancora ben definita (cf. HIRSCHFELD, *Untersuchungen* &c. p. 14); ed unica per così particolareggiati accessori. Fu edita senza note nelle *Notizie degli scavi* (1888, p. 288) e discussa dal DE RUGGIERO nel *Bullettino dell' Istit. di diritto rom.* I, 261 sg.

(2) Questa torre sorge sul nucleo di un gran sepolcro costruito di calce e scaglie di tufo, con *morse* di marmo; e numerosi rottami marmorei sparsi dattorno. V'è un'edicola centrale con frontone sagomato e fornito di porta rettilinea. Sotto v'è una stanza a gran profondità.

(3) Lo scavo di *Quarto Mancino,* al chilometro 17, fu aperto nell'aprile del 1888 e chiuso nel giugno. Seguendo le tracce di fran-

Non sono queste le ultime fortificazioni sub-Nomentane; l'ultima è nella collinetta di *Montedoro*, che sorge vicina al castello, ed a cui si giunge dopo avere oltrepassato una bella rovina di opera *absidata* antica, destinata a sostenere la spinta della sovrastante collina, e poi una chiesuola rustica detta *il romitorio*. Il monticello di *Montedoro* è di somma importanza militare, dominando esso la vallata Corniculense-Tiburtina. Vi si scorge tutta la traccia dei muri di una torre rettilinea, che un tempo vi sorgeva. Volendo costruirvi sopra una casa di delizia, che sarebbe un vero incanto, il proprietario potrebbe, sulla mia parola, risparmiare anche la spesa delle sotto-fondazioni, essendo stata la detta torre già innalzata sulle massicce

tumi marmorei colorati, lungo un ruscello nella vallata a destra, fu deviato il medesimo e fu scoperto un edifizio termale privato del tempo dei Flavi. Il bollo più frequente ci dava: *T. Flavio... Corintho*, ed è noto (MARINI, *Iscriz. dol.* 224, 272, 612, 613). Un altro, forse ignoto, aveva *Cn. port.. li..* forse *portus licini aurelia.* Un altro: *opus doliare ex... t. comini sariniani* (*sic*), simile non uguale al Mariniano 169. Consiste l'edifizio in tre stanze e tre *piscine* curvilinee, una di queste elegantissima e grande, tutta rivestita di lastre bianche marmoree: l'acqua vi cadeva da una statuetta posta già nell'alto, ora scomparsa. La stanza centrale era tutta pavimentata con lastre marmoree, lo *spoliarium* con musaico ordinario. Parecchie antiche lapidi servirono capovolte ad uso di pavimento: una della famiglia di *Sextus Offanius Satyr Marcia Phaedra*, moglie e figlio (omonimo del padre), si è potuta leggere parte sui frammenti superstiti, parte colla impressione rimasta nell' intonaco sottoposto. V'era pure la iscrizione di un *Eutychetes* e un *Victorinus* liberti degli *Aelii*. Queste, con altri frammenti, sono state trasportate e murate nel vicino palazzo principesco di Mentana. Sull'alto della collina si è scoperto un enorme muro (m. 1.60 di grossezza) racchiudente una *piscina* pluviale o conserva d'acqua. Sull'altipiano di essa si sono scoperte abitazioni pavimentate con mattoni bipedali e contenenti utensili diversi. Gli oggetti rinvenuti sono stati trasportati in Roma al palazzo Borghese, ove si custodisce una esattissima pianta degli scavi, eseguita dall' ingegnere signor BENCIVENGA. È quasi superfluo il notare la provenienza di tutti i marmi di tali fabbriche dalla via Nomentana e dai suoi sepolcri.

costruzioni di un'antica conserva d'acqua. Ma lasciamo qui il castello in aria di *Montedoro*, e veniamo alla storia del cospicuo castello di *Nomento*. L'evo medio e il moderno abbondano di memorie Nomentane.

Fermandoci soltanto alle battaglie, che sono i più tristi ma i più memorabili fasti del mondo, in questo tranquillo e ridente paese ne troveremo tre, sanguinose tutte, l'una nell'antica età, l'altra nella media, la terza ai nostri giorni, la battaglia di Mentana del 1867. Riuniamole con altre importanti memorie nel seguente cronologico riassunto.

1° Anno 317 di Roma. La prima battaglia di *Mentana* nella storia antica fu nel detto anno, quando i Fidenati e i Veienti non isgomentati per la morte di Tolumnio, avvenuta l'anno precedente, usciron di nuovo in campo contro i Romani. Questi, condotti dal dittatore Q. Servilio Prisco, assalirono i nemici collegati e non lungi da Nomento, anzi sulle colline Nomentane (*in loca altiora*, scrive T. Livio), li sbaragliarono intieramente: *nec procul Nomento dictator... fudit Hetruscas legiones* (1). Nomento era una colonia Albana fondata in suolo Sabino, come *Crustumerio*, come *Fidene*, come *Gabi*, quando i Sabini giungevano fino all'Aniene; fu sottomessa da Tarquinio I; si ribellò coi Latini e Tuscolani; fu nuovamente sottomessa dopo la vittoria del lago Regillo; e finalmente, dopo la gran vittoria del Vesuvio, per la terza ed ultima volta fu assoggettata col dono della cittadinanza, colla resa delle cose sacre, divenute comuni anche ai Romani, come *Lanuvio*: *Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure, quo Lanuvini in civitatem accepti* (Livio). Dopo queste vicende storiche (2), *Nomento* non ci offre che numerose menzioni della sua esistenza e del suo egregio vino, per

(1) Livio, IV, 22.

(2) Virgilio, *Eneide*, VI, 773; *Origo gentis rom.* cap. 22; Dionigi, II, cap. 53; III, cap. 50; Livio, I, 38; VIII, 14.

parte di scrittori che la frequentarono (1), od ebbero fondi nelle adiacenze, come Marziale e Seneca (2). E fu notato che il vino Nomentano si beveva dopo cinque anni ed era eccellente (3). Il territorio abbonda di memorie archeologiche, le quali si riassumono brevemente nella sottoposta nota (4). L'*Anonimo Ravennate* nomina *iuxta su-*

(1) Ovidio veniva da *Nomento* quando incontrò il flamine che andava al *lucus Robiginis* a fare i celebri scongiuri nelle *Robigalia* del 25 aprile: « hac mihi Nomento Romam cum luce redirem, obstitit « in media candida pompa via » (*Fast.* IV, 907). Parve inconciliabile questo incontro di Ovidio reduce da *Nomento* col flamine, sapendosi dal calendario Prenestino che il boscó suddetto era « ad quintum mil- « liarium in via Claudia » (*C. I. L.* I, 317). Non v'è altra ipotesi a cui ricorrere se non questa: che cioè Ovidio passasse sulla via Salaria, traversasse il Tevere e tornasse in Roma per la via Claudia. Ipotesi probabile, perchè sappiamo che Ovidio possedeva tra la Flaminia e la Claudia i suoi giardini; ed è perciò naturale che prolungasse la strada per rivedere le sue terre (*C. I.* cit. p. 392).

(2) SENECA, *Epist.* 104; MARZIALE, *Epigr.* I, 85; VI, 43; VII, 57; IX, 61; X, 14. Anche Pomponio Attico v'ebbe un « rusticum « praedium » (CORN. NEP. *in T. Pomp. Att.*). A lui Cicerone dava il convegno, quando gli scriveva: « cras igitur... puto me in Ficu- « lensi fore » (CIC. *ad Att.* XII, 34). Altrove ho notato lo scambio di *Nomentana* con *Ficulense* a proposito della via.

(3) MENGARINI, *La viticoltura e l'enologia nel Lazio*, p. 29; NUZZI, *Discorso*, p. 87. Questo vanto enologico *Mentana* divide col prossimo comune di *Monterotondo*, come or ora dovrò notare. Anzi ciò, che gli antichi scrittori attribuiscono a Nomento, deve intendersi per l'intiero suolo Eretino e Nomentano.

(4) Il titolo di *Cn. Munatius Bassus curator viae Nomentanae* e pieno di onori municipali di Nomento è ora al museo Vaticano, comprato per 50 scudi da G. B. Visconti (*C. I. L.* XIV, 3955), ma fu veduto dal GIORGI avanti alla chiesa nel 1741 (bibl. Casanatense, schede Giorgi, vol. XVI), il quale ne vide altri nella vigna dell'arciprete e un altro presso il principe Borghese. Sono tutti editi nel *C. I. L.* XIV, ove trovasi anche notato che quello attribuito a *Mentana* nel *C. I. L.* I, 639, spetta invece a *Marino* (v. anche HENZEN all'Orelliana 208, 6138 e 6457). Ricorderò soltanto il dittatore ed edile nomentano *D. Valerius Proculus* edito dall'AMATI (*Giorn. Arcadico*,

prascriptam Romam civitas quae dicitur Nomentana (lib. IV, cap. 24).

2° Anche il cristianesimo ebbe la sua pagina nei fasti nomentani, leggendosi nel martirologio (cod. di Berna)

56, p. 325) e la lapide di un sacerdote isiaco trovata nella vigna dell'ab. Loreto Santucci, ora al Vaticano. Scavi presso *Mentana* furono eseguiti dal principe Borghese nel 1830, 1831 e 1833 nella tenuta di *Greppe,* e fruttarono parecchie anticaglie pregevoli, tra le quali ricorderò la bella statua frammentata creduta del giovinetto *Hylas,* ora nel gabinetto del museo alla villa Borghese (*Atti del Camerlengato,* IV, 1219; *Bull. dell' Istituto Arch.* 1831, p. 29). Altri furono fatti da Federico Bondini e Anacleto Ferri nel 1864; e vi furono rinvenuti musaici decorativi, colonne di bigio, un trapezoforo con sfinge, antiche camere riccamente ornate. Nella tenuta *Conca,* già proprietà del comune, furono fatte ricerche non molto fruttuose nel 1884 (*Notizie d. scavi,* 1884, p. 39). Nella macchia vicina vennero recentemente scoperte le mura di una chiesetta del medio evo; e tra i rottami adoperati in essa per costruzione fu trovato un frammento di tavola arvalica, che ho pubblicato io nel *Bull. archeol. comunale* (1890, p. 110). È il frammento trovato più lontano da Roma, e pare impossibile che dal bosco della dea *Dia,* sulla via Portuense-Campana, sia stato sbalzato laggiù! Tuttora osservansi in *Mentana* alcune anticaglie più o meno malmenate dai monelli del paese, vale a dire: sull'angolo del *Corso* che guarda il lavatoio pubblico una colonna scanalata sostenente un rilievo che rappresenta un vaso, e nel corpo di questo un sacrificio *Dionisiaco;* nell'angolo opposto, via Garibaldi, è murata un'aretta quadrata, i cui due soli lati visibili presentano, l'uno un'orgia con tre baccanti, l'altro un genietto. Fra i piloni sporgenti della casa prossima sono collocati quattro grandi banchi marmorei colle iscrizioni, nei lati minori, ma poste ora a rovescio, di *Bruttia,* di *Bruttius,* e degli *Herennii;* quella di *Herennius Gallus* non è rovesciata; le cui protomi o effigie in rilievo stanno di fronte, sulla medesima strada. Tre osservazioni sogliono farsi su tali iscrizioni: 1° la curiosa qualità dei cognomi *Gallus* e *Merula* negli *Herennii;* 2° la coincidenza topografica dei *Bruttii* colla vicina villa di *mons Bruttii* e *Brittii,* oggidì *Montelibretti;* 3° il cognome africano *Sophanuba* in una liberta degli *Appulei,* che coincide colla memoria del soggiorno di quella famiglia in *Madaura,* ove nacque il celebre filosofo Apuleio, ch'ebbe dunque i suoi parenti e liberti a Nomento

.v. *idus. iunias, Romae via Nomentana ad arcus mil.* .xv. *ab urbe Primi et Feliciani,* i quali pertanto possono essere considerati come martiri nomentani, e la cui tomba spetta alla serie delle catacombe suburbicarie (1).

3° Nomento fu delle più antiche sedi episcopali vicine a Roma, come ho notato di sopra per la sede Ficulense. I titolari di essa risalgono al secolo quinto, e forse più indietro, se fosse probabile quello *Stephanus* degli atti di s. Restituto del secolo III e perciò preposto all'*Urbs* ch'è il primo certo, del 415, come rilevasi dalla nota lettera d' Innocenzo I (2). Ne abbiamo perciò otto più o

(*C. I.* cit. n. 3948). Un'ara dedicata a Iside e Serapide dai *Valerii* fu scoperta nel 1832 dal CANINA (3941). Che il municipio nomentano fosse ascritto alla tribù *Horatia* rilevasi da queste lapidi, che il GROTEFEND non conobbe (*Imperium Rom. trib. descr.* p. 66), ma il KUBITSCHECK (p. 266) conobbe, restando tuttavia perplesso per altre tribù trovate in altre lapidi nomentane. Tra le anticaglie nomentane debbo notare un piccolo rilievo, forse fronte di sarcofago, incastrato sull'esterno della casa Vitarelli, in via del Palombaro. Vi si vede un barbaro *bracato* che conduce un cavallo, preceduto da un giovinetto portante un ramo. In un altro contiguo frammento è espresso un giovinetto con face od asta nella destra e scudo nella sinistra. Nella piazzetta di S. Nicola v'è un troncone di statua virile togata, e nella facciata della chiesuola di S. Sebastiano parecchi rilievi figurati decorativi e una fronte di sarcofago con tritoni.

(1) G. B. DE ROSSI, *Bull. crist.* 1871, p. 106; STEVENSON, *Il cimitero di Zotico,* p. 58. L'ARMELLINI notò che furono martiri della persecuzione di Diocleziano (*Le catac. di S. Agnese,* p. 8) e che Giusta depose costì il martire Restituto. Di questa memoria ho trovato il sito corrispondente nel fondo macchioso detto appunto *San Restituto,* e che si trova tra *Mentana* e i *Cappuccini* di *Monterotondo.* Delle memorie locali dei ss. Primo e Feliciano e di s. Restituto trattò il signor STEVENSON (*Bull.* DE ROSSI, 1880, p. 106).

(2) GAMS, *Series ep.* p. XII; DUCHESNE, *Ad lib. pontif.* I, 127. La serie contenuta nel ms. sulla Sabina posseduto ora dal signor marchese F. S. Lavaggi non è corretta; ma non è indegna di esame. Il *Villarius* del 753 (GAMS) va corretto in *Wilcharius* (DUCHESNE cit. pp. 446, 457 e 459).

meno certi, perchè il *Felix* del 531 è detto nel relativo testo *ep. Umanae* piuttostochè *Numentanae;* e questi fino al *Gratiosus* del 593, quando Gregorio Magno riunì questa sede colla *Curense* di *S. Antimo*. Seguono altri otto o nove titolari (essendovi un *Cosinus* dell' 826 detto nel suo documento *Umena,* e perciò alquanto sospetto); e poi succede nel 984 la unione della sede Nomentana colla *Foronovense,* detta perciò *Sabinensis,* in quanto rappresentava le più antiche sedi Sabine riunite (1). Questa è durata fino al 1483, quando la sede è stata trasferita alla città di *Magliano*. Fu già notato dal Nibby, ed è necessario di aver qui presente, che la riunione della sede Nomentana colla Foronovense indica la decadenza di Nomento, come centro abitato, nel secolo decimo. Infatti, aggiungerò io, da quel tempo in poi la via Salaria prese il posto della Nomentana per le comunicazioni con Roma, la via Tiburtina attraeva con numerosi centri e castelli la popolazione; perciò Nomento non ebbe certamente da progredire. Ma la vera causa della decadenza di *Nomento* la noteremo in questa serie (al n. 5).

A questo medesimo capo, cioè al secolo IV, spetta la menzione del *fundus Cacula: territorio Nomentano, praestat solidos* .L. tra le possessioni del battistero Lateranense, nel

(1) Per ciò che spetta alla lezione *Umanae* e *Umenae* negli atti relativi, conviene notare che nel principio del medio evo spesso fu scritto *Numentum* e *Numantia*. Anche nel 1059, sotto Nicolò II, si legge: « Hugo episcopus Numantinus », e negli atti di s. Barbara si legge: « honestavit luculenter praediis quae erant apud Numantiam in « ea parte quae nunc Scandrilia nuncupatur ». Ed è chiaro trattarsi qui di una compilazione medievale e della Sabina. Il MARINI (Saverio) che credette all'antichità di quegli atti si sforzò a provare la vicinanza di *Nomento* a *Scandriglia* (*Memorie di s. Barbara,* Fuligno, 1788, pp. 96, 97); ma invece s'intende che in questa compilazione la via Salaria è scambiata colla Nomentana; e che a questa si riferisce la idiotica trasformazione di Nomento in *Numanzia*.

noto elenco di Silvestro (1). Parmi di averlo ritrovato nel fondo denominato adesso *Cacamele,* che sta tra *Montedoro* e la vigna Santucci, e che spetta al principe Borghese.

4° 799, 23 novembre. Uno dei più celebri fatti del medio evo romano avvenne a *Nomento;* e fu l'incontro di Carlomagno con Leone III, quando quegli venne ad incoronarsi in Roma (2). Carlomagno pranzò con Leone in Nomento e passò la notte ivi, poichè fece l'ingresso solenne in Roma nel giorno 24 di novembre. È probabile che il castello già esistesse, e che Carlomagno vi alloggiasse, dacchè possiamo credere che il castello Nomentano fosse uno dei primi della nostra campagna, come or ora dimostrerò (3).

5° 900 incirca. A quest'epoca risalisce la potenza della famiglia dei *Crescenzi.* Fu la prima famiglia di Roma nei secoli decimo e undecimo. Il nome e le memorie, sparse in tutte le raccolte storiche e diplomatiche della città, concorrono a convincere che fu famiglia di origine romana. Erano i Crescenzi *rectores* del *comitatus Sabinensis;* abitavano in Roma sul Quirinale, in linea retta delle loro possessioni della Sabina; perciò erano detti *de caballo marmoreo* (i colossi del Quirinale) ed in età alquanto posteriore *Numentani,* perchè *Nomento* era la loro rôcca nella Sabina. Dunque fu questo il primo castello di origine non feudale, ma romana. I Crescenzi rappresentarono sempre la nazionalità romana ed anche le aspirazioni repubblicane

(1) *Liber pont.* in *Sylv.* n. XIV, ed. DUCHESNE, I, 175.

(2) *Annales Laurissenses maiores* ad a. 800; ma l'indicazione « apud « Nomentum duodecimo ab Urbe lapide », è sbagliata, essendo *Nomento* (il cui sito è accertato dalle epigrafi municipali quivi rinvenute) al miglio XV.

(3) Il NIBBY fa venire Leone III in Roma, insieme con Carlomagno (op. cit. II, 412), contro il testo dei citati annali, in cui si dice espressamente che il papa, appena pranzato, « eum ad Urbem praecessit, « et in crastinum » &c. Qui descrive l'ingresso di Carlo nella città.

contro papi ed imperatori. Non giunsero mai ad un grado superiore a quello di *patricius,* cioè governante ufficiale, perchè non vollero smentire colle forme principesche la propria origine e il proprio programma. Non dobbiamo tuttavia nascondere che se gloriosa è la loro memoria nei fasti di *Mentana,* la loro potenza ed il loro perpetuo atteggiamento marziale produsse lo spopolamento e la caduta di cotesto paese, come centro abitato. Veggasi come coincide la età della massima potenza dei Crescenzi (circa al 975) colla cessazione della sede vescovile Nomentana (984). Di una Marozia dei Crescenzi Nomentani esiste tuttora il nome, e ci è noto per documenti del secolo XIII (*crypta Maroza* in bolla di Innocenzo III), nel moderno casale di *Grotta Marozza* sul punto di riunione delle vie Salaria e Nomentana, due miglia dopo *Mentana,* nel sito delle *aquae Labanae,* presso l'antico *Eretum,* e che a proposito di questo paese dovremo rivedere (1).

6° 1139. L'abate Azo di S. Paolo fuori le mura si querelava contro un *Octavianus filius Oddonis de Numentana,* perchè riteneva ingiustamente il *castrum Numenti* (2) che spettava a quel monastero fin dal tempo di Gregorio VII.

7° 1203-1236. Caduta la potenza dei Crescenzi Nomentani, le cui memorie politiche scompaiono nel secolo decimosecondo, i loro possessi divennero del papa, che ne arricchì il monistero di S. Paolo fuori le mura. Le bolle d'Innocenzo III, di Onorio III e di Gregorio IX (3) confermano *castrum Numentanum* e la *crypta Maroza* ai monaci di S. Paolo. Io ne ho ritrovato la memoria topografica

(1) Si vegga un albero genealogico dei *Crescenzi* in GREGOROVIUS (lib. VII, cap. I, § 1), e quivi il nome *Marozia,* noto per altre fonti come proprio di altre donne di cotesta famiglia.

(2) GALLETTI, *Capena,* p. 67 (dall'arch. di S. Paolo).

(3) *Bullarium Casinense,* I.

relativa. Il terreno intermedio tra la via Nomentana e la Corniculana porta tuttora il nome catastale di *San Paolo*. Accanto a questa riserva, esiste tuttora, ma diroccata, la chiesa di *San Paolo delle Greppine,* recentemente detta *la Concezione*. Esiste anche una torre diruta quadrata, con antemurale parallelo, che da un lato fascia tutta la collina. È costruita con piccoli rettangoli di selce, e sembra abbastanza antica. Dovette essere un centro agricolo e religioso, cioè una *grangia* benedettina; perchè il posto non è affatto strategico, essendo in fondo ad una valle (1).

Contemporanea alla dominazione dei monaci suddetti in *Mentana* è la comparsa della famiglia romana dei Capocci. Evidentemente si tratta di un' enfiteusi, divenuta col tempo un feudo; così credo conciliabile la menzione del diarista Gentile Delfini, che asseriva essere *Mentana* divenuta feudo de' Capocci sotto Innocenzo (2), mentre le bolle sopra allegate protraggono la proprietà dei monaci su quel territorio fino al 1236. Del resto la potenza dei Capocci su questa contrada risale almeno al 1207, al cardinal Capoccia, che comperò il *castrum S. Angeli,* come a suo luogo si vedrà.

8° 1286, 29 maggio. Gli Orsini appariscono dapprima non in *Mentana,* ma in *Monterotondo,* nel noto atto di divisione del patrimonio tra Matteo Rubeo e i figli del defonto suo fratello Rainaldo, ch'erano: Napoleone, Matteo e i minorenni Orso e Giovanni rappresentati dalla madre Ocilenna (3). In essa i nipoti cedono allo zio i frutti *castri montis Rotundi,* che confinava da un lato col *tenimentum castri Lamentani,* da un altro col *tenimentum castri Crypte*

(1) Anche adesso v'è il casale del proprietario (Borghese), sulla cui porta esiste uno stemma marmoreo di casa Peretti inquartato con tre draghi coronati e tre bande oblique con testa di moro.

(2) MURATORI, *Rer. It. Script.* III B, p. 843.

(3) Cod. Vat. 8034, fol. ant. 182, ed. COPPI, *Atti Accad.* XV, 264. È nell'archivio di S. Spirito in Sassia.

Marocze. Ancora dunque gli Orsini erano soltanto sul confine. Già la denominazione volgare di *Lamentana* apparisce nei documenti.

9° 1300 circa. Come abbiamo veduto nella serie delle notizie di *Monte Gentile,* i Capocci erano proprietari, fin dal 1303 almeno, di quegli accessorî di *Mentana,* è naturalissima la supposizione che lo fossero di *Mentana* anche prima. La menzione già riferita del diarista lo indica, quantunque a distanza. Meglio lo addita il testamento di Giacomo Capocci, che ricorda come nel 1303 Processo figlio di Fiorello lasciò al fratello Giacomo ed a Paolo figlio di lui il *castrum Nomenti* (veggasi la mia serie di *Monte Gentile* al n. 3). Ragionando anche sui documenti che seguono, possiamo stabilire che nel 1300 incirca i Capocci esercitassero vera signoria in *Mentana.*

10° 1333, 19 agosto. *Iam sunt .xx. anni elapsi quod ... divisio facta fuit inter duos fratres* (Paolo Capocci figlio di Giacomo ed un suo cugino) ... *et tempore dictorum annorum viginti (testis) vidit ipsum Iacobum tenere et possidere... castrum Numentanae cum suo tenimento, et quod dictus Iacobus dedit, mutuavit et concessit d. Stephano de Columna de Gallicano suo cognato praefatum castrum Numentanae in servitio ipsius quondam domini Stephani dum habebat brigam cum domino Iordano de filiis Ursi, et pro dicta briga sibi commodavit dictum castrum, qua briga finita, dictus dominus Stephanus reddidit dictum castrum Numentanum domino Paulo eiusdem domini Iacobi praedefuncti filio, et quod ab illa hora in antea dictus dominus Paulus tenuit et possedit dictum castrum usque quo dictus Paulus captus fuit et spoliatus de dicto castro a domino Iohanne Cessi Processi Capoccii de Capoccinis .....* Questa fu la testimonianza di un certo *Omniasancti de castro turris Maroziae* (1); nella quale ognuno vede quanto pre-

(1) Cod. Vat. 7934 (*Historia de gente Capoccina* cit.); cf. U. Balzani, in *Archivio della R. Soc. rom. di st. patr.* 1885, IX, 238.

ziosa memoria si contiene per la storia di *Mentana*. Fu dunque teatro di guerra tra Giordano Orsini e Stefano Colonna; fu ancora campo di domestiche lotte fra il primo e il secondo ramo dei Capocci, al quale rimase.

11° 1370. Riguardando in questo punto i documenti dei Capocci già disposti per *Monte Gentile* (dal n. 4 al 9) si scorge che Paolo conservò una parte di questo territorio ma non il vero Nomentano, del quale disponeva liberamente, nella fine del secolo stesso e al principio del secolo XV, la famiglia di Giovanni di Celso. Non è pertanto esatto ciò che si scrisse nell'*Analisi*, che cioè fu corto il dominio di questa famiglia in *Mentana*, e che Nicolò III la diede ad Orso Orsini suo nipote (1). Or ora dimostrerò come e quando gli Orsini entrassero nel possesso di *Mentana*.

12° 1371. Ersilia figlia di Romano Calvi comperò il castello di *S. Eufemia* fuori la porta Nomentana dalla signora Francesca figlia di Giovanni Capoccia e moglie di Giacomo de' Capoccini (2).

13° 1374. Dal documento 7° delle notizie di *Monte Gentile* si rileva che una parte di *Nomento* pervenne nella casa Orsini per ipoteca dotale prestata da Giovanni Capocci nell'anno 1374. Nondimeno può in genere sembrare inverosimile che gli Orsini, signori da oltre un secolo di *Monterotondo*, non possedessero un castello così vicino a quello, prima del 1374. Forse, nell'appendice a queste vie, ne riparlerò; poichè attendo su ciò alcune comunicazioni.

14° 1400. Oddone di *Lamentana* era un possidente, che teneva in enfiteusi beni del monistero di S. Silvestro (3).

(1) Nibby cit. p. 413.

(2) Dall'archivio Lateranense l'Ameyden (ms. Casanatense, famiglia *Calvi*).

(3) Archivio di Stato, *Liber compend.* di S. Silvestro ad a.

15° 1407, 8 ottobre. È uno dei più ragguardevoli documenti che compariscono in questo lavoro. Ne sottopongo la massima parte del testo, ch'è ricca di notizie politiche, nobiliari e topografiche, risparmiando le formole ed altri accessorî meno importanti.

Antonius Chiardafella de castro Numentanae districtus urbis Romae tamquam tutor... magnifici pupilli Ioannis filii et heredis quondam magnifici viri Lovisii de Capoccinis domini dicti castri... ac tamquam commissarius procurator &c. *magnifici viri Colae Lippi de Marerio* &c. *constitutus coram nobili et egregio* &c. *Nicolao de Bondiis de Urbe iudice palatino et collaterali* &c. *in refectorio ecclesiae S. Mariae de Aracaeli ubi solet* (notizia importante per gli storiografi Capitolini) *moderno tempore ius reddi, hodie... dixit* &c. *quod inter alia* (passività gravanti l'eredità di Lovisio Capocci) *Ioannes remanserit debitor magnificae dominae Lellae de Capoccinis amitae suae pro terratico seu usufructu cuiusdam casalis vulgariter la dozza* (?) *in tenimento dicti castri, medietatis tenimenti castri Turricellae, medietatis pratorum S. Honesti, quae fuerunt obligata dominae Lellae pro tempore* 17 *annorum* &c. *narravit quod non potest satisfieri creditoribus nisi ad venditionem infrascriptarum rerum perveniatur; narravit* (ecco una importante menzione storica per la città di Roma, per questi dintorni e per la famiglia Capocci) *quod Loysius vivens multas displicentias* &c. *romanis civibus intulit et inferri permisit quae exiverunt de castro Numentano et inter alios fecit se servitorem, subditum et sequacem regis Ladislai nunc inimicantis et guerram adversus romanum populum publice et hostiliter facientis et super consequens Loysius fecit se rebellem et inimicum non solum romani populi sed etiam Romanae Ecclesiae et papae, ideoque dubitandum ne papae et romani populi potentiae in damnum pupilli insurgant ac violenter occupent castrum Numentanum vel saltem devastent, quod foret damnosissimum pupillo, et etiam formidari potest de castris et rebus infrascriptis. Narravit quod magnificus vir*

Cola de Marerio pupilli tutor habet terras, fortalitia et dominium adeo separate et longe distantia a castro Numentano et aliis infrascriptis quod nullo modo posset eum iuvare circa defensionem. Aggiunsero i tutori un altro motivo, cioè che il pupillo era così *pecuniis exhaustus,* da non poter sostenere le spese occorrenti pe' suoi fondi; e perciò si decidono a farne la vendita: *nobili viro ser Egidio quondam Lelli de Gallesio secretario, familiari et procuratori ac Mutio Spetiali magnifici et potentis domini Iacobi de Ursinis comitis Taliacotii habenti ab ipso comite licentiam prout patet in instrumento procurationis scripto* &c. *emendi* &c. *pro se suisque heredibus in perpetuum et cui vel quibus comes vendere voluerit integras tres partes de quatuor principalibus partibus totius castri Numentani et sui tenimenti positi* &c. *in contrata nuncupata l' Isola inter duo flumina, cui ab uno tenet et est tenimentum castri Montis Gentilis, ab alio tenimentum castri S. Angeli Ioannis Capotii* (1), *ab alio tenimentum diruti castri Grotta Marozza et alios* &c. *cum omnibus et singulis iuribus, iurisdictionibus* &c. Gli vendono inoltre la metà del *castrum Montis Gentilis,* la metà di *Turricella,* la metà del *castrum Montis Lipari* (?) e tutti i fondi che il pupillo possedeva nel territorio del casale di *S. Onesto, et cuiusdam alterius casalis la dozza* (?) *in provincia in contrata Insulae* &c. e tutto ciò pel prezzo di 16,000 fiorini, a ragione di *ultra* 47 *solidorum pro quolibot floreno.* Il notaio fu *Angelus magistri Cicchi civis romanus* (2).

16° 1484, 20 di gennaio. Un terremoto arrecò grave danno a questa terra (3).

17° 1484. Nella guerra civile di quell'anno, gli alloggiamenti di Paolo Orsino (il figlio naturale del car-

(1) Questo è il paese di *S. Angelo in Capoccia,* del quale poi darò un cenno, essendo distante 5 miglia da *Mentana.*

(2) Archivio segreto Vaticano, atti Contelori, II, fol. 123.

(3) NANTIPORTO cit. ad a. in MURATORI, III B, p. 1083.

dinal Latino ed erede di *Lamentana*) presso quel castello furono assaliti da Antonello Savelli. Poco dopo lo stesso Paolo, avendo predato molto bestiame ai Romani, lo mandò al suo castello di *Lamentana* (1).

18° 1486, 1° al 7 gennaio. Eccoci alla seconda battaglia di *Mentana*. Cotesta rôcca fu la base delle operazioni degli Orsini contro Innocenzo VIII, nella seconda guerra papale-aragonese. Ai primi del gennaio, Roberto Sanseverino scacciò gli Orsini da *Mentana* dopo cinque o sei giorni di assedio; e vi morì un figlio di Paolo, di sette anni; quindi anche *Monterotondo* si arrese al papa, con *S. Angelo in Capoccia* e altre terre Farfensi. Sparsasi peraltro la voce, che Innocenzo VIII fosse morto, i Mentanesi insorsero in armi, al grido di *Orso, Orso*.

Furono bentosto repressi; ed il castello fu demolito da cima a fondo per ordine del pontefice stesso: *castrum funditus et a radice displanari et ita intra paucos dies factum fuit* (2).

19° 1492. Alla lotta di Virginio Orsini con Alessandro VI, che derivò dalla cessione dei beni di casa Cybo agli Orsini, spetta il *manifesto del signor Virginio Orsini della Mentana,* che ho accennato tra le memorie del ponte Nomentano.

20° 1502. Alla morte del ripetuto Paolo, trucidato per ordine del duca Valentino, *Lamentana* fu ereditata dal figlio Camillo, il cui fratello Fabio si lavò le mani e il volto nel sangue degli Spagnuoli da lui per vendetta trucidati (3). Camillo vi fondò uno spedale, che poi è stato riunito (nel 1757) alla confraternita del Sacramento. Così finisce l'età media nella storia di *Mentana*. Aggiungo, per supperire alle inesattezze degli scrittori moderni su questa terra,

(1) Infessura, ed. O. Tommasini, pp. 109, 124.
(2) Infessura, ed. cit. pp. 195-198.
(3) G. Horologgi, *Vita dell'ill. sig. Camillo Orsino*, p. 4.

che fu eretta in marchesato da Gregorio XIII per Latino Orsini. Nel 1588 la tenuta di *Mentana* fu liberata da ogni vincolo fedecommissario e fu separata da *Monte Gentile,* con sentenza di *Seraphinus Olivarius Razallius Rotae auditor et commissarius* (1). Fu poi venduta, nel 1594, da Virginio Orsini per scudi 250,000 a Michele Peretti principe di Venafro; e nel 1655 fu dal cardinal Francesco suo figlio lasciata per testamento a Paolo Savelli figlio di Maria Felice sua sorella (2). Il principe Marcantonio Borghese l'acquistò nell'anno 1655 da Michele giuniore e don Paolo abate Peretti pel prezzo di scudi 343,247 (atti Petruccioli e Simoncelli, 17 nov.) ed i suoi eredi la posseggono tuttora.

Poco rimane di medio evo in *Mentana,* se si eccettua il castello, il quale, quantunque demolito per ordine di Innocenzo VIII, e ricostruito nel secolo seguente, pure conserva parte dell'antico. Volendosi anzi tener conto di ogni particolarità, si verrebbe a provare che il castello di Mentana offre quattro successive trasformazioni. Ma ciò sarebbe argomento per una monografia a base tecnica, non propria di questo mio già troppo enorme lavoro. Dico soltanto che, entrando nella terra dalla via Nomentana, e volgendoci a sinistra, vediamo la torre angolare del castello che domina la sottoposta valle, che si distingue per la sua bella forma rotonda con cordone nel centro, coronata di ballatoio *aggettato* e sorretto da mensole di buona forma. È accompagnata da un pezzo di muro della cinta, e segulta da un'altra torre analoga, ma trasformata e modernamente incorporata nel nuovo palazzo. In questo medesimo, oltrepassato l'arco che conduce alla salitella del *Palombaro,* si vede a sinistra una bella finestra *guelfa* scor-

(1) R. Archivio di Stato in Roma, fascicolo *Mentana,* mostratomi dall'egregio signor Alessandro Corvisieri.

(2) Il testamento è in atti Giacomo Simoncelli not. A. C. 2 maggio 1655.

niciata in marmo. Nella parete esterna del palazzo, che guarda la chiesina di S. Nicola, ho veduto adoperata fra le bugne dello *stilobate* dell'edifizio stesso una pietra, che porta in lettere monumentali, per la forma e per la grandezza, il seguente brano d'iscrizione:

·····INIAЯSINI

Evidente parmi il leggervi da sinistra: *Latini Ursini,* e il tenere che fu incisa a rovescio da uno scalpellino analfabeta, che ne travolse i modelli; e che perciò la lapide fu gettata tra il materiale di rifiuto. Può attribuirsi al munifico cardinale Latino, padre di Paolo, piuttosto che a Latino, figlio naturale e compagno d'armi del famoso Camillo. Storico è ancora il nome di *Valle Giordano,* che resta tuttora alla valle intermedia fra *Mentana* e *Monterotondo;* poichè rammenta Giordano Orsini, di cui si darà il debito cenno, nelle memorie monterotondesi.

Delle chiese nomentane, quella del castello è dedicata a *S. Nicola,* quella della *Pietà* sul bivio *Salario-Eretino* è dei Santucci, famiglia cospicua di questo comune; l'altra di *S. Giorgio* è demolita; l'altra di *S. Lorenzo* non più esiste nel relativo terreno che spetta alla famiglia Manzi; l'altra di *S. Antonio* è trasformata in un fienile; un'altra è detta *Conventino,* nella vigna Santucci, luogo amenissimo e famoso per la battaglia tra il generale Garibaldi e i franco-pontificî il 2 novembre 1867 (1); e nell'altra di *S. Maria degli Angeli* è il cimitero moderno (2). Lo *Statuto* di *Mentana* esiste nell'archivio Comunale; e non fu notato dal Manzoni nella sua *Bibliografia degli statuti;* nè ve n'è copia

(1) Della battaglia di Mentana tratta lo scritto recente di L. GUELPA, *Mentana,* studio storico.

(2) Nell'interno di questa chiesa ho letto una lapide del 1634, che ricorda la consacrazione fattane dal card. Brandimarte Tomasi, posta dalla principessa Anna Maria Peretti nata Cesi.

all'Archivio di Stato. È un manoscritto cartaceo di 74 mezzi fogli, senza la data, ma colla firma autografa di *Camillo Ursino*. Vi è un quaderno separato di 12 pagine con decreti e conferme di monsignor Dentice, colla data del 1562.

Finita l'analisi della via Nomentana, e prima di esplorare i luoghi adiacenti al punto di riunione delle due vie, debbo riprendere le osservazioni sulla via Salaria, che ho lasciato a *Serpentara* e *Villa Spada*, cioè al suolo dell'antica *Fidene*.

Il territorio fidenate si estendeva dalla *Serpentara*, come sopra si è detto al suo luogo, fino a *Settebagni*, e corrisponde ai fondi odierni suddetti con *Villa Spada*, della quale ho già ricordato la denominazione dalla omonima famiglia. La topografia e la storia di questa città etrusca, poi colonia dei Latini, otto volte sottomessa dai Romani (1), sono state toccate da tutti gli scrittori di romana archeologia, ed illustrate da numerose scoperte fino al tempo nostro (2).

È strano fatto l'essere scomparso qualunque vestigio di questa città; sicchè le sole iscrizioni trovate nel suolo di essa ce ne forniscono la certa ubicazione. Ma già Stra-

(1) Dionigi, Livio &c. Il Nibby (*Analisi* II, 51 sgg.) ne riassunse la storia.

(2) Il Cluvier collocò a *Castel Giubileo* la città; l'Holstein a *Serpentara;* il Dessau a *Villa Spada* (*C. I. L.* XIV). Il Gell diede la pianta di *Fidene* nel suo pregevole libro, ed in essa delineò arbitrariamente tre porte che denominò *Romana, Gabina* e *Crustumerina*. A *Villa Spada* situò la necropoli; ed infatti le tombe che sono state ivi scoperte lo confermano; ma errò nel supporre l'acropoli a *Castel Giubileo*, ch'era invece un castello fidenate a guardia del Tevere. L'acropoli era invece a *Villa Spada*. Pregevole è la pianta del Dennis (*The cities* &c. I, 48). V'è anche una monografia del signor Fabio Gori, che tratta di questo luogo (*Viaggio dal ponte Salario a Fidene, Crustumerio ed Ereto*), oltre le notissime del Guattani e del Nibby inserite nei rispettivi itinerari. Ruderi non vi sono, ad eccezione di avanzi laterizî (età imperiale) con soglie marmoree, sul dorso del monte di *Villa Spada*, di due nuclei di sepolcri, e di un muro del-

bone (lib. V, 2) indicava *Fidene* come città convertita in ville e fondi privati: νυν δὲ κῶμας. Anche Orazio (I, *Epist.* XI, 5), e Giovenale (*Sat.* X, 9), l'uno sul serio, l'altro con ironia, fan fede del deserto succeduto alla vita di *Fidene* e di *Gabi*. A tempo di Marziale era già: *Fidenae veteres* (IV, 64), cioè un'anticaglia, e a tempo di Plinio (III, 9) una della cinquantatre città latine scomparse. Eppure poco prima, cioè sotto Tiberio, un *Attilius libertini generis* vi celebrò giuochi gladiatorî a pagamento in un anfiteatro temporaneamente costruito, che si ruppe sotto il peso degli spettatori e cagionò la morte a ventimila persone, mutilazioni e mali ad altre trentamila. L' impresario

l'età imperiale nel pendìo di *Castel Giubileo*. Iscrizioni vi si sono trovate in ogni tempo; e la Muratoriana, ch'è dell'anno 105 e. v., e l'Amaduzziana, ch'è del 267, indicano il Senato l'una e il dittatore l'altra. Deve notarsi in questo punto il cippo terminale in travertino: *publicum Fidenatium* posto dai *duoviri* (*C. I.* cit. I, 1111), in proposito del quale, osservò il MOMMSEN coll'HENZEN (*Bull. Istit.* 1860, p. 172), che questo era il vero magistrato fidenate, non già i *dictatores duo* della lapide di Gallieno. Tuttavia il testo di questa lapide (il cui lungo commento inedito del MARINI non si è mai trovato) non ci obbliga a supporre due dittatori insieme, ma forse due successivamente. Era dunque un municipio di qualche importanza. Nel 1826 vi fece scavi il Castellani, e vi trovò le fistole acquarie di *Iulius Eutactus* (LANCIANI, *Silloge aq.* n. 433). Indi provengono pure i mattoni col nome stesso (MARINI, 381, 381 A), cui forse completerei col *clau*[dius] *iuli*[us] di un altro bollo veduto a *Villa Spada* dal GIORGI (ms. cit. XVI). Dagli stessi scavi proviene la lapide greca sepolcrale metrica di *Atticilla* figlia di un *Basilius* (*C. I. G.* 6211). Le lapidi latine veggansi nel *C. I. L.* XIV dal n. 4056, importante per un consolato di data ignota, al n. 4073. Ma deve notarsi che il frammento col *Narses*, attribuito a Narsete (n. 4059), deve rettificarsi in *Apollinares*, ed è una semplice lapide militare dell'età imperiale (DE ROSSI, *Bull.* 1887, p. 153). Nel margine di una cisterna nel palazzo di *Castel Giubileo* vi sono frammenti di lapide con buone lettere, col raro cognome OSITIA (*C. I.* cit. 4071) che nessuno ha commentato, e che è molto strano. La frattura della lapide permette anche di supporre COSITIA e sarebbe un nome gentilizio raro, non molto dissimile dal noto

fu punito coll'esilio; e con un senatusconsulto furono vietate simili adunanze senza precedente ispezione (1).

Il monte che sorge dopo il casale di *Villa Spada* presenta, nella parte prospiciente la via Salaria, una serie di sepolcri etruschi scavati nella roccia, la parte anteriore dei quali fu tagliata quando fu la rupe ridotta a castello, cioè nell'età latina. Alcuni di questi sepolcri conservano le parti principali, cioè i banchi pei sarcofagi, le nicchie pei vasi e simili cose. Non c'è necessità di trasportare a *Settebagni* la necropoli Fidenate, come pensò il Gell (cit. p. 50). Le cave di tutte le colline attorno abbondanti già della pietra Fidenate (2) saranno servite per tombe, come ora servono ai pastori ed agli animali. Le *necropoli* antiche sottostanno

Cossutia. Altri frammenti, già su quel monte, ora sono nel museo Vaticano.

Alla necropoli dell'età romana spettano i sarcofagi trovati nel 1883 dagli odierni proprietari signori fratelli Bianchi sul confine tra *Castel Giubileo* e *Villa Spada,* fra i quali uno marmoreo bellissimo, rappresentante Teseo che uccide il Minotauro, ed uno colla iscrizione di un *Artemidorus,* liberto imperiale, *adlectus a memoria* (*Notizie scavi,* 1883, p. 372, meglio in *C. I.* cit. 4062). Importantissima poi è la recente scoperta nel monte stesso di *Villa Spada,* di un'aula cioè lastricata di marmo, decorata di un arco con pilastri e colonne di buon lavoro, e che il LANCIANI suppone essere la *curia* fidenate. Nella sala stessa si è infatti rinvenuta una base onoraria di Marco Aurelio, dedicata dal *Senatus Fidenatium,* un pezzo di bacino lustrale rettangolare colle parole *opifer – sac. d.*.....e in altra linea ...*ius,* e così altri frammenti. Più in alto, 200 metri a monte, sono apparsi sepolcri, colla iscrizione di un giovinetto *Lybicus;* ed anche più in alto altri sepolcri, fra i quali uno di *Tiberius Apronius Apollonius* (*Notizie* cit. 1889, p. 189). Se *Fidenae* non fu stazione della via Salaria, perchè non apparisce nell'itinerario di Antonino, potè tuttavia essere una *mutatio,* dacchè apparisce nella carta Peutingeriana (cf. anche NICOLAI, *Fidene,* dissertazione negli *Atti dell'Accad. d'archeol.* V,527 sgg.).

(1) TACITO, *Annal.* IV, 62: « quinquaginta hominum millia eo « casu debilitata vel obtrita sunt »; SUETONIO in *Tib.* 11.

(2) VITRUVIO, II, 7; PLINIO, XXXVI, 48.

tutte alle *acropoli,* come più volte ho dimostrato. Anche in questo luogo i sepolcri sono comparsi sotto il monte di cui parlo. Non ho veduto mai un luogo più cavato e tagliato di questo. Perciò le cave antiche sono esaurite; e non vi rimane che un tufo *cappellaccio* friabile, di nessun valore. Che queste cave siano antichissime rilevasi dalla leggendo di Anco Marcio, che prese Fidene per mezzo di un cunicolo (1). Più interessante è il racconto della terza conquista di Fidene fatto da Livio (IV, 22), il quale ci mostra la città essere stata divisa in due parti, l'una alla sinistra più debole e perciò meglio difesa (*Castel Giubileo*) e l'altra più forte, *arcem,* e perciò *maxime neglecta* (*Villa Spada*). Ora il dittatore assediò con gran forza la parte debole, mentre scavava una via sotto la fortezza, *in arcem cuniculum instituit;* e per mezzo di questo se ne impadronì. Questo cunicolo esiste; è uno dei più conservati della campagna romana. Il Nibby lo accenna, ma non l'ha visitato, nè ravvisato come strategico nè come storico (p. 61). Io l'ho percorso quasi tutto, con pericolo di rimanervi schiacciato, per l'angustia di una delle trombe interne di diramazione, scavate in età posteriore, quando forse ha servito come cantina di una villa. Credo che in origine fosse meno comodo, ma che nell'età romana sia stato migliorato e intonacato, com' è, di finissimo stucco. Vi sono quattro pozzi di luce con *pedarole* più o meno visibili. È grande quanto tutta la rupe, ma non ho potuto girarlo tutto. Vi si trovano numerose iscrizioni di visitatori non romani, e di età non recente. Un gruppo di persone hanno scritto con fiamma di lume, con carbone e con terra rossa, nel secolo XV, e dicono di esser venuti a cercare un tesoro; che gli spiriti hanno spento i lumi, ed essi augurano miglior fortuna ad altri. Portano nomi non indegni di ricerche: un *Mantovano,* un *Querinio,* un *Bertolani* &c., e hanno scritto in

(1) Dionigi, III, 180.

dialetto veneziano. In una vôlta hanno protestato di essere *christiani non heretici*. L'altro gruppo è del secolo XVI, scrisse male e molti nomi tedeschi, qualcheduno italiano, vi pose lo stemma del cardinale De' Medici e del cardinale Clairmont (1).

Che *Fidene*, nei bassi tempi, fosse uno dei centri abitati non può dedursi, come si è dedotto, dalla menzione di essa come *civitas* nel *Liber pontificalis*, perchè il miglior testo porta *Figlinas*, come a suo luogo ho notato (2). Neppure può affermarsi sulla indicazione che ce ne presenta la tavola *Peutingeriana*, perchè quella è una nota itineraria, ma non d'indole statistica. Piuttosto vale per l'ipotesi, come prova positiva, l'antichità dei vescovi Fidenati, che metto in capo delle poche memorie medievali di questo luogo.

1° 502. *Gerontius episcopus Fidenas* assistette al concilio romano del pontefice Simmaco (3).

2° 680. *Iustinus episcopus Fidentinensis* assistette al concilio romano del pontefice Agatone (4). Tuttavia non mi sembra abbastanza certa quest'attribuzione, sì per la forma onomastica, come per la difficoltà sul testo relativo sollevata dal Giorgi (5).

La devastazione del territorio fidenate, attribuita per ipotesi dal Nibby (p. 57) alle incursioni dei Longobardi, può incominciarsi a supporre colla grande mortalità che nella fine del secolo settimo fece strage nella campagna

(1) Questo stemma di 5 fiordalisi in fila è stato ravvisato, come spettante al Clairmont, cardinale eletto da Giulio II nel 1503, dal già mio studente ed amico dott. Pietro Capparoni, che mi assistette in questa escursione, e che descriverà esattamente questa scoperta in una separata monografia.

(2) DUCHESNE cit. I, 180.

(3) HARDOUIN, *Concilia*, II, 979; GAMS cit. p. XVI.

(4) HARDOUIN cit. III, 1046; GAMS cit., ivi.

(5) DOM. GIORGI *Hist. dipl. cathedrae episc. civ. Setiae*, p. 54.

romana, come si legge nel *Liber pontificalis* citato: *mortalitas maior atque gravissima ..... postmodum foras circumquaque suburbana et castra devastare non cessavit* (1). È vero che questa memoria può sembrare troppo generale; ma deve considerarsi in associazione al fatto abbastanza grave, che dopo quest'epoca cessa ogni altra memoria di questo luogo come abitato.

3° Secolo VII-VIII. La più antica chiesa dedicata all'arcangelo s. Michele in Roma, ossia presso Roma, fu questa sul sesto-settimo miglio della via Salaria, additata nelle più sincere fonti ecclesiastiche urbane (2). Il pontefice Leone III *fecit in basilica beati archangeli qui ponitur in septimo vestem de stauraci cum periclisin de blati:* così il *Liber pontificalis.* E il dotto commentatore di esso ha subito veduto la coincidenza onomastica e topografica di queste notizie colla posteriore denominazione, che il monte fidenate portò nel medio evo, cioè *mons Sancti Angeli,* come si vedrà nel documento che segue (3).

4° 1286, 1° dicembre. Pergamena di S. Maria in via Lata, alquanto mutila, in cui questo luogo apparisce con un nome antico, *mons S. Angeli,* e con un altro posteriore, ma abraso, e come proprietà del monistero di S. Ciriaco, e confinante con un fondo di *Petrus Riccardi Petri Saquineti.* L'appellativo del *mons* stesso è: *castrum seu castellarium,* e corrisponde a *Castel Giubileo* (4).

5° 1297, 3 dicembre. Enfiteusi del monastero suddetto in favore di *Franciscus quondam Romani de Cintiis* e di *Iacobus quondam Angeli Cincii* del medesimo *castrum seu castellarium* con una *turris* e col *tenimentum* annesso del

(1) *Lib. pont.* in *Agathone,* ed. DUCHESNE, I, 350.

(2) DE ROSSI, *Roma sotterranea,* I, 176; *Bullettino* 1871, p. 146.

(3) DUCHESNE cit. IV, 41.

(4) Cod. Vat. 8050, f. ant. 69; COPPI in *Atti Accad. archeol.* XV, 263.

suddetto *mons S. Angeli*, entro i confini: *Iohannes Francisci Maronis, Casale Radiciole* (moderna tenuta *Redicicoli* di Ricci, di 165 rubbia, che il Martelli nella sua *Reggia de' Siculi* volle far derivare da *Re-di-Siculi!*) e casale *Septem Balnea* (moderna tenuta *Sette Bagni*, che or ora dovremo rivedere) *cum medietate unius petie terre quod vocatur mons maior* (1).

6° 1391, 4 dicembre. Pietruccio di Puccio *Giubileo* del rione Pigna vende a Lello Maddaleno il dominio utile del castello o casale di monte *S. Angelo* ed il tenimento annesso detto volgarmente *Castel Giubileo* di proprietà del monistero di S. Ciriaco in via Lata, fra i confini: casale dei *Marroni, Sette Bagni*, casale dei *Paparoni*, la tenuta di Tuccio Puccio Panulfo di *Radiciola*, la tenuta del *Casale di S. Silvestro in capite*, la tenuta di Natolio Cesario di *Radiciola* (questa è l'altra moderna *Redicicoli Accoramboni* di rubbia 199 e mezzo) e il fiume Tevere (2). Degli avanzi medievali di *Radiciola* discorrerò fra poco. Adunque con questo documento è distrutta la popolare idea che il nome di *Castel Giubileo* derivi dal giubileo di Bonifazio VIII; opinione accettata ingenuamente anche da scrittori gravi (3). Questa famiglia Giubilei è nota nella storia di Roma, anzi io sono obbligato a comentare la notizia diplomatica data dal Nicolai, aggiungendo che il padre di questo Pietro, nel detto documento nominato Puccio, deve essere quel *Buccio di Giubileo*, che precedeva Cola di Rienzo colla spada sguainata, nella processione a S. Pietro, e fu, con Gianni Caffarello, messaggero di Cola a Stefano Colonna nell'anno 1354, e che perciò fu da Stefanello Colonna ritenuto. Non si può intendere, dal testo

(1) Pergamena dell'archivio di Santa Maria in via Lata; cod. Vat. cit.; COPPI, ivi e p. 264.

(2) Archivio della basilica Vaticana, *Liber transumptorum*, lit. E, c. 186; NICOLAI in *Atti* cit. V, 261, 262.

(3) A. REUMONT (von), *Della campagna romana*, Firenze, 1842, p. 22.

della *Istoria di Cola,* che ci fornisce questa notizia, se al Giubilei od all'altro toccasse anche la ventura di esser *messo in oscuritade,* esser privato di un dente e di 400 fiorini (1). Forse fu egli stesso quel *Nuzio* (errato per *Buzio*) *Giubilei,* che nell'anno 1374 fu ambasciatore di Roma presso il comune di Velletri (2); ove probabilmente sarà stato meglio ricevuto. Il compratore di *Castel Giubileo,* Lello Maddaleno, fu nobile e ricco cittadino romano, che soccorse la sua patria in tempo di carestia, ed è chiamato *patriae servator* nelle sue memorie lapidarie (3).

7° Secolo XVI. La tenuta e in ispecie la collina di *Castel Giubileo* era coltivata con cura: i vini di questo fondo non erano privi di pregio (4).

8° 1406, 5 maggio. Assedio di *Castel Giubileo* messovi da Paolo Orsini e Ludovico Migliorati nipote del pontefice Innocenzo VII, perchè occupato dai soldati del re Ladislao. Le mura del castello vengono distrutte dalle bombarde. Nella notte seguente, i difensori fuggono, lasciandovi soltanto i massari colle loro famiglie. I vincitori vi trovano pingue bottino, che trasportano in Roma, e tra questo anche alcune campane, una delle quali donata dal pontefice alla chiesa di S. Maria in Aracoeli viene rotta poco dopo, *propter malam custodiam fratrum dictae ecclesiae* (5).

Ecco la fine della chiesa di *S. Angelo,* sopra da me ricordata, e che poi ricostruita in piccole proporzioni, corrisponde alla odierna cappella del Crocifisso sull'alto del monte, che in fine di questa serie indicherò.

(1) PAPENCORDT, *Cola,* p. 113.

(2) BORGIA, *Storia di Velletri,* p. 320.

(3) Morì nel 1390. Fu sepolto alla chiesa della Minerva, con due iscrizioni. FORCELLA, op. cit. I, pp. 4, 14, 415.

(4) P. MENGARINI, *La viticoltura e l'enologia nel Lazio,* p. 37.

(5) A. DI PIETRO, *Diar.* in MURATORI, XXIV, 978, 979; NICOLAI cit. p. 262.

9° 1435, 19 marzo. Bolla di Eugenio IV, che incomincia: *Ad exequendam pastoralis officii* (da Firenze), colla quale si concedono i beni del monistero di S. Ciriaco *in via Lata,* compreso perciò il dominio diretto di *Castel Giubileo,* alla chiesa di S. Maria *in via Lata.* I canonici di questa cedono il dominio di quel fondo agli eremiti agostiniani di S. Stefano sul monte Celio (1).

10° 1454 . . . . . Nicolò V conferma la cessione di *Castel Giubileo* fatta agli eremiti del monte Celio, ma impone che questi non possano più alienare quel fondo, anche con licenza pontificia, altrimenti se ne devolva la proprietà alla basilica Vaticana (2). È detto, nell'atto relativo, *casale Iubilaei in districtu Urbis, in loco dicto Fossa* (3).

11° 1458, 16 dicembre. Gli eremiti di S. Stefano sul Celio vendono, per 3000 ducati, il *Castel Giubileo* alla basilica Vaticana. Nell'atto, stipulato *in regione Pontis in lovio sito ante cămeram păramentorum* del famoso cardinale D'Estouteville, atto edito negli *Atti dell'Accad. d'archeol.* (4), il fondo è determinato *quoddam castrum dirutum sive casale quod vulgariter dicitur Castiel Iubilleo cum castellario et domibus et accasamentis et claustro* &c.

12° 1462. Il capitolo Vaticano dà in enfiteusi a Francesco di Benedetto di *Borgo San Sepolcro,* scrittore e familiare di Pio II, sua vita naturale durante, *castrum sive territorium Iubilei positum extra portam Populi* (!) *in districtu Urbis* per 125 fiorini d'oro all'anno di canone (5).

(1) MARTINELLI, *Primo trofeo* &c. p. 154.

(2) *Bullarium bas. Vat.* II, 146; archivio Capitolino, cred. XIV, t. 51, p. 270; NICOLAI cit. p. 263.

(3) COPPI cit. p. 335.

(4) COPPI cit. pp. 339-341, dall'archivio della basilica Vaticana, *Liber trans.* C, c. 177.

(5) *Bullarium Vat.* cit. II, 169; NICOLAI, ivi, p. 263, dall'archivio Capitolino, XIV, 51, c. 39.

13° 1464, 20 giugno. Partito Pio II, il 19 giugno, da Roma per la crociata, passò la prima notte, senza sbarcare, in vista di *Castel Giubileo* (1).

14° 1482, 7 novembre. Considerato sempre come punto strategico verso Roma, *Castel Giubileo* nella guerra di Ferdinando I re di Napoli con Sisto IV, ci offre questo importante episodio:

« Alli 7 (novembre) vennero 200 fanti di *Palombara,* « di quelli del re, e pigliarono *Castel Iubileo* di San Pietro, « il quale tiene il cardinale di Roano e saccheggiaro « ogni cosa, fecero preda di bestiame de' cittadini, e pi- « gliarono un burchio di grano carico, il quale era di « Santo Spirito, che veniva per fiume. E perchè non si « può sapere puntualmente ogni cosa, ben vero è che « saccheggiarono *Castel Iubileo,* ma non lo tennero; e il « bestiame dei cittadini che pigliarono non lo menarono, « perchè si smarriro nei pantani di *Monte Ritondo;* e certi « di *Lamentana* ne lo tolsero » (2).

Un'altra ragione di tale assalto stava nella notizia che segue.

15° 1484, 12 agosto. Era *Castel Giubileo* affittato a Caterina Sforza, la celebre consorte di Girolamo Riario. Odiata perciò dal popolo romano, risente ella gli effetti dell'odio, alla morte del pontefice zio del consorte. Alcuni trasteverini corrono a *Castel Giubileo* e vi rubano cento vacche, cento capre, molti maiali, asini, oche, galline, formaggi rotondi parmegiani, vini greci in gran copia e quanto vi trovano (3).

Dirò che cosa rimane ora degno di osservazione nel suolo fidenate e del medio evo. Prima di *Villa Spada,* presso l' 11° chilometro della ferrovia si scorge una torre

(1) Iac. Volaterrani *Comentarii,* I, 354.
(2) Nantiporto cit. p. 1079.
(3) Infessura, ed. cit. pp. 161-62.

quadrata di tre costruzioni, cioè laterizia in basso, a rettangoli di selce di sopra, e di tufi in alto: essa è sormontata da un moderno tetto, e fornita di finestra marmorea rettilinea. È una *vedetta* del *Castel Giubileo,* più volte ristaurata.

Lo stato presente di *Castel Giubileo* non è privo d'importanza. Salendovi pel dolce declivio, che guarda la via Salaria, si trova subito un muro di cinta insaccato di pietrame e calce, ed una chiesetta succeduta all'antica di *S. Angelo,* ma che non è più antica del secolo XV. In genere tutto il fabbricato presenta le tracce della gran devastazione sofferta nel 1406 da Paolo Orsini. Difatti la chiesa, all'esterno verso la via Salaria, porta murato uno stemma marmoreo cardinalizio composto di tre fiordalisi nel centro e due leoni rampanti sovra bande orizzontali, tipo del secolo suddetto, e allusivo al ristauro della chiesa stessa. È lo stemma dell' Estouteville. Entrando nel cortile oggi piazza, perchè scoperta nel lato dell'accesso, si trova l' ingresso della chiesetta con stemma cardinalizio marmoreo sull'architrave, ma lasciato vuoto. Appoggiato ai gradini si vede un termine moderno marmoreo, che porta inciso: COLLEG ‖ SOC. IESV ‖ DE VRBE, col nome di Gesù. Entro la chiesetta nulla di pregevole, ad eccezione di un antico mortaio marmoreo (olla cineraria) che è murato col suo coperchio in alto, e serve da pilo d'acqua santa; e di una statuetta marmorea di Maria col bambino in braccio, alta m. 0.78, di mediocre lavoro del cinquecento. Il casale conserva il portico, con pilastri rimodernati, ma due antichi, e la loggia o portico superiore, cui si accede per una grande scala scoperta, presso la quale stanno due tronchi di colonne marmoree antiche. Le stanze del casale sono grandi ma spogliate d'ogni decorazione e in pessimo stato. In una di queste, la terza a sinistra, dormì Giuseppe Garibaldi nel 1867, quando si accampò a *Villa Spada* per marciare su Roma. In una stanza terrena del casale v'è

un cammino in istucco, alto m. 1.65, con ornati a baccelli e cordoni, ma molto rovinato (1).

Girando dalla parte di tramontana il castello, questo si vede a picco sulla sua collina; e quivi si gode una bellissima vista della campagna romana da Roma fino al monte *Lucretile*. Il castello conserva qui una finestra guelfa con cornici di marmo, ed il recinto verso l'angolo di levante.

Appartiene al territorio fidenate anche la tenuta *Settebagni*, nome evidentemente derivato da rovine antiche, probabilmente da una piscina o conserva d'acqua (2). È un fondo di 220 rubbia spettante alla arcibasilica Lateranense. La più antica menzione di essa, nell'età media, parmi quella indiretta, cioè come confine, nell'enfiteusi di *Castel Giubileo* del 1297. Il Martinelli notò che l'antica chiesa di S. Ciriaco in via Lata possedeva, al di là del ponte Salaro, una tenuta di rubbia 82 in circa chiamata in alcuni istrumenti *ad septem bangos*, ed in altri *ad septem vangora ..... et sta*, soggiunge lo scrittore, *nella parte dell'isola per andare verso Monterotondo* (3). Aggiungerò che

(1) Nel cortile v'è la cisterna, sul cui parapetto sono i due antichi frammenti d'iscrizione romana in belle lettere alte m. 0.12: vi si legge L. SALVIVS in una, in un'altra ... OSITIA ... registrati nel *C. I. L.* ma non *de visu*.

(2) Addossato alla rupe, presso il 14° chilometro della ferrovia, si vede un fabbricato, o meglio, un fondamento di opera a sacco, di antico edifizio. Da questo punto può salirsi la collina su cui sta la tenuta *Settebagni*. In essa, verso il casale moderno (nel quale non ho trovato che una base marmorea di pilastro incastrata in un muretto moderno), si scorge una bellissima grotta o *bagno* sotterraneo, con lucernario quadrato. Quantunque fosse ingombro di terra, vi sono entrato e vi ho ammirato un arco a tutto sesto di opera quadrata in pietra fidenate, due grossi pilastri di buon laterizio, con intonaco di stucco. All'esterno, la parte dell'edifizio, scampata alla distruzione, misura 16 metri di lunghezza. Nessun archeologo se n'è finora occupato.

(3) MARTINELLI, *Primo trofeo* &c. p. 62.

nel 1427, agli 11 di novembre, fu compreso in parte in una donazione fatta dallo strenuo soldato *Masciolo* dei Marchegiani a Giacomo suo fratello, colla riserva dell'usufrutto, sua vita naturale durante (1). Il capitolo Lateranense lo acquistò da Girolamo De Cuppis nobile romano, nel 1579 (2).

Con questo fondo abbiamo compiuto le indagini sul territorio di *Fidene*, le quali, per l'età di mezzo, potranno essere forse più felicemente condotte da chi esplorerà, a bell'agio, l'archivio della chiesa di S. Maria in via Lata.

(Continua).

G. TOMASSETTI.

(1) Dall'archivio di S. Spirito, to. IV, pergamene, ADINOLFI, *Roma* &c. I, 93.

(2) Dall'archivio Lateranense, NICOLAI, *Atti* cit. V, 271.

Carteggio del comune di Orvieto

DEGLI ANNI 1511 E 1512

Le lettere che qui si pubblicano sono tratte dall'archivio storico comunale di Orvieto, e concernono a' fatti di Giulio II negli ultimi due anni del suo pontificato, 1511 e 1512, importantissimi nella storia italiana e così singolari in quella del papato, per la parte che il pontefice stesso in persona prendeva alla guerra contro i Francesi. Si hanno in esse molte notizie particolari e curiose degli uomini e degli avvenimenti, ai quali si trovarono in mezzo coloro, che le scrissero, allorchè seguiva l'impresa della Mirandola e si portava la guerra contro le città di Ferrara e Bologna.

Ventotto di numero in tutte, vanno dal 1° gennaio 1511 al 26 settembre 1512, e otto hanno la data da Bologna, una dalla Mirandola, cinque da Ravenna, una da Imola, una da Lugo, una da Colfiorito, nove da Roma, una da Montefiascone ed un'altra da Acquapendente. Indirizzate ai conservatori della pace del comune di Orvieto, alcune sono scritte da Corrado Monaldeschi cubiculario del papa, dal cardinale di Pavia, da Giovanni Antonio degli Stazi, ma per la maggior parte da oratori orvietani, che dal giorno

12 dicembre 1510 erano stati spediti a Giulio II per negoziare gli affari del comune. Si trattava allora di un pericolo gravissimo per la città di Orvieto. Giampaolo Baglioni, astuto e gagliardo capitano, poteva con un colpo di mano farla sua. L'occasione era propizia essendo morto nel 1510 Pietroiaco Monaldeschi, appena ventenne, assoldato alla condotta di Giovanpaolo, sposo ad una figliuola di questo. L'eredità di Pietroiaco proveniente da Achille Monaldeschi suo avo ricadeva a vantaggio del comune di Orvieto, poichè esso avo avevagli lasciati i feudi di Collelungo, di San Venanzo, di Ripalvella e del Palazzo con la condizione che, morendo senza figli, i dominî pervenissero al comune.

Il Baglioni che per questi castelli della montagna prossimi ai suoi dominî vedeva aperta una via a spingere le sue mire ambiziose perfino sopra Orvieto, tentò d'impadronirsene. Trasse dalla sua donna Imperia dei conti di Corbara vedova di Gianfrancesco Monaldeschi e madre dell'estinto Pietroiaco; la infiammò contro gli Orvietani, facendole credere che essi avessero morto di veleno l'infelice giovane; la indusse ad accordare la mano di Monaldesca sua figliuola al proprio figliuolo, Malatesta, ed egli stesso si piantò in Collelungo e si fece forte contro il comune di Orvieto. Il quale non lasciatosi sopraffare, nè sostenendo l'insulto, protestò e, di rimando, accagionò Giovanpaolo della morte di Pietroiaco, richiamandosene comechè l'infelice Pietroiaco fosse un giovane pupillo del comune, alla cui fede lo ebbe già commesso Achille sopradetto; fe' palesi a Giulio II i biechi intendimenti, e instò per aver giustizia contro la prepotenza del signorotto perugino. Gli oratori spediti al pontefice avevano il mandato di sventare le trame dell'audace venturiero; ma la sua autorità in corte del papa e le cose della guerra, che tenevano distratto l'animo del pontefice, rendevano lenta la pratica, come si vede bene da queste lettere. Il comune tuttavia

ottenne, alla fine, il suo intento, ma a prezzo di denaro. Ebbe richiesta dal papa di quattro o cinquemila ducati. Riuscì a cavarsela con tremila. Ai castelli di Collelungo, di San Venanzo, delle Ripalvelle e del Palazzo fu aggiunto quello di Terracane e con le annesse torri, rocche e palazzi furono costituiti in feudo. Il papa emanò un breve da Ostia il 12 febbraio 1512 per ordinare ai castelli di ricevere il commissario pontificio Simone Oricellari canonico fiorentino, mandato ad assumere il possesso per la Santa Sede, alla quale si dicevano ricaduti i feudi dopo la morte di Pietroiaco. Antonio Ranieri di Sassetta, palafreniere segreto del papa, venne ai 18 marzo del 1512 e consegnò i castelli al comune. Tuttavia non andò molto, e precisamente accadde l'anno dopo, che un altro commissario pontificio dovette accedere in Orvieto, per recarsi alla guardia di Collelungo a ristabilire la pace nella contrada, turbata dal Baglioni. La pace durò poco: chè riaccesa quasi subito la briga alle due frontiere di Perugia e di Orvieto, si mantenne lungo il contrasto con armeggiamenti da ambe le parti.

Degli scrittori del carteggio, quanto a Corrado Monaldeschi, egli fu poi vescovo di Anagni e famigliare del cardinale Farnese, e morì avanti il pontificato di questi. Il signor Berardo rammentato nelle lettere fu suo fratello ed ebbe per moglie Isabella Orsini figliuola del signor Renzo da Ceri. Giovanni Egidio, detto anche Giovangilio, Palamoni di Orvieto esercitava le dottrine legali. Dei Sensati, Bartolomeo figliuolo di Senso fu camarlingo dell'opera del duomo nel 1481 e nel 1497, dottore anche egli di legge, venne adoperato in tutti i negozi del comune. Benemeritò della patria, che gli largì per privilegio l'insegna della croce rossa del comune nel quarto del suo stemma, e l'impresa del leone civico coronato che impugna la spada, sopra il cimiero, col motto: « maior post ocia virtus ». Gli altri scrittori sono Giovanni Antonio degli Stazi, Pier

Felice di ser Pietro Stefano Angeli, giurista, cancelliere del comune, Erasmo de' Fascioli, nobile orvietano, Stefano Tarugi, Pace di Antonio Nebbia, Aurelio degli Aurelì, notaro di Rota, Francesco Veri, sollecitatore legale in Roma, Pier Vincenzo Palazzi, secretario di Marcantonio Colonna, il cardinale di San Vitale, il commissario generale della guardia di Montefiascone e Antonio Sassetta commissario generale del papa. Il Fascioli, il Sensati e ser Pietro Stefano erano anche, insieme con Assuero Romesci, del *Numero* o Giunta per studiare la questione dei castelli.

Dalle lettere scritte alla buona e alla famigliare, si vede ritratta abbastanza la figura austera e impaziente del papa, la natura coperta e temporeggiatrice della corte, il credito che vi godeva il temuto avversario degli Orvietani, Giampaolo, non meno abile capitano, che astuto negoziatore. Egli, che aveva ceduto a Giulio II la sua Perugia, dopo qualche anno riprese le sue usurpazioni e non le abbandonò se non per via di un tradimento, onde cadde prigione e morì decapitato in Roma per ordine di Leone X che lo aveva astutamente a sè tratto con salvocondotto.

LUIGI FUMI.

I.

Da Bologna, 1 gennaio 1511.

Magnificis dominis d. conservatoribus pacis Urbevetano populo presidentibus, dominis et benefactoribus precipuis &c.

Magnifici domini domini et benefactores precipui commendationibus premissis. Delle magiur fatiche et manenchonii che habia è non havere modo possere advisare V. S. M., et ò dati lettere per via de cavallari. Mi sonno tornati indirieto et presomi li denari et quasi tucti li cavallare vanno per la via de Orbino; di qua poche o nisciuno. A dì primo de iannaro ad hori 21 ò receputi le vostre lettere, et circha el facto dello hospitale farò omne diligentia. Credo che habiate receputa la mia lettera per le mano del S. Berardo da la Cervara, dove ad pieno vi dò adviso et como quasi tucti li prelati sonno in favore delli adversarii, et che ò parlato ad N. S. et quanto me à risposto, et como sonno molti prelati che fingono parlare per la comunità et parlano contra. Da poi sollicitai con el cardinal Flisco: mi disse che credeva che N. S. non disporria di questi lochi sino a la retornata sua in partibus et che non li pariva se ne parlassi più. Parlai ad longum con el cardinal di Pavia, che solo in Dio, in celo, et in sua S. R^ma^, in terra, possemo havere speranza; et sua S. R^ma^ ordinò uno breve iermattina su questo a la S. del nostro governatore, che pigliasse la possessione di tutte quattro le castella pro Camera apostolica et de le fortezze cum potestate precipiendi sub quibuscumque penis et invocandi auxilium bracchii secularis, et dissimi per parte di N. S. che non dubitassi di niente, et che Sua Santità considerava omne cosa, et che crede che la comunità serà servita et che el S. Giovanpaolo se stima non obterrà tal gratia. Dissimi del S. Nicolò, ma che vediva essarsi retracto da tale impresa, et se questo non impediva, sperava che la comunità haria el voto suo; et tante dolci et bone parole, che rimasi tucto contento, con dirmi più volte: non dubitate, non dubitate. Andammo al secretario, et messer Andrea secretario di Pavia li disse che facesse questo breve et io li diedi la nota del tucto et offersigli pagarlo, non obstante che fussi causa della Camera. Lui statim lo fe' et iersera lo portò al papa; el N. S. non lo volse sigillare con dir che non voliva innovar niente, et dissimi per parte di Sua Santità che

stessi di bona voglia che non se corraria in frecta, et che advertaria bene al bisogno della comunità. Credo a le soi parole per più rispecti. Dissimi ancho che N. S. è bene informata di quanto preiudicio possano essere a la comunità. Tucta l'alegreza tornò in mestitia; et di questo ordine non sapiva nisciuno. Et sperava movermi ogi con questo breve. Stamattina ò riparlato con monsignore r^mo^ di Pavia et dissigli che N. S. non haviva voluto sigillare el breve. Domandommi perchè: gli rispusi quanto mi haviva decto el secretario. Mi disse che temporeggiassi un pocho. Da poi parlai con monsignore di Farnesi, il quale si dimostra molto in favore della comunità; non so si corresponderent ultima primis: et per Dio credo di sì, perchè el S. Corrado et io li havemo facto tocchare con mano che anche sua S. R. et li soi piangiaranno se noi piangemo; et parmi penitus si sia levato di fantasia che el S. Nicolò adtenda ad questa impresa per le rascioni assegnate per el S. Corrado et mi. Rispusimi che crediva le cose della comunità passariano bene et che stessimo di bono animo: ma per hora non se ne parli più, chè ne famo più presto dispiacere che piacere ad N. S., et che haviva di bono locho; et exortommi al partire. El papa parte domani et va in campo, dicesi, per sei giorni, poi ritornerà. Del che non s'à certeza ferma quando habia ad tornare. El campo è a la Mirandola.

El conte Francesco Strimisciolo è qui et sollicìta con misser Goro, et àmi fatta imbasciatà ch'el S. Giuvanpaulo mi vorria parlare. Ho in dubio andarci o sì o non. El S. Corrado mi ce conforta andare; non so anchora resoluto nella mente, perchè credo che anchora voglia parlarmi di certa materia di parentado.

Cerchano per mezo di più cardinali che N. S. conceda a le Monaldesche questo feudo, che forsi trovano serrate li passi per Malatesta, et dicono che non è ancho finito el feudo, et dicono havere instrumenti publici, como la comunità concesse ad Monaldo tucte le rascioni che haviva in Collolongo, quando detto Monaldo lo ritolse a li Raspanti di Peroscia, et che Ripalvella è naturale della casa et che el Palazo l'ànno edificato loro, et offerischono, se non mostrano queste cose, che sonno contenti restituire sponte omne cosa. Da la banda mia anchora io nego quello dicano et allego le rascioni della nostra comunità, secondo le informatione, ma non mi strengo ad paragoni. Io ò cerchato convertillo: non c'è ordine. Et sforzomi cavarli parole di bocha quanto posso: mi dice che la nora di Luca Terzo vole renumptiare ad omne rascione che havesse in li castelli et nello stabile, se questo parentado si fa. Ad questo fate qualche provisione che si porrà. Similiter l'altre sorelle et la moglie di Amico.

Signori miei, fate le cose, se ordinano, siano secrete et quello che rascionate; chè ad quel che comprendo el S. Giovanpaulo sa el tucto che ordinate. Et fate che non si sappia che nullo prelato opere per la communità: vedete che importa adsai; et se schampamo ad questa andata nel campo del papa, non morimo mai più: con el papa va Regino, Cervara et Ragona: l'altri restano: io sto in dubio andarce, maxime che non ce va prelato nisciuno di chi mi possa fidare. El papa ogi va a la rocha; et di poi che ò receputi le vostre lettere, ò parlato con Farnese et mostroli la partita che mi havete tocha del S. Malatesta et pregatoli mi dicha una parola con Pavia, al quale non credo posserli parlare insino domani, se non va con el papa, che per quanto intendo resta: io non poso mai nè dì nè nocti, et se tucto Orvieto fussi qua, non usaria più diligentia, ben dicho più sufficientia: mi ficho dentro como uno topo, et ò qualche volta di grande romore et urtate, et mai più mi accadarà andare ad simili imprese, che non porti li panni per honorare la mia comunità, che multum confert: so più presto reputato importuno et fastidioso che sollecito. Pregate Dio et fatelo pregare che provega a li nostri bisogne et speramo in uno Dio in celo et in uno Signore in terra, chè tucti l'altre cose so bubuli. Nullo prelato trovo che per la nostra comunità voglia parlare al papa; nè nisciuno che mi prometta parlarglini, tanto è terribili questo papa; ben vero che molti prelati mi danno boni paroli in genere, maxime la S. R^ma^ dello auditore et offeriscisi con bon core operare per la comunità, et so che el fa, ma non viene ad spetialia. Ancho sua S. R. è di questa fantasia, che non sia più da rascionarni per adesso. Pure spero in Dio et in P. (1), et con loro siquitarò l'impresa principiata, et sicundo ad quello pararà farò, et non più innanti.

V. S. si lamentano che non scrivo et io mi lamento che devariati havere continuo dui corriere in viagio, chè è impresa che merita. Qua si compara la soma delle legna da somaro diciotto baiochi, et uno fascio dui grossi, et sonno grande fredi et grande neve, in modo che m'è chalata tanta scesa che so deventato trombetta, et una guancia più grossa che l'altra altre tanto: et àmi dati certi febre, ma per questo non mancho fare le faccende del communo. Io non ò più uno quatrino et ò domandati ad Stefano Tarusci denari in presto. Se non mi mandati denari, bisognarà che mi venda el cavallo. Aspectarò che mi advisate quanto agio ad exequire, et quello, me ordinarete, farò. Se pur io ritornassi verrò per la via di Fiorenza et di Siena; ma io non mi posso partire senza denari, che se ne va

(1) Il card. di Pavia.

el mio in legna et in strami. Et se la comunità non mi farà magiure provisione che quella à facta, remettaremo di casa.

Qua ò inteso che per el S. Malatesta se tracta grande parentado per le mano de Napole. Francesco nostro di Stramisciolo dice che el parentado è facto, etiam se non si possono havere questi dominii, et che el S. Malatesta à decto che etiam se el S. Giuvanpaulo non se ne contenta lui el vol fare, et cussì si pasci el cervello di Stramisciolo nostro. Et credo fallirà. Et credo, per quanto mi dici omne homo dabene, che el S. Giuvanpaulo non harà questi lochi, et che la comunità serà servita cum quibus tamen. Pure sonno cose di fortune, et al mondo sonno più tradictore che homini: non so di chi fidarmi in questa impresa.

Stasera ad nocti quando ritornò el papa, m'accostaie ad Pavia et dissili dell'aviso dato: benchè lui lo dissi ad cavallo, mi rispusi: non dubitare, et dicendogli che dubitava ad questa andata in campo del papa, mi disse: non dubitare, non dubitare. Non so che più farmi. Riccomandomi ad vostre S. M., da le quale aspecto adviso et denare. Domane sarò con el Grimano et con Pavia. Tucti li cardinali et li prelati et ancho admasciatori, dico li grandi et di potentati, ànno commandamento non partire sino el ritorno di N. S. Et io simelmente, benchè non habia questo precepto, restarò et aspectarò la risposta vostra.

Bononie, die prima ianuarii 1511. Io ve scrivo la pura verità et non buscii.

E. V. M. D.

Servitor Io. Egidius orator.

El S. Bartolomeo della Ruere non è qua. El S. Piervincenzo mi disse che haviva parlato, perchè li haviva decto, che non se ne voliva impacciare. Se torna, l'operarò. Ma a Dio et al P. sta el tucto.

II.

Da Bologna, 12 gennaio 1511.

Magnifici &c. Per altre mie lettere et per una scripta ad messer Bartolomeo per la via di Peroscia ò advisato V. S. M. como N. S. el secundo di questo andò in campo con promettare a li S. R^mi^ cardinali tornar ogi, con sperar che le cose della Mirandola havessero più presto resolutione che non harà, perchè quella madonna non vole intendere a rascionare d'accordo, ma, more mulierum, sangue, sangue; et

dicisi manda a dire ad N. S. stranie parolaccie, maxime che se maraviglia Sua Santità sia andato a commattar con donne, che non è suo pasto. Et advisai V. S. M. como N. S. era in una piccola casetta lì vicino a la Mirandola adsai insuperbito et incrudelito, et che publice dice non voler partire che non l'abia, et como l'à facta circumdare in forma tra el campo suo et quello de Vinitiani, che non pò entrare di ello nella Mirandola mancho uscire, et como se piantava l'artigliaria et che la Mirandola era ben fornita di fossi, di bastioni, di gente e di artigliaria. Hora di novo altro non havemo se non che fra pochi giorni si deve dare la battaglia, et como N. S. l'arà presa, se la pigliarà (che al fine si spera di sì), se dice che subito ritornarà. Ad rem nostram non se pò far niente fino Sua Santità sta là, et non è parere di chi ama la nostra comunità, per nissuno conto vada là; chè se N. S. lo intendesse, saria focho et fiamme: non gli si pò parlare di cosa alcuna se non di guerra. Et intendo che el S. Giovan Paulo à hauto a dire ad questi giorni che dal papa non à hautò anchor niente, se non certe promissioni. Io qua non fo altro se non che disponare qualche cardinale, che adtento che la nostra comunità non è ribelle, nè mancho à facto cosa de reprensione, che supplichino al papa voglia ascoltare la supplicatione della comunità, et ànno promesso farlo. S'io ce arivo non mancharò di dire el tucto; et magiur parte di essi ce vol bene; me exorta ad temporegiare. Sichè M. S. advisatimi quello vi par che faccie. Non ò voluto pigliar determinatione alcuna senza l'aviso di quelle. Aspecto hora per hora la deliberatione vostra: se vi pare che resti el farò; ma mandatimi el modo, chè non ò più uno quattrino. Quando determinassi V. S. M. mandare uno altro, ad mi serìa singular gratia et piacere, perchè mi moro di freddo et stamo nella neve fino la centura &c.

Bononie, die .XII. ianuarii 1511.

Servitor Io. Egidius.

III.

Da Bologna, 14 gennaio 1511.

Magnifici &c. Oltra le nove per l'altra mia scripte vi do adviso che, N. S. à commessa la impresa del campo potissime al S. Marco Antonio et è facto uno bastione grande con certi cabioni et di lì si batte con l'artigliaria dentro la Mirandola, et giovedì si dice se darà la battaglia, et sperasi che N. S. l'avarà, et dicesi che hauta la Mirandola ritornarà. Io a la tornata sua sequirò l'ordine dato dal commissario,

o vero essare iterum a piedi di Sua Santità un'altra volta, chè ò messa tanta acqua per conducto che mi rioscirà. Questo vi dico che non è prelato nisciuno che ardischa parlare al papa di cosa nesciuna se non di guerra &c. &c.

Bononie die .XIII. ianuarii 1511.

E. V. M. D.

Servitor Io. Egidius orator.

IV.

Da Mirandola, 24 gennaio 1511.

Magnifici domini viri &c. Mi trovo nella Mirandola et non ò voluto magari mettarmi a la morte solo per dubio che haviva che N. S. non disponessi delle cose nostre, et non trovo che s'è innovato altro sino hora, et ò parlato con monsignor di Pavia et con el signor Marco Antonio, et ad nullo pare parlare per adesso di cosa alcuna. El papa ogi fa la risegna et dicesi per li più che va ad Ferrara, et la Mirandola la pigliò lunedì ad sua discretione, et el papa non à voluto che si faccia nè uccisione, nè saccho, nè prescioni. Pur qualche cosa s'è robbato secretamente. Pavia mi disse che mi ritornassi ad Bologna; ma è vinuto misser Ruberto et domani aspectamo la S. dello auditore. Vedaremo se si pò far niente, benchè credo di no, perchè non trovo nisciuno che voglia parlare al papa del facto nostro &c. &c.

Trovai mercordì el S. Giuvanpaolo et dissimi: adio, messer Giuvangilio: be' non è stato niuno ciptadino che sie voluto vinir contra di noi, se non voi: non dovaressovo usar questi termini: ma voi ciptadini sete nimici de gentilhomini et non volete se non pecorari in quella ciptà: ma al nome di Dio! Io gli risposi che sua S. era male informato, che, s'el papa stesse in loco più commodo, che ce seria vinuto magiùr parte del popolo, et che s'io era ad questa impresa non possiva mancare essarci, chè so nato a Dio et a la patria et per quelle non curaria murire. Et havemmo molte parole, le quali lasso per brevità &c.

Ex Mirandola, die 24 ianuarii 1511.

Servitor Io. Egidius orator.

V.

Da Bologna, 28 gennaio 1511.

Magnifici &c. Ad li giorni passati messer Giuvan Gilio et io recevemmo lettera de V. S. et etiam entendemmo el tenore de epsa et maxime sopra lo interesso de misser Fabritio da Fermo presente aportatore, el quale ha parlato ad la Santità de Nostro Signore in la Mirandola et viene chon novo breve et chon lettere de altri cardinali, et havemolo adiutato quanto sia stato possibile. Et per havere anchora de lui bona relatione lo rechomando ad le V. S. Messer Giovan Gilio se retrova anchora lui in la Mirandola, dove so stato anchora io et resolvetese chon me de volere ritornare ad Bologna, da po el papa era resoluto volere andare chon lo exercito ad la volta de Ferrara, la quale si spera si haverà infra pochi giorni dacordo, come più appieno V. S. porranno intendere dal presente aportatore &c. &c. Se tene per certo el papa non sia per darli (1) infino ad la tornata de Sua Santità ad Roma &c.

Bononie die 28 ianuarii 1511.

E. V. D.

Corradus Monaldensibus de Cervaria
S. D. N. cubicularius ss.

VI.

Da Bologna, 2 e 6 febbraio 1511.

Magnifici &c. Ieri che fu adì primo del mese retornai di campo, dove so stato .xi. giorni con tanti disdasci che ad contarli seria longo nello scrivare. Et N. S. se deve partir domani: chi dice che viene ad Cento, quindici miglia lontano di qui: chi dice che va ad uno castello del marchese di Mantova. Lo exercito partarà domani et dicesi va verso Ferrara. L'artigliaria de Venetiani et la fantaria s'è adviata verso Ferrara: quella del papa torna indirieto. El cardinale di Pavia è ritornato qua et à fatti 300 fanti a la guardia di questa ciptà, et sonci 100 cavalli ligieri di Guido Guaina. Et qua si fanno bone guardie et stassi in suspitioni. El papa à ristituito Modena et

(1) I castelli.

la Mirandola a lo imbasciatore dello inperatore. Alcuni dicano che l'à facto perchè sie sicuro da Francesi; chè, essendo questi lochi dello imperatore, el re di Francia le lassarà stare et, turbando, la legha fra lo inperatore et lo re è rocta. Alcuni dicano che è facta nova lega fra el papa, inperatore, re di Spagna et re di Inghilterra et Vinitiani contra Gallos et che se remette el duca in Milano. Lo auditore della Camera venne a la' Mirandola et ritornò mercordì. Venardì el papa li mandò uno cavallaro et sabato andò dal papa: non so se starà, ritornarà o vero el papa lo mandarà. Io lo trovai per viagio. Li riccomandai le cose nostre et andai con lui un pezo là. Al papa non si pò parlare et non vole udire cose nisciuna, et fa li più belli rabuffi che facessi mai. Et non trovo nisciuno che voglia parlar più al papa de' facti nostri, nè cardinali nè prelati, nè signor Marco Antonio, nè messer Sebastiano Paolo, nè veruno; et uno che per molto mio pregare n'à parlato, à receputo uno grande rabuffo con dirli: l'amasciatore è una bestia: gli ho facto dire che stia di bona voglia et che si procedarà maturamente et como non voli inovare niente per adesso, et pur mi fa rompar la fantasia omni giorno &c. &c.

Bononie die .II. februarii 1511.

Servitor Io. Egidius orator.

Post scriptam. El papa torna domattina perchè non pò andare per quella via verso Ferrara, cum sit che li Francesi se siano ingrossati et talvolta se fermarà qui overo andarà a la volta di Ravenna per pigliare la Bastia et certi altri castelli di Ferrara. Mi sforzarò, se sarà possibile, essare a piedi di Sua Santità, se vorrà udirmi &c. &c.

Die .VI. februarii.

VII.

Da Bologna, 12 febbraio 1511.

Magnifici domini d. et benefactores. Per più mie lettere ò supplicato ad V. S. M. et ad testo prestantissimo Numero se degnino far provisioni di uno altro oratore, che non posso più restare ad tanti disdasci, maxime che hora più che mai mi trovo indisposto della persona: dui giorni ò sputato sangue et trovomi con tanta scesa che Dio voglia vada bene: hora di novo lo replico che V. S. M. se degnano mandare uno altro: par che testa nostra magnifica comunità non habia uno ciptadino che voglia vinire ad questo asumpto, et quod peius

est, si dici qua apud omnes che solo io so che più chieio questa cosa.

N. S. questa mattina è partito et va ad Imola et mena tucta la corte. Sonno restati da cinque cardinali, li quali fra pochi giorni partaranno, et starà la corte fra Frolì, Immola et Faenza. Dicisi che N. S. andarà verso Ferrara et fa fantaria adsai: alcuni dicono che Sua Santità fingit se longius ire et vedarannosi altre cose. Cuncta sunt in scrinio eius pectoris. Monsignor di Pavia adcompagnò N. S. sino la porta et è ritornato: dicesi che fra sei giorni andarà dal papa. Li Francesi si dice che ingrossano et alcuni dicano che sonno vicini al campo del papa. Alcuni dicano che si sonno accostati verso Ferrara et che questa sera si degano unire con Ferraresi. Tot capita, tot sententie. Dio ce dia gratia che N. S. habia victoria, se è per lo meglio.

Circha rem nostram indussi li monsignori r^mi^ di Vulterra et Farnesi ad parlare con N. S. lunidì, che fu concestorio, de causa nostra, supplicandoli volessino haverci el cardinale de Pavia, al quale non si pò comodamente parlare per le molte occupatione et forsi per lo troppo fastidio che dô ad S. S. R., et tandem, hauti li memoriali da me et rascionando insieme, si risolvero di non doverne parlare per bon rispecti. Et cussì mi disse monsignore di Vulterra iermattina, con el quale mangiai per commandamento, et è la sicunda volta. Non contento ad questa risposta, andai al cardinale di Farnesi, et S. S. R. mi fe' intendere per el S. Corrado che dovesse sequir la corte, perchè non s'era parlato di cose nostre per bone cascioni. Che siquissi la corte mi disse ancho Vulterra, lo quale a la scoperta opera in nostro favore. Iersera venne qua el S. Giuvanpaolo stravistito et di nocte: non so ad che effecto. Statim che n'ebi notitia a dui hore di nocte andai ad Farnesi et el S. Corrado li fe' intendare et dissili che era vinuto per lo interesso nostro. Item andai ad Pavia, et parlandone con misser Giuvanni Antonio et fengendo che la cosa se expediva in favore del S. Giuvanpaolo, et lacrimando et stridendo, S. S. intrò dal cardinale conpassione motus et disse el bisogno, et tornò con risposta che S. S. non credeva che 'l S. fussi qui, maxime ad questo effecto, et che lui era tornato allhora dal papa et non voleva ritornarci. Quel che sia sequito non so. El S. Giuvanpaolo intendo, ancho non è partito.

Donde proceda, magnifici signori miei, questo mettar di tempo, da bene o da male, el mio ingegno non lo sa giudicare. Rincoromi che vego li amasciatori delle altre ciptà non essar meglio resoluti çhe noi altri. Parmi che essendo facto temporigiare sie bon segno più presto che sinistro. Exortato da dui cardinali ad sequir la corte,

mi induxi ad speranza. Mai fu lo intellecto mio in tanti ambages quanto ogi. Altro non temo se non di qualche tradimento. Sequirò la corte per le parole di questi signori r^mi^ cardinali con sperare che V. S. M. mi mandino uno altro che sequiti questa impresa selle pregate (?) et che possa meglio restar di me, certificandovi che mi sento tanto mal disposto che non credo posser più operare. Denari non mi trovo, se non quelli che adcatto, et pensino V. S. M. che qua non basta el pocho; vorria che se vedesse la persona mia, li pensieri mortali che più mi fastidischano, li disdasci et l'altre cose che pato. Questo guadagno datilo ad uno altro.

Circha quanto mi scrivino V. S. M. è el vero, che essendo deputati ad questa impresa el S. Corrado, misser Ruberto et io, lor dui ànno supplicato ad N. S. che si diano questi stati ad mio nepote. Io altro non ò facto se non operare con el S. Giuvanpaolo, con el quale ò facta grande benevolentia per vinir ad questa impresa, che si faccia el parentado della figlia madonna Imperia. Non speravo altra rimuneratione ad tante fatiche et pensier di mente. Et como V. S. M. non lo credano, perchè non sonno cose nè da pensar, nè da credare, cussì ancho non me lo dovivano scrivare, perchè m'è stata una cortellata al core. Et però non manchate, signori mei, provedere di uno altro, perchè dato che V. S. M. non possino pensare in me se non tucte fedi, nichilominus questi, che parlano di noi per questa vìa, non ànno questo credare, benchè nolli mancho. Mille volte ad V. S. M. etiam particulariter mi riccomando. El S. Felice è advisato da me per una particular lettera mandata per el Toso, che li mandò una risposta di messer Sobbastiano, la quale non è sua, ma di Stefano Terusci, perchè messer Sobastiano iere mi disse non havere risposto, et Stefano mi disse esser la sua. Riccomandatimi ad testo prestantissimo Numero in genere et particulariter ad ciascuno.

Bononie, die .XII. februarii 1511.

E. V. D.

Servitor Io. Egidius orator.

VIII.

Da Imola, 13 febbraio 1511.

Magnifici &c. Me so partito questa mattina da la casa della neve, cioè da Bologna, et so qui in Imola nelli fanghi. N. S. è a Lugo et fa fantarie et volsi sforzare havere la Bastia et per quella

via andare a la volta de Ferrara, non movendo niente el campo, che sta fra el Bolognese, el Finali et la Mirandola. Li Francesi ànno passato la Sechia, che non si crediva, et sonno a Termini et al Bondino, et sonno stati conti 930 lance et 10000 fanti et duimilia guastatori, et omne squatrone à sedici bocche d'artigliaria con sè tirati da cavalli. Capi sonno el gran mastro et messer Giuvan Iaco. Con l'armata de' Vinitiani et con lo residuo del campo veneto et con 5000 fanti che fa et con queste altre genti che sonno di qua sarà el papa. Quel che seguirà non se sa. El S. Giuvanpaolo, como ò scripto ad V. S. M. per lo figlio de Iaco de P. Paulo macellaro, venne ad Bologna et non vide nè parlò al papa. Parlai al cardinale de Pavia: commise ad misser Giuvanni Antonio che parlassi al papa per parte sua de' conti nostri. Io intendo andarlo ad trovare dove sta, se bene credesse morire. Li cardinali alcuni saranno qui, alcuni ad Faenza, alcuni in Frolì, alcuno andarà ad Ravenna. La cavallaria se farà ad Faenza o ad Ravenna.

El S. Corrado è qui et domani partarà con el cardinale et andarà ad Faenza, et da poi a la volta di Ravenna, sicome si crede. Si ricomanda ad V. S. M. El S. Marcantonio à mandato ser Piervincenzo ad Bologna ad protestare a l'imasciatore dello imperatore che se altro acchade di Modena, non intende essare obligato, ma che lo franchi da' Francesi, como à promesso, o che li die gente da possesse guardare, cum sit che siano vinute ad Regio lance et fantarie &c.

Imola, die .XIII. februarii 1511.

E. V. M. D.

Servitor Io. Egidius orator.

IX.

Da Lugo, 16 febbraio 1511.

Magnifici &c. Da poi che m. Io. Egidio oratore di quella magnifica comunità è stato in Bologna a procurare quanto da quella ha habuto in commissione, non me è mai occurso scrivere a quelle fino a quest'hora. Prima perchè dicto m. Io. Egidio procurando tucto con exactissima diligentia, anchora che la Santità di N. S. fusse in stato di infermità non senza periculo, son certo ha dato sempre distincto adviso a quelle di quanto operava a la giornata tanto a presso di monsignor mio r^mo^ di Pavia, come di altri r^mi^ cardinali. Secundarie perchè non havendo io commissione alcuna da operarme in tal materia, me saria parso superfluo scrivere a V. M., anzi arro-

gante. Al presente essendo partito N. S. da Bologna et monsignor mio r^mo^ prefato rimasto a la guardia di quella città, desideroso de compiacere alla prefata magnifica vostra comunità, non possendo lui sollicitare questa cosa, me ha commisso a me con grande instantia che debia procurare a presso di Sua Beatitudine la resolutione di quelli castelli, riccomandando a li piedi di quella la servitù, devotione et fede di quella magnifica comunità et la rasone grande che ha in questa cosa. El che veramente ho facto volentieri. Et Diò me sia testimonio del desiderio grande che sempre ho habuto de compiacer quella. Finalmente io fo intendere a V. M. come ho trovato in questo Sua Santità assai ben disposta, con fermo proposito di non deliberar cosa alcuna, che prima non intenda molto bene le rasone di quella magnifica comunità, quale intende che omnino siano preservate. Ma perchè, come V. M. vedeno, al presente le cose sonno in tanta combustione che N. S. non delibera de mecter mano a questa cosa, fino a tanto che non venga a la volta di Roma, el che spero sarà presto, in quel tempo V. M. intendendo Sua Beatitudine approximarse potranno di novo mandare uno suo oratore a sollecitare questa causa, quale son certo riuscirà ad vota. Ben me pare ricordare a V. M. che havendo m. Io. Egidio sollicitata questa materia con tanta diligentia et havendone già piena informatione, non debiano rimandare altri che lui. Io per quanto le mie forze se extenderanno, sarò sempre prompto di far cosa che l'habia ad esser grata a V. M., quibus me commendo.

Ex castro Lugi, die .XVI. februarii .MDXI.

E. M. V.

Servitor Io. Ant. de Statis.

X.

Da Ravenna, 22 febbraio 1511.

Magnifici &c: Fo intendere ad le S. V. come ad alcuni signor cardinali et anchora ad alcune altre spetial persone amorevole della nostra ciptà ànno più giorni fa exortato misser Giuvan Gilio nostro, presente aportatore, se ne dovesse retornare et per più rispecti, da po' ànno visto et tocchato chon mano la Santità de Nostro Signore stare in termine da non possere dare per al presente ad la nostra communità tucto quello quanto ad la iustitia et ad la equità non vell'avaria da denegare, come ci ène speranza ad l'ultimo Sua Santità habia a fare. Et per questo ha preso per partito retornarsene. Io me so resoluto volere sequitare la corte in fino ad la retornata del

papa ad Roma, piacendo a Dio: et usarò diligentia de quanto intendarò sopra tale interesso darne adviso ad le V. S., come so certo farrà anchora misser Ruberto nostro in fino la corte starà in Ravenna. Et parendo ad l'ultimo ad quelle siamo per exponere de nuovo alcuna cosa, le S. V. se dengniranno darciene adviso, ad le quale de continuo me reccomando.

Ravenne, die .XXII.. (?) februarii 1511.

E. V. M.

Servitor Corradus Monaldensis de Cervaria
S. D. N. Cubicularius ss. et orator.

XI.

Da Ravenna, 10 marzo 1511.

Magnifici domini semper honorandi commendatione &c. Fo intendere ad le S. V. come el cardinale Cornaro non è venuto ad Ravenna, nè mancho se aspecta più, perchè li cardinali sonno stati creati stamactina in nel concistorio, et sabato che viene se publicaranno in nel concistorio publico: et sonno tutti quelli, secundo ho facto intendere in una altra mia lettera ad le S. V., dalli parenti del papa in fore; cioè lo auditore della Camera, Grassis, Adcoltis, el datario, Sauli, el figliolo de Pandolfo Petrucci et tre oltramontani che sonno uno arcieveschuo, inbasciatore che era de el re de Inghilterra, el veschuo de Curciensis, homo dello inperatore, et un altro arcieveschuo, patrone delli Scivizzari. De quanto le S. V. me scripseno de el cardinale Cornaro io trovo non ha hauto el governo de Orvieto, per quanto me ànno decto alcuni cardinali, et cussì misser Giuvanne Antonio de monsignore de Pavia, el quale sequita la corte, sì che per questo non havendo la certanza de el contrario, non appresentarò più la lettera quelle me ànno mandata, la quale haviva facto desegnio volergliela portare personalmente in fino et in campo. Datario novo è stato facto misser Lorenzo pretenothario de' Pucci, et auditore della Cammera è stato facto el governatore de Roma, et non se sa anchora chi habia essere governatore de Roma. Fo intendere anchora ad le V. S., come in Mantua se retrovono al presente tucti li imbasciatori delli potentati, da quelli del papa et de li Venetiani in fora, et lì fanno dieta chon volontà de Sua Santità, et sperase habiano ad concludere una bona pace chon honore del papa, el quale non cie ha voluto mandare el suo imbasciatore, perchè ha voluto mostrare haver fede in li altri, per quanto se dice. Et spe-

rase anchora se habia ad pigliare bono assepto infra lo imperatore et li Vinitiani, sì che seguendo tucto questo, come se stima, retornaremo presto ad Roma, del che se ne parla assai. Della ropta se trova essere morti più de optocento homini, dove se diciva quactrocento, et ècie nova anchora Chiappino Vitello essere ammalato de febre et disfidato dalli medici, et cussì el gran mastro, el quale ha mandato per l'absolutione del papa et imbutito s'è, si campa, mai più retrovarse contra della Chiesia; et el papa l'à absoluto per breve. Altro non ci ène de novo.

Ravenne, die .x. martii 1511.

Corradus Monaldensibus de Cervaria
S. D. N. cubicularius ss.

XII.

[Da Ravenna, 10 marzo 1511].

Post scriptam. De po ebbe scripta la lettera et sigillata se publicò una nova per Ravenna come le gente del papa havivano ropti li Francesi in nel passare de uno fiume che se chiama el Sicchio, quale bisogna passarlo per ponte de barche, perchè non se pò guazzare; et dicivano come ne furno passati circha ad li mezi, et che el S. Fabritio fu el primo a dargli dentro et che lì roppe li passati. Da poi è venuto el S. M. Antonio Colompna al papa per staffecta et dicto non essere el vero, ma che ànno bene facti li ponti per passare et che incomenzavano, si loro non glie davano impedimento, et che per questo veniva ad adomandare licentia da parte del duca et de tucti li altri conductieri, si se contentava el papa habiano a fare facto d'arme o vero lassare passare, el che ad lor non piaceria, sì che se stima siano costretti de affrontasse o vero ritirarse.

Idem Corradus ss.

XIII.

Da Ravenna, 17 marzo 1511.

Magnifici &c. Circha delle nove di qua, io mi stimo V. S. abbino inteso come l'auditore è fato cardinale, e 'l suo titolo si chiama cardinale San Vitale, el quale v'è molto affetionato: a me paria V. S. iscrivessero una bona lettara a congratolarsi con S. S. R^ma^.

A preso qui è a ordine circha 4 milia fanti, 300 omini d'arme, 400 cavagli legieri e l'armata della S. che sono circha 100 legni. Istimiamo fra 4 giorni passare el Po e gire a Ferara; sicondo seguirà, così V. S. intendaranno.

A preso è l'altro campo grosso che è al Finale e al Bondì: si stima faranno fatto d'arme presto o passaranno a l'altro Po &c.

Fatta a dì 17 di marzo 1511 in Ravenna.

Vostro Stefano Taruggi.

XIV.

Da Ravenna, 19 marzo 1511.

Magnifici &c. Misser Ruberto et io havemo visto quanto le S. V. cie scrivano sopra la executione facta inverso delli homini del Palazzo per mano de el governatore nostro de Orvieto per sali et subsidii et altre gabelle. El che lo havemo facto intendere ad misser Giuvan Antonio de mons. r^mo^ de Pavia et mostratoglie la lettera et pregatolo anchora, da po el cardinale se retrova al presente in Ravenna apresso la Santità de Nostro Signore, gliene voglia dare piena informatione, acciò sentendone S. S. R. farne querela, possa sapere quello se responderà per scarcho de el governatore nostro oltra ad le V. S. Io ne ho parlato anchora chon misser Ghoro de el S. Giuvan Paulo Baglione et factogle intendere el tucto. Me ha risposto non glie costa anchora el S. Giuvan Paulo ne habia hauto adviso alcuno, et che havendolo, si crede certo non se vorrà impacciare de tal cose. Pure sentendo noi el contrario, parlaremo chon mons. r^mo^ de Pavia et chon li altri cie parranno al proposito.

Io ho scripto dui altre lettere ad li giorni passati ad le S. V., una per uno orvetano, mandato de Lorenzo de Gentilpandolfo, et l'altra per el figliolo de Puccio, curriere de quelle, in la quale faciva intendere ad le S. V. la creatione de nove cardinali facti al presente in Ravenna (1). Ma dubito la prima quelle non l'abbino ricievuta, per quanto ho compreso in la lettera, le S. V. cie mandano al presente. In la quale faciva intendere anchora come era subcesso la ropta havivano haute le gente del papa, stavano ad campo ad la Bastia, dove al presente ce manda novo campo et sonnovi capi

(1) È notevole qui e nella precedente lettera del 10 marzo come ponga nove cardinali, mentre il *Diario* di Paride Grassi ne dà otto (*Le due spedizioni militari di Giulio II, tratte dal Diario di Paride Grassi &c.*, Bologna, 1886, p. 242). Il nono non fu pubblicato.

il Vitelli, da Chiappino in fore, quale è morto, et àccie facto el papa uno cardinale novo legato, che è quello era imbasciatore de el re de Inghilterra, cioè sopra el campo, ordina in Romagnia, de el quale ongni homo se ne ha preso admiratione. De novo non cie hè altro se non della morte de el gran mastro et li Francesi ànno repassato el Setchio, et sonnone approssimati ad le gente del papa a dui miglia et aspectano più gente et diciese, cie vanno quelle stanno in Verona et che cie ritornano anchora una bona parte de quelle stanno in Ferrara chon animo de voler andare da poi ad trovare le gente del papa et delli Venitiani et far la giornata. Delli nove cardinali creati el papa non ha voluto publicare più de opto: cie hè restato quello dello imperatore, et diciese lo ha facto, perchè vole vedere prima che opera farrà per la Chiesia, quale se retrova in Mantua come imbasciatore dello imperatore et li fanno dieta chon li altri et sperase concludaranno qualche cosa bona.

Fo intendere anchora ad le S. V. come el papa ha dato ad lo hauditore della Cammera el titolo de San Vitale, al dathario el titolo de San Clemente, ad Grassis el titolo Sancti Sixti, ad Adcoltis tituli Sancti Eusebii, auditore de Rota uno è stato facto quello era auditore dello auditore della Cammera, et l'altro uno misser Paulo da Canino, familiare de monsignore de Farnese et vassallo.

Altro non cie hè de novo per al presente.

Ravenne, die 19 martii 1511.

Corradus Monaldensibus de Cervaria.

XV.

Da Bologna, 7 maggio 1511.

Magnifici &c. Dio spirò la mente della S. M. del governatore, di V. S. et di testo prestantissimo Numero mandarmi per riparare ad tanti travagli et provisione, facti per li adversarii contra la nostra comunità in mia absentia, et trovo ordinati commissione et brevi di eximire testi castelli de la iurisdictione della comunità et del governatore, trovo essare state scripte lettere a la S. M. del governatore ad prece delli adversarii contra di noi et molte altre provisione. Trovo etiam obturrati li orechie delli superiori et che non si vole intendare i casi nostri, et non con piccola cosa, ma con cavalli et altri doni. Spero ad omne sinistro dare riparo. Non credo già che N. S. disporrà sino alla tornata sua di stà, perchè non vole sdegnare chi sapemo, per lo bisogno grande che à di lui, excepto la pace non

si facesse, che non si spera. Ò facto el debito con misser Giuvannantonio, el quale con tanto amore opera per la nostra comunità, che se fussi originario di testa ciptà, non farìa el mezo. Ò parlato con monsignore r^mo^ di Pavia, el quale non ò pigliato alcuno adpontamento, perchè nel più bel parlare che eravamo, fu domandato dal papa et stronchò lo rascionamento. È tanto occupato nelle cose grandi, che è grande ad parlarli. Tutti questi pesi de la guerra stanno nel papa, in sua S. R. et nello ambasciatore de' Vinitiani, et Dio li conduca bene, ben che si dubita et non pocho. Li Francese pigliaro iere la Concordia et dubitasi non venghino ad Bologna, overo andaranno a la Mirandola. El papa sta questa mactina molto di mala voglia. È stata facta grande occisione a la Concordia. El duca iere pigliò uno castello si domanda Monsilice verso Romagna, et tucti di qua stanno paurosi. Si dice che il papa partarà fra octo giorni, et chi dice che verrà di stì, chi dice andarà a la volta di Venetia, chi una cosa, chi un'altra. Per questo vi mando el corriere, ad fine che venendo verso Roma stiate provisti et che facciate provisioni de denare, che, bisognando, li si faccia honore. Io mi sforzarò inviarmi prima, ma temo la partita di Sua Santità serà repentina. La pace non se stronchò, benchè con dissavantagio del papa. Si dice che si tracta. Dio ce mecta la mano. Le cose sonno adsai pericolose. Si dice el re di Francia ad mezo questo se deve trovare ad Milano con grande exercito.

Li admasciatori dello imperatore et di Francia se dice sonno sdegnati con el papa grandemente. Lo ambasciatore del re di Scotia è ritornato a parlare a li ambasciatori dello imperatore et del re di Francia, et è tornato. Chi parla una cosa, chi l'altra. Credo che el papa non possa sapere quello à da fare. Satis est, che fra li più si dice che 'l papa partarà etiam (?) disrocto. Et questi Bolognesi ne stanno di mala voglia vedendosi li nimici all'uscio, et dubitasi che se 'l papa volta le spallę ad questa terra, che non si perda in uno giorno quello s'è adquistato in cento.

Ò parlato con monsignor r^mo^ di San Vitale. S'è offerto parlar ad Pavia et operar per la nostra comunità. Ben dico che grande ingratitudine usa la nostra ciptà verso sua S. R. Tucte l'altre ciptà li fanno presenti, Peroscia, Montepulciano, Ascoli; isino ad Castel della Pieve à mandati dui baccini d'argento. La nostra comunità sola è restata indirieto, bene ch' io ò decto che tra li ciptadini è ordinato a la ritornata di sua S. R. in paese mostrare qualche segno di servitù. Sarà bene pensarci su, che se sua S. R. campa, ne pò sperar la nostra comunità grande patrocinio per lo advenire, magiure che per lo passato.

Con monsignor r^mo^ di Farnesi ò parlato et non trovo per el S. Nicolò (1) si parli di conti nostri; et el S. Corrado scrive che non è da mandare admasciatori per expedire questa cosa, et dice bene, ma per non haver toccato fondo è stato ben necessità el mio venire per riparare a le cose ordinate contro la comunità, et quando lui l'à intese da mi se n'è maravigliato adsai. S. S. fa amorevolmente per la nostra comunità.

So in uno tempo qua, che non si pò far faccende. Cercharò più presto meglio riparare, et da poi vinirmine, et quando el papa habia ad partire, riverrò per la via di Fiorenza, benchè aria caro andare ad stare una sera ad Pisa per riparare ad un altro inconveniente che si tracta. V. S. mi possano intendare.

Io so stato tucto ogi nelle nanticamere del papa per parlare ad Pavia. Mai è uscito dalla camera del papa, et lì cena. Non gli ò potuto parlare. Lì manifestamente s'è dicto ch'il papa parte fra octo giorni. Et dicesi in Modena essere entrati 600 fanti francesi. Et chi dice è facta la pace, exclusi li Vinitiani. Non si pò sapere la verità. State pure provisi et proveduti di denari che el papa è per tornare, o pace o non. Se 'l papa viene non tentarò più niente, perchè ò sbarrate molte cose sino hora. Misser Goro mi disse che la communità haviva predato, et che el S. Giuvanpaolo ne faria una magiure. Io lo fe' capace che quello era facto, iustamente se faciva; ma che loro facivano delle cose che non erano convenienti et mai haviva facto messer Achille nè Pietro Iaco. Omne cosa mi consentì, excepto che se li homini di Collolongo, di Ripalvella o delli altri lochi erano debitori di ciptadini, era iusto si convinissino ad Collelongo. Altro non mi accade, se non mi riccomando ad V. S. M. Et state di bona voglia che sollicitarò el mio tornare più presto meglio.

Bononie, die .VII. maii 1511.

E. V. M. D.

Servitor Io. Egidius orator.

(1) Questo signor Niccolò, rammentato anche più avanti, è Niccolò della Rovere, nepote del papa e fratello del cardinale di San Pietro *in Vincula*. Il papa destinava per lui i denari richiesti al comune di Orvieto per la nuova investitura dei castelli della montagna.

XVI.

Da Colfiorito, 16 giugno 1511.

Magnifici &c. Le presenti per far intendere ad V. S. M. quanto per me se sia exiguito circa le commissioni per quelle ad me facte. Heri che fu domenica, ad .xv. del presente, trovai la Santità de N. S. ad Beldilecto presso ad Tolentino ad diece miglia, dove lo signor de Camerino ha receputo Sua Santità, et trovai che era ad tavola con tucti li cardinali: l'àn seguito per fino se desinava. Io parlai con misser Iohanne Antonio, et nomine comunitatis mi condolì della morte de monsignor r^mo^ de Pavia con farli intendere quanto dispiacere ne habia receputo la comunità et in genere et in particulare, attenti li beneficii da quella receputi in preterito, sperava in futurum con lo favore di quella conseguire. Et con S. S. parlai de' facti nostre, quale, secondo intenderite ad la tornata mia più ad longum, mi resolvè esso non ci esser più bono e che ha fatigha posser pur vivere in questa corte. Parlai con monsignor r^mo^ de S. Vitale, quale me ha facte tante careze quanto sia possibile: et, premesse le congratulatione della exaltatione sua, devenne alla exequtione della commissione. Et circa lo invitar de N. S. ad venir costà, quanto della causa de' castelli et del governo, mi ricordò ne fesse parola con N. S. Et la sera ad .xxii. hore me intromise ad Sua Santità, quale me ha data tànto grata audientia quanto io ce havesse mai più da Sua Beatitudine, secondo ad la tornata nostra, Deo dante, V. M. S. porranno intendere. Et perchè quando hebe audientia era molta gente presente, fra li altri v'era Malatesta figliolo di Io. Paulo Baglione, io non li parlai del conto delli castelli per rispecto suo, sì etiam perchè io non haviva tal commissione; pure vedendo la grande importantia è quista causa ad la comunità, ogi, ad .xvii. hore, in Colfiorito deliberai di ritornare ad li piede de Sua Santità, et perchè lo cardinale era ad tavola con Sua Santità, per mezo di messer Bartholomeo della Rura, subito fu sparechiata la tavola, fui ad li piede de Sua Santità, quale de nuovo tante careze et offerte me ha facte, presente tucti li cardinali et presenti li oratori di Fulignie, di Norscia, di Spoleto, di Terni et di.....(1) che tucti ne stavano admirati. Et se siremo homini da bene, le cose passaranno ad votum della comunità, secondo ad la tornata nostra più adpieno V. S. M. intenderanno. Ma io sto qua

(1) Non s' intende la parola.

con grande suspecto, perchè, quando ho parlato ad N. S., per mia sorte sempre è stato presente lo S. Nicolò et lo figliolo de Iohanpaulo, quale è capitanio delli cavalli ligieri che mai mi perde d'occhio. Et adlogiar non si può, che iuro a Dio che semo stati quattro ambasciatori stamattina insieme, et se non era lo camerero de monsignor de S. Vitale, non possivo haver pure pane, et ad fatiga havemo magniato in terra fora della villa uno octo persone. Adesso mi advio inverso Folignie per adlogiare, che non si può adlogiare se non di lontano dal papa sei et octo miglia. Et costa uno carlino la soma de l'herba et uno carlino la prebenda della biada, et lo pane come uno occhio di bove per uno quatrino biancho, et si terrebbe bono mercato se se ne potesse havere. Io ho facto desegnio sequitare lo papa infino ad Terne, dove se dicè che le genti de Iohanpaulo lo hanno ad lassare, ad ciò para ci sia qualche uno per la comunità, intendendose niente, ben che me è grande disdascio per haver urtata la gamba in uno saxo: omne giorno per lo cavalcare mi se gonfia in modo, dubito non me dia lo malanno. Pure spero in Dio me agiusterà questi pochi giorni.

Li cardinali, sonno con Nostro Signore, sonno questi: lo Flischo, Nantes, S. Vitale, Ragona, Cornaro, S. Clemente et lo cardinale de Sauli. San Giorgio è partito, come scripse ad V. S. M., quibus me &c.

Ex castro Collisfloriti, .XVI. iunii .MDXI.

E. V. M. D.

Fidelis servulus Petrus Foelix ser P. Stephani.

Circa le nove sonno di qua, ne farò parte ad V. S. M., secondo se dicano, licet non da homeni molto degnie de fede. Li Bolognese hanno mandato a domandare lo legato ad N. S. con farle intendere Bolognia tenerse ad instantia di Sua Santità et l'intrate corglierse per Sua Beatitudine; et solum una cosa domandavano, che li figlioli di messer Io. de Bentivoglio stessero in Bologna fruhendo la roba loro, et non se impacciando niente di stato. Sua Santità li ha licentiati con dirli: traditore ribalde che nè Secante nè Franciose hanno tolta Bologna ad la Sedia apostolica, ma le vostre bone parole et promissione et core invelenato me hanno tradito: ma ve giuro che se credesse metterci li dodeci apostoli farò che Bologna deventarà villa; et de ora in poi non mi vengha Bologniese innante, che tucti li farò appichare. Et ha buttata la excomunicatione supra di loro. Per boccha del S. de Camerino s'è inteso Iohanpaulo Baglione esser licentiato dal papa. La gente d'arme di Nostro Signore sonno ad le stantie in quello di Cesena et per la Romagnia. Lo cardinale de Rhegino è restato legato in Romagnia. Di monsignor di Pavia

in corte quello se dica non lo voglio scrivere. Li Secante havivano promesso ad li Franciose, se le remettivano in casa, voler pagare ducati centomilia, et dopo furo intrate, per non haver denare, dettero la chiaye de dui porte de Bolognia in mano de Franciose, dicendo: fateve pagare. Et facendo cose meno che honeste, è stato sforzato lo popolo de Bolognia pagar li centomila ducati. Et oltra de questo hanno voluto tucta l'artigliaria s' è trovata in Bolognia tanto del papa, quanto de' Bologniese, et prima la possessero havere, fero molto danno per lo contado de Bolognia, et tucti li Francese sonno tornate adietro verso Parma et Milano, dicese per causa che certe potentie de Lengua de ocha e della legha del Bo hanno facto intendere ad lo re de Francia non debia molestare la Chiesa, che non li sirà comportato per quanto porranno. Qui è l'oratore dello re de Spagnia, et dicesi che lo re fra pochi giorni se ha d'aboccare con Nostro Signore ad Civitavechia o vero ad Hostia, et che se retra' dalla impresa de Tunisi et vene in favore del papa, et che Sua Santità lo incorona imperator de Roma.

Item si dice che li Venetiani hanno dato .xii. gentilhomini per stagi ad lo Turcho et non so quante ciptà, et lo Turcho li dà grande quantità di Turchi, licet Nostro Signore non vole demostrare consentirve. Dicesi anco che Nostro Signore ha facto comandamento ad tucti li cardinali, sonno ultra montes, che fra certo tempo se debiano retrovare in Roma, alias che li privarà de' benefixi, et vole se habiano per excomunicati. Grande cose se stimano debiano essere. Nostro Signore domane, che sirà martedì, venne in Fulignie. Mercordì ad Spoleto, dove starà tucto giovedì. Venerdì se aspecta ad Terne, secondo dice monsignor de Sancto Vitale. Niente de meno non si pò saper cosa certa, perchè da una hora et un'altra muta opinioni.

Bene valete.

Idem servitor P. F.

XVII.

Da Roma, 26 luglio 1511.

Magnifici &c. Per governarce secundo el iuditio de monsignor r^mo^ Sanvitale non avemo ancho auta audientia, nè parlato a N. S., partim che Sua Santità travagliata per el concilio et al presente quella ha mandata fora una bolla, dove intima omnibus potentatibus et cardinalibus absentibus futurum concilium in paschate celebrandum Rome apud Sanctum Iohannem Lateranum; partim che avemo

ordinato che al primo concistorio molti r^mi^ signori cardinali ne parlano in nostro favore a Sua Santità, et già avemo parlato et informato et mostrate le scritture a monsignor de Flischo: se mostra ben disposto al Grimano protectore, el quale fa focho in favore nostro &c. &c.

Ex Urbe, die .XXVI. iulii .MDXI.

Servitores Erasmus, Bartholomeus, Paces oratores.

XVIII.

Da Roma, 6 agosto 1511.

Magnifici domini et maiores nostri observandissimi, comendactiones. Sonno dui giorni recepemmo lectere de V. M. S. conclusive in continentia de dui cose: la prima la causa de Ceccharello e dello sindicato del governatore et suorum, per el presente etiam messo mandamo ad V. S. dui lectere della cammera, una directa al governator novo, che credo serrà lì alla receputa della presente, che dato idoneo deposito per la communità nostra ciò che serrà iudicato per el vicario del vescovo iudice in nella causa satisfarli inmediate sia adstrecto, et per niente li chirice non ànno voluto levar la causa dal vicario, et cussì etiam ànno voluto leviamo un'altra lectera al vicario che expediat causam in termino quindecim dierum, et l'una senza l'altra non l'ànno voluta concedere etiam con promissione se habiano ad mandare. Sì che, signori nostri, havete la commessione et voluntà della Cammera, la iustitia et etiam el iudice bono che vene etiam informato della voluntà di N. S. commessa per el cardinal r^mo^ di Sanvital: V. S. faranno quanto ad lor parirà et serrà debito. Quanto allo sindicato del governator mandamo ad V. S. una lectera del cardinal di San Vital da parte di N. S. che habia stare ad sindicato, sicundo in essa si contiene, et anco V. S. porranno vedere, dirizata al nostro governator in altro modo et meglio forma. Non si sonno possute expedire, et cussì per quanto V. S. non ànno mandato el messo, vel remandamo expedito, benchè era in ordine pure ad tornar, ma per la mala nova occursa de m. Ruberto ere annò in Campagna.

Magnifici signore, per altre nostre lectere havemo scripto como per consiglio de San Vitale et altri cardinal pariva innante la nostra audientia fossero alcuni cardinal informassero N. S. de iuribus nostre communitatis, et cussì heri ad octo passato, che fu di lunedì, fu concistorio, che nissuno più n'è stato fin noi semo qua. El cardinal reverendissimo Grimando gagliardamente propuse ad N. S. la

causa nostra de Collelongo et altri lochi et de iuribus nostre communitatis, et como adpartiniva ad noi et pro fondatione, quam ipse vidit et ratione territorii et iurisdictionis, administrationis et pignorationis, ac etiam pro pace et quiete nostre civitatis. Con el quale fu Farnese, Agenensis, de Flisco, de Grassis, de Corneliis et monsignor reverendissimo de San Giorgio, et el cardinal reverendissimo de San Vitali fu capo in adunarli tucti et inseme ad un tenor, como de sopra, perchè erano informati, et viderunt iura nostra, et tenivano memorial da noi, et fu più che mezo collegio ad tal impresa. N. S., secundo ne riferir tucti, li respuse benegnamente et esser pronto in omne bene nostro; ma che questi lochi erano soliti dar in feudo et in vicariato, et che ce voliva udire, et cussì in bono animo.

Mercordì po' vespero fumo ad Belvedere, dove sta quasi continuo Nostro Signore: in nella logia de Belvedere fumo chiamati in presentia di dui cardinal franciose, et San Vital et San Clemento et lo ambasciator de Spagna et molte altre: et Sua Santità recependo la lectera della communità disse: questa è lettera de credenza; domini oratores, sapemo che volete et ad che sete vinute; supra el facto de quelli castelli habiate pacientia, fino ad Bologna li demo al signor Nicolò nostro nipote; perchè sonno ricaschati alla Cammera, ne dole non potervi satisfare. Li fu risposto subito che Sua Santità audiret iura communitatis, e perchè non erâno nullius utilitatis, lui subito rispuse che erano della Cammera, che già erano dati in feudo et che bene erano di qualche utilità. Li fu replicato che Sua Santità haveva hauta sinistra informatione. Lui ce disse: me havete intesi. Et subito adscondit se. Fu seguito per quattro passi, et adomandatoli un prelato per governatore, substetit aliquantulum et disse: provederemo. Et cussì chiamò lo ambasciator de Spagna et diede opera ad cause più grande per lui; benchè subito se partì da noi fu adtachato dal cardinal di San Vital che glene parve forse mal di tal risposta et non sperata con dirli: Padre Sancto, sianvi adraccomandati questi d'Orvieto. Sua Santità li rispuse: non mi vogliano intendere: paghino tanto quanto diamo una ricompensa al signor Nicolò, et cussì li serviremo. Et dèlli licentia lo tractasse con noi con dirli, in Bologna in nome di nostro comune li fossero offerti quattro ho cinque milia ducati. Et cussì in dì seguente rascionammo ad longum con monsignor de San Vitali, el quale non manchò. Si dole che noi li fu detto che mai fu facta tale offerta, et che nissuno ne pote essere informato meglio di sua reverendissima signoria, con el quale continuo stava et sotto suo favore el nostro ambasciatore in Bologna, et che tucto Orveto non valiva desta somma. Remanemmo in resolutione che alias sua signoria r^ma^ ne parlasse con N. S. et ultima-

mente intendesse di tirar la somma quanto mancho fusse possibile, solum per advisar V. S., et cussì ne ha impromesso. Ne ha referito etiam haverne rascionato, et dice N. S. stare in quel medesimo proposito; et che Sua Santità ha dato al prefato signor Nicolò in feudo Gallese, et che vorria noi pagassimo tutto quanto costeria Corchiano, castello adpresso ad Gallese, che è de Sancto Spirito, per comperarlo, che non serria mancho somma che quella de sopra expressa. Et continuo monsignor de San Vital ne recercha quanto vorria spender la communità. Noi li dicemo non havere alcuna commessione, ma per esser alias ad Bologna offerte etiam per li soi mani ducati mille di carlini, semo contento, per comperar la nostra pace, etiam offerirli. Dice non voler far tale offerta, che benchè ad noi sia grande, ad tal principi è una fava in un tamburo; et cussì venardì remanemmo in conclusione iterum ne parlasse alla Santità de N. S. sopra di ciò: et quando non potesse concludere niente, saltem octenesse da N. S. li andasse un commessario che pro Cammera pigliasse de tre lochi la possessione, et che desse adviso ad Sua Santità del fructo et de qualitate loci; et questo non parendo venisse da noi, ho vero el commettesse al nostro governatore. N. S. sabato et mattina annò ad Hostia et anco non è tornato: credemo ornirà domani infallanter. Saremo adosso ad tal resolutione, et sicundo ne resolvirà, cussì piglieremo el partito.

Magnifici signori, de questa nostra causa ne havemo parlati con alcun grandi prelati et grandi homini: tucti ne concludono vega quello la nostra communità vole offerire, che si faccia intendere ad N. S. ad ciò non pare el deludiamo, che non decet: et se Sua Santità non el vol fare, solum adesso facciamo commettere la causa; ho vero Sua Santità non volendo segnar la supplicatione, che facciamo un protesto in forma, et non ne parliamo più per adesso. Sì che ne damo adviso ad V. S. de tucto el successo, et prego quelle et etiam quel prestantissimo Numero, presto resolveno che se habia ad fare; et tanto per messo ad posta li supplicamo ne diano adviso, et tanto se farà quanto ne serrà ordinato. Ne dolemo, ne strugemo etiam con questo caldo non esser la causa fin qui conducta quanto è nostra voluntà et sollicitudine. Sonno alcuni cardinali che como ne vegano, dicano: domini oratores, Collelongo volete voi. Et la magiur parte meglio sonno informati de noi de nostris iuribus. Dio, el tempo sinistro, i fati hanno disposto che nullo animosamente parla ad N. S. più che una volta, maxime existente cupiditate pecuniarum. Et supplicamo ad V. S. ed ad questo prestantissimo Numero ne vogliano mandar qualche denaro, ad ciò non siamo pegno in nella hostaria, che Deus sit testis che de .XIII. fiorini non ho più un quat-

trino, nè anche e mei magiurevel compagni: ne adraccomandamo ad quelli ad ciò de fame non periamo. De noi non ne curamo, ma per el tempo forte li fameglie vogliano trionfare, alias ci minacciano de pagarci de calcagne. Quanto al facto del registro, el povero messer Francesco continuo ne ha decto vole esser con noi, sperando continuo esser de bono in meglio; ma è in contrario, che omni dì tiene febre, benchè credo non sia pericul di morte. Semo mo reducti ad un tempo che per nulla expeditione di corte non si piglia un quattrino vechio, etiam se se volessero donare, et non si trovano etiam ad cagnare per cento et diece baiocchi per diece iulii. Vegano unde, signori, una con el Numero che habiamo ad fare, delli quali fra mo ne havemo cavati octo carlini per supprire al presente, dui carline ne demmo ad Antonio quando fu mandato la prima volta; dui iulii per la lectera dello sindicato, dove etiam ne è una altra al thesaurier non paghi el governator, che cussì hanno voluto i nostri superiori, et quattro iulii, che sonno stati 44 baiocchi, per queste dui lectere de Cammera. Queste cose non expediscano de alito, ma cum pecunia.

Lo registro, semo stati con el notario, monta tucto el registro con el processo de partibus trenta uno ducato et mezo de carlini: trovano haverne tante per le mano de messer Francesco ducati septe de carlini. V. S. ne facciano bon conto, chè non sapemo mo trovar modo ad expender questi quattrini, chè subito adrivammo furo subito sbanniti. È stato facto un bel presente da parte de nostra communità et V. S. al signor cardinal de San Vitali in una gran taza d'argento et con el coperchio tucti et dui indorati tucti, che ce sonno giti dodice ducate d'oro per indoralle. È stato iudicato el più vago et ornato presente li sia stato facto, benchè ne siano de più prezo. Sua signoria r^ma^ ringratia tucto el magnifico populo nostro et V. S.

Un Iacomo Rocellaro fiorentino merchante haviva messo in capo al figlio de misser Bernardino da Montefalco comparasse questi nostri castelli, chè qua non si abada ad altro che ad trame, ut illud nostrum: chi ha ad pianger pianga, pur facciano el facto suo. Ne habiamo parlato con madonna Lucretia et etiam lui, et sonno bene quietati, immo se offeriscano per noi. Messer Francesco, unde sollicitar, ha hauto da noi sei fiorini, che li haviva debito et più: lo adraccomandamo ad V. S. et ad quel prestantissimo Numero saltim de qualche parte de suo debito, saltim in questo suo male che la communità in suis necessitatibus li die suo debito. Ne ha pregato lo scriviamo.

Heri che furo ad quattro del presente circha prandium venne nove ad noi gravi, como homini di Vico et Collipardo, terre in Campagna, vassalli del signor Fabritio Colonna hanno admazato messer Ruberto nostro, per causa de haver già facti adpiccare tre lor pa-

renti, et cussì Pace cavalcò in Campagna, et cussì ogi è verificato esser vero che lo admazò adpresso ad una badia di San Bartholomeo tra Veruli et Alatri, et non è morto altro che lui et tucti li altri salvi.

Parlato fu con N. S. etiam per bono governatore. Sua Santità ne ha facto intendere per el cardinal de San Clemento che per adesso ne ha deputato messer Micheli, et che in brevi Sua Santità provederà de bono et optimo prelato. El prefato messer Micheli è homo da bene. Era governator de Riete et Terni et Amelia, et per haverli dati al signor Constantino in governo per adesso, per non farli torto, lo ha deputato nostro governator. Ne è adprobato essere vir et bono gentilhomo et integro. Le nove qui sonno grandi, et tucto el cristianesimo sta in arme. N. S. spera in re di Spagna et Inghilterra. El re de Francia tiene Bologna, et se la pace non si fa, come non si crede serrà, verrà presto in Italia. La Santità di N. S. ha intimato novo concilio ad pasqua che vene. Si dubita di quel di Pisa, benchè sia scismaticho. Dio ne dia pace, che omnia parant se ad arma. Se potesse, tenteria scriverve (?) molto più longo; et ad V. S. ne recommendamo.

Ex Urbe, die sexta augusti .MDXI.

V. M. D.

Servitores Erasmus et Bartholomeus oratores.

Semo stati con madonna Ia. moglie de messer Santi de Craparola et de li beni dice non saperne niente et quella ella già teniva haverle restituite al tempo de Innocentio. V. S., se li piacerà, ne pigleranno miglior informatione da Filippo di Pino.

XIX.

Da Roma, 9 agosto 1511.

Magnifici &c. Del parentado per molti capi non credemo niente: nè ancho Sanvitale, col quale Iohan Paulo fe' domandare parere de questo parentado, et sua S. R. li fe' intendare nol facesse per niente. Et al presente existimamo molto mancho el faria, cum sit sia excluso d'avere i castelli et lui sia deventato magiure che fussi mai, imperocchè ha condutto con Venetiani 250 homini d'arme et 1000 fanti e governatore generale con gran credito et reputatione e già auto milia ducati et l'imprestanza como s'inbarcha, che serà presto &c.

Ex Urbe, die .IX. augusti .MDXI.

Servitores Erasmus Fasciolus, Bartholomeus Sensatus oratores.

XX.

Da Roma, 14 agosto 1511.

Magnifici &c. Si dice N. S. deve venire ad Viterbo et ad Montefiaschone in breve, et el cardinal de San Marcho et San Vitale dicano voler vinir ad Orvieto &c. &c.

Ex Urbe, die .XIIII. augusti .MDXI.

Erasmus et Bartholomeus oratores.

XXI.

Da Roma, 20 agosto 1511.

Magnifici &c. Noi cognioscemo esser vero N. S. aver interessi de tale importantia, che non solum alle cose nostre, ma a molte magiure non attende. Et pure a questi giorni essendo Peroscia in tumulto per interesso del saccho et del legato, che non ce sta, mandando qua per imbasciatore misser Paulo de porta San Pietro, solum presentò la lettera, et Sua Santità li disse: so che vôi: alias te oderemo. Et isto interim, decto misser Paulo imbasciatore s'è amalato et oggi è morto. E questi sonno i frutti.

N. S. a questi giorni voleva venir fora a Montefiaschone sì per l'acordo se tratta, che se existima avere effetto, benchè con pocha satisfatione delli ecclesiastici, sì etiam che Sua Santità ha hauto certi termini di febre. Se tarda è messo in dubio &c. &c.

Delle nove. N. S. hè indisposto, et ha aute certi termini de febre et oggie non ha voluto udire alchuno cárdinale, benchè domane fa concistorio publico per dare el capello al cardinale Scivizzaro et per preparare le stantie in palazzo, quelle teneva Pavia. A Napoli è gionta l'armata de mille homini d'arme et 4 milia pedoni et gran numero di cavalli legieri, et la maestà del re di Spagna per l'oratore suo à fatto intendare a N. S. che vole entrare in omne lega con Sua Santità, dummodo abbia l'imperatore con quella, per avere da sua serenissima maestà in governo el reame di Castiglia et cacciare el re de Francia non solum di Italia, ma di Francia. Li signori venitiani per ordine de N. S. per tirare l'imperatore mandavano imbasciatore a sua maestà misser Antonio Iustiniano per offerire denare. El re di Francia avendone notitia, mandò subito denare all'imperatore, et

cussì subito fu excluso l'oratore venetiano, et sonno restati uniti como prima. Et a questi giorni li Francesi ànno tolto a' Venetiani Lunicho et Genegnio et certi bastioni e data una mezza rotta, dove sonno morti molti homini da bene. L'oratore fiorentino l'altra mattina fe' intendare a N. S. che la maestà del re de Francia avea fatto intendare alla Signoria de Fiorenza che voleva Pisa per el concilio, et casu la dassero fariano el debito loro; alias che voltarìa tutto el suo exercito verso Fiorenza et lassarà omne altra inpresa; et la Signoria per non caschare in periculo l'à data. El papa li disse molta villania, mettendoli ad usurarii cani. Qua si stima omnino se farà l'accordo, benchè con pocha satisfatione et honore de N. S., cum sit che li Bentivoglio abbiano a restare in Bologna, pur sequendo mal voluntieri si farà, et quodammodo constretti, maxime che tutti i cardinali che ànno benefitii nelle forze del re di Francia per avere i frutti che sonno sequestrati l'aiutano se faccia. In Roma sonno di molti amalati et omne dì caschano amalati e morano; et al presente s'è amalato el cardinale de San Clemente et el cardinale d' Inginterra de dui terzane doppie. Non altro. Avessemo noi Collolongo e poi non curare piovessero diavoli &c.

Ex Urbe, die .xx. augusti .MDXI.

E. D. V.

Servitores Erasmus Fasciolus, Bartholomeus Sensatus oratores.

XXII.

Da Roma, 22 agosto 1511.

Magnifici &c. Era in ordine un di noi ad cavalcar et tornar verso la patria. In questa mattina, che è venardì, per due hore innanti dì, tutta Roma tumultuava et parte in arme, chè el papa era morto: et durò el tumulto fin una hora de dì: et cussì venne contraria fama, che era vivo: et tucti i cardinali cavalcharo ad concistorio, che era già intimato: et cussì si fece in cammera pontificis in brevissimo spatio: solum fu tractata la causa del duca: et fu facta cammera con tre chirici et ponemmo la querela contro i Sauli; et cussì ogi parlando con certo Iohanni da Viterbo, ne ha promesso domani, ch'è sabato, expedirà in bona forma. Magnifici signori, ho el papa campare, ho morir, quod Deus avertat, un di noi, ho forsitan tucti e dui, ne retornaremo, casu quo possiam vinir sicure. Alias non ne volemo mettere alla morte in questa combustione &c. In questa sera se dice el papa star meglio: quando fussi el contrario,

credemo la mala nova se harà più presto che questa lectera per la volta della luna &c.

Ex Urbe, die 22 augusti 1511.

E. V. D.

Servitores Erasmus et Bartholomeus oratores.

XXIII.

Da Roma, 8 ottobre 1511.

Magnifici &c. Ceterum questa mattina s'è facto concistorio publico, et misser Gentile che era nostro vescho à rinuntiato el vescovato a Hercule suo nepote, et lui è doventato soldato, et in habito da soldato el vedarà V. M. S., perchè verrà stà a fare qualche cavalligiero. Io non adviso V. S. della lega, perchè credo già sia vecchia a presso di quelle. Solum ve fo intendere che in concistorio questa mattina s'è dato dui dì di termini al re d'Inghilterra ad acceptare, o vero renuntiare alla lega già facta. La Santità di N. S. ha mandato 6000 ducati a Napoli a tôre l'armata del re di Spagna. Altro al presente di novo non se sente &c.

Ex Urbe, die 8 octobris .MDXI.

E. V. D.

Humillimus servitor Franciscus Verius.

XXIV.

Dal campo contro Bologna, 8 febbraio 1512.

Magnifici domini &c. Per far parte delle nove di qua ad V. S., le aviso come el campo de N. S. et del sere^mo^ re chattolico è stato intorno ad Bolognia 23 giorni. Nel principio fo de parere del mio ill^mo^ patrone et del S. Fabritio, quale per essere gubernatore delle genti spagniole era capo della mia guardia con octo bandere de gente d'arme, che sonno li capi questi, cioè:

Lo S. M. Antonio.

M. Raphaello de Pazi, quale ha cento homini d'arme con lo papa.

Don Antonio de Legna, ha cinquanta lanze con lo papa.

El prior de Messina.

Don Io. de Cardona.

Don Io. de Vivaro.

Don Alverado.

El capitano Pomarro.

Tucti li altri hanno cinquanta lanze per uno con lo re di Spagnia che fanno quattrocento cinquanta. Ce sonno anche in questa prima antiguardia 200 lanze del S. Fabritio, et 100 lanze del gran capitano, le quale le governa don Diegho de Ghingniones, et 50 lanze del S. Prospero Colonna, che sonno in tucto 800 lanze.

Et el marchese di Pescara, capitano delli genestarii et cavalli ligieri che sonno mille o più con tre milia fanti, con queste genti passâr de là da Bolognia verso el ponte de Reno, ad ciò che non potesse intrare subcurso in Bolognia; et già ce andammo et ce stemmo 4 giorni; et se ce stavamo sempre, per lo certo Bolognia se perdeva et già era mezo presa. Pure fu volontà del cap° generale don Raimondo de Cardona vicerè de Napoli, che havea posto el campo verso Ymola con tucto lo resto delle gente spagnuole et ecclesiastice ad pede et ad cavallo, che erano più de mille lanze et 1000 fanti, che l'anziguardia passasse di qua et se venisse ad unire con lo resto del campo, et cossì fo facto. Niente de mancho anchora cossì se se fosse sollicitato del p° Bolognia seria presa. Ma stetteno 14 dì avante se piantasse l'artigliaria; et tucto procedeva perchè nissuno se possiva impacciare della impresa se non P° Navarro e 'l marchese della Padula che speravano pigliare Bolognia con le mine. Finalmente puro se piantò l'artigliaria verso S. Stephano et se buttò in dui giorni circa 60 braccia de muro per terra. Et in quello dì propio senza altra provisione de fascine o spianare, li fanti spagnioli prosumptuosamente attaccarono la scaramuza alle mura, et già montarno ben 7 bandere di fanti. Finalmente perchè Bologniesi a pede el muro rocto haveano facto un fosso, et custoro non portarno fascine per rimpirlo, quanti ne introrno morirno et forno rebuttati tucti li altri et lassorno 3 bandere con pocho honore, et questo fo causa che Bologniesi pigliarno animo, et li nostri cominciarno ad invilire, et cossì se soprasedette altri 4 dì ad dare la battaglia, perchè P° Navarra faciva far due mine sotto le mura, credendo con ipse rovinare più di 100 braccia di muro: finalmente che ogi octo dì domenica se voliva dare la battaglia, se appichò focho alla mina; et la mina per essere facta in loco debile, se aperse el terreno verso noi et dellà sfiatò senza danificare niente lo muro; et cossì mezo confusi restò che non si decte battaglia. De poi sopravvenne la neve, che durò lo nevighare 4 dì continuo, in modo che per allogiare el campo quasi alla campagnia, non se poteva durare et ognuno era mezo morto. Vene nova che iovedì ad nocte intrarno in Bolognia ben 7 cento lanze franzese che erano al Finale et 8000 fanti tra alamanni et ytaliani. Et prima ce erano 400 lanze et 4000 fanti. Et vennero spie in campo che 'l populo con queste gente et con tucti

li villani della montagnia doveano el venardì a nocte vinire ad assaltare el campo, quale era in desordine et allogiava molto sparso. Et cossì seria stata manifesta perdita nostra. Per questo s'è preso partito retirarse .x. miglia; el qual retirare, per essere facto de nocte et quasi con meza fugha e con grandissimo desordine, se Franzese sequitavano la lor deliberatione, manifestamente noi sariamo stati rocti. Puro Dio ce ha agiutato, chè non hanno saputo el desordine nostro; et cossì ce siamo retirati ad salvamento per pochi dì fino che la neve mancha. Hora che 'l tempo va bono, credo fra pochi dì el campo se spegnarà avante de novo, perchè Franzesi non sonno per stare in Bolognia molto, et como la habandonano Bolognia è presa. Franzesi fanno gran demostratione de preparamenti di voler resistere: pure al longho andare è forza che 'l Francioso sgomberi d'Italia; perchè al presente lo imperatore è intrato in legha e questo è certo. Li Scivizari de novo calano. Li Venitiani hanno preso Vailegio e Bressa, et ad mezo questo el re di Spagnia farà rompere in Perpigniana contro el re de Francia et noi de questa banda, in modo che serà forza che subcumba se reuscirà, sì como noi speramo. Se Franciosi partano da Bolognia credo se attenderà solo ad sequitarli et lassar Bolognia et Ferrara de reto, perchè vincendo loro et pigliandose la Lombardia, queste altre terre da lor medesime seranno perse. Et tutto questo se farà de consiglio del mio patrone, perchè custoro horamai li comenzano ad credere, perchè hanno visto che tutto quello che è intervenuto ad Bolognia, tucto ha previsto et antedecto. Et credo ne guadagniarà el governo della Chiesia et ce sonno le pratiche molto vive. Non altro, si non che ve pregho che di queste nove ne facciate parte al magnifico et excellente Numero delli S. .xv. al quale ve digniarete reccomandarme &c. &c.

Ex felicissimis castris contra Bononiam die 8 februarii .MDXII.

Servitor et filius P. Vincentius Palat.

ill^mi^ D. M. Antonii Columne secretarius.

XXV.

Da Roma, 18 aprile [1512].

Magnifici &c. Per dare adviso ad V. M. prima delle nove di qua, le quali tucte si risolveranno bene per Nostro Signore, siccome sonno, licet si sia dicto il contrario. Sappiate come la battaglia è stata grandissima et dove sonno morte molte migliara di persone francesi, più capitani di loro appresso che di nostri, li quali sonno

solum morti tri milia Spagnoli, et Franciosi più di sette milia. Et se non fosse che el vicerè de' Spagnoli è ito indrieto, il campo nostro restava victorioso, pure non annato nisciuno apo il loro. Et licet il signor Fabritio sie prescione et il legato di qua, si fa novo legato di campo, che credo sarà Ragona overo San Vitale. Et dicto campo di Nostro Signor è rimasto insieme et sarà victorioso per il gran fracasso facto di Francesi et cussì pregamo Iddio. Et per novo capitano, ut dicitur, si manda il signor Prospero Colonna. Ceterum delli capitani morti hinc inde, ne mando la copia ad ser Vincenzo mio fratello per farvi parte delle cose di qua. Ceterum il signor Malatesta, ut dicitur per eorum oratores, è in Peroscia tornato spogliato et ferito &c. &c.

Ex Roma, die .XVIII. aprilis.

Vester Aurelius &c.

XXVI.

Da Roma, 5 maggio 1512.

A. tituli Sancti Vitalis card. Papiensis, Umbriae &c. legatus.

Magnifici viri amici nostri karissimi. Essendo li tempi di questa sorte, che sonno al presente, è bene che le magnificentie vostre attendano ad provedere questa città, de la quale N. S. inter ceteras ne fa grandissimo capitale et per el sito fortissimo et optima devotione del populo. Et ad questo effecto de commissione de Soa Beatittudine havemo parlato con el magnifico conte Ludovico de Marzano, col quale la Santità de N. S. ha ancora conferito el bisognio. Pertanto confortamo quelle vogliano insieme con el prefato conte con ogne studio et diligentia munire et fortificare questa città de tante cose necessarie, et inter ceteras perseverare nella loro solita devotione, quale hanno sempre havuta alla Santità de N. S. et alla Sede apostolica.

Benevalete. Rome, in palatio apostolico, die .v. maii .MDXII.

C. M. A. car. S. Vitalis manu p.

XXVII.

Da Montefiascone, 5 giugno 1512.

Magnifici &c. Credo quelle haviranno inteso da Pace del Nebia vostro ciptadino la Santità de N. S. vole conlocare et stantiare qui in Patrimonio et quella città et contado vostro tucte queste gente Ursine. Si io li ho dato favore o non da lui lo aviranno inteso, tamen se sonno dispensati et in quella ciptà et contado verrà lo illustrissimo S. Iulio Orsino, messer Antonio Santa Croce et Pietro Santa Croce con cavalli ducento. Pertanto ve dico per parte de la Sua Santità voglino subito subito senza alchuna dilatione per quanto ànno caro la gratia et indignatione de Sua Beatitudine et pene che in ella commissione se contene, debiano provederli de stantie a loro comode et strame et legne, secondo la consuetudine dell'arte militare et ordinatione della Camera apostolica, victuaglie per loro dinari per iusto et condicente prezzo, et questo sia con presteza, perchè domane infallanter saranno illì con una mia patente. Altro non me accade &c.

Dat. in Montefiascone, a dì 5 de iugno 1512.

Bernardinus Custodie S. D. N. cancell.
ac commissarius generalis.

XXVIII.

Da Acquapendente, 26 settembre 1512.

Prudentes viri &c. Trovandomi qui in Aquapendente et domatina dovendo venire gran quantità di gente con cavalli assai, voliamo provedere al bisogno d'essi, e però estimando noi che costì in Lerona sia della biada, vi si commanda, sub pena centum ducatorum, da applicarsi alla Camera apostolica, doviate portar omgni quantità di biada che voi potete, come faranno le altre terre convicine, e de quella quantità, che portarete, sarete satisfacti et pagati; et quella portarete a Ponte Centeno dimatina a bonissima ora &c.

Datum in Aquapendente, die vigesima .VI. septembris .MDXII.

Dominus Antonius de Sassetta
commissarius sanctissimi domini nostri
Iulii pontificis secundi.

VARIETÀ

Gli statuti della compagnia dei mondezzari di Roma.

Il comm. Alessandro Bardi, viceconsigliere di legazione a Bruxelles, trovandosi in missione straordinaria a Copenhagen, ha scoperto in quella biblioteca Reale un codicetto contenente gli statuti della compagnia dei mondezzari di Roma. Le ricerche fatte presso la confraternita di S. Rocco per rintracciare l'origine del codice e per iscoprire la ragione e l'epoca della sua migrazione in Danimarca, non hanno avuto successo. È notevole come il servizio di nettezza urbana « con la cesta et carriola » avesse avuto un principio di ordinamento efficace, sino dalla seconda metà del secolo XVI. Per quanto concerne gli scarichi delle immondezze nel Tevere, durati sino a memoria nostra al bastione della Penna, si può consultare l'opuscolo: *Sulla necessità di rimuovere l'impedimento al corso del Tevere formato dallo scarico delle immondezze alla Penna,* stampato nel 1829 dalla tipografia Puccinelli.

Al comm. Bardi va tributata lode non solo per questa ma per altre pazienti e felici ricerche fatte nelle biblioteche estere e specialmente in quella dei duchi di Borgogna a Bruxelles. I manoscritti di quest'ultima, relativi a Roma, alla sua istoria e topografia, sono mentovati dal Bardi in altra sua nota che stimo utile pubblicare per comodo degli studiosi.

R. Lanciani.

Fra i manoscritti della biblioteca Reale di Copenhagen (collezione nuova) trovasi un libro in cartapecora contenente gli *Statuti della compagnia dei mondezzari di Roma*, dell'anno 1596. L'istromento è rogato dal notaro « Petrus « Quagius », approvato dal reverendo Lodovico Lambertini, vicario vicegerente di Roma, ed ha in fine il visto del cardinale di S. Susanna Girolamo Rusticucci con la data del 15 ottobre 1596. Il libro è in-4°, legato in pelle scura, con un crocifisso e dorature all'esterno, come se fosse un libro di preghiere. Nella prima pagina ha degli eleganti fregi a colori e due immagini, di s. Rocco da un lato, della Madonna col Bambino dall'altro, e sotto, l'arme di papa Clemente VIII, Aldobrandini.

Il curioso si è che nel catalogo della biblioteca Reale, fatto per ordine di materie, questo manoscritto si trova indicato nella parte teologica. La forma del libro, gli ornati, le figure, le parole *Statuti* e *Roma* in testa alla seconda pagina, hanno fatto credere all'autore del catalogo, ignaro affatto della lingua italiana, che il libro si riferisse a materia teologica.

ALESSANDRO BARDI.

Tenor statutorum et capitulorum de quibus supra.

In nome di Dio et della Sancta Trinità, et della gloriosa vergine madre Maria, et delli santi Roccho et Martino nostri advocati, et protettori della venerabil compagnia della unione de mondezari di Roma.

In prima questi sono l'infrascritti capitoli et ordinationi, quali si hanno et devono osservare in perpetuo. In nome et laude sopradetti.

Havendo adunque detta compagnia per il passato osservato per le loro devotioni offerire alla venerabil chiesa et hospitale di detto Santo Rocho et alla Madonna santissima in San Rocho di Ripetta ad instantia delli benefattori per l'amor di Dio qualche paramento di altare, come pianete, piviale, calice, o vero altri ornamenti appropriati al servitio di Dio gli giorni festivi alle solennità delle feste che se celebrano in

essa chiesa, et perchè l'anno passato 1595, li giorni quindici d'agosto, le feste della assuntione della Madonna santissima nostra advocata fu portata l'offerta per li sopradetti munditiari alla venerabile compagnia et hospedale di Santo Rocho, è stato decretato et risoluto per li sopradetti che la offerta si debba in perpetuo per l'avvenire per li signori di detta compagnia nostra quali per li tempi saranno (1) portar et offerir il giorno della assuntione della Madonna santissima nostra advocata alla venerabil chiesa di Santo Roccho per li munditiari presenti et d'avvenir coadunati et congregati come si contiene per istrumento rogato per me notario infrascritto come sopra si contiene per l'osservatione delli presenti statuti et ordinationi quali vogliono in perpetuo osservare.

Item si ordina e comanda, che li monditiari siano tenuti et obligati di accompagnare il signore et riscuotere et far la cercha per Roma come è il solito di altre compagnie, sotto pena di due carlini per ciascheduna volta, quali si metteranno nella cassetta di detta compagnia, la qual cassetta haverà doi chiave, una ne terrà il signor vecchio, l'altra il signor nuovo.

Item di consentimento di tutti li sopradetti mondezzari congregati si è ordinato che nessuno mondezzaro con la cesta et carriola andarà a fiume senza licentia del signor o bollettino incorra nella pena di dui carlini per ciascheduna volta da farli la essequutione ipso facto per uno delli essequutori del signor mastro di strada, o dell'officio di Ripetta come meglio piacerà al signor, quale essequutore non possi pigliar per sua essequutione più d'un carlino, et l'altro carlino da mettersi nella cassetta di detta compagnia delli mondezzari.

Item si ordina et comanda che li sudetti mondezzari di Roma, et alli signori pro tempore, che saranno, debbano far pagare a tutti li mondezzari che portano mondezza con la cesta e carriola a fiume doi carlini ogni anno per ogni mondezzaro ancora che non havesse fatta l'arte più di un mese, et facendosi il contrario detti signori pro tempore saranno tenuti pagar del loro proprio.

Item si ordina et comanda, che detti signori pro tempore siano tenuti et obbligati pagar per detta festa giuli tre per ciascheduno signore in laude di Dio et della venerabile chiesa et hospedale di San Roccho et di essa compagnia, et che il signore vecchio habbia authorità di far pagar rigorosamente per li exequutori senza citatione, et alcun ricorso di giudice.

(1) Il signore o capo della compagnia era nell'anno 1596, come si rileva dallo stesso ms., un Domenico Gotta, alias Marghera.

Item si ordina et comanda, che inanti che si faccia la festa della detta compagnia, il signor debba far la cerca con li mondezzari di Roma acciocchè medesimamente le offerte et ellemosine, che le persone fanno, possino supplire a fare detti ornamenti et solennità di dette feste con suoni et altri triomphi al solito.

Item si ordina et comanda al prefato signore pro tempore, che habbia a far la cerca per Roma, et alle case delli mondezzari tanto forestieri quanto di Roma, acciocchè mediante le lore elemosine et offerte siano accetti a Dio et alla Madonna santissima et al beato san Roccho nostri advocati et protettori di detta compagnia.

Item si ordina et comanda a detti signori et mondezzari come di sopra, che avendo il detto signore mostrati detti statuti, capitoli, et ordini, alli quali si darà piena et indubitata fede, che possa far fare l'essequutione per li essequutori del signor mastro di strada, o di Ripetta, come meglio piacerà al detto signore, senza citatione nè figura di giuditio contra li recusanti al pagamento, et che gli essequutori non possino essigere per la loro essequutione più di un carlino per ciascheduna volta et persona, et essequutori contra qualsivoglia persona della detta arte ad instantia del detto signore presente et d'avvenire secondo l'ordine sopradetto.

Item si ordina et comanda di consentimento di tutti li mondezzari di questa santa et benedetta compagnia che spetialmente si habbia ad osservar et mantener quanto nelli presenti statuti, capituli et ordini si contiene tanto per li presenti quanto per l'avvenire, et chi refutarà la signoria debba pagar uno scudo d'oro ad arbitrio del signor vecchio, acciò non venghi a mancar et sminuir questa santa compagnia fatta ad onor et gloria della Madonna santissima, et del beato san Roccho nostri advocati, et per loro devotione osservar quanto si contiene nelli sopradetti capitoli, et tutti li sopranominati nell'instrumento della confirmatione delli presenti statuti promettono di nuovo perpetuamente osservare, et mai per alcun tempo non contravenire come si contiene nelli loro giuramenti presenti come sopra.

Item si ordina et comanda, che quelli di questa compagnia non accompagnarà il signore il giorno che si ha da fare l'offerta, et esser presente a far il signor novo, salvo non fosse amalato, incorra nella pena di giuli sei da pagar ad arbitrio del signore novo, et recusando di pagar se li possi far fare l'essequutione senz'alcuna citatione et ricorso di alcun giudice perchè così è stato ordinato, stabilito et decretato come sopra si contiene.

CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTÈQUE DES DUCS DE BOURGOGNE.

Tome II, *Répertoire méthodique.*

De la ville de Rome, p. 228.

N. 3899. GUIDONIS. *Incipit liber de origine, situque et qualitate Romanae urbis* (on trouve à ce manuscrit un dessin d'un édifice romain); latine; 1119.

N. 16535. Van HULTEM. *De origine urbis Romae;* latine; XVI $^{2}/_{3}$.

N. 8460. SEXTI RUFI, ONOPHRIO PANVINIO interprete. Titre: *In Sexti Rufi librum de regionibus urbis Romae Onophirii Panvinii Veronensis praefatio.* In VICTORIS *Librum de regionibus urbis Romae praefatio;* latine; XIII $^{d}/_{3}$.

N. 10172. *Mirabilia Romae, historia aedificiorun Urbis.* Fin: « Ex« pliciunt historiae urbis Romae »; latine, in-folio; XV $^{d}/_{3}$.

N. 14024. *De aedificiis urbis Romae.* Fin, rubr. « Historia aedi« ficiorum urbis Romae explicit »; latine; XVI $^{2}/_{3}$.

N. 361. BLONDI FLAVI FORLIVIENSIS. Rubr. « Blondi Flavi For« liviensis in Romam instauratam praefatio incipit »; latine; XV $^{d}/_{3}$.

N. 7540. BUCHERII. « E manuscripto codice bibliothecae Cae« sareae Vindebonensis, n. 648 », *De regionibus urbis Romae, aliisque locis;* latine; XVII $^{d}/_{3}$.

N. 6654. Titre: *Notice sur la ville de Rome;* française; XVIII $^{1}/_{3}$.

N. 775. Titre: *De la topographie de Rome;* française; XVIII $^{1}/_{3}$.

N. 8461. BARGAEI. Titre: *Petrus Angelius Bargaeus de privatorum, publicorum aedificiorum urbis Romae eversoribus, epistola ad Petrum Usimbardum;* latine, Chyrotype; XVII $^{1}/_{3}$.

N. 8525. SEX. I. FRONTINI. *Sexti Iulii Frontini, viri consularis, de aquaeductibus urbis Romae;* latine; XVI $^{d}/_{3}$.

N. 8527. ALDII MANUTII. Titre: *De aquis Romam influentibus, olim Aldus Manutius Pauli F. Aldi N. lib. de quaesitis per epistolam;* latine; XVI $^{d}/_{3}$.

N. 8526. *Leges sive consuetudines imperiales de aquaeductibus, tam Romae veteris quam novae, videlicet Constantinopolitanae* [cet article est reporté à la philologie byzantine]; latine; XVI $^{d}/_{3}$.

N. 8466. CIACCONII. Titre: *Petri Ciacconii, toletani, in columnae rostratae C. Duillii inscriptionem, a se coniectura suppletam commentarius.* Lugd. Bat. off. Plant. 1597; latine; 1597.

N. 8464. *Epistola ad Alexandrinos, de obeliscis urbis Romae;* latine; XVII $^{2}/_{3}$.

N. 8463. P. ANGELII BARGAEI. *Petri Angeli Bargaei commentarii de obelisco* (urbis Romae); latine; XVII $^{d}/_{3}$.

N. 8465. I. CASTALIONIS. *Iosephi Castalionis, iurisconsulti, explicatio ad inscriptionem Augusti quae in basi est obelisci ad portam Flaminiam;* latine, in-4°; XVII $^{d}/_{3}$.

De la ville moderne de Rome, p. 412.

N. 8309. Titre: *Vaticinium* XXV *de Urbe* (vers. lat.); XVIII $^{1}/_{3}$ (ce sont des prophéties dans le style des vers sybillins. Dessin que représente Rome et en grisailles).

N. 8462. DE MONTIOSII. Titre: *Ludovicus De Montiosis Gallus (Romae hospes) de Foro Romano vetere, de situ basilicae Pauli et aliis locis circamstantibus;* latine; XVII $^{2}/_{3}$.

N. 9828. Titre: *Descriptio sanctuarii Lateranensis ecclesiae;* latine; XII $^{d}/_{3}$.

N. 14025. Titre: *De ecclesia Lateranensi et aliis templis Romae;* latine; 1449.

N. 9731. Rubr. « Descriptio sanctuarii Lateranensis ecclesiae »; latine; XIII $^{1}/_{3}$.

N. 16535. 504 (Van HULTEM). Titre: *De origine urbis Romae et ecclesiarum indulgentiis.* (Il y a plus loin): *Epitaphium Caroli Borbonii,* 1527.

Una lettera di Sisto V a Filippo II.

Questa lettera di Sisto V a Filippo II si trova al recto della c. 231 nel codice Sessoriano 452 (biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele), il quale contiene, copiati da mano spagnuola, molti documenti riguardanti principalmente la storia d'Europa, e più specialmente quella di Spagna nella seconda metà del secolo XVI e nei primi anni del XVII. La credo inedita, e mi par non inutile pubblicarla, perchè dipinge assai bene il carattere risoluto del vecchio pontefice, così aborrente delle blande forme del linguaggio diplomatico. Nè il contrasto, già noto, tra il carattere di lui e quello del re di Spagna potrebbe essere più evidente di quel che appare da queste poche e incisive parole. Filippo medita troppo, e spesso non ha la nozione esatta del tempo; Sisto invece ha sicuro, giusto e largo il pensiero, e vuol pronta l'esecuzione. E la lettera riguarda appunto un'impresa voluta da ambedue, ma in modo assai diverso, l'impresa d'Inghilterra. Può dubitarsi alquanto se la data vera della lettera sia quella che è notata in questa copia, ovvero se si debba supporre segnato per errore l'anno 1589 invece dell'anno 1588. Rettificata così la data, la lettera sarebbe anteriore all'annientamento dell'« invincibile armada » e si riferirebbe alle insistenze del conte d'Olivares per avere dal papa i sussidi promessi. Ma, osservando attentamente il testo, appare più probabile che sia stata scritta dopo la catastrofe dell'« armada » e che la data segnata sia la vera. Infatti l'anno 1589 è notato anche nel breve titolo spagnuolo che precede; il pontefice riferisce le parole dell'Olivares, che accennano senza ambiguità alla ripresa di un disegno interrotto o non eseguito, e, quel ch'è più significativo, parla della « risolutione « fatta l'anno 1587 ». Ora se la lettera fosse stata scritta solo

un anno dopo, la frase più appropriata sarebbe stata l'« anno « passato » e non quella designazione del millesimo che indica, nell'uso comune, un tempo più lontano. La frase stessa « prosperando Dio nostro Signore l'impresa » è forse un'allusione non senza rammarico al grande disastro del 1588. Se appartiene alla data che v'è notata, la lettera rivela un fatto importante, e credo ignorate (1) finora le pratiche del re Filippo presso Sisto V, per avere in un nuovo tentativo di conquista dell'Inghilterra gli stessi aiuti pattuiti pel primo, riuscito così infelicemente meno di un anno innanzi.

IGNAZIO GIORGI.

Carta que papa Sixto V escrivio de mano propria al rey D. Phelipe 2. sobre la impresa de Inglatierra ano de 1589.

Sixtus papa V.

Charissime in Christo fili noster salutem et apostolicam benedictionem. Il signor conte di Olivares ambasciatore di V. M. più volte a nome di ley me ha fatto instanza di tre cose. Prima, che volendo S. M. continuar l'impresa d'Ingleterra se io mi trove nella istessa risolutione fatta l'anno 1587 di dar l'aiuto promesso, lo ho risposto di sì. 2ª Se io volesse anticipar la paga, li ho risposto di

(1) A queste trattative non accennano nè l'HUBNER (*Sixte Quint*), nè il FOMERON (*Histoire de Philippe II*), nè il FROUDE (*History of England*), e nemmeno se ne trova traccia nei *Calendars of State papers* e nei *Documentos ineditos para la historia de España*. L'Hubner, abbastanza diligente in tutto ciò che riguarda la politica e le trattative diplomatiche, narra di una delle tempestose udienze nella quale l'Olivares - era il settembre del 1588 - reclamava da Sisto il sussidio pattuito. E può esser consultato utilmente intorno alle cause e ai preparativi dell'impresa. Ma il quadro completo di essa in tutte le sue fasi e i particolari delle tremende giornate che videro la rovina della flotta spagnuola sono riferiti con evidenza e verità non facilmente superabili dal Fomeron.

no. Perchè la M. V. consuma tanto tempo a mirar le sue impresse, che quando è hora di exequirla, non vi resta nè tempo nè denari. 3ª Se prosperando Dio nostro signore l'impressa et se acquistasse quel regno, se io desse qualche cosa di più di quello ch' ho promesso, le ho risposto de si, et in grosso. perchè io ho il modo di farlo, et non l'ho procurato salvo per finir le imprese. Me ha detto il detto signor conte che io scriva questo a S. M. et così l' ho fatto di mia propria mano, et con questo le prego ogni bene et le mando l'apostolica et paterna nostra benedettione. Di Roma il dì di san Giacomo glorioso apostolo a. 1589.

Ferdinando Gregorovius.

La sera del dì primo di maggio cessò di vivere in Monaco di Baviera Ferdinando Gregorovius, il cui nome è indissolubilmente congiunto alla storia di Roma. La dolorosa notizia commosse non solo i cultori degli studî storici, ma gran parte della cittadinanza romana cui fu caro e che volle a titolo d'onore trarselo in seno, conferendogli con solenne deliberazione la qualità di cittadino; e attestare così all'illustre storico riconoscenza e simpatia, per aver lui con tanta potenza di colorito descritto le lotte secolari del Comune di Roma alle prese coll'impero germanico e colla signoria clericale.

Nato il 19 gennaio 1821 da famiglia d'origine polacca in Neidenburg, non lungi dal confine della Polonia, nella Prussia orientale, alla Polonia dedicò i primi suoi scritti (*Werdomar und Vadislas*, 1845; *Sul Polonismo*, 1848; *Canti poloni e magiari*, 1849). Dotato d'immaginativa facile e pronta si sentì poeta prima che storico. Compose una tragedia (*Der Tod des Tiberius*); voltò in tedesco le poesie siciliane del Meli (*Lieder des G. M. von Palermo*); ritrasse l'italianità della Corsica con vivacità attraentissima; i suoi peregrinaggi (*Wanderjahre in Italien*, 5 vol.), tradotti parte dal senatore Cossilla, parte dal professore R. Mariano, sono pittura di paese vagheggiato con amore; e Napoli, Sicilia, l'Apulia, i monti degli Ernici e de' Volsci rivivono nelle

sue descrizioni non meno per la venustà con cui li tratteggia, che pe' ricordi che evoca, tramezzo a' quali accompagna la vita d' Italia da Ravenna a Mentana. Capri gl'ispira un idillio mediterraneo, Pompei il poema *Euphorion;* ma l'antichità classica sorride meno al suo genio. Appena Adriano, tra gl' imperatori malato quasi del sentimento odierno, lo persuade a tracciare un disegno della coltura romano-ellenica; Roma lo vince colla bellezza del loco, coll' aspetto delle rovine antiche e delle memorie medievali incolte e sparute, più che per lo studio della grandezza antica.

E la stessa Roma medievale, com' egli avverte, lo spronò poi a rintracciare il quadro della medievale Atene (cf. *Pref.* alla *Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter*). Che se le tombe de' papi nel grande sotterraneo vaticano gli accesero già la fantasia, e i *Grabdenkmäler der Päpste,* come pietra miliaria nella storia del papato, furono la prima avvisaglia della sua *Geschichte Roms im Mittelalter,* l'*Athenais* poi e l'*Athen in den dunkeln Jahrhunderten* lo furono parimente per la storia d'Atene, la quale sull'opera di Carlo Hopf poggiò così, com'ei confessa, su fondamento granitico; come la storia di Roma, quantunque ei non l'esprima, stette sull'angusto ma valido fondamento della storia del Papencordt.

Iniziando le sue ricerche la Società nostra ebbe il grato dovere di rendere giustizia alla maggiore opera del Gregorovius, la cui sintesi generale assicura al libro di lui vita non breve e facile diffusione. Di esso infatti si cominciò la quarta edizione tedesca; l'italiana, promossa per deliberazione e col concorso del Comune di Roma che vi contribuì con diecimila lire, quantunque scadente per la versione negletta, è presso che esaurita. Altre opere non estranee alla moderna storia della città eterna diede posteriormente in luce: nel 1874 *Lucrezia Borgia, nach Urkunden und Correspondenzen ihrer eigeren Zeit;* nel 1879: *Urban VIII in Widers-*

pruch zu Spanien und dem Kaiser, che fu da lui medesimo voltata in italiano; negli *Atti* dei Lincei (XI[4], 203-12), di cui fu socio, illustrò *una pianta di Roma delineata da Leonardo Besozzo milanese.* Gentilmente altero dell' onore concessogli dal Comune di Roma, lesse nell'Accademia stessa (I[3], 314-46) *alcuni cenni storici sulla cittadinanza romana,* che ristampò in tedesco nel volume I de' suoi *Kleine Schriften* l'anno 1887, insieme ad una illustrazione delle *monete di Alberico principe e senator de' Romani* e alla *Notizia del sacco di Roma di Ambrogio Gumppenberg.* Quando gli parve che le recenti costruzioni nella città divenuta capitale d'Italia le cancellassero l'ultima impronta di medioevo che, malgrado tante metamorfosi d'ogni secolo, le era rimasta nell'aspetto, ruppe in lamento, come chi vede dissiparglisi non tanto i documenti della sua storia, quanto il bel fondo e il colore de' quadri suoi prediletti. E per questo sentimento la geremiade dell' *Umbau Roms* trovò ansa, eco e scusa. L'ultimo suo scritto: *Die Grossen Monarchien oder die Weltreiche in der Geschichte* (Monaco, 1890) comparve in veste italiana nel primo fascicolo dell'*Antologia* di quest'anno e fu il suo addio all' Italia e agli studi.

Ebbe animo oltremodo sensibile e buon cuore. Però il ricordo di lui resterà vivo in coloro che lo conobbero; nè i posteri disconosceranno i pregi di lui come storico, seppure diversi da quelli del Reumont e del Döllinger, del Ranke e del Giesebrecht.

O. T.

ATTI DELLA SOCIETÀ

Seduta del 27 gennaio 1891.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Presenti i soci signori: O. Tommasini, presidente; R. Ambrosi De Magistris, U. Balzani, A. Corvisieri, C. Corvisieri, G. Coletti, G. Cugnoni, E. Depaoli, B. Fontana, G. Gatti, I. Guidi, S. Löwenfeld, A. Monaci, C. Mazzi, C. Schiaparelli, F. Schupfer, G. Levi, segretario.

Il SEGRETARIO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che senz'osservazioni viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica le lettere con cui i soci signori G. B. De Rossi, R. Lanciani, F. Torraca avvertono che sono, per diverso motivo, impediti di intervenire alla riunione; legge il telegramma di felicitazione che il Consiglio direttivo, interprete dei sentimenti della Società, ha diretto all' illustre consigliere aulico cav. Alfredo von Arneth, direttore dell'Archivio di Stato e Corte in Vienna, in occasione del suo cinquantesimo anno di carriera archivistica, e la cortese risposta di lui.

Essendo presente alla riunione il socio Samuele Löwenfeld di Berlino, il presidente lo presenta ai colleghi e li invita ad alzarsi in segno d'onore.

Il socio Löwenfeld ringrazia e ricambia il saluto.

Su conforme parere dei sindacatori sono approvati il bilancio consuntivo 1889 e il preventivo 1890.

A nome del tesoriere il presidente presenta il preventivo pel 1891, e fa quindi la seguente relazione:

« Egregi colleghi,

« Compio il grato dovere di ragguagliarvi dell'andamento annuale dei lavori e di sottomettere al vostro voto il generale procedimento dei sociali interessi. Comincio dal presentarvi il volume XIII dell'*Archivio,* nel quale, se non trovarono posto alcuni degli scritti indicati nel programma espostovi nella precedente riunione, altri ne furono sostituiti di non minore importanza.

« Il saggio critico *Intorno al Senato romano nel medio evo,* offerto dal signor dott. Maioli, fu riconosciuto esser parte troppo strettamente congiunta a maggior opera che l'autore prepara, da non potersi opportunamente pubblicare staccata. L'assenza dall'Italia del professore Schottmüller portò che si differisse l'edizione della sua memoria *Circa i possessi dell'ordine del Tempio in Roma.* Fu parimenti impedito il socio comm. De Rossi dal dare in luce, com'era suo animo, il documento risguardante *Le rendite del comune di Roma nella prima metà del secolo* XV. Si surrogarono pertanto gli scritti del signor professore Zanelli, del signor professore Manfroni, del dottor Pecci, del signor Celani; ed è probabile che nel volume prossimo ritrovino il loro posto gli scritti sopra indicati; nel quale occorrerà pure di dar compimento allo scritto del signor professore Parisotti sull'*Evoluzione del tipo di Roma nelle rappresentazioni dell'arte figurata,* conducendosi ora da lui nel periodo medievale la stessa accurata indagine, con cui trattò già il suo tema nel periodo dell'antichità classica (cf. vol. XI). Il *Registro del cardinale Ottaviano degli Ubaldini,* che per cura del socio cav. Guido Levi, insieme con quello d'Ugolino d'Ostia, già vide la luce nel tomo VIII delle *Fonti per la storia d'Italia,* pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, riceverà nuovo comento nel volume XIV dell'*Ar-*

chivio. Potrà trovarvi il suo luogo anche il trattato del Signorili: *De iuribus et praeminentiis urbis Romae.* Gli studi del prof. Tomassetti sulla *Storia della campagna romana nel medio evo* e gli *Spogli d'archivi della provincia romana,* segnatamente di quei *veliterni,* da parte del socio comm. Stevenson, saranno proseguiti. Per opera del signor dottore Brigiuti si compiono intanto studi illustrativi *della vita e degli scritti del cardinal Egidio da Viterbo;* il *Memoriale di Paolo dello Mastro* è oggetto di particolare attenzione al signor dottore Pelaez; mentre il dottor Pietro Savignoni prepara, da presentarsi all'Istituto Storico Italiano, la nuova edizione del *Diario d'Anton di Pietro dello Schiavo.* Il socio professor Comparetti assicura che nell'anno corrente potrà ancora incominciarsi la nuova edizione di Procopio, *De bello gothico,* che pur essa comparirà tra le *Fonti della storia d'Italia,* e troverà, com'è norma stabilita di questa Società, dichiarazione de' criterî, secondo i quali venne preparata, in uno scritto apposito del nostro *Archivio.*

« Ed a questo proposito non è superfluo che la Società nostra dichiari apertamente le intenzioni sue, che finora cercò solo di manifestare coi fatti, atteso che questi non vennero interpretati in modo conforme agli intendimenti suoi. In uno scritto comparso di questi giorni intorno l'*Istituto Storico Italiano e le sue pubblicazioni,* considerando che qualche lavoro preparatorio d'alcun volume delle *Fonti* uscì non nel *Bullettino* dell' Istituto predetto, ma in altro periodico, e precipuamente nell'*Archivio della Società romana di storia patria,* si affermò che questo accennava ad una dispersione di studî e di ricerche che vorrebbero essere insieme coordinate e congiunte.

« Or bene, la nostra Società, che vide sorgere l'Istituto e non ignora a quali concetti s' informò la mente di chi già lo promosse, cercando, per quanto era sua parte, di recarlo ad atto, non si sarebbe attesa un'osservazione di questa natura. L'Istituto infatti, nato per coordinare le

forze delle Deputazioni e Società regionali, che non avevano prima occasione di convergere coll'azione loro ad una intrapresa comune, le chiamò tutte a collaborare alla produzione di nuove fonti storiche o alla correzione delle già edite.

« Sembrava però naturalissimo che, ad esempio, l'illustrazione del *Chronicon Novaliciense* o quella della nuova edizione delle *Croniche* di Giovanni Villani comparissero negli *Atti* della R. Deputazione di storia patria per le antiche provincie e per la Toscana. E così ritenne la Società nostra, per quanto riguarda l'opera propria nella pubblicazione delle *Fonti,* ch'essa propose e compiè; e di quest'ordine d'idee si rese egregiamente interprete il suo Delegato in seno all'Istituto Storico. Nel quale divisamento, quando costantemente s'insista, si vedrà pure dileguarsi e cessare quel sentimento d'apprensione da parte delle istituzioni regionali di storia patria, che si manifestò al sorgere dell'Istituto, e al quale allude e fa rimpianto ancora lo scritto recente che porse occasione a queste dichiarazioni nostre.

« In questo incontro è mio debito notificare all'assemblea de' soci, confidando ch'essa vorrà confermare il voto del Consiglio direttivo su tale argomento, come esso ebbe recentemente a stabilire che per le future edizioni che la Società sarà per proporre, debba nominarsi ad ogni singolo caso una Commissione di sorveglianza, come già si praticò per i volumi delle nostre pubblicazioni libere. Sarà bene che su questo punto di tanto rilievo la Società esprima esplicitamente il suo pensiero.

« Rispetto alle pubblicazioni paleografiche, tutto lo studio dell'anno venne rivolto alla preparazione dei *Facsimili di diplomi imperiali e reali delle cancellerie d'Italia.* Dal signor ingegnere Martelli furono già tratte le negative dei trentuno diplomi raccolti testè per provvidenza di S. E. il ministro dell'interno nell'Archivio di Stato in Roma. Il primo fascicolo, destinato ai più antichi diplomi, per quanto la pubblicazione prescinda dal criterio cronologico, contiene

segnatamente diplomi carolingi; ma la Commissione desidera che altri documenti da altri archivi d' Italia vi vengano incorporati, appunto per escludere nettamente l' idea che preconcetti cronologici abbiano determinato la scelta. L'edizione dei *Facsimili* è per sè medesima assai dispendiosa. S. E. il ministro della pubblica istruzione, che per necessità di risparmi nel bilancio dello Stato aveva prima dovuto sopprimere l'assegno straordinario, che soleva da molti anni concedere alla Società nostra; per venirci in aiuto in questa emergenza, lo ristabilì in lire tremila, da ripartirsi in due esercizi, nell'attuale cioè per metà e per metà nel prossimo.

« L'alta parola anche di S. E. il ministro dell' interno, pel cui costante e generoso favore la pubblicazione ci fu resa possibile, ci dà fiducia che per circa altre lire duemila l'opera sarà sussidiata anche da parte sua. Di così valido aiuto la Società renderà pubblica testimonianza agli egregi uomini che sì efficacemente la protessero, e dedicherà alla memoria gloriosa di Michele Amari, da cui ripete il principio di tanto patrocinio, la pubblicazione intrapresa, di cui vi presento le prove.

« Al residuo delle spese potrà bastare l'esito librario, che, com'è naturale ad opere di questa natura, si prevede modesto.

« Delle pubblicazioni libere avrebbe dovuto mettersi mano alla stampa del *Liber hystoriarum Romanorum;* ma la necessità di confronto con nuovi codici trattenne il professor Monaci dal darle inizio. Il *Codice diplomatico di Roma* continuò ad essere oggetto di preparazione e di studî. In questo tempo ci fu rivolto invito dalla R. Università di Roma per pubblicare la serie di documenti che risguardano la storia dello Studio romano. E poi che le antiche Università attesero a ricercare i documenti dell'origine loro, e il Denifle e il Germain, colla benemerita Commissione di Montpellier, rispetto alle Università di Parigi e di Montpellier

dettero incitamento ed esempio sì commendevole; alla Società nostra fu pôrta occasione di considerare la storia diplomatica dello Studio romano come frammento o suddivisione logica di quella pur troppo ampia della città; tanto che si propose al Consiglio accademico dell'Università romana di consociare le sue forze con quelle dell' Istituto Storico, per iniziare a comuni spese un volume che con diversa tiratura d'esemplari rispondesse contemporaneamente ai disegni della R. Università e dell' Istituto Storico Italiano, e così il libro potesse attagliarsi e alla proporzione del tomo in 4° e dell'8° grande nella serie delle *Fonti per la storia d'Italia.*

« Dall'accordo parve risultasse facilità maggiore di secondare comuni intendimenti alla Società nostra, e per tutti considerevole risparmio di spesa. Inoltre questo primo fatto confortava a più certa e facile ragione di metodo nella pubblicazione del *Codice diplomatico di Roma,* che l' Istituto Storico sovviene; dappoichè, adottando per questo quelle divisioni logiche che sembrano opportune, in un tomo d'indice finale potrà acconciamente restituirsi l'ordine cronologico, che, tenuto esclusivamente di mira, riesce di troppo impaccio alla pratica esecuzione dell'opera.

« Posso annunciare che dall'accettazione di questa nostra proposta il Consiglio accademico della R. Università non è alieno, e che concorda nell'approvare il disegno del lavoro, secondo lo schema che fu precedentemente sottoposto all'esame de' soci.

« Anche nell'anno trascorso le relazioni della Società nostra con altri sodalizi scientifici si accrebbero d' intensità e di numero. Vennero conclusi nuovi scambi con Accademie, Università, pubblicazioni periodiche d' indole storica; la sede stessa della Vallicelliana fu guarentita di maggior sicurezza, e nuovi ampliamenti se ne attendono dal regio Governo, resi indispensabili dall'accrescersi del numero dei libri e anche di quello dei lettori, ai quali, oltre i manoscritti,

le numerose pubblicazioni periodiche, che la Società mette a loro disposizione e integra per quanto può, fanno attrattiva ».

Il PRESIDENTE, data quindi parte ai colleghi di una lettera direttagli dal signor dottore Annibale Gabrielli, che dichiara che l'edizione delle lettere di Cola di Rienzo abbisogna di nuove cure, fa proposta formale alla Società, e questa all'unanimità approva:

1° Che si prenda atto delle dichiarazioni del signor dottore Gabrielli;

2° Che in avvenire ogni volume delle *Fonti per la storia d'Italia,* che sarà presentato dalla Società all'Istituto Storico Italiano, debba essere sottoposto ad un'apposita Commissione di sorveglianza, come è stabilito per i volumi della *Bibliotheca.*

Il SEGRETARIO dà lettura del verbale di spoglio delle schede pervenute alla Presidenza per proposte di nuovi soci, e in conformità di esso la Società delibera di procedere, a termini dello statuto, allo scrutinio segreto sui nomi dei signori: Louis Duchesne, cav. Alessandro Gherardi, Emanuele Rodocanachi, che tutti riportano diciasette voti sopra altrettanti votanti.

Si passa poscia alla elezione dei membri del Consiglio direttivo, e dapprima a quella del presidente. Con sedici voti sopra diciasette risulta rieletto il signor comm. Oreste Tommasini.

Questi ringrazia vivamente i colleghi che ancora una volta vollero per benevolenza riunire i loro suffragi su di lui, non ostante le esplicite sue dichiarazioni, con cui si sottomise al loro volere nell'ultima conferma. Fermo però in esse, credendole conformi al retto andamento sociale, che richiede l'alternarsi degli uffici, è costretto a pregare la Società a eleggere un altro presidente.

La Società, rinnovata l'espressione della propria riconoscenza verso il benemerito presidente uscente, procede

a nuovo scrutinio. Sopra diciasette votanti, il socio conte Ugo Balzani ottiene voti otto; il socio prof. Giuseppe Gatti voti cinque; il prof. G. Cugnoni voti tre. È proclamato presidente il conte Ugo Balzani.

Per gli altri uffici lo scrutinio dette il seguente risultato: a consiglieri riuscirono eletti con dieci voti i soci professori E. Monaci ed O. Tommasini, ottenendo cinque voti i soci professori Cugnoni e Fontana; a tesoriere venne confermato il socio prof. Cugnoni con undici voti, ottenendone cinque il socio Tommasini.

Il PRESIDENTE dice che con dolore deve partecipare una lettera del socio prof. Ernesto Monaci, che offre alla Società le dimissioni da delegato presso l'Istituto Storico Italiano.

Il socio prof. SCHUPFER apprezza le ragioni di delicatezza che ispirano l'atto del prof. Monaci, ma crede che, come la Società è stata sempre unanime nel riconoscere l'opera competente e solerte da lui prestata presso l'Istituto, così essa riconoscerà ora di dover fare viva preghiera al prof. Monaci perchè receda dalle dimissioni.

Il PRESIDENTE si associa alle parole del prof. Schupfer, convinto che la Società deve intera riconoscenza all'opera intelligente e di puro sagrificio compiuta dal socio Monaci; crede inoltre che nelle attuali condizioni non convenga mutare il proprio delegato presso l'Istituto; e si debba però fare appello all'abnegazione del collega perchè continui nel delicato e gravoso mandato.

All'unanimità si delibera di non accettare le dimissioni del prof. Monaci.

Il socio prof. SCHUPFER crede opportuno di chiedere alla Presidenza se e come sieno determinate le relazioni del delegato sociale presso l'Istituto di fronte al Consiglio direttivo; potendo farsi il quesito se la nomina di delegato conferisca di diritto posto e voto nel Consiglio direttivo, o se la Società possa scegliere fuori o solo tra i membri del

Consiglio il delegato suo, essendo ad ogni modo evidente che il delegato debba aver una via di comunicazione col Consiglio stesso.

Il socio cav. NAVONE esclude entrambe le due prime ipotesi, che gli sembrano non conformi allo statuto.

Il PRESIDENTE risponde che l'Istituto Storico Italiano fu creato dopo l'approvazione dello statuto sociale vigente; però nulla poteva contenere che si riferisse alle relazioni coll' Istituto stesso. L'attuale delegato presso la Società essendo stato scelto nel seno del Consiglio, le relazioni riuscirono e riescono naturalmente ovvie.

Tanto il Consiglio, quanto il delegato, riconobbero poi sempre il dovere di tenere informata la Società delle relazioni intercedute tra essa e l'Istituto Storico, e già da parecchio nelle annuali relazioni è dato modo ai soci di esprimere anche su ciò il proprio giudizio.

Non disconosce peraltro l'opportunità che le relazioni con l' Istituto, non che tra il delegato e il Consiglio direttivo, vengano stabilmente regolate per apposito regolamento, che potrà essere formulato dal nuovo Consiglio.

La Società approvando invita il Consiglio a compilare apposito regolamento da presentarsi all'assemblea dei soci.

La seduta è sciolta alle ore 5 $^1/_4$ pom.

BIBLIOGRAFIA

Prof. dott. Pietro Pinton. *Le donazioni barbariche ai papi.* Studio storico. — Roma, Civelli, 1890.

Il libro del Pinton non è, come alcuno potrebbe argomentare dal titolo, un lavoro di analisi storico-diplomatica, nè un semplice riassunto di quanto s'è pubblicato finora intorno alle donazioni barbariche ai papi. Invece l'autore servendosi dei risultati più recenti della critica storica e studiandosi di coordinarli, ci presenta uno studio sintetico sull'autenticità, il valore e gli effetti di quelle donazioni.

Ne riassumeremo per sommi capi il contenuto.

Il cristianesimo, riconosciuto come culto legale da Costantino, divenne religione dell'impero sotto Teodosio. Il clero cristiano acquistò allora i diritti pubblici e l'autonomia amministrativa goduti per lo innanzi dai sacerdoti pagani, e la Chiesa, pure rimanendo soggetta e diventando quasi strumento dello Stato, ottenne da questo diritti tali da farla ritenere partecipe dei poteri sovrani. La fiducia degl'imperatori, la divisione dei due imperi, gli scismi e le invasioni barbariche accrebbero la potenza del clero e specialmente del pontefice. E sebbene Roma avesse un governo civile proprio e dipendente dall'impero, nelle cose dello Stato era desiderato e talvolta indispensabile l'intervento del pontefice, sostenitore dell'ordine all'interno, predicatore della religione e banditore di pace ai barbari. Le invasioni le quali trovarono il papato in questa posizione eccezionale e quasi sovrana, non si comportarono dappertutto ugualmente. Mentre presso i Franchi e i Visigoti la Chiesa giunse presto ad ottenere un posto equivalente a quello ch'essa godeva sotto l'impero; dai Longobardi, fieri e tenacissimi del loro diritto germanico, nemmeno dopo la loro conversione al cattolicismo, riuscì ad ottenere che adottassero il diritto romano-cristiano. Anch'essi furono larghi al clero di concessioni, ma queste ebbero carattere di privilegio e di grazia, non

mai di riconoscimento o di ristabilimento della posizione ufficiale ch'esso aveva sotto l'impero. Per tal modo la Chiesa, privata dei secolari diritti pubblici dovunque metteva piede il conquistatore longobardo, non potè fare a meno di considerarlo come nemico. In mezzo a questa lotta di vecchi e nuovi elementi cercavano condizioni favorevoli alla propria esistenza ed al proprio sviluppo il papato e la repubblica dei cittadini liberi ed armati di Roma. Più confacente alle istituzioni ecclesiastiche sarebbe stato l'impero bizantino, ma questo essendo impotente ad opporsi ai progressi dei Longobardi in Italia, la Chiesa e la repubblica si volsero ai Franchi.

Appunto nel periodo in cui si svolge questa situazione comincia la serie delle donazioni barbariche.

I Longobardi, sebbene alieni dal lasciare o accordare poteri politici al clero, non furono però avari di concessioni di beni ai monasteri e alle chiese. E la prima donazione ai papi che ricordi la storia è quella del patrimonio delle Alpi Cozie fatta da Ariperto II a Giovanni VII e confermata da Liutprando a Gregorio II. Questa non fu, come vorrebbero alcuni storici anche recenti, concessione di sovranità nella provincia detta da Paolo Diacono delle Alpi Cozie, bensì restituzione di antichi beni patrimoniali della Chiesa posti in quella provincia e occupati dai Longobardi. Più importante è la donazione del castello di Sutri che Liutprando, dopo averlo conquistato, restituì all'impero e donò al pontefice, il quale ne diede il possesso all'*exercitus* dei Romani. Uguale carattere ebbe l'annessione di Castel Gallese, che Gregorio III acquistò a prezzo dal duca Trasmondo di Spoleto. Più tardi poi, pel trattato conchiuso a Terni fra il pontefice Zaccaria e Liutprando, Blera, Bomarzo, Orte, Amelia, Narni, Osimo, Ameria e Umana furono restituite all'impero e donate di fatto al papa qual successore di s. Pietro. Di genere affatto diverso è la donazione delle *massae* di Ninfa e di Norma fatta al pontefice Zaccaria dall'imperatore Costantino IV. Quello fu semplicemente un dono di due grandi possessi agricoli, ma il fatto che il dono veniva dall'imperatore greco implica il riconoscimento della giurisdizione esclusiva che il papa esercitava nei grandi tenimenti e nelle *domus cultae* del territorio romano.

La *respublica Romanorum* non aveva forze sufficienti per rompere gli ultimi vincoli di soggezione che la legavano all'impero greco, nè per resistere ai progressi della conquista longobarda, nè per contrastare alla potenza morale e politica sempre crescente del papato. A questo, collocato fra l'impero greco impotente, i Longobardi incalzanti e la repubblica dei Romani, che diventando centro di tutte le aspirazioni all'indipendenza nazionale, avversava le naturali tendenze

della Chiesa alla sottomessione delle volontà umane, l'aiuto dei Franchi, cattolici, valorosi e lontani dalle terre in cui esso intendeva ricondurre l'ordine e la pace, dovè sembrare e sembrò il più acconcio per stabilire sopra solide basi l'edificio della propria potenza politica. Il papa approvò e aiutò l'usurpatore del trono merovingico, e Pipino consecrato re da Stefano II ebbe da lui col titolo di patrizio l'ufficio di difensore della Chiesa. E perchè le informazioni date alla monarchia e alla nazione dei Franchi sulle vicende e le pretese della Chiesa avessero maggior colore di verità e maggior valore giuridico, s'inventò il famoso *Constitutum Constantini,* documento nel quale oltre alla podestà spirituale e agli onori sovrani vien concessa alla Chiesa la podestà imperiale su tutto l'Occidente.

Il patto d'alleanza conchiuso fra Stefano II e Pipino a Saint-Denis non è giunto fino a noi, poichè è evidentemente falso il documento conosciuto col nome di *frammento Fantuzziano.* E nemmeno ci è pervenuto il testo della donazione che Pipino, dopo la seconda spedizione vittoriosa contro i Longobardi, fece a quel pontefice. Tuttavia dalle notizie fornite dalle fonti e specialmente dal *Libro pontificale* si può determinare l'estensione e il valore di quell'atto di cui il Pinton dà un tentativo di ricostruzione. Con esso Pipino dona alla Chiesa le città e castella poste lungo l'Adriatico da Comacchio a Senigallia e nell'interno lungo l'Appennino da Cesena a Gubbio.

E questo dono, secondo l'autore, non significa concessione di assoluta sovranità territoriale, ma bensì di proprietà inalienabile dei possedimenti pubblici, dei diritti e dei privilegi ad essi inerenti e dei tributi ordinari. Il supremo potere politico, militare, giudiziario e criminale s'intendeva riservato al re e patrizio che lo esercitava per mezzo de' suoi messi.

Dopo un periodo di relativa calma, le ostilità fra i Longobardi e la Chiesa ricominciano sotto Adriano I. I Franchi chiamati dal pontefice intervengono e il regno longobardo è conquistato da Carlomagno. Il quale, poco prima della conquista, con una nuova donazione avrebbe confermata e ampliata quella di Pipino, allargando la concessione a terre che di fatto non passarono mai sotto la signoria della Chiesa e ad altre che non aveva ancor conquistato e che non si sa avesse in animo di conquistare. Anche di questa donazione non conosciamo il testo, non essendosene conservati nè l'originale nè le copie menzionate dal *Libro pontificale.* È da credere, dice il Pinton, che si trattasse di promesse vaghe e che quanto più s'allargavano i confini delle terre donate, tanto più si restringessero l'autorità e la proprietà che la Chiesa voleva riconosciute a sè quale pubblico e sovrano diritto. Tanta indeterminatezza di possessi e di

diritti doveva produrre e produsse un dissenso fra il pontefice e il re: per finirlo Carlo concepì il disegno d'un doppio potere monarchico, temporale e spirituale. Il pontefice sarebbe stato sottomesso al re nella temporalità, il re al pontefice nella spiritualità, disegno che, in seguito dopo altre vicende, ebbe il suo pieno effetto colla ricostituzione dell'impero d'Occidente e colla proclamazione di Carlomagno ad imperatore dei Romani, avvenimento che fa scomparire le ultime traccie della *respublica Romanorum*.

Il *privilegium Hludovici* che comprende la donazione di città e regioni non mai possedute dai Franchi è, evidentemente, falsificazione d'epoca più tarda. La *constitutio Romana* di Lotario si riferisce al governo di Roma, affidato al pontefice e a due messi imperiali. Le donazioni di Pipino e di Carlomagno furono pure confermate da Ludovico III, ma non da Carlo il Grosso. Cosicchè, dice il Pinton, l'ultimo, quantunque debole e disprezzato successore al trono di Carlomagno, volle e seppe rompere la pretesa tradizione di domini territoriali che, del resto, non erano stati concessi mai al papato nella loro piena e vera sovranità.

Collo spegnersi della dinastia carolingia, colla lotta fra i principi che si contendono l'impero, colla cresciuta potenza ed estensione del feudalismo, comincia pel papato un periodo di decadenza nel quale si perdono gli ultimi ricordi e le tralignate tradizioni della vita pubblica romana. I papi costretti a parteggiare pei principi pretendenti all'impero ottengono conferme delle antiche donazioni nelle quali è sempre più affermato il dominio imperiale germanico su Roma e sulle terre circostanti. Così Lamberto nel concilio di Ravenna conferma le antiche donazioni, ma nel tempo stesso il papa riconosce la suprema autorità imperiale dentro e fuori di Roma nella cosa pubblica, come in quelle ecclesiastiche le quali richiedono il braccio secolare. Un diploma di conferma dà pure Berengario I dopo la sua coronazione, e avrebbe rinnovate le solite concessioni alla Chiesa anche Ugo di Provenza, se la nobiltà feudale romana strettasi intorno ad Alberico di Tuscolo non avesse impedito con la coronazione la conferma dell'antico patto. Le antiche donazioni non avevano più effetto; le terre prima unite a Roma cadevano sotto il dominio di Berengario II, e la città e la campagna di Roma acquistavano l'indipendenza sotto il principato d'Alberico. Tuttavia il nuovo stato di cose ebbe breve durata. Ottone I, venuto a Roma a fondare il sacro impero romano della nazione tedesca, largì al pontefice che lo cinse della corona un *privilegium* che bisognerebbe conoscere nella sua autenticità per potervi prestar piena fede, tanto è esorbitantemente largo e per certi riguardi d'una vanità insolita a

quel grande e avveduto principe. Il privilegio di Ottone è quasi una copia di quello di Lodovico, già dimostrato falso o almeno rifatto con molte interpolazioni. Fu invece nel concilio di Ravenna del 967 che Giovanni XIII ottenne la conferma delle donazioni; ma in quell'atto erano affermati così solennemente i diritti sovrani dell'impero, in particolar modo sull'esarcato, che non si credette conveniente conservarlo e lo si sostituì invece col cosidetto *privilegium Othonis*. Il contegno dei successori di Ottone, i loro provvedimenti sovrani e sopratutto la creazione dei prefetti imperiali mostrano come si fosse da un pezzo dimentichi ed indifferenti al significato che la Chiesa aveva voluto dare alle donazioni barbariche. La donazione di Ottone III a Silvestro II deve perciò ritenersi una falsificazione parziale, del resto abbastanza strana. In essa Ottone accusa d'ignoranza, d'incuria, di prevaricazione i papi, chiama menzogne il *constitutum Constantini* e le donazioni dei Carolingi, ma concede luoghi non compresi nelle donazioni antecedenti. Ed è troppo vaga perchè la si possa sostenere altrimenti che come un beneficio e senza detrimento del potere sovrano e dei diritti feudali. Infatti Enrico II nel privilegio che gli si attribuisce non nomina gli otto comitati che avrebbero costituito la nuova dotazione di Ottone III. E il privilegio stesso appare una riedizione di quello di Ottone I. Nelle conferme successive scompare la menzione della donazione di Costantino, non di quelle dei Carolingi, finchè Gregorio VII ne rialza il valore e l'attendibilità colla nota formola del *iuramentum regis* in cui s'impegna l'eletto ad accordarsi col papa anche intorno alle terre e censi che Costantino imperatore e Carlomagno diedero a san Pietro.

Dalla esposizione delle vicende in mezzo alle quali avvennero le donazioni barbariche e dall'esame del loro valore storico e giuridico, l'autore conclude ch'esse non diedero ai papi maggiore autorità civile di quella che possedevano in forza delle leggi imperiali romane, ma la diminuirono e la mutarono in una più ristretta, diretta a guarentire e ad allargare i redditi della Chiesa e a diffondere e a stabilire la monarchia e il feudalismo germanico. L'acquisto di questa nuova tutela e la formazione dei possedimenti privilegiati avvennero a detrimento della libertà delle popolazioni romane sempre anelanti all'indipendenza, e condussero al predominio straniero in Roma, nell'esarcato, nella Pentapoli e nell'Umbria. I documenti originali di queste donazioni non esistono più: le copie che ne restano non son tali che di nome e hanno tutte le qualità per esser dichiarate false o falsificate. Però le circostanze di fatto e i documenti che indirettamente trattano delle donazioni, mostrano come i pontefici pur d'allargare i loro poteri e redditi sagrificarono l'indipendenza, del resto poco

sicura, delle repubbliche italiane sorte sulle rovine del dominio bizantino, sottoponendole al dominio feudale prima dei Franchi, poi dei Tedeschi. Così le donazioni non possono considerarsi come origine del dominio temporale moderno dei papi, il potere dei quali fu sempre evidentemente diverso dalla sovranità politica dei patrizi protettori e degl'imperatori dominanti. Solo il giorno in cui lo sviluppo del feudalismo in Roma riunì nelle mani di Giovanni XII il principato e il pontificato, il papa ebbe vera e propria sovranità, ma l'unione fu momentanea: l'impero rialzato dalle mani stesse del pontefice principe, pur confermando i privilegi, ribadì la soggezione della Chiesa. Il papato s'era ormai adattato alla soggezione all'impero, non così i Romani che insofferenti sempre del dominio straniero giungono alfine alla costituzione del comune.

Queste la condotta e le conclusioni del libro. Noi crediamo che le donazioni ai papi seguiteranno e per molto tempo ancora ad essere oggetto di studio per gli storici e che intorno ad esse non sia ancora finito il lavoro minuto di ricerca e d'analisi. Tuttavia il libro del Pinton, che è opera maturatamente pensata e rivela larga conoscenza delle fonti e della letteratura della storia medievale, avrà un posto importante fra gli studi sintetici comparsi finora sulle gravi e dibattute questioni che si connettono alla storia delle donazioni famose.

I. Giorgi.

Emmanuel Rodocanachi. *Le Saint-siège et les Juifs, le Ghetto à Rome.* — Paris, Firmin-Didot et Cie, 1891.

Abbiamo sott'occhio questo splendido volume, di cui cinquanta copie furono tirate in carta velina a mano. Consta di tre libri, con una introduzione; è ornato da cinque incisioni.

Nel primo libro tratta dell'antica abitazione degli Ebrei alle falde del Gianicolo; del loro passaggio, nel medio evo, sulla sponda sinistra del Tevere, dopo le devastazioni (1084) di Roberto Guiscardo, non senza essersi alquanto soffermati sull'isola Tiberina; della formazione del Ghetto sotto Paolo IV (3 ottobre 1555); della sua popolazione, elevatasi gradatamente da 200 a 6000 persone; dell'ordinamento interiore; della *prammatica*; del *ius gazagà*.

Nel secondo libro tesse l'autore la storia degli Ebrei in Roma, dalle prime notizie che se ne hanno, sotto Pompeo; dice delle persecuzioni che soffersero in comune coi Cristiani; delle persecuzioni per causa dei Cristiani, e di tutte le vicissitudini loro nel medio evo, fino ai rigori di Paolo IV, e alle umiliazioni di tempi più recenti,

non lasciando di osservare come, ciò nondimeno, il loro vivere non fosse peggiore qui, che in tanti altri luoghi fuori d'Italia, dove l'intolleranza consigliava rigori estremi. Non dimentica l'autore di accennare a un certo fiorire della letteratura nel Ghetto; alla celebrità di alcuni medici ebrei; e alle ragioni del successivo decadimento della comunità ebrea, di cui si era prima infrenato il lusso anche con leggi suntuarie.

Il terzo libro è dedicato a cose economiche; al valore complessivo del Ghetto, salito a 685 mila scudi; al reddito, valutato almeno a 28 mila scudi; alle tasse annue, salite fino a 5 mila scudi; alla varietà degli espedienti per cavar denari dagli Ebrei. Curioso il fenomeno, che il Governo pontificio contraeva debiti con gli Ebrei a modico interesse, e che gli Ebrei facevano pagare ai Cristiani un tanto di più nelle personali contrattazioni: curioso che gli Ebrei fossero ammessi ai prestiti del Monte di pietà, e ne divenissero in qualche modo amministratori. Vengono poi le spese che gli Ebrei dovevano fare per i neofiti e i catecumeni, gli apostati insomma della loro religione.

Tutta l'opera è fatta, come altri ben noti lavori dell'autore, con eleganza di lingua e di stile, con intendimenti di imparzialità, e col proposito di far conoscere questi, come altri episodi della storia di Roma, al di là dei nostri confini. Non ci pare quindi fuori di luogo di mostrargli la nostra gratitudine.

Quanto ad un esame più da vicino, diremo che l'autore protesta che non si debba nuocere alla rapidità del racconto coll'ingombro dei documenti, e che basti il citarli: veramente noi pensiamo che la storia, classicamente fatta, non debba avere nè documenti, nè citazioni, bastando la fede dell'autore: ma in questi frammenti di storia umana le sole citazioni stabiliscono una lacuna, non meno nociva dei documenti medesimi. Tralasciamo qualche neo, come quello di lasciar supporre che Pio IV fosse un Medici di Firenze (p. 180). Avremmo desiderato un maggior contributo dell'archivio Vaticano, dove non mancano provvedimenti favorevoli e contrari agli Ebrei, dove l'autore avrebbe visto che gli Ebrei avevano il torto di scrivere cose ingiuriose contro Gesù Cristo, dai Cristiani ospitati. Le lettere con cui Clemente VII pregava Abramo ebreo di salvargli a qualunque costo Giovanni dalle Bande Nere, avrebbero potuto far bella figura nell'opera; e forse non era da dimenticare la fondazione in Roma del collegio Ghislieri, fondazione di Ebrei convertiti, che ancor oggi è in fiore.

B. FONTANA.

Dei Torresani, Blado e Ragazzoni celebri stampatori a Venezia e Roma nel XV *e* XVI *secolo con gli elenchi annotati delle rispettive edizioni* per **Domenico Bernoni.** — Milano, Ulrico Hoepli, 1890, in-8°.

Dei tipografi de' quali è narrata in questo volume la storia, di gran lunga più importanti dei Ragazzoni sono gli altri due; i Torresani, quali benemeriti propagatori, su' primi tempi della tipografia in Italia, d'opere d'autori greci e latini in edizioni splendide per l'esecuzione quanto pregevoli per la bontà dei testi; i Blado, come istitutori della celebre stamperia Camerale in Roma: onde si vuol di questi ultimi dar particolare notizia ai lettori dell'*Archivio*. Di tutti con pari diligenza scrive il signor Bernoni, aggiungendo alle notizie date da altri bibliografi le richerche sue, e giovandosi grandemente di tutto ciò che di loro stessi scrissero quei valentuomini nelle prefazioni con le quali accompagnarono i loro libri.

Polemica, ed ora primieramente compilata, è la prima parte del volume, volta a rivendicare per i Torresani « la fama loro dovuta », ed a correggere « l'enorme ingiustizia che da troppi anni pesa inesora- « bile su di essi », cui nocque la celebrità dei loro parenti, soci ed emuli, dei tre grandi Manuzi. Fermato che la famiglia si chiamò dei Torresani e non altrimenti, come poi il nome venne variamente alterato, e che la patria fu Asola di Lombardia, e non Asolo nel Veneto, e ricordati gli antenati de' quali ci rimangono memorie; Federico, combattente nel 1311 contro il castellano tedesco Oldofredo; Maria, monaca in Venezia nel 1383; Pietro, prode difensore della patria nel 1453 contro i Colleoni; Andrea, soprastante delle mura cittadine nel 1474; altri valorosi respingendo nel 1509 gli armati del duca di Mantova; racconta il signor Bernoni la biografia dei Torresani, intrecciandola con la loro storia di tipografi in tutte le successive vicende; prima da soli, poi nelle varie società con gli Aldi, seguendo lo svolgimento e la continuazione nei figli e nipoti, parlandone come tipografi, come editori, come librai, rilevando che, pur duranti quelle società, ebbero sempre tanto i Manuzi quanto i Torresani una loro stamperia a parte: in tutto il racconto guidato da quello spirito di rivendicazione detto qui sopra e dalla « carità del natio loco », poichè lo « strinse » a raunare « le fronde sparte », come dice, con le parole del poeta, in principio del volume. Ed una corona davvero splendida intesse, con quelle fronde, attorno al capo dei Torresani.

Andrea di Federico nato nel 1451 e poi trasferitosi a Venezia, fu il primo tipografo della famiglia, imparando quivi l'arte da Nicolò Jenson, cui poi successe, nel 1479, nella proprietà e nella direzione

della officina: ed in quest'anno medesimo 1479 cominciò con un *Breviarium* la pubblicazione di libri nei quali si sottoscrisse sovente « An- « drea da Asola » od anche più semplicemente « Asolanus », consacrando così la patria sua, e ricordando con affetto il maestro nella prefazione alle *Decretali* commentate da Nicolò Siculo, stampate nel 1482. Già fin da quella prima pubblicazione apparisce Andrea associato con Pietro Piasi da Cremona e con Bartolomeo Blavio da Alessandria, e così nel *Virgilio* e nel *Terenzio* del 1480; e poi con altri in altre pubblicazioni: finchè capitato povero in Venezia Aldo Manuzio il vecchio ed aperta anch'egli una stamperia, se lo fece socio e poi parente dandogli in moglie la figlia: ciò fu nel 1508; e la società durò in seguito sempre solida, tuttochè non sempre prospera, fino alla morte di Aldo. Quindi innanzi i libri stampati, cominciando dalle *Epistolae* di Plinio Secondo, « mense novembri 1508 », ebbero la sottoscrizione « in aedibus Aldi et Andreae soceri », e la insegna dell'àncora semplice, che rimase vessillo glorioso negli annali della tipografia italiana. Della quale associazione ricerca minutamente il signor Bernoni le testimonianze nel testamento di Aldo stesso che riconosce in lui il possesso di beni nel territorio di Asola, probabilmente assegnatigli dal suocero come prezzo della comproprietà nella tipografia aldina; ed anche con altri documenti prova che il Manuzio abitò presso il Torresano, sedè alla sua mensa, e n'ebbe aiuti per salire a quella rinomanza che poi oscurò in gran parte il suocero, mentre a lui o per sè stesso o come socio del Manuzio va quella parte non piccola, che il signor Bernoni si propone rivendicargli: in tale rivendicazione trovandosi a combattere e non di rado vincere contro un illustre bibliografo straniero, il Renouard. Oltre il Manuzio ebbe Andrea Asolano familiari, ed alcuno anche ospite, gli eruditi allora convenuti in Venezia; dall'opera dei quali grande beneficio ricevevano, per la correttezza dei testi, per il corredo di prefazioni e di note, le edizioni che egli pubblicava. Fra questi, morto oramai il Manuzio, formossi, quasi per sopperire a quella perdita, un Consiglio detto dei Trecento, alludendo a quelli delle Termopili, cui si desiderò preporre, dopo Marco Musuro e G. B. Egnazio, l' Erasmo che non potè accettare. In questo periodo della tipografia asolana Andrea fece le lodi del genero Manuzio nella prefazione all'*Ovidio* (1515) e più nell'altra al *Claudio Tolomei* (1516); ed in breve tempo uscirono il *Lattanzio* (1515), cui l'Egnazio premesse l'elogio del defunto Aldo; poi l'*Ovidio;* la *Divina Commedia,* dedicata a Vittoria Colonna; la *Grammatica greca* di Aldo, riveduta dal Musuro; il *Luciano,* tradotto da Erasmo; il *Tolomei,* curato dal Navagero; il *Gallieno,* dall'Opizio; il *Pausania* dal Musuro, che, proemiando, vi dice Andrea Torresani

felice continuatore dell'opera di Aldo. Ed in vero tutte queste sono edizioni pregiate, che nel paragone con quelle fatte vivente il Manuzio non perdono appunto per la cooperazione dei dotti che felicemente aveva saputo assicurarsi il Torresani. Il quale già sostituito fin dal 1517 dal figlio Giovanni Francesco, morì in Asola ai 15 marzo del 1529. Sul nome di lui, che il signor Bernoni dice uomo colto senza essere un vero letterato, ma vissuto interamente per l'arte sua e per le lettere, raccoglie gli elogi dei contemporanei: e, come tipografo, lo encomia qual coraggioso introduttore del carattere di tipo rotondo, detto romano ed anche veneziano, in sostituzione del gotico pieno d'abbreviature imitante la scrittura dei codici, che piaceva assai (lo dice il Torresani stesso nella prefazione alle *Decretali* di Gregorio IX stampate, con questo carattere, nel 1492); a lui riconosce per un de' primi le edizioni in più colori (nero-rosso) ed in lingue straniere, greca, latina, ebraica, croata, illirica; specialmente in queste ultime pubblicando breviarî, orazioni, alfabeti, sillabarî, libretti di preghiere, anche con figure, ma spesso senza sottoscrizione, per Tirolesi, Croati, Dalmati e Greci. Delle quali stampe, che oggi sono vere rarità bibliografiche, ricorda il signor Bernoni le principali; come di quelle delle opere maggiori, ugualmente rare e pregiate. Per le edizioni più particolarmente sue adoperò il Torresani una marca propria; la torre merlata fra le iniziali A. T.: la tipografia ebbe presso il ponte di Rialto, in Merceria, nella parrocchia di S. Giuliano, disgiunta dalla casa d'abitazione, nei pressi di S. Paterniano, e dall'altra tipografia d'Aldo vicino a Campo S. Agostino. Dopo le quali notizie dal signor Bernoni provate con documenti, egli raccoglie i giudizi sull'Asolano come tipografo ed editore, dai più antichi ai modernissimi; da Apostolo Zeno allo Schück, tutti favorevoli.

Dei figli d'Andrea Torresani continuò la tipografia il primogenito, Francesco: e di lui, come per il padre, ci racconta il signor Bernoni con diligente cura. Mentre l'altro fratello Federico fu piuttosto riserbato per l'azienda domestica, si dà fin nel 1517 dall'Egnazio nella prefazione agli *Offici* di Cicerone una certa parte nel dirigere la tipografia a Francesco, che nell'*Appiano* (1517) e nel *Pomponio* (1518) fa la prefazione egli stesso. Qualche libro fu da lui stampato in società col suocero Bartolomeo Imperatore; procurandosi nuovi collaboratori man mano che morivano o lasciavano Venezia coloro che avevano lavorato col padre; fra i quali G. B. Egnazio rimase il più costante: e nel 1518 dedicò il *Terenzio* a Giovanni Grolier, ristampandolo poi ben sedici volte framezzo ad altre belle edizioni. Ma i tempi si fecero meno propizi. Morto Andrea, i figli di lui ebbero lite col cugino Paolo, figlio di Aldo Manuzio, per la successione, nella quale Paolo

concorse per la dote di sua madre Maria, figlia di Andrea, oltre che per i possessi da questo assegnati al genero Aldo Manuzio per la società tipografica formata nel 1508. E la stamperia stette chiusa dal 1529 al 33. Composte finalmente le liti, e suggellata la pace col matrimonio di Federigo Torresani, fratello minore a Francesco, con Paola sorella d'Aldo Manuzio, onde i Torresani ed i Manuzi divennero doppiamente cognati, fu, nel 1533, ripreso il lavoro, tanto continuando l'antica società, quanto indipendentemente dai due tipografi nelle loro tipografie. Le edizioni, diremo così, sociali, hanno nuova sottoscrizione, ma conservano la solita impresa dell'àncora, e vi apparisce come direttore quasi sempre il solo Francesco, che in nome suo, parlando in singolare, fa la prefazione (1533) al *Cortegiano* del Castiglione e pubblica molti altri libri; mentre un solo, la *Grammatica greca* del Lascaris, n' ha trovato il signor Bernoni messo a luce (1540) col nome d'ambedue i fratelli. I quali, facendo gli editori, davano a stampare anche ad altri tipografi, tra i quali al cugino Paolo di Aldo Manuzio che in questo tempo aveva cominciato anch'egli ad esercitar l'arte e a pubblicar libri sottoscritti soltanto da lui: mentre i Torresani, che forse avevano di nuovo formata col cugino la società dei loro padri, conservavano tuttora un'altra tipografia lor propria, come prova il signor Bernoni contrariamente alla opinione del Renouard.

A Francesco Torresani, detto anche Francesco d'Asola, morto nel 1546, successe il fratello minore Federico, intento per il passato più che altro all'amministrazione domestica. Ora, fattosi editore, stampa, specialmente in greco, avendo correttore il Camozzi, presso altri tipografi; presso i Manuzi la splendida edizione di *Aristotile* (1551-53), e, nella tipografia sua, il *Magnum Etymologicum graecae linguae,* che a buon dritto a lui rivendica, contro il Renouard, il signor Bernoni. Il quale continua la sua esposizione dei Torresani tipografi, con Andrea, Girolamo e Bernardo, figli di Francesco (morto nel 1561); che, preso il motto *Ex Aldina Bibliotheca* e sempre con l'impresa dell'antica àncora semplice (mentre Aldo di Paolo Manuzio aveva assunto una figura più complicata di quest' insegna medesima), furono piuttosto librai che tipografi, pur dando alla luce alcune belle edizioni: cagione questa molto probabile dell' invidia del cugino Manuzio e del rifiuto di vendere o dar loro in affitto la propria stamperia (1561). Intanto Bernardo di Francesco apriva fin dal 1554 in Parigi, in via Jacobea, *A la boutique d'Alde,* una bottega di libraio editore, vendendo, a quanto pare, anche libri licenziosi; ma presto dovette tornarsene in Venezia, dove già decadeva la tipografia dei Torresani, che nel 1576 pubblicarono, con una ristampa delle *Ele-*

ganze scelte di Aldo Manuzio, l'ultima loro edizione, dopo tre generazioni di tipografi e cento e più anni di lavoro.

Con un ultimo paragrafo su i Manuzi in Asola, quasi di appendice, chiude il signor Bernoni questa parte prima del suo libro, dichiarando ancora una volta d'averla scritta per correggere alcuni errori del Renouard passati poi in bibliografi minori. E perchè la rivendicazione dei Torresani come tipografi benemeriti delle lettere, cui vittoriosamente consacra la prima parte del libro, sia completa, aggiunge anche una rivendicazione morale. I benefici di Andrea Torresani verso la nativa Asola; la generosità di lui nell'aver sempre ospite accetto Erasmo dopo ancora che l'ebbe messo in burla col dialogo della *Opulentia sordida;* la liberalità nel soccorrere il genero Aldo Manuzio e nell'allevare ed educare i figli di lui rimasti in tenera età alla morte del padre; la cura di assicurarsi la cooperazione dei letterati e le spese per preparare buoni testi; la serenità nelle liti per la successione e nelle controversie per le gelosie di mestiere; tutto è messo in mostra dal signor Bernoni, che, sulla fine, in apposito paragrafo riassume, apologista diligente, tutte le virtù dei suoi Asolani.

Non battagliera, ma dallo stesso amore ispirata, è la seconda parte del volume, dove il signor Bernoni con pari diligenza ci racconta dei Blado, anch'essi suoi concittadini. D'Antonio si sa che nacque in Asola nel 1490, mancando poi ogni altra notizia di lui fino al 1517. Supposto che imparasse l'arte in Venezia da Andrea Torresani, neppure il signor Bernoni sa dirci perchè egli passasse in appresso a Roma: dove è certo che in quelle case medesime dei Massimi in Campo di Fiore, dalle quali Schweynheym e Pannartz pubblicarono per la prima volta nella città eterna libri impressi, cominciò a stampare anche Antonio Blado nel 1517 coll'opera di G. P. Valeriano *De fluminum significationibus,* anzi fin dall'anno innanzi, se ebbe effetto il contratto (dal Bertolotti recato in estratto a p. 42 degli *Artisti veneziani in Roma*), stipulato ai 7 novembre del 1516 tra frate Gregorio priore di Santo Stefano in Monte Celio ed il Blado, per la stampa dei dieci sermoni di s. Paolo Eremitano, che però nessuno ha mai veduti.

Certo la tipografia doveva essere ben fornita e molto esercitata se poco appresso potè il Blado, confortato dal cardinal Gaddi, intraprendere e compire (1531-32) la pubblicazione delle opere del Machiavelli, che gli tirò addosso fastidî dai letterati e guerre degli altri tipografi. È nota la controversia se la priorità della edizione principe delle opere del segretario fiorentino spetti al Blado od ai Giunti; controversia che il signor Bernoni, confrontando le date apposte nelle

due edizioni ai volumi, risolve in favore del Blado, e giustamente: ma posto ciò, non parmi venga di necessità, come sembra al signor Bernoni, che la Giuntina sia una contraffazione, potendo le due edizioni rimanere anche indipendenti. E che quelle opere si volessero pubblicare anche nella patria dell'autore è credibile, nè alcuno vorrà pensare che di farlo ivi mancasse il modo. La edizione bladiana è rara e stimata: in essa poi è rarissimo il libro del *Principe;* poichè, dice il Lozzi, volendo rimediare all'errore di aver fatto stampare in Roma e con privilegio un libro in più luoghi così apertamente contrario alla Curia, si procurò distruggerlo, riconoscendosi che troppo si era corso nel dar licenza anche per le *Storie,* delle quali ricorda il signor Bernoni un curioso esemplare nella Ambrosiana con molte cancellature a mano e lunghi tratti coperti con striscie di carta, dandoci di tutto ciò ragione una nota che dice: « È stato corretto con« forme allo esemplare sottoscritto dal M. R. Padre Inquisitore ». Di tale poco ortodossa edizione non portò lo stampatore pena alcuna: anzi volendosi poco appresso istituire una propria tipografia, sia per mettere in luce i più pregiati fra i codici Vaticani, come per divulgare gli atti della Curia, si prescelse a tale ufficio il Blado: e così ebbe origine la tipografia detta poi Camerale. Sembra che fin dal 1539 se ne formasse il primo disegno; ma la vera istituzione rimane alquanto più tarda ed incerta. Fu nel 1520, secondo il Beltrami (nella monografia *La tipografia romana diretta da Paolo Manuzio*), molto dopo invece, nel 1567, secondo il Moroni (*Dizionario*): se non che non vedendosi mai che il Blado sia chiamato stampatore camerale in certi pagamenti a lui fatti dalla Curia appunto per lavori di tipografia nell'anno 1530 e successivi (i quali documenti furono pubblicati dal Bertolotti negli *Artisti veneti a Roma,* Venezia, 1885, pp. 42-43), e niun libro da lui messo in luce portando l'aggiunta di *stampatore camerale* prima del 1549, dal quale anno medesimo e non prima comincia la serie degli *Atti camerali* stampati dal Blado, conchiude molto ragionevolmente il signor Bernoni che in quest'anno 1549 dovette essere istituita la stamperia Camerale. Non è però che gli obblighi così assunti gl' impedissero ogni altro lavoro. Da un contratto pubblicato dallo stesso Bertolotti apparisce con quali patti e condizioni (oggi importanti assai per la storia della tipografia) erasi il Blado obbligato ai 21 marzo del 1558 di stampare a Luigi Lippomano, vescovo di Verona, il sesto tomo in una raccolta di *Vite di santi,* nei precedenti stampata da un tal maestro Ippolito: la quale edizione oggi non si trova e neppure tal sesto tomo. Curiose notizie raccoglie il signor Bernoni per altri lavori del Blado: il quale, seguendo un'usanza che forse ebbero anche altri tipografi d'allora,

andava attorno con una sua stamperia ambulante, invece di far venire in Roma i manoscritti, e pubblicò in Foligno nel 1562 un *Theologicarum institutionum compendium* al cardinale Clemente Moniliano, vescovo di quella città; come nel 1549 aveva stampato in Rieti lo *Statuto* a quel comune, che in pagamento del prezzo pattuito di cinquanta scudi per cento ottanta esemplari (compresi tre in pergamena), obbligavagli il provento della gabella dei cenci per due anni. In Roma pubblicò il Blado più libri con incisioni, valendosi dell'opera forse di Michelangelo nel *Trattato di scienza d'arme* di Camillo Agrippa (1553); certo di Ugo da Carpi nel *Thesauro de scrittori* (1525); e nel *Libro*, di M. Giambattista Palatino, *nel quale si insegna a scrivere* (più volte stampato tra il 1543 e il 1553), di un Lionardo veneto, che il signor Bernoni riavvicinando più documenti dimostra non poter essere altri che Leonardo Bufalini di Udine, l'autore della famosa pianta di Roma, uscita dalla tipografia bladiana nel 1551. Questi fu molto probabilmente l'artefice delle incisioni che il Blado vendeva agli altri stampatori, e dei torchi, fra i compratori dei quali apparisce lo stesso Paolo Manuzio. Da un altro documento recato qui dal signor Bernoni (pubblicato già dal Beltrami nella *Tipografia romana diretta da Paolo Manuzio*, Firenze, 1877, p. 48), sappiamo che nella stamperia lavoravano i seguenti: « magister An« tonius Bladus de Asula, *impressor*; Nicolaus de Supino dictus Cola, « *tirator*; Franciscus Mediolanensis, *compositor*; il romanesco che sta « in bottega et vende i libri; Antonius Bononiensis, *corrector* », dei quali è detto « omnes isti laborant et manent continue apud magi« strum Antonium impressorem; predictus Leonardus venetus *in*« *tagliator* habitat apud turrim Nonam », confermandoci l'uso di tenere in casa i lavoranti, che fu anche dei Torresani e d'altri. Erano dunque in tutti sei artefici, contato anche il direttore, e non più; ciò che reca meraviglia non piccola chi pensi come da una così poco numerosa officina uscirono in breve numero di anni circa trecento cinquanta edizioni, senza tener conto delle stampe degli Atti camerali. Son esse avute in pregio, e si raccolgono in collezione, come le aldine e le giuntine; portano la impresa d'un' aquila reale, coronata, in atto di prendere il volo, sostenendo con gli artigli un manto con le due iniziali A. B. ai lati, o sovr'esso legate in monogramma; in gran parte sono originali, in volgare, comprendendo anche molte opere scientifiche; chiudendosi la serie primitiva, della quale sono ornamento gli *Alfabeti* sopra ricordati, con gli *Statuti* di Roma, che il Blado dedicò all'alma città, sua patria di adozione, nel 1567, nel qual anno stesso morì. Detto come fosse pio, devoto ai pontefici, povero, semplice e modesto, e pur alcuna volta non risparmiato dai

meno buoni di lui, ci fa sapere il signor Bernoni come tra i figli suoi fu la stamperia continuata da Paolo, per conto anche della vedova e dei fratelli, fino al 1590, poi da solo fino al 1598, finchè passò in altre mani.

Assai più breve discorso fa il signor Bernoni dei Ragazzoni, dei quali, egli primo, distingue il *Lucretio* del 1495 di Teodoro; il *Confessionale di s. Antonio*, del 1491, di Francesco, che era anche prete; ed i *Sermoni di s. Bernardo*, dello stesso anno, di Giacomo: edizioni fin qui attribuite al solo Teodoro da Asola, stampatore in Venezia. E perchè alla sua patria non venga tolta neppure una briciola della sua gloria bibliografica, trova modo di dire in una noticina che un altro asolano, Girolamo Passirani, fu il primo editore in Milano. Finalmente gli elenchi delle edizioni (e non cataloghi come l'autore dichiara nella prefazione) per ciascuno dei tre tipografi chiudono opportunamente il volume. È questo un importante contributo alla storia della tipografia in Italia; e facendoci meglio conoscere tre valenti stampatori è stato, con gentile pensiero dell'editore, presentato al pubblico in veste elegante: alla quale troppo ed in troppe pagine, mi permetta il signor Bernoni di dirglielo, rimane addietro la forma della sua narrazione.

C. Mazzi.

NOTIZIE

Il giorno 5 maggio di quest' anno, moriva a Spoleto il barone Achille Sansi tra il rimpianto de' suoi concittadini di cui fu benemerito. Agli studî storici il Sansi recò contributi notevoli, massime colla sua storia del comune di Spoleto, lavoro assai dotto, concepito ed eseguito con sobrietà rara in chi scrive di storie locali. Visse semplice e incline a schivare gli onori che meritava, e lascia di sè caro ricordo in quanti, per cagione di studî, lo conobbero personalmente o mantennero seco corrispondenza.

Anche si è spenta di recente a Firenze la vita del comm. Alessandro Ademollo. Occupò alti uffici alla Corte dei conti e ne adempì con zelo i doverî.

Quasi a riposo delle fatiche d'ufficio si consacrò a diligenti ricerche di storia aneddotica, scrivendone fecondamente, e spesso con una vivacità di forma che lo rese meritamente popolare. L'*Archivio* della Società romana di storia patria lo ebbe a collaboratore.

Nell'ex-convento di Sant'Antonio del Monte presso Rieti è stato ritrovato un gruppo notevole di manoscritti che fin dal 1860 giacevano nascosti nel rinfianco di una vôlta, insieme con circa cinquecento volumi a stampa di poco valore. Per incarico del ministro della pubblica istruzione questi manoscritti sono stati esaminati dal prof. Ernesto Monaci. Sono settantuno manoscritti, tra i quali cinquantotto sono pregevoli. Di essi dice il prof. Monaci nella sua relazione al ministro, che sebbene « non contengano cose che non si ritrovino in codici « di altre biblioteche e anche in opere a stampa, tuttavia alcuni per « la loro antichità, risalendo al X o all'XI secolo, alcuni per la bel- « lezza della lettera o per essere datati, altri finalmente per le mi- « niature, costituiscono nel loro complesso un corpo da far onore « a qualunque biblioteca che non sia di prim'ordine ». Da un elenco

descrittivo che il prof. Monaci ha dato in appendice alla sua relazione pubblicata nel *Bollettino dell' istruzione* (3 giugno 1891), apparisce che questi manoscritti contengono per la maggior parte materie teologiche o di diritto canonico. Il prof. Bellucci, insegnante nel liceo di Rieti, ha già messo mano ad un catalogo completo e particolareggiato della raccolta così felicemente scoperta.

A cura di Teodoro Mommsen è pubblicato nella serie dei *Monumenta Germaniae historica* tra gli *Auctores antiquissimi* il volume IX che contiene la *Chronica minora saec.* IV, V, VI e VII. In esso si comprendono l'*Origo Constantini imperatoris*, edita sopra un codice già della biblioteca di Clermont, poi di Cheltenham, ora della biblioteca Reale di Berlino. La scrittura fu già data in luce dal Sirmond in appendice all'edizione parigina d'Ammiano del 1636 e poi da Adriano Valesio nel 1681. Il Pertz ne rinvenne il codice nella biblioteca Cheltenhamiana del Phillips; il Mommsen, dopo il Pertz, il Waitz e il Gardthausen, ne fece la collazione e ne ristabilì l'ordine antico. Giudica l'autore dell'*Origo Constantini imp.*: « ut nobis ignotus, ita optimus et Ammiano neque aetate neque auctoritate inferior ». Segue il celebre cronografo dell'anno 354. (Cf. *Abhandl. d. Königl. Sächs. Gesellssch. d. Wiss.* II, 1850, pp. 559-668). Nella prefazione del quale il M. riproduce l'importante lettera del Peiresc all'Aleandro che descrive il prezioso codice lussemburgese, l'ordine di cui l'editore si propone di seguitare, dando il testo senza comenti. A complemento vi si aggiungono due appendici, l'una di un computo tratto dai codici d'Orosio del IX-XI secolo; l'altra intitolata *Liber genealogus*, ossia genealogie desunte dalle sacre scritture. Chiudono la raccolta i fasti consolari idaziani (*Consularia Constantinopolitana*) posti a riscontro del *Chronicon paschale*; e i *Consularia Italica*, cioè la *Chronica Theodoriciana* dell' anonimo Valesiano, i *Fasti Vindobonensi*, il *Paschale Campanum*, la *Prosperi Continuatio Hauniensis*, l'*Excerpta ex Barbaro Scaligeri* e dal *Libro pontificale* della Chiesa ravennate di Agnello.

PERIODICI

(Articoli e documenti relativi alla storia di Roma)

Archiv (Neues) der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 1890, XVI, fasc. 2° e 3°. — O. GÜNTHER, Kritische Beiträge zu den Akten der römischen Synode vom 12 April 732 (Contributi critici sugli atti della sinodo romana del 12 aprile 732). - O. HOLDER-EGGER, Ueber die historischen Werke des Iohannes Codagnellus von Piacenza (Sull'opera storica di Giovanni Codagnello da Piacenza).- E. SACKUR, Zu den Streitschriften des Deusdedit und Hugo von Fleury (Degli scritti polemici di Deusdedit ed Ugo di Fleury). - A. CHROUST, Die Ueberlieferung des dem Ansbert zu geschriebenen Berichtes über den Kreuzzug Friedrichs I (Il testo della notizia attribuita ad Ansberto sulla Crociata di Federico I). - F. THANER, Zu zwei Streitschriften des 11. Jahrhunderts (Di due scritti polemici del secolo XI).

Archiv für katolisches Kirchenrecht. Vol. LXIV. — C. EUBEL, Der Registerband des Cardinals Grosspönitentiars Bentevenga, 1279–89 (Il registro del cardinale penitenziere maggiore Bentevenga). — Vol. LXV. LEONIS PP. XIII Allocutio d. d. 23 iunii 1890 (L'allocuzione di Leone PP. XIII del 23 giugno 1890). - Kirche und Loge in Italien (La Chiesa e le Logge massoniche in Italia). - PIUS IX, Bestimmungen über die Papstwahl (Decreto intorno alla elezione pontificia). - Schreiben des Card. - Staatssecretärs Rampolla vom 6 Dec. 1890 an den Bischof v. St. Flour über die Stellung der Kirche zu den verschiedenen Staatsformen (Lettera del card. Rampolla segretario di Stato del 6 dic. 1890 al vescovo di St. Flour intorno la posizione della Chiesa rispetto alle diverse forme di Governo).

Archiv für Literatur- und Kirchen Geschichte des Mittelalters. Vol. V. — EHRLE, Der Nachlass Clemens' V und der in

Betreff desselben von Johann XXII (1318-1321) geführte Process (La successione di Clemente V e il relativo processo formato da Giovanni XXII). - EHRLE, Aus den Acten des Afterkoncils von Perpignan 1480 (Degli atti del pseudoconcilio di Perpignano). - DENIFLE, Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII und der Cardinäle gegen die Colonna (I memoriali dei Colonna contro Bonifazio VIII e dei cardinali contro i Colonna). - EHRLE, Zur Geschichte des päpstlichen Hofceremoniells in 14 Jahrhundert (Per la storia del cerimoniale della corte pontificia nel secolo XIV).

Archivio storico italiano. Serie V, tomo VI. — E. OTTENTHAL, Pubblicazioni del 1890 sulla storia medioevale italiana fatte in Germania. - G. RONDONI, *Recensioni* delle opere: A. PROFESSIONE, Dalla battaglia di Pavia al sacco di Roma - Giulio Alberoni dal 1708 al 1714. - D. CASTELLI, *Recensione* dell'opera: E. RODOCANACHI, Le Saint-Siège et les Juifs. Le Ghetto à Rome.

Archivio storico lombardo. Anno XVIII, fasc. 1°. — *Recensione* dell'opera di T. MOMMSEN, Le provincie romane da Cesare a Diocleziano.

Bibliothèque de l'école des chartes. Vol LI, fasc. 3° e 4°. — G. DIGARD, La papauté et l'étude du droit romain au XIIIe siècle, à propos de la fausse bulle d'Innocent IV *Dolentes*. - L. AUVRAY, *Recensione* dell'epistolario di Cola di Rienzo, a cura di ANNIBALE GABRIELLI e del libro: Cola di Rienzo, per E. RODOCANACHI.

Boletin de la Real Academia de la historia. Anno 1891, fasc. 2°. — Restos mortales de Calixto III y Alejandro VI en la iglesia de Monserrat. — Fasc. 3°. FITA, Bula inédita de Silvestre II. — Fasc. 5°. FITA, El monte Ciltad y la ciudad de Oliva. Bula de Honorio III, ilustrada con documentos inéditos.

Bulletin d'histoire ecclésiastique. Tomo X. — JAUBERT, Bulle d'Alexandre IV en faveur du prieuré de Charay (Ardèche).

Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracovie, 1890. — R. DEMBINSKI, Rapports de la France avec le Saint-Siège sous le règne de François II. - J. KORZENIOWSKI, Catalogus actorum et documentorum res gestas Poloniae illustrantium quae ex codicibus manu scriptis in tabulariis et bibliothecis italicis servatis Expeditionis romanae cura 1886-1888 deprompta sunt. Excerpta

ex libris manu scriptis archivii concistorialis romani 1406–1590. - R. DEMBINSKI, Rome et l'Europe à la veille de la troisième période du concile de Trente.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIX, fasc. 1°. — C. SERAFINI, Ritrovamenti numismatici. – R. LANCIANI, Miscellanea topografica. - I. GUIDI, Bibliografia. - Fasc. 2°. D. MARCHETTI, Di un antico molo per lo sbarco dei marmi riconosciuto sulla riva sinistra del Tevere. - I. GUIDI, Di un nuovo manoscritto del *Breviarium* siriaco. - G. GATTI, Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana. — Fasc. 3° e 4°. L. CANTARELLI, La serie dei curatori italici delle vie durante l'impero. - R. LANCIANI, Miscellanea topografica. - G. GATTI, Di un frammento d'antico calendario. - G. GATTI, Note epigrafiche. - C. L. VISCONTI, Trovamenti di oggetti d'arte e d'antichità figurata. - I. GUIDI, Bibliografia.

Bullettino dell' Istituto di diritto romano. Anno III. — F. PATETTA, Contributi alla storia del diritto romano nel medioevo.

Folk-Lore. Vol. I, 1890. — R. H. BUSK, Italian Folksongs (Canti popolari italiani). - J. BARCLAY, Zanzibar parallel to Jacques de Vitry (Paralleli zanzibaresi a Iacopo di Vitry).

Giornale Ligustico. Anno XVIII, fasc. 5°-6°. — G. SFORZA, Un episodio dell'elezione di papa Adriano VI.

Jahrbücher (Neue Heidelberger) herausgegeben vom hist.-philosophischen Vereine zu Heidelberg. Anno I, fasc. 1°. — A. HAUSRATH, Arnold von Brescia (Arnaldo da Brescia).

Jahrbuch (Historisches) im auftrage des Görres Gesellschaft. Anno 1890, vol. XI, fasc. 4°. — F. EHRLE, Zur Geschichte der Katologisierung der Vaticana (Per la storia della catalogazione della Vaticana), p. 718. - Die Uebertragung des letzten Restes der papstlichen Archivs von Avignon nach Rom (Il trasporto da Avignone a Roma dell'ultimo avanzo dell'archivio pontificio), p. 727. - Anno 1891, vol. XII, fasc. 2°. K. EUBEL, Der Gegenpapst Nikolaus V und seine Hierarchie (L'antipapa Nicolò V e la sua gerarchia). - A. KNEER, Zur Vorgeschichte Papst Innocenz VII (Per la storia di Innocenzo VII avanti il pontificato) (1404–1406). - *Recensione* dell'opera: MÜNTZ, Histoire de l'art pendant la renaissance, to. II.

Journal (The American) of Archaeology and of the history of the fine arts. Anno 1890, vol. VI. — E. MÜNTZ, The lost mosaics of Rome of the IV to the IX century (I musaici perduti di Roma dal IV al IX secolo). - A. L. FROTHINGHAM Ir. Introduction of gothic architecture into Italy by the french cisterciam monks. I. Monastery of Fossanova. II. The monastery of San Martino al Cimino, near Viterbo (Introduzione dell'architettura gotica in Italia per opera dei monaci cistercensi. I. Monastero di Fossanova. II. Monastero di San Martino al Cimino presso Viterbo). - P. GERMANO, The house of the martyrs John and Paul recently discovered on the Coelian Hill at Rome (La casa dei martiri Giovanni e Paolo recentemente scoperta sul Celio). - A. L. FROTHINGHAM Ir., Notes on roman artists of the middle ages. II. Architects (Note sugli artisti romani del medioevo. II. Architetti).

Mitteilungen aus der Historischen Litteratur. Anno XIX, fasc. — *Recensioni* delle opere: MEYER V. KNONAU, GEROLD. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich V (Annali del regno tedesco sotto Enrico IV ed Enrico V). - G. ERLES, Theoderici de Nyem de scismate, libri tres. - IHNE, Römische Geschichte (Storia romana). - ZÖLLER, Römische Staats-und Rectsalterthümer (Antichità romane di stato e di diritto). - LIEBENAM, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesen (Per la storia e l'organizzazione delle consociazioni romane) - DOPFEL, Kaisertum und Papstwechsel unter den Karolingern (L'impero e le condizioni del papa sotto i Carolingi). - EBNER, Die Papstwahlen unter den Karolingern (L'elezione dei papi sotto i Carolingi). - MÜLLER, Das Konclave Pius IV (Il conclave di Pio IV).

Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung. Vol. XII, fasc. 1°. — R. TOMMEN, *Recensione* di H. SIMONSFELD, Beiträge zûm päpstlichen Kanzleiwesen im Mittelalter und zur deutschen Geschichte im 14 Jahrh. (Contributo allo studio della cancelleria papale nel medio evo e alla storia tedesca nel secolo XIV). — Fasc. 2°. TH. VON SICKEL, Erläuterunen zu den Diplomen Otto III. 1. Die italienische Kanzlei bis zum Jahre 994. 2. Der letzte Aufenthalt der K. Theophanu in Italien (Illustrazioni ai diplomi di Ottone III. 1. La cancelleria italiana fino all'a. 994. 2. L'ultima dimora della regina Teofania in Italia). - M. TANGL, Die sogennante « Brevis nota » über das Lyoner Concil von 1245 (La così detta « Brevis nota » sul concilio di Lione del 1244). - *Kleine Mittheilungen.* JULIUS V. SCLOSSER, Die sphragistische Sammlung des A. H. Kaiserhauses (La rac-

colta sfragistica del palazzo imperiale). (Possiede tra le altre una bolla di Clemente III).

Quartalschrift (Römische) für Christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte. Vol. IV, fasc. 3°-4°. — C. EUBEL, Die Bischöfe, Cardinäle und Päpste aus dem Minoritenorden von seiner Stiftung bis zum Jahre 1305 (I vescovi, cardinali e papi dell'ordine dei Minori dalla fondazione fino al 1305). - M. ARMELLINI, Das wiedergefundene Oratorium und Coemeterium H. Thecla ander Via Ostiensis (L'oratorio e il cimitero di s. Tecla scoperto sulla via Ostiense). - I. P. KIRCH, Der Altar des hl. Kreuzes in der alten Peterskirche (L'altare della s. Croce nell'antica chiesa di s. Pietro). - Sitzungsberichte der Academie für christl. Archaeologie (Rendiconti dell'Accademia di archeologia cristiana). - A. DE WAAL, Manius Acilius Glabrio. - H. FINKE, Eine Papstchronik des XV. Jahrh.'s (Una cronaca pontificia del sec. XV.).

Quartalschrift (Theologische). Anno 1890. — FUNK, Zur Bulle « Unam sanctam » (Della bolla « Unam sanctam »).

Review (The Archaeological). Vol. IV. n. 1. August 1889. — D. TESORONI, The Anglo-Saxons at Rome (Gli Anglo-Sassoni a Roma). — N.2-3, settembre-ottobre. The Roman Wall (La muraglia romana).

Review (The english historical) n. 21. january 1891. — G. C. MACAULAY, The capture of a general Council, 1241 (La cattura di un Concilio universale, 1241). - H. F. BROWN, The will of Thomaso Giunti (Il testamento di Tommaso Giunti).

Revue (Nouvelle) historique de droit, 1890, fasc. 1° e 2°, genn.-aprile. — A. AUDIBERT, *Recensione* di SCHULIN, Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechtes (Manuale di storia del diritto romano). - P. F. GIRARD, *Recensione* di KALB, Roms Iuristen nach ihrer Sprache dargestellt (I giuristi di Roma rappresentati secondo il loro linguaggio).

Revue de l'histoire des religions. To. XXI. — G. LAFAYE, Bulletin archéologique de la religion romaine. — To. XXII. J. REVILLE, Études sur les origines de l'episcopat.

Revue Historique. To. XLV, fasc. genn.-apr. 1891. — H. VAST, *Recensione* del II vol. di L. PASTOR, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters (Storia dei papi dalla fine del medio evo).

Rivista italiana di Numismatica. IV, fasc. 1°. — F. GNECCHI, Appunti di numismatica romana, pp. 11-26. - F. MARIGNOLI, Collezione Marignoli a Roma. Zecchino di papa Pio II attribuito a Foligno, pp. 151-156. - C. LUPPI, Vite di illustri numismatici italiani: Bartolomeo Borghesi, con ritr., pp. 251-260. - P. STETTINER, Scavi e notizie di Roma, pag. 275 - *Notizie varie:* Monete romane d'oro in Mesopotamia, pag. 276.

Rivista storica italiana. Anno VII, fasc. 4°. — C. CIPOLLA, L'Istituto Storico Italiano e le sue pubblicazioni. - L. A. FERRAI, Enrico VII di Lussemburgo e la Repubblica veneta. - *Recensioni* delle opere: I. MARQUARDT, Le culte chez les Romains. - S. MUIRHEAD, Introduction historique au droit privé de Rome. - DELARC, Saint-Grégoire VII et la reforme de l'Église au XIe siècle. - G. B. DE LAGRÈZE, Les Normands dans les deux mondes. - E. MICHAEL, Salimbene und seine Cronik. — Anno VIII, fasc. 1. *Recensioni* delle opere: E. EMINA, La donna in Roma antica. - G. SANGIORGIO, Les postes romaines. - F. MANFRIN, Gli Ebrei sotto la dominazione romana. - G. CALLIGARIS, Di un nuovo manoscritto della « Historia Langobardorum » di Paolo Diacono; saggio di studi su Paolo Diacono.

Stimmen aus Maria-Laach. Vol. XL. — W. KREITEN, Der hl. Aloysius und sein Mahnwort an unsere Zeit. Zur Festfeier des 21 Juni 1891 (San Luigi e il suo avvertimento al nostro secolo. Per la festa del 21 giugno 1891). - O. PFÜLF, *Recensione* dell'opera: HEFELE-KNÖPFLER, Conciliengeschichte (Storia dei concili). Voll. V-VI. - O. BRAUNSBERGER, *Recensione* dell'opera: HEFELE-HERGENRÖTHER, Conciliengeschichte. Vol. IX. - W. KREITEN, *Recensione* dell'opera: MESCHLER, Leben des hl. Aloysius von Gonzaga (Vita di s. Luigi Gonzaga) - ST-BEISSEL, *Recensione* dell'opera: RAUSCHEN-LOERSCH, Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahrhundert (Le leggende di Carlo Magno nell'XI° e XII° secolo). - A. BAUMGARTEN, *Recensione* dell'opera: CEPARI-SCHRÖDER, Das Leben des hl. Aloysius Gonzaga.

Studi e documenti di storia e diritto. Anno XII, fasc. 1°-2°.— S. SANGUINETI, Nuove ricerche sulla vera natura e nozione della giurisdizione ecclesiastica ordinaria e delegata. - G. BOSSI, La guerra annibalica in Italia da Canne al Metauro. - F. CERASOLI, Censimento della popolazione di Roma dall'anno 1600 al 1739. - L. FUMI, Statuti e regesti dell'opera di Santa Maria d'Orvieto.- *Note bibliografiche* delle opere: MOMMSEN, Le provincie romane da Cesare a Diocleziano.-

GOYAU, Chronologie de l'empire romain, publié sous la direction de R. Cugnat professeur au Collège de France.

Zeitschrift für Katholische Theologie. Vol: XV, fasc. 1.— E. MICHAEL, Professor Sdralek über Altmann von Passau und Gregor VII (Il professore Sdralek sopra Altmann di Passau e Gregorio VII).-*Recensioni* delle opere: P. PIERLING, Papes et Tsars 1547-1597. - *Analecta.* E. MICHAEL, Wie dachte p. Gregor VII über die Weltiche Gevalt? (Che cosa pensava Gregorio VII del potere temporale?) — Fasc. 2°. F. PROBST, Duchesne über die drei ältesten römischen Sacramentarien (I tre più antichi sacramentari romani secondo il Duchesne).- *Recensioni* delle opere: Conciliorum Coll. Lacensis. VII. Concil. Vatic. — P. BRUCKER, S. Léon IX.

Zeitschrift für Kirchengeschichte (T. Brieger) Vol. XI. — K. SCHWARZLOSE, Die Verwaltung und die finanzielle Bedeutung der Patrimonien der römischen Kirche bis zur Gründung des Kirchenstaates (L'amministrazione e l'importanza finanziaria dei patrimoni della Chiesa Romana fino alla fondazione dello Stato della Chiesa).

Zeitschrift fur wissenschaftliche Theologie. XXXIV. — F. GÖRRES, *Recensione* dell'opera: E. LE BLANT, Les Actes des martyres. - Id. *Recensione* dell'opera: A. NEUMANN, Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian (Lo Stato romano e la Chiesa universale fino a Diocleziano). - J. DRAESEKE, Der Kircheneinigungsversuch des Kaisers Michael VIII. Paläologos (Il tentativo dell'imperatore Michele VIII Paleologo per la riunione delle Chiese).

PUBBLICAZIONI

RELATIVE ALLA STORIA DI ROMA

1. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Auctoribus presbyteris S. I. e domo B. M. V. sine labe conceptae ad Lacum, tom. VII. (Contiene: Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii Vaticani).
Freiburg i. Br., Herder, 1890.

2. ALLART P. La persécution de Dioclétien et le triomphe de l'Église. *Mesnil, Firmin-Didot,* 1890.

3 AMELLI D. A. S. Leone Magno e l'Oriente. Dissertazione sopra una collezione inedita di nuovi documenti relativi al V e VI secolo estratti dagli scrigni apostolici per cura di Dionigi l'Esiguo, conservati in un codice di Novara con appendice del testo delle appellazioni di s. Flaviano e di Eusebio di Dorilea a s. Leone Magno e di tre documenti inediti relativi allo scisma dioscoriano del 530.
Montecassino, 1890.

4. ARÈNE F. Notice sur une inscription lapidaire romaine du IIIe siècle à Collobrières (Var). *Toulon, impr. du Var,* 1890.

5. AUBERT C. Vedi: Montesquieu.

6. AUDIBERT A. Essai sur l'histoire de l'interdiction et de la curatelle des prodigues en droit romain.
Bar-le-Duc, Contant Laguerre, 1890.

7. BACKHOUSE E. e TYLOR Ch. Storia della Chiesa primitiva fino alla morte di Costantino (traduzione dall'inglese).
Roma, Loescher, 1890.

8. BARELLINI F. L'arti belle in Roma e l'editto Pacca richiamato a vita dal nostro Governo. (Edizione seconda accresciuta). *Roma, Righetti,* 1890.

9. BARNABEI F. Di un diploma militare scoperto nell'alveo del Tevere presso il porto Palatino. *Roma, tip. della R. Accademia dei Lincei,* 1891.

10. BASTIA G. Il dominio temporale dei papi dal 1815 al 1846. *Bologna, tip. Arcivescovile,* 1890.

11. BATTIFFOL A. La Vaticane de Paul III à Paul V, d'après des documents nouveaux. *Le Puy en Velay, impr. Marchesson,* 1890.

12. BAUMANN K. Römische Denksteine und Zuschriften der vereinigten Altertums-Sammlungen in Mannheim (Pietre monumentali ed iscrizioni dedicatorie delle raccolte di antichità in Mannheim). *Mannheim, Progr. Gymn.,* 1890.

13. BEER R. Heilige Höhen der alten Griechen und Römer (Le sacre alture degli antichi Greci e Romani). *Wien, Konegen,* 1891.

14. BELLEZZA P. Dei fonti e dell'autorità storica di C. Crispo Sallustio. *Milano, tip. Cooperativa,* 1891.

15. BELLOC J. T. Les saints de Rome au XIXe siècle. *Paris, Téqui,* 1890.

16. BENDER J. De iure et ratione dominationis pontificum romanorum in terram gentemque veterum Prutenorum commentatio. *Braunsberg, Huge,* 1890.

17. BENOIT A. Du « ius sepulcri » à Rome. *Nancy, Crépin-Leblond,* 1890.

18. BERNARD A. Résumé chronologique de l'histoire des Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'empire romain d'Occident, à l'usage des écoles primaires. *Paris, Dupont,* 1890.

19. BERTOLINI F. Storia di Roma dalle origini italiche sino alla caduta dell'impero d'Occidente. *Milano, Hoepli,* 1891.

20. BERTRAND E. Cicéron artiste. *Grenoble, Allier,* 1890.

21. BILCESCO S. De la condition légale de la mère en droit romain. *Poitiers, Blais,* 1890.

22. BLANT (LE) E. L'épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique romaine. *Angers, Burdin,* 1890.

23. Blumenstok A. Der papstliche Schutz im Mittelalter (L'asilo pontificio nel medioevo). *Innsbruck, Wagner,* 1890.

24. Bocheux E. Droit romain: De l'action « finium regundorum » et de ses rapports avec l'action en bornage. *Saint-Quentin, Moureau,* 1890.

25. Boisseau V. Droit romain: De l'édit provincial. *Poitiers, Blais,* 1890.

26. Bonetti C. Vedi: Pastor L.

27. Bonghi R. Le feste romane, illustrate da G. A. Sartorio e U. Fleres. *Milano, Hoepli,* 1891.

28. Bory P. Mémoires d'un Romain. Vie privée de l'ancienne Rome. *Tours, Mâme,* 1890.

29. Bossi G. Di un tempio di Ercole tutano o redicolo sulla via Appia. Note di topografia romana. (Estratto dagli *Studi e documenti di storia e diritto, 1890*). *Roma, tip. Vaticana,* 1890.

30. Boubnov N. Recueil épistolaire de Gerbert comme source historique (983-997). *Saint-Pétersbourg,* 1889.

31. Boudet G. Droit romain: De la propriété des mines et de leur exploitation. *Toulouse, Chauvin,* 1890.

32. Boulfroy A. Rome, ses monuments, ses souvenirs. Rome chrétienne, Rome païenne, Rome souterraine, Rome artistique. *Lille, Desclée de Brouwer,* 1890.

33. Bouly de Lesdain L. Des nullitées de mariage en droit romain. *Tours, Mâme,* 1890.

34. Brady W. M. Anglo-roman papers: I. The english palace in Rome; II. The eldest natural son of Charles II; III. Memoirs of cardinal Erskine, papal envoy to the court of George III (Scritti anglo-romani: I. Il palazzo inglese in Roma; II. Il primo figlio naturale di Carlo II; III. Memorie del cardinale Erskine inviato pontificio alla corte di Giorgio III). *London, Gardner,* 1890.

35. Bréal A. Vedi: Richter.

36. Brecht T. Papst Leo XIII und der Protestantismus (Papa Leone XIII e il Protestantesimo) *Leipzig, Klein,* 1891.

37. Busiri-Vici A. Quarantatre anni di vita artistica: memorie storiche di un architetto. *Roma, Civelli,* 1891.

38. Caetani-Lovatelli E. Il culto d'Iside in Roma. *Roma, tip. della Camera dei Deputati,* 1890.

39. Caetani-Lovatelli E. Di una mano votiva in bronzo. *Roma, tip. della R. Accademia dei Lincei,* 1891.

40. Calinesco D. Droit romain: Les corporations d'artisans en droit romain. *Parthenay, Raymond,* 1891.

41. Callegari E. Nerone nella leggenda e nell'arte. (Estratto dall'*Ateneo Veneto,* luglio-agosto 1890). *Venezia, Fontana,* 1890.

42. Cantalupi P. Le legioni romane nella guerra di Annibale. (Negli *Studi di storia antica* pubblicati da G. Beloch). *Roma, Loescher,* 1891.

43. Castan A. Deux épitaphes romaines de femmes ayant fait partie de l'avenue sépulcrale de Vesontio. *Besançon, Dodivers,* 1890.

44. Catastini F. La pietà dei Senesi in Roma a proposito dell'arciconfraternita di S. Caterina: note storiche e osservazioni. *Roma, Ripamonti,* 1890.

45. Chauff de Kerguenec (Le) F. Souvenirs des zouaves pontificaux: 1861-1862. *Poitiers, Oudin,* 1890.

46. Chiesi L. De Tanneto et Brixello Romanorum aetate. *Regii Lepidi,* 1890.

47. Clementi G. La guerra annibalica in Oriente. (Negli *Studi di storia antica* pubblicati da G. Beloch). *Roma, Loescher,* 1891.

48. Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae litterarum caesareae Vindobonensis. Volume XXIV. *Wien, Tempsky,* 1891.

49. Costa E. Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto. *Parma, Battei,* 1890.

50. Coulon H. Droit romain: Du « constituti debiti alieni ». *Poitiers, Oudin,* 1890.

51. Delattre P. Les tombeaux puniques de Carthage. *Lyon, Mougin Rusand,* 1890.

52. DELBOY E. Droit romain: Des effets de la condition résolutoire sur la translation de la propriété.
Bar-le-Duc, Contant Laguerre, 1890.

53. DIETERLEN P. Droit romain: Du délit d'injures.
Tours, Deslis, 1890.

54. DIGARD G. Les registres de Boniface VIII. Recueil des bulles de ce pape. *Paris, Thorin,* 1890.

55. DIGARD G. Vedi: Registres (Les) de Boniface VIII.

56. DISSARD J. Droit romain: Du sénatus consulte macédonien.
Saint-Dizier, Saint-Aubin, 1890.

57. DRESDNER A. Kultur und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 10 u. 11 Jahrhunderten (La coltura e le condizioni morali del clero italiano nei secoli X e XI).
Breslau, Koebner, 1890.

58. DRIOUX A. Précis élémentaire d'histoire ecclésiastique suivi de la chronologie des papes, conciles, ordres religieux, hérésies, principaux personnages &c. et d'une table analytique. 40e édition.
Saint-Cloud, Belin, 1890.

59. DRIOUX A. Cours abregé d'histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'invasion des barbares. 33e édition.
Saint-Cloud, Belin, 1890.

60. DUBARRY A. La belle sœur d'un pape. Vie de donna Olimpia d'après un manuscrit du XVIIe siecle. 9e édition.
Maison-Lafitte, Lucotte, 1891.

61. DUBINO L. Beni e cespiti del Governo in Roma durante il ventennio 1870-1890; cifre approssimative esposte al popolo.
Roma, tip. Guerra e Mirri, 1890.

62. DUBOYS A. De la répresentation en justice, en droit romain.
Saint-Dizier, Saint-Aubin, 1890

63. DUCOUDRAY G. Histoire sommaire de la civilisation ancienne. Orient, Grèce, Rome. *Paris, Lahure,* 1890.

64. DUCOURTIEUX P. Excursion aux ruines gallo-romaines de Chassenon (août 1889). Rapport présenté à la Société archéologique et historique du Limousin. *Limoges, Decourtieux,* 1890.

65. DUERM (VAN) S. I. Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des papes de 1790 à nos jours.
Lille, Société de Saint-Augustin, 1890.

66. DUNAN M. Histoire romaine de la fondation de Rome à la formation des deux empires d'Occident et d'Orient en 395.
Paris, Chaix, 1890.

67. ELTER A. Vaticanum. *Rhein, Museum für Philologie,* 1890.

68. ELTER A. De forma urbis Romae deque orbis antiqui facie dissertatio prior. *Bonnae, Progr. Univ.,* 1891.

69. ERTEL P. Die Quellen des römischen gemeinen, kirchlichen und deutschen Rechts (Le fonti del diritto comune romano, ecclesiastico e germanico). *Berlin, Pasch,* 1890.

70. FABRE A. Dizionarietto delle antichità romane e greche ad uso delle scuole italiane, contenente oltrechè un copioso indice per classi, ottomila e più articoli risguardanti la vita privata e pubblica, le istituzioni, i riti, le feste, le cariche, gli studi, le arti, le vesti, gli attrezzi, le armi ecc. 2ª edizione.
Torino, Stamperia Reale, 1891.

71. FABRE P. M. Droit romain: Du rôle de la volonté des parties dans la tradition. *Le Puys, Marchesson,* 1890.

72. FARAGLIA-NUNZIO F. Come papa Clemente XII accolse in Roma il conte Giulio Visconti Borromeo Arese, ultimo vicerè di Napoli. *Napoli, tip. dell'Università,* 1890.

73. FAUCON M. Vedi: Registres (Les) de Boniface VIII.

74. FAUVELLE D. Durée moyenne de la vie des employés romains à Carthage au IIe siècle de notre ère.
Paris, Hennuyer, 1891.

75. FAVENC B. De la constitution de dot par un ascendant en droit romain. *Toulouse, Chauvin,* 1890.

76. FÉOLDE G. Droit romain: Du contrat de transport.
Châteauroux, Majesté, 1890.

77. FERBER C. Utrum metuerit Tiberius Germanicum necne quaeritur. *Leipzig, Fock,* 1890.

78. FLORENTIN L. Droit romain: De l'adultère.
Nancy, Vagner, 1890.

79. Forbes Russell S. Ancient sculptures, the masterpieces of Greek art in the museums of Rome: a practical handbook for the student and visitor. *Rome, Gould Home,* 1891.

80. Fourest C. Des sûretés réelles du bailleur d'immeubles en droit romain. *Paris, Jouve,* 1890.

81. Frezzini L. Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle provincie ex-pontificie. *Castelpiano, Romagnoli,* 1889.

82. Funcke H. Die « actio funeraria ». Inaugural dissertation. *Halle a. S., Peter,* 1890.

83. Fustel De Coulanges. La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome. *Paris, Lahure,* 1890.

84. Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France: la Gaule romaine. Revue et complétée sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur par C. Jullian. *Paris, Hachette,* 1891.

85. Gagnol (Abbé). Histoire romaine. *Tours, Mâme,* 1890.

86. Garofalo F. P. Sui « novem tribuni combusti »: studio di storia romana. *Catania, Martinez,* 1890.

87. Gaudonnet G. Droit romain: interdits possessoires. *Poitiers, Oudin,* 1890.

88. Gayet L. Le grand schisme d'Occident, d'après les documents contemporains deposés aux archives secrètes du Vatican. *Paris, Walter,* 1890.

89. Gelzer H. Vedi: Georgii Cyprii.

90. Gendre (Le) F. Droit romain: Du testament militaire. *Bar-le-Duc, Contant Laguerre,* 1890.

91. Georgii Cyprii Descriptio orbis romani. Accedit Leonis imperatoris diatyposis genuina adhuc inedita. Edidit, praefatus est, commentario instruxit Henricus Gelzer. Adiectae sunt 4 tabulae geographicae. *Leipzig, Teubner,* 1890.

92. Giglioli G. C. L'assistenza pubblica nella storia e nelle legislazioni. (Capitoli III-VI, L'assistenza pubblica presso i Romani; capitolo XI, Le opere pie a Roma e nel basso impero; capitolo XII, La mutua assistenza presso i Romani). *Torino, Unione tip.-editrice,* 1891.

93. GINESTOUS G. Exposé historique de la distinction des « res mancipi » et des « res nec mancipi » en droit romain. *Bordeaux, Coussau,* 1890.

94. GIRARD P. F. Textes de droit romain publiés et annotés. *Paris, Rousseau,* 1890.

95. GIRARD P. F. Vedi: Mommsen T.

96. GOGUET R. Droit romain: Des centuries. *Tours, Delisle,* 1890.

97. GONNET P. Des vestales romaines. *Lyon, Vitte,* 1890.

98. GRAF A. Il papato e il comune di Roma. *Milano, Treves,* 1891.

99. GRÉGOIRE L. Vedi: Montesquieu.

100. GRIMALDI F. Les congrégations romaines: guide historique et pratique. *Sienne, imp. S. Bernardino,* 1890.

101. GUARDIA (DELLA) G. Della liberazione di Roma e del plebiscito romano: discorso commemorativo pronunziato la sera del 2 ottobre 1890 nel teatro comunale Rossetti per incarico della società di M. S. degli operai di Vasto. *Vasto, Anelli e Manzitti,* 1890.

102. GUIRAUD L. Les fondations du pape Urbain V à Montpellier. Le collège des douze médecins ou collège de Mende (1369-1561). *Montpellier, Martel,* 1889.

103. GUIRAUD L. Les fondations du pape Urbain V à Montpellier. Le collège Saint-Benoît, le collège Saint-Pierre, le collège du Pape (collège de Mende, deuxième période). *Montpellier, Martel,* 1890.

104. HALPHEN E. Vedi: Lettres inédites du roi Henri IV.

105. HARTMANN E. Étude sur la distinction des actes inexistants et des actes annulables dans le droit romain. *Nancy, Crépin-Leblond,* 1890.

106. HERVIEUX L. Des pécules du fils de famille dans la législation romaine. *Châteauroux, Majesté,* 1890.

107. HITIER I. Droit romain: l'« Exceptio non numeratae pecuniae ». *Saint-Dizier, Thevenot,* 1890.

108. HÖLZL M. Fasti praetorii ab a. U. DCLXXXVII usque ad a. U. DCCX. Ed. 2ª. *Leipzig, Hinrich's Verlag,* 1890.

109. HULSEN C. und LINDNER P. Die Alliaschlacht; eine topographische Studie (La battaglia dell'Allia; studio topografico). *Roma, Loescher,* 1890.

110. IHNE W. Römische Geschichte. VIII Band. Das Triumvirat bis zum Kaiserthum (Storia romana. Vol. VIII. Il triumvirato fino all'impero). *Leipzig, Engelmann,* 1890).

111. Istituzione di quattro scuole superiori di architettura nelle città di Roma, Napoli, Venezia e Firenze. Disegno di legge Boselli, 20 gennaio 1891. *Roma, tip. della Camera dei deputati,* 1891.

112. JADART H. L'album de Pierre Jacques, sculpteur rémois, dessiné à Rome de 1572 a 1577. *Reims, Monce,* 1891.

113. JANVIER A. Le culte de la sainte face à Saint-Pierre du Vatican et en d'autres lieux célèbres. 7ᵉ édition. *Tours, Juliot,* 1890.

114. JULLIAN C. Vedi: Fustel de Coulanges.

115. KAESTNER O. De aeris quae ab imperio Caesaris Octaviani constituto initium duxerint. Dissertatio inauguralis. *Leipzig, Fock,* 1890.

116. KRAUS F. X. Die christlichen Inschriften der Rheinlande. I. Theil: Die christl. Inschriften der Rheinlande von der Anfängen d. Christenthum am Rheine bis zum Mittel d. 8 Jahr. (Le iscrizioni cristiane della regione renana. Parte I: Le iscrizioni cristiane della regione renana dagli inizî alla metà del secolo VIII). *Fribourg i. B., Niemeyer,* 1890.

117. KUNZ F. Die älteste römische Epik in ihrem Verhältnisse su Homer (L'epica romana antichissima nelle sue relazioni con Omero). *Leipzig, Fock,* 1890.

118. LACOMBE P. La famille dans la société romaine. Étude de moralité contemporaine. *Paris, Lecrosnier,* 1891.

119. LAFORGE F. J. Le pouvoir temporel des papes devant la raison humaine ou harmonie des pouvoirs spirituel et temporel. *Nontrou, Rèsou,* 1890.

120. LAIGNE (DE) R. Renseignements précis sur le parcours de voie romaine de Vannes à Angers entre la Croix de la Hillaie en Allaire et le passage de la Vilaine a Rieux. *Vannes, Galles,* 1890.

121. LAMBERT P. Condition de l'aliéné en droit romain. *Saint-Amand, Destenay*, 1890.

122. LAMPERTICO F. Degli argini dei fiumi al tempo romano. *Roma, tip. dell'Accademia dei Lincei*, 1891.

123. LANÉRY D'ARC. Histoire de la propriété prétorienne à Rome. *Paris, Rousseau*, 1890.

124. LANGLOIS E. Vedi: Registres (Les) de Nicolas IV.

125. LECLÈRE L. Les rapports de la papauté et de la France sous Philippe III (1270–1285). *Bruxelles, Lamertin*, 1890.

126. LÉGLISE S. Saint Ennodius et la suprématie pontificale au VIe siècle (499-503). *Lyon, Vitte*, 1890.

127. Lettres inédites du roi Henri IV à M. de Béthune ambassadeur de France à Rome, du 2 janvier au 25 février 1602, publiées par Eugène Halphen. *Paris, Jouaust*, 1890.

128. LINDNER P. Vedi: Hulsen C.

129. LUGARI G. B. Sull'origine e fondazione di Roma. Dissertazione I-II. *Roma, Cuggiani*, 1890.

130. MAHAFFY J. P. The greek world under roman sway from Polybius to Plutarch (Il mondo greco sotto il dominio romano da Polibio a Plutarco). *London, Macmillan*, 1890.

131. MARTIN G. Droit romain: Des divers bénéfices accordés à la caution. *Bar-le-Duc, Contant Laguerre*, 1890.

132. MARTIN L. Droit romain: Des origines de la loi Aquilia. *Lyon, Waltener*, 1890.

133. MARUCCHI O. Il cimitero e la basilica di S. Valentino e guida archeologica della via Flaminia dal Campidoglio al ponte Milvio. Con 4 tavole illustrative in litografia e fototipia e molte iscrizioni nel testo. *Roma, Saraceni*, 1890.

134. MASSI-MAURI F. Per lo scoprimento del semi-busto dell'illustre pontefice Sisto V, cittadino montaltese: memorie. *Ascoli Piceno, Cesari*, 1890.

135. Mastro Titta il boia di Roma e la giustizia dei papi: memorie d'un carnefice scritte da lui stesso. *Roma, Perino*, 1891.

136. MATTER P. Droit romain: De la « manus mariti » et des sociétés de tous biens entre époux. *Tours, Deslis*, 1890.

137. MENUS A. Droit romain: De la dissolution des sociétés par la volonté et par la mort des associés. *Poitiers, Blais*, 1890.

138. MERIVALE C. History of the Romans under the Empire (Storia dei Romani sotto l'impero). *London, Longmans*, 1890.

139. MICHEL M. Du droit d'accroissement dans les legs en droit romain. *Tours, Deslis*, 1890.

140. MISPOULET J.-B. Manuel des textes de droit romain. *Paris, Plon*, 1890.

141. MOMMSEN T. La tavola Clesiana portante un editto dell'imperatore Claudio dell'anno 46 d. C. riguardante la cittadinanza romana degli Anauni. *Trento, Scotoni e Vitti*, 1890.

142. MOMMSEN T. Le provincie romane da Cesare a Diocleziano. Traduzione dal tedesco di Ettore De Ruggiero. Parte II. *Roma, Pasqualucci*, 1890.

143. MOMMSEN T. Le droit public romain. Traduit de l'allemand par Paul Frédéric Girard. Vol. VII. *Châtillon-sur-Seine, Pepin*, 1891.

144. MONTESQUIEU. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Édition classique, annotée par C. Aubert. *Paris, Lahure*, 1890.

145. MONTESQUIEU. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, suivies de la dissertation sur la politique des Romains. Nouvelle édition par Louis Grégoire. *Saint-Cloud, Belin*, 1890.

146. MOSCATELLI A. L'amore e la carità verso i fanciulli nell'antica Roma. Commento storico alle tavole alimentarie. *Roma, Stab. tip. italiano*, 1890.

147. MOSCHETTI A. Venezia e la elezione di Clemente XIII. *Venezia, Visentini*, 1890.

148. MOZLEY T. Letters from Rome on the occasion of the oecumenical Council (1869-1870) (Lettere da Roma in occasione del concilio ecumenico Vaticano). *London, Longmans*, 1891.

149. Noël Valois. Raymond Roger, vicomte du Turenne, et les papes d'Avignon (1386-1408).
Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1890.

150. Nouel R. Droit romain: De l'aliénation fiduciaire.
Bar-le-Duc, Contant Laguerre, 1890.

151. Nullo A. Vedi: Rusconi C.

152. Occioni O. Scritti di letteratura latina: discorso. (Cap. I. I dilettanti di lettere nell'antica Roma). *Torino, Paravia,* 1891.

153. Oehler R. Bilder Atlas zu Caesar's Büchern *de bello gallico* (Atlante figurato per i libri *de B. G.* di Cesare).
Leipzig, Schmidt e Günther, 1890.

154. Ortoli F. Les conciles et synodes dans leurs rapports avec le traditionisme. *Chartres, Durand,* 1890.

155. Pac de Bellegarde G. Coup d'oeil sur l'ancienne église catholique de Hollande et récit de ce que l'on a fait sous Clément XIV pour concilier cette église avec la Cour de Rome.
La Haye, Nijhoff, 1891.

156. Pampaloni M. Sulla « vindicatio gregis » in diritto romano.
Città di Castello, Lapi, 1891.

157. Passefons de Carbonnat (De) I. Droit romain: Du « nauticum foenus ». *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1890.

158. Pastor L. Storia dei papi dalla fine del medio evo, con l'aiuto dell'archivio segreto pontificio e di molti altri archivi. Traduzione italiana del sac. Clemente Bonetti. Vol. I.
Trento, tip. degli Artigianelli, 1890.

159. Pélade M. Rome. Histoire de ses monuments anciens et modernes. *Citeaux, Saint-Joseph,* 1890.

160. Perosa M. L'ordinamento delle armate romane e gli studi del prof. E. Ferrero. *Venezia,* La Scintilla, 1891.

161. Perreyve H. Souvenir de la ville Mattei à Rome.
Paris, Soye, 1890.

162. Pierling P. Un arbitrage pontificale au XVIe siècle entre la Pologne et la Russie: mission diplomatique du père Possevino (1581-1584). *Bruxelles, s. t.,* 1890.

163. PINON H. Droit romain: De la réalisation du gage hypothécaire. *Dijon, Jobard*, 1890.

164. PINTON P. Le donazioni barbariche ai papi. Studio storico. *Roma, Civelli*, 1890.

165. Précis d'histoire romaine à l'usage des élèves des Dames bernardines d'Esquermes. *Lille, Lefort*, 1890.

166. RAMORINO F. Letteratura romana. 3ª edizione. *Milano, Hoepli*, 1891.

167. Registres (Les) de Boniface VIII. Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican par G. Digard, M. Faucon, A. Thomas. *Châtillon-sur-Seine, Pépin*, 1890.

168. Registres (Les) de Nicolas IV. Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican par M. Ernest Langlois. *Toulouse, Chauvin*, 1891.

169. REICH E. History of civilisation. Graeco-roman institutions from anti-evolutional points of view. Roman law: Classical slavery: Social conditions. Four lectures delivered before the university of Oxford (Storia della civiltà. Istituzioni greco-romane studiate da punti di vista anti-evoluzionisti. La legge romana; la schiavitù nei tempi classici: le condizioni sociali. Quattro conferenze tenute nell'università di Oxford). *London, Parker*, 1891.

170. REINACH S. L'arc de Titus, conférence faite à la Société des études juives le 3 mai 1890. *Versailles, Cerf*, 1890.

171. REURE M. Histoire de la littérature latine. *Saint-Cloud, Belin*, 1890.

172. RICHTER. Les jeux des Grecs et des Romains. Traduit par Auguste Bréal et Michel Schwob. *Châlons-sur-Saône, Maceau*, 1890.

173. RIGAL E. M. Tullius Cicero quatenus artium optimarum amator exstiterit. *Coulommiers, Brodard*, 1891.

174. RIQUIER A. Histoire romaine. 5e édition. *Corbeil, Creté*, 1890.

175. ROBERT U. Bullaire du pape Calixte II (1119-1124). Essai de restitution. *Paris, Picard,* 1890.

176. ROBERT U. Histoire du pape Caliste II. *Paris, Picard,* 1891.

177. ROSSELLO A. Receptum argentariorum. Saggio di uno studio sul diritto commerciale romano. *Bologna, Fava e Garagnani,* 1890.

178. ROUCHEUX A. Souvenirs personnels d'un pèlerinage à Rome (5-15 novembre 1889). *Orléans, Girardot,* 1890.

179. RUGGIERO (DE) E. Vedi: Mommsen T.

180. RUMBAUR O. Die Geschichte v. Appius u. Virginia im der englischen Litteratur (La storia di Appio e Virginia nella letteratura inglese). *Breslau, Fock,* 1890.

181. RUSCONI C. e NULLO A. I tribuni: Masaniello, Cola di Rienzo, Ciceruacchio, Michele di Lando, Balilla. *Roma, Perino,* 1890.

182. RUSUNAU (DE) J. Les monuments mégalithiques et romains de l'arrondissement de Morlaix. *Morlaix, Chevalier,* 1890.

183. RZACH A. Studien zu den sibyllinischen Orakeln (Studio sugli oracoli sibillini). *Wien, Tempsky,* 1890.

184. SAEGMÜLLER I. B. Die Papstwahlen und die Staaten von 1447-1555 (Nikolaus V bis Paul IV). Eine kirchenrechtlich historisch. Untersuch. über der Anfang d. staatl. Rechtes der Esklusive in der Papstwahl (Le elezioni pontificie e le potenze dal 1447 al 1555 (Nicolò V-Paolo IV). Studio di storia del diritto ecclesiastico sulle origini del diritto di esclusione delle potenze nell'elezione pontificia). *Tübingen, Laapp,* 1890.

185. SAFTIEN K. Die Verhandlungen Kaiser Ferdinand I mit Papst Pius IV über den Laienkelch und die Einführung Desselben in Oestreich. Mit archival Beilangen (Le trattative tra l'imp. Ferdinando I e papa Pio IV sui calici laici e la loro introduzione in Austria. Con documenti di archivio). *Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht,* 1890.

186. SAQUELLA P. Sisto V: note biografiche pel terzo centenario dalla sua morte. *Napoli, tip. degli Accattoncelli,* 1890.

187. SAUVÉ (Mgr.) H. Le pape (son auctorité suprème, son magistère infaillible) et le concile du Vatican. *Laval, Chailland,* 1890.

188. SCANSA L. Du rang de l'hypothèque en droit romain. *Saint-Amand, Bussière,* 1890.

189. SCHULTESS K. Papst Silvester II (Gerbert) als Lehrer und Staatsmann (Papa Silvestro II (Gerberto) come scienziato e come uomo di Stato). *Hamburg,* 1891.

190. SCHUPFER F. La « cautio Muciana » e gli eredi intestati: osservazioni sulla l. 4, § 1 de cond. inst. *Città di Castello, Lapi,* 1890.

191. SCHUPFER F. Il testamento di Tello e la legge romana udinense. *Roma, tip. della R. Accademia dei Lincei,* 1889.

192. SCHWOB M. Vedi: Richter.

193. SECQ-DESTOURNELLES (LE) G. Droit romain: des « argentarii ». *Bar-sur-Seine, Saillard,* 1890.

194. Sepulcro (El) del S. P. Pio IX en la basilica de S. Lorenzo fuera de los muros de Roma. *Milán, tip. de S. Iosé,* 1891.

195. SITTL C. Die Gebärden der Griechen und Römer (I bardi dei Greci e dei Romani). *Leipzig, Teubner,* 1890.

196. SPILA B. Memorie stòriche della provincia riformata romana. Tomo I. *Roma, tip. degli Artigianelli,* 1891.

197. STOUFF L. De formulis secundum legem romanam a VII saeculo ad XII saeculum. *Bar-le-Duc, Contant Laguerre,* 1891.

198. TAILLIAR M. Études sur les institutions dans leurs rapports avec les monuments. Deuxième édition: Domination romaine, période antérieure à l'avénement de Dioclétien en 284. *Douai, Robaut,* 1890.

199. THEURIET C. Une station gallo-romaine en Bourgogne. *Dijon, Jobard,* 1890.

200. THIAUCOURT C. Tite-Live depuis la seconde guerre punique. *Paris, Hachette,* 1890.

201. THOMAS A. Vedi: Registres (Les) de Boniface VIII.

202. TUZI G. Ricerche cronologiche sulla seconda guerra punica in Sicilia (Negli *Studi di storia antica* pubblicati da G. Beloch, vol. I). *Roma, Loescher,* 1891.

203. Une bulle du pape Alexandre IV concernant l'église Saint-Julien de Brioude. *Brioude, Watel,* 1890.

204. VÉGLÉRIS T. N. Le « tributum civium Romanorum ex censu ». *Bordeaux, Coussau,* 1890.

205. VERNEY M. Droit romain: Du « jus poenitendi ». *Lyon, Waltener,* 1891.

206. VILLARI P. Saggi storici e critici. (Cap. I, La civiltà latina e la civiltà germanica; cap. II, Il comune di Roma nel medio evo). *Bologna, Zanichelli,* 1890.

207. VINCENT P. Droit romain: Des hérédités fidécommissaires. *Tours, Mazereau,* 1890.

208. WAHRMUND L. Beiträge zur Geschichte des Exclusionrecht bei dem Papstwahlen aus römischen Archiven (Contributi alla storia del diritto d'esclusione nella elezione pontificia, secondo gli archivî romani). *Wien, Tempsky,* 1890.

209. WOLFSGRUBERS G. Gregor der Grosse (Gregorio Magno). *Saulgau, Kitz,* 1890.

210. WRIGHSTON R. H. The sancta Respublica Romana: A handbook to the history of Rome and Italy. From the division of the Roman World to the Breaking up of Charlemagne's Empire, a. D. 395-888 (La S. R. R. Manuale di storia di Roma e d'Italia dalla divisione del mondo romano allo smembramento dell'impero di Carlo Magno, 395-888 dell'êra volgare). *London, Clarendon Press,* 1890.

211. YRIARTE C. Autour des Borgia. Les monuments, les portraits, les appartements Borgia au Vatican, avec planches et illustrations. *Paris, Rotschild,* 1891.

212. ZOCCO-ROSA A. Della vocazione del secolo XIX alla coltura scientifica del diritto romano: prolusione pronunziata nella grande aula della R. università di Catania il 29 novembre 1889. *Catania, Zammataro,* 1890.

IL CARDINALE

OTTAVIANO DEGLI UBALDINI

SECONDO IL SUO CARTEGGIO ED ALTRI DOCUMENTI

PERVENUTO al cardinalato poco più che trentenne Ottaviano degli Ubaldini partecipò ai negozi politici ed amministrativi della Chiesa per oltre un quarto di secolo, sotto cinque pontefici, durante l'ultimo periodo della lotta contro la casa Sveva. L'autorità e potenza grande di lui è concordemente ammessa dai cronisti e dai chiosatori della Divina Commedia, dove Dante lo pone accanto a Federico II tra i seguaci di Epicuro, chiamandolo per antonomasia « il cardinale ». E con quell'imperatore parve che Ottaviano avesse comune anche la coltura, l'amore del fasto, mentre la tradizione ghibellina della sua famiglia lo rese molte volte sospetto di tradimenti verso la Chiesa, e l'esito non sempre fortunato delle sue imprese potè fortificare l'accusa. Onde la figura di questo cardinale ci si presenta così caratteristica pei suoi contrasti, che attrae a studiarla e a tentare di penetrarne il vero essere suo. Ma sfortunatamente i pochi avanzi che ci sono rimasti del carteggio di Ottaviano degli Ubaldini assai più accendono il desiderio che non l'appaghino, nè i documenti e le me-

morie, che di lui si possono spigolare dai regesti dei pontefici, e in alcun altro archivio, sono per il numero, qualità e forma loro tali da sostituire efficacemente il carteggio perduto. Ecco ad ogni modo il frutto delle mie ricerche, non affatto privo di interesse per l'illustrazione storica così del poema dantesco come della cronaca di frate Salimbene.

Questo mirabile cronista nel tratteggiare le figure dei legati pontificî, che andarono succedendosi in Lombardia, accenna ad una voce maligna che corse ai suoi tempi intorno i natali di Ottaviano degli Ubaldini, creduto figlio di Gregorio IX, forse, soggiunge, a causa dell'affezione speciale che quel pontefice ebbe per l'Ubaldini (1). Ora sappiamo che Ugolino Conti allorchè fu legato apostolico in Lombardia ebbe occasione, così in Toscana come in Bologna, di avere relazioni con la famiglia Ubaldini e segnatamente con Ugolino d'Albizzo padre di Ottaviano (2), come questo a sua volta vedremo stretto di amicizia coi nipoti di quel papa.

Sta di fatto che l'Ubaldini nominato da Gregorio suo cappellano e suddiacono, assai rapidamente salendo i gradi ecclesiastici, avanti i trent'anni fu investito della cospicua dignità di arcidiacono della chiesa bolognese, « maior in « Ecclesia dignitas post episcopalem » (3). Per certo non privo di ingegno e di coltura, e versato nel diritto canonico, molto però, oltre che al favore pontificio, egli dovè alla potenza della sua casa.

Signori del Mugello, gli Ubaldini dominarono veramente l'Appennino toscano, secondo si volle suonassero

(1) SALIMBENE, *Chronicon*, pp. 195 sg.

(2) *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini* a cura di GUIDO LEVI tra le *Fonti per la storia d'Italia*, pubblicati dall'Istituto Storico Italiano, Roma, Forzani e C., 1890, p. 116, nota 2.

(3) SAVIOLI, *Annali di Bologna*, III², 3.

le sigle di una nota iscrizione (1). Dai loro castelli tennero fortemente testa al guelfo popolo di Firenze, partecipando per più di un secolo a tutte le leghe, le guerre, le insidie dei fuorusciti ghibellini. Al tempo stesso vennero distendendo la loro influenza in Romagna, giovandosi anche di opportuni parentadi, mentre pure primeggiavano in Bologna, di cui si erano fatti cittadini, e dove non trascuravano di avere alcuno della famiglia che li rappresentasse tra il clero (2).

Venuta a vacare la sedia vescovile di Bologna, i voti del capitolo si radunarono sul giovane arcidiacono, sebbene non avesse l'età prescritta dai canoni. Gregorio IX non volle a questi derogare interamente, ma pure approvò la scelta, e nominò frattanto l'Ubaldini a procuratore di quella chiesa, con lettera del 17 giugno 1240, dove di lui parla in tali termini da attestare veramente una estimazione speciale per l'eletto (3).

Del breve tempo che l'Ubaldini amministrò la chiesa di Bologna rimane specialmente memoria in un atto degno del suo ministero, la pace, che, insieme al podestà, compose tra le fazioni cittadine, fortificata con parentele, solennemente confermata in pubblico Consiglio, e annunziata con giubilo alle città della lega guelfa (4).

Questo avveniva nel principio del 1244, e poco appresso, nel maggio, Innocenzo IV lo promoveva al cardinalato, conferendogli il titolo diaconale, che sempre conservò, di S. Maria in via Lata.

Il nuovo cardinale raggiunse in Genova (5) il pontefice, che, destramente sfuggito alle insidie di Federico,

(1) « Quis dominabitur Appennini? Alma domus Ubaldini »; v. AFFÒ, *Dizionario della poesia volgare*, Parma, 1777, pp. 42-44.

(2) SAVIOLI, *Annali* cit. III, 163, nota G e passim.

(3) *Annali* cit. III², 184.

(4) *Annali* cit. III², 203; WINKELMANN, *Acta imperii inedita*, I, 557-58.

(5) BARTHOLOMEI SCRIBAE *Annal. Ianuens.* ad a.

riparava a Lione. Colà rimase l'Ubaldini presso la curia, partecipò ai negozi della Chiesa, intervenne al concilio, attese a definire le cause commessegli dal pontefice (1) preparandosi a uffici ed imprese più conformi al suo carattere e alla sua ambizione.

In Lombardia a rappresentare la Chiesa ed a guidare la lega guelfa contro Federico, era rimasto in qualità di legato lo stesso Gregorio da Montelongo, che da vari anni eravi stato inviato da Gregorio IX. Cappellano pontificio, uno dei notari della Chiesa, poi eletto di Tripoli, esperto nei negozi e valente ed anche dotto nell'arte militare, fu meritamente mantenuto nel suo ufficio, finchè nel dicembre del 1251 venne promosso al patriarcato di Aquileia.

Non pertanto fattosi dopo il concilio sempre più accanito il duello tra il papa e l'imperatore, Innocenzo IV stimò di dover affidare le sorti dell'esercito, mandato di Francia in soccorso delle città lombarde, a un personaggio che in qualità di legato a latere potesse avere maggiore autorità e pienezza di poteri. La scelta cadde su Ottaviano degli Ubaldini (marzo 1247) che davvero non esordì nel suo alto ufficio sotto felici auspicî.

Intanto che il papa faceva cotesti allestimenti, Federico, meditando di passare oltre monti a debellare in Lione stessa il suo nemico, aveva guadagnato a sè Amedeo di Savoia, e quando il cardinale col suo esercito fu per varcare le Alpi, trovò tutti i valichi chiusi dalle milizie del conte. Dopo tre mesi di vani tentativi per forzare i passi, l'esercito si sbandò e a fatica il legato con poca scorta riuscì a entrare in Lombardia (2). Giungeva quasi inerme, ma con copioso

(1) BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, nn. 1476, 1517, 2187.

(2) BERGER, *Registres* cit. II, CLXXXII-CLXXXIII; MATTEO PARISIENSE sembra confondere in alcuni passi (*Chronica maiora*, ediz. LUARD, IV, 624, 634, 653) la legazione in Lombardia di Ottaviano con quella del card. Pietro di S. Giorgio in Velabro in Germania.

fardello di lettere pontificie che gli impartivano ordini e gli concedevano ogni maniera di facoltà, perchè la lotta contro Federico e i suoi fautori non si combattesse solo sui campi di battaglia, ma con tutte le armi e gli avvedimenti di cui poteva e sapeva valersi la Curia. Il legato ebbe naturalmente facoltà di accordare ai combattenti contro Federico le indulgenze concesse per le imprese di Terra Santa; ebbe autorità ed espresso mandato di privare d'ogni privilegio e immunità quei frati dell'ordine teutonico od altri religiosi, che persistessero nell'inobbedienza; facoltà di trasferire i vescovi da una sede all'altra ed anche di rimuoverli; di privare e disporre dei beneficî, accogliere rinuncie, provvedere alle chiese vacanti, rimanendo proibito ai capitoli e conventi di procedere ad alcuna nomina senza il consenso del legato. Per premiare ed adescare non gli mancarono ampie prerogative di grazie e dispense: poteva sanare i difetti di natali anche per la promozione a vescovo, dispensare in casi di simonia ed altre irregolarità, permettere la pluralità dei beneficî, dispensare, ma solo quattro persone, di preferenza nobili, dal grado di consanguineità. Ebbe autorità di ricevere al mandato della Chiesa i prelati che volessero sottomettersi; ebbe libera e piena giurisdizione disciplinare sopra tutte le chiese e sulla generalità del clero per entro i larghi termini della sua legazione, che comprendeva gli arcivescovadi di Genova, di Milano, la marca Trivigiana, il patriarcato di Aquileia con Venezia e la Dalmazia, l'arcivescovado di Ravenna con tutta la Romagna, compresavi Massa Trabaria (1).

Con identici poteri muoveva del resto contemporaneamente il cardinale di S. Giorgio in Velabro, destinato alla legazione di Germania (2), e d'allora in poi la Curia romana

(1) BERGER, *Registres* cit. nn. 3001-3023, 3049.
(2) Ivi, nn. 2968-2994.

usò considerare tali prerogative come inerenti all'ufficio di legato a latere; onde, ad esempio, il cardinale Isolano portava seco ugual lunga serie di bolle pontificie quando venne a Roma legato di Giovanni XXIII (1). Il cardinale Ottaviano ebbe inoltre speciali facoltà per trattare la pacificazione della marca Trivigiana, e contemporaneamente Innocenzo assicurava due nobili di quella provincia, che il legato « aveva ricevuto piena e libera potestà di promet- « tere da parte del papa così ad essi nobili come a tutti « i prelati, signori e comuni della legazione, che nè il « papa nè i suoi cardinali li avrebbero abbandonati, nè a « niun patto avrebbero accordato pace al deposto impera- « tore, sicchè esso od alcuno dei suoi figliuoli potesse di- « venire re o imperatore » (2).

Il cardinale Ubaldini entrava in Lombardia quando stava preparandosi l'avvenimento decisivo per le sorti di Federico II. Il campo della lotta per la seconda lega non furono i piani lombardi, ma l'Emilia lungo la linea del Po, su cui tra Mantova e Piacenza abilmente parve mantenere le sue basi strategiche Gregorio da Montelongo in guisa di poter tener fronte sia all'imperatore e a suo figlio Enzo, sia al marchese Pallavicino, senza perdere i vantaggi degli aiuti degli Estensi, di Bologna e delle città romagnole.

Nel 15 giugno 1247 i fuorusciti guelfi di Parma felicemente riuscirono a rientrare nella loro città, cacciandone gli imperiali. Da ciò l'assedio di Parma, la fondazione di Vittoria e la celebre disfatta di Federico. Se non che la gloria del fatto non tocca da vicino il cardinale Ubaldini. La forte resistenza dei Parmigiani fu guidata da Gregorio da Montelongo, chiuso con essi nella città. Il còmpito invece del cardinale era stato frattanto quello di cavalcare fino a Mantova con mille cavalieri di Milano, Vercelli,

(1) *Arch. della R. Soc. Rom. di storia patria*, III, 399 e nota 1.
(2) BERGER, *Registres* cit. n. 3024.

Novara e Crema, e quindi rinforzato dalle milizie di Mantova, Ferrara, Brescia, Bologna, del marchese d'Este e Alberico da Romano, munito di forte naviglio, certamente provveduto dai Veneziani, muovere alla difesa di Parma, fortificandosi tra il Po e la Tagliata presso Guastalla, incontro al re Enzo e ad Ezzelino accampati presso Brescello. Colà si fronteggiarono a lungo senza alcuna fazione decisiva, solo venendo ricordata la presa del ponte di navi di Brescello da parte dei Mantovani e Ferraresi sul finire di ottobre. A metà dicembre il cardinale e il suo esercito riducevansi in Mantova; nè è ben certo che a mezzo febbraio, allorchè seguì la distruzione di Vittoria, egli avesse potuto di nuovo accorrere al soccorso degli assediati. Le mosse lente e poco decisive dell'Ubaldini forse parvero sospette ai Parmigiani, e le loro mormorazioni pervennero fino alla corte del papa. Frate Salimbene giungendo in quei giorni in Lione era assediato dalla moltitudine dei cortigiani, ansiosi di aver le nuove di Parma, « poichè colà dipendeva tutto il negozio della « Chiesa Romana e di tutti i chierici, come in un duello, « quando da ambe le parti si attende la vittoria » (1). Il cardinale Guglielmo Fieschi nipote del papa lo richiese che cosa pensassero i Parmigiani del legato Ottaviano, e Salimbene con giovanile franchezza rispose: « dicono che « sarà il traditore di Parma, come fu di Faenza ».

Se l'Ubaldini, mentre era vescovo di Bologna, ebbe veramente qualche responsabilità nella caduta di Faenza in mano dell'imperatore (1241), ora come legato ebbe ad ogni modo a farne buona emenda, poichè tra il 1248 e il 1249 ricuperò alla Chiesa molta parte di Romagna, con la cooperazione dell'arcivescovo di Ravenna, mentre Gregorio da Montelongo spingevasi su Novara e Vercelli.

Se crediamo ad una lettera, contenuta nel formulario

(1) *Chronicon* cit. p. 195.

di Marino da Eboli, tale diverso campo di azione venne assegnato ai due legati dal papa stesso per togliere occasione di divergenze e competizioni fra di essi. Ad Ottaviano affidò la parte inferiore della legazione con il comando delle milizie bolognesi, mantovane e ferraresi e degli altri luoghi al di là di Mantova, e con metà delle milizie assoldate dalla Chiesa; a Gregorio la parte superiore con l'altra metà delle milizie della Chiesa e quelle di Milano, Brescia e Crema e delle altre città e luoghi circonvicini (1).

Delle diverse imprese dell'Ubaldini quella di Romagna fu certamente la più felice. In essa ebbe a principali cooperatori i Bolognesi, ai quali rimase in gran parte il frutto della vittoria, e la gloria della battaglia di Fossalta e della presa di re Enzo. Chè se consideriamo la posizione della casa Ubaldini rispetto a quella provincia, con favorire Bologna a danno della rivale Modena, e coll'esercitare la propria potenza sopra la Romagna, egli veniva anche a favorire gli interessi della propria famiglia (2). Meglio che la narrazione di fatti abbastanza noti, gioverà qui esaminare alcuni documenti, che ne furono la conseguenza. La sottomissione di Imola condusse ad un trattato di pace e società di quel comune con Bologna, stipulato fra il vescovo di Bologna, rappresentante del legato dell'Apostolica Sede, e il podestà bolognese da una parte, e il comune di Imola dall'altra (3). Ugualmente a profitto non tanto della

(1) Doc. IV.

(2) Notisi che nel 1248 Federico annunziando la disfatta di parte guelfa in Firenze per opera di suo figlio Federico, accenna alla partecipazione del cardinale Ubaldini e dei Bolognesi nel tentativo di ribellargli Firenze « que (pars guelphorum) velut familiaris et pesti« lentis cardinalis Octaviani tractatibus exposita, Bononiensibus nostris « proditoribus advocatis per intestinum bellum subtrahere inten« debat ». (HUILLARD-BRÉHOLLES, VI², 586).

(3) SAVIOLI, *Annali* cit. III², nn. 646-47.

Chiesa quanto di Bologna è la sottomissione di Nonantola, i cui patti di resa sono alla pari discussi e accettati dal legato e dal comune bolognese (1). Altrettanto avvenne nell'atto di sottomissione di Modena, dove in più di un capitolo i Modenesi vengono obbligati a stare all'arbitrio del cardinale, quando fosse presente, se no del potestà e Consiglio di Bologna (2). Ma sopratutto tale specie di egemonia accordata al comune di Bologna risulta evidente negli statuti « per il buono e pacifico stato della Romagna » (3).

Nella sostanza essi mirano a togliere alimento alle contese e discordie, vietando ogni maniera di leghe e congiure così in Bologna come nelle altre città. L'importante è che tali ordinamenti sono promulgati ugualmente per autorità e volere del cardinale e del Consiglio di Bologna, e che ad entrambi è accordato il diritto e l'obbligo di farli rispettare dalle città e signori di Romagna, e di costringere gli inosservanti al pagamento delle pene stabilite o anche maggiori, « all'arbitrio del cardinale e del podestà di Bologna ».

In caso di dubbio od oscurità su alcun capitolo viene dichiarato che si debba stare alla definizione e interpretazione del cardinale, se egli si troverà entro i termini della legazione, altrimenti decideranno il potestà, gli anziani e i consoli dei mercanti e banchieri. Inoltre gli statuti si chiudono concedendo ai medesimi cardinale, potestà, anziani e consoli autorità e balìa di fare in seguito nuovi ordinamenti sui fatti di Romagna, con il concorso di quei sapienti che crederanno di eleggere, senz'obbligo di riportare la cosa in Consiglio. Del pari al cardinale, al podestà e consoli, senz'obbligo d'interrogare il Consiglio, è data facoltà di radunare generale esercito.

(1) Savioli, *Annali* cit. III², n. 648.

(2) Ivi, n. 649.

(3) Frati, *Statuti di Bologna*, III, 286-299. Cf. ivi, I, 510; II, 109; II, 212.

Ma le cose di Romagna non distolsero il cardinale dall'attendere alla guardia di Parma, dove entrò con milizie bolognesi nell'estate del 1248 per indi togliere ai fuorusciti i castelli di Rivalta e Guardasone. In Parma tenne verso il maggio insieme con il suo compagno Gregorio da Montelongo un parlamento con gli ambasciatori delle città lombarde.

Nella primavera del successivo anno 1250 l'Ubaldini era in Venezia, dove addì 3 di aprile pose la prima pietra della chiesa di S. Maria della Gloria (1).

Non vi ha dubbio che colà, obbedendo allo speciale mandato che aveva ricevuto dal papa, si sia dovuto occupare a pacificare la marca Trivigiana e a stringer leghe contro Ezzelino da Romano. Se non che i cronisti veneti tacciono in proposito, e nel codice diplomatico Ezzeliniano appena troviamo ricordo dell'Ubaldini nelle deposizioni di un testimonio che molti anni appresso ricordava di aver sentito in Venezia il cardinale predicare la croce contro Ezzelino.

In Venezia lo stesso cardinale avrebbe, secondo frà Salimbene (2), predicato pur contro Alberico da Romano in occasione di un pietoso episodio, originato dalla crudeltà di costui che dopo avere costretto alcune signore di Treviso ad assistere alla tortura e all'eccidio dei loro cari, le aveva vituperosamente cacciate oltre il fiume Sila. Quasi ignude avevano errato, finchè sulla riva della laguna un pescatore se ne mosse a compassione e di nottetempo le condusse alla chiesa di San Marco.

Avvertitone il cardinale, accorse nel tempio, fece ristorare quelle infelici, poscia radunato il popolo, con lo spettacolo delle loro miserie e con ardenti parole, prendendo per testo l'esempio della moglie del levita, tutti infiammò

(1) Cornelii *Ecclesiae venetae*, VI, 280.
(2) *Chronicon* cit. pp. 179-182.

a prender l'armi contro il tiranno. Se non che il Salimbene soggiunge che i Veneziani unanimamente andarono contro Alberico e molti danni gli recarono, ma senza completamente disfarlo; bensì non andò molto, dopo quella crociata, ch'egli fu spento con tutta la sua progenie.

Il racconto non può cronologicamente convenire all'anno 1250, troppo lontano dalla fine di Alberico, il quale del resto non sembra che allora potesse essere in mali termini con la Chiesa, mentre pochi mesi dopo Guglielmo re dei Romani lo investiva dei feudi tolti al fratello Ezzelino, e Innocenzo IV ratificava la concessione.

Prima però di porre in conto al vivace cronista un errore od inesattezza gioverà attendere luce da nuove indagini.

Ad ogni modo il cardinale non tardò a ritornare al centro principale delle sue cure. Non ostante la morte di Federico durava il pericolo contro Parma e le altre città guelfe per le continue ostilità del marchese Pallavicino, mentre la parte ghibellina dominava oltre che a Cremona a Pavia, Tortona, Alessandria, Asti, Reggio, Torino, Vercelli, Bergamo e Padova (1).

Stavasi al tempo stesso maturando un rivolgimento nella città di Piacenza, che avrebbe accresciuto il pericolo per la parte della Chiesa e procurato lunghe brighe al legato.

Dal tempo del cardinale Ugolino d'Ostia le interne fazioni si erano atteggiate in guisa, che i popolari, capitanati dai Landi, seguivano parte ghibellina e i nobili (« milites »), parte guelfa. Già posi altrove in evidenza l'inclinazione di Ugolino d'Ostia a favore dei nobili (2). Più tardi durante il suo pontificato, nel 1236, per gli accorti maneggi di un altro legato della Chiesa, i Landi e gli altri principali della parte di popolo vennero banditi, rimanendo ai militi

(1) BERGER, op. cit. n. 5282.
(2) *Arch. della R. Soc. Rom. di stor. patr.* XII, 261 sgg.

guelfeggianti incontrastato il predominio nel comune piacentino (1), con grande vantaggio della lega guelfa durante i decisivi avvenimenti, che son venuto accennando. Ma lo zelo dei reggitori piacentini per la causa guelfa finì per far nascere malumori nel popolo, che pativa disagio dalle grandi incette di grano che si facevano non solo nel Milanese ma anche nel proprio contado piacentino per tenere vettovagliata la città di Parma. Ne seguì un risveglio della parte popolare, chè riformò i suoi ordinamenti, dandosi per podestà Uberto de Iniquitate. Ben presto si vollero richiamare i banditi; a malincuore i nobili acconsentirono, ma il richiamo si restrinse ai popolari, non ai Landi e agli altri principali. Così nel mese di ottobre pacificamente entrarono tutti quelli di popolo, tutti giurando i mandati della Chiesa e del cardinale Ottaviano, che era appunto in Piacenza. Nè il moto popolare si potè fermare qui. Cominciarono le istanze perchè fosse tolto il bando anche ai Landi, e nel marzo 1251 in Consiglio fu vinto il partito di richiamarli, non ostante fosse anche allora nella città il cardinale, che, ciò saputo, la vigilia della Annunziazione, se ne uscì scortato fino al Montale dal podestà, Nata de' Grimaldi. Entrati i Landi, i cavalieri non si vollero acconciare al governo del popolo, e, abbandonata la città, si posero in aperta ribellione ritirandosi e fortificandosi nei loro castelli, particolarmente in Rivergaro.

Così voltasi Piacenza a parte ghibellina e riuscito vano qualche tentativo di concordia, la guerra civile divampò in tutto il territorio. Il popolo con l'aiuto di Cremona e del marchese Pallavicino non diè tregua ai nobili fuorusciti, assalendoli nelle loro rocche e mettendo a ferro e fuoco le loro ville di Val Tidone. A nulla valse il tentativo di pacificare la Lombardia fatto dal papa invitando a Ge-

(1) *Annal. Placentini gibellini* ad a.

nova gli ambasciatori delle singole città, come non erano valse le ammonizioni e le minaccie. Due volte fu posto assedio a Rivergaro, principale propugnacolo dei militi piacentini, la prima volta nell'aprile del 1251 (1) quando rimase incendiato il borgo, e molti furono fatti prigioni; la seconda nell'autunno del 1252 con forze ed apprestamenti più gagliardi.

Uberto marchese Pallavicino adunato un esercito di cavalieri e di fanti di Cremona e del popolo piacentino e di cavalieri aderenti al popolo e con soldatesche germaniche e con macchine pose il campo sotto la torre di Federico Pallestrelli verso Rivalta, e avuta incontinente la torre, passò all'assedio di Rivergaro, al quale stette per 67 giorni con 14 poderosi trabuchi. Alla difesa del castello erano 200 cavalieri, e un migliaio fra contadini e soldati; molti da ambo le parti furono morti e feriti dalle balestriere e dalle pietre dei trabuchi; i famigliari di Ubertino Landi cederono le prime fortificazioni; non potendo più gli assediati sostenersi, il giorno di venerdì 25 di ottobre patteggiarono con il marchese e con il popolo, giurando fedeltà al re Corrado e pace al popolo piacentino. I vincitori munirono il castello di fanti.

In quel tempo medesimo il signor cardinale Ottaviano con 1500 militi di Bologna e della Romagna era presso Travano; nondimeno nessun soccorso diede a quelli del castello, e caduto il castello, incontinenti con le milizie si ritirò. I cavalieri piacentini vennero poi in Piacenza stando obbedienti al podestà Ferrario Cane (2).

Così l'annalista ghibellino narra e non giudica. Noi possiamo attingere qualche maggior lume sulla condotta del cardinale, perchè la parte principale che ci resta del carteggio Ubaldiniano, risguarda appunto i fatti di Rivergaro (3).

La nuova dell'assedio giunse all' Ubaldini in Bologna, dove al tempo stesso gli si presentarono l'una dopo

(1) *Annal.* cit. Cf. MURATORI, *Antiq. Ital.* IV, 512.
(2) *Annal.* cit.
(3) *Registro,* epp. I-IV; VI-IX; XXXII-XLVII.

l'altra due ambasciate del comune di Parma, ad informarlo del grave stato minacciato alla città da siffatta oppugnazione e scongiurarlo a portarvi aiuto di milizie con sollecitudine pari all'imminenza del pericolo. Se non che il legato invano aveva già ripetutamente chiesto al papa i mezzi necessari per sostenere l'impresa. Gli era stato risposto che ben avrebbe dovuto bastare a un legato quel tanto che fino allora era bastato per due, cioè a lui e al Montelongo, il quale, nominato patriarca d'Aquileia, aveva lasciato la legazione. Evidentemente dopo la morte di Federico e la discesa di Corrado nel regno di Sicilia, le cose lombarde ormai passavano in seconda linea per il papa, che preferiva lasciare al legato la briga di spremere il clero a titolo di procurazioni, e fare gli eserciti a spese dei comuni. Ma il clero era ormai esausto « ex collectis impositis et « propter multas alias afflictiones, adversitates et angustias ». Sicchè al rimprovero del papa il legato poteva opporre il fatto del clero milanese ostinato nel rifiutargli le procurazioni, e che non curante delle sue scomuniche continuava a celebrare. Anche alle nuove ripetute istanze il papa non dette ascolto, pure ingiungendogli di condursi personalmente in Parma (1). Ottaviano Ubaldini si rivolse adunque al comune di Bologna, e ne ottenne 500 cavalieri, altri 60 potè averne da Modena, tutti per un mese il cui termine sarebbe scaduto al 12 ottobre, e con patto espresso che egli muovesse insieme al piccolo esercito. Ma il cardinale non sapevasi ancora risolvere a partire, impensierito com'era dalla mancanza di denaro, tanto che solamente nel giorno 23 di settembre egli entrò nella città di Parma.

Sebbene (egli scrive al pontefice) per le necessità gravissime che avevo, avessi fermato di muovere verso Parma, non avendo il necessario per le spese, vinto tuttavia dalle lagrimose istanze dei Par-

(1) *Registro*, ep. IV, e doc. X.

migiani e dei Piacentini, stretti da tante afflizioni, non potendo avere altra milizia, condiscesi alle volontà loro, procedendo con la milizia fino a Parma. Ed ecco con la fede degli occhi miei contemplo le calamità miserabili della città di Parma, che già ben conoscevo per relazione di molti. Imperocchè, essendo venuti presso Reggio seicento cavalieri, per chiudermi il passo, quei di Parma, che per fare la vendemmia e le seminagioni imminenti o per altre necessità non osano uscire, con timore e tremore massimo vennero ad incontrarci a sole tre miglia. Essendo nella medesima città tenni consiglio col podestà e coi savi parmigiani e piacentini circa il modo di soccorrere la milizia chiusa nel castello di Rivergaro. E allora ricevetti le vostre lettere, con cui mi ingiungeste che ordinassi il modo di soccorrere i Parmigiani e i Piacentini con 500 o 600 cavalieri, essendo voi disposto provvedere alla metà delle spese. Su di che posso essere indotto a meraviglia, perchè mentre conoscevate le afflizioni e le miserie dei medesimi e la necessità di celere soccorso per l'imminenza del pericolo, non avete mandato il denaro ai banchieri per i necessari sussidi, ma mi avete comandato di indicare l'ammontare delle spese, il che apporta una mortifera dilazione, piena di dolori e di ruine.

Ma ecco che, quanto mi avete ordinato, è stato a mia istanza, come dissi, eseguito dai Bolognesi che mandarono i militi sopradetti per rimanere fino ad un mese. Con essi e con la milizia di Parma ora intendiamo di sollecitamente muovere per Castello Arquato passando per terre di nimici, e ritornando per esse, conciosiachè non si abbia il passo da alcun' altra parte. E dopo la nostra uscita dalla città di Parma si chiuderanno del tutto le porte, e a nessuno sarà aperta l'entrata o l'uscita, se non sopravvenga milizia, per cui la città possa essere custodita (1).

Il legato conchiude la sua lettera, come l'altre improntata da molta franchezza, proponendo al papa, che, scaduto il termine del mese, riassoldi per altri 45 giorni quelle genti, anche per dar modo ai Parmensi di provvedere alle seminagioni, ora impedite. Se ciò non sarà fatto, si troverà costretto a ritornare, per non incorrere in vergogna senza vantaggio degli altri. E a far meglio persuasi il papa ed i cardinali mandò il diletto amico Ottone Visconti, suo

(1) *Registro*, ep. VIII.

camerlengo. Ma probabilmente anche questa volta l'Ubaldini non fu esaudito.

Egli frattanto non intermise pratiche per provvedere altrimenti. Domandò soccorso d'altre genti al marchese d'Este, pregandolo pure a persuadere i Mantovani a tenere in iscacco i Cremonesi col porre loro milizie in Montoro e Marcaria; ordinò al vescovo di Reggio e ai giudici dei Reggiani fuorusciti che questi raccogliessero a Salvaterra per indi muoverli in soccorso di Rivergaro. Fece pure appello a Obizzo e Alberto Malaspina, invitandoli ad accorrere con milizie e balestrieri a Castello Arquato. Pregò il comune di Bologna di spedire ambasciatori a Ferrara, Faenza ed Imola. Sopratutto si adoperò così presso i Bolognesi come presso i Modenesi acciocchè gli mantenessero per un termine più lungo le milizie assoldate (1).

Ma il comune di Bologna non aveva i denari per tale riferma, nè voleva ricorrere al credito, perchè uno statuto rafforzato con il solito vincolo di giuramento espressamente proibiva di contrarre prestiti. Il legato però agevolmente rimoveva la difficoltà, poichè valendosi delle facoltà concessegli dalla Sede Apostolica, commetteva al vescovo di Bologna di prosciogliere da quel giuramento; imperocchè, richiesti dal cardinale, i frati minori e i frati predicatori avevano dato concorde avviso sulla legittimità di tale dispensa in considerazione dell'imminente rovina dei Piacentini e della città di Parma (2). Nel marzo del 1252 il cardinale aveva raccolto in Brescia gli ambasciatori delle città collegate e concordato circa la misura in cui la Chiesa da un lato e i singoli comuni dall'altro dovevano contribuire alla formazione e mantenimento del-

(1) *Registro*, epp. XXXII-XLVII.

(2) *Registro* cit. ep. XXXIII. Altrettanto aveva fatto col podestà di Parma Gregorio da Montelongo, con l'approvazione del papa. BERGER, op. cit. n. 3687.

l'esercito (1). L'affaticarsi del cardinale per raccogliere poche centinaia di soldati prova la scarsa efficacia di tali accordi. Ben è vero che il legato, sprovveduto di moneta, era il primo a non potere fare gli assoldamenti per la Chiesa.

Se però, come pongono gli annali, il cardinale riuscì infine a riunire in Castello Arquato 1500 cavalieri, mentre la lentezza delle mosse può trovare giustificazione, la finale inoperosità dall'Ubaldini e delle sue genti resta meno agevole a spiegare. Tra le voci raccolte dal Salimbene è pur quella che per poco Innocenzo IV avesse ancora vissuto, avrebbe deposto Ottaviano dal cardinalato « pro eo quod « nimis erat imperialis, et negotia Ecclesiae non bene fide- « liter faciebat ». Pettegolezzi di corte probabilmente, come l'altra novelletta dell'astuzie onde l'Ubaldini cercava di nascondere agli altrui occhi la diminuita grazia del papa, rimanendo dopo concistoro a far lunghe conversazioni nell'anticamera pontificia, perchè al suo tardo uscire di palazzo credessero che Innocenzo usasse trattenerlo in segreti e gravi colloqui, e lo reputassero il maggiore cardinale della corte, e che presso il papa potesse molto, « ac « per consequens ex hoc ei darent donaria ». A gradire donativi dovè con gli altri prelati essere, a dir vero, abituato, poichè sappiamo quanto costò ai ricchi abbati francesi la dimora della corte in Lione (2).

A parte i particolari aneddotici è forza riconoscere che nelle stesse lettere di Ottaviano traspare francamente il suo malcontento verso il papa, che tardo a rispondere, restio a dare, sottile nel rifare i conti, cauto nel volere i preventivi, non dà soverchia prova di fiducia nel proprio legato. Il quale sembra quasi consapevole delle mormorazioni e dei sospetti, quando scrive al papa: « Se sono « premuto ed oppresso da un cumulo di amarezza, non se

(1) MURATORI, *Antiq. Ital.* IV, 4; SAVIOLI, *Annal.* cit. III², n. 673.
(2) BERGER, op. cit. II, LXXVIII-LXXIX.

« ne meravigli vostra santità. Poichè sapete come accettai « il vostro mandato procedente dal consiglio e dalla vo- « lontà dei vostri fratelli, sebbene con molto dolore ed an- « gustia della mia mente, adoperandomi con diligenza vi- « gile contro le varie oppressioni che insorgevano, perchè « i negozi della Chiesa e dei suoi fedeli conseguissero, con « il suffragio dell'aiuto divino, la desiderata promozione. « Speravo finalmente che per il vostro arrivo in Lombardia « sarei sollevato dalle prementi cure, che da lungo tempo « sostenevo, e grata me ne arrideva la speranza. Ma il « mandato, di nuovo contrario ai miei voti, è stato di ri- « manere nella provincia, nuovamente cadendomi ferita « sopra ferita. Ho sopportato tuttavia pazientemente i co- « mandamenti, nè l'imminente afflizione mi ha disciolto, « come suole, le braccia. Ma, propostomi il mandato in- « nanzi agli occhi vostri, reverentemente l'ho accettato, « e i negozi commessimi ho compito, secondo io credo, « fedelmente, come gli eventi potranno farvene piena « fede, quando ogni cosa potrà essere diligentemente di- « scussa » (1).

La frase « commissa gessi fideliter » sembra un'anticipata risposta al « non bene fideliter » del Salimbene. Chè se invano cercheremmo negli ufficiali regesti dei papi alcun documento a carico dell'Ubaldini, una molto grave lettera di Innocenzo IV contro di lui accolse Marino da Eboli nel suo formulario (2). Il cardinale è aspramente rimproverato per le sue dissenzioni e rivalità con il collega di legazione Gregorio da Montelongo, e l'esortazione alla concordia non è disgiunta dalla minaccia di deposizione. Ma se pure la lettera uscì veramente in questa forma dalla cancelleria pontificia, il suo valore rimane attenuato dal fatto, che ciò non ostante i due legati continuarono

(1) *Registro*, ep. II.
(2) Doc. III.

nel loro ufficio, e che Ottaviano, come egli stesso ricorda, venne riconfermato nella legazione al ritorno del papa in Italia, personalmente da Innocenzo mentre era in Lombardia, di nuovo in iscritto quando la corte fu in Perugia (1). E contro la gravità di siffatti dissensi stanno eziandio le amichevoli relazioni mantenute dall'Ubaldini con Gregorio dopo la sua nomina a patriarca d'Aquileia, che aiutò a trovar denaro nelle misere condizioni della sua chiesa (2).

Certo è che l'Ubaldini con la caduta di Rivergaro chiuse poco felicemente la sua legazione in Lombardia, dopo la quale non pare che alcun altro negozio importante venissegli affidato, fino a che visse Innocenzo. Ma alla costui morte Ottaviano riacquistò tutta la sua autorità e potenza, avendo efficacemente cooperato alla nomina di Alessandro IV, uno dei nipoti di Gregorio IX, coi quali l'Ubaldini era stretto di particolare amicizia, grato alla memoria dello zio loro. Corse voce che Alessandro IV, nell'accettare la tiara, dicessę all'Ubaldini: « io sarò papa « di nome, ma tu di fatto ». Se tali parole sono poco verosimili, è bensì vero che primo atto del nuovo pontefice fu di togliere al cardinale Guglielmo Freschi, nipote del suo antecessore, la legazione del Regno, e commetterla a Ottaviano degli Ubaldini.

I regesti di Alessandro IV ci hanno conservato qualche documento ancora inedito, relativo a questa seconda legazione del cardinale, ma se giova pubblicarli a complemento della *Historia diplomatica regni Siciliae,* invano si cercherebbe da essi nuova luce per chiarire la condotta dell'Ubaldini nella sua infelice impresa contro Manfredi, ben nota per le narrazioni del Iamsilla e del Malaspina, che non accade di qui ripetere.

(1) Lettera del 1251 citata dall'Ubaldini (Barb. LII, 1).
(2) *Registro,* epp. XVI, XVII, XXIV.

Gli apprestamenti furono grandi e dispendiosi, numerose le milizie, parecchi i cooperatori. Eppure, dopo vani fronteggiamenti, dopo tregue e trattative, poco sincere da entrambe le parti probabilmente, il legato finì col chiudersi in Foggia, e quando l'esercito papale dalle distrettezze dell'assedio e dalle malattie fu decimato, e' venne a trattato con Manfredi per aver modo di ritirarsi in Terra di Lavoro. I patti furono che Manfredi abbandonerebbe alla Chiesa questa provincia, quando il papa gli concedesse per sè e per il nipote Corradino il rimanente del regno. Invano Manfredi cercò di persuadere il papa a tale accordo, e dovè invece affidarsi alla fortuna delle armi e degli eventi, che continuava allora ad arridergli, mentre il legato pontificio abbandonava il regno.

Questa volta più che mai si ebbe occasione di gridare al tradimento del cardinale ghibellino, preso d'ammirazione grande verso il principe Manfredi, appena lo ebbe conosciuto. Sabba Malaspina raccoglie la voce, ma la crede fallace, e piuttosto trova imprudente l'affidare le sorti di un esercito ad un chierico. Il papa reputò il suo legato non traditore, ma tradito e da tali, sulla cui fedeltà si era contato assai, e invece per essi « tot fuere fabricata contraria, tot fuere « iniecta offendicula, et obstacula preparata, quod propter « hoc (cum liquido appareret illorum proditio) coactus est « idem legatus in Terram Laboris cum tota sua comitiva « redire ». Così Alessandro al re di Inghilterra, donde si sperava ancora salute (1).

Consapevole e forse favoreggiatore delle pratiche per dare ad Edmondo d' Inghilterra l' investitura del regno di Sicilia (2), l' Ubaldini si dimostrò invece piuttosto ostile

(1) Capasso, *Hist. dipl.* n. 228 (18 settembre 1256).

(2) Si ha una lettera del re Enrico al cardinale Ubaldini (gennaio 1258) in cui gli annunzia l'invio di ambasciatori suoi e di Riccardo re eletto dei Romani al papa, informandolo delle difficoltà che

verso Carlo d'Angiò, a giudicare dal contegno che assunse, quando, dopo la sconfitta di Manfredi, l'Angioino fu da Clemente IV inviato in Toscana a farvi prevalere il guelfismo sotto nome di pacificazione.

Il finale trionfo di parte guelfa in Firenze fu preceduto da un periodo di preparazione, durante il quale Clemente IV, sapendo i ghibellini, per quanto scoraggiati, ancora forti e sostenuti dalle milizie tedesche di Guido Novello, sente di dover adoperare accortezza e prudenza, e vede nel cardinale Ubaldini un potente intermediario, se favorevole, un temibile avversario se lo sdegno l'avesse fatto apertamente unire ai suoi parenti ghibellini. Il papa dimostrasi pertanto pieno di riguardo e deferenza verso il cardinale; in suo favore scrive a re Carlo; a lui delega l'ufficio di assolvere il comune di Firenze dalle censure; a lui scrive perchè procuri che Guido Novello non faccia novità nei castelli lucchesi, spettanti all' impero. Clemente, che avrebbe voluto e tentò più volte invano di nominare di sua autorità un podestà a Firenze, dapprima si acconciò che vi fossero chiamati a reggerla, col suo beneplacito, due frati Gaudenti da Bologna, che, a dir vero, non si dimostrarono molto docili ai comandi del papa, sia che non potessero, sia che non volessero. Nè forse andremmo lontani dal vero, supponendo che alla scelta dei due Bolognesi non fosse stato estraneo l'Ubaldini che, non meno dei Fiorentini, seguiva con vigile sospetto i maneggi del papa e del re francese. Tant'è che il papa, nel nominare Carlo

incontrava presso i grandi d'Inghilterra l'impresa di Sicilia « unde « paternitati vestrae omni affectu quo possumus supplicamus quatenus « interim in praeiudicium nihil circa negotium innovetur ». *Royal Letters of Henry III*, vol. II, p. 129; cf. ivi, pp. 150-152. Il LUARD nell'indice alle *Chronica maiora* confonde il card. Ubaldini con il vescovo di Bologna, inviato in Inghilterra a dare l'investitura del regno di Sicilia a Edmondo. Basta il passo a pp. 532-533 per vedere che il cronista ben distingue i due personaggi.

paciere generale in Toscana, durante la vacanza dell' impero, fu costretto ad escludere dalla sua giurisdizione le terre del cardinale Ottaviano degli Ubaldini, e quando l'Angioino entrò in Toscana, Clemente dovè vigilare affinchè fra Carlo e il cardinale non seguissero pericolosi dissapori.

Corse voce che nelle terre del cardinale le genti di Carlo avessero avuto cattive accoglienze, onde Clemente commise a Elia Peleto, suo uditore, di istruire un' inchiesta intorno alle offese che fossero state fatte al re o ai suoi, « de plano et sine strepitu et figura iudicii », esigendone all'uopo la debita riparazione. Ma il papa non si dissimula le difficoltà del negozio, sicchè aggiunge: « ma se « il caso ti sembrasse troppo difficile, non mancare di « consigliarti subito con noi, che immediatamente rispon- « deremo. Tuttavia guarda di non farti difficile ciò che non « è, acciocchè non sembri che cerchi non consiglio ma « una scappatoia ». Contemporaneamente il pontefice scrive al re: « Sebbene ti abbiamo costituito paciere generale « nella Toscana, non ti devi affatto meravigliare o turbare, « se per avventura abbiamo stabilito alcun che di speciale « nella terra del nostro diletto figlio Ottaviano del titolo « di S. Maria in via Lata diacono cardinale, il quale, es- « sendo nobile membro del nostro corpo, non doveva « essere trattato con la stessa censura degli altri. Non « estendere adunque la tua giurisdizione alla terra di lui, « garantendone egli il pacifico stato ». E dopo avergli annunziato l' inchiesta commessa a maestro Elia, Clemente che aveva cominciato la lettera esortando il re alla mitezza, chiude protestando che non potrebbe « quietamente tolle- « rare ingiuria contro il cardinale, offeso o leso il quale, e « noi e i nostri fratelli saremmo per conseguenza lesi » (1).

(1) MARTENE, *Thesaurus anecdotorum*, II, 310, 517, 561, 378, 418, 515; RAYNALDI, *Annal.* a. 1226, § 22; SAVIOLI, *Annal. di Bologna*, III, 409; GINO CAPPONI, *Storia della repubbl. di Firenze* (2ª ed.), I, 55, 548.

L'impresa di Carlo d'Angiò in Toscana non fu senza difficoltà, ed è nota la lunga resistenza che i ghibellini opposero in Poggibonzi. Quando furono finalmente obbligati alla resa, per mezzo del cardinale Ubaldini ebbero più miti ed onorevoli patti (1).

Alla morte di Clemente IV naturalmente troviamo l'Ubaldini tra i cardinali antifrancesi, che riuscirono vittoriosi con la nomina di Gregorio X. Preparavasi un nuovo periodo di preminenza pel nostro cardinale; se non che, nell'accompagnare (1272) il nuovo papa a Roma, infermò di febbri e morì (2). Sicchè quando Gregorio fu ospite degli Ubaldini in Mugello, fu ricevuto non dal cardinale, come pongono alcuni, ma dal nipote, suo omonimo, vescovo di Bologna.

Tali sono in breve le principali vicende storiche del cardinale Ottaviano degli Ubaldini secondo appaiono dal racconto dei cronisti, che dai documenti riceve piuttosto illustrazione e colorito che accrescimento di molti particolari. I documenti maggiormente abbondano per quella molteplice serie di atti meno importanti, in cui il personaggio storico riprende la veste di semplice prelato. È agevole immaginare in quanti e quanto diversi negozi debba essere intervenuto chi fu cardinale per un quarto di secolo, in un'età in cui andava crescendo a dismisura l'azione accentratrice della corte di Roma, e le decretali prendevano troppo spesso il posto dei libri sacri. Abbiamo poi veduto le ampie facoltà di giurisdizione e di grazia conferite al cardinale quando era legato, nè ci mancano prove che il cardinale Ottaviano se ne sia largamente prevalso. Nè a dargli faccende mancavagli la folla dei cortigiani che per impetrare uffici ed onori si rivolgevano a lui, il maggior cardinale della corte, secondo dice Salimbene. Ci restano

(1) *Annales Placentini gibellini* ad a. 1268.
(2) Ivi, ad a. V. appresso p. 268 in nota.

pertanto memorie di nomine e deposizioni di abbati, nomine di vescovi, conferimento di feudi, di beneficî ed altri atti di disciplina ecclesiastica, nonchè pubblicazioni ed esecuzioni di bolle pontificie e sentenze di cause affidategli dal pontefice. Se non che la enumerazione di siffatti documenti più che la storia del cardinale, interessa quella dei luoghi e delle istituzioni cui si riferiscono. Ed anche il volume di *Regesta causarum* conservato nell' archivio Vaticano del tempo di Alessandro IV, sebbene in gran parte spettante al cardinale Ottaviano, importa più per la storia dell'amministrazione, di quello che non conferisca alla conoscenza del nostro personaggio, essendo troppo ristretti i sommari delle cause, per darci un concetto del valore giuridico di chi pronunciava la sentenza. Per noi è invece prezioso l'inventario delle gioie del cardinale contenuto in questo medesimo registro (1). Così in mezzo all'arido manipolo dei documenti minori tuttavia vien fuori qualche notizia, qualche aneddoto interessante della vita dell'Ubaldini, che compensa la fatica delle ricerche.

Uno dei notevoli atti del cardinale Ottaviano sarebbe stato, secondo ripetono vari cronisti, il suo intervento nel fare eleggere arcivescovo di Milano Ottone Visconti, contribuendo così ad un avvenimento che ebbe tanta importanza nella storia lombarda. Come per molti altri fatti capitali della storia, anche per quello il cronista medievale ritrova la causa e origine prima in qualche episodio particolare e personale:

... Passando il cardinale per Milano fu ospitato nel monastero di S. Ambrogio. E vedendo un rubino prezioso, che si conservava in quella chiesa, bramò di ottenerlo o per amore o per prezzo. Il che assolutamente rifiutandosi i canonici di fare, egli aggiunse mirabili minaccie. Allora i canonici se ne dolsero con Martino della Torre, che

(1) Il volume mi venne cortesemente indicato dal ch. P. Palmieri sollerte custode dell'archivio Vaticano.

assai male sentì la cosa, e, salito a cavallo armato con tutti gli amici al suono delle trombe, si pose nella piazza di S. Ambrogio. Ottaviano a questo rumore meravigliato, domandò che cosa mai ciò fosse. A cui i Torriani risposero: abbiamo sentito che volete partire e non vogliamo che ve ne andiate senza decorosa e nobile compagnia, nè ci muoveremo da questa piazza se non vi accompagneremo fuori della città. Sentendosi adunque il cardinale disprezzato, desiderando prepararsi la vendetta si propose di innalzare alcuno della parte dei nobili, che fosse di pungolo ai Torriani. E allora chiamò a sè Ottone Visconti canonico di Desio, che condusse seco a Roma e finalmente lo fece promuovere arcivescovo di Milano.

Di una più discreta ma pur singolare richiesta dell'Ubaldini si ha esempio nella preghiera al vescovo di Mantova, perchè gli procurasse un falco gruero appartenuto al defunto conte di S. Bonifazio e rimasto nelle mani di un soldato.

L'ammirazione e il desiderio di una rara gemma non è che molto conforme ai gusti del cardinale, come ce ne fa fede il ricco inventario, già ricordato, degli ori, argenti, gioie ed altre cose preziose da lui posseduti e accettati in deposito da mercanti toscani pel valore di tre mila marche di buoni e legali sterlini. Accanto ai principeschi servizi da tavola, uno dei quali lavorato a Parigi, sfoggia una lunga serie di artistiche oreficerie, specialmente fermagli, corone e anelli ornati a profusione con ogni sorta di pietre preziose. Completano il farzoso corredo rari drappi di Venezia, di Spagna, di Romania, di Armenia, intessuti d'oro, e de' più variati colori.

Il malumore e l'indocilità del clero milanese è acerbamente deplorata dal medesimo cardinale, il quale tra le sue querimonie al papa, che lo lascia corto a denari, pone avanti l'esempio del come obbedissero e ascoltassero il papa e lui i chierici milanesi. « Poichè non pagando la mia « procurazione imposta loro fino dal gennaio, dopo la sco- « munica pronunciata contro di essi, conculcando l'auto- « rità vostra e il mio mandato, in disprezzo delle chiavi « della Chiesa presumono non di celebrare, ma piuttosto

« di profanare i divini uffici » (1). Nè del resto era la prima volta che il clero milanese si rivoltava alle gravi e ripetute imposizioni dei legati.

Gregorio da Montelongo lo aveva esperimentato fino dal 1243, quando fu costretto a revocare con regolare atto notarile una taglia o fodro che in suo nome era stato imposto al capitolo della chiesa milanese, e a promettere di non fare altre imposizioni se non secondo l'antica consuetudine fino allora osservata (2).

Chè se il clero delle altre nazioni era oltre misura gravato, il clero italiano a sua volta non veniva meno colpito sia dalle imposizioni dei legati pontificî, sia dal papa per decime e assegni alle altre chiese immiserite dalla guerra, e a prelati e personaggi anche secolari esuli e spogliati dalla fazione ghibellina. Il vescovo di Trieste dovette alienare al comune molti diritti di baronia maggiore per liberarsi da molti debiti contratti in gran parte a causa delle « graves collectas et provisiones sibi ac sue « ecclesie impositas a domino Octaviano cardinali et a « domino Gregorio de Montelongo Apostolice Sedis le- « gatis » (3). Quest'ultimo trovò la sua chiesa d'Aquileia sotto un tale cumulo di debiti, che già il papa aveva dovuto ordinare alle chiese d'Ungheria di sovvenirla annualmente di duemila marche (4), ed esso, il nuovo patriarca, si trovò stretto a contrarre altri mutui, con l' intervento e forse la fideiussione del cardinale Ottaviano (5).

Ma se dalle cose premesse la narrazione del Fiamma apparisce tutt'altro che inverosimile, abbiamo prove positive che il cardinale dette occasione ai monaci di Sant'Am-

(1) *Registro*, ep. II.
(2) Doc. I.
(3) KANDLER, *Cod. dipl. istriano* ad a. 1253.
(4) BERGER, *Registres* cit. n. 4844.
(5) *Registro*, ep. XVII.

brogio di querelarsi di lui, perchè dopo di avere formato un'inchiesta sull'amministrazione di quel monastero e delle sue dipendenze, aveva deposto l'abbate Gregorio e nominato in suo luogo Tebaldo monaco di San Simpliciano. Non v'ha dubbio che, secondo le lettere papali, il legato avesse pieno diritto di procedere e all'inchiesta e alla deposizione e alla nomina. Ma ben di rado all'autorità del legato gli stessi chierici s'acquetavano. Naturalmente quei di Sant'Ambrogio e l'abbate deposto, non curanti delle censure del cardinale, protestando appellarono al papa, che credette opportuno di revocare a sè la cognizione della causa, con lettera al suo legato in data del 19 settembre 1250 (1).

La causa rimase a lungo sospesa, ma finì con la vittoria dell'abbate deposto, il quale, ai primi di giugno del 1252, riceveva una lettera pontificia che lo reintegrava nel suo ufficio, « considerando (scrive il papa) che, mediante la « tua industria, il monastero è stato finora accresciuto nelle « cose temporali, dal che per manifesti argomenti si deduce « che in avvenire per la liberale grazia, che ti facciamo di « esso monastero, ti dimostrerai studioso, sollecito e attento « perchè esso profitti di incrementi maggiori così nello « spirituale, come nel temporale » (2). Bensì pur mostrandosi favorevole a Gregorio Innocenzo IV aveva voluto evitare di pronunciarsi sul merito della controversia, onde aveva prima fatto rinunciare al monaco Tebaldo ogni suo eventuale diritto, accordandogli 200 libbre di imperiali sui beni della abbadia ambrosiana, per ristorarlo delle spese della lite (3). E nel sottile dettato della curia tra le parole di lode a Gregorio è implicito un biasimo ed un monito, poichè pel passato si commenda in lui il buon ammini-

(1) BERGER, op. cit. n. 4844.
(2) Doc. VIII.
(3) Doc. IX.

stratore « in temporalibus », e per l'avvenire soltanto si spera di sperimentarlo anche buon abbate « in spiritualibus « et temporalibus ». Nè tuttavia manca nella lettera una frase piuttosto dura pel legato che l'aveva rimosso « pro « sue libito voluntatis », tanto più notevole in quanto esce dalla cancelleria pontificia dopo il ritorno in Italia del papa e il suo passaggio da Milano.

Ma i fautori dell'abbate deposto avevano dato una forma assai più grave ed esplicita alle loro rimostranze contro il legato, riassunte in un memoriale al papa, che conservasi tuttora tra le carte di Sant'Ambrogio, in copia sincrona, che potrebbe anche esserne la minuta. In esso tutti gli abbati fanno propria la causa dei monaci di Sant'Ambrogio, e affermano che il cardinale « mosso dall'odio e « dal livore di alcuni, fatta l'inchiesta, aveva ordinato al- « l'abbate cose gravi così per la grande spesa, come per la « debolezza del corpo di lui, e intollerabili per il pericolo « e la difficoltà dei viaggi ». Fanno dell'abbate gli elogi più ampi, e attestano il suo rispetto ed ossequio verso i legati e nunzi pontifici, e particolarmente verso l'Ubaldini, che con ogni onore e con forte dispendio ospitò per tre mesi nel proprio monastero, sebbene talora non siasi soddisfatto alla malignità di certuni e all'enormità dei loro arbitrari e capricciosi precetti: « licet aliquorum improbi- « tati vel preceptorum immanitati aliquando non fuerit « satisfactum pro ipsorum excandescentis arbitrio volun- « tatis ». E, seguitando, chiudono il periodo con questo inciso: « nihilominus possessionibus, domibus dicti mona- « sterii per ipsum quam plurimum augumentatis » che ricorda l'analoga lode di buon massaio contenuta nella epistola papale. Bensì gli abbati danno maggior rilievo all'encomio con l'effetto dei contrasti (« nihilominus ») tra la parsimonia del loro collega, e il dispendioso onore di albergare un cardinale legato. Terminano supplicando il papa a liberare l'abbate dagli ingiusti gravami, sicchè possa restare

a capo del suo monastero, che già da quattordici anni lodevolmente governa.

La trama su cui è stato tessuto l'episodio del rubino è così palese; e tra quei tali al cui odio, livore, malignità e indiscrezione gli abbati milanesi imputano tutti i guai del loro confratello, assai probabilmente è da comprendersi Ottone Visconti, che presso il cardinale rivestiva un ufficio, che poteva dare occasione a richieste mal gradite da quei monaci.

L'Ubaldini aveva chiamato presso di sè il Visconti fino dagli inizî della legazione lombarda in qualità di camerlengo, e presso di lui sembra rimanesse fino al termine di essa, mentre nei difficili momenti dell'assedio di Rivergaro lo inviò, come vedemmo, alla corte pontificia a sollecitare avanti il collegio dei cardinali i soccorsi necessari. Durante la legazione nel regno, l'Ubaldini ebbe invece a camerlengo frate Benvenuto, che poi nominò vescovo di Gaeta (1), sostituendogli nel camerlengato Sinibaldo de Alabro. Il vescovo Benvenuto appare tra quelli che vennero scomunicati per aver assistito alla coronazione di Manfredi (2); mentre Sinibaldo era fratello ad un altro ribelle della Chiesa, Pandolfo de Alabro, che insieme con Giovanni de Marerio e coi signori della Rocca de Accarino, per avere introdotto milizie sarracene ed altri infedeli nelle terre della Chiesa, furono citati avanti Urbano IV. A Pandolfo fu prolungato il termine, a preghiera del cardinale Ottaviano, acciocchè Sinibaldo, appena fosse guarito da grave malattia, potesse recarsi dal fratello e indurlo a sottomettersi (3). Di protezione e favore ai proprî familiari ed amici non fu certo scarso Ottaviano degli Ubal-

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, I, 541; *Reg. di Alessandro IV*, to. 24, c. 134; ann. II, ep. 90 (31 gennaio 1256).

(2) *Reg. di Urbano IV*, to. 28, 171.

(3) *Reg. di Urbano IV*, to. 28, ep. de curia, ep. 157, 158, 168.

dini, e il titolo di suo cappellano dovè essere ambito, se vediamo con loro profitto presso la corte papale fregiarsene anche stranieri di cospicui natali come alcuni Rodriguez di Spagna (1), e Guglielmo « Arnaldi de Mora » arcidiacono di Blaye (2).

Appare sovente al seguito dell'Ubaldini anche Gerardo da Garfagnana, di cui è onorevole menzione in uno dei documenti, che pubblichiamo. Familiare di Innocenzo IV, inviato in Ispagna portò seco commendatizie del cardinale per i reali di Leon e Castiglia (3).

Nella sua pompa prelatizia Ottaviano teneva pure un siniscalco, Ardizzone « de Montedono », amico di molti alti personaggi, secondo afferma Ottaviano medesimo scrivendo ai monaci di Malmesbury, in favore di un fratello di Ardizzone, Uberto « de Montedono », « qui vobis et « vestre domui apud multas sublimes personas, quarum « eius frater amicitiam acquisivit, posset esse plurimum « fructuosus » (4). La grazia domandata per Uberto sarà stata assai probabilmente una pensione vitalizia, come quella che il priore di S. Flavito « de Villa Mauri » concedeva a Gregorio da Pofi, noto scrittore del papa e chierico del vicecancelliere della Chiesa, « attendentes quantum nobis, et « prioratui nostro ac etiam amicis nostris ven. viri Iordani « S. R. E. vicecancellarii et notarii circumspectionis indu« stria profuit hactenus et prodesse poterit in futurum ». E l'atto a sua maggiore validità veniva corroborato col sigillo del reverendo padre e signore il signore Ottaviano, diacono cardinale del titolo di Santa Maria in via Lata, e confermato di poi con lettera di Alessandro IV, che lo

(1) *Registro,* ep. XV, nota 1.

(2) *Bibliothèque de l'École des chartes,* XXXVIII, 107.

(3) *Registro,* ep. XIV. Vedi la formula delle lettere di nomina a cappellano presso AFFÒ, *Letterati Parmensi,* I, 95.

(4) *Registro,* ep. XXVIII.

scrittore pontificio non trascurò di fare trascrivere nel Regesto (1).

Salimbene esperimentò di persona la ospitalità larga ed onorevole usata dal cardinale verso i frati minori; e frati tanto dei minori quanto dei predicatori non mancarono tra i suoi cappellani, come frate Gregorio domenicano, frate Pietro « de Popleto » francescano, da Alessandro IV nominato vescovo di Orte (2). Spesso anche l' Ubaldini scelse dagli stessi Ordini fidati messaggeri, secondo una consuetudine che volgendo in abuso venne moderata da Innocenzo IV, restringendo ai soli legati a latere la facoltà di poter distogliere quei religiosi dai loro conventi e dall'obbedienza dei loro provinciali (3).

In mezzo però alla moltitudine degli amici e cortigiani Ottone Visconti ebbe sempre a godere presso Ottaviano speciale fiducia, continuandosi a trovarlo accanto a lui eziandio dopo che cessò di esserne camerlengo, e adoperato anche per domestici affari in Mugello (4).

Il Visconti pertanto quando saliva alla dignità arcivescovile contava una fedele consuetudine col suo protettore di quasi tre lustri e non di pochi anni, come narra Galvano Fiamma, che assegna all'aneddoto la data del 1261, al passaggio che avrebbe fatto l'Ubaldini per Milano ritornando da una legazione d'oltre monti, di cui non si trova alcun ricordo o documento. Il cronista, sincero nel raccogliere una tradizione formatasi sopra un certo fondamento di verità, è inesatto nell'attribuire a un subitaneo odio contro i Torriani il favore di Ottaviano per il grande arcivescovo di Milano.

Ed ora passando ad altro episodio, di nuovo ci accade di tener ragione di assai più gravi querele contro il car-

(1) Doc. XVIII.
(2) UGHELLI, *Italia sacra*, I, 737.
(3) BERGER, op. cit.
(4) G. B. UBALDINI, *Storia della famiglia Ubaldini*, p. 96.

dinale, le quali se fossero veritiere avrebbero dovuto procurargli dall'Alighieri un posto nell'Antenora con quel di Beccheria

Di cui segò Fiorenza la gorgiera,

e proprio accanto a lui per più di un motivo, come vedremo.

L'accusa non muoverebbe questa volta da mormorazioni di popolo, da motti di giullari facili alla palinodia (1) o da incerte voci di cronisti; essa sarebbe consegnata in formali ed ufficiali atti di denuncia, se i documenti fossero di indubitata autenticità.

L'accusa è di tradimento contro Firenze, per avere il cardinale ordito una cospirazione intesa a dar la città in balìa dei ghibellini; accusatori, il podestà e gli altri ufficiali del comune; i documenti, due lettere del comune stesso al papa, la risposta di questo, e una terza lettera del podestà e degli oratori fiorentini, che andati alla corte del papa, sarebbero stati fatti segno a nuove persecuzioni dal cardinale degli Ubaldini. Se non che i documenti non ci sono pervenuti in forma autentica, trovandosi essi in una raccolta epistolare, dove accanto a molti atti senza dubbio genuini non mancano componimenti evidentemente retorici (2).

Le lettere del comune ad Alessandro IV sono alquanto sopraccariche di colorito, ma contengono nondimeno precise indicazioni del fatto.

Il cardinale Ottaviano, scrivono i Fiorentini, fece una cospirazione col senatore di Roma e coi nemici di Firenze, e adunate soldatesche da più parti e sotto diversi pretesti, meditava di introdurle nella città di nottetempo,

(1) SALIMBENE, loc. cit.

(2) Cod. Vat. 4957 del secolo XV. Già se ne valse lo Cherrier. Il conte Ugo Balzani ne fece per suo studio un largo spoglio, amichevolmente comunicatomi. V. docc. XIX, XX, XXI, XXII.

mentre i suoi complici interni si sarebbero levati a rumore.

Alcuni dei soldati pervennero fino al distretto fiorentino, altri, scoperto il vero scopo dell'impresa, restituirono il soldo e si ritirarono dolendosi forte dell'inganno. Gli stipendiari che si erano condotti da Roma sotto la bandiera di Pietro di Vico, credevano di venire per la nipote del cardinale che andava sposa al figlio del medesimo di Vico, o di muovere incontro alla senatrice. A quelli arruolati in Lombardia da un monaco e capitanati da Lotaringo, zio del senatore, si era dato ad intendere che fossero destinati al senatore e al principe Manfredi. Scoperta la trama, il colpo fu sventato ed anche fieramente represso. I Fiorentini rinfacciano al cardinale la indulgenza che avevano usato verso quelli della sua casa e gli amici loro che « meritevoli di proscrizione e di morte riducemmo alla « unione dei nostri cittadini, ed essi e i loro diritti difen- « devamo con prerogativa e grazia speciale ». Ed anche sinistramente alludono a ciò che Ottaviano operò in Lombardia e nel regno e in altre parti, quando aveva l'ufficio di legato « tam in confusionem nostram quam reliquo- « rum omnium Latinorum ».

Il papa fortemente rimprovera i Fiorentini per la temerità delle loro accuse contro il cardinale, il quale anzi « siccome sincero padre compiangerebbe i vostri mali, e « ai pericoli e naufragi vostri opporrebbe sè e le cose sue, « imperocchè ama la santa Chiesa Romana, e di essa e « della sua libertà è fino allo spargimento del sangue « egregio difensore ».

Dall'indirizzo della lettera pontificia, che è senza la formula « salutem et apostolicam benedictionem », risulta che i Fiorentini sono scomunicati. Perciò forse l'invio di una solenne ambasceria al papa in Anagni guidata dal podestà medesimo. Se non che nella corte trovarono le maggiori difficoltà nelle trattative, per ogni via e mezzo intralciate e

ritardate dal cardinale Ottaviano. Non contento di ciò avea contro di essi ostentato una scorta armata di cinquanta cavalieri, parte assoldati nella Campagna, parte Fiorentini, i quali non avevano dubitato di prender l'armi contro gli ambasciatori della loro città. Con lettere e messaggi Ottaviano aveva poi suscitato contro di loro « senatores et « multos de Roma » e del distretto, particolarmente Pietro di Vico, Corrado d'Antiochia ed altri baroni, per preparare la disfatta, qualunque fosse la strada che avessero eletto per il loro ritorno.

Ai Romani aveva ricordato l'onta ricevuta dai Fiorentini in Orvieto; ai Colonna l'insulto fatto all'arcivescovo di Messina da Pepo, visconte di Campiglia.

Vedendo di non poter concludere a nulla, gli oratori decisero di partire, e consapevoli delle ostili trame, speravano di essersi assicurati la protezione degli Annibaldi, nipoti del cardinale Riccardo, ma questi, ad istigazione di Ottaviano, fece negare ai Fiorentini la scorta promessa.

Riuscirono invece a commuovere l'arcivescovo di Messina, Giovanni Colonna, che ordinò a quelli della sua casa di cessare dalle insidie, e così scortati da Mattia d'Anagni poterono arrivare a Subiaco. Ma colà Mattia li abbandonò scoprendosi d'accordo con il loro nemico. Finalmente non senza denaro si guadagnarono la protezione di Ruggero della Montagna e Andrea Brancaleone, e con buona scorta pervennero ad Arsoli, ivi ospitati dal detto Ruggero, poscia proseguendo passarono da vicino al castello di Corrado d'Antiochia (1), senza che le genti adunate ai loro danni osassero attaccarli, e per le difficili strade dei monti arrivarono salvi a Rieti il giorno 2 dicembre della seconda indizione, ossia dell'anno 1258. Da Rieti gli ambasciatori, finalmente sicuri, informano dei casi loro il comune fiorentino.

(1) Anticoli Corrado.

I documenti contengono tale minutezza di particolari che è difficile supporre sieno invenzioni di un retore. Si può credere che lo spirito di parte abbia fatto esagerare le tinte ed anche deliberatamente mentire; può darsi che alcuno dei documenti abbia ricevuto qualche ampliazione nel dettato, ma non deve mancare un substrato storico alle cose narrate.

È certo che nel 1258 la parte ghibellina, incorata dai prosperi successi di Manfredi, tentò un colpo su Firenze, sventato dal comune guelfo e punito con proscrizioni ed esigli e con l'uccisione di Tesoro de' Beccheria, abate di Vallombrosa; onde Firenze incorse nelle censure papali e patì le rappresaglie del comune di Pavia, onde era cittadino l'abbate (1).

La cospirazione ordita dall'Ubaldini appare quindi quasi una sola cosa con quella che costò la vita al Beccheria, come i documenti dell'una si trovano nel codice Vaticano accanto a quelli dell'altra.

Secondo le lettere fiorentine il senatore di Roma non fu estraneo alla congiura, e lo zio Lotaringo condusse la schiera dei Lombardi. Senatore era adunque Brancaleone degli Andalò, le cui inclinazioni a parte ghibellina sono note. Nè mancano prove di speciali relazioni di lui con casa Ubaldini, attestate dal testamento di Albizzo di Azzo celebrato nel 1254 in Campidoglio nella camera del senatore (2); nonchè dalla lettera di Ottaviano a favore del Pascipoveri, che lasciando i servigi del cardinale venne a Roma assessore di Brancaleone al tempo del suo primo senatorato (3). Più tardi (1261) l' Ubaldini ebbe parte nelle trattative tra Roma e Bologna per la restituzione degli ostaggi « i quali teneva messer Castellano d'Andalò, per

(1) VILLANI, lib. IV, cap. 65; cf. GHERARDI, *Le consulte sulla repubblica fiorentina*, I, 275, e GUASTI, *Arch. stor.* Append. IX, 195-99.

(2) UBALDINI, *Storia* cit. p. 66; *Delizie degli eruditi toscani*, X, 212.

(3) *Registro*, ep. v.

« la qual cagione era interdetta Bologna e privata dello « Studio, e partiti i chierici, e incontinente esso cardinale « levato l'interdetto, restituì l'uffizio della città di Bo- « logna e del vescovato » (1).

Il moto contro Firenze coincide con gli ultimi istanti del senatore Brancaleone; non è quindi improbabile che la costui donna, incontro alla quale pensavano di andare le genti di Pietro di Vico, volesse accorrere presso il marito caduto infermo all'assedio di Corneto.

Si parla di sponsali di una nipote del cardinale, e nel citato testamento Albizzo aveva affidato ad Ottaviano la tutela di due figliuole, che non potevano accasarsi senza il consiglio e l'approvazione di lui.

Si ricorda un'ingiuria dai Fiorentini fatta ai Romani in Orvieto, e Firenze nel 1256 aveva in fatto mandato ad Orvieto Guido Guerra con quattrocento cavalieri (2).

Nulla sappiamo dell'eccesso contro Giovanni Colonna, arcivescovo di Messina, ma chi lo commise, Pepo di Campiglia, fu coi Fiorentini tra gli sconfitti di Monte Aperti.

Che presso i baroni romani e della Campagna appaia l'Ubaldini assai influente non può far meraviglia, stante il particolar favore che godeva presso Alessandro, che avevalo eziandio nominato rettore di Segni (3).

Signori di Arsoli furono veramente in quel tempo Ruggero della Montagna ed Andrea Brancaleone (4).

(1) PUGLIOLA, *Cronica di Bologna*, ad a. 1261 (MURATORI, *Scriptores*, XVIII, 274).

(2) PERRENS, *Histoire de Florence*, I, 436.

(3) Doc. XXIII.

(4) 1268 giugno: « Clemens episcopo Anagnino ut Tholomeus « Montanea, Andreas de Arsulis, Matheus de Rivofrigido ac Andreas « de Pontibus cogantur ad restituendum Octaviano filio quondam « Rainerii, qui semper sancte Romane Ecclesie et Carolo regi Sicilie « extiterit, castri et arcis de Arsulis quem occupaverant ». PERTZ, *Archiv*, VII, 33. Cf. DEL GIUDICE, *Cod. dipl. Angioino*, I, 31 e nota.

Mattia d'Anagni, che per istigazione del cardinale abbandona gli oratori fiorentini, è quel nipote di Gregorio IX, a intercessione del quale Ottaviano aveva restituito al di lui cognato, probabilmente Rainaldo da Supino, rettore di Romagna, il castello di Bertinoro ricevuto a garanzia di una somma che non fu poi facile al cardinale di ricuperare (1). Finalmente abbiamo già veduto alla prova come, sebbene cardinale di Santa Romana Chiesa, Ottaviano non fosse mai dimentico della propria famiglia, e ancor lo attestano le lettere ai cardinali, mandati da Innocenzo IV nel 1252 a metter pace tra le parti fiorentine (2), e più e meglio lo provano le ampliate possessioni in Mugello e il castello di Montaccinico (3).

Ma oltre tutti questi indizi di autenticità a favore dei documenti esaminati, si ha la prova positiva di ingerenze del cardinale ne' fatti di Toscana, con mire non certo favorevoli ai Fiorentini. Nel 1259 narra (sulla fede di documenti evidentemente) il Tommasi nella sua *Storia di Siena* (4) che « il cardinale Ottaviano degli Ubaldini pro« tettore della repubblica in Roma, mandò frate Orlandino « priore de' frati predicatori di Siena con sue commes« sioni, il quale in credenza propose a nome del cardi« nale la lega da farsi fra i Sanesi, i Perugini e gli Orvie-

(1) *Registro*, ep. XXX e nota. Come può riscontrarsi nel facsimile il *Registro* ha « pro nostro petente cognato ». Ma ormai non esito ad attribuire ad errore del trascrittore che scrisse *nro* invece in *uro*. È più naturale infatti pensare che Mattia intervenisse a favore del cognato proprio piuttosto che per il cognato del cardinale. D'altra parte Bertinoro spettava al conte di Romagna, e conte e rettore di Romagna era nel 1252 Rainaldo da Supino, della cui attinenza con la famiglia Conti abbiamo più di una prova. V. CONTELORI, *Genealogia familiae Comitum*, Roma, 1650, pp. 5-6, §§ 6-7.

(2) *Registro*, ep. X, XI, XII e XV.

(3) Vedi presso le *Delizie* cit. X, varii documenti relativi al patrimonio del cardinale.

(4) Pag. 299.

« tani ed altre cose da trattarsi molto rilevanti, che in « quella scrittura non vengono espresse » (1).

Concludendo ormai le nostre indagini non può negarsi che i nuovi documenti in sostanza lasciano immutati i lineamenti principali segnati dalla tradizione al nostro personaggio; ingiuste esagerazioni del guelfismo ormai francese; le troppe volte ripetute accuse di tradimento; forse più giusto l'Alighieri che lo fa dannato per filosofico epicureismo; invenzione probabilmente dei chiosatori il motto attribuitogli a prova del suo ateismo e del suo ghibellinismo insieme; imparziale il Salimbene che riconosce che alcun bene pur fece per la Chiesa, della quale per avventura non demeritò se per ghibellinismo vuolsi intendere l'avversare che egli fece la fazione angioina. Tra le tradizioni di famiglia e i suoi doveri verso la Chiesa egli si trovò in condizione inversa ma analoga a quella di un congiunto alla sua casa, Mainardo da Susinana,

> ...il lioncel del nido bianco
> Che muta parte dalla state al verno,

ghibellino in Romagna, guelfo in Toscana per grato animo verso Firenze (2).

Guido Levi.

(1) Cf. il doc. XXV, cortesemente comunicatomi dal cav. Lisini, direttore dell'Archivio di Stato. V. anche Ughelli (ed. Venezia, 1718), *Italia sacra*, III, 558.

(2) Isidoro Del Lungo, *Dino Compagni e la sua cronica*, II, 493-498. Aggiungo l'indicazione di due documenti registrati negli indici dell'archivio Vaticano, e che non si sono finora potuti rinvenire.

« Assignatio de bonis quondam dicti cardinalis facta archiepiscopo « Narbonensi a camerario apostolico. 11 kal. ianuarii 1272 ».

« Camerarius apostolicus fatetur se recepisse bona mobilia card. « Octaviani in Romana curia intestati defuncti. 3 kal. aprilis 1273 ».

I.

Milano, 11 febbraio 1243. Il legato apostolico Gregorio da Montelongo revoca una taglia imposta al capitolo di Milano.

[Milano, Archivio di Stato, *Pergamene,* Metropolitana, Capitolo maggiore, sec. XIII.]

In nomine Domini. Anno dominice incarnationis milleximo ducenteximo quadrageximo tertio, die mercurii undecimo die februarii, indictione prima. Presentibus domino Martino Avocato preposito Vercellensi et domino Mainardo primicerio Taurinensi et Acordado Gambazocha de Grema et domino Philipo de Pusterla ordinario Mediolanensi, testibus rogatis. Dominus G[regorius] de Montelongo Apostolice Sedis legatus, viva voce, dixit et protestatus fuit quod illam taliam seu fodrum, que seu quod impositum seu imposita erat capitulo Mediolanensis Ecclesie seu ordinariis Ecclesie Mediolanensis, per ipsum dominum legatum seu per alium, ratam non habebat, nec de suo assensu vel eius auctoritate et voluntate eis imposita erat, et omnem taliam seu fodrum eis impositam seu impositum revocabat. Nollens eis fodrum vel exactionem aliquam imponere vel imponi sustinere, nisi secundum consuetudinem actenus observatam; dixit etiam et protestatus fuit idem dominus legatus, quod propter hoc aliquam excommunicationem non incurrerant, nec volebat quod incurrerent. Et si quam excommunicationem incurrisse dubitarent, eos et quemlibet eorum et ipsum capitulum ad cautellam absolvit.

[S.T.] Ego Vasallus filius quondam ser Nigri (a) Panarii suprascripte civitatis Porte Nove de parochia Sancte Margarite in Carrubio, notarius ac regius missus, iussu predicti domini legati tradidi et scripsi.

(a) *Il testo ha*: Nig̃.

II.

1249. Innocenzo IV manda a Gregorio da Montelongo di attendere anzi tutto alla difesa di Parma.

[Cod. Vat. 3976, c. 113.]

Electo Tripolitano.

De probata fidei nostre prudentia confidentes milicia si qua in provincia Lombardie conducenda est Ecclesie stipendiis vel conducta ducatui et regimini vestro duximus auctoritate presentium committendum ut ad nutum vestrum procedat in cunctis et ad singula que agenda videris dirigatur. Quocirca dilectioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus iuxta datam a Deo vobis industriam promovendis Ecclesie profectibus (a) unanimiter intendentes ante omnia Parmensis civitatis negotium, collectis in unum studiis et viribus affirmatis ut eo pro ut oportuerit expedito utiliorem habeatis ad utiliora progressum quodamodum comunis necessitatis utilitas postulabit. Speramus enim quod ad huiusmodi aggressionis initia libertas catholica et status provincie Lombardie prosperum consumationis exitum sortietur ad Dei gloriam et pacem populi christiani.

III.

1249. Innocenzo IV rimprovera il cardinale Ottaviano degli Ubaldini per le sue dissenzioni con il collega di legazione, Gregorio da Montelongo.

[Cod. Vat. 3976, c. 113.]

Octaviano Sancte Marie in via Lata diacono cardinali.

Notitia nimis horrida nostris sensibus et que iuste indignationis zelo viscera nostra commovit nuper aurium nostrarum molestavit auditum vehementi doloris aculeo mentem pungens, et vultum nimio rubore

(a) *Cod.* defectibus.

subfundens quam nisi pernitiosum reciperet de nostra taciturnitate fomentum, ut nostro pudori parceremus et tuo, libenter silentii latibulo tegeremus. Coniecimus enim pro certo quod tu et dilectus filius G. electus Tripolitanus in invicem tumescistis et privatas alterutrum concepistis simultates, ex quibus publice utilitati per vos unanimi studio promovende periculosa dispendia producuntur. Cum enim in commissa vobis provintia per unionem vestre concordie oporteat in eundem affectum ad profectum publicum innumerabilium omnium studia coartari, considera diligenter et animadverte quasi stupidus in te ipso si alterne dissentionis scrupulo dissidetis quantum erit dissidium subditorum, quantum erit imminentium negotiorum dispendium, quanta Ecclesie Romane confusio, quantum denique in nos insultatio emulorum, qui etiam ubi vera criminationis causa non suppetat malignis nos student fuscare figmentis. Iustus quippe motus animum nostrum excitaret in quemlibet, qui tantam nostre sollecitudinis portionem et in tam anxia necessitatis angustia sue cure commissam privatis affectibus non postponens aliquid per contentionem omitteret, aut committeret, quod videretur vel honestati nostre vel saluti fidelium vel honorificentie Sedis Apostolice derogari. Si tu autem homo pacis nostre in quo noster animus requievit, si tu caro de carne matris Ecclesie et os de ipsius ossibus propagatum inflatus adversus alium indignatione quacumque in Ecclesie utilitatis promotione tepescis, decerne tu ipse si qua ratio debebit erga te nostre commotionis impetum temperare etiam graviter lesus, etiam inexorabiliter provocatus necessitate temporis et utilitate negotii suadente deberes certum ex offensa quacumque college tuo vel remittere vel saltem dissimulare rancorem, ne quis progressibus cause comunis offendiculum ponetur et gauderet si quid Ecclesie Romane officetur profectibus per quemcunque. Monemus igitur et rogamus prudentiam tuam, per apostolice tibi scripta mandantes, quatenus omni simultate deposita cum eodem electo uno voto et humero iniuncta vobis negotia promovere procures si caram habes Apostolice Sedis gratiam et indignationem eius desideras evitare. Alioquin in spiritu tibi vehementer concitato predicimus, de quo dilectus filius noster Rufinus ordinis minorum, qui amaritudines anime nostre coram nobis positus agnovit, apertius poterit exhibere, quod eligeremus potius te confundi quam ledi honorem apostolicum et perire causam Ecclesie generalis.

IV.

1249. Innocenzo IV suddivide fra i due legati di Lombardia il comando delle milizie, affidando ad Ottaviano la parte inferiore della legazione, a Gregorio la superiore.

[Cod. Vat. 3976, c. 114 B.]

Octaviano Sancte Marie in via Lata diacono cardinali, Apostolice Sedis legato.

Ut in provincia Lombardie eo expeditius ad prosperum ducantur effectum, quo certius fuerint eorum ordinati processus, statuimus ac vobis, nisi forsan aliter iudicetis comuni et concordi sententia, quam mandato preferri volumus, per apostolica scripta mandamus, quatenus civitati Parmensi subsidio confirmato, circa quod iuxta tenorem mandati, quod vobis alias super illo dirigimus, volumus vos ante omnia intendere diligenter, tu fili O[ctaviane] militiam Bononiensis, Mantuane et Ferrariensis civitatum aliorumque locorum ultra Mantuam iuxta fines legationis vestre continentium cum medietate militie conducte per Ecclesiam vel in posterum in predicta provincia conducende in inferioribus legationis partibus ad prosequenda Ecclesie negotia regas et dirigas, sicut tua viderit diligentia expedire. Tu vero fili Gregori militiam Mediolanensis, Brixiensis, Cremensis, aliarumque civitatum atque locorum superiorum legationis eiusdem cum reliqua medietate predicte militie, si qua conducenda est Ecclesie nomine vel iam forsitan est conducta, in qua precipimus omnimodam temperantiam adhiberi, Placentinis remanentibus ad Parmensem civitatem subsidium oportunum vel ad aliud quod duxerimus ordinandum, ducas et dirigas vigilanti regimine secundum quod utilitas et necessitas Ecclesie eiusque fidelium postulabit. Verum licet predictam militiam Ecclesie conducendam stipendiis [duximus] (a) equaliter dividendam, si tamen de comuni amborum consilio et concordi voluntate processerit, maior pars eiusdem militie alteri vestrum cui artior incumbuerit necessitas vel evidentior emerserit utilitas deputetur, ut illuc fortior in causa comuni collaborantium fit occursus, ubi uberior poterit provenire proventus et ubi durius fuerit rebellionis vel impugnationis obstaculum, ibi maior virtutis copia disponatur.

(a) *Il testo è guasto, avendo il Cod.* stipendiis vel utilitas fuit equaliter dividenda.

V.

Bologna, 16 agosto 1249. Appello presentato dal sindaco delle chiese bolognesi di S. Maria del Reno e S. Salvatore al card. Ottaviano degli Ubaldini, legato apostolico, a salvaguardia dei diritti di dette chiese sopra S. Maria della Guardia.

[Bologna, Arch. di Stato, *Enti autonomi*, S. Salvatore, busta 23/2470, doc. 11.]

In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno ab incarnatione eius millesimo ducentesimo quadragesimo nono, indictione septima, die lune sextodecimo intrante mense augusti, in palacio episcopatus Bononiensis, presentibus dompno Chirimbaldo canonico Sancte Marie de Reno, dompno Iohanne canonico eiusdem ecclesie. Carbo notarius sindicus ecclesiarum Sancte Marie de Reno et Sancti Salvatoris Bononiensis, porrexit et dedit venerabili patri domino Ottaviano Sancte Marie in via Lata diacono cardinali, Apostolice Sedis legato, libellum appellatorium, cuius tenor talis erat. Carbo notarius sindicus ecclesiarum Sancte Marie de Reno et Sancti Salvatoris Bononiensium nomine dictarum ecclesiarum constitutus in presentia domini Ottaviani Sancte Marie in via Lata diaconi cardinalis, Apostolice Sedis legati, protextatus dicit quod cum ecclesia Sancte Marie de Reno sit in possessione vel quasi subiectionis ecclesie Sancte Marie de Monte Guardie et ipsa ecclesia de Guardia subsit ecclesie Sancte Marie de Reno, vos, domine O[ttaviane], nullam novitatem, nullam mutationem in dicta ecclesia de Guardia facere debeatis, sed, sicut esse consuevit, regi per viros religiosos, priorem et fratres, ita debeat de cetero esse et gubernari et non per mulieres secundum quod vos, domine O[ttaviane], ut dicitur, facere intenditis, et nichil disponatis vel ordinetis in predicta ecclesia de Guardia in preiudicium dictarum ecclesiarum, extrahendo eam a subiectione dictarum ecclesiarum, donec appareat quod dicta ecclesia sit exempta a predictis ecclesiis, cum per privilegia que nunc habeat non sit exempta, secundum quod paratus est suo lo[co] et tempore dictus sindicus hostendere, et super hoc questio iam mota est, que nondum est terminata, sed ecclesiam predictam dimitatis in eo statu, in quo est, quousque

constet de predictis. Et si contra predicta vel aliquid predictorum facere vellitis aut feceritis in preiuditium dictarum ecclesiarum, appellat ad dominum papam in scriptis nomine dictarum ecclesiarum supponens dictas ecclesias et rectorem et fratres ipsarum sub protettione domini pape.

[S. T.] Ego Salvus notarius civis placentinus huic interfui et rogatus hanc cartam ita scripsi et publicavi (1).

VI.

Bologna, 21 gennaio 1250. Il legato cardinale Ottaviano degli Ubaldini ratifica l'atto di concordia intervenuto tra i frati dell'ospedale di S. Gallo in Firenze e il suo fondatore Guidalotto Volto d'Orco.

[Firenze, Arch. di Stato, *Diplomatico*, Innocenti di Firenze.]

Octavianus miseratione divina Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis Apostolice Sedis legatus provido viro Guidalocto Vultus Orci civi florentino fundatori hospitalis Sancti Galli florentini salutem in Domino. Ea que iudicio vel concordia terminantur firma debent et illibata persistere, et ne in recidive contemptionis scrupulum relabantur apostolico seu legatorum interdum vel delegatorum Apostolice Sedis convenit presidio communiri. Cum igitur orta dudum inter te ac B. uxorem tuam ex parte una et fratrem Benintende hospitalarium nec non fratres ac familiares eiusdem hospitalis ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis ex altera super rectoria et dispositione hospitalis prefati commissis tibi dudum a felicis recordationis domino Gregorio papa nono, tunc in minori officio constituto (2) et Apostolice Sedis legato, materia questionis, dominus papa inquisitionem et reformationem dicti hospitalis nobis duxerit comictendam prout evidenter apparet in eius licteris, quarum tenor inferius annotatur.

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto filio O. Sancte Marie in via Lata diacono cardinali, Apostolice Sedis legato, salutem et apostolicam benedictionem. Dilectus filius Guidaloctus Vultus

(1) La copia mi venne favorita dal direttore dell'Archivio, cav. Carlo Malagola.
(2) V. *Arch. della R. Società romana di storia patria*, XIII.

Orci civis florentinus rector hospitalis Sancti Galli florentini ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis nobis significare curavit quod olim venerabilis frater noster .. Ostiensis episcopus, Apostolice Sedis legatus, prudenter attendens quod idem hospitale per ipsum G. per quem et ..uxorem eius fundatum fuerat et dotatum utiliter poterat gubernari, curam et dispositionem ipsius eidem G. duxit plenarie commictendam. Verum fratres et familiares ipsius hospitalis inpinguati de bonis eiusdem contra ipsum rectorem spiritu rebellionis assumpto recalcitrant et eum ab ipsius hospitalis regimine ammovere conantes quedam una cum bone memorie .. episcopo Florentino statuta et ordinamenta, dicto rectore irrequisito, de facto edisse dicuntur in prefati rectoris et hospitalis non modicum preiudicium et gravamen. Quare iam dictus rector nobis humiliter supplicavit ut providere super hoc paterna sollicitudine curaremus. Quo circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus, vocatis qui fuerint evocandi et inquisita super statu hospitalis prefati diligentius veritate, statuas et ordines ibidem que secundum Deum utilitati eiusdem tua circumspectio viderit expedire. Datum'Lugduni .xv. kalendas augusti, pontificatus nostri anno quinto. Tandem mediantibus bonis viris inter te et uxorem tuam ac hospitalarium et fratres predictos super premissis omnibus amicabilis compositio intercessit, prout instrumento publico compositionis confecto exinde plenius continetur, cuius tenorem de verbo ad verbum inferius fecimus annotari. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei eiusque matris beate Marie virginis gloriose et omnium Sanctorum et Sanctarum eius et ad honorem et reverentiam Romane Sedis et summi pontificis nec non venerabilis patris nostri domini Octaviani Dei gratia Sancte Marie in via Lata diaconi cardinalis, Apostolice Sedis legati et ad bonum et pacificum statum hospitalis Sancti Galli florentini et pauperum atque familiarium presentium et futurorum ibidem. Hec sunt pacis et concordie federa inita ed reformata mediante prudentia discretorum virorum fratris Ildebrandini prioris Sancte Marie Novelle et fratris Rodulfi ordinis predicatorum fratrum et per manus ipsorum fratrum inter dominum Guidaloctum Vultus Orci pro se suaque uxore domina Bernardesca ex parte una et fratres ac familiares hospitalis eiusdem ex altera modo et ordine infrascripto, videlicet quod ipsius fratres, scilicet frater Benintendus hospitalarius de consensu et voluntate infrascriptorum fratrum et ipsius iidem fratres et familiares Deodatus, Paulus, Anastasius, Brandus, Benvenutus, Chisellus, Pacificus, Berardus, Guido Benintendi Senensis, Dietaiuti, Andreas, magister Giunta, Melioratus, Gerardus, Riccardus, Iosephus et clericus pro se totaque

familia hospitalis iamdicti, recognoscentes prefatum dominum Guidaloctum pro parte ipsorum tamquam fundatorem et benefactorem precipuum hospitalis predicti, statuerunt, ordinaverunt sibique pro se suaque uxore recipienti sollempniter promiserunt de cetero illis inviolabiliter observare concessionem seu commisionem et gratiam eis factam dudum per venerabilem patrem felicis memorie dominum Hugolinum Ostiensem et Velletrensem episcopum tunc Apostolice Sedis legatum et postea in apostolatum Ecclesie Romane promotum, qui, post donationem et concessionem sibi pro Ecclesia Romana recipienti ab eisdem Guidalocto et Bernardesca iugalibus factam de hospitali predicto, curam, dispositionem ac provisionem ipsius hospitalis in vita eorum dictis coniugibus auctoritate Apostolice Sedis qua fungebatur recommendavit etiam et commisit, sicut ex publico instrumento inde scripto manu Montalti iudicis et notarii plene dicitur contineri, quod siquidem instrumentum in eo dumtaxat, quod ad prefatos coniuges pertinet, voluerunt et statuerunt ac etiam promiserunt pro bono pacis et concordie, ac pro ipsius hospitalis augmento et pauperum quiete perpetua, quousque ipsi coniuges, vel eorum alter, vixerint, inviolabiliter observare. Ad hec omnia dudum eis per dictum dominum Ostiensem concessa vel recommendata seu commissa restituentes eosdem ut in eorum usu et possessione persistant tempore sue vite, sicut unquam fuerunt melius a tempore citra recommendationis et concessionis illius et renuntiaverunt in hiis omnibus omni auxilio per quod possent dictam concordiam impedire. Facta insuper et recepta inter eosdem familiares et Guidaloctum et sibi ad invicem communiter et vicissim concorditer et libenter plena indulgentia seu remissione vel venia de omnibus offensis et contumeliis, quas hactenus simul quocumque tempore habuissent et plena pace ac bona voluntate resumpta pro reverentia Iesu Christi, per quam hospitale predictum divina gratia concedente de bono crescet in melius et in pauperum provisione semper florebit uberius. Quam compositionem petiisti nostre auctoritatis presidio communiri. Nos igitur tuis precibus annuentes compositionem, reformationem et concordiam factas et habitas in premissis amicabiliter inter vos gratas et ratas habentes prout provide ac sine pravitate aliqua facte sunt et ab utraque parte sponte recepte auctoritate qua fungimur in hac parte tenore presentium confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, supplentes auctoritate predicta omnem defectum, si quis ex incuria vel negligentia seu malitia vel imperitia partium est habitus in premissis, per quem posset compositioni concordie ac reformationi predictis preiudicium aliquid generari utrique parti, sub interminatione anathematis districtius inhibentes ne contra compositionem, reformatio-

nem et concordiam supradictas malitiose venire audeant vel presumant. In cuius rei testimonium presens scriptum nostri sigilli munimine fecimus roborari. Datum Bononie anno Domini .MCCL. indictione octava .XII. kalendas februarii, pontificatus domini Innocentii pape IIII anno septimo.

VII.

1250. Memoriale degli abbati di Milano a favore dell'abate di S. Ambrogio rimosso dal legato, card. Ottaviano degli Ubaldini.

[Milano, Arch. di Stato, *Pergamene,* S. Ambrogio.]

Reverentissimo patri et domino sacrosancte Romane Ecclesie summo pontifici dignissimo, abbates Mediolani humiles et devoti pedum oscula beatorum. Beato Petro pre ceteris instituto dictum est: duc in altum, ut innuat maiora, profundiora, altiora eiusdem successori affore referenda ut ad finem debitum deducantur. Cum itaque venerabilis dominus .O. cardinalis Apostolice Sedis legatus in abbatem et monachos Sancti Ambrosii Mediolani, quorumdam livore et odio permotus, inquisitione facta, prefato abbati quedam gravia tum magno rerum dispendio tum sui corporis debilitate preceperit et intollerabilia periculo itinerum ac difficultate ipsiusque aflictionem nostram esse non in merito arbitremur: utpote cum prelibatus abbas honeste conversationis extiterit et existat moribus, vita, nobilitate, scientia preditus, suis monachis largus, afabilis, benignus decibiliter et honeste ac vestris legatis et nuntiis et aliis, et etiam predicto domino cardinali existenti Mediolani, in prelibato monasterio tribus mensibus asidue commoranti, magnis rerum impensis contulerit, pro ut decuit, obsequium et honorem, licet aliquorum improbitati vel preceptorum immanitati aliquando non fuerit satisfactum pro ipsorum excandescentis arbitrio voluntatis, nihilominus possessionibus, domibus dicti monasterii per ipsum quam plurimum augumentatis, vestre benignissime Sanctitatis pedibus inclinati atentius, humiliter et devote sicut possumus supplicamus, quatenus divine retributionis intuitu sepedictum abbatem, tamquam in nostri omnium persona, gravaminibus sibi intollerabilibus iniunctis dignemini sublevare, ut et nos eius onere multipliciter agravati sentiamus vestre sinu misericordie alleviari et ipse,

sicut hactenus probabiliter consuevit annis quatuordecim iam elapsis, tamquam bonus abbas in suo monasterio valeat laudabiliter commorari.

VIII.

Perugia, 11 giugno 1252. Innocenzo IV reintegra nella sua dignità Gregorio. abbate di S. Ambrogio di Milano, rimosso dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini.

[Milano, Arch. di Stato, *Bolle e Diplomi.*]

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis G. abbati et conventui monasterii Sancti Ambrosii Mediolanensis ordinis sancti Benedicti salutem et apostolicam benedictionem. Devotorum petitionibus nonnunquam Sedes Apostolica condescendit eisque liberalis favoris benivolentiam impertitur. Cum igitur, sicut nobis exponere curavistis, dilectus filius noster O. Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, Apostolice Sedis legatus, in monasterio vestro fecisset inquisitionem fieri tam in capite quam in membris, idem cardinalis, te fili abbas, a regimine dicti monasterii amovens pro sue libito voluntatis, Thebaldum monachum Sancti Simpliciani Mediolanensis prefecit eidem monasterio in abbatem, in vos occasione inquisitionis eiusdem, et quia Thebaldum ipsum tamquam vestrum abbatem non admittebatis, nec intendebatis eidem, diversis excommunicationum sententiis promulgatis. Ceterum cum huiusmodi negotium ad examen duxissemus apostolicum revocandum, nos attendentes quod tua mediante industria, fili abbas, monasterium ipsum sit hactenus in temporalibus augmentatum, ex quo manifestis perpenditur argumentis quod in posterum ex liberali gratia, quam tibi de eo facimus, habeberis studiosus, sollicitus et attentus ut spiritualibus et temporalibus maioribus proficiat incrementis, te ad abbatiam et omnia iura ipsius monasterii, cum idem T. iuri, si quod sibi fuerat in dicto monasterio acquisitum, in nostris duxerit manibus spontaneus resignandum, de gratia restituimus speciali, dicto Thebaldo, de ipsius beneplacito et assensu, super eadem abbatia perpetuum silentium imponentes, ac vos ab inquisitione huiusmodi absolventes omnino predictas excommunicationum sententias relaxamus et dispensamus vobiscum super irregularitatibus si quas vos vel vestrum aliquis occasione huiusmodi contraxistis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre restitutionis, im-

positionis, absolutionis, relaxationis et dispensationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Perusii .III. idus iunii, pontificatus nostri anno nono.

IX.

Perugia, 12 giugno 1252. Innocenzo IV assegna al monaco Tebaldo 200 libre d' imperiali sui beni del monastero di S. Ambrogio, avendo rinunciato all' ufficio di abbate, conferitogli dal cardinale Ubaldini.

[Milano, Arch. di Stato, *Bolle e Diplomi.*]

Innocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Leuterio Scaçabarozo preposito ecclesie Sancti Nazarii in brolio Mediolanensis salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilectus filius Theobaldus monachus Sancti Sympliciani Mediolanensis petitione monstravit, quod, cum dilectus filius noster O. Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, Apostolice Sedis legatus, in monasterio Sancti Ambrosii Mediolanensis fecisset inquisitionem fieri tam in capite quam in membris, et abbatem ipsius monasterii a regimine eiusdem amovens dictum Theobaldum prefecisset eidem monasterio in abbatem, tandem orta inter eundem abbatem et dictum Theobaldum materia questionis, ac huiusmodi negotio ad examen apostolicum revocato, nos attendentes quod ipsius abbatis mediante industria monasterium ipsum sit hactenus in temporalibus augmentatum, ex quo manifestis perpenditur argumentis, quod in posterum ex liberali gratia, quam sibi de eo fecimus, habebitur studiosus, sollicitus et attentus, ut spiritualibus et temporalibus proficiat incrementis, cum prefatus Theobaldus iuri, si quod sibi fuerat in dicto monasterio acquisitum, duxerit spontaneus in nostris manibus resignandum, eundem abbatem ad abbatiam et omnia iura ipsius monasterii de gratia restituimus speciali, prefato Theobaldo de sui beneplacito et assensu perpetuum silentium imponentes. Ceterum cum idem Theobaldus, qui proprium non habet, in prosecutione cause huiusmodi gravia subierit onera expensarum, dictos abbatem et conventum rogandos duximus attentius et monendos, nostris sibi dantes litteris in mandatis, ut ei pro relevatione huiusmodi expensarum studeant ducentas libras imperialium, medie-

tatem videlicet usque ad kalendas septembris, residuum vero usque ad kalendas februarii venturas proximo exhibere. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus si memorati abbas et conventus mandatum nostrum neglexerint adimplere, tu eos ad id, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellas. Datum Perusii secundo idus iunii, pontificatus nostri anno nono.

X.

1252, agosto. Innocenzo IV ordina al suo legato Ottaviano di andare a presidiare la città di Parma.

[Cod. Vat. 3976, c. 114 B.]

Octaviano Sancte Marie in via Lata diacono cadinali, Apostolice Sedis legato.

Ut cives Parmenses maxime instanti tempore sactionum sub tue presentie ac protectionis refrigerio consolentur ac optimum recipiant presidium et munimen, mandamus quatenus cum manu fortitudinis quam expedire cognoveris visis licteris personaliter accedere non ommittas, ibidem donec necessitas exegerit vel aliud a nobis mandatum receperis moraturus.

XI.

Napoli, 1° marzo 1255. Ottaviano degli Ubaldini legato apostolico concede ai frati di Messina il luogo detto Castellamare (« Castellum Maris ») per trasportarvi il loro monastero.

[Arch. Vaticano, *Regesti*, to. XXIV, ep. 226, c. 30 B.]

Octavianus miseratione divina S. Marie in via Lata diaconus cardinalis, Apostolice Sedis legatus, venerabilibus viris .. priori et fratribus de Messana, dilectis in Christo sibi salutem in Domino. Petitionis vestre porrecte nobis series continebat, quod in loco valde inepto et nimis a civitate Messane remoto moremini adeo quod

persepe contingit vos civitatem eandem intrare et inde ad locum predictum redire non posse propter flumariam, que decurrit inter locum ipsum et civitatem, et inundantiam etiam pluviarum; propter quod supplicastis nobis ut locum alium ad demanium curie pertinentem, quod dicitur Castellum Maris cum capella et domibus, plateis et spaciis que sunt ibi, in quo aliquando consuevit esse castrum, pro construendo monasterii vestri ordinis et morando ibidem vobis concedere debereimus. Nos autem attendentes quod in loco inhabili non potestis comode Domino famulari, petitione vestra clementer admissa, locum predictum qui dicitur Castellum Maris cum capella et domibus, plateis et spaciis que sunt ibi ad construendum in eo monasterium ordinis vestri et morandum ibidem auctoritate nobis commissa concedimus vobis de gratia speciali. Nulli et cetera, nostre concessionis et cetera usque contra ire. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Datum Neapoli primo martii .XIII. indictionis, pontificatus domini Alexandri pape IIII anno .I.

XII.

Napoli, 1° maggio 1255. Per mandato del papa il cardinale Ottaviano degli Ubaldini concede licenza di ottenere più benefici a Giovanni Waleranth, rettore della chiesa di Clent, fratello di Roberto Waleranth nunzio del re d'Inghilterra.

[Arch. Vaticano, *Regesti*, to. XXIV, ep 420, c. 60 B.]

Octavianus miseratione divina Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, Apostolice Sedis legatus, discreto viro Iohanni Waleranth rectori ecclesie de Clent Wigorniensis diocesis, germano nobilis viri Roberti Waleranth militis et nuncii magnifici domini illustrissimi regis Anglie, salutem in Domino. A sanctissimo patre domino Alexandro universalis Ecclesie summo pontifice litteras recepimus in hac forma. Alexander et cetera dilecto filio O. Sancte Marie in via Lata diacono cardinali Apostolice Sedis legato salutem et cetera. Volentes dilecto filio Iohanni Waleranth rectori ecclesie de Clent Wigorniensis diocesis, germano nobilis viri Roberti Waleranth militis et nuncii carissimi in Christo filii nostri illustris regis Anglie, gratiam

facere specialem, mandamus quatenus cum eo quod, preter predictam ecclesiam curam animarum annexam habentem, alia ecclesiastica beneficia etiam si eis similis cura immineat licite recipere usque ad summam ducentarum marcarum sterlingorum, si sibi in regno Anglie canonice offeratur et cum predicta ecclesia libere retinere valeat constitutionibus generalis concilii nequaquam obstantibus, auctoritate nostra dispenses proviso quod ecclesia et beneficia ipsa debitis et cetera usque negligatur. Datum Neapoli .XIII. kalendas maii anno primo. Volentes igitur predicti domini mandatum exequi reverenter, tecum quod preter prefatam ecclesiam curam animarum annexam habentem alia ecclesiastica beneficia etiam si in eis similis cura immineat licite recipere usque ad summam ducentarum marcarum sterlingorum si tibi in regno Anglie canonice offeratur et cum predicta ecclesia libere retinere valeas, constitutionibus generalis concilii nequaquam obstantibus, predictarum litterarum auctoritate tenore presentium dispensamus proviso quod ecclesia et beneficia ipsa debitis et cetera usque negligatur. Datum Neapoli primo maii .XIII. indictione (1).

XIII.

Trani, 29 agosto 1255. Giambono vescovo di Ancona, vicario nelle terre di Bari ed Otranto per il legato Ottaviano degli Ubaldini, conferma a Filippo di S. Croce i feudi concessigli da Federico II con l'inserto diploma.

[Ivi, ep. 123, c. 144.]

Nos Ioannes Bonus miseratione divina Anconitanus episcopus, venerabilis patris domini Octaviani Sancte Marie in via Lata diaconi cardinalis, Apostolice Sedis legati, in terra Bari et terra Ydontri vicarius generalis. Notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod Phylippus de Sancta Cruce protontinus Baroli et Monopoli presentavit nobis apud Tranum quoddam privilegium indultum sibi et suis heredibus a domino Frederico quondam imperatore, cuius continentia talis est. Fredericus et cetera. Notum facimus universis quod nos attendentes fidelitatis et devotionis plenitudine, quam Philippus de Sancta

(1) Inserta nella conferma di Alessandro IV « data Neapoli .XV. kal. iunii, a. .I. » (18 maggio 1255).

Cruce filius Senioricti de Monopoli fidelis noster constanter exhibuisse gnovimus ad supplicationem fratris Hermanni domus hospitalis Sancte Marie Theutonicorum in Ierusalem damus et concedimus eidem Philippo et suis heredibus imperpetuum Terlicium et Arricarum sita in terra Bari cum omnibus hominibus, iuribus et pertinentiis earum, ita tamen ut a nobis in capite teneat quod Terlicium a comitatu Licii duximus eximendum. Pro quorum servitio de equite uno et balistario uno se et heredes suos curie nostre in generali regni exercitu iuxta consuetudinem regni servire mandamus de gratia speciali, non obstante quod de hiisdem locis maius servitium esset nostre curie faciendum. Unde ad futuram memoriam et sui et heredum cautelam presens privilegium sibi fieri fecimus et (a) sigillo nostre celsitudinis duximus communiri. Datum apud Laudum anno dominice incarnationis .MCCXXXVIII. mense decembris .XI. indictione. Nos igitur attendentes grata servitia et sinceram devotionem et puram fidem quam idem Phylippus erga Romanam Ecclesiam matrem exhibuit et in futurum poterit exhibere, auctoritate nobis concessa a predicto domino legato, donationem et concessionem predictorum locorum, de speciali gratia nunc duximus confirmandam, et ad maiorem cautelam sui suorumque heredum, ne eis exinde calumnia aliqua possit fieri, de novo tibi tuisque heredibus ipsa loca concedimus et donamus, non obstante donatione predictorum locorum facta (b) per eundem dominum Fredericum quondam imperatorem Phylippo Girardo vel Iohanni Galvano vel Guillelmo Ginardo consanguineis suis. Ad huius autem rei memoriam et predicti Phylippi et suis heredibus cautelam et robor in perpetuum valituram nostre confirmationis scriptum exinde sibi fieri fecimus et sigillo nostro muniri. Datum apud Tranum sub anno dominice incarnationis .MCCLV. pontificatus domini nostri Alexandri pape IV anno primo, mense augusti .IIII. kal. eiusdem indictione .XIII. (1).

(a) *Manca nel Reg.* et (b) *Il Reg. ha:* donationem - factam

(1) Confermato dal pontefice con lettera al detto Filippo « protontino Baroli et Mo- « nopoli fideli nostro », data « Laterani, .XIIII. kal. martii anno secundo » (18 febbraio 1256).

XIV.

Capua, 5 gennaio 1256. Il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, legato apostolico, nomina frate Tommaso, monaco di S. Lorenzo d'Aversa, ad abbate del monastero d'Ognissanti in Bari.

[Ivi, ep. 122, c. 144.]

Octavianus miseratione divina Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, Apostolice Sedis legatus, viro religioso fratri Thome monacho monasterii Sancti Laurentii de Aversa ordinis sancti Benedicti salutem in Domino. Debitum officii nostri requirit ut inter sollecitudines alias, quibus assidue premimur, specialiter circa ecclesias sollertiam adhibentes ipsarum utilitatibus intendamus in eo maxime ut viduatis, ne longe vacationis dispendia patiantur, de talium celeriter nostre diligentie studio provideatur substitutione pastorum, per quos spiritualiter et temporaliter auctore Deo continuum suscipiant incrementum. Hinc est quod cum monasterium Omnium Sanctorum Barensis diocesis ordinis sancti Benedicti Romane Ecclesie, ut dicitur, immediate subiectum diu fuerit pastoris solatio destitutum, multisque propter hoc ipsum subiectum periculis gravia in spiritualibus et temporalibus detrimenta non sit dubium incurrisse, nos volentes eidem monasterio, ne dampna ex longiori vacatione graviora subiret, salubriter providere, te auctoritate qua fungimur ipsi monasterio in abbatem preficimus et pastorem. Sperantes quod tua circumspectione laudabili et providentia circumspecta monasterium ipsum tam circa spiritualia quam temporalia gratis auctore Deo proficiat incrementis. Non obstante quod monasterium ipsum cuidam monacho, Dionisio nomine, concessum vel commissum per nos extitit, donec videlicet de alio monasterio provideretur eidem. In cuius rei testimonium presentes litteras nostras inde tibi concessimus nostro sigillo munitas. Datum Capue, nonas ianuariarum, pontificatus domini Alexandri pape IIII anno secundo (1).

(1) Confermata da Alessandro IV con lettera « data Laterani .xv. kal. martii, anno « secundo » (19 febbraio 1256).

XV.

Roma, 1° maggio 1256. Il cardinale Ubaldini per mandato del papa concede il fonte battesimale alla chiesa di S. Cristoforo di Barga.

[Firenze, Arch. di Stato, *Diplomatico,* Prepositura di Barga.]

Octavianus miseratione divina Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, discretis viris dilectis in Christo sibi .. priori et capitulo ecclesie Sancti Christofori de Barga Lucane diocesis salutem in Domino. Recepimus domini nostri summi pontificis litteras in hec verba. Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Octaviano Sancte Marie in via Lata diacono cardinali salutem et apostolicam benedictionem. Constitutus in presentia nostra dilectus filius Girardus de Garfanana quondam familiaris felicis recordationis Innocentii pape predecessoris nostri, nuntius dilectorum filiorum hominum de Barga Lucane diocesis, fidelium nostrorum, ex parte ipsorum fidelium nobis humiliter supplicavit ut, cum predictis hominibus nimis sit laboriosum et grave ad plebem de Leppia, que non modicum distat ab eis, parvulos baptiçandos deferre, providere in hac parte ipsis de benignitate solita curaremus. Nos igitur attendentes grata obsequia, quibus idem Gerardus in oculis predecessoris eiusdem se reddidit multipliciter gratiosum, nec non et laudabilem apud Sedem Apostolicam conversationem ipsius, ac volentes ob ipsum predictos homines speciali prosequi gratia et favore, eiusdem Girardi ac predictorum hominum supplicationibus inclinati, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus dilectis filiis priori et capitulo ecclesie eiusdem loci de Barga baptismales fontes auctoritate nostra concedas, contradictores per censuram ecclesiasticam compescendo. Datum Laterani .v. kalendas maii, pontificatus nostri anno .II. Nos(1) igitur et vobis et ecclesie vestre predicte, que sicut nobis constitit unum miliare distat a plebe predicta, in perpetuum fontes concedimus baptismales, ut ibidem pueri hominum de Barga de cetero baptizentur. In cuius

(1) Nella pergamena, che è una copia che tenta di essere come un fac-simile dell'originale, in luogo di « Nos » leggesi « Bar », che potrebbe anche stare per « Harum », se si volesse aggiungere « serie » (« Harum igitur serie »).

testimonium presens scriptum publicum fieri et nostro sigillo mandavimus communiri. Actum in domo hospitii eiusdem domini cardinalis Sanctorum Quattuor de Urbe, presentibus et rogatis testibus venerabilibus in Christo patribus fratre Gualterio Dei gratia Faventino et fratre B[envenuto] episcopis, magistro Ubaldo et magistro Ottone Vicecomite domini pape capellanis et aliis, anno dominice incarnationis .MCCLVI. kalendas maii .XIIII. indictionis, pontificatus domini Alexandri pape IIII anno secundo.

XVI.

Roma, 1° aprile 1257. Alessandro IV conferma in canonico della Chiesa di Milano Eriberto d'Arzago in vigore dell'aspettativa concessagli dal card. Ottaviano, quando era legato in Lombardia, non ostante la contraria costituzione di Alessandro stesso.

[Arch. Vaticano, *Regesti,* to. XXV, ep. 256, c. 34 B.]

Abbati monasterii Sancti Dionisii Mediolanensis.

Exhibita nobis dilectus filius Heribertus de Arzago beneficialis ecclesie de Oxio petitione monstravit, quod, cum dilectus filius noster O[ctavianus] Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, olim in partibus Lombardie Apostolice Sedis legatus, capitulo Mediolanensis ecclesie per suas litteras mandavisset ut dictum H[eribertus] in canonicum et fratrem reciperent, eique de prebenda, si qua in eorum ecclesia tunc vacabat, vel quam primum ad id se offerret oportunitas, providerent, quia idem capitulum ipsum recipere pretextu cuiusdam apostolice indulgentie, per quam ad receptionem alicuius non poterant inviti compelli, recipere differebant, felicis recordationis Innocentius papa, predecessor noster, capitulo mandavit eidem ut predicta indulgentia non obstante dictum H[eribertum] reciperent iuxta directarum ad eos ipsius cardinalis continentiam litterarum; et licet ipse in ecclesia tandem receptus fuisset eadem, quia tamen per constitutionem nostram omnes receptiones prebendas expectantium vacaturas in quibuscumque factas ecclesiis, quatuor dumtaxat exceptis, decrevimus irritas et inanes, ipsius H[eriberti] receptio est cassata. Nos itaque prefato H[eriberto] propter sue probitatis merita, quibus iuvari proponitur et consideratione ordinariorum ipsius ecclesie nobis

pro ipso supplicantium facientes gratiam specialem, ac ius canonicatus quod sibi in eadem ecclesia ex receptione huiusmodi competebat, constitutione non obstante predicta, in statum pristinum suscitantes, ac nolentes quod ei per constitutionem eandem super receptione sua in predicta ecclesia iure ipsius et assecutione prebende in ea preiudicium aliquod generetur, mandamus quatenus eidem H[eriberto] de prebenda nulli alii de iure debita, si qua in ipsa ecclesia vacat ad presens vel quam primum ad id se facultas obtulerit, per te vel per alium providere procures. Contradictores et cetera. Non obstante si ad preces et mandatum nostrum ibidem aliqui sunt recepti, vel quod idem H[eribertus] alibi est receptus et beneficiatus. Datum Laterani kalendas aprilis, anno tertio.

XVII.

Viterbo, 4 luglio 1257. Il cardinale Ubaldini nomina frate Tommaso in abbate di S. Gabriele de Ariola, nella diocesi di S. Agata.

[Ivi, ep. 488, c. 58 B.]

Octavianus miseratione divina Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis, religioso viro fratri Thomasio abbati monasterii Sancti Gabrielis de Ariola, ad Romanam Ecclesiam nullo mediante pertinentis, ordinis sancti Benedicti Sancte Agathensis diocesis salutem in Domino. Intellecto nuper dominus papa quod monasterium Sancti Gabrielis de Ariola esset abbatis regimine destitutum et ipsius provisio ad Apostolicam Sedem devoluta, demum ordinationem seu provisionem eiusdem monasterii nobis commisit oraculo vive vocis. Nos vero ne monasterium ipsum propter vacationem diutinam grave incurreret detrimentum, te quondam monachum monasterii Montis Virginis ordinis sancti Benedicti Avellinensis diocesis, de cuius industria plenam in Domino fiduciam obtinemus, de speciali mandato ipsius domini pape dicto monasterio Sancti Gabrielis de Ariola prefecimus in abbatem, et de ipso per nostrum pilleum investimus, curam et administrationem eiusdem tibi tam in spiritualibus quam in temporalibus committentes ac mandantes ab ipsius monasterii subditis exhiberi tibi obedientiam et reverentiam debitam et de suis iuribus plenarie responderi, in contradictores, si qui fuerint, et rebelles excommunicationis sententiam promulgando, in cuius rei testimonium pre-

sens publicum instrumentum scribi et nostro sigillo mandavimus communiri. Actum Viterbii in ospitio dicti domini cardinalis, coram venerabile patre A. Dei gratia episcopo Humanate, fratre Gregorio de ordine predicatorum et magistro Marino de Gaieta, capellanis ipsius domini cardinalis, presentibus testibus. Anno Domini .MCCLVII. .IIII. nonas iulii, .XV. indictione, pontificatus domini Alexandri pape IV anno tertio. Ego Rodulphus de Podio Bonizi imperiali auctoritate notarius publicus suprascriptis interfui et ea de mandato dicti domini cardinalis scripsi et pubblicavi (1).

XVIII.

Viterbo, settembre 1258. Nicolò de Rumiliaco, priore di S. Flavito « Ville Mauri » nella diocesi di Troyes, assegna una pensione a Gregorio de Pofis, scrittore del papa e chierico del vicecancelliere della Chiesa.

[Ivi, ep. 318, c. 169.]

Nicolaus de Rumiliaco humilis prior prioratus Sancti Flaviti Ville Mauri, ordinis s. Benedicti Trecensis diocesis, discreto viro in Christo sibi carissimo magistro Gregorio de Pofis domini pape scriptori, clerico ven. viri magistri Iordani S. R. E. vicecancellarii et notarii, salutem in Domino. Attendentes quantum nobis et prioratui nostro ac etiam amicis nostris ven. viri magistri Iordani S. R. E. vicecancellarii et notarii circumspectionis industria profuit hactenus et prodesse poterit in futurum ac volentes personam eius in te propter grata et accepta servitia, que nobis et prioratui nostro exhibuisti et deinceps exhibere poteris, dono specialis gratie honorare ob reverentiam ipsius magistri Iordani tibi annuam quadraginta librarum turonensium pensionem, quoad vixeris persolvendam, tibi vel tuo certo procuratori seu nuntio in nundinis beati Iohannis Baptiste apud Trecas tenore presentium duximus concedendam, nos et eiusdem prioratus bona ac etiam successores nostros tibi propter hoc specialiter obbligantes. Ut autem

(1) Confermata da Alessandro IV il 5 luglio 1257. Il cardinale Ottaviano nominò, il 15 luglio 1257, Giovanni abbate di Monte Sacro con lettera di analoga formula: « Actum Viterbii in hospitio d. d. cardinalis, coram ve. patre A. episcopo Humanate, « magistro Uberto de Cochonato et domino Guidone de Sancto Custiano canonico Pi- « sano d. pape capellanis, magistro R. decano Civitatensi et aliis capellanis et familia- « ribus dicti d. cardinalis, presentibus &c. Ego Rodulphus &c. ».

concessio et obbligatio huiusmodi robur obtineant firmitatis presentes litteras sigillis reverendi patris et domini Octaviani S. Marie in via Lata diaconi cardinalis (1) et nostro fecimus roborari. Actum Viterbii anno Domini .MCCLVIII., mense septembris, pontificatus domini Alexandri pape IV anno quarto (2).

XIX.

Firenze, 1258. Il Comune fiorentino denunzia al papa la cospirazione del cardinale Ottaviano degli Ubaldini contro Firenze.

[Cod. Vat. 4957, c. 77.]

Communitas florentina pape et cardinalibus conqueritur de domino Octaviano cardinali.

Venenosa primi parentis transgressio Eva mediante decepti posteritate humani generis adeo gustu consimili toxicavit, quod eius ramunculi a viciatis radicibus propagati viciis carere non possunt, et non solum simplices et ignari in originalia crimina relabuntur, sed, quod pudor est dicere, maiores et patres ipsius protoplasti iaculis vulnerantur. Sed Dei et hominum mediator per incarnationis misterium apponens primo vulneri medicinam, reliquit nobis beatissimum Petrum apostolum et post eum quoslibet successores ipsius, ex quibus unum esse vos, summe pontifex, vera et intemerata credulitate fatemur, quibus per traditionem clavium regni Dei ligandi atque solvendi fuit data potestas, qua mediante viam nobis ostenditis ad celestem patriam redeundi. Ceterum vos sacratissimi cardinales, qui estis vere mundi cardines et clara lumina orbis terre, sedulis presentibus hortationibus continuis, piis supplicationibus et omni devotione qua convenit, simul cum dicto patre successore ac vicario Iesu Christi statis ad Dominum ut misereri dignetur populi christiani. Hac enim fide nunc civitas florentina et cives ipsius in hac semper credulitate consistunt, et nos precipue, qui tante urbis tantorumque civium guberna-

(1) Il sigillo del nostro cardinale conservasi nella collezione sfragistica della biblioteca Vaticana, e già edito nella cit. *Storia della famiglia Ubaldini* ed anche dal BELLINI, *Monete di Ferrara*, venne di nuovo pubblicato da N. SCAGLIOSI nella raccolta: *Al Sommo Pont. Leone XIII, omaggio giubilare della Biblioteca Vaticana* (Roma, 1888).

(2) Confermato da Alessandro IV con ep. 318, c. 169, « Dat. Viterbii .IIII. kal. « octobris » (28 settembre 1258).

mus populum, libertatem Italie defendentem, precise confidimus, quod vestro auxiliante patrocinio et favore possimus dum vivimus ad obsequia sancte matris Ecclesie optatam libertatem defendere et ultimo eterna gaudia possidere. Porro quia inter nos regnat erugo et tinea vorax, que nostre intencionis affectum nititur demoliri, loqui volumus de ipsa, a vobis prius licentia impetrata, quia tacere non possumus, et eciam conqueri, si contingat prodesse querelam, videlicet de domino O[ctaviano] Sancte Marie in via Lata (a) diacono cardinali, qui diabolica suggestione vexatus, et ecclesiastice libertati repugnans, totis viribus ad confusionem nostram intendit. Fecit enim conspirationem cum senatore Urbis M. P. e de Ro. (b) et cum proditoribus terre nostre Dei et Ecclesie inimicis, et congregata nuper ex diversis mundi partibus militum quantitate non modica per denarios diurnos (c), ex quibus ipse dominus .O. cardinalis fecit solvi pecuniam numerosam, et vanis occasionibus fictis, quod propter causas alias ducerentur, et credidit eos nocturno tempore in civitatem mittere florentinam, et procurato prius quod intrinsecus bella plusquam civilia orirentur, voluit nos, tamquam incautos et non paratos resistere, gladiis occidere violenter, et civitatem totam ignibus concremare, non curans de puerorum excidio, de mulierum interitu, de occisione senium, et aliorum quam plurium innocentium quorum non posset numerus diffiniri, et de ruina tam inclite civitatis. Et crudelis intentio et nephanda concitatio et iniqua, et sceleratus cogitatus non in Domino sed in Belzebuc principe infernorum, quia non solum corpora fuissent gladiis et ignibus adusta, sed et animarum fuisset ex hoc irremediabilis et eterna damnacio obsecuta, quoniam nullatenus potuissent ad Sedem tabule remedium pervenire (d). Diceretur forsitan ab aliquibus: « testibus probate quod dicitis »; ad quod surgant lapides, loquatur terra, vicinia clamet, testentur undique mercatores, nec non portatores literarum et multi qui fuerunt capti, et ore proprio retulerunt, quod tante iniquitatis inicium et origo insunt et fundamentum procedebant a dicto domino Conrado. Manifesta sunt igitur et notoria que narramus ita quod probationis non indigent, et quidam insuper ex conductis militibus prope districtum Florentie pervenerunt, et alii quidam, scita veritate quod Florentiam ducebantur restitutis (e) solidis retrocesserunt multipliciter conquerendo, quod sic fuerant maliciose decepti. Illi vero de Urbe, qui stipendiarii milites sub vexillo Petri de Vico ducebantur, credebant venire pro nepte cardinalis eiusdem, qui fuerat dicti Petri filio desponsata, et obviam senatrici. Illis autem de Lombardia conductis per quemdam monachum, quorum capitaneus et conductor erat Lode-

(a) *Cod.* inviolata (b) *Così il Cod.* (c) *Sic.* (d) *Sic.* (e) *Cod.* testis

ringus patruus senatoris, predicebatur quod ducebantur ad senatorem et principem Tarentinum, et sic per fraudes et dolos huiusmodi Florenciam ducebantur ad tantum facinus perpetrandum. Ipse namque Deus, qui semper miseretur et comodat, nobis providit ex alto sic sua provisione sanctissima, quod omnia hec ad nostram noticiam pervenerunt, quibus scitis, ideo fuimus festinanter ad bella parati quod omnes adversarii nostri quantacumque fuisset militum multitudo, vel gladio iugulati vel capti more solito in nostris carceribus habitassent. Demum prefati hostes, potencia nostra prescita et audito quod proditores terre nostre quidam fuerunt capti, et quidam per fuge remedium liberati, tamquam pulvis a facie venti continuo recesserunt. Hiis itaque verbis epistole transmisse concludimus, quod celsitudini et sanctitati vestre civitatem Florentie specialem Ecclesie filiam et ancillam cum omni reverencia commendamus, supplicantes pietati et clementie vestre, quatenus adeo benedictionem vestram et gratiam extendatis, ad Dominum orare dignantes, ut eam ad laudem suam et obsequia vestra conservare dignetur incolumem; quia Deus erit adiutor et nos liberabit a facie inimici, et numquam timemus, quid nobis homo faciat nominatus, quem de hiis que ipse fecit in Lombardia et regno et in aliis partibus tam in confusionem nostram quam reliquorum omnium Latinorum, cum officium legationis habebat, nolumus presentibus infirmare (a). Credimus enim quod ea scitis, et tam super hiis quam aliis superius enarratis apostolica sanctitas providebit, sicut honori Dei, Ecclesie, nec non saluti humani generis viderit convenire.

XX.

Firenze 1258. Altra lettera del podestà di Firenze sul medesimo argomento.

[Cod. Vat. 4957, c. 78.]

Idem eisdem pro eadem causa.

Sanctissimo patri et pio domino A[lexandro] sacrosante universalis Ecclesie summo pontifici, Iacobinus Rubeus potestas, Guidescus de Ponte Carali capitaneus et anciani populi florentini reverenciam debitam cum pedum osculo beatorum. Quamquam ineffande sed plus nephande huiusmodi factionis emineat per se satis enormitas, ex qua

(a) *Sic.*

proveniebat excidium terre nostre, silere non possumus, quin violencia tanti sceleris silencia nostra solvat et ostium reseret labiorum, ut sanctitati vestre pro remedio vestre misericordie supplicemus. Sed vellemus potius tacere que loquimur, cum sit plus quam de civili materia, cum aliene culpe loquentes infamiam genus nostrum utrumque notabile reddimus et eciam illius note usque ad ulteriores nostros posteros non abolendam relinquimus cicatricem. Sane dominus O[ctavianus] venerabilis pater noster, oblitus quod ex nobis fuerit oriundus, nepharia conceptione pollutus, virus dissensionis, discordie, destructionis et scandali machinatus est in civitatem nostram infundere nullius extinguendum remedio tyriace. Videlicet quod ipsius procurante perfidia gentes de diversis mundi climatibus inumerabili quantitate suis stipendiate stipendiis veniebant Florenciam sub pretextu dicendi se alias debere dirigere gressus suos, ut nos de hoc nullam previsionem habentes inopinate invaderent cum quibusdam nostris civibus, quos idem dominus O. ad hanc nequitiam inducebat et cedem, quam ad interitum nostrum occulte gerebant, sub fervido pectore alta mente in nos debebant extendere, nulla misericordia preventura, quod facere satis leviter poterant eo quod de ipsis nostris civibus fidebamus, et nulla sit inimico familiari pestis efficacior ad nocendum et etiam quia ipsius domini O. corpora et animas disponendas beneplacito dedissemus, nisi Dominus obstitisset, qui non aspiciendo nostra delicta sed misericordia motus perire sibi noluit sic nepharie plebem suam. Set ha Deus quomodo ipse sanctus Ecclesie pastor, ymo potius et penitus persecutor ad hanc cogitationem nephariam potuit aspirare? Quam eidem iniuriam fecimus, quod nos disperdere voluit sic inepte? et nullam certe nisi quia forte conservacionem volumus terre nostre, voluimus, volumus et volemus. Si clementer unde ista provenerunt audiatis, illos de domo sua et eorum amicos, propter sua facinora meritos morti perpetue proscriptionique damnari, reduximus ad nostrorum civium unionem, et ipsos et sua iura defendebamus cum prerogativa et gratia speciali. Hinc est motus unde nostra pernicies veniebat summa et quam duximus accipere, numquid licet pater sibi filium famulantem furtiva morte occidere? Surge Deus, exurge et diudica causam nostram, et a te de celo iustitia prodeat, iustum tuum in hoc iudicium opereris. Obmissis ergo hiis et aliis que circa discutienda clemencia vestra suscipiat, ad misericordiam vestram brachia corporum et mentium extendimus, supplicantes quatenus accedat ad vos cum instantia clamor noster, opponentes contra ipsius domini O. truculentam nequitiam et venenum pro defensione filiorum vestrum brachium salutare ut nobis et Ecclesie perire non possit fides nostra nec debeat.

XXI.

Firenze, 1258. Alessandro IV redarguisce il comune di Firenze per le temerarie accuse mosse contro il cardinale Ubaldini.

[Cod. Vat. 4957, c. 78 B.]

Papa respondet Florentinis et male pro eis.

Alexander episcopus servus servorum Dei, potestati, capitaneo et antianis populi florentini filiis utinam diligendis salutem et debite se gerere. Circa quam multiphariam multisque (a) modis impellimur, ad litterarum vestrarum tenorem quibus denotavistis indebite venerabilem fratrem nostrum O. Sancte Marie in via Late (b) Dei gratia dyaconum cardinalem esse pollutum seu conscium lesionis aut incomodi terre vestre, sane improvidum vestrum motum iura humana et divina testantur, que si bene memineritis, nec licet inferre (c) iudicium in maiorem, nec in eum precipue qui non solum debet esse vobis maior, sed maximus, qui sicut sincerus pater vestra fieret incomoda et vestris discriminibus et naufragiis opponeret se et sua, eo quod sanctam Romanam Ecclesiam diligit et ipsius et libertatis eius usque ad effusionem sanguinis est defensor egregius. Quomodo igitur est credibile quod iacturis vestris intenderit, qui nobis et Ecclesie desiderabile lucrum estis, quomodo enim ipse pater, qui vos diligit ut se, in vitricum vertetur? Quomodo ergo vestra cogitatio, si filii estis quales vos esse asseritis et debetis, sic se nepharie vertit in eum, qui vos ut pupillam oculi huc usque dilexit et diligit? Accedit quidem ut filius inobediens causas falsas pretendit in patrem, et iudicans continencias veritatis temere de ipso profert occultum iudicium, vel quia ipse filius offensionis labe pollutus graviter iniuriatur eidem redarguendi causam prevenit, qua melius possit defendere culpam suam. Et sic intuentes esse indebite que monstratis, censemus vos causas indignas pretendere, quibus ab Ecclesia dignos redarguendi possitis excutere onus vestrum. Si ergo filii obedientie vultis esse, si vultis ab Ecclesia filiationem vestram debita benignitate tueri, si non estis a solita constantia et fide retrogradi, discretionem vestram monemus attente vobis per apostolica scripta mandantes, quatenus assumentes spiritum consilii sanioris in tanta te-

(a) *Il testo è evidentemente guasto.* (b) *Cod.* inviolate (c) *Cod.* in sorte

meritate cogitationis non perseveritis ulterius, sed ex hoc ad Ecclesie clementiam revertentes de reatu lese conscientie veniam postuletis indubitanter, habentes pro certo quod, nisi convertemini ex toto ab erroribus vie vestre, indignationem Dei et nostram vos noveritis incursuros.

XXII.

Rieti, 3 dicembre 1258. Il podestà e gli oratori fiorentini giunti in salvo a Rieti informano il loro comune delle insidie loro tese dal card. Ubaldini mentre erano alla corte del papa in Anagni.

[Cod. Vat. 4957, c. 80 B.]

Ambasiatores Florentinorum qui iverant ad curiam scribunt quod dominus Octavianus (a).

Eximie nobilitatis et sapientie viris dominis Guidesco de Pontecharali Dei gratia secunda vice magnifico capitaneo serenissimi populi florentini et P. vicario potestatis excellentissime civitatis Florentie, nec non egregiis ancianis populi prelibati, Iacobinus Bernhardi Rubei eadem gratia potestas et ambaziatores civitatis eiusdem salutem et totius altitudinis incrementum cum plenitudine gaudiorum. Si pagine nostre presentis eloquia vocem amaritudinis contra inimicos extollunt, nos ad id inaudite crudelitatis exacerbatio in nostre vite perniciem nuper in sceleratis impiorum mentibus agitata compellit. Nam cum nos ad Apostolice Sedis curiam destinati pervenerimus ad eandem, nequissimus ille noster hostis dominus Octavianus cardinalis, qui vestigia Machometi sequitur honestatem christiane religionis in pagane impietatis perfidiam pervertendo, circa nos .L. milites de Florentia et aliis capitanie (b) partibus, tam ad stipendia quam preces ascitos ad se Anagniam convocavit, familiares quoque suos incedere faciebat armatos, ac si nobiscum essent in quotidiano pugne conflictu. Inter quos quidam nostri cives adversus nos abiecta nostre reverencia civitatis arma sumpsere patenter, et dum ad expeditionem negociorum nostrorum intenderemus idem cardinalis ad interitum nostrum invigilans nunciis et literis suis secretis senatores et multos de Roma et

(a) *Sic.* (b) *Leggi:* Campanie ?

districtu eius et precipue Petrum de Vico, nec non Conradum de Antiochia, Thorum de Mainer (a), Andream de Varedo, Guidonem de Putalia et Andream de Pone, et rebelles nostros qui sunt in regno et alios de regno quam de Romana et aliis partibus convicinis induxit ad faciendum in eorum regionibus armorum et gentium apparatum, .ut per quorumcumque terras nos transire contigeret in recessu, nos violenter caperent et crudeliter trucidarent, et ad hoc incitavit Romanos ad vindicandum iniuriam (b) quam olim a nostratibus dicuntur in Urbe veteri recepisse. Nobiles etiam de Columna seduxit ad ulciscendum gravamen illatum per Pepum de Campilia domino archiepiscopo Messa[nensi] quibus conductus suos et quosdam de familia sua in auxilium destinavit. Cumque negotia nostra ipso procurante fuissent sub dilacionis involucro termino retardato, et nos redire ad propria pararemus, hostium apparatus et crudele propositum eorundem ad nostram noticiam pervenerunt. Quam ob rem Anibaldesiorum de Roma nepotum domini Ricardi cardinalis conductum postulavimus, ut possemus ire securi, quo nobis oblato die lune .xxv. novembris, prout statueramus, cum eis ascendimus super equos accepturi nostre reversionis iter. Sed ad iam seductoris instanciam dictus dominus Ricardus prefatos nepotes suos ab oblati presentacione conductus compulit abstinere. Unde nos usque diem mercurii tunc proximum in hospitiis remorantes obtinuimus, quod nobiles de Columna mandato prefati archiepiscopi ab inceptis insidiis cessaverunt, et eodem die armati super equis cum forti animo publice ad sonum tubarum a domino Mathia de Anagnia sociati Subiacum pervenimus, ubi ab eo dimissi sumus, hostium insidiis undique occurrentibus. Cumque retrocedere vel progredi non possemus, et rumor parati nobis omnes gentes compelleret ad plorandum, spe siquidem evasionis ablata et nuncii et litere domini pape super conducto nostro transmisso haberentur, a baronibus in despectum et in aliquo non prodessent. Ba-leonis (c) qui domini mandato ipsius falso se nos associaverat conducturum, ne conductum alterius quereremus, ad instanciam Machometi secundi statuit cum illis, qui nos offendere cupiebant, tradere nos in manibus eorundem. Unde ad suasionem eius prefatus Tomasius de ..... (d) socer eius, et alii eodem nephando proposito maculati ferventius insidias cumularunt, capientes omnes qui per eorum transibant terras, ut hec non possent ad nostram noticiam devenire. Cumque summus pontifex super hiis sibi per nostras literas intimatis nullatenus responderet, nobiles barones Rugerius de la Muntagna et Andreas Brancaleonis de nostra intentione certificati

(a) *Sic.* (b) *Il cod.* universariam (c) *Così il codice.* (d) *Il cod.* Dei orrente

erga salutem nostram animos direxerunt, et tam ad ostendendam potenciam suam et acquirendam famam, quam ob amorem nostrum et auri premium quod duricias omnes emulcet, nobis per terras suas securum obtulere conductum. Sicque nos armata manu cum banderiis altis et tubis sonantibus die dominico primo decembris equitavimus prope castrum dicti domini Conradi nomine Antiochia, et occurrente domino Rogerio in castro eius dicto Arsula fuimus hospitati, nullo nos offendere presumente. Die lune secundo sequente ab Andrea et Rogerio prelibatis eodem modo potenti manu transivimus per aspera et deserta loca in quibus dictus Conradus et alii nostri hostes cum .cc. militibus et .m. peditibus congregatis decreverant pugnare nobiscum. Sed viso adventu nostro timuerunt appropinquare permittentes cadere suas militias in derisum. Et nos eadem die, auxiliante Deo et beato Iohanne Waptista, Reate pervenimus inoffensi, a Reatinis honorifico applausu recepti. Ad vos igitur in proximo reversuri hec vobis ad gaudium intimamus, ut sinistri rumores, si qui de nobis per aliquos sunt relati, ex nostri felicis assecutione successus in vestris mentibus evanescant. Datum Reate die martii .iii. decembris, indictione secunda.

XXIII.

Anagni, 16 settembre 1259. Il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, rettore della città di Segni, concede in feudo alcuni beni a Todino, ostiario del papa.

[Arch. Vaticano, *Regesti*, T. xxv, ep. 206, c. 227.]

Octavianus miseratione divina Sancte Marie in via Lata diaconus cardinalis dilecto sibi Theodino domini pape hostiario salutem in Domino. Inducunt nos tue probitatis merita et grata devotionis obsequia per que nobis placere studuistis semper et places indefessis studiis incessanter ut personam tuam prerogativa specialis favoris et gratie prosequamur. Cum igitur bona omnia stabilia que Iohannes dictus Cossa ac quondam Transmundus frater eius cives signini in civitate ac districtu Signie tenuerunt sint ad manus curie rationabiliter devoluta, nos ad devotionem tuam benivolum respectum habentes bona ipsa omnia, culta scilicet et inculta, in civitate et extra civitatem sita, nec non et domum que fuit quondam .. episcopi Mothonensis in eadem positam civitate tamquam rector et dominus, Ec-

clesie Romane nomine, civitatis ipsius, in feudum tibi et legitimis heredibus tuis ex te descendentibus secundum consuetudinem civitatis eiusdem damus et concedimus et de hiis te per birrettum nostrum presentialiter investimus. In cuius testimonium presens instrumentum per manus infrascripti notarii fieri mandavimus et sigilli nostri appensione muniri. Actum est hoc Anagnie in camera predicti domini cardinalis sub anno Domini .MCCLVIIII., pontificatus domini Alexandri pape IV anno quinto, die martis .XVI. septembris, .III. indictione, presentibus venerabili patre domino B[envenuto] episcopo Gaietano, domino Uberto de Cochonato, domino A. archidiacono Bononiensi, domini pape capellanis, et domino Synibaldo de Alabro camerario supradicti domini cardinalis ac me notario infrascripto. Ego Iohannes de Campulo Apostolice Sedis auctoritate notarius predictus interfui et de mandato predicti domini cardinalis ea in publicam formam redegi ac signum meum feci (1).

XXIV.

Santa Croce di Mugello, 1 dicembre 1262. Inventario degli ori, argenti ed altre cose preziose, che alcuni mercanti toscani ricevono in deposito dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini.

[Arch. Vaticano, *Regestum causarum Alexandri IV*, 397, cc. 75-76.]

Instrumentum super facto domini cardinalis cum mercatoribus.

In Dei nomine amen. In presencia mei notarii et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum Dulcis et Iardus de Burgo fratres, mercatores florentini, suo nomine (a) et Neczii Gerii de Burgo Castra Gualfredi Ugui et Spinelli Symonecti fratrum Gualterii de Burgo Rossi, Bacarelli Dulcis Octaviani, Giannini Bonamente et Ranucini Ardingi sociorum suorum offerentes se deposito infrascriptas res primo diligenter inspectas et estimatas, ac demum consignatas in quibusdam cofinis a venerabili patre domino Octaviano

(a) mercatores - nomine *nell' interl.*

(1) Confermata dal pontefice il 27 ottobre 1259.

Sancte Marie in via Lata diacono cardinali receperunt titulo et nomine depositi. Videlicet decem et novem coppas de argento deauratas ponderantes centum et quindecim marchas et quinque uncias. Item sedecim nappos cum pedibus, quorum quindecim sunt deaurati, ponderantes omnes quadraginta marchas et tres uncias. Item unum urceum grandem ponderantem novem marchas minus una uncia. Item alium urceum grandem deauratum ponderantem decem et septem marchas et tres uncias. Item tres scutellas ponderantes triginta et unam marchas et tres uncias. Item quatuor scutellas grandes ponderantes decem et septem marchas et duas uncias. Item quinque paria de bacilibus ponderantibus triginta quatuor marchas et unam unciam. Item botticellam unam ponderantem duodecim marchas et quinque uncias et mediam. Item duos flascones ponderantes viginti et duas marchas et duas uncias. Item coppam unam cooperclatam laboratam ad niellum ponderantem undecim marchas et quinque uncias. Item unam staniatam ponderantem octo marchas et duas uncias. Item tres ampullas pro aqua rosata tenenda ponderantes tres marchas. Item moiolum unum ponderantem tres marchas minus uncia una. Item unum par de bacilibus ponderantibus tres marchas et unciam unam. Item concham unam ponderantem decem et septem marchas et tres uncias. Item unam coppam coopertam de auro ponderantem sex marchas et tres uncias. Item duos flascones ponderantes sedecim marchas et unciam unam. Item unum muiolum de cristallo guarnitum de auro ponderantem triginta quinque uncias. Item unam campanellam ponderantem sex uncias et mediam. Item cornettam unam cum lapidibus ponderantem tres uncias minus quarta. Item duos tallerios ponderantes viginti marchas et unciam unam. Item duos urceos ponderantes novem marchas et tres uncias. Item unum urceum deauratum ponderantem octo marchas et unam unciam. Item duos nappos de auro ponderantes quatuor marchas et tres uncias. Item duos candelerios ponderantes octo marchas et mediam. Item duo bacilia ponderantia decem marchas et unam unciam. Item duas concas ponderantes viginti quatuor marchas et sex uncias. Item unam encastaram cum argento ponderantem quatuor marchas et unciam unam. Item unam concam grandem ponderantem viginti quinque marchas et mediam. Item crucem unam ponderantem novem marchas minus uncia una. Item tres flores ipsius crucis ponderantes unam marcham et unam unciam et dimidiam. Item unum bacile ponderans septem marchas et unciam. Item duas ampullas, unum pedem de coppa, duos flores de coppa, duos pedes de nappis, unum vas pro tyriaca, et apparamentum muioli de cristallo ponderantes sex marchas et duas uncias. Item unum nappum de cristallo cum paramento de argento. Item duo can-

deleria de cristallo cum paramento de auro. Item unam coppam de perna guarnitam de argento. Item argentum quod fuit laboratum Parisius, scilicet: quinquaginta et octo scutellas grandes, viginti et octo scutellas (a) parvas, quatuor tallerios grandes, unam concam grandem, duos bottacios, decem et octo cusleria, unun calicem de auro, duas ampullas de auro, septem urceos grandes, duas sycclas, duo vasa pro tenendo sale. Item coronam unam, que est Gregorii Bernardini, in qua sunt quinque zaffiri grossi et quatuor balassi, sedecim zaffiri parvi, quatuordecim inter robinos et balassos parvos, octo smaragdi parvi, quinque zaffiri parvi grossecti, triginta octo perne grosse et alie perne minute quamplures. Item firmaliam unam factam ad ymagines in qua est smaragdus unus grossus in medio, duo balassi grossi et quindecim smaraldi parvi. Item fermaliam unam rotundam in qua est unum caput de auro in medio, duo balassi grossi et duo smaraldi, quatuor zaffiri parvi, quatuor balassi parvi et octo perne grosse. Item fermaliam unam rotundam que habet in medio unum caput de camehu et sunt in ea tres robini, tres zaffiri et sex perne grosse. Item firmaliam unam rotundam que habet unum zaffirum in medio et sunt in ea duo robbini, duo zaffiri et tredecim perne. Item firmaliam unam quadram in qua sunt duo robbini, duo zaffiri et quatuor perne. Item crocettam unam parvam que habet in medio unum zaffirum, duas granatas et prasinas. Item firmaliam unam nimis parvam, in qua sunt due perne. Item catenellam unam parvulam in qua sunt lapides et perne. Item viginti sex anulos in quibus sunt quatuor balassi, decem zaffiri, duo topacii, tres smaragdi, due cameoli, unus adamas, una torchescha et due granate. Item unam coronam magnam in qua sunt sexaginta septem perne grosse, viginti septem balassi, triginta et unus zaffiri et alie quindecim perne grosse. Item fermaliam unam factam ad ymagines leonum, in qua sunt tres smaraldi, duo balassi et quatuor perne grosse. Item firmaliam unam rotundam in qua sunt tres zaffiri magni, duo balassi magni, quatuor perne grosse, quatuor smaraldi parvi et quatuor robini parvi. Item firmaliam unam factam ad aquilas in qua sunt quinque zaffiri grossi, quatuor balassi, septem perne grosse et alii multi lapides cum pernis parvi (b). Item firmaliam unam rotundam ad pluviale, in qua sunt unus balassus, unus zaffirus, unus smaraldus et duo cameoli. Item unam coronam grandem in qua sunt quatuor petie cum smaltis et quatuor cum ymaginibus et habet sedecim inter balassos et robinos et octo prasinas et pernas multas, habet etiam sedecim zaffiros et corallos et pernas quamplures et schedonos cum septem zaffiris pro iungenda corona. Item tres anulos pontificales in

(a) grandes - scutellas *agg. in margine.* (b) *Sic.*

uno quorum est una granata magna, in alio una granata minor, et est de opere ad filum, alius vero habet unum cameu. Item duodecim maczolos de pernis grossis. Item triginta quatuor pernas grossas. Item viginti quatuor pernas non ita grossas. Item quatuor uncias de pernis minutis. Item sex bottones, duos de auro et quatuor de pernis; et unam caulam de auro pro firmalia pluvialis. Item duo vaseletta de cristallo. Item unam manicam pro cultello de diaspro. Item unam pernam multum grossam in uno scedono. Idem unum bottonem de cristallo. Item unum vas de cristallo ad altare. Item decem et septem anulos in quibus sunt quinque zaffiri, sex granate, unus adamas, una torchescha, unus cameolus, unus eruchilus calcedonii et duo topacii. Item quinque anulos de auro sine lapidibus. Item fermaliam unam rotundam que habet unum robinum in medium, et habet quatuor smaraldos et quatuor pernas grossas. Item unam bossulam cum auro tracto ponderantem uncias septem et mediam et mediam quartam. Item septem anulos cum robinis et cum balassis grossis. Item quatuor anulos cum smaraldis grossis. Item novem anulos cum zaffiris grossis. Item unum anulum cum uno camehu. Item sex balassos sine anulis. Item quinque zaffiros sine anulis. Item quatuor voltarolos pro falconibus. Item unam fibulam, unum barfieri (a) et unum pontale de argento pro corrigia. Item unam coronettam de argento cum pernis. Item duas corrigias guarnitas de argento ponderantes septem marchas et quinque uncias et quartam. Item quatuor vasa de cristallo guarnita de argento. Item undecim petias de sannuto, novem rubeas, unam viridem et aliam violatam. Item octo petias de dyaspro, septem videlicet blancas et unam viridem. Item quinque petias de baldachino Ispanie ad aurum celestes et virides. Item duas petias de baldachino rubeo ad aurum de Romania. Item quinque petias de baldachino Ispanie, quatuor videlicet blancas et unam rubeam. Item unam petiam de panno ad aurum de Venetiis. Item unam petiam de panno Armenie cum avibus coloris sanguinei. Item unam petiam de panno ad aurum de Turolia laboratam ad pavones. Item unam petiam de panno Ispanie ad aurum que fuit domini Iordani. Item unam petiam de panno Ispanie ad aurum quam dedit dominus Accursus. Item duas petias de cacassammito rubeo cum virgis blancis. Item duas de cacassammito celesti cum virgis diversorum colorum. Item unam petiam de cacassammito rubeo cum virgis ad aurum. Item unam petiam de cacassammito rubeo cum virgis blancis. Item duas petias de cindaco Romanie laborato ad aurum. Item unam petiam de cacassammito viridi cum auro. Item duas petias de tabbi virgatas. Item unam petiam de tabi

(a) *Sic.*

celestem. Item unam mediam petiam de cacassammito viridi. Item unam petiam de cacassammito rubeo. Item septem petias magnas de cindaco Romanie de quibus sunt due virides, due celestes, due violatee et una vermella. Item quatuor petias de cindaco Ispanie quarum tres sunt arangie et una gialda. Item duas petias de cindaco Ispanie rubeo cum virgis ad aurum. Item unam petiam de purpura viridi cum virgis rubeis. Item octo (a) petias de cindaco tripolitano, quatuor videlicet blancas, duas celestes, unam sanguineam et aliam ceneregnam. Item tres dossales, duos videlicet laboratos ad aurum filatum et alium ad aurum tractum. Item duo gramata laborata ad acum, unum sanguineum et aliud viride. Item unam mitram in qua sunt duodecim inter balassos et rubinos, octo zaffiri, unum topacium, una plasma, una torkesa, unus smaraldus et perne quamplures. Item quinque cultellos cum manicis de cristallo. Item unum anulum cum uno magno zaffiro. Quas quidem res idem dominus cardinalis apud eos ad ipsorum instantiam et eorum contemplatione deposuit. Confessi sunt autem iidem depositarii res ipsas valere triamilia marcharum bonorum et legalium sterlingorum et longe amplius et sic fuerunt eedem res estimate. Convenit quoque inter memoratum dominum cardinalem et depositarios predictos expresse ac etiam ipsi depositarii eidem domino stipulanti sollempniter et concorditer promiserunt se res ipsas reddituros sine qualibet difficultate vel mora, quandocumque ipse dominus cardinalis volet, vel eis super hoc ipse dominus suam declaraverit voluntatem. Quod si forte aliquo casu res ipsa non redderent, vel in aliquo deterioratas redderent, eodem modo convenerunt et promiserunt reddere estimationem predictam, ita quod super quantitate ipsius estimationis non expresse determinata et super deterioratione rerum ipsarum stabunt predicti depositarii determinationi, declarationi, et extimationi predicti domini cardinalis. Et hec omnia et singula simili stipulatione promiserunt se integre et inviolabiliter servaturos et impleturos sub pena quinque milium marcharum sterlingorum totiens committenda quotiens contra predicta vel aliquod predictorum ventum fuerit quoquomodo, et ipsi cardinali seu suis heredibus sine contradictione qualibet persolvenda. Et pro hiis omnibus et singulis inviolabiliter observandis et integre adimplendis obligaverunt se mercatores predicti, quilibet videlicet eorum (b) in solidum, ita quod uno convento et etiam exacto, alius (c) nihilominus teneatur (d); et obligaverunt etiam eidem domino insuper omnia bona sua mobilia et immobilia, presentia et futura, nomina

(a) octo *nell'interl.* (b) mercatores-eorum *nell'interl.; nel testo* singuli predictorum *espunto sottolineando.* (c) *Cod.* alii *corr. in* alius (d) *Cod.* teneantur *corr. in* teneatur

iura et actiones competentia eis. Qui quidem predicta sua bona constituerunt se nomine prefati domini cardinalis possidere et possidenda precario receperunt et dederunt prefato domino cardinali et suis heredibus, aut cui mandare voluerit, licentiam et liberam potestatem predicti eorumdem bonorum possessionem propria auctoritate intrare, vendere, capere et pignorare et a debitoribus petere, et eadem prout ei placuerit retinere quousque de dictis rebus sive estimatione ac pena eidem fuerit plenarie satisfactum. Et coartaverunt se predicti depositarii, quod restitutionem dicti depositi et solutionem prefate estimationis probare non possint, nisi hoc instrumentum appareat cancellatum. Ad que omnia similiter plenarie ac inviolabiliter observanda et integre adimplenda, omnia predicta bona sua iterum specialiter obligarunt, renuntiantes beneficio divisionis vel petendi cessionem actionis, constitutione de fid. et cuiuscumque alterius iuris scripti et exceptioni sive iuri et auxilio per que contra predicta possent se defendere, aut quoquomodo tueri vel ea impedire, seu etiam retardare.

Actum est hoc apud Sanctam Crucem de Mucello in camera predicti domini cardinalis sub anno Domini .M. ducentesimo sexagesimo secundo, pontificatus domini Urbani pape IIII anno primo, die lune .IIII. decembris indictione sexta, presentibus domino O[ctaviano] bononiensi electo, domino Hugolino de Senne, domino Synibaldo camerario, domino Sclacta nepote, et magistro Simone Romano capellano dicti domini cardinalis. Ego Iohannes de Capto Apostolice Sedis auctoritate notarius una cum prescriptis testibus supradictis interfui, et premissa sicut dicta fuerunt mihi a memorato domino cardinali et de mandato ipsius scripsi et publicavi, ac signum meum feci, et in publicam formam redegi fideliter, prout superius est expressum, rogatus a mercatoribus supradictis (a).

XXV.

Siena, 4 dicembre 1262. Il Consiglio del comune di Siena delibera l'invio di ambasciatori al cardinale Ottaviano degli Ubaldini, che era aspettato alle Serre (1).

[Siena, Archivio di Stato, *Consiglio della Campana*, n. 10, c. 95 B.]

In nomine Domini, amen. Facto et congregato consilio .XXIIII. novorum et veterum in ecclesia Sancti Peregrini ad sonum campane

(a) et in - supradictis *sottolineato nel ms.*

(1) Questo documento mi fu cortesemente comunicato dal signor cav. Alessandro Lisini, direttore dell'Archivio di Stato in Siena.

populi ut moris est a nobili viro domino G[iliolo] de Piis Dei et regis gratia capitaneo populi et comunis Senensis, in quo consilio proposuit et consilium petit super infrascriptis articulis quos seriatim exposuit coram eis:

Dictum consilium fuit in plena concordia confirmatum pro maiore parte eorum ut duo vel tres boni ambasciatores mictentur ex parte populi et comunis ad dominum cardinalem Ottavianum qui nunc veniret vel esse debeat apud Serras prope civitatem Senensem et sua negotia ei per omnia recomendent.

LA MARINA PONTIFICIA

DURANTE LA GUERRA DI CORFÙ

(con nuovi documenti dell'archivio Vaticano)

I.

L'ARCHIVIO segreto del Vaticano, rimasto chiuso fino a pochi anni fa a tutti gli studiosi, contiene preziosi e numerosissimi documenti anche intorno alla marina pontificia, e ci porge il mezzo di ampliare non solo, ma anche di ritoccare e di correggere qua e là, con tutto il rispetto dovuto alla straordinaria dottrina del padre Alberto Guglielmotti, ciò che questo insigne storico ha narrato pochi anni or sono col sussidio di altri archivi e di altri documenti.

Il preziosissimo materiale storico vaticano, prescindendo dalle notizie che si possono attingere qua e là dalle *Lettere dei nunzi* e dalle relazioni dei governatori, trovasi raccolto in una lunga serie di volumi intitolati: *Lettere di Civitavecchia* e *Lettere diverse,* che incominciano circa l'anno 1652 e continuano quasi senza interruzione fino al 1776 (1).

(1) Il regolamento dell'archivio Vaticano mi ha impedito di verificare con ricerche personali se, oltre i limiti suaccennati, vi si trovassero altri volumi di simil genere; ma il cortese e dotto abate

Talvolta si hanno quattro, cinque e fino a sei volumi di lettere per un solo anno; tal altra un solo volume contiene i documenti di più anni.

Nelle *Lettere di Civitavecchia* si trovano le relazioni degli « assentisti » o appaltatori della marina pontificia, dei « rincontri » o controllori della Camera apostolica, le « note e variazioni » di tutto il personale subalterno, dai « forzati, schiavi e bonavoglia » fino ai « comiti e sotto-« comiti », le lettere del capitano del porto, i « conti dei « lavori eseguiti » nell'arsenale e nel porto, le liste degli ufficiali e dei soldati, insieme a molti altri documenti di importanza secondaria, tutti però indirizzati ai monsignori preposti all'amministrazione della marina, o, come in alcune lettere si chiamano, « comandanti generali del mare ».

Le *Lettere diverse* contengono invece le relazioni degli ufficiali addetti alla difesa delle fortezze della spiaggia adriatica, dei comandanti delle navi armate in Ancona, le notizie sui lavori di quel porto, sul materiale, sugli equipaggi delle barche corsare, su tutto ciò infine che riguarda il mare Adriatico e la sua difesa.

Scorrendo quelle pagine e confrontando tra loro quelle relazioni, ci si svolge dinanzi agli occhi tutta la storia di quegli anni, che, se non sono fra i più gloriosi della marineria romana, non sono scarsi di avvenimenti importanti e degni di attenta considerazione.

Tanta abbondanza di notizie, tanta ricchezza di fonti non deve e non può certo andar perduta, specialmente in questo nostro tempo in cui tanto interesse si presta a tutto ciò che ci ricorda le antiche glorie; e potrebbe anche aiutarci a rivedere ed ampliare, ora che se ne stampa la seconda edizione, la magistrale storia del p. Guglielmotti,

Palmieri, archivista, che mi ha assistito in queste ricerche, assicura che non vi sono altri documenti sulla marina prima del 1652 e dopo il 1776.

in cui talvolta, per mancanza di documenti originali, si ricorre al sussidio di diarî, quali la *Gazzetta di Foligno*, il *Diario di Roma*, il *Mercurio*, gli *Avvisi di Napoli* ed altre simili effemeridi, non sempre esatte e veritiere.

Coi soli documenti dell'archivio delle Finanze, di pochi ed incompleti manoscritti della Casanatense, di qualche memoria privata e dei suaccennati diarî, il venerando autore potè compilare un lavoro meraviglioso per dottrina e per acume critico, quale la *Storia degli ultimi fatti della squadra romana da Corfù all'Egitto* (1); ma, qua e là supplendo coll'intuito alla mancanza di notizie, affermò come certi alcuni fatti che i nuovi documenti vaticani ci dànno il diritto o di mettere in dubbio o di modificare parzialmente.

Ma uno spoglio accurato e diligente di quei cento e più volumi del Vaticano richiederebbe molti e molti mesi di assiduo lavoro; mi limiterò pertanto ad esporre brevemente il risultato delle mie ricerche per gli anni 1715-17, in cui abbondano i documenti d'ogni specie.

II.

Dopo quindici anni impiegati a tener lontane dalle coste le navi corsare austriache e gallo-ispane, a trasportare ambasciatori o sovrani, a difender la spiaggia dai barbareschi sempre più audaci, la squadra pontificia veniva finalmente chiamata nel 1715 ad uffici più grandi ed importanti. I Turchi, rompendo improvvisamente la pace di Carlowitz, assalivano i possedimenti veneti della Morea, e condotti dal celebre visir Kodjà s'impadronivano agevolmente di Corinto e di Napoli di Romania, mentre i barbareschi disertavano le coste napoletane e romane tanto del Tirreno, quanto dell'Adriatico.

(1) *Storia generale*, vol. IX.

Il pontefice Clemente XI chiamò, come già Pio V, gli Stati cristiani d'Europa ad una nuova crociata marittima contro gli infedeli, e per dare il buon esempio comandò a Francesco Maria Ferretti, che già da molti anni aveva il comando supremo dell'armata, di recarsi in Levante colla sua squadra.

Il p. Guglielmotti (1) riporta lo « specchio dell'arma- « mento » di quest'anno nel modo seguente:

Capitana, prior Franc. M. Ferretti, di Ancona, comandante.
Padrona, cap. Paolo Saladini, di Ascoli.
S. Francesco, cap. Carlo La Motta, di Roma.
S. Pio, cap. Grifone degli Oddi, di Perugia.
S. Maria, cap. Leonardo Ferretti, di Ancona.

Non ho potuto scoprire a qual fonte l'autore abbia attinto nel compilare questo specchio, perchè, oltre al Labat (2), che dice molto poco, non è citato in nota alcun altro libro o documento: dalle *Lettere di Civitavecchia* risulta indubitato che le galere uscite contro i Turchi eran quattro e non cinque, che il *S. Pio* fu varato l'anno successivo a Civitavecchia e che la *S. Maria* fu comperata a Genova anch'essa nel 1716, come ce lo provano numerose lettere scritte nel febbraio e nel marzo di quell'anno dall'assentista Pazzaglia a monsignor D'Aste, comandante del mare, in cui lo assicura che « la nuova galera sarà pronta per il primo di « marzo ». E una lettera posteriore (26 marzo) dello stesso Pazzaglia, accompagnata da altra di Cesare Renda, capitano del porto, avverte il D'Aste che « la prima galera è stata « felicemente varata e secondo il convenuto le si è posto « nome *S. Pio* ». Promette poi che sarà pronta a tenere il mare pei primi di maggio e prega gli si mandino subito da Roma i « tintori ». E poco dopo: « Dal gran priore

(1) *Ultimi fatti* &c. p. 48.
(2) LABAT, *Voyage en Italie et en Espagne.*

« Ferretti fu condotta da Genova la *S. Maria,* già delli « particolari et ora sotto l'insegna di Nostro Signore » (1).

Invece non è fatta alcuna menzione d'un'altra galera, il *S. Giuseppe,* che già da parecchi anni correva i mari, tanto che pochi giorni prima che la squadra uscisse di Civitavecchia (il che accadde il 15 maggio), si era dovuta riparare in fretta, come appare dalle lettere del Pazzaglia, del Fiori e del capitano Renda. In una parola, secondo gli specchi dell'archivio Vaticano, le galere della squadra nel 1715 erano quattro e cioè:

S. Clemente, capitana, comandante Ferretti.
S. Atanasio, padrona, comandante Saladini.
S. Giuseppe, comandante Bussi.
S. Pietro, comandante La Motta.

Il capitano Leonardo Ferretti, fratello del gran priore, rimase a Civitavecchia come capo del presidio, e ce lo provano le molte lettere che di lui abbiamo nei già ricordati volumi, e tra le altre una nella quale chiede ansioso notizie del fratello (agosto 1715); di Grifone degli Oddi in quest'anno non troviamo alcuna memoria.

Del resto questi specchietti delle navi, che il p. Guglielmotti compila quasi per ogni anno, concordano raramente con le notizie ufficiali che ci dànno i documenti vaticani: per esempio, all'anno 1713 riferisce la perdita del *S. Pietro,* avvenuta nello stretto di Piombino, mentre invece ritroviamo quest'anno il *S. Pietro* fra le galere armate per la campagna di Levante. La galera che naufragò presso Piombino era invece il *S. Alessandro,* come ce lo mostra chiaramente il seguente brano di una lettera del Pazzaglia in data 23 settembre 1715: « È vero che il cannone di corsia « della galera *S. Alessandro,* naufragata recentemente, si

(1) Lettere del Pazzaglia e di Felice Fiori, rincontro della R. Camera, 21 aprile - 16 e 23 maggio 1716.

« ritrova a Nettuno; ma &c. ». E poichè non si ha notizia di altre perdite di galere in quel torno, è ovvio concludere che il p. Guglielmotti dev'essere stato tratto in errore da qualche documento inesatto.

Colla scorta dei nostri documenti accompagniamo la squadra, che salpò il 15 maggio, a Pozzuoli, dove riparò pel mal tempo una settimana, e poi a Messina, dove la raggiunsero due galere di Malta. Insieme con queste si diresse il Ferretti verso Corfù, dove era aspettato con impazienza dal Delfino, comandante supremo o capitan generale dei Veneziani. Erano diciannove anni che le navi pontificie non avevano più solcati i mari del Levante, e in tutti era vivissimo il desiderio di venire a battaglia colla squadra turca che noverava trentadue sultane, oltre a moltissimi altri legni minori, ed era comandata dal gran visir Djanum Kodjà.

Ma invano; perocchè, dopo brevi ed infruttuosi armeggiamenti tra Corfù e Patrasso, dopo aver una sola volta e da lungi scorta l'armata nemica in ordine di battaglia (lettera dell'agosto 1715, scritta dal padrone di una delle galere [*S. Atanasio*] all'assentista Pazzaglia) senza poterla raggiungere, dopo aver aiutate le navi venete a bombardare un piccolo castello della costa, le galere pontificie si separarono dalla squadra veneta e tornarono verso Civitavecchia.

Avrebbe desiderato il pontefice che le galere passassero l'inverno ad Ancona, perchè potessero più presto riprendere la campagna l'anno successivo, ed alla sua opinione inclinava anche il Ferretti, ma furono tante e tali le difficoltà poste innanzi dall'assentista, il quale temeva per il materiale di cui egli era responsabile, che finalmente l'ordine fu revocato, e il 6 ottobre tutta la squadra incolume tornava a Civitavecchia (il 6 ottobre e non sul finire del dicembre, come afferma il p. Guglielmotti) portando seco una galeotta barbaresca sorpresa con due altre presso il castello d'Astura. (*Relazione dell'assentista*: perizia degli oggetti trovati a bordo della galeotta, 8 novembre 1715).

III.

La guerra era però soltanto sospesa, e ben si prevedeva che con novello vigore l'avrebbero i Turchi ricominciata nella prossima primavera; sicchè il pontefice, mentre spediva ordine all'assentista Pazzaglia di far costruire in Civitavecchia una nuova galera, che fu il *S. Pio,* mandava il gran priore Ferretti lungo le spiagge del Tirreno, e specialmente a Livorno ed a Genova, per noleggiare alcune navi leggere e comperare un'altra galera per la prossima campagna. Nello stesso tempo incaricava il nunzio a Napoli, monsignore Vicentini, vescovo di Tessalonica, di comperare o noleggiare almeno due galeotte (1) e prendeva altri opportuni provvedimenti perchè la squadra pontificia potesse prestar valido aiuto ai Veneziani.

Si adoperò poi efficacemente presso gli altri principi cristiani d'Europa, e specialmente d'Italia, perchè mandassero anch'essi le loro navi in soccorso della minacciata Corfù. In tutte le lettere ai nunzi il cardinale Paolucci li invita ad eccitare i principi, presso cui risiedono, a mettere in assetto di guerra le loro navi ed a prepararsi alla prossima campagna.

Sopra tutti premeva al pontefice che le navi del vicereame di Napoli prendessero parte alla nuova crociata, ed il nunzio Vincentini ebbe ordine di esporre a quel vicerè « che Sua Santità non dubita che S. E. adempirà in tale « occasione quelle parti alle quali lo obbliga il debito della « comune difesa, specialmente con far armare prontamente « tutte le galere, vascelli ed altri legni da guerra che si tro- « vano ne' porti di questo regno per unirli con quelli di « Sua Beatitudine e della religione di Malta » (2). Ma,

(1) Lettera del card. Paolucci al nunzio a Napoli, febbraio 1716.
(2) Lettera del nunzio, 14 gennaio 1716.

mentre il granduca di Toscana, il gran maestro di Malta ed infine il re di Portogallo promettevano solleciti e poderosi aiuti, il vicerè di Napoli si schermiva, or mettendo innanzi il pretesto che da Vienna non era giunto alcun ordine (1), or che le galere servivano al trasporto delle milizie che si inviavano in Ungheria; ma in realtà il nunzio s'accorgeva che questi non erano che pretesti e che era intenzione dell'Austria di non allontanare la squadra napoletana dall'Italia per timore dell'armata spagnola che andava facendo immensi preparativi a Cartagena ed a Cadice (2).

Non è qui necessario accennare neppur di volo alle lunghe trattative fra le corti di Roma, di Spagna e d'Austria, trattative che si connettono strettamente alla guerra della quadruplice alleanza; basterà solo ricordare che, avendo l'Alberoni promesso di mandare la squadra spagnola a Corfù, anche Carlo VI il 26 giugno ordinò al vicerè di mettere l'armata napoletana in assetto di guerra. Questi richiamò in fretta le due galere *S. Leopoldo* e *S. Gennaro,* che si trovavano in Sicilia, e fece tutti i preparativi come se veramente l'armata napoletana dovesse unirsi agli altri alleati; ma due giorni dopo, per ordine espresso dello stesso vicerè, il nunzio scrive a Roma: « Volendosi dare le convenienti « istruzioni ai comandanti delle galere e vascelli che S. M. « Cesarea e Cattolica ha ordinato vadino in soccorso delle « armate contro il Turco, bisogna sapersi se Sua Santità « manda al comando delle sue galere e vascelli destinati « all'istesso effetto generale di Santa Chiesa o pure va- « dino sott'altro generale, e ciò a fine di restar stabilito il « rango che dovranno occupare le galere e vascelli suddetti « col padiglione di S. M. Cesarea e Cattolica » (3).

A questa lettera così rispose il Paolucci in data del

(1) Lettera del nunzio, 3 marzo 1716.
(2) Lettera del nunzio, aprile 1716.
(3) Lettera del nunzio, 18 giugno 1716.

20 giugno: « La Santità di N. S. non manda al comando « dei suoi vascelli generale di Santa Chiesa, giachè tal « carica fu soppressa dalla s. m. di Innocenzo XII, ma « detti legni si comanderanno dal gran priore Ferretti, go- « vernatore generale delle squadre pontificie. In ordine poi « al rango che dovrà tenere cotesta squadra di Napoli, la « Santità Sua non ha presa nè vuol prendere alcuna de- « terminazione, supponendo che questo possa e debba re- « golarsi con comune soddisfazione delle armate » (1).

Sembra però che di questa risposta non rimanesse soverchiamente soddisfatto il vicerè, poichè una settimana più tardi egli disse al nunzio « che doveva pur sapersi chi « aveva il comando supremo delle forze ausiliarie, e con- « cluse che quando di costà non gli venissero più precise « risposte, egli non farebbe uscir da questo porto i legni di « Sua Maestà Cesarea per non esporli a qualche torto » (2).

Invano il Paolucci propose che comandante supremo fosse il capitan generale di Venezia; poichè il vicerè, dichiarando che « ben sapeva il luogo che si doveva dare « al padiglione imperiale », rifiutò ogni altro temperamento e tenne a Napoli le galere, che non uscirono in corso se non tardissimo (il 27 di luglio) e solo a difesa delle coste (3). Rientrarono pochi giorni dopo senza aver compiuto nulla d'importante, dopo essersi spinte a fatica fino al golfo di Manfredonia.

IV.

Ma, se per una « differenza di padiglione » o per grave ragione politica veniva a mancare ai Veneziani il debole

(1) Lettera al nunzio, 20 giugno 1716.
(2) Lettera del nunzio, 27 giugno 1716.
(3) Lettere del nunzio, 28 luglio e 31 agosto 1716.

aiuto della squadra di Napoli, in compenso si apparecchiava loro validissimo sussidio dagli altri confederati.

Senza fermarci ora a parlare delle squadre degli altri Stati, che ricorderemo più tardi, esaminiamo quali fossero i preparativi della pontificia.

Quattro erano le galere tornate dalla precedente campagna, e cioè: il *S. Clemente*, il *S. Anastasio*, il *S. Pietro* e il *S. Giuseppe*, che nella primavera del 1716 si armarono con nuovi cannoni, parte costruiti nella fonderia di Roma, parte comperati a Genova (1); una nuova galera, il *S. Pio*, venne varata in quell'anno, come ho mostrato più sopra (2), in tutto cinque buone galere con millequattrocentocinquantatre rematori, come si vede dalla seguente

Nota della gente di catena [che] è necessaria per l'armamento delle cinque galere di Nostro Signore (3):

Galera capitana per banchi 53, in ragione di sei a banco, trecentodicidotto fra forzati, buonavoglia e schiavi	N.	318
Tre per spalla alli cordini (4) n. sei . . .	»	6
Mozzi di poppa del signor gran priore . .	»	3
Allo scandelaretto (5) un mozzo	»	1
Allo scandelaro del cappuccino un mozzo .	»	1
Alla dispenza, scalco, macellaro un mozzo .	»	3
Al pagliolo (6), fermanello, pagliogliero un mozzo	»	3
Segue	N.	335

(1) Lettere del Fiori e del Pazzaglia, aprile 1716.

(2) La sesta galera, *S. Maria*, comperata dal Ferretti a Genova, era già provvista di ciurma.

(3) Nota allegata alla lettera del Pazzaglia, 2 marzo.

(4) *Cordini*, imbroglio della vela latina. V. *Dizionario* del GUGLIELMOTTI.

(5) *Scandelaro, scandolaro*, camera di naviglio, coperta da stuoie. V. *Dizion.* cit.

(6) *Pagliolo*, tavolato coperto da stuoie. V. *Dizion.* cit.

Riporto	N.	335
Alla cammera di mezzo mozzo e contramozzo	»	2
Alla cammera di prua mozzo e contramozzo	»	2
Alle coniglie (1), per dar fondo e sarpare li ferri dui coniglieri	»	2
In tutto la capitana deve havere	N.	341

Tutte le altre galere sono pari di ciurma, mentre tanta ne ha la galera padrona quanto l'ultima galera, e sono:

Per n. 51 banco, in ragione di cinque a banco, sono	N.	255
Et nel particolare delli cordini, mozzi di poppa e mozzi delle altre cammere ne hanno 23 come la galera capitana . . .	»	23
che in tutto fanno il numero di		278
che moltiplicato detto numero per quattro galere fanno in tutto	N.	1112

e giungendovi li trecento e quarantuno della galera capitana fanno il numero di 1453 che sono l'armamento delle cinque galere.

E poichè una malattia sviluppatasi nell'arsenale durante l'inverno aveva uccisi moltissimi forzati e non ne restavano fra sani e convalescenti che ottocentonovanta, tolti quelli della galera *Scarto,* si ordinò al Ferretti di comperarne a Genova; e questi ne comperò infatti trecenquarantadue a Genova e cinquantotto a Livorno, e li condusse a Civitavecchia il 21 aprile a bordo della galera *S. Maria,* da lui comperata, come già si è detto (2).

In questo suo viaggio noleggiò pure sei navi leggere che furono il *S. Lorenzo,* il *Porco Spino,* il *Burlando* e la *Fenice,* ed altre due di cui manca il nome, brutti e cattivi bastimenti, tranne il primo, e ne ebbero il comando i cavalieri De Langon, De Sabran, De la Guexè (?), Petrucci, Molinari e Onetto, i cui nomi si leggono in una breve

(1) *Coniglia,* ultimo banco della galera alla prua. V. *Dizion.* cit.
(2) Lettera del Fiori, 21 aprile.

lettera del cavaliere Cesare Renda, comandante del porto di Civitavecchia (1). Questi vascelli entrarono nel porto il 19 maggio, e ne ebbe il comando il cavaliere De Langon. Veramente il Guglielmotti nella sua citata opera (2), enumera sette vascelli, uno da sessanta, tre da cinquanta e tre da quaranta, e afferma che ne fu comandante Stefano Mari. Anche questa volta non ho potuto sapere donde egli abbia attinta tale notizia: so però con certezza che il comandante era il Langon. Se altre prove mancassero, basterebbe la seguente sua relazione che trovo nelle lettere del nunzio di Napoli (2 agosto 1716):

Copia di lettera scritta dal signor balì di Langon dal bordo della *Fenice* dalla Roccella in data 20 luglio 1716:

Addrizzo a V. S. Ill.ma e R.ma le accluse supplicandola della spedizione, e con questa occasione mi do l'onore di avvisargli quanto passa. Spirò la scorsa notte greco a tramontana fattasi grossa la mare (*sic*) con tutta la forza delle vele non fu possibile avanzare tra capo Stilo e capo Collone (3). Per questo vento il *Porco Spino*, nave di cui più delle altre mi compromettevo, ha rotto l'albore di maestra, obbligato a poggiare e prender porto a Malta o a Messina per avere il suo accomodo e gli ho ordinato con sollecitudine spedirsi e rendersi all'armata. La nave *Onetto* ha rotto affatto stroncato e caduto l'albore di parocheto per rimettere il quale deve dar fondo alla Rocella. Alla nave Radì, detta la *Fenice*, sopra di cui mi trovo, ha il vento squarciata una vela; potrà V. S. Ill.ma e R.ma esaminare il sforzo si faccia per avvanzare ed in tutto l'oprare per sodisfare alla mente di Nostro Signore e per dare un presto soccorso ai Veneti.

E più oltre, sempre nella *Nunziatura di Napoli*, trovo un'altra relazione in cui annunzia che « di cinque papaline « si sono fatti tre armamenti » per la cattiva qualità dei

(1) Lettera a monsignor D'Aste, 19 maggio 1716.
(2) *Storia* &c. p. 53.
(3) Certamente *Colonne*.

legni; ed altre ed altre ancora, e da tutte appare sempre il Langon comandante generale delle navi leggiere.

Probabilmente il p. Guglielmotti, trovando in qualche documento il nome del Mari, ha creduto che questi fosse comandante delle navi pontificie; ma io credo di esser riuscito a scoprire la verità. Trovo infatti fra le lettere del Renda una nota del 16 giugno così concepita:

> Alle ore dicidotto sono gionte in questo porto cinque galere d Spagna, comandate dal maresciallo di campo D. Baldassare di Quenada, comm. dell'ordine di s. Giacomo, procedenti da Cartagenova di dove mancano giorni trenta e tre da Genova venendo qua per stare alli ordini di Nostro Signore, essendo anche partiti il primo dello scorso mese di maggio da Alicante le navi da guerra, commandate dal signor Niccolò Mari.

Non è impossibile che il Renda abbia errato nel riportare il nome di battesimo; tanto più che nella *Nunziatura di Napoli* (1) si trova copia di una lettera di questo stesso Mari, firmata « Maria dei Mari », in cui avverte d'aver abbassata l' « insegna di comando generale di tutte le navi « ausiliarie », poichè il pontefice aveva creduto bene di nominare « tenente generale » monsignor De Senter, comandante delle navi maltesi.

È chiaro che a quel « Maria » si può senza difficoltà preporre anche uno « Stefano », sicchè si avrebbe uno « Stefano Maria de' Mari », ma sempre al servizio di Spagna e per un certo tempo anche comandante generale di « tutte le navi », ma non mai delle sole pontificie (2).

Ma non soltanto in questo particolare i documenti vaticani sono in disaccordo colle notizie dateci dal Guglielmotti: ecco, per esempio, lo *Specchio della squadra* nel 1716.

(1) Lettera al nunzio, 27 agosto 1716.

(2) Del resto questo Stefano de' Mari era anche nel 1718 comandante delle navi leggiere di Spagna e fu sconfitto dal Walton, comandante inglese, nelle acque di Sicilia. V. RANDACCIO, *Storia navale universale*, II, 144.

Secondo il Guglielmotti le galere pontificie sarebbero cinque, oltre a due di Genova, e cioè:

Capitana, prior Franc. M. Ferretti.
Padrona, cap. Paolo Saladini.
S. Pietro, cap. Carlo la Motta.
S. Francesco, cap. Papirio Bussi.
S. Maria, cap. Leonardo Ferretti.
S. N. di Genova, cap. Spinola.
S. M. di Genova, cap. Barabbino.

Mi sia permesso di contrapporre a questo specchio la seguente lettera del Pazzaglia a monsignor D'Aste in data 8 giugno:

Delle cinque galere poi vi fu la disposizione che stimò bene di fare il gran priore di passare ultima la seconda nominata *S. Giuseppe,* quale commanderà di qui sino a Malta il signor cav. Leonardo Ferretti per consegnarla poi al signor cav. Guarnieri, e l'ultima che era *S. Pio* è passata terza per dare questa soddisfazione al signor cav. Bussi che voleva detta galera per esser nuova, onde conseguentemente bisognerà mutare gli armamenti e formarne nuovi, giacchè le galere restano destinate al comando, e cioè:

Galera capitana, gran priore Ferretti.
S. Pietro, padrona, cav. La Motta.
S. Pio, cav. Bussi.
S. Atanasio, cav. Ancaiani.
S. Giuseppe, cav. Ferretti e poi Gualnieri.

E poco dopo: « La galera *S. Maria,* comperata dal « signor gran priore è debole di ciurma e resta a guar- « dare la costa sotto il comando del signor cav. Saladini ». In realtà ne restarono poi due, la *S. Maria* e il *S. Pio,* come vedremo tra poco; ma intanto è fuor di dubbio che la galera padrona era il *S. Pietro;* che non v'era affatto la galera *S. Francesco,* e che v'erano altre due galere, non ricordate dal Guglielmotti, il *S. Atanasio* ed il *S. Giuseppe.* Ed anche per quel che riguarda le navi genovesi, le mie notizie non concordano affatto con quelle del Guglielmotti; perchè, mentre sono incerto sui nomi delle galere (ma

credo si chiamassero *S. Maria* e *S. Ciro,* come dirò in seguito), son certissimo che i due capitani avevano nome, non Spinola e Barabbino, ma Gallo e Del Negro, perchè così li trovo chiamati in moltissimi documenti e fra gli altri in una lettera del già ricordato Renda in data 21 maggio, che è appunto il giorno in cui queste due galere entrarono nel porto di Civitavecchia.

Anzi a questo proposito posso citare anche una lettera del Pazzaglia in data 23 stesso mese, in cui avverte monsignor D'Aste che il « capitano Gallo, comandante delle ga- « lere di Genova » pretendeva da lui, assentista, in virtù del contratto stipulato a Genova dal gran priore, viveri e munizioni per tutta la durata della campagna; dichiarava invece il Pazzaglia ch'egli non era obbligato da quel contratto « a nessuna somministrazione » e chiedeva al ministro ordini precisi. Pare che la ragione stesse dalla parte dei Genovesi, perchè con lettera del 1° giugno lo stesso Pazzaglia avverte il ministro d'aver ricevuto un mandato di pagamento dalla Camera Apostolica per 70,000 libbre di biscotto « somministrate ai capitani Gallo e Del Negro » e perchè più tardi (24 luglio), sempre a spese del pontefice, venne mandata a Corfù una barca del capitano Ghillino con 106,225 libbre di biscotto per le navi di Genova.

Se rimanesse ancor qualche dubbio sull' inesattezza dello specchio datoci dal Guglielmotti, ecco il *Quadro dei nobili di poppa imbarcati a bordo delle galere pontificie nell'anno 1716* (1):

Galera capitana:
Sig. Teofilo Traudental a scudi 10 il mese.
Sig. Ottavio Paris Simonelli (sospeso in Roma il 1° luglio).
Sig. barone Carlo Riccardi (a Roma) a scudi 10.
Sig. Marco Parker id. 8.
Sig. Costantino Galletto id. 8.

(1) Lettera del Pazzaglia, 28 settembre 1716.

Galera *S. Giuseppe:*
Sig. Giuseppe Ignazio De Mescault a scudi 8.
Sig. Aniello Albritii id. 8.

Galera *S. Pietro:*
Sig. Tomasso Puccini a scudi 8.
Sig. Francesco Foschetti id. 8.

Galera *S. Atanasio:*
Sig. Cesare Salvani a scudi 8.
Sig. Biagio Pucitta id. 8.

Galera *S. Pio* (1):
Sig. Francesco Artusini a scudi 8.

Per quante ricerche abbia fatte non mi è riuscito di trovare la *Nota delle armi, munizioni, ufficiali e soldati,* che pur doveva essere allegata alla lettera del Pazzaglia (stessa data). Forse sarà andata smarrita, forse sarà stata mandata all'archivio di monsignor delle armi; certo il Pazzaglia afferma di averla spedita. E sarebbe stato senza dubbio di grande importanza l'aver sott'occhio il quadro completo di questa squadra, come lo dà, per esempio, il p. Guglielmotti per l'anno 1790; ma da un più lungo ed attento esame del carteggio Pazzaglia non sarà impossibile trarre qualche luce su questo argomento.

V.

Speravano i Veneziani che le galere pontificie e degli altri ausiliari andassero a raggiungere la loro armata a Corfù prima della fine di maggio: ma quali per una ragione, quali per un'altra, ritardarono tutti la partenza fino agli ultimi del mese successivo.

La squadra pontificia doveva ancora essere rinforzata da alcune galeotte, due delle quali erano state comperate a Napoli dal nunzio Vicentini ed una terza era quella tolta

(1) Che rimase a Civitavecchia.

ai Turchi dal Ferretti nella precedente campagna. In tutto dovevano avere duecentodieci marinai, che si reclutarono non senza difficoltà al Giglio e sulla costa toscana: delle due prime furono comandanti Giovanni Bollo genovese e Olivo Vaccarese di Livorno, della terza un tal Fantozzi, già consigliero della galera capitana nella precedente campagna (1).

Le grosse artiglierie, di cui le galeotte erano affatto sprovviste, furono in gran fretta ordinate a Roma, e le armi portatili furono tutte restaurate perchè in pessimo arnese. Scrive l'assentista:

> L'armi che vennero da Napoli con le due galeotte sono in malo stato, come tutte quelle delle galere, per negligenza dell'armarolo che ha ridotto la sua carica a un benefizio semplice, mentre tiene qui un birbante che ha posto in un cantone affascinate tutte le armi e pone in armeria la sua famiglia con letti e sue robbe per abitarvi, e sino le galline che hanno ridotto, si può dire, un mondezzaio (2).

Come Dio volle, anche queste galeotte furono armate con un capitano, un tenente, due sergenti, quattro caporali e cinquantacinque soldati, oltre a cinquanta marinai per ciascuna.

Ecco la dotazione di una di queste galeotte, quella del Bollo, da cui possiamo immaginare quella delle altre (3):

N. quattro cannoni da 8.
N. sei detti da 6.
N. trenta pedrere.
N. trentaquattro forcine.
N. sedici sciabole.
N. sedici spuntoni, ossia arma d'asta.
Libbre 500 polvere.
N. cento palle da cannone.
Libbre 200 palle piombo.
N. 18 remi.
N. 50 soldati

(1) Lettere del gennaio e febbraio 1716.
(2) Lettera del Pazzaglia, febbraio 1716.
(3) Lettera Pazzaglia, 18 aprile.

Vedremo in seguito l'armamento delle galeotte mandate a difesa dell'Adriatico.

Il giorno 23 aprile, avuta notizia che tre « vascellotti » o « caravelle turche » scorrevano pel Tirreno e s'erano avvicinati alla costa romana, partirono il Ferretti sulla *S. Maria* ed il La Motta sul *S. Atanasio* per dar loro la caccia, ma dopo sei giorni di navigazione tornarono in porto senza aver raggiunti i corsari (1).

Il 19 maggio il La Motta colla sua galera assalì presso Palo un pinco turco, che poco prima aveva perduto tre barche da pesca; ma non riuscì a catturarlo, e solo gli venne fatto di impadronirsi di una di queste barche, che il pinco traeva a rimorchio, facendo prigionieri dieci Turchi che la custodivano (2).

Più grave fatto accadde venti giorni più tardi, quando già erano giunte a Civitavecchia le galere di Genova e le tre di Toscana, comandate dai capitani Minucci, Marescotti e Prosperi, per unirsi alla squadra pontificia. Lasciamo narrare l'occorso al rincontro Fiori (3):

> La sera della vigilia del Corpus Domini uscì la galera *S. Giuseppe*, comandata dal cav. Saladini, con le altre due galere di Genova in traccia d'una nave turca, quale dopo lunga caccia fu sopragionta dalla suddetta galera vicino ad Anzo, ma assai fuori in mare, e detto signor cavaliere fu il primo ad investirla con la sua galera, la gente della quale di già havevano spogliati li Turchi, quando arrivorno ad investire le galere di Genova, non havendo perso che due huomini della galera *S. Giuseppe*. La nave era montata di 10 cannoni e 75 Turchi, tre renegati e un chirurgo che era ebreo, del quale numero sono morti cinque Turchi e un renegato, e settanta dei Turchi non compresovi due renegati, un genovese e l'altro napoletano... sono rimasti prigionieri.

Il p. Guglielmotti, narrando anch'egli questo fatto, sulla fede della *Gazzetta di Foligno*, afferma che la nave

(1) Lettera Pazzaglia, 23 aprile.
(2) Lettera Fiori, 20 maggio.
(3) Relazione del Fiori, 12 giugno.

catturata aveva quattordici cannoni e che censettanta furono i prigionieri. Al racconto del gazzettiere preferisco quello di un impiegato del Governo, che doveva essere ben informato: e mi conforta nella mia idea anche la *Nota dei prigioni novi presi nel vascello turco dalla galera di* S. Giuseppe *di Nostro Signore e le due galere di Genova il dì 11 giugno 1716* che trovo unita ad una lettera del Pazzaglia (10 agosto). La qual lettera mi spinge anche a dubitare dell'autenticità del laudo che il Guglielmotti assicura essere stato pronunciato dal marchese Frangipani: « L'onore alla « galera papalina; la roba alle galere genovesi ». Tanto più che apparisce fuor d'ogni dubbio che i prigionieri (75 e non 170) restarono a Civitavecchia e che il Pazzaglia l'anno appresso li mandò a vogare sulle galere pontificie.

Il 16 giugno arrivavano finalmente, come già si disse, le galere di Spagna sotto il Quenada, sicchè tra pontificie, genovesi, toscane e spagnole, si trovavano raccolte in Civitavecchia sedici galere.

Due giorni dopo il gran priore, tornato la sera stessa da Anzio, dove era andato con due navi per « convogliare » alcune barche cariche di grano, si recò a Roma col Quenada per ricevere gli ultimi ordini dal pontefice. Il 19 la prima divisione della squadra, composta del *S. Pietro*, del *S. Atanasio* e delle due galere genovesi, partì alla volta di Napoli sotto il comando del La Motta (le navi leggere sotto il Langon eran già partite dalla fine di maggio e si erano dirette a Napoli per provvedersi di vettovaglie, come si legge in una lettera del nunzio in data 5 giugno); promise il Ferretti di raggiungerle a Messina, e partì infatti quattro giorni più tardi insieme colle galere di Spagna.

All'ultimo momento, per ordini venuti da Roma, la galera *S. Pio*, comandata dal Bussi, restò a Civitavecchia insieme colla *S. Maria* del cavalier Saladini per difendere la spiaggia tirrena dai barbareschi, che ogni giorno si facevano più audaci e baldanzosi.

VI.

Intanto che le due divisioni della squadra navigano verso il mar Ionio, volgiamo gli occhi ad Ancona e vediamo quali preparativi si facessero in quel porto e lungo tutta la spiaggia adriatica. I corsari barbareschi, forti della protezione dell'armata turchesca, infestavano tutto quel litorale, predavano le barche pescherecce in vista delle torri costiere, facevano frequenti sbarchi e desolavano le terre vicine, menando schiavi gli abitanti. L'anno precedente, secondo una nota del signor capitano generale di Ancona, Bartolomeo degli Oddi, erano state catturate circa trecento persone.

Occorreva dunque prendere seri provvedimenti, difendere le coste contro ogni altro tentativo di sbarco, e perciò, mentre si distribuivano milizie lungo la spiaggia, monsignor D'Aste, d'accordo col Pazzaglia, pensava a raccogliere una piccola armata corsara e mandava ordini perchè si riattassero in fretta le varie fortezze e specialmente quella di Ancona (1).

Vediamo prima come fosse formata la squadra corsara.

Erano già state varate nell'anno precedente due galeotte, *S. Teresa* e *S. Clemente,* d'una delle quali fu nominato comandante un tal Ocknoor, che già aveva prestato servizio l'anno prima (2), e dell'altra un tal Bollo o Botto. Altre due galeotte, *S. Giuseppe* e *Madonna di Loreto,* furono messe subito in cantiere e poterono essere pronte verso la metà di aprile (3); una quinta finalmente, il *S. Ciriaco,* fu

(1) Lettera di Stefano Benincasa, soprastante ai lavori del porto.

(2) Lettera del brigadiere Bartolomeo degli Oddi in data 1° aprile 1716.

(3) Lettera del brigadiere Bartolomeo degli Oddi in data 12 aprile.

varata il 12 luglio. Ecco le tabelle d'armamento di queste galeotte (1):

Galeotta *S. Clemente.*

Nota di quello che presentemente si trova sopra la galeotta nominata *S. Clemente,* sì di monitioni da guerra, artiglieria, come gente montata sopra la medema:

Un cannone di corsia.
Due falconetti.
Due petriere di bronzo.
Sei petriere di ferro con n. 16 mascoli.
N. 8 spingardi.
Granate n. 100.
Trombe da guerra n. 6.
Boccie da fuoco n. 24.
Brandistocchi n. 96.
Un capitano a scudi 30 il mese.
Un tenente id. 15 id.
Un capellano id. 8 id.
Un chirurgo id. 10 id.
Un piloto id. 10 id.
Un sotto piloto id. 5.50 id.
Due simili id. 5.50 per ciascuno.
Quattro arboranti id. 5.50 id.
N. 41 marinari id. 5 id.
Un capitano dei soldati id. 5.60 il mese.
N. 81 soldati id. 4 per ciascuno.
Un capo bombardiere id. 7 il mese.
Un sotto capo id. 6 id.
In tutto uomini n. 143.

Seguono le note di armamento di tutte le altre galeotte, e così sappiamo che la galeotta *S. Teresa* aveva settantaquattro soldati e cinquanta marinai e uno scrivano a scudi cinque; nel resto era simile alla *S. Clemente;* la *Madonna di Loreto* aveva quarantasei marinai e sessantasei soldati; la *S. Giuseppe* trentatre marinai e ottantanove soldati.

(1) Lettera del brigadiere Bartolomeo degli Oddi in data 13 agosto.

Il *S. Ciriaco* sembra che non fosse in grado di tenere il mare, perchè non lo trovo mai ricordato durante tutta la campagna.

Oltre a queste quattro galeotte, di cui il p. Guglielmotti vorrebbe comandante il capitano Rocchi di Iesi, mentre vedremo che il Rocchi ebbe un altro ufficio, furono noleggiati parecchi altri bastimenti, cioè:

Un pinco francese, *S. Giovanni Battista,* comperato il 25 marzo per scudi duemilacinquecento, armato con sei cannoni e ventidue petriere e con un equipaggio di ottantatre marinari e quaranta soldati: capitano Le Meiore e poi un provenzale Fogazzo (1).

Due navi o tartane, armate a Civitavecchia e di là mandate ad Ancona verso la metà d'aprile. Si chiamavano *Nostra Signora del Rosario* del genovese Antonio Giorfo e *Santissima Concezione,* noleggiata a Livorno dal padrone Giuseppe d'Andrea (2). Il Pazzaglia ne aveva dato il comando a due antichi marinai pontifici, il cavalier Ianna e Lorenzo Cadolini, che il Guglielmotti afferma aver abbandonato il servizio nel 1713 e che ritroviamo invece quest'anno e negli anni successivi.

Queste due tartane portavano dieci cannoni ciascuna, una trentina di petriere ed avevano circa sessanta soldati e cinquanta marinai; press'a poco lo stesso armamento delle altre galeotte armate a Civitavecchia (3).

Cinque bastimenti liparotti, noleggiati per uscir in corso a difesa delle coste, e cioè:

Una galeotta di Lipari, comandante Giuseppe Tesoriere, uomini 92. 10 cannoni.
Un brigantino di Lipari, capitano Lauricella, uomini 32, 10 cannoni.
Una filuca lunga, capitano Lambrosa, uomini 43, 10 cannoni.
Due filuconi per ciascuno uomini 30 e 5 cannoni.

(1) Lettere del brigadiere B. degli Oddi, 25 marzo e 13 agosto.
(2) Lettera del nunzio a Napoli, 31 marzo.
(3) Specchio già citato.

E finalmente la *Nostra Signora delle Grazie,* vascello genovese del capitano Botto, comperato per quattromila-cinquecento scudi dal brigadiere Degli Oddi (1). L'equipaggio era così composto:

Un capitano, un tenente, un cappellano, un chirurgo, uno scrivano, un piloto, un piloto di costa, un nocchiere, un capo e un sottocapo bombardiere, cinquantatre marinari e sessanta soldati. Portava venti pezzi di cannone tra grossi e piccoli, sei petriere coi loro « mascoli », trecento granate, cinquanta brandistocchi e polvere e munizioni « in propor- « zione ». Capitano ne fu Vincenzo Rocchi di Iesi. Ho sotto gli occhi la lettera in cui egli accetta il comando della *Nostra Signora,* e dieci o dodici sue relazioni in cui parla sempre e solamente del suo bastimento, col quale rese importanti servigi: se ne deve concludere pertanto ch'egli non era comandante delle galeotte, che dipendevano esclusivamente dal già citato Degli Oddi.

V'erano dunque nell'Adriatico, fra grossi e piccoli, quattordici bastimenti armati, con circa milleducento uomini d'equipaggio e circa ducentodieci pezzi d'artiglieria fra cannoni, falconetti e petriere.

Queste navi, or di conserva, ora accoppiate, ora isolate scorrevano le coste dal Tronto fino a Cesenatico, scortavano i convogli di viveri diretti all'armata, si spingevano talvolta sino alla Dalmazia, visitavano i canali delle isole dalmate, davano la caccia a tutti i bastimenti sospetti e tornavano di tratto in tratto ad Ancona per rifornirsi di viveri e riferire al brigadiere Degli Oddi il risultato della loro navigazione.

Due specialmente fra questi bastimenti, quelli del Cadolini e del Ianna, resero segnalati servigi durante quell'anno, dando la caccia a parecchi corsari ed incutendo tale sgomento nei Dulcignotti, fra tutti famosi per pirateria, che non osavano più uscire dai loro inaccessibili porti di rifugio.

(1) Lettera 25 marzo.

VII.

Non contento d'aver provveduto all'armata, volle il cardinale Paolucci che venissero poste in istato di difesa le torri del littorale, e dava incarico all'Aureli, colonnello comandante il presidio di Loreto e capo supremo delle forze della Marca, di fare un'ispezione a tutta la costa dalla foce del Tronto sino a Loreto per proporre quelle fortificazioni e quei restauri che reputasse opportuni. In pari tempo il già ricordato brigadiere Degli Oddi ebbe ordine di fare una simile ispezione alle coste della Romagna.

Nelle *Lettere diverse* trovo l'importante relazione dell'Aureli, che merita di essere riferita, perchè ci porge modo di conoscere lo stato della costa adriatica e di completare uno studio sulle torri della spiaggia tirrena, pubblicato pochi mesi fa dal signor Francesco Cerasoli (1).

Ecco dunque la relazione e la lettera che l'accompagna:

Loreto, 2 marzo.

Monsignor reverendissimo e padron mio colendissimo,

Mi giunse una stimatissima lettera di V. S. illustrissima ove mi comandava far la visita di queste torri marittime, la quale feci subito, e dall'annessa relazione che mi do l'onore di trasmettere a V. S. illustrissima vedrà quello mi pare necessario per far qualche difesa e per essere avvertiti dei sbarchi che potessero farsi, mentre chi volesse poi mettere in sicurezza tutta la spiaggia vi vorrebbero molte migliaia d'uomini, non essendovi, come sentirà, in cinquanta e più miglia di paese che due sole torri marittime e cinque porti, ma in tre soli di essi vi è modo di far qualche difesa e vi sono canoni. Nel rimanente poi si mettono li soldati nelle case dei contadini in

(1) *Stato ed armamento delle torri della spiaggia romana nel 1631* in *Rivista Marittima*, marzo e maggio 1891. Si noti però che il Cerasoli non si occupa che della spiaggia tirrena.

luoghi non propri per le totali scoperte, onde ne segue che talvolta sbarcano li Turchi senza essere veduti quando non s'incontrano nei battitori; perciò stimerei che per un altr'anno si dovesse pensare ad altri migliori provvedimenti. Supplico intanto V. S. illustrissima di farmi godere la sorte della sua protezzione.

Come si vede da questa lettera, mentre la squadra incrociava lungo le coste, si disponevano dei posti di guardie a piedi ed a cavallo per ispiare l'avvicinarsi delle barche corsare, avvertire gli abitanti dell'imminente pericolo, richiamare con fuochi l'attenzione dei posti vicini e delle navi di crociera, ed infine per mezzo dei battitori, o soldati a cavallo, avvisare la più prossima guarnigione.

Questo piano è ancor meglio dimostrato dalla

Relazione delli posti della spiaggia adriatica pontificia da Loreto fino al Tronto:

La torre dell'Aspio o vero di Moscione ha bisogno di vari riattamenti e vi sarebbero necessari due pezzi di cannone di ferro e sei moschettoni, perchè essendo questa nell'imboccatura del fiume suddetto potrebbe impedire che le fuste vi entrassero.

In questo porto si possono porre otto soldati a cavallo e sei soldati con un caporale a piedi.

Il porto di Recanati è in pessimo stato, però vi vogliono infiniti riattamenti e vi sarebbe necessaria una piattaforma che si potrebbe fare per quest'anno di terra. Vi sono in detto luogo due pezzi da tre e cinque moschettoni a cavalletto tutti scassati e poi vi vorrebbero almeno quattro altri cannoni di ferro e una dozzena di moschettoni.

Questo porto è considerabile perchè è quasi l'antimurale di Loreto; però crederei che non vi si dovessero metter meno di 50 soldati di fanteria e 30 cavalli.

Doppo il porto di Recanati vi è il fiume Potenza ove è necessarissimo porre un posto, perchè in questo fiume possono entrare facilmente le fuste, e per quest'anno si potrebbe fare in quel luogo un casotto di tavole colle sue palizzate per mettervi dieci soldati a piedi.

La torre nuova è in buon stato, ma vi vorrebbe un pezzo di cannone almeno e quattro moschettoni.

In questa bastano gli otto soliti battitori a cavallo e tre soldati con un caporale a piedi.

Il porto di Monte Santo è in ottimo stato, vi sono due cannoni e moschettoni a sufficienza, 20 soldati a piedi e 30 a cavallo. Fra questo porto e quello che siegue di Civita Nova vi sono cinque lunghe miglia; però crederei che fosse necessario stabilirvi un posto di fanteria in mezzo per abbreviare la strada a' battitori, come ancora per coprir molte case che sono in poca lontananza dalla spiaggia, perchè in altro modo a far così lunghe gite resta guardata la spiaggia. Per quest'anno dunque si potrebbe fare in mezzo a questi due posti un casotto di tavole con le sue palizzate e metterci un caporale con sei soldati a piedi.

Il porto di Civita Nova è mezo diruto, perciò vi vogliono moltissimi risarcimenti, ma credo che spettino al signor duca Cesarini, essendo questo un suo feudo. Non vi sono nè cannoni, nè moschettoni, nè tutt'altro bisognevole, e questo porto è importantissimo perchè vi sono lontani molti casali; però è necessario di munirlo e vi si possono mettere almeno 20 soldati a piedi e 20 a cavallo.

Nell'imboccatura del fiume Chienti vi è un casotto nuovo ed in buon stato, ma vi vorrebbero de' moschettoni a cavalletto perchè non vi è luogo da mettere il cannone. Si possono porre in questo luogo 10 soldati a piedi.

Il porto di S. Elpidio è in buon stato, ma è necessario finire un quartiere che fu cominciato l'anno passato. Sono in questo posto quattro sagritti di ferro, ma non sono montati, però converrebbe farli rimontare. Vi sono cinque moschettoni e vi vorranno 25 soldati a piedi e 25 a cavallo.

Tutti li posti suddetti sono nel governo della Marca, perciò sarà necessario scrivere a monsignor Widman, governatore, acciò faccia fare li suddetti risarcimenti.

Li posti seguenti sono nel governo di Fermo:

Fra il posto suddetto e quello che siegue vi è il fiume Tenna ove possono entrar le fuste tanto per sbarcare che per far acqua, e vi vorrà un posto di 15 soldati a piedi che si potranno mettere in un molino che è poco lontano dalla spiaggia, ma vi vorranno delle palizzate per ridurlo a qualche sicurezza.

Il porto di Fermo è pericolosissimo, nè vi è modo di porlo in sicuro senza una spesa esorbitante. Vi è una rocca ragionevole ed un ricinto di muro nel porto vecchio, ma, siccome ànno fabbricato il nuovo avanti a quello che è molto più considerevole del primo, perciò resta tutto scoperto. Nella rocca sono rimasti due soli pezzi di cannone e quattro sono stati levati per darli a pescatori, come pure furono l'anno passato dalla R. C. pagati scudi 1500 per aver 10 altri cannoni di ferro per il rimanente delle barche peschereccie, ma ho sentito che ancora non siano stati proveduti.

Non vi è altro modo da guardar questo porto che col mettere 25 soldati a piedi per luogo alle due teste della spiaggia marina e 20 cavalli ed otto altri uomini a piedi nel castello. Con questo posto fino al Tronto non vi sono più nè posti, nè torri, nè cannoni, nè altro bisognevole per ricettare li soldati, perciò convien mettersi nelle case particolari, nè possono servire ad altro che per dare de' segni in una occorrenza; è però necessario che ne' luoghi dove saranno li soldati si ponghino almeno le palizzate alle porte.

Alla Madonna del Mare, che è una chiesa della cattedrale di Fermo, si potranno mettere li soliti 8 battitori e soldati 12 a piedi.

Al posto di Pedaso non si possono porre meno dei soliti 8 battitori e 6 soldati a piedi.

Fra questo posto e quello che siegue vi è una distanza di cinque miglia di luogo abitato, però sarà necessario, per le ragioni già adotte, dopo il capitolo del porto di M. Santo di mettere in mezzo, in un'osteria propria che vi è, un 20 soldati a cavallo e 6 soldati a piedi, essendo il luogo comodissimo per lo sbarco.

A Marrano si potranno porre gli soliti otto battitori e 6 fanti.

Alle Grotte si potrà mettere almeno un posto di 20 soldati a piedi.

A S. Benedetto si possono mettere gli otto soliti battitori con 6 fanti.

Li seguenti sono nel governo di Ascoli:

Il porto d'Ascoli che è in buon stato è sprovisto di cannoni e moschettoni. Si potranno porre in questo posto otto battitori e 6 soldati a piedi, e nel porto vecchio tre soldati per far la scoperta.

Nell'imboccatura del Tronto non vi è niente, e crederei fosse necessario farvi almeno un casotto di tavole per tenervi un posto di 10 uomini per impedir che le fuste non entrassero nel fiume.

Mi si dice che nella terra di S. Ginesi nel palazzo del publico vi sieno due cannoni di bronzo, come altri due nella rocca Contrada che potrebbero farsi trasportare qua, stando ne suddetti luoghi totalmente oziosi.

Quale accoglienza avesse la relazione dell'Aureli io non so, perchè, eccettuati alcuni conti di spese occorse nei restauri del porto di Fermo, non si trovano altre lettere sulla difesa costiera; come pure non ho potuto rinvenire l'altra relazione, quella dell'Oddi, quantunque in data 7 aprile se ne annunzi l'invio a Roma in doppio esemplare.

Tuttavia questa lacuna può essere facilmente colmata dalla *Relazione dei posti guardati e luoghi presidiati della spiaggia adriatica durante la decorsa estate* (1).

Questa relazione è troppo lunga e contiene troppo minuti e futili particolari per meritare d'essere riportata integralmente; mi limiterò a farne un riassunto esatto:

TERRITORIO D'ASCOLI, 3 posti guardati.

Casotto del Tronto, quattro focolari, ossiano soldati a piedi per accendere i fuochi.
Torre Porto Vecchio, sei id.
Porto di Ascoli, otto battitori o soldati a cavallo.

TERRITORIO DI FERMO, 15 posti.

Grote (*sic*) a Mare, 24 soldati corsi e 1 caporale, 2 focolari.
S. Benedetto, 8 soldati a cavallo, 2 focolari.
Marano, 8 soldati a cavallo, 2 focolari.
Torre di Massignano, 7 soldati a cavallo, 2 focolari.
Testa Mossa, 2 fanti.
Pedaso, 8 soldati a cavallo, 2 focolari.
S. Biaggio, 2 focolari.
Porte Cognone, 2 focolari.
Monte di Nischia, 2 focolari.
S. Andrea, 2 focolari.
Torre di Palma, 2 focolari.
S. Maria a Mare, 8 soldati a cavallo e 1 caporale.
Porto di Fermo, un castellano (Antonio Mateucci) a scudi 8 al mese, 5 focolari, 8 battitori e 1 bombardiere a scudi 3.90.
S. Tomaso, 2 focolari.
Civita Nova, 8 soldati a cavallo a spese dell'illustrissimo signor duca Cesarini.

Tutti questi posti sono mantenuti a spese del governo di Fermo. Ai soldati a cavallo si pagano due paoli il giorno, ai focolari un paolo.

Tutto questo tratto di spiaggia si trova sotto il comando del signor capitano Costantini, residente a Fermo, con scudi 25 di mesata.

(1) Lettera del brigadiere Degli Oddi, 2 novembre 1716.

MARCA DI MACERATA, 5 posti.

S. Elpidio, comandante capitano Pietro Gigli con scudi 30 al mese, 1 bombardiere, 3 focolari, 7 battitori e 1 caporale.
Monte Santo, 1 bombardiere, tre focolari, 8 battitori.
Torre Nova, 3 focolari, 8 battitori.
Recanati, un tenente con scudi 18; 13 soldati a cavallo, 1 bombardiere, 3 focolari e 30 soldati a piedi distaccati dal presidio di Roma.
Loreto, residenza del comandante supremo (Aureli), 1 capitano, 1 alfiere, 1 aiuto, due sargenti, 100 soldati di fanteria e 44 di cavalleria.

I soldati a piedi sono distaccati dal presidio di Ferrara, quelli di cavalleria sono distaccati dal reggimento corazze della guardia di N. S. e sono comandati dal capitano Mosca.

MARCA D'ANCONA, 22 posti.

Umana, 8 soldati a cavallo, 6 fanti focolari, 20 soldati a piedi e 1 caporale della guarnigione di Ferrara.
Sigolo, 1 tenente, 10 soldati del presidio di Ferrara, 4 soldati paesani e 1 bombardiere.
Monte Conero, tre soldati paesani per i fuochi.
Porto Novo, 8 soldati e 1 caporale.
Osteria del Trave, 4 soldati a cavallo.
Passero dei Gesuiti, 4 soldati a piedi per i fuochi.
Osteria Nova, 8 soldati di fanteria e 1 caporale.
Osteria di S. Golfo, 8 soldati di fanteria e 1 caporale.
Osteria di Scaradosio, 12 id. e 1 caporale.
Osteria Fiumicino, 8 soldati a cavallo.
Rocca di Fiumicino, 8 soldati a piedi e 1 caporale.
Ancona, 140 soldati a piedi con 5 ufficiali e il capitano Vitale; 42 corazze con 1 ufficiale.
Case brugiate, 8 soldati a cavallo e 1 caporale.
Osteria Nova, Marotta } nessun soldato per ordine dell'eminentissimo vicario.
Osteria della Posta, 12 soldati a cavallo e 1 uffiziale.
Torre della Bastia, Osteria del Ponte } nessun soldato per ordine dell'eminentissimo vicario.
Torre del Ponte, 6 soldati a piedi.

Fortezza di Fano, 9 soldati a piedi, 1 focolare, 8 soldati a cavallo e 1 caporale.
Baloardo, 10 soldati a piedi e 1 caporale.
Bocca del Metauro, 1 focolare.

In Ancona risiede il brigadiere Bartolomeo Degli Oddi, comandante in capite dall'Aspio alla Cattolica.

Il presidio d'Ancona è distaccato in parte dalla guarnigione di Ferrara (fanteria) e in parte dal reggimento corazze della guardia. Fornisce sei posti di guardia in città, oltre la piazza d'armi.

TERRITORIO DI ROMAGNA, posti guardati n. 14.

Torre della Cattolica, 2 falconetti, 1 capitano e 20 soldati del distaccamento di Forte Urbano.
Torre del Bauolo, 2 spingarde, 4 fanti ed 1 caporale.
Torre del fiume Concha (*sic*), 2 spingarde, 4 fanti ed 1 caporale.
Torre delle Fontanelle id. id. id.
Torre della Trinità id. id. id.
Casone alla bocca del fiume Ausa (1) id. id. id.
Borgo S. Bartolomeo, 4 soldati a cavallo e 1 caporale.
Fortino al porto di Rimini, 5 pezzi di cannone, 2 caporali e 46 soldati di Forte Urbano. Comandante cavalier Giordani.
Borgo S. Giuliano, 6 soldati a cavallo.
Torre Petriara, 2 spingarde, 4 fanti, 1 caporale e 4 soldati a cavallo.
Torre di Bell'Aria, 2 spingardi, 4 fanti, 1 caporale e 4 soldati a cavallo.
Porto Cesenatico, 2 cannoni, 1 ufficiale, 1 caporale e 20 soldati di Forte Urbano.
Torre di Porto di Cervia, 2 cannoni, 1 sargente, 1 caporale e 18 soldati.
Torre di Porto Candiano, 2 cannoni, 1 sargente, 1 caporale e 18 soldati.

Totale. Uomini 923, dei quali 668 a piedi e 249 a cavallo, con una spesa complessiva di scudi 3746 e 28 baiocchi al mese, senza contare il cavallo.

Non ci fermeremo a fare molte considerazioni su questo quadro; osserveremo soltanto che in Romagna sono più numerose le torri, quasi sempre armate con artiglieria, più

(1) Oggi *Uso*.

forti i presidî e meno fitti i posti di guardia: nelle Marche invece le sole piazze di Grotte a Mare, Fermo, Civita Nova, S. Elpidio, Recanati, Loreto, Ancona e Fano hanno un presidio stabile; nelle altre tutto il servizio consiste nelle esplorazioni della cavalleria e nei fuochi d'allarme accesi sulle alture.

VIII.

Sembra che una triste fatalità pesasse sulle galere pontificie e ritardasse il loro arrivo a Corfù. La divisione del La Motta, partita, come dicemmo, il 19 giugno, era ancora a Pozzuoli il 4 del mese successivo, dove la tratteneva una violenta burrasca (1); ne partì il giorno 5, ma « i continui scirocchi che regnano da più giorni hanno « impedito il proseguimento del viaggio, tanto che mi « scrive il cav. de La Motte che appena uscito dalle bocche « di Capri gli era convenuto di ritornare nel porto di Poz- « zuoli »; tentò di ripartire due giorni più tardi, ma, « es- « sendosi ad una di esse galere rotta l'antenna maestra, « gli convenne ritornare per la terza volta nell'istesso « porto a fine d'aggiustare il detto albero, ed ho riscontro « che ieri mattina ripigliassero poi con buon tempo la « loro navigazione verso Levante » (2).

Intanto che per questi accidenti si perdeva un tempo prezioso, venivano sempre più premurose istanze dai Veneziani che vedevano in grave pericolo la città di Corfù e la loro squadra navale per l'appressarsi dell'armata turca.

Il console dei Romani in Otranto, che d'ora innanzi ci fornirà le notizie più importanti, e le cui numerose let-

(1) Lettera del nunzio a Napoli, 4 luglio 1716.
(2) Lettere del nunzio, 7 e 10 luglio 1716.

tere trovansi in copia fra quelle del nunzio Vincentini, scriveva infatti in data 5 luglio:

Appunto che sono le hore 22 son capitate in questo porto cinque barchette provenientino (*sic*) dall'isoletta del Fanò, colle quali vengo ragguagliato che marterdì (*sic*) scorzo 30 del caduto giugno veddero vicino in detta isola da settanta navi da guerra turchesche le quali s'inoltrarono per la volta di Corfù, però impedite da contrarietá di venti furono forzate ritirarsi verso Vallona. Il venerdì poi 3 del corrente luglio dall'istesse persone di dette barchette furono vedute le nomate settanta vele imboccare nel canale di Corfù, ed in effetto l'istesso dì fui ragguagliato dalli cavallari delle torri di S. Stefano e Palaggia che havevano scoverte da cinquanta vele che prendevano il camino della già detta Corfù, le quali da me e da tutta questa città furono considerate navi ausiliarie.

Ma non erano certo le navi pontificie, perchè l'11 luglio il gran priore trovavasi ancora a Messina colla sua divisione (1) e il 14 dello stesso mese il La Motta era ancora a Posilipo, come si vede dal seguente dispaccio del nunzio (14 luglio 1716):

Ridottosi il mare in calma e cessati i venti contrari ebbero campo ieri mattina le galere di Nostro Signore di levarsi dalla spiaggia di Posilipo e ripigliare il porto di Pozzuoli, dove, presi alcuni rinfreschi di vettovaglie, se ne partirono ieri medesimo circa le venti ore con buon tempo. Io in capitarmi ieri mattina per la staffetta i comandi stimatissimi di V. S., partecipai subito per espresso al signor cav. di Lamotte i sentimenti di N. S. circa il dover trasferirsi a dirittura all'armata veneta senza perder tempo in alcun'altra diversione benchè minima.

Intanto che una parte della squadra pontificia dalle tempeste era trattenuta nei nostri mari, e l'altra stava girando il capo Spartivento, catturando lungo la via una galeotta ed una feluca di esploratori turchi (2), l'armata veneta nel canale di Corfù, venuta a conflitto coi nemici, riportava una piccola vittoria, che al solito ci viene narrata dal console di Otranto nel modo seguente:

(1) Lettera del nunzio, 11 luglio 1716.
(2) Lettera del Pazzaglia, 24 luglio.

Con le lettere della settimana passata si ebbe avviso che l'armata veneta avesse rasate nel canale di Corfù quattro sultane dei Turchi, e con espresso giunto questa mattina da Otranto si è inteso che li Barbari sbarcavano più gente in quell' isola per farvi l'assedio, non essendo bastante da sè sola l'armata veneta d'impedirli, giacchè le squadre ausiliarie non erano comparse (1).

E poco dopo ecco più precise notizie di questo scontro per mezzo del residente veneto a Napoli:

Il capitan Bassà ha incontrata la prima attione e sofferto il foco delle navi senza cader punto e staccarsi dal sito primiero di Butrintò. Le navi nostre ritiratesi sotto la fortezza di Corfù e scoglio di Vido sono a vista delle inimiche...

Sotto li 4 del corrente luglio l'armata turchesca consistente in vele quadre n. 60, galere 14 e galeotte 40 approdò nel canale di Corfù. Sotto li nove poi dello stesso mese l' armata grossa veneta che vien formata da 37 vele quadre, fra le quali 27 di prima riga, seu cordone, favorita da un maestrale fresco, andò in Casopo e nell' istesso tempo s' inoltrò per passare nello stretto dov'era l'armata nemica, la quale a tal veduta, perchè era inaspettata, si mise in una gran confusione, e nel passaggio che fece la detta armata veneziana attaccò quella del Turco, e per avere avuto le nostre vele il sopravvento durò il combattimento fino ad un' hora e mezza di notte, nel quale restorono fra morti e feriti 120 persone, e tra questi morirono due gentilhuomini veneti, cioè il Corner delle acque grandi che era governatore della nave denominata *S. Lorenzo* che fu combattuta da sei sultane, ed il governatore che stava sopra della nave detta il *Terrore*. Nell'armata turchesca però morirono una gran quantità di Turchi, sebbene non si distingue il numero, e andò a picco una sultana et altre quattro restarono disalborate e non poco mal trattate, e due galeotte furono predate e la nave di Giogozza, generale dei Turchi, pure ebbe il suo patimento » (2).

Tali notizie trasmesse dal console d'Otranto e dal residente veneto al nunzio Vincentini e da questo al Paolucci, destavano nel pontefice vivissimo rammarico che la squadra romana tardasse tanto ad arrivare a Corfù. Le

(1) Lettera del nunzio, 21 luglio.
(2) Lettere del nunzio, 19 e 21 luglio.

notizie sempre più gravi che da quella piazza gli giungevano, le lagnanze dei Veneziani che affermavano impossibile una battaglia navale senza il soccorso degli ausiliari, l'incertezza in cui egli si trovava circa l'esercito d'Ungheria, il timore che tante spese e tante fatiche andassero perdute, esacerbavano l'animo di Clemente XI, e lo spingevano a scrivere frequenti messaggi al Ferretti, al La Motta, al Langon, eccitandoli a non por tempo in mezzo ed a portarsi subito sotto la minacciata città.

Ma gli avversi elementi sembravano congiurare a vantaggio degli Infedeli; chè il 20 luglio, come abbiamo veduto, il Langon era ancora alla Roccella Ionica, con una nave disalberata e un'altra senza vele (1); il Ferretti era ancora a Messina; del La Motta con le galere genovesi e toscane il 24 di quel mese non s'aveva ancora alcuna notizia, come ce lo prova il seguente passo d'una lettera del Vincentini (24 luglio):

Per la posta di Calabria ebbi ier l'altro lettera del signor gran priore Ferretti il quale mi scrive che alli 13 del corrente si trovava a Messina dopo essersi spedito da Malta. Delle altre galere di Nostro Signore, comandate dal signor cav. de Lamotte nè di quelle di Genova che andavano seco unite, nè dell'altre di Toscana ho avuta fin'ora alcuna notizia certa; solamente mi è riferito che avessero già toccato Reggio di Calabria.

E più tardi (28 luglio):

Ho avuta finalmente lettera del signor gran priore il quale mi avvisa che alli 20 del corrente si trovava al capo S. Maria trattenutovi da un vento impetuoso e che aspettava ivi il buon tempo per proseguire il suo viaggio.

Insomma, una vera disdetta! Finalmente il 4 agosto abbiamo notizie migliori:

Il signor gran priore mi significa con sua lettera del 27 del caduto che stava per partire di là [*capo S. Maria*] nell'istesso giorno

(1) Dispaccio a mons. Vincentini, 20 luglio.

per andare ad unirsi all'armata veneta sotto Corfù, giacchè non aveva altra remora che potesse più trattenerlo, avvisandomi che già erano arrivate al capo S. Maria l'altre galere e vascelli di Sua Santità, come pure le galere di Toscana, onde unitamente si sarebbero incaminate all'armata veneta. Con lettera poi del console dei Romani in Otranto in data delli 28 del passato, sento che da persona venuta dal suddetto capo di S. Maria si era avuta accertata notizia dell'effettiva partenza di dette galere e vascelli verso Corfù nel dì 27 luglio.

E il giorno successivo:

Alli 27 del passato partì il signor cav. Ferretti, comandante della squadra pontificia, consistente in cinque navi e 14 galere.

Ed ecco un'altra prova della verità di quanto ho affermato più sopra, che cioè le navi pontificie erano sei e non sette; il *Porco Spino,* disalberato, era stato obbligato a poggiare a Malta o a Messina, e le altre cinque navi proseguivano verso Corfù.

Quasi contemporaneamente giungevano più vive e premurose istanze dei Veneti, e l'avviso che, se gli ausiliari non fossero arrivati subito, la squadra della repubblica avrebbe da sola attaccata battaglia. Fra le numerosissime lettere di questo genere, fedelmente trascritte dal console d'Otranto, ne scelgo una ricca di notizie importanti per conoscere le mosse delle due armate.

Dall'armata veneta nelle acque di Corfù (26 luglio).

Mercordì passato 22 corrente sono finalmente capitate le squadre di Malta (1). Il canale della parte di Casopo viene tutto imgombrato dall'armata nemica, poderosa di sessantadue vele quadre e di cinquanta e più tra galere e galeotte, sta in buona ordinanza, e la sua linea si dilata da una riva all'altra con le soli navi, cioè dalla terra ferma alla nostra isola, restando a noi libera la parte di Capobianco alla volta di Paxo. Noi con li Maltesi abbiamo quaranta navi da cordone, ventidue galere, due galeazze e venti galeotte con alcuni burlotti. Dalle Merlere il signor capitano generale con l'armata sot-

(1) Erano quattro navi e cinque galere, come si vedrà fra poco.

tile si è avanzato a capo Bianco per unirsi all'armata grossa, e senza incontrar impedimento alcuno vi ancorò. Non è credibile in 18 giorni che l'armate grosse sono a fronte, mai abbia la nostra potuto attaccare. Falso e stravagante è questo canale, sempre o bonaccia o maestrali propizi ai nemici. Impazienti attendiamo il primo buon vento per attaccare anche se non saranno giunti gli altri ausiliari, perchè più si attende e più cresce il pericolo.

Alla fine del mese, dopo lunga aspettativa e dopo un viaggio che era durato « quaranta giorni », le squadre ausiliarie del pontefice, di Toscana, di Genova e di Spagna, in tutto quattordici galere e cinque vascelli, si riunirono alle armate veneta e maltese, sicchè, non tenendo conto della squadra portoghese che non comparve se non alla fine di settembre, più di cento vele cristiane erano raccolte nel canale di Corfù.

Quando tante forze si trovarono riunite, si tenne consiglio degli ammiragli sotto la presidenza del capitano generale Pisani, e si stabilì di dar battaglia ai Turchi alla prima occasione.

Non resta se non la battaglia generale per decidere il punto di sì gran causa. Ella è desiderata molto dal canto nostro, ma contrastata altrettanto dalla contrarietà del tempo. Ieri si risolse di torre con le galere le navi a rimorchio, giacchè le bonaccie continue l'avevan rese immobili qual ferro, perchè condotte a tiro di cannone tentassero qualche buon successo. Andarono fin di là dello scoglio di Vido, e poi rinfacciati di vento fresco da maestro affondarono le ancore immediatamente per non perdere quanto avevano fatto (1).

E pochi giorni dopo un ufficiale pontificio scriveva al console d'Otranto:

Il signor capitano generale è pieno di voglia di dare la battaglia come siamo tutti, ma l'essere in un canale così stretto e i Turchi in un posto così vantaggioso ci obbliga ad aspettare un vento forte di scirocco col quale possiamo darli addosso e distruggerli.

(1) Lettera del 6 agosto da Corfù; trovasi nella *Nunziatura di Napoli.*

La nostra armata è bellissima con 30 navi di prima linea: i Turchi, compresi i barbareschi, ne hanno 42 di linea, ma solo 30 sono buone, nè hanno voglia di battersi ...

Si è conosciuto il difetto dei vascelli pontificî col confronto di tante grosse navi della repubblica, e perciò di cinque papaline si sono fatti tre armamenti. Il cav. Langon monta la bella nave *S. Lorenzo*, avendo trasportati sopra l'istessa l'equipaggio del Molinero, d'Oneto e della nave *Radi*. Tutti noi altri ufficiali ci siamo imbarcati seco come volontari; se potremo avere un'altra nave grande, disarmeremo il *Porco Spino* ed il *Burlando* (1).

Tanta era la certezza di dare battaglia che già dal 2 agosto il capitan generale aveva preparato il piano di combattimento, una copia del quale, grazie alla diligenza del console d'Otranto, è pervenuto fino a noi. Non senza meraviglia troviamo ricordata in questo piano tra le pontificie la galera *S. Maria* che proprio in quei giorni, come vedremo, si trovava all'isola di Ponza, intenta a dar la caccia ad una nave barbaresca e la galera *S. Ciro* di cui non si ha alcuna notizia: ci è lecito quindi congetturare che la *S. Maria* ed il *S. Ciro, di S. Santità,* fossero le due galère di Genova che portavano bandiera pontificia, ed i cui equipaggi ricevevano stipendio e vitto a spese della Camera Apostolica, come vedemmo. Sicchè al *S. M.* ed *S. N.* del Guglielmotti si dovrebbero sostituire i nomi di *S. Ciro* e *S. Maria.*

Ecco intanto la lettera del console d'Otranto ed il piano annesso:

Questa mattina è capitata fuori di questo porto una navetta inglese, la feluca della quale asserisce che lunedì caduto, giorno di s. Lorenzo, si mosse tutta l'armata navale per dare la battaglia generale, ed in un medesimo tempo calmò il vento in modo che non la fece succedere... Oltre di che le trasmetto un foglio nel quale si descrive la disposizione che terrà l'armata cristiana nel dare la battaglia alla nemica.

(1) Lettera del 12 agosto, loc. cit.

Ordini di battaglia.

I.

Ordine con cui le galere haveranno a dar il rimurchio alle navi.

A dì 2 agosto nel porto di Corfù.

	Nave *Trionfo* Armirante	Galera *Santissima Annunziata* (com. di Firenze)
Prima Divisione	Nave *Corona*	Galera *Santo Stefano* (di Firenze)
	Nave *Salute* (capit. estraord.)	Galera *San Francesco* (di Firenze)
	Nave *Grande Alessandro*	Galera comand. generale d' armata
	Nave *S. Francesco*	Galera sopracomito Balbi
	Nave *SS. Annunziata*	Galera sopracomito Minoto
	Nave *Rosa*	Galera sopracomito Capello
	Nave *Scudo*	Galera sopracomito Quarini
	Nave *Madonna del Arsenal*	Galera sopracomito Loredan
	Burlotto	
	Una galera di S. Santità.	
Terza Divisione	Nave *Venezia*	Galera sopracomito Pasqualigo
	Nave *Terror* padrona	Galera sopracomito Foscarini
	Nave *Fenice*	Galera sopracomito Boldù
	Nave *S. Paulo*	Galera sopracomito Ciurano
	Nave *Iride*	Galera governador dei condennati
	Nave *Fede*	Galera provved. generale de armata
	Nave *Colomba*	Galera bastarda capitana gener.
	Nave *Costanza* (cap. extraor.)	Galera *SS. Concezione* (com. di Spagna)
	Nave *Aquila*	Galera *S. Filippo* (di Spagna)
	Burlotto	
	Una galera di S. Santità.	
Seconda Divisione	Nave *Aquiletta*	Galera *S. Giuseppe* (di Spagna)
	Nave *Nettuno*	Galera *S. Michele* (di Spagna)
	Nave *S. Andrea*	Galera *S. Gennaro* (di Spagna)
	Nave (1) *Fenice Rinovata* (di S. Santità)	Galera *S. Clemente* (Prima Reale di S. Santità)
	Nave *Leone*	Galera *S. Maria* (di Malta)
	Nave *S. Raimondo* (di Malta)	Galera magistrale (di Malta)
	Nave *S. Giacomo* (di Malta)	Galera *S. Vincenzo Ferrerio* (di Malta)
	Nave *S. Giovanni* (com. id.)	Galera *S. Luigi* (di Malta)
	Nave *S. Caterina* (di Malta)	Galera generale di Malta
	Nave *S. Lorenzo* (di S. Santità)	Galera *S. Ciro* (di S. Santità)
	Burlotto	
	Una galera di S. Santità.	

Andrea Pisani, generale.

(1) È l'antica nave *Radi*.

II.

ORDINE DI BATTAGLIA DELLE GALERE.

A dì 2 agosto nel porto di Corfù.

Occorrendo dare il rimburchio alle galeazze, subito esposta la bandiera di rimburchio, si staccheranno le due galere de' sopracomiti Foscarini e Capello e daranno il rimburchio alla galeazza governatore ordinario Grimani del corno sinistro.

Galeazza governatore ordinario Grimani
Galera provveditore ordinario di armata
Galera sopracomito Balbi
Galera sopracomito Minoto
Galera sopracomito Capello
Galera sopracomito Quarini
Galera sopracomito Loredano
Galera sopracomito Pasqualigo
Galera sopracomito Foscarini
Galera sopracomito Boldù
Galera sopracomito Ciuran
Galera governator de' condennati
Galera provv.e estraord.o di armata
GALERA BASTARDA CAPITANA GENERALE
GALERA GENERALE DI MALTA
GALERA S. CLEMENTE PRIMA REALE di S. Santità
Galera *S. Luigi* padrona di Malta
Galera *S. Ciro* di S. Santità
Galera *S. Pietro* di S. Santità
Galera *S. Maria* di S. Santità
Galera *S. Athanasio* di S. Santità
Galera *S. Giuseppe* di S. Santità
Galera *S. Vincenzo Ferrerio* di Malta
Galera magistrale di Malta
Galera *S. Maria* di Malta
Galera *S. Gennaro* di Spagna
Galera *S. Michele* di Spagna
Galera *S. Giuseppe* di Spagna
Galera *S. Filippo* di Spagna
Galera *Bma Concezione* comandante di Spagna
Galeazza capitana

Galera *S. Francesco* di Firenze
Galera *Sma Annunziata* com.e di Firenze
Galera *S. Stefano* di Firenze

Occorrendo dare il remburchio alle galeazze, subito esposta la bandiera di remburchio, si staccheranno due galere di Spagna e daranno il remurchio alla galeazza capitana del primo destro.

Su questi due quadri faremo soltanto poche osservazioni.

Delle navi leggere del Langon non troviamo in nota se non la *Fenice* (detta anche *Radi*) ed il *S. Lorenzo;* prova evidente che, come già ci ha fatto sapere un ufficiale pontificio, le altre, raccolte alla meglio nei porti del Mediterraneo, erano state abbandonate perchè inservibili e troppo inferiori al confronto delle veneziane.

Le galere toscane, vecchie e sconquassate, furono confinate alla retroguardia in tale posizione che difficilmente avrebbero potuto prender parte al combattimento.

Finalmente al vertice della formazione ad angolo troviamo non senza meraviglia la generale di Malta, mentre per antica consuetudine quest'onore spettava alla capitana pontificia. Vero è che il Ferretti non aveva il grado di generale di S. Chiesa; ma in tal caso il posto d'onore doveva toccare alla galera « bastarda » del Pisani, o a quella del Quenada, comandante generale di Spagna, a meno che non si fosse voluto aver riguardo alla qualità ed al numero dei legni di Malta che, comprese le navi leggere, superava quello di tutti gli altri ausiliari.

Ma pur troppo le speranze di tutti rimasero deluse, poichè il vento non favorì le mosse dei collegati ed impedì loro di venire alle mani coi nemici. Tuttavia, se meritano fede le voci che allora corsero per ogni dove (1), sembra che il capitan generale non mostrasse soverchio desiderio di combattere, alcuni dissero per non esporre soverchiamente le sue navi, altri perchè non aveva molta fiducia nelle forze ausiliarie. Certo è che forse l'occasione favorevole di attaccar battaglia non sarebbe mancata, come ce lo prova la seguente lettera del nunzio Vincentini al cardinale Paolucci (2):

(1) Anche il MURATORI, ad a., ripete queste accuse.
(2) Lettera del nunzio, 25 agosto.

Oggi l'istesso signor residente (di Venezia) mi ha fatto sapere che con le lettere di questa mattina d'Otranto e di Brindisi aveva avuto avviso che nelli giorni 18 e 19 del corrente aveva soffiato vento favorevole per dare la battaglia all'armata turca, e che da alcuni bastimenti capitati in Otranto e Brindisi era stato pubblicato d'avere i padroni d'essi inteso nei suddetti giorni molte cannonate nel canale di Corfù, dal che inferivano essere seguìta la battaglia.

Questa notizia pubblicata, come tutte le altre che man mano pervenivano dalle varie nunziature, nei diarî e specialmente in quello di Foligno (1), accesero in tutti gli animi curiosità ed ansia vivissima di conoscere l'esito dell'aspettato conflitto; ma, quando si seppe che non era stato sparato alcun colpo di cannone, sorsero molte voci d'accusa contro il Pisani. Figurarsi poi se a bordo della squadra pontificia si tenessero a freno la lingua e la penna!

Il console d'Otranto in una lettera del 12 agosto dice:

Scrivono da Corfù con lettere del 16 che il capitan generale vada artifiziosamente differendo di venire all'attacco, e che due volte, cioè sotto li cinque e li sedici, mostrò di volersi risolvere con fare avanzare per mezzo delle galere li vascelli a tiro di cannone, ma poi col motivo della mutazione del vento fece voltar bordo e dar fondo, aggiungendo che la piazza era in istato di cadere, e che quando il capitano generale non risolva di attaccare l'armata turca, gli ausiliari maltesi si dichiareranno di voler licenza, conchiudendo che se si verrà al cimento si può sperare la più bella vittoria che mai siasi ottenuta. Con altra lettera di Corfù in data delli 20 dice che il giorno de 16 i Veneziani fecero avanzare l'armata al segno di attaccare il nemico, ma poi non ostante soffiasse buon vento fecero di nuovo ancorare.

E poco dopo, colla data di Monopoli 29 agosto, troviamo quest'altra accusa ben più grave:

Due galere venete venute in questo porto hanno detto che la repubblica non inclinava ad azzardare la sua armata ad una battaglia, sebbene coll'unione degli ausiliari e colla nuova dell'Ungheria

(1) Citati diari, 28 agosto.

si crede che si verrà al combattimento. Si dice che gli ausiliari desiderano la battaglia, ma i Veneti vorrebbero fuggire il cimento, allegando il danno notabile che potrebbero ricevere da due batterie erette dai Turchi nella parte bassa del porto.

Con più cristiana rassegnazione scriveva invece Carlo Guglielmotti, padrone della galera *S. Atanasio,* a suo fratello in Civitavecchia (1):

Di Corfù, 30 agosto.

. . . . . .

Vi confermo la liberazione di questa piazza e isola sì per mare che per terra, e da detta mia haverete anche inteso che anche a i sorci riesce scapar dalla trappola, così è successo al armata inimica marittima, benchè le falze lingue dicono possi esserci stato intendimento e negligenza del signor cap. generale, ma per parlarci con sincerità vi dico che Iddio non ha voluto contentarci di haver l'uno e l'altro, havendo havuto gli inimici sempre vento al favore come se l'avessero comandato; mentre usciti dal canale noi gli eravamo alla vista per raggiungerli venne un gran vento fresco che servì a loro per andare in poppa a suo cammino dove volevano et a noi per non farci sboccare, benchè si facesse gran forza, conoscendosi molto bene che S. D. M. voleva che ci contentassimo della liberazione suddetta. Non vi posso dire come sono restati mortificati questi comandanti, tenendosi ogni uno certa la rotta di detta armata...

Questa mattina è partita l'armata sottile (che ieri sera tornassimo dall'isola del Fanò) et è andata al Zante dove si trova anche l'armata nostra grossa con il dubbio che l'inimici non possano essere andati colà a saccheggiarlo e perciò sono andati a dar una scorza sperando che tra otto o dieci giorni possano tornare ».

Intanto giungeva la nuova della grande vittoria di Petervaradino, riportata dal principe Eugenio, e i Turchi ne furono tanto sgomenti che subitamente levarono l'assedio da Corfù e si mossero per tornare a Costantinopoli. Naturalmente più vive e calorose si fecero le istanze dei comandanti ausiliari perchè si raggiungesse il fuggente

(1) Allegata ad una lettera del Pazzaglia, settembre 1716.

nemico, tanto più che in quel momento giungeva il Mari da Cartagena con le navi leggere di Spagna. Lo stesso gran priore Ferretti s'impazientiva e faceva col Pisani le più amare doglianze, come si vede dalla seguente sua lettera (1):

Questa sera 21 agosto s'è scoperta la flotta o sia squadra di Spagna onde siamo rimasti con il signor D. Baldassar che dimani matina li manderemo il complimento con che saperemo con quali intenzioni vengono e con che pretensione. E questa matina 22 detto avanti giorno da barca distaccata dalle navi di Spagna s'è inteso che vengono con le insegne di S. Santità e gagliardetto quadro al trinchetto; all'alba sono stato dal signor D. Baldassar nell'istesso tempo che havevo saputo la ritirata dei Turchi di Corfù et habiamo spedito con filuca alle navi suddette il suo e mio aiutante, et imediatamente siamo andati dal signor capitano generale per insinuargli che bisogna approfittare della grazia che Dio ci ha fatta di confondere l'inimici e batter l'armata navale, dopo di che il predetto signor Baldassar, con quattro delle sue galere e due che ho inviate a sua richiesta et ho comandate le due di Genova, chè l'altre erano state la notte passata di guardia, è andato a rimburchiare le navi che per la calma non potevano venire. Parendomi poi che li signori Veneziani se la passassero con lentezza, mi sono portato dal signor generale di Malta e con esso novamente alla reale di Venezia, ove con il signor capitano generale habiamo ritrovato la magior parte de' capi di mare et ho detto liberamente che se non battemo l'armata nemica, saremo il vituperio del secolo, perchè di tutto ciò che è seguito non habiamo nessuna parte, ma che se non approfittiamo dell'occasione il disonore sarà nostro, e se Corfù resta per ora libero, caderà o in questo futuro inverno o l'ano avenire, come all'incontro se batteremo l'armata navale per tutti li seculi saremo gloriosi e la cristianità non haverà più che temere.

Sembra che queste ed altre simili rimostranze sortissero buon esito, poichè in una lettera del solito console d'Otranto trovo scritto che

... il dì 29 agosto il capitano generale fece partenza da Corfù con tutta l'armata sottile a riserba delle galere di Toscana e una di

(1) Lettera del nunzio, 5 settembre.

Spagna che quel comandante non volse azzardare per essere assai vecchia e di un'altra pontificia comandata dal cav. Ancaiani la quale faceva acqua.

Il 30 era a Zante, mentre le navi mal ridotte si ridussero a Casopo, dove spalmate e risarcite attendevano il vento propizio per tornare a Messina.

A Zante l'inseguimento cessò, come del resto aveva preveduto il padron Guglielmotti, la cui lettera abbiamo riferita più sopra; di guisa che le galere di Spagna partirono il tre settembre alla volta di Messina e due giorni dopo partirono anche le galere pontificie e genovesi, come si può comprendere dal seguente dispaccio diretto al residente veneto a Napoli e trasmessoci dal nunzio:

La nostra armata grossa è retrocessa al Zante e si è mandata la sottile all'impalmo a Ceffalonia. Tutti gli ausiliari si sono licenziati, fuorchè le navi di Malta che si tratteneranno tutto il presente mese.

Quando ogni speranza di battaglia era scomparsa, arrivarono le navi portoghesi delle quali il pontefice aveva sollecitato l'invio fin dal mese di giugno. Erano sei vascelli, un brulotto, una nave e una tartana, ma, « essendo « rimasto informato questo signor generale dello stato « delle cose, stimò infruttuoso unirsi coll'armata e risolse « di ritornare indietro, il che subito eseguì », e il 25 settembre s'ancorò a Messina, attendendo colà gli ordini di Clemente XI.

La squadra pontificia, che si trovava il 17 settembre al capo S. Maria di Leuca, giunse il 2 ottobre a Baia e rientrò incolume a Civitavecchia il 9 dell'istesso mese, dove, scontata la quarantena, le galere passarono in disarmo.

Così, senza che si sparasse un sol colpo di cannone, finiva questa campagna che, incominciata con cattivi auspicî, aveva più tardi fatto sperare una fine più gloriosa.

IX.

Prima di narrare succintamente gli avvenimenti dell'anno successivo, non sarà inutile vedere quel che fosse accaduto durante l'estate alle due galere *S. Pio* e *S. Maria* rimaste a Civitavecchia.

I due valenti capitani che le comandavano, Bussi e Saladini, aderendo all'invito dell'assentista, sui primi del luglio si allontanarono da Civitavecchia, l'uno « per con- « durre ad Anzio li vinti vagabondi che dovranno lavo- « rare allo spurgo di quel porto », l'altro per far la scorta ad un convoglio di biscotto che si spediva all'armata.

Durante la loro assenza i corsari barbareschi si spinsero fino a due miglia da Civitavecchia, e sotto gli occhi dei guardiani delle torri costiere predarono una piccola tartana, come ci narra il Pazzaglia in una sua relazione del 14 luglio.

Questa mattina, circa un'hora di sole, trovandosi la barca del padron Gio. Batta Spirito genovese ne l'aque della Torre del Marangone, lontano due miglia da questo porto, procedente da Roma con carico di terraglie e dicidotto passeggieri, fra quali due donne, fu assalita la barca dalla lancia d'una nave che stava in poca distanza con bandiera genovese, benchè fosse turca, e predò la barca con li passeggieri, e restorno anco schiavi il padrone e dui marinai della barca, e solo tre marinari si sono salvati con lo schifo dove si trovavano in quel punto remorcando la barca perchè era il vento contrario e vedendosi ancora loro in procinto d'esser schiavi tagliorno il capo e fuggirno, e alle tredici hore sono venuti con il medesimo schifo in questo porto et hanno di più ragguagliato che la nave aveva seco altra barca ma non sapevano se fosse preda fatta o pure ancora essa corsara. Havutasi tal notizia, questo signor governatore de l'armi ha preso spediente d'armare con cento soldati la nave del cap. Girolamo Ghiglino genovese che si trova di partenza in questo porto, dove ha scaricato il grano della reverenda Camera, per andare in traccia del corsaro che ancora sta in vista, et il signor ca-

valier Saladini fin da ieri a mezzogiorno partì con la galera per scortare le barche di grano fino alla fiumara, e dovendo qui ritornare mi fa stare in qualche timore che vedendo la nave vadi a riconoscerla e segua qualche disordine per essere una galera sola, e l'altra partita per condurre li vinti vagabondi ad Anzo più non si è veduta. Io perchè son buon servitore di V. S. Ill.ma mi do la licenza di dire che stando le due galere disunite non vi è il servitio del principe, ma andando unite potranno tener intimorito qualsisia corsaro.

La nave del Ghillino non fu però molto fortunata nel suo tentativo di inseguimento e se ne tornò malconcia in porto, come si può vedere dal seguente dispaccio del capitano del porto di Civitavecchia, cav. Cesare Renda:

Questa mattina verso le ore 9 è ritornata in porto la galeotta unita al vascello genovese che fu armato con cento soldati per andare in traccia del Turco. Il capitan del quale riferisce che verso le ore 20 scoprì il vascello colla presa da lui distante circa 20 miglia che teneva camino per mezzo giorno e scirocco e lo seguitò fino alla Pera che gli era poco lontano; si fece notte, il vascello turco cambiò camino e lui tenne sempre la prua pel medemo vento ch'aveva camminato il giorno. La mattina si trovò 50 miglia a mare tra Fiumicino e il porto d'Anzo e scoprì di novo il vascello ma senza la preda, non essendo il medesimo, bensì ancora turco, onde messagli la prua addosso presto l'arrivò e mostrava d'esser vascello di poca forza, avendo solamente fuori sei piccoli cannoni. Tanto più il capitano genovese s'animò abordarlo et avendogli guadagnato il sopravento, fatti salire in vascello 30 marinari della galeotta, gli fece una scarica di 6 cannoni e colla moschettaria, avendo il Turco bandiera algierina, una delle quali cannonate gli ruppe bona parte del sartiame di prua. Quando il vascello turco vidde questo tirò con li 6 piccoli cannoni e rinversando il bordo sopra il vascello genovese cavò fuori oltre li detti due batterie di 12 cannoni l'una assai grossi e gli lasciò la scarica di tutto il fianco senza però offesa, mentre erano così vicini fra di loro che le palle del Turco trapassavano il vascello genovese, il capitano del quale quando vidde la disuguaglianza tanto de cannoni, havendone il Turco in 30 a 36 e lui 20, e circa 200 Turchi, seguitò a lasciarle 6 altre cannonate con speranza di gettarli abasso qualche arbore, in quel caso l'avrebbe investito, ma non essendogli riuscito, stimò bene di non sacrificar li

soldati e i marinari in tanta minorità di forze e pose il suo camino verso terra senza che il Turco lo potesse offendere, avendo il vantaggio che caminava assai più di esso. Il combattimento durò circa tre ore e dalla scarica della moschetteria fatta da Turchi ha riportate le vele tutte maltrattate e sbusciate; et avendo esso capitano risoluto di portarsi a Roma per essere rimborsato sì del mantenimento dato ai soldati che del danno ricevuto, ho stimato mio preciso debito inviare questa reverente notizia a V. S. Ill.ma.

Dopo questa molto prudente impresa, il Ghillino ebbe l'audacia di chiedere a monsignor D'Aste un indennizzo di mille scudi per danni sofferti, mentre il Pazzaglia, che aveva imbarcato sulla galeotta il biscotto dei soldati, gli offriva in tutto « quattordici scudi » per compensare alcune piccole avarie « al sartiame » prodotte dal cannone turco; ma dopo una breve discussione il Ghillino finì coll'accettare l'indennizzo offertogli, oltre a trecento scudi per nolo del suo legno da Civitavecchia a Corfù, dove lo inviarono con un carico di biscotto per le galere di Genova.

Quattro giorni più tardi, cioè il 20 luglio, tornarono il Bussi e il Saladini con le loro galere e subito ripartirono in traccia dei due legni corsari; ma senza frutto.

Quando furono rientrati in porto, trovarono l'ordine, già sollecitato dal Pazzaglia, di non allontanarsi da Civitavecchia ciascuno per proprio conto, ma di procedere insieme per evitare cattivi incontri che, data la debolezza delle ciurme e dell'equipaggio, avrebbero potuto esser loro fatali.

Questi ordini furono scrupolosamente eseguiti, ed infatti d'ora innanzi troviamo sempre le due galere riunite, ora a Ponza, ora nell'arcipelago toscano, ora lungo le spiaggie della Corsica, come ce lo provano le loro relazioni, finchè verso la metà di settembre rientrarono finalmente in porto, nè più si mossero fino alla primavera dell'anno successivo.

Anche la squadriglia dell'Adriatico compiè in quell'anno frequenti viaggi, specialmente alle isole dalmate, dando la

caccia a parecchie fuste dulcignotte, alcune catturandone, altre danneggiandone; e in questo servizio si distinsero in modo speciale i due capitani Ianna e Cadolini, le cui importanti relazioni si possono leggere fra le *Lettere varie*.

Durante l'inverno nulla accadde di notevole a Civitavecchia; non furono intraprese nuove costruzioni, poichè le antiche erano sufficienti; ma solo furono riattate alcune delle navi che avevano fatta cattiva prova; furono pure riacconciate le galere di Genova, che avevano molto sofferto durante la navigazione, e fra carenaggio, cambiamento delle sartie, dei remi e d'altro simile materiale, si spesero complessivamente tremila scudi (1).

E poichè si prevedeva che nella prossima primavera si sarebbe ripresa la campagna contro i Turchi, si negò il congedo ai marinai, arrolati per lo più al Giglio ed a Piombino, perchè premeva al cardinale Paolucci che la squadra non tardasse a prendere il mare come l'anno precedente, tanto più che i Portoghesi avevano svernato nel Mediterraneo per essere più pronti alla chiamata del pontefice, e gli altri alleati, eccetto gli Spagnoli che in quell'anno meditavano ben altra impresa, erano tutti pronti a riprendere il mare al primo cenno.

Quando le nuove degli armamenti turchi e le sollecitazioni dei Veneziani indussero il pontefice a dar l'ordine della partenza, la squadra senza indugio alcuno lasciò Civitavecchia (ai 27 d'aprile, non al 5 di maggio, come afferma il Guglielmotti), ed al 1° di maggio dava fondo a Pozzuoli per rifornirsi di viveri (2).

Questa squadra era composta della capitana, del *S. Pietro*, del *S. Pio*, e del *S. Giuseppe*, oltre alle due galere di Genova *S. Ciro* e *S. Maria*, essendo rimaste a Civitavecchia le due galere *S. Atanasio* e *S. Maria*, la prima già vecchia e

(1) Lettere del Pazzaglia, febbraio e marzo 1717.
(2) Lettera del nunzio, 1° maggio.

troppo mal ridotta per poter sfidare impunemente le tempeste del mar Ionio e l'altra, quella comperata dal Ferretti, che, forse per cattiva costruzione, non era tenuta in gran conto dagli ufficiali della squadra (1).

Quasi contemporaneamente vennero armate le solite galeotte dell'Adriatico (oltre al *S. Ciriaco,* non armata nell'anno precedente ed alla nave *Fenice* che cessava di far parte della squadra del De Langon) e ne ebbe il comando supremo il Cadolini, di guisa che lo specchio dell'armata pontificia risulta così composto:

SQUADRA DEL MAR IONIO.

Galera capitana *S. Clemente,* comandante Ferretti
Galera *S. Pietro,* cap. La Motte
Galera *S. Giuseppe,* cap. Gualnieri
Galera *S. Pio,* cav. Bussi
Galera *S. Ciro,* di Genova, cap. Gallo
Galera *S. Maria,* id., cap. Del Negro
Quattro navi leggere, comandante De Langon.

SQUADRA DELL'ADRIATICO (2).

Galeotta *S. Teresa,* capitana, comandante Cadolini
Galeotta *S. Ciriaco,* padrona, id. Gafforio
Galeotta *S. M. di Loreto,* id. Della Casa
Galeotta *S. Giuseppe,* com. Marsili
Galeotta *S. Clemente,* ? ? ?
Nave *S. M. delle Grazie,* capitano Rocchi
Pinco *S. Giovanni,* com. Le Meiore
Nave *Fenice Risorta,* com. Olivieri.

(1) Questa mia asserzione non è, lo confesso, confortata da alcun documento ufficiale: ma poichè in molti documenti è detto che le galere pontificie erano quattro ed or si trova ricordato il *S. Pietro,* ora il *S. Pio,* ora il *S. Giuseppe* e la capitana *S. Clemente,* è logico concludere che queste quattro galere, oltre le due di Genova, presero parte alla campagna e le altre due restarono a Civitavecchia.

(2) Per la squadra dell'Adriatico, mentre abbondano le notizie sulle cinque galeotte e sulle tre navi *S. Maria, S. Giovanni* e *Fenice,* non si trova alcun cenno delle liparotte noleggiate l'anno precedente, nè delle altre navi comandate prima dall'Ianna e dal Cadolini.

Riserva di Civitavecchia.

Galera *S. Atanasio,* comandante Ancaiani
Galera *S. Maria,* id. Saladini.

Trovo finalmente sotto la rubrica di quest'anno la nota completa dell'equipaggio della galera capitana e, come una curiosità, la riporto tal quale è scritta nei registri dell'Archivio di Stato di Roma (1).

Galera capitana.

Un capitano con due servitori
Due nobili di poppa
Un comito reale
Un comito di mezzania
Un sottocomito
Un chirurgo con suo aiutante
Tre consiglieri
Un agozzino
Un maestro d'ascia con suo dascino
Un remolaro con suo remolarotto
Un calafato e un calafatino
Un barilaro e un barilarotto
Un capo bombardiere
Due bombardieri
Un cappellano
Un padrone
Timonieri dodeci
Parte e mezza venti (2)
Provieri sei
Un capitano
Un alfiere
Un sargente
Un porta insegna
Un caporale
Settantasei soldati.

X.

Partite da Pozzuoli il 5 maggio le galere pontificie ebbero sorte migliore dell'anno precedente, poichè, senza alcuna contrarietà giunsero al capo S. Maria di Leuca il 12 dello stesso mese (vedi lettera del console d'Otranto, stessa data) e la mattina successiva alle Merlere (3). Il 18

(1) Archivio di Stato, *Navi ed armamenti,* II, 25.

(2) *Partemmezza,* colui che toccava mezza razione di più, oltre la comune; cioè marinaio di prima classe. V. Guglielmotti, *Dizionario* cit..

(3) Relazione del Ferretti nelle lettere del nunzio a Napoli, maggio 1717.

mosse loro incontro il nuovo capitano generale Flangini colla reale, con cinque galere ed una galeazza, e, salito a bordo della capitana pontificia, si trattenne molto tempo col gran priore e coi capitani delle altre galere, manifestando loro l' intenzione di assalire l'armata turca appena fossero giunti gli altri ausiliari (1). Il giorno medesimo vennero a bordo i giurati o magistrati di Corfù per ringraziare il gran priore della sollecita venuta, e lo pregarono di manifestare al pontefice i loro sentimenti di devozione e di gratitudine. Due giorni dopo il generale Schulemburg offrì a Corfù un lauto banchetto ai capitani ed ai principali uffiziali della squadra pontificia; in una parola le accoglienze ai nostri marinai furono oltre ad ogni dire cordiali e quali non s'erano mai fatte negli anni precedenti.

Il 12 giugno arrivarono le solite tre galere di Firenze, sette navi portoghesi e molte delle galere di Malta; le altre, sotto il gran balì Belle Fontaine arrivarono soltanto il 21 giugno (lettera del Ferretti già citata); le spagnole, occupate in tutt'altra spedizione, naturalmente non si fecero vedere.

Per questo ritardo, e forse anche per la cattiva opinione che il Flangini aveva delle navi e delle galere ausiliarie, egli partì per i Dardanelli colla sola armata grossa veneta e con qualche .vascello portoghese.

Il Randaccio (2), mentre rimprovera il padre Guglielmotti d'esser caduto in parecchi errori, commette egli stesso gravi inesattezze, affermando che la squadra « com- « posta di ventisette vascelli e di alquante galee del papa « e di Malta » sotto il Flangini s'avviò ai Dardanelli. Il seguente documento vaticano, trasmesso dal console di Otranto, mentre ci dà estese notizie sulle due battaglie di Imbro e Monte Santo (così almeno si chiama su tutti

(1) Relazione del Ferretti, loc. cit.

(2) *Storia navale universale,* II, 143, nota.

i documenti), ci permette di correggere la narrazione del Randaccio, che ha confusa la battaglia avvenuta il 16 fra Ibrahim ed il Flangini e quella accaduta un mese dopo tra lo stesso Ibrahim e il Pisani venuto al soccorso dei suoi con la squadra ausiliaria e le navi leggere.

Ecco intanto il documento, che (lo si vede agevolmente) il console d'Otranto deve aver ricevuto da un ufficiale della squadra veneta (1):

Diario distinto in ristretto delle mozioni della nostra armata nell'arcipelago, trasmesso in Otranto dall' armata.

Addì 8 giugno 1717 è avanzata col consumo di giorni 13 dopo partiti dal Zante nell'acque di Imbro distante 16 miglia in circa dalle bocche di Costantinopoli ed ancorati colà per rimettere l'acqua ed indagar la situazione dell' inimici.

A 8, 9, 10 si effettoava la rimessa dell'acqua e nello stesso tempo qualche provigione, sapendosi che l'armata turca era nelli castelli primi e secondi. Alle ore 14 de 10 si vidde sortire dalle bocche con vento da greco costezando l' Europa ed in numero di 40 vele quadre ed otto galeotte. Immediatamente si diede alla vela la nostra per incontrar il cimento, ma soprafatta da fiera improvisa sboccatura di tramuntana ci obligò per due giorni al travaglio del mare, oltre l'improvisa perdita di vele ed attrezzi.

Niente sapendosi dell'inimica nelli due giorni sudetti, si riprocurava incontrar sopravento di Imbro con bordi, ma non fu possibile, con che per averne qualche notizia l'extraordinario si risolse a passare sottovento e fu il 12 corrente.

Si scoperse intanto ancorata nelle spiagie di Eurupa (*sic*) con che ostinato il vento alle tramontane e grechi tramontane abbiamo dato fondo ancora nell' Imbro. Ma appena lasciati cadere i ferri che l' inimica salpò venendo già ad incontrarci che il vento non serviva alla nostra per andar contro.

Ci mettessimo immediate alla vela ad ore 20 in circa ed a 22 furomo a tiro di cannone, e staccatesi sei soltane pogiando sopra la nostra coda attaccarono impetuosamente l'ordinario capitan delle navi Diedo che si difese col solito suo valore e coraggio, e se bene col

(1) *Diario distinto* &c., *Nunziatura di Napoli*, anno 1717.

discapito del sottovento e seguendo poi il rimanente delle soltane alla nostra testa, successe un fiero combattimento sino alle due della notte.

Si crede il danno maggiore ne' Thurchi perchè furono i primi a staccarsi e ritirarsi, e perchè la mattina del 13 quando di bel nuovo andavano inseguendone erano in minor numero di soltane e senza galeotte ed inseguirono tutto il giorno sempre col vantaggio loro del sopravento, durando sempre questo di tramontana e greco, come pria, a segno che distesi ambedue li cordoni su le 24 ore e meza tornarono a bersagliare l'emo capitan delle navi Diedo come la sera passata, ma girando un po' il vento maestro ed indi il ponente roversò sopra di loro il bordo l'emo Dolfin (patrona) guadagnandosi colle altre il sopravento, onde l'inimici ricusorono la battaglia e pogiando subito si allontanorno, e susseguendo la notte non si era più in stato di inseguirli, nè di coglier verun vantaggio.

Interrompiamo per un istante la trascrizione del documento per far notare che il Randaccio, con evidentissimo disprezzo della geografia, fa incominciare la battaglia tra il promontorio Athos e l'isola di Lemno e la fa terminare *poche ore dopo* colla ritirata del Flangini *e del Pisani presso il capo Matapan e l'isola dei Cervi,* anzi fino alla *Sapienza,* cioè ad una distanza di più di ducencinquanta miglia dal punto da cui s'erano partiti.

E poichè l'egregio autore della *Storia universale* cita in nota, come prova delle sue affermazioni, alcuni documenti della Marciana e specialmente il codice CCCLXXXIV, cl. VII, già ricordato dal Romanin, mi sia lecito far osservare che lo stesso Romanin (1) e con lui tutti gli storici veneti nettamente distinguono due battaglie, nella prima delle quali il comandante supremo era il Flangini (battaglia di Imbro, 16 giugno) e nell'altra il Pisani (battaglia del capo Matapan, 19 luglio).

Ma continuiamo a trascrivere il documento, che ci fornirà le opportune correzioni:

14, 15, 16 giugno. Amorigiandosi *(sic)* li due giorni 14, 15 ambe l'armate, sempre però la nostra con il solito sottovento ed ostinati

(1) ROMANIN, VIII, 53, nota 2.

venti, la mattina di 16 nel spuntar del giorno si ritrovorno sotto Monte Santo in poca distanza di soli tre in quattro miglia l'una dall'altra e distesi cominciorno i cordoni e si preparorono a nuovo combattimento.

Il sopravento solito all'inimici non ostante, incontrandosi con coraggio il cimento, si avanzorno i Turchi a detta linea di noi in viginanza di solo tiro di fucile ed anco meno, senza che nè l'una nè l'altra armata tirasse un semplice tiro, incominciando poi ad ore 14 in circa il combattimento.

Si batterono fieramente e sanguinosamente per lo spazio di 5 ore continue; la nave padrona nostra combattè con quella inimica, ma la fece ben presto cavar da linea maltrattata e disarborata delle gabie di parocchetto, essendo stata rimurchiata dalle galeotte in numero 3.

Si unirno alle soltane la sera avanti il grosso delle altre sultane in sicurezza, nè alcun'altra delle medesime si assicurò di avvicinarsi al fianco della sudetta nave padrona, ma attacorono fieramente la nostra extraordinaria capitana e con essa era il più fiero combattimento. Intanto la padrona con le columbrine di puppa faceva di continuo gran fuoco con profitto sopra i nimici battendoli fieramente e superato anco ai medesimi il vento, roversò il bordo sopra di essi, così seguendo l'altra nave nominata *La Costanza,* diretta dal signor capitano Flangini che con coraggio e valore immancabili ha adempiti invero tutte le parti di bravo soldato, prendendo il sopravento a 6 soltane della prima ed attaccatele, ciò procurando anche il padrone extraordinario; ma vedendonesi l'inimici con tal mozione maggiori li propri danni, si ritirorno subito dalla battaglia e si poseno all'orsa, allontanandosi da nostri e ricoverandosi con l'altre soltane maltrattate alla volta di Lemno.

Ecco dunque provato che le battaglie nel giugno furono due, la prima il 12 presso Lemno, l'altra il 16 a Monte Santo, nella quale perì « l'ecc.mo capitano extraor- « dinario Ludovico Flangini, colpito a morte nella gola di « palla di fugile nell'ultima azione sostenuta con intrepi- « tezza non disuguale alla prima ».

Nè all'una, nè all'altra di queste battaglie assisteva il Pisani, ricordato fuor di proposito dal Randaccio, perchè se ne stava tranquillo all'ancoraggio di Zante con i suoi ausiliari; tanto che il nostro anonimo, dopo aver enumerate

le perdite cristiane, che furono di novecentotrentatre morti e quattrocentoquarantaquattro feriti, si affretta a narrare il ritorno della squadra veneta, sotto il comando del Diedo, nelle acque della Sapienza, e poi aggiunge:

> A tal notizia auta il capitan generale Pisani, che si ritrovava allo Zante coll'armata sottile e con gli auxiliari portuchesi, maltesi, papalini e di Fiorenza, subito veleggiò verso le acque della Sapienza, ove si ritirò la veneta, e prima partire da detto Zante lasciò spogliate le due galeazze della marinaria e soldatesca. Si sentiranno ben presto magiori procesi, tanto magiormente che oggi si suppone di già unita.

Di tutti questi fatti il p. Guglielmotti, ben sapendo che la squadra pontificia non vi aveva preso parte, non fa cenno, e perciò ingiustamente lo accusa il Randaccio d'aver confuso il Flangini col Pisani e la battaglia del 16 giugno con quella del 19 luglio. L'errore è qui tutto del Randaccio, e i documenti veneti che egli cita non possono certo servirgli di scusa.

A sua volta il p. Guglielmotti, ispirandosi al più caldo amor patrio, o meglio regionale, ci dà una magnifica descrizione della successiva battaglia, quella cioè avvenuta il 19 luglio presso il capo Matapan, o, come dicono i documenti, nel golfo di Pagania, tra il Pisani ed Ibrahim (che egli però non nomina mai, insistendo nell'idea che il comandante supremo fosse il Kodjà). Naturalmente egli si sforza di far vedere lo straordinario valore del Ferretti e della sua squadra in questa battaglia, ed asserisce che « in « tutte le galere ebbe avarie, morti e feriti &c. ». Io non so disapprovare questo suo desiderio di illustrare le imprese della squadra pontificia, ma nell'interesse della verità sono costretto a rimettere a posto le cose.

Prima di tutto nella squadra pontificia non vi furono nè morti, nè feriti, e gli stessi documenti citati dal p. Guglielmotti ce lo provano, senza parlar poi dei documenti vaticani nei quali si accenna, e solo di passaggio, alla bat-

taglia del Matapan, e si assicura che « i nostri non hanno « avuto alcun danno ».

Infatti, per provare le sue asserzioni, il Guglielmotti cita due documenti, uno della Casanatense, l'altro dell'antico archivio delle Finanze, aggregato ora all'Archivio di Stato (1); e poichè nelle carte vaticane io non ero riuscito a trovare alcun cenno di questi gravi « danni, avarie, « morti &c. », temendo che qualche foglio si fosse smarrito, ho voluto consultare i documenti citati a piè di pagina dal Guglielmotti.

Quello della Casanatense, e che l'autore chiama *Relazione della battaglia a capo Matapan,* è un foglio mutilo, certo stracciato da qualche diario, scritto forse da un ufficiale della squadra, ma non ha indicazione di anno, e solo perchè vi si nomina una volta il *S. Pio* di S. Santità si suppone che si riferisca all'anno 1717 ed a questa battaglia, tanto è vero che nel catalogo è indicato così: « Dia- « rium, seu diarii fragmentum de conflictibus et eventis « classium venetarum, papalium, florentinarum cum classe « turcica prope insulas Arcipelagi, an sub Pio V an sub « Clemente XI nihil inde certi erui potest ».

Dal contesto però, e specialmente dalla data del 19 luglio, e dal trovarsi nominato, oltre il *S. Pio,* anche il *S. Pietro,* si può argomentare che veramente il documento si riferisca all'anno 1717: ma, leggendolo da capo a fondo, non vi ho trovata alcuna indicazione che potesse darci il diritto di celebrare il valore dei pontificî.

L'unica volta che si nomina il *S. Pio* è nel seguente paragrafo:

22 luglio. Si trovò [*dopo la battaglia*] l'armata sottile in vicinanza della Candia et erano mancate cinque galere, cioè la *Patrona,* il *S. Pio* di S. Santità &c.

(1) GUGLIELMOTTI, op. cit. p. 62, note 1 e 2.

Non trovo nulla in queste parole che possa giustificare la descrizione del Guglielmotti: « Ferretti volta la prua « controvento, si equilibra sui remi e spara a furia contro « il Koggià; costui risponde e ripercuote ». A me sembra invece che da quell' incompleto diario non si possa trarre altra notizia se non che *qualche galera pontificia assistesse al combattimento.*

Ma passiamo all'esame del secondo documento, quello dell'archivio delle Finanze. È il Pazzaglia, il tante volte ricordato assentista, che invia alla Camera Apostolica una « Nota dei danni patiti dalla squadra di N. S. nel com- « battimento coll'armata turca nel golfo di Pagania presso « capo Matapan e l'isola dei Cervi », per farsi rimborsare le spese occorse per la riparazione.

Questa nota è naturalmente corredata di documenti; fra gli altri il seguente:

Attestiamo noi sottoscritti officiali della galera capitana di N. S. anco col mezzo del nostro giuramento come il dì 19 luglio 1717, trovandosi con la squadra pontificia in armata veneta in compagnia degli altri ausiliari nel golfo di Pagania in vicinanza dell'armata turca, seguì il combattimento fra le due armate nel quale la galera capitana ricevè una cannonata sotto l'incinta a cinque banchi dalla banda sinistra, che si è riparato alla meglio per riconoscere il danno più esattamente in occasione che si dovrà spalmare a fuoco vivo... e da altra cannonata che percosse la medesima galera nell'antenna di trinchetto &c.

Firmati: io capitano Antonio Calcagnini.
io Giuseppe Greco, piloto reale.
io Lorenzo Sperito, consigliere.
io Oratio Todeschi, aguzzino.

Seguono altre dichiarazioni di danni minori delle galere *S. Pio* e *S. Giuseppe* per avarie prodotte da urti di navi venete.

Da tutte queste carte risulta dunque che la capitana pontificia ebbe due cannonate, una nell'incinta, l'altra nel-

l'albero; e questo certo non basta per indurci a prestar fede alla vivace e bella descrizione del Guglielmotti.

Ma v'è di più: la Camera Apostolica che, trattandosi di sborsare ottocensettantasei scudi di danni, non era e non doveva esser di troppo facile accontentatura, si meravigliò che simili documenti non fossero firmati dai comandanti delle galere e, sospettando la frode, incaricò monsignor protesoriere di fare un'inchiesta. Infatti nello stesso documento, a p. 9, si legge:

> Per ordine di monsignor illustrissimo protesoriere, postesi dette fedi sotto l'osservazione di alcuni cavalieri capitani di dette galere, da essi fu confidentemente riferito che rispetto ai danni che si vorrebbero addossare al caso del combattimento sono pochissimi e pochissima ancora la somma che si dovrebbe bonificare, mentre gli altri danni supposti provengono da altri casi che da quelli della guerra, come di borasche, d'inavvertenze e trascuraggine ed altro degli offiziali e marinari.

Da questo documento io non voglio trarre la conseguenza che il Ferretti e i suoi non si siano condotti da valorosi nella battaglia al capo Matapan, voglio solo avvertire che, come in altre circostanze, l'illustre storico della marina pontificia si è lasciato vincer la mano dall'entusiasmo e dall'amor di patria, malsicuri consiglieri nelle ricerche storiche.

M'affretto alla conclusione.

Dopo la battaglia del 19 scoppiò un'improvvisa tempesta per la quale, mentre le altre navi, e specialmente le leggere, si trovarono presso Candia, il gran priore con due galere pontificie ed una veneta, divise pel cattivo tempo dal grosso dell'armata, capitò il 4 agosto a S. Maura e di lì tornò prima a Corfù, dove non trovò i suoi, e finalmente il 6 a Zante, dove era il La Motta col resto della squadra (1).

(1) Lettera del console d'Otranto, *Nunziatura di Napoli.*

Dopo aver inutilmente veleggiato per tutto il mese nel mar Ionio e nell'Adriatico, alla fine di settembre i pontificî tolsero congedo, giunsero incolumi il 19 ottobre a Baia e sette giorni più tardi a Civitavecchia.

XI.

Questi brevi cenni non hanno altro intento se non quello di persuadere i lettori che i nuovi documenti da me trovati nell'archivio Vaticano sono di una straordinaria importanza per la storia della marina pontificia e che potrebbero con molto vantaggio esser consultati da chi volesse compilare una storia più ampia ed in qualche particolare più esatta e precisa di quella, del resto ammirevole, del p. Guglielmotti.

Nel fuggevole sguardo dato a quei volumi, che da un secolo e più giacevano inoperosi negli scaffali, io ho intraveduto molte e molte preziose notizie, che non senza rimpianto, per la ristrettezza della licenza concessami, ho dovuto trascurare; ma non ho ancora perduta la speranza di riprendere queste ricerche con maggior calma e con miglior risultato.

CAMILLO MANFRONI.

Visioni di s. Francesca Romana

TESTO ROMANESCO DEL SECOLO XV

RIVEDUTO SUL CODICE ORIGINALE

CON APPUNTI GRAMMATICALI E GLOSSARIO

Nel 1882 il signor Mariano Armellini pubblicava col titolo *Vita di s. Francesca Romana,* di su un codice dell'archivio Vaticano, il testo in volgare romanesco di alcuni *tractati* contenenti la narrazione dei miracoli e delle visioni di quella santa (1). Per quanto la sua pubblicazione non avesse uno scopo linguistico, tuttavia l'Armellini non tralasciava di notare nella prefazione che per essere il codice del secolo xv e di data certa (1469), sarebbe certamente tornato di grande utilità agli studi dialettali. Se non che la edizione del codice da lui procurata non può soddisfare in tutto gli studiosi di linguistica, perchè non condotta con un criterio unico determinato; nè di essa può servirsi chi voglia consultare quel testo tanto importante, ma deve necessariamente ricorrere al codice. Così, per dare qualche esempio, alcune parole sono tralasciate, altre malamente trascritte; taluna volta sono divise secondo l'ortografia moderna, taluna volta riprodotte diplomaticamente; nessi uguali sono sciolti ora

(1) Roma, Monaldi, 1882.

in un modo ora in un altro, e di quelli la cui risoluzione è dubbia non è fatto mai alcun cenno. Considerate tutte queste ragioni, alcuni mesi addietro intrapresi una nuova copia del codice Vaticano del quale presento ora agli studiosi un saggio come contributo allo studio del volgare romanesco nel secolo decimoquinto.

Autore di questi *tractati* fu, come ricavasi dalle prime righe del codice, un tal Giovanni Mattiotti, parroco di S. Maria in Trastevere, confessore di s. Francesca. La quale, richiesta dal Mattiotti, dettava a lui le visioni avute spiritualmente; e il buon parroco, che, a giudicare dal suo scritto, non dovea avere una coltura molto elevata, le trascriveva nell'idioma popolare d'allora riproducendone tutta la semplicità e rozzezza. Cosicchè per quanto il testo non sia assolutamente privo di toscanesimi, tuttavia ci si presenta in condizioni migliori che non gli altri documenti romaneschi, i quali sono pervenuti a noi o in copie tarde o in trascrizioni che risentono l'influsso letterario.

Il codice così è descritto dall'Armellini:

> Questo adunque si custodisce negli archivi vaticani della S. Sede, ma porta la segnatura di quello di Castel S. Angelo donde pervenne al Vaticano sotto Paolo V (Arm. XII, caps. I, n. 23). È tutto in pergamena, e contiene 149 fogli con numerazione romana nel retto di ciascun foglio, le cui pagine sono a doppia colonna, e le iniziali rubricate. Il frontespizio è ornato di pregevoli miniature messe a colori e foglia d'oro. È legato in tavola coperta di cuoio sul quale da ambe le parti è scolpito in oro il monogramma di Gesù col Crocifisso. Dentro la lettera iniziale della prima pagina v'è miniata la figurina di Francesca col suo angelo, vestita nel costume proprio delle Oblate da lei istituite; tiene nelle mani un libro aperto dove a lettere minutissime si leggono le parole GENUISTI ME. (1).

Quanto all'età del codice dicemmo già ch'esso porta in fine la data: « Finisce lo libro de più nobili tractati della « nostra matre beata Francesca de Roma dicta altramente

(1) Op. cit. pp. VII-VIII.

« delli Pontiani .MCCCCLXVIIII. » (1). Sulla scrittura del codice l'Armellini osserva, citando il *Manuale di paleografia* del Lupi: « I caratteri del codice sono quelli che i « diplomatisti chiamano del periodo secondo o gotico, usato « nelle scritture dei secoli XIII-XIV, ma rarissimamente « nei codici di testo italiano, siccome avviene nel nostro ». La scrittura è veramente quella riconosciuta dall'Armellini, ma che essa sia rara nei codici di testo italiano nè lo dice il Lupi, nè possiamo affermarlo noi; e per persuadersene basterà dare un'occhiata alle nostre raccolte paleografiche.

Del contenuto del codice si può avere un'idea chiara dall'indice che si legge nel tergo della prima carta di esso, e che qui trascrivo:

Comensa la tavola delli tractati de questo presente libro. In prima.

Lo tractato delli miracoli et visioni della nostra sancta matre beata Francesca comensa ad carta: prima I.

Lo tractato delle bactaglie che essa beata abe dalli malingni spiriti. Ad carte LXXXXVI.

Lo tractato como essa beata fu menata in spirito dal angilo Raphaello ad vedere lo loco dello inferno. Ad carte CXIIII.

Lo tractato como essa beata fu menata dallo sopradicto angilo Raphaello ad vedere lo luoco de purgatorio. Ad carte CXXXIIII.

Lo tractato dello felice obito de essa beata. Ad carte CXLI.

Le laude facte ad essa beata Francesca. Ad carte CXLIII.

Laus deo.

Sono dunque, oltre l'appendice di tre laude, cinque *tractati,* e dai loro titoli appare chiaro quale ne sia il contenuto e come perciò sia poco esatto il titolo generale di *Vita di s. Francesca Romana* ad essi imposto dall'Armellini. Più conveniente mi parrebbe quello di *Miracoli e visioni di s. Francesca Romana.* Infatti quei *tractati* non narrano

(1) Per errore di stampa evidentemente leggesi nell'edizione dell'Armellini (p. 367) « .MCCCCLXVIII. ».

che i miracoli e le visioni della santa. Ma v'è di più. Che i *tractati* suddetti non rappresentassero nell'intenzione dell'autore la vita di Francesca si può ricavare anche dal fatto che nella traduzione latina di essi, procurata dal Mattiotti stesso, e della quale parleremo appresso, è aggiunto un capitolo sulla vita della santa che non si trova affatto nel testo volgare.

Questi *tractati* possono adunque per un certo rispetto considerarsi come altrettante operette, e per questa ragione, non potendo io per ora intraprendere la ristampa di tutto intero il testo del codice Vaticano, mi son determinato a scegliere da esso i due *tractati* dell'inferno e del purgatorio, che, per il loro contenuto, mi son sembrati più importanti.

Dell'origine di questi *tractati* dissi già che furono scritti dal Mattiotti man mano che Francesca dettava a lui le sue visioni; ma la forma in cui ci son pervenuti non può certamente essere la prima. Da parecchi luoghi appare manifesto che l'autore riordinò in una redazione più sistematica quelli che prima erano semplici appunti. Così qua e là troviamo spesse volte delle osservazioni sue alle rivelazioni che faceagli Francesca, osservazioni che hanno per carattere di spiegar meglio quello che è stato esposto prima (1).

Il testo latino delle suddette visioni, pubblicato la prima volta dai Bollandisti (2), è senza dubbio traduzione, benchè non sempre esatta, del testo volgare. Fu compiuta, pare, dallo stesso Mattiotti, il quale v'aggiunse, come ho già detto, un capitolo sulla vita di Francesca (3). Essa ha nel-

(1) Cf. p. 372, riga 14 del testo.

(2) *Acta sanctorum* martii (9), Venetiis, MDCCXXXV, p. 92.

(3) Ecco quello che osservano a questo proposito i Bollandisti: « Postquam autem illa [*Francesca*] ex vivis abiens coepit ut beata « honorari a populo et crescentibus miraculis, post informationem de « iis acceptam etiam processus pro ea canonizanda institutus erat, « alterque (ut credebatur) ultimus futurus et decretorius esset prae « manibus qualem, anno post mortem sanctae undecimo confec-

l'insieme un carattere più sistematico, scolastico, che si rivela nella divisione in un maggior numero di capitoli e nell'avere il Mattiotti tolto dalla narrazione la sua personalità, sopprimendo il pronome di prima persona tutte le volte ch'egli nel testo volgare avea parlato di sè stesso, e riferendo tutto, nel testo latino, al confessore di Francesca. Non sarà inutile a questo proposito il confronto di un passo latino col corrispondente volgare; riferirò il principio del trattato dell' inferno:

Quodam semel cum beata Francisca graviter infirmaretur, ivit in cellulam suam, ut ibidem attentius vacaret contemplationi et orationi, et erat quasi hora vespertina, et sicut postmodum a suo patre spirituali per obedientiam interrogata ei dixit, quod in extasi posita ex divina voluntate fuit ducta ad videndum infernum. Et cum ad eius introitum veniret, vidit tam maximum abyssum et tam terribilem, quod quando ipsa hoc recitabat, maximam poenam et laborem sentiebat.

Volendo io indegno patre spirituale de essa divina ancilla sapere le divine gratie ad essa donate dallo superno sposo, imponendoli per vertù de sancta obedientia che essa me manifestassi delle dicte gratie, como vera obediente me disse, como essendo agravata de infermità corporale, per soa recreatione, andò nella devota cella posta ne l'alto della casa del suo marito, quasi ne l' hora vespertina. Et con accesa devotione orando, per divina volontà fu rapita in extasi, et fu menata in visione ad vedere lo inferno. Unde trovandose alla intrata dello inferno, vide grandissimo abysso & terrebilissimo, che quando essa beata lo recitava, pensando in tale visione, ne sentiva in sì grande affanno con pena.

« tum videbimus, idem ille quae italice scripserat latine videtur red-
« didisse, iisque preponi voluisse brevem vitae ipsius ac miraculorum
« synopsim quam habemus. Quod ipsemet suus interpres fuerit,
« maxime persuademur considerantes in latino textu omissa fere esse
« omnia, quae ad oblatarum institutionem spectantia non poterant
« scribi absque crebra ipsius mentione: a qua ut sua ipsum modestia
« prohibuerit, alius tamen nemo abstinuisset, quando ita reperiri testis
« erit ». *Acta sanctorum*, loc. cit. p. 89.

Questa traduzione latina non fa certo fede di una coltura dell'autore maggiore di quella che ci apparisce nei *tractati* volgari. I Bollandisti già notarono nelle note ad essa la poca purezza della lingua e il gran numero di italianismi o meglio volgarismi romaneschi (1). Tuttavia essa è di grande utilità, perchè ci fornisce la traduzione esatta dei vocaboli romaneschi di quei tempi.

Della importanza letteraria delle visioni di s. Francesca e delle loro relazioni con quelle di altre sante, e specialmente di s. Caterina da Siena e di s. Brigida, non è il luogo qui di parlare. Io mi propongo di studiare l'argomento in altra occasione, volendo nel presente saggio limitarmi allo studio grammaticale del testo. E di questo studio darò il riassunto insieme con un glossario in una nota finale che farò seguire alle due visioni da me qui ristampate.

Mi resta ora solamente d'informare il lettore del metodo da me seguìto nella stampa del testo. Ho ridotto la punteggiatura all'uso moderno, e, quanto alla grafia, ho conservato la lezione del codice esattamente, solo sciogliendo le abbreviature. Delle quali alcune ho segnate in corsivo, perchè possono dar luogo ad una doppia risoluzione e anche perchè nello stesso codice si trovano diversamente risolute.

Roma, 26 novembre 1891.

MARIO PELAEZ.

(1) Di ciò meglio si toccherà negli *Appunti grammaticali* e nel glossario; qui basterà riferire quel che avvertono i Bollandisti nella prefazione: « Scriptoris phrasim, quamvis incultam invariatam et idiotismis « refertam italicis, invariatam servabimus; ortographiam nihilominus « latinam sequendo, sic ut ubi ille scribit sicurus, prontus, « ricomandare, avvertere; scribamus securus, promptus, « recommendare, advertere: idemque nobis licere velimus « circa quasdam vernaculae linguae proprietates; quae secundam « declinationem a quarta; neutrum genus a masculino, aliaque similia « non distinguens, easdem etiam latine scribenti ingessit; ut cantis « pro cantibus, concepto pro conceptu, thronus pro thro- « num ». *Acta sanctorum* cit. p. 89.

Sequita lo tractato como la beata Francesca fu menata in spirito da l'angelo Raphaello ad vedere le pene che pateno l'anime nello inferno.

VOLENDO (1) io indegno patre spirituale de essa divina ancilla sapere le divine gratie ad essa donate dallo superno sposo, imponendoli per vertù de sancta obedientia che essa me manifestassi delle dicte gratie, como vera obediente me disse, como essendo agravata de infermità corporale, per soa recreatione, andò nella devota cella posta ne l'alto della casa del suo marito, quasi ne l'hora vespertina. Et con accesa devotione orando, per divina volontà fu rapita in extasi, et fu menata in visione ad vedere lo inferno. Unde trovandose alla intrata dello inferno, vide grandissimo abysso & terrebilissimo, che quando essa beata lo recitava, pensando in tale visione, ne sentiva in sì grande affanno con pena. Ma como vera obediente pigliando animosità, disse fondata in sancto timore filiale, che de questa visione & de tucte altre cose che diceva, se conformava et quetava in quello che la sancta matre Ecclesia catholica crede, per la quale & colla quale essa voleva vivere & morire. Vide (2) essa beata ne l'intrata dello inferno certe lectere le quale dicevano: questo è lo luoco dello inferno sensa speransa & sensa intervallo, dove non è mai refrigerio. Et vedendo, sentendo et odendo infinita terrebilità, con grande terrore fu sbagottita. Allora se sentivo una compagnia allo suo dextro lato, non però che la vedessi, la quale molto la conforsava & inanimava che stessi forte & non dubitassi. Et la dicta intrata era assai grande, ma nel meço era assai magiore, & era tanta la tenebra et obscurità, che non se porria ymaginare per homo mortale. Aveva lo dicto inferno tre parti: uno de sopre, l'altro in meçço con magiore pene, et l'atro de socto, nel quale erano infinite magiore pene. Et lo spatio che era inter uno luoco & l'altro era grandissimo, pieno de grandissima et infinita tenebra, con infiniti tormenti. Vide anche uno dragone grandissimo, lo quale stava nello dicto inferno et teneva tucti & tre li dicti luochi: lo capo stava nello luoco de sopre, lo cuorpo nel luoco de mieso, & la coda nel luoco de socto. Stava lo capo del dicto dragone in meço della intrata dello inferno, ma poco (3) de socto alla dicta intrata; & teneva la bocca aperta colla lengua de fore, della quale gessiva grandissimo fuoco, non però che lucessi, ma era

(1) c. 114 A. (2) c. 114 B. (3) c 114 C.

nerissimo, & rendeva grandissimo et crudele calore. Gessia anche della soa bocca sì grande fetore, che non se porria ymaginare per mente humana; et per li suoi occhi, recchie et naso ne gessiva fuoco nero con grande calura et fetore. Anche essa beata odiva ululare, strillare, gridare, piangere & blasfemare, tanto dolorosamente, & tanti voci amari con infiniti lamenti, che quanno essa lo diceva, per lo grande affanno che ne aveva in sì, tucta se affligeva. Et essa divina ancilla vedendo in visione lo orrebile fuoco, & sentendo in sì della calura & della puçça dicta, & odendo tanti tormenti & dolorosi voci, non potendo patere tanto affanno, se sentiva molto venire meno. Allora la sopradicta compagnia, la quale essa beata se sentiva, conforsò essa angelica ancilla de Cristo (*), dicendoli che non temessi & che stessi ferma & constante. La quale dicta compagnia era lo angilo Raphaele. Nota, lectore, como anche essa beata non aveva, o vero non vedeva lo glorioso archangilo dicto de (1) sopre nel principio, in forma humana. Vide anche Sathanasso terrebilissimo, lo quale stava in uno luoco quasi honorato, cioè che stava assiso, como fussi uno trave, nello luoco de mieso. Et lo suo capo giongeva allo luoco de sopra, & li piedi teneva nello luoco de socto dello inferno. Teneva anche li piedi spasi & le mano spase, non però in croce, ma una poco de sopra l'altra. Teneva nello suo capo per corona, per uno exempio, ad muodo de corna de cervo con molti cornicelli; & per tucti cornicelli ne gessiva lo orrebile fuoco. Era la sua faccia incogitabilemente terrebile & orrebile, & da tucti parti gettava lo fuoco dicto. Stava lo dicto Sathanasso legato con certe catene infocate, legato nella gola & nelle mano & nelli piedi & in mieso. Et stava tucto circumdato da una parte delle cathene, et l'altra parte delle dicte cathene stavano attaccate per tucto lo inferno, ma una delle dicte cathene da una parte stava legata collo sopradicto dragone, & coll'altra parte era legato esso Sathanasso principe. Vide anche essa mirabile ancilla de Cristo como li maligni spiriti menavano le misere anime allo (2) inferno, li quali erano delli demonii, li quali stando nel mundo ad temptare le creature rationale & menavano le dolorose anime in tale muodo. Erano più demonii, li quali menavano la dolente anima con molta terebilità, molto descerpandola, detratiandola (3) et increpandola, & facevano et dicevano alla misera anima tanto male con tanti cruciati che, quanno essa beata diceva tale vi-

(1) c. 114 d. (2) c. 115 a. (3) *Il cod. ha* detrationdola

(*) Avverto una volta per tutte che risolvendo il nesso rappresentante questo nome, trascuro sempre l' *h* che è puramente grafica.

sione divina, per lo grande affanno che ne sentiva in sì, tucta senne affligeva. Et li demonii, chi pigliava la dolente anima per lo capo, chi dalli piedi, chi dalle mano, chi per lo cuorpo et chi da una parte & chi da l'altra; tucti con tanta terebilità che non se porria per mente humana ymaginare; & colle loro crudele gra*m*pe tenevano certi grappi acerbissimi, colli quali sciliavano, conquassavano & laniavano la dolorosa anima con acerbissimo & grandissimo terrore, con molti et tanti obrobrii & angustie, che non solo non se possono scrivere, (1) ma non se possono pensare; intiendi, lectore, de ciascheuna anima. Et puoi che li demonii avevano menata la meschina anima infine alla boccha o vero intrata dello inferno, alcuna anima gettavano collo capo de (2) socto nella boccha dello sopradicto dragone, la quale stava se*m*pre aperta; et da esso dragone era devorata & prestamente gessiva la misera anima fore dello ventre dello dragone, & era presentata da certi demonii deputati & ad ciò ordinati nansi allo sopradicto principe con atrocissimi tormenti. Et subito la dolorosa anima era cruciata dallo fuocho, lo quale gessiva da li molti parti de esso lucifero principe. Et esso lucifero prestamente la iudicava, et subito la meschina anima era menata da certi altri demonii, sopre de ciò deputati & ordinati, allo luoco indicato, secundo li peccati co*m*messi da essa anima. Et li dicti demonii menavano la dolorosa anima con tanto terrore & detratio, & con tanti atrocissimi tormenti, che la piatosa ancilla de Cristo q*uanno* le diceva, sentiva in sì grande afflictione, & per co*m*passione li suoi occhi erano lacrimosi. & queste erano anime le quale avevano facti li magiori peccati. Erano menate tale meschine anime dalli dicti demonii con incogitabili exterminii, & erano traripate inter li spatii, li quali so inter uno luoco & l'altro pieni de obscurissime (3) tenebre, sensa nulla pietà, ma con grandissima rabia descerpate. Disse anche essa beata, como la meschina anima non gionge tanto presto allo luoco deputato, como l'anima gloriosa salvata q*uanno* va in gloria allo suo luoco dato et ordinato, perchè l'anima beata et salvata sensa mora è gionta allo luoco donato, ma l'anima dampnata, per suo magiore tormento, sta ad giongere per magiore spatio de tiempo. Et advenga che li tre cieli, cioè stellato, cristallino & i*m*pireo, siano de magiore distantia o vero spatio l'uno da l'altro, più che li spatii inter li tre luochi dello inferno, tamen per la grandissima tenebra che è infra essi dicti spatii dello inferno, advenga che siano de minore distantia, so adoguagliati per la grande terebilità che in essi stao. Vide anche

(1) *Il cod. ha* che non solo se possono scrivere *dove è chiaro che il copista ha tralasciato un* non (2) c. 115 b. (3) c. 115 c.

essa divina ancilla altre anime, le quale erano menate dalli demonii molto terebilemente, et como giongevano alla intrata dello inferno, li demonii sopradicti deputati non le gettavano nella bocca dello dragone, como è sopra dicto, ma le derupavano nello inferno collo capo de socto, advenga che tucte l'altre (1) misere anime fussino gectate collo capo de socto. Ma queste dicte cadevano nansi allo principe dicto incatenato, & subito erano dallo fuoco cruciate; lo quale gessiva da esso principe, como è sopra dicto, & prestamente da esso iudicate. Certi demonii ad ciò deputati, da puoi che le misere anime erano dallo dicto principe iudicate, le menavano con grandissimo tormento crudelmente cruciandole. Et tale anime erano quelle le quale non avevano facti li magiori peccati, et erano messe nel luoco de sopra dello inferno; nello quale luoco erano molti demonii in forma de scorsoni, buocti et de bructi et orrebili venenosi serpienti. Et erano cruciate dallo fuoco, lo quale gessiva dello dicto principe legato. Et anche avevano lo incendio dallo fuoco generale che stava nello dicto luoco de sopre. Avevano anche grandissima obscurità, & da moltissimi demonii erano tormentate con assai altre pene infinite et grandissimi tormenti. Et queste erano l'anime delli iudiei, li quali non avevano facti li gravi peccati; & anche l'anime delli cristiani, li quali non fecero li magiuri peccati, & che fuoro negligenti ad confessarse, (2) non curando della sancta confessione, & così morierono.

Delli pargoli li quali moreno sensa baptismo.

STANDO essa humile ancilla de Cristo de ciò molto sbagottita & acterrita, la sopradicta compagnia, la quale se sentiva allo suo lato dextro, la quale era l'angilo Raphaele, conforsò essa beata che non temessi. Et vide in uno angulo o vero cantone, poco socto alla intrata dello inferno, certo luoco lo quale era lymbo; nello quale fuero li sancti patri, lo quale era seperato & sta sopre allo dragone et allo principe legato dicti de sopre. & era luocho puosto sopra tucti altri luochi dello inferno. Nello quale non era fuocho, nè fredo, nè serpenti, nè altri demonii, nè puçça, nè strillare, nè blasfemare & nè altra pena nisuna, ma solamente ce era tenebra; et in esso luoco erano li pargoli li quali moriero sensa baptismo. Vide essa beata l'anime delli dicti pargoli assise tucte volte una da l'altra, & tene-

(1) c. 115 d. (2) c. 116 a.

vano li gobiti sopre li ginocchi loro & le mano alli loro occhi apparate; & non avevano altra pena salvo che tenebra. Anche lo dicto lymbo (1) era diviso in tre luochi: uno de sopra, nello quale erano l'anime de pargoli conceputi da cristiani muorti sensa baptismo; et nello luoco de mieso del dicto lymbo ve stavano l'anime de pargoli conceputi da iudiei, nel quale luoco era magiore obscurità; et nello terso luoco, lo quale stava più socto che li dicti doi, nel quale era magiore tenebra che nelli altri doi dicti, stavano l'anime de pargoli conceputi de compari et de commare, & de homini & femine religiose, & de sacerdoti et de monache, perchè moriero sensa lo baptismo.

Delli Sodomiti.

Et stando essa divina ancilla sbagottita & acterrita & conforsata dalla dicta compagnia, vide nello profondo & terrebile luoco dello inferno l'anime delli miseri homini & femine collo peccato sodomitico & collo peccato contra natura. Le quale anime avevano grandissimo cruciato, & in quello muodo & forma che avevano operato tale scelarato vitio, in quello medesimo muodo li demonii operavano con esse anime de homini & de femine. Et puoi li demonii pigliavano le dicte anime, et con pali (2) de fierro, ad muodo de grandi spiti infocati, spitavano et sfonnavano le dolorose anime, incomensando dalla parte de socto, & regessivano li dicti pali alla bocca de ciasche anima. & puoi li demonii riççavano li dicti pali nelli quali le dolorose anime stavano spitate, & scoppiavano li dicti pali in gioso; como molte fiate si fa della carne spitata per tirarla in gioso. & tale muodo era per magiore tormento & cruciato. Et in tale muodo spitate le meschine dicte anime, li demonii le laniavano con certi instrumenti ferrei infocati con grappi & incini, colli quali esse anime acerbissimamente erano stracciate dallo capo infine alli piedi. & assiduamente li demonii spitavano le meschine dicte anime, mectendo li pali dicti colla ponta dalla parte de socto, & tiravano & cacciavano li dicti spiti dalle bocche delle dolorose anime, passandole o vero sfondandole da parte in parte per magiore dolore. & con esse anime li demonii continuamente abusavano secundo che avevano commesso lo peccato per magiore supplicio, advenga che avessino in più diversi muodi altri terrebilissimi (3) tormenti, maximamente le pene generale cioè de fuoco, fredo, fetore, tenebre obscurissime, blasfemie, stridere de dienti, fame, sete et cetera.

(1) c. 116 b. (2) c. 116 c. (3) c. 116 d.

Delli Usurari.

STANDO essa beata ancilla de Cristo molto acterrita in vedere tanti supplicii, & la sopradicta compagnia sempre conforsandola che non dubitassi & che stessi forte, vide l'anime delli cani usurari con molti supplicii. Le quale erano poste sopra una tavola infocata, nella quale erano chiavellate colle mano longhe stese, non però che stessino in croce, perchè tale sanctissimo segno non era in tale luoco infernale; & tale dechiaratione abe essa beata dalla sopradicta compagnia, cioè dallo Raphaele, dicendoli che lo sancto segno della croce non po stare in tale luoco. Et puoi le dicte misere anime erano nelle dicte tavole chiavate, li erano poste centre infocate sopra li loro capi, chiavate colle dicte tavole; intiendi, sano lectore, per ciasche anima una tavola & una centra. Et puoi li demonii avevano certi instrumenti ad muodo de sertagine, piene de oro & de argento liquefacto, et tale metallo buglientissimo (1) lo mectevano nella bocca de ciasche anima dolente delle dicte. Avevano fatto anche li demonii uno pertuso sopra lo core de chiascheuna delle dicte anime, & in esso pertuso mectevano lo dicto metallo liquefacto et dicevano: O misera anima, recordate della toa vita. Et stando in sì admirata essa beata como potevano stare sertagine nello inferno, fu dechiarata dallo dicto Raphaele, como tale visione li era data in tale forme ad ciò che potessi comprendere, non però che tali instrumenti siano nello inferno, ma esse misere anime sientono in si stesse la pena como li fussino dati simili tormenti. Et puoi la misera anima, ciascheuna delle dicte, era messa in un tino pieno de oro & de argento liquefacto buglientissimo. Et in tale cruciato stavano et in tali tormenti, quando in uno et quanno ne l'altro con tucte l'altre pene generale sopradicte, & sempre le meschine anime con grande iniquità blasfemando & con acerba rabia strillando; advenga che tucte l'anime dello inferno anche con grande iniquità blasfemassino, salvo quelle le quale stavano nel limbo, como è sopra dicto. Et tale anime delli usurari stavano nello profondo luoco. Vide anche essa beata l'anime le (2) quale andavano allo inferno, che tenevano scripti li loro peccati de lectere nelle loro fronti in tale muodo che essa humile ancilla de Cristo legendo le lectere, le quale tenevano scripte, intendeva li loro peccati. Ma tucte le anime, le quale stavano nello inferno, per cognitione intellectiva cognoscevano li peccati l'una l'altra, ma essa beata per le lectere scripte. Disse

(1) c. 117 a. (2) c. 117 a.

anche essa humile ancilla de Cristo como tucte l'anime le quale stavano nello inferno, ciascheuna aveva doi demonii li quali la cruciavano principalemente: uno con molta forteçça et presteçça ad molestare & tormentare la misera anima continuamente, bactendola, percotendola & discerpandola; et l'altro demonio molto improperandola, schernendola, delegiandola & beffiandola. & continuamente li recordava lo male che aveva facto, perchè lo fece & perchè volse consentire alli suoi sugestioni & offendere lo suo creatore. Anche li recordavano lo bene che la misera anima potevo fare, che non fece, quanno stava nel mundo. Dello quale delegiamento & recordamento la dolente anima ne aveva grandissimo cruciato, et tale dolore non li era meno che li fragelli & tormenti, (1) li quali aveva da l'altro demonio dicto. & per la incredebile pena che ne aveva, tucta senne deragiava, acerbamente strillando & iniquissimamente con grandissima iracundia blasfemando; & in tale muodo era ad tucte l'anime in particularità. Et advenga che ciascheuna anima avessi doi demonii ad tormentarela, como è dicto, li quali li erano dati in spetialità, tamen anche era la meschina anima tormentata da tucti l'altri demonii in generalità. & in questo muodo ciasche anima aveva doi demonii principalmente, li quali la tormentavano, & era da tucti l'altri demonii cruciata & descerpata, sì dello comuno et generale grande ululare, sì dello orrebile fetore, sì della terebile diabolica visione, sì per l'altri supplicii che ciasche demonio avo, sì per lo grandissimo commactere & percotere che li demonii facevano l'uno con l'altro insiemi, & sì de altre generale pene dello inferno.

Delli Blasfematori.

Vide anche essa beata ancilla de Cristo le anime delli miseri blasfematori dello signore dio & de suoi sancti, le quale avevano molti tormenti. Ma infra (2) l'altri cruciati, li demonii con certi incini ferrei infocati cacciavano la lengua ad ciascheuna delle dicte miseré anime, & puoi la mectevano nelli carboni dello fuocho, et pigliavano li carboni infocati mectendoli nella gola alla dolente anima. Et poi ciasche misera anima delle dicte era messa in un tino de oglio buglientissimo, & dello dicto oglio era messo nella gola alla misera anima, et uno delli demonii improperava l'anima dolente dicendoli: Perchè tu, misera, blasfemasti? Allora la meschina anima

(1) c. 117 c. (2) c. 117 d.

iniquissimamente blasfemava lo signore dio molto più arrabiatamente. Stavano le dicte dolorose anime nello luoco de sotto dello inferno, & avevano magiuri supplicii che le anime delli cristiani rennegati, li quali, per timore dello martirio, rennegaro la sancta fede catholica, li quali speraro de fare penitentia & de tornare alla sancta fede, ma non tornaro però & queste tale anime stavano nello luoco de mieso dello inferno. Ma l'anime de quelli miseri che per iniqua malitia & ostinatione renegaro la sancta fede, stavano nello luoco de socto. Avevano anche le sopradicte anime (1) delli blasfematori le generale pene sopradicte.

Delli Traditori.

Et per la acerbissima visione standone essa beata atterrita, conforsata dallo dicto Raphaele, vide l'anime delli dolorosi traditori le quale avevano grandi exterminii de tormenti; & infra l'altri li demonii li cacciavano lo core con certi grappi infocati de fierro dalla parte dello cuorpo. Et con grande crudelità li era scarporito & cavato, & puoi li demonii tiravano lo core per forsa alla gola & con tucto lo cannolaino o vero la corata; & tale tormento era continuo. Et stando de tale visione ammirata essa beata, considerando che l'anima non avo carne & alle dicte anime erano cavati li loro cori, lo dicto Raphaele la dechiarò, *secunno* lo suo desiderio, dicendoli, che advenga che l'anima non agia carne, tamen in fine allo iudicio la misera anima è punita nel suo sentimento intellectivo, per li peccati facti per essa collo core, ma de puoi allo finale iudicio lo cuorpo co l'anima serrà punito de tale tormento. Et puoi le dicte dolente anime erano messe in uno tino bugliontissimo (2) pieno de pece, & in esso erano merse crudelissimamente. Et lo demonio improperatore diceva alla meschina anima: O misero, dolente, falso traditore che lo tuo cuore ai avuto tanto iniquo, & non si stato liale allo tuo signore, & la promessione che facesti allo baptismo de renunsare ad Sathanasso, non l'ai observata; o misero traditore, non te recuordi quello che promectesti allo baptismo? Traditore collo cuore falso, piglia & tuolli tali tormenti, traditore allo tuo dio & allo baptismo et allo tuo proximo. Allora la misera anima acerbamente gridando, blasfemava lo sancto baptismo con tucti l'altri sacramenti che essa abe. Et era quello continuo blasfemare con tanta rabia

(1) c. 118 a. (2) c. 118 b.

& con tanti acerbi cruciati che q*uanno* essa beata me diceva tale materia, tucta senne affligeva in sì. Anche blasfemavano quello lo quale incomensò lo baptismo, sempre amarissimamente deragiando. Et puoi li demonii strascinavano li cori che li avevano cacciati per li carboni accesi con molto detratio. Avevano anche l'altre pene generale sopradicte.

Delli Homicidiari.(1)

STANDO assai affannata essa humile ancilla de Cristo de vedere tanti supplicii, & sì delli affanni che recipeva della bocca dello dragone, & della orrebile puççа & calura che ne gessiva non potendo tanto affanno sofferire, lo dicto Raphaele se*m*pre la conforsava che non dubitassi et che stessi ferma. Vide li crudeli homicidiari li quali erano messi in uno tino bugliente di sangue, & appresso li stava un altro tino di giaccio, et li demonii pigliavano le dicte misere anime con grande i*m*peto et con accesa rabia, levandole dello tino dello sangue, et mectevanolle con molta crudelità nello tino dello giaccio. Anche avevano pena che li demonii con certi instrumenti ferrei infocati le percotevano nello core & nella lengua continuamente. Avevano anche l'altre pene generale dicte, & stavano nello luoco de socto dello inferno. Stavano anche colle dicte anime de homicidiari nelli dicti exterminii, l'anime delle dolorose femine, le quale avevano muorti li loro figliuoli o vero figliole creati o vero nati, occidendoli o facendoli perire per propria malitia, chi in uno muodo & chi in un altro. & però (2) stavano insiemi connumerate colli homicidiari, & erano punite secundo la qualità & quantità dello peccato. Avevano anche tucte l'altre generale pene.

Delli Renegati.

VIDE anche essa humile ancilla de Cristo l'anime delli dolorosi renegati, li quali renegaro la sancta fede. Le quale misere anime erano dalli demonii secate con seche infocate, et sopre de esse seche cadeva lo pio*m*bo liquefacto. & spartite che erano per meççо, le dicte misere anime se resanavano, & li demonii con certi instrumenti ferrei infocati li mectevano nella gola certa cosa liquefacta de grande pena. Avevano anche tucti altri supplicii & pene generale dicte.

(1) c. 118 c. (2) c. 118 b.

Dello Incesto.

Anche vide essa beata l'anime de quelle persone le quale avevano commesso lo peccato dello incesto, usando lo vitio carnale colli suoi consanguinei. Le quale meschine anime erano messe in uno grande tino pieno de cose molto fetente & abominose, & li demonii mergevano le dicte misere anime in nella dicta incogitabile abominatione; & della dicta fetente cosa era messa nella loro gola dalli demonii. & puoi li demonii le squartavano, et sanate che erano, li demonii le mergevano nella dicta (1) fetente cosa. Avevano anche l'altre pene generale dicte, & stavano nello luoco de socto et profondo quasi adpresso alli sodomiti.

Delli Fattuchiari et Incantatori.

Vide anche essa beata ancilla de Cristo le dolorose anime delli incantatori & de fattucchiari, le quali stavano nello luoco de mieso; et non solamente erano l'anime delli fattuchiari & incantatori, ma anche ve stavano l'anime de quelle persone che li credono. Le quale dolorose anime erano dalli demonii adlapidate con pallocte de ferro infocate, & in una grande & alta catasta de fierro quadra infocata, in meço della quale era grande et terebile fuoco, erano le dicte misere anime dalli demonii messe, et dalli fierri infocati della dicta catasta erano acerbamente strecte. Avevano anche l'altre generale pene dicte.

Delli Excomunicati.

Et stando essa beata atterrita de tale crudele visione & sempre dallo Raphaele conforsata, vide le dolorose anime delli homini & femine excomunicati, le quale erano messe nel principio nella bocca dello dragone, como è sopra dicto. Et non gessivano dello ventre dello dragone como l'altre anime, ma stavano nella coda dello dragone, la quale coda (2) stava nello profondo luoco; la quale era piena de pece, solfo, oglio & de fierro tucte insiemi liquefacte con molto fuoco crudelissimo. & avevano dalli demonii, li quali stavano fore della dicta coda, tale improperio: O anime dolente che ve site lassate accecare alla cupidità, & siteve lassate menare alla vostra san-

(1) c. 119 a. (2) c. 119 b.

sualità, li peccati mortali ve aco incathenate & accecate, nello fuocho ve site gectate, la excomunicatione non avete temuta, or pazzate questa pena acerba & tormentosa, in questa coda stagiate ad bullire. Et esse dolorose anime dicte respondevano: O quanto avemo doglia della pena & della vergogna, o quanto avemo dolore delle pene & delli afflictioni. Avevano anche l'altre pene generale dicte.

Delli Superbi.

Vide anche essa beata ancilla de Cristo le abassate anime delli elati superbi, le quale stavano in uno luoco; & le circumstantie della superbia erano divise in particularità in certi diversi luochi, advenga che tucti li dicti locelli o vero luochi stessino nello dicto principale luoco. Et la abominatione nel suo luocho era molto vituperata, (1) perchè como le misere anime avevano desiderato lo honore così li era facta confusione, & in simile modo, per ordine, l'altre circumstantie, secundo lo defecto commesso, erano punite. Ma in generalità della pena della superbia, nello sopradicto luoco era uno terrebile & grande leone como che de brunço molto infocato, tenendo la bocca aperta; & nella soa canna o vero gola stavano certi instrumenti ferrei infocati ad muodo de rasori assai crudelissimi. & lo dicto leone nel suo cuorpo era pieno de thossicosi serpenti et buocti, li quali erano demonii. & dalla parte dereto dello leone erano anche delli dicti fierri ad muodo de rasori. Et li demonii gittavano in alto le meschine dicte anime con grande terrore, & cadevano nella boccha dello leone. Et dalli rasori li quali stavano nella canna dello leone erano incichiate & menuççate, tanto che parèvano morte; & puoi intravano nello ventre dello leone, dove stava tanta (2) orrebile broctura de fere tossicose, & in essa abominabile pena le dicte (3) misere anime erano vivificate; intiendi, lectore, sanamente, perchè non possono morire. Et certi altri demonii stavano dalla parte dereto dello leone, & con certi grappi et incini ferrei infocati tiravano fore le misere anime; & dalli dicti ferri, como rasori crudelissimi, anche erano laniate & descerpate. Et tale tormento li era dato continuamente. Et esse meschine anime per le infinite pene blasfemando con grande rabia, et acerbamente strillando avevano dalli demonii tale improperio: O superbo maledicto che luongo tiempo ai guerriato al mundo, or si messo ad machometto

(1) c. 119 c. (2) *Il cod. ha* tata *dove, evidentemente, è stato trascurato il segno d'abbreviazione rappresentante* n (3) c. 119 d.

che te dona pena & doglia, date pena con molti guai, che dura oge et sempre mai. Intiendi per machometto lo leone. Avevano anche l'altre generale pene sopradicte.

Delli Iracundi.

Anche vide essa divina ancilla le misere anime delli iracundi, & stavano le circumstantie dello peccato della ira divise, punite in particularità; & la soa generale pena era che stavano in uno luoco nel quale stava uno terebile et orrebile serpente como che de metallo infocato. Lo quale aveva lo piecto largo et aperto, & lo capo teneva (1) chienato allo piecto in tale muodo, che lo cuollo stava piecato ad muodo de arco. & nello capo, lo quale stava roperto, erano molti ferri infocati ad muodo della luna quanno è voita; li quali erano assai taglienti, & similemente li aveva nello piecto lo quale teneva aperto. Et certi demonii pigliavano le dicte meschine anime, & mectevanolle per lo capo, spengendole per li dicti fierri infocati acerbissimi. & li demonii con certi instrumenti ferrei infocati, ad muodo de rotelle piene de acutissimi chiovi infocati, spengevano le dolorose anime nello capo dello serpente, & altri demonii stavano colli grappi infocati, & tiravano le misere anime per forsa con grandissima rabia. Et anche per li fierri erano crudelissimamente descerpate & laniate, et tale pene avevano continuamente sempre esse dolorose con grandissima iniquità blasfemando, et con ardente iracundia deragiando colli loro dienti. Avevano l'altre pene generale dicte de sopra.

Delli Avari.

Vide anche essa humile ancilla de Cristo l'anime dolorose delli avari, le quale stavano in uno luoco pieno de serpenti grandi, li quali erano demonii. & ciascheuno (2) delli dicti serpenti pigliava una delle dicte misere anime, & colla bocca li mordeva nello core, & colla cauda li afferrava la bocca, & colle doi grampe strengeva la dolorosa anima in mieço. Et puoi certi demonii, con pecteni infocati, tiraveno per forsa le dolorose anime, le quale stavano afferrate dalli serpenti, acerbamente sciliandole. Era anche nello dicto luoco, nello quale le dicte misere anime stavano, una fossa assai cupa piena de fuoco & de oro & argento liquefacto. & in essa fossa

(1) c. 120 A. (2) c. 120 B.

erano le meschine anime dicte merse dalli demonii, gittate in alto con grande furia, cadendo con acerba pena. Et puoi le cruciavano colli crudelissimi petteni principalemente nelli sentimenti, & stavano nello luoco de socto. Anche li era messo dalli demonii nelle gole lo dicto oro et argento liquefacto. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte. Nota, como disse essa beata, como lo fuoco, lo quale stava nello luoco profondo o vero de socto dello inferno, era più fortemente ardente, & davo magiure tormento & cruciato che lo fuoco de l' altri doi luochi dello inferno.

Delli Invidiosi. (1)

STANDO essa beata per la orrebile visione acterrita con grande affanno, & sempre dallo dicto Raphaele conforsata che stessi ferma & non dubitassi, vide l'anime delli miseri invidiosi, le quale stavano assise nello fuoco. Et ciascheuna de esse anime teneva lo capo chienato et le braccia quasi piecate, & tucte erano coperte dello fuoco. Et ciascheuna delle misere anime aveva uno verme assai tossicoso, lo quale li rodeva et magnava lo core, & sallivali ad alto per lo candolaino. & gionto che era alla canna, uno delli sopradicti doi demonii, dati ad ciasche anima dello inferno, principalemente con una grampa, li strengeva la canna che lo dicto verme non potessi gessire, & con l'altra grampa teneva un cortiello collo quale li fendeva lo core, puoi che era resanato. Et l'altro demonio stava con certi grappi crudelissimi infocati colli quali li cacciava lo core refacto. Et puoi lo dicto demonio stercoriçava nello dicto core, & aboltavalo nello dicto sterco fetente; & in tale muodo lordato (2) lo core, lo demonio dicto lo pigliava et menavalo per la faccia alla misera anima. Intiendi, lectore, ad ciascheuna anima delli invidiosi. & avevano li improperii con tucte l'altre generale pene dicte, & stavano nello luoco de sotto dello inferno sempre blasfemando con grandissima rabia.

Dello remorso de conscientia.

VIDE anche essa beata ancilla de Cristo, como generalemente tucte l'anime le quale stavano nello inferno, ciascheuna de esse aveva nella memoria uno verme lo quale rodeva continuamente,

(1) c. 120 c. (2) c. 120 d.

advenga che più rodessi ad una anima che ad l'altra. Et tale pena era separata da l'altre pene che avevano, et questo è lo remorso della conscientia, per lo quale remorso anche ne erano cruciate et rem*p*roperate dalli demonii.

Delli Accidiosi.

Anche vide essa divina ancilla l'anime delli miseri accidiosi, le quale stavano assise sopre lo fuoco, coperte dalla fiamma colli loro capi chienati & colle braccia quasi piecate. Erano anche poste sopra una preta quadra lavorata ad righe cavate, per exempio como (1) vedemo certe colompne; la quale preta era assai infocata, & le righe cavate erano piene de fuoco, cioè de carboni infocatissimi. Et parlando in particularità, uno demonio stava da una parte della preta, & l'altro demonio da l'altra parte, & caroççavano la misera anima, & tenevano certi instrumenti ferrei infocati, como grappi o vero incini ordinati da spengere & da tirare. & con grande rabia era la dolorosa anima mandata & tirata dalli demonii, & dalli tagli della preta era menuççata, cioè dalle dicte righe tagliente, & dalli carboni era brusciata et dalli incini laniata: & tale pena era per lo tempo perduto. Anche uno delli doi demonii stava dereto alla misera anima, & una gra*m*pa li teneva sopra lo core, & con l'altra gra*m*pa teneva uno cortiello collo quale li fendeva lo piecto dallo lato ricto; nella quale ferita del pietto mecteva lo demonio dicto oglio bullito. & tale pena aveva per la vitiosa speransa della misericordia de dio, perseverando nel peccato. Anche lo demonio li mecteva nella dicta ferita molti diversi viermi, la quale pena li era data per molti varii cogitationi che aveva (2) q*uanno* stava otiosa, delectandose et consentendo ad essi mali cogitationi. Aveva anche l'altre pene generale dicte. Stanno nello luoco de socto blasfemando desperatamente.

Delli Golosi.

Vide anche essa beata ancilla de Cristo le anime delli miseri golosi con grandissimi tormenti, et per lo vitio della gola principale stavano nello luoco profondo. Unde parlando in particularità, uno demonio pigliava la misera anima per lo capo, strascinandola per li carboni collo cuorpo de socto. Et l'altro demonio li salliva de

(1) c. 121 a. (2) c. 121 b.

sopra q*uanno* era strascinata, et colle crudele gra*m*pe delli piedi la capistava; et puoi legato nelle mano et nelli piedi era gectata più socto in uno luoco ad muodo de thino grandissimo, pieno de pece liquefacta, nella quale era la dolorosa anima mersa. Anche era gittata & mersa in un altro tino grande pieno de giaccio, et stando in esso li veniva nella bocca vino ardentissimo, et tale pena aveva per lo magnare & bevere con peccato mortale. Anche li venivano nella bocca molti serpienti, & lo demonio li diceva: Callo, fredo stemperato, grande triemo (1) de serpienti, tale pena & più infinita li golosi ce averanno, un'altra pena trovarundo la quale serrà pena con danno. O goloso bevitore, che allo mundo ai lecchiato, sta ad sostenere pena et dolore per che l'ai bene meritato, lo tuo cevo siano serpenti & lo tuo vino fuoco ardente. Era anche la meschina anima legata in uno gruosso palo de fierro infocato: & tale pena aveva per la luxuria descesa dallo vitio della gola. Et stando legata la misera anima allo dicto palo li veniva uno demonio colla lengua infocata grande, & leccava colla dicta lengua la misera anima, della quale cosa aveva grandissimo cruciato. Et un altro demonio con uno cortiello lacerava l'anima per quelli parti che l'altro sopradicto aveva leccato: et tale tormento aveva per la vanagloria descesa dallo vitio della gola. Aveva anche tale i*m*properio: O vanaglorioso che te givi pur lisciando, sta nello inferno tormentoso fortemente tormentando, tu la piglia et magna tucta, et tu la magna & tu la getta. Era sotto allo dicto palo ad muodo de una grata ferrea infocata piena de acutissimi chiuovi infocati, (2) et li demonii facevano cadere la meschina anima sopra la dicta grata crudelemente. Stava nella dicta grata uno pessimo serpente, lo quale mordeva la misera anima colla bocca, & colla coda la cruciava: & tale pena aveva per lo adulterio desceso dallo vitio della gola. Anche era martoriata con una fune nera, & lo demonio la tirava in alto & facevala cadere nello fuoco; et puoi era legata la dolorosa anima in doi pali de fierro infocati, & dalli demoni era tenagliata con certi ferri infocati nello capo: & tale pena aveva per li peccati proceduti dallo vitio della gola. Et puoi che selli refaceva lo capo, li demonii la pigliavano & mectevanolla alla forca: et tale pena li era data per lo furto desceso dallo vitio della gola, & aveva molti i*m*properii. Anche la misera anima era messa in uno poççco lo quale aveva tre luochi, & nello luoco de sopre era ad muodo de tino de acqua giacciata, & in esso era mersa la misera anima dallo demonio; ne l'altro luoco era tino con pio*m*bo liquefacto, & li demonii tiravano con certi grappi

(1) c. 121 c. (2) c. 121 d.

ferrei infocati la misera anima dallo tino dello giaccio, mectendola con grande (1) rabia nello piombo liquefacto, et erali dato ad bere pece et solfo con fele insieme liquefacti; et nello luoco de sotto erano serpienti & buocti, & cacciata la dolente anima dalli demonii dello piombo liquefacto, con iniqua furia era messa infra le dicte fere tossicose. Et le fere dicte li intravano per la bocca, & gessivanolli per lo cuorpo. Anche li demonii con certi grappi infocati de ferro la trascinavano per li carboni dello fuoco, & crudelemente era stracciata et laniata. Aveva anche molti improperii con l'altre pene generale dicte, sempre la misera anima deragiando & blasfemando: & tale pena aveva ciasche anima delle dicte per lo vitio della gola.

De quelli che non honoraro lo patre et la matre.

VIDE anche essa beata ancilla de Cristo le misere anime de quelli che non fecero honore alli patri & alle matre loro, le quale anime erano messe in una bocte la quale era piena de molti rasori infocati. & li demonii voltavano la bocte, & le dolorose anime erano tagliate dalli dicti rasori. Stavano anche nella dicta bocte molti serpienti, li quali moççicavano (2) le misere anime nelli luochi tagliati dalli rasori. Et puoi era piena la bocte de pece liquefacta, nella quale erano merse le dolorose anime, & della dicta pece li era messa nella gola: avevano anche l'altre pene generale dicte. La dicta pena avevano perchè non fecero honore alli loro patri et matre.

Delli Idolatri.

ANCHE vide essa humile ancilla de Cristo nello profondo luoco molte anime insieme legate con una cathena infocata, dalla quale erano assai cruciate, & stavano le loro facce voltate una da l'altra acostate colle spalle, stando molto strecte insiemi. Erano anche assai tormentate dalla fiamma del fuoco con altri tormenti, et avevano l'altre generale pene dicte, sempre deragiando et crudelmente blasfemando: & stavano poco de socto alli golosi. Nota, disse essa beata, como li peccati mortali principali erano puniti nello luoco de sotto, ma le loro circumstantie nello luoco de mieso & in quello de sopre. In tale muodo che, stagendo nello luoco de socto, sallivano nelli doi altri luochi de sopra. Et, (3) como è sopra dicto, lo principe

(1) c. 122 a. (2) c. 122 b. (3) c. 122 c.

incathenato tevo li tre luochi dicti, & stagendo le meschine anime nello luoco de socto sallendo truovano lucifero colli molti fuochi, et nansi ad esso passavano con grande tormento. Molte delle circumstantie erano anche cruciate chi nello luoco de mieso & chi nello luoco de sopre, sì da lucifero & sì da l'altri ordinati tormenti, *secunno* la graveççа et quantità delle circumstantie. Et secundo che lo glorioso apostolo sancto Pavolo mostrò in visione ad essa beata, le circumstantie delli peccati mortali so assai più che quelle che so scripte nella scriptura.

De quelli che non observano lo voto loro.

Vide anche essa humile ancilla de Cristo le dolorose anime de homini et femine religiosi che non avevano observato lo voto da essi facto della castità. Le quale erano messe principalemente nello fuoco con grande cruciato, et ciascheuna delle misere anime era messa in uno tino pieno de pece & de solfo liquefacto. & li demonii con certi grappi ferrei infocati, cacciavano la misera anima dallo dicto tino, gittandola in un altro tino pieno de giaccio. & facendo la meschina anima grande (1) ululato & molto deragiando et blasfemando, li demonii colli grappi dicti, cavandola dello dicto giaccio, con grande furore la mectevano inter doi piaste de fierro infocato, piene de chiovi acuti crudelissimi. Et la misera anima stava chiavellata inter le doi piaste dicte, et li demonii stavano con certi instrumenti ferrei infuocati ad modo de forcine, colli quali cruciavano & laniavano la dolente anima da tucti lati, dicendoli tale improperio: O anima dolente, che ai facto sacrilegio, sta nel fuoco ardente ad patere pena & tiegio per li sacramenti spirituali, li demonii te staco ad tormentare. Avevano anche l'altre pene generale dicte, & stavano nello luoco de socto.

Delli Roffiani delle figlie.

Et stando essa beata sempre acterrita della orrebile visione & sempre conforsata dallo dicto Raphaele, vide l'anime delli miseri patri & delle dolorose matre che dierono le loro figliole allo peccato della luxuria. Et ciascheuna delle dicte misere anime era messa, per uno exempio, como una grandissima campana nella quale

(1) c. 122 d.

era una catasta infocata, et sopra essa era messa la misera anima. (1) Stavano anche quattro demonii in forma de cani arrabiati, li quali stracciavano & laniavano la misera anima crudelissimamente, & puoi uno d'essi la gittava all'altro. Et ad l'anima, la quale aveva commesso lo peccato con prava volontà luxoriosa, li dicti demonii li cacciavano lo core, & stracciandolo uno lo gictava ad l'altro, & insiemi lo tiravano chi da una parte & chi da l'altra: & sopra esso core tucti facevano lo sterco. Ma se la misera anima aveva commesso lo peccato per denari, li dicti demonii li mectevano nella gola oro et argento liquefacto; et in quelli luochi o vero membri, colli quali aveva auto piacimento, li stavano li serpienti attaccati. Advenga che li serpienti stessino in tucto lo cuorpo, tamen era principalemente cruciata in quelli membri colli quali aveva auto piacimento, dandoli li demonii tale improperio: O anime dolente, che site facte abedute, state nello fuoco ardente ad patere pene vituperose, avete guasto lo honore de dio, ora ve tormentemo ad patere pene infinite. Et blasfemando esse dolorose anime, & molto deragiando, li demonii le pigliavano scoppiandole (2) una con l'altra con grande terebilità. Et l'anime delli patri & delle matre maledicevano l'anime delle loro figliole, & l'anime delle figliole maledicevano l'anime delli patri & delle matre che li facevano patere tante & tale pene. Et sempre guerriavano insiemi, et stavano nello luoco de socto con tucte l'altre pene generale dicte.

Delli Odiosi.

VIDE anche essa misera ancilla le misere anime de quelle persone le quale erano visse in odio, le quale stavano assise sopra lo fuoco, simile alle invidiose, como è sopra dicto. Et per lo peccato de l'odio erano assai tormentate, & stavano li demonii con certi pectini infocati acerbissimi, colli quali sciliavano le misere anime durissimamente. & stavano nello luoco de socto con l'altre pene generale dicte.

Delli Iudici falsarii.

ANCHE vide essa beata ancilla de Cristo le dolorose anime delli iudici, li quali dierono false sententie: erano messe in uno tino grande de oro & de argento liquefacto. Et li demonii con certi

(1) c. 123 a. (2) c. 123 b.

incini infocati acerbissimi, colli quali cacciavano le meschine anime, et gittavanolle ad altri (1) demonii sopre de ciò deputati in forma de leoni, & da essi erano crudelissimamente laniate, tucte tenendo le mitre infocate nelli loro capi. Et simile pena avevano l'anime delle persone che fecero lo falso sacramento, vero che alli falsarii li erano cavate le loro lengue & le mano li erano tagliate. Anche erano tormentate per tucti li loro sentimenti dalli demonii, & essi demonii colle loro orrebile lengue le cruciavano; et puoi erano messe nello dicto tino insiemi colli iudici, avendo tale *im*properio dalli demonii: O dolienti male agiutati, che da dio site maledecti, dallo fuoco tormentati per li vostri mali delicti, li denari ve anno ingannati, infra le leoni siate tormentati. Et stavano nello luoco de socto con tucte l'altre pene generale dicte, se*m*pre deragiando & blasfemando.

Delli Detractori.

STANDO essa pretiosa ancilla de Cristo sbagottita & acterrita per la orrebile visione, & conforsata dallo sopradicto Raphaele, vide anche le meschine anime delli cani detractori le quale stando continuamente nello (2) fuoco, & ciascheuna aveva uno demonio lo quale era con secte capora. Et collo primo capo cacciava la lengua alla dolorosa anima, & con l'altro sella magnava, & con l'altro la sputava, & con l'altro capo remecteva la lengua alla misera anima molto arsa & cocente. Con l'altro capo li cecava li occhi, & con l'altro li cacciava le cervella per le recchie, & con l'altro capo li stracciava lo naso, & colle gra*m*pe li discerpava lo cuorpo. Et puoi gittata & afformata nello fuoco, advenga che sempre ce stessi, li era puosto in capo uno tiesto infocato, & li demonii la descerpavano per tucti li sentimenti. Intiendi de ciascheuna delle dicte misere anime. Et lo demonio li dava tale *im*properio: O anima sconsolata, che te si lassata ingannare alla toa sensualità, te si lassata menare le buscie a facte vere per l'anima detrare, nello fuoco si gictata, dalla vipera cruciata, dalli demonii visitata per se*m*pre ad tormentare. Avevano anche tucte le pene generale dicte, & stavano nello infimo luoco continuamente blasfemando & deragiando.

(1) c. 123 c. (2) c. 123 d.

Delle vergine paççe.

VIDE anche essa mirabile ancilla de Cristo (1) l'anime de quelle persone le quale erano state vergine secundo lo cuorpo, ma non de mente, le quale erano dalli demonii duramente frustate con certe cathene infocate, & erano molto detratiate. Anche erano poste in certe piaste de fierro infocate, & lo demonio li diceva tale improperio, intiendi ad ciascheuna delle dicte misere anime: Anima dolente, che non ai conosciuto lo bene, la toa belleççа ai perduta per li tuoi falsi pareri, or sta nel fuoco ardente dalli demonii tormentata, & si bene vaniata como tereni. Avevano anche l'altre pene generale dicte.

Delle vedove paççe.

ANCHE vide essa beata ancilla de Cristo le misere anime delle persone vedove le quale erano poste in un arboro, & in esso erano legate collo capo alsato & voltato nansi dereto. Et le poma dello dicto arboro, le quale erano piene de viermi, li erano messe nella gola. Et uno orrebile dragone circumdava ciascheuna delle misere anime, mordendoli la lengua, et insiemi collo core la cavava fore. Et puoi lo demonio pigliava la lengua collo core cacciato con molto detratio, dandoli tale improperio: (2) O anima scontenta, che te si avedoita, sicte levata dalla gratia per la toa misera vita, colli demonii si custodita che te so dati per guardiani, et sempre ti tormentare. Avevano anche l'altre pene generale sopradicte.

Delle Femine vane.

VIDE anche essa beata ancilla de Cristo Francesca le misere anime delle femine vane & lisce, le quale per lo peccato delli capelli acconci, avevano in capo molti scorsoni li quali duramente li moççicavano. Et li demonii con certe piaste ferree infocate, piene de acutissimi & crudelissimi chiovi infocati, principalmente laniavano le misere anime per tucti li sentimenti, per lo grande studio dello acconciare. & li dicti scorsoni le moççicavano per quelle ferite le quale avevano facte li dicti chiovi arrabiatamente. & ciascheuna

(1) c. 124 a. (2) c. 124 b.

delle dicte misere anime aveva dallo demonio tale improperio: O anima dolente che si stata tanto vana, sta nello fuoco ardente dalli scorsoni moççicata, sitte facta guardare alla gente & ala facta cadere, como demonio si stata, & colle demonia si tornata; sta nello fuoco ardente & mai non (1) serrai quetata. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte, sempre strillando & blasfemando.

Delli falsi Predicatori.

Anche vide essa beata ancilla de Cristo le misere anime delli tristi predicatori, le quale stavano nello luoco de socto. & erano messe in una fornace tenebrosa piena de serpienti & de bructura, dalli quali serpienti erano crudelemente laniate & cacciate fore della fornace; erano da certi demonii in forma de cani laniate & conculcate. Ma per lo peccato de volere piacere alla gente, & coprire li loro defecti, & per non volere reprendere ma adulandole, lo sterco, che li dicti cani facevano, li era da essi demonii messo nella gola. & li dicti demonii li cacciavano la lengua insiemi collo core, & nella gola li mectevano lo fuoco, intiendi de ciascheuna delle dicte misere anime. Et per lo peccato de predicare la heresia mescolata colla verità, li demonii in forma de cani stracciavano la lengua alla misera anima nelle recchie & nello core. Era anche messa in uno luoco ad muodo de vagno, pieno de selci infocati, (2) nello quale vagno era colcata, & li dicti demonii li mectevano nella gola piombo con pece & con solfo liquefacto con più altre cose. Ma per la simonia avevano simile pene dicte per lo peccato della heresia, salvo che li dicti demonii li mectevano in ganna oro con argento liquefacto; & aveva dalli demonii tale improperio: O anima maledicta, che al mundo ai predicato, che tanti ne ai messi in canna, maledicta ora sta nello fuoco, sententiata per li mali amagestramenti, pati nel fuoco tanti tormenti. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte, sempre strillando et blasfemando.

Delli Confessori.

Vide anche essa beata ancilla de Cristo l'anime dolorose delli miseri confessori, le quale, per lo peccato della simonia, li era messo nella gola oro con argento liquefacto; puoi era messa in una

(1) c. 124 c. (2) c. 124 d.

fossa tenebrosa piena de molta miseria, & con una macina allo cuollo era gictata & mersa nella dicta broctura. & li demonii con certi incini ferrei infocati la cacciavano de fore, molto descerpandola. Puoi era posta dalli demonii sopra una scala, nella quale erano fierri taglienti infocati, & uno demonio colli incini tirava (1) et spengeva la misera anima da una parte, & l'altro demonio colli incini anche la (2) tirava & spengeva da l'altra parte della dicta schala, sempre l'uno & l'altro tirando & spengendo, spengendo & tirando; & cosi la dolorosa anima era conquassata, intiendi de ciascheuna delle dicte misere anime. Et li demonii facevano lo fuoco socto la dicta scala, cioè chence facevano magiore perchè continuamente staco nel fuoco. Et tale tormento se dava alla misera anima, perchè aveva seducte le femine ad fare male, & aveva dallo demonio tale improperio: O anima sollimata che te si lassata perdire, sta nello fuoco tormentata ad patere infinite pene, li sacramenti ai despreççati, dalli demonii si cruciata. Avevano anche l'altre generale pene dicte, & stavano nello luoco de socto, sempre blasfemando et deragiando.

Delli summi Pontefici.

Et stando essa beata ancilla de Cristo sbagottita per la orrebile visione & conforsata, vide l'anime de quelli li quali erano state summi pontefici, le quale erano degradate (3) in tale muodo che le chieriche li erano scorticate colla cotica, & li deti delle (4) loro mano consacrate li erano tagliati. Vide essa beata li dicti deti tagliati colle chieriche rase, como erano puoste in certo luoco honorato. Vide anche li sacerdoti et chierici li quali stavano nello inferno, che erano in simile muodo degradati, et li deti colle chieriche nello dicto luoco poste. Et ammirata de ciò essa beata che l'anime non avevano carne & avevano tale pena, l'angilo Raphaele dicto la dechiarò, como de tucte cose, dicendo; como depò lo finale iudicio lo cuorpo averrà la dicta pena, ma allo presente l'anima pate tale pena nello intellecto. Avevano anche pena che li demonii li mectevano como mitre infocate de fierro in capo. Puoi erano messi in uno luoco pieno de grandissima obscurità, intiendi, sano lectore, cioè magiore pena della generale che è in tucto lo inferno. Era anche lo dicto luoco pieno de molta bructura et in essa fetente cosa erano gectati colle loro ca-

(1) c. 125 a. (2) *Il cod. ha* la anche (3) *Il cod. ha* degrate *che è evidentemente un errore di scrittura.* (4) c. 125 b.

pora de socto, & tale pena li era data per lo honore che abero nello sedere in cathedra. Et cacciate dalli demonii con grande rabia erano colcate (1) nello fuoco, & advenga che sempre stessino nello fuoco, tamen era un'altra pena de magiore incendio. Et per lo peccato della simonia li era messo dalli demonii nelle loro gole oro con argento liquefacto. Ma per lo vitio della luxuria, se lo avevano commesso, erano messe infra certe tavole de fierro infocate con chiuovi acutissimi infocati, et ciascheuna delle dicte misere anime era chiavellata infra le dicte tavole colli dicti crudelissimi chiuovi. Et puoi era levata da tale strectura da certi in forma de lopi rapacissimi, & da essi era devora, avendo dallo demonio tale improperio: O anima quanto si trista che te si vituperata, nello mundo stavi asaltata, or sta nel fuoco tormentata, dalli lopi rapaci devorata, & dalli demonii cruciata, questa pena et più averrai, & mai reposo non trovarai. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte. Stando nello luoco de socto sempre blasfemando.

Delli Baractieri.

Anche vide essa divina ancilla le misere anime delli scelarati barractieri, & ciascheuna delle dicte misere anime era messa et aboltata in oççа speççate mescolate (2) con carboni de fuoco, & li demonii pigliavano dadi de fierro infocati, & li dicti dadi erano messi nelle mano et nella gola della misera anima. Anche era assisa in certe tavole de fierro infocate, & li demonii con certe fruste, nelle quale erano pallocte de fierro infocate, colle quale era la meschina anima con grande rabia bactuta. Et se per lo giocare aveva furato era appichata, & se avessi facto tradimento per lo giuoco, era squartata, & per lo homicidio ne era decapitata; et in simile muodo era punita de onne peccato che per lo giocare avessi facto. Anche li era messo dalli demonii oro et argento liquefacto nella gola per la volontà che aveva auta delli denari, avendo anche tale improperio dalli demonii: O anima, quanto si trista che te si lassata menare, & della toa gentileççа ti si lassata adnichilar, ai data victoria ad noi che te tengamo nelle mano; ora che te tenemo nella nostra potestate, sempre te tormentaremo oge & sempre mai. Avevano anche l'altre pene generale dicte, & stavano nello luoco de socto sempre deragiando.

(1) c. 125 c. (2) c. 125 d.

Delli Dançatori.

Et stando essa beata ancilla de Cristo per la orrebile & terebile visione (1) assai sbagottita, conforsata dallo dicto Raphaello, vide le misere anime delli vani & dessoluti dançatori, le quale, per lo peccato dello dançare, erano poste in uno palo de fierro infocato. & in esso ciascheuna delle misere dicte anime era legata, et dalli demonii era crudelmente sagettata. & *secunno* che aveva consentuto alli piacimenti delli temptationi carnali dessonesti per lo dansare, era così sagettata. Et puoi che era posata dello dicto palo li demonii la calcavano, & crudelmente li rompevano lo capo; & riççata che era, li demonii colla loro iniquità delegiandola, li dansavano intorno. & ciascheuno delli demonii teneva certi instrumenti ad muodo de niervi mesticati con grappi ferrei infocati, colli quali crudelissimamente la bactevano in quelli membri colli quali se fussi delectata, o vero che avessi facto lo peccato. Se colla lengua cantando & parlando in essa era percossa, se colli occhi guardando, se colle recchie odendo, se colle mano, se colli piedi, in ciasche parte era punita *secunno* che aveva *com*messo lo defecto, avendo dallo demonio tale *im*properio: O anima sconsolata che te si delectata et delle miserie dello mundo innamorata, sta con noi (2) tormentata & messa nello profondo, con noi demonii accompagnata con pene molte & mai non lassata. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte, se*m*pre blasfemando et deragiando.

Delle maritate.

Vide anche essa ancilla de Cristo le misere anime delle maritate, le quale patevano pena per lo peccato della vanità, como è sopra dicto delle femine acconce. Ma, per lo peccato delli mali desiderii, era la meschina anima fesa in fine allo piecto, nella quale ferita li erano messi molti viermi; & tale pena era per li bructi cogitationi & per li superflui delectationi carnali. Anche era circumdata da molti serpienti, mordendoli principalmente in quelli membri colli quali se era più delectata. Et per lo peccato della soperchia sollecitudine era dalli demonii palloctata & laniata; anche per lo peccato delli molti delectationi era messa in uno liecto pieno de serpienti, & de bructe simile fere li quali erano demonii. Aveva anche

(1) c. 126 a. (2) c 126 b.

tucte l'altre pene generale dicte, sempre strillando & blasfemando. Nota, como disse essa (1) beata ancilla de Cristo, como le misere anime erano punite *secunno* lo luoco nello quale avevano facti li peccati, se in chiesia, se in vigna, se in casa o vero in campo, se *in* publico & cetera. Et essa beata co*m*prendeva che le misere anime se recordavano delli luochi nelli quali avevano facti li peccati, per li quali erano punite intellectivamente.

Delli Blasfematori.

Anche vide & udivo essa beata dicta como le misere anime dampnate, le quale stavano nello inferno, tucte blasfemavano lo signore dio iniquissimamente con grande rabia & con tanta malignità, como sempre da esso dio avessimo receputo molto male, scordate de tucti beneficii receputi da esso benigno signore; blasfemando tucti li sancti misterii della sanctissima humanità dello signore, per li quali duramente erano punite; che como tucti sancti misterii della sanctissima humanità so stati ad nostra utilità & ad nuostro bene & ad nostra salute, per la quale infinita gratia sempre devemo laudare & rengratiare esso eterno signore, & essere se*m*pre ad esso obbligati; considerando che dio eterno per noi miseri è facto homo & (2) tante cose per nostra utilità ao facte. Et però per lo vitio maledecto della ingratitudine, le misere anime dampnate erano cruciate; et era una pena principale alle meschine anime la blasfemia che fanno separata da l'altre pene. Et como li gloriosi sancti existenti in gloria beata continuamente redono laude & gratie allo signore dio, sì per la loro creatione, sì per li sancti misterii della sanctissima humanità, & per tucte le gratie recepute, & anche per la gloria la quale possedono; et, per contrario, le dolorose anime dampnate maledicono & blasfemano lo signore dio, sì per la soa creatione, sì per li misterii della sanctissima humanità li quali so ad magiore loro supplicio per la ingratitudine, & sì per la infinita pena & de tanta desperata angustia. La quale pena della blasfemia era principale et generale ad tucte anime dampnate in tale muodo, che continuamente so nello inferno li dolorosi & desperati voci della blasfema. Chi blasfema lo misterio della sancta natività dello signore, chi la sancta circuncisione, chi la apparitione, chi lo misterio della presentatione, chi dello baptismo, chi della penitentia, chi della predicatione, chi delli miracoli facti per esso si-

(1) c. 126 c. (2) c. 126 d.

gnore (1) et chi per lo misterio con tucti muodi & acti della passione, chi la sancta croce, chi la resurretione, chi della ascentione, chi lo advenimento dello spirito sancto, & de tucti mirabili operationi dallo signore facti, per le infinite grave pene che sentono, chè so state ingrate de tanti beneficii receputi da dio. Anche con grandissima rabia desperatamente blasfemano l'alta regina matre del signore dal principio che fu ordinata nella mente de dio, perchè se essa non fussi stata nata, lo verbo divino non averria pigliata carne humana, per la quale humanità esse meschine anime paççono tanto acerbo & infinito cruciato, sempre blasfemando. Et così le dolorose anime mai mai mai non cessano de blasfemare, con tanta iniquità & doglia & desperatione che, non avessino null'altra pena, ma solamente quello gridare, serria grande infinito tormento; advenga che agiano l'altre pene generale & in particulare secundo li peccati pensati, dicti et operati.

Delli Medici.

Et stando essa beata sbagoctita per la orrebile visione, et conforsata dallo dicto Raphaello, vide le misere anime delli medici, le quale (2) stavano nello luoco de socto, & tenevano li piedi in alto et li loro capi a basso. & li demonii con certi grappi le stracciavano duramente, et stavano infra certe piaste de fierro infocate dalle quale avevano grande tormento; et tale pena avevano per li libri che avevano usati, et per lo homicidio commesso, chè per salvare la matre, non curaro de occidere la creatura ne l'utero materno. Et anche delli homicidii facti malitiosamente, anche per la transgressione ecclesiastica, chè medicaro li infirmi prima che fussino confessati & reconciliati. Ma, per lo peccato della ignorantia, li erano cacciati li occhi dalli demonii, & per la vana speransa che abero de sanare li infermi, et però non li fecero comunicare, nè confessare, li era cacciato lo core, & era dato ad certi demonii in forma de cani dalli quali era molto stracciato. Per lo peccato pomposo dello vestire erano copierti dalla fiamma dello fuoco non lucente ma tenebroso, como è dicto nello principio dello presente tractato. Ma per lo peccato della cupidità li era messo nelle loro gole oro con (3) argento liquefacto, sempre blasfemando, & ciascheuna delle dicte misere anime aveva dallo demonio tale improperio: Anima dolente che si stata così accecata, lo tio studio fetente, per lo quale te si avenenata,

(1) c. 127 a. (2) c. 127 b. (3) c. 127 c.

ate facta ingannare alla toa sensualità, or sta in questi tormenti, & non tenne lamentare. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte.

Delli Speciali.

VIDE anche essa beata ancilla de Cristo le poverecte anime delli speciali, le quale avevano pena per la ignorantia & per la cupidità, como è sopra dicto delli medici. Anche erano messe in uno tino pieno de molta immunditia, la quale pena avevano per le false medicine date & non bene facte. Et li demonii con certi grappi le cacciavano dello dicto tino con grande detratio; anche certi demonii li cacciavano lo core, & puoi lo davano ad altri demonii in forma de cani arrabiati, & da essi era stracciato. & ciascheuna delle dicte meschine anime aveva dallo demonio tale improperio: O anima maledecta che te si lassata ingannare, che non ai auto abedimento nello tuo molto malefare, pati (1) pena & tormento nello fuoco ad cruciare. Avevano anche tutte l'altre pene generale, continuamente blasfemando.

Delli Tavernari.

ANCHE vide essa beata Francesca dicta le misere anime delli tavernari, le quale stavano nello luoco de socto; & erano messe in tre tini, delli quali uno ne era pieno de giaccio, l'altro de vino ardente, & l'altro pieno de aceto & de altre cose. Et per lo peccato de mectere l'acqua nello vino era messa ciascheuna delle dicte misere anime nello tino dello giaccio; & cacciata dalli demonii con grappi infocati, molto laniandola, dello giaccio, la mectevano nello dicto vino ardente: et tale pena li era data per li collarecti. Et tracta dalli demonii colli grappi et molto descerpata, era messa ne l'altro tino de più cose, & puoi era messa sopra la brascia delli carboni accesi, advenga che sempre stessi però nel fuoco generale. Et molto tormentata li era messo dalli demonii oro con argento liquefacto, la quale pena aveva per la cupidità, et erali dicto tale improperio: O anima sconsolata che te si lassata desertare, per la toa (2) golositate te si facta ingannare, colli demonii te stai con pene & tormenti che non mancano mai. Avevano anche tucte l'altre pene generale dicte, sempre blasfemando con grande rabia.

(1) c. 127 D. (2) c. 128 A.

Delli Macellari.

Vide anche essa beata Francesca le misere anime delli macellari, le quale avevano grandi tormenti, ma in particularità era posta la misera anima nella belancia, da una parte tenendo alla gola molti incini ferrei infocati, pendendo essa meschina anima nelli incini; & dall'altra parte della belancia era grande peso, ad muodo de macera: & tale pena avea per li peccati generali che commise. Anche li demonii li davano per la faccia ad muodo de trippe fracide, piene de molte miserie & puççe & de orrebile abominatione. La quale pena li era data perchè vendeva la carne trista per bona, cioè lo peco per lo castrone & simili fraudationi. Anche li demonii la incicchiavano sopre la bancha ad muodo de carne per fare le salcicce, et tale pena li era data per l'altri peccati che cómmise in tale arte dello maciello, & aveva dallo demonio tale improperio: Anima che si trista, tanto (1) ai sequitato lo mundo, non tenne si retracta, lo honore de dio ai desfacto, sitte aducta ad tale passo che non tenne puoi aiutare, ora pati pene & tormenti al presente & sempre mai. Avevano anche l'altre pene generale dicte, continuamente blasfemando.

Et secundo che è sopra dicto nello tractato delli visioni, vide essa beata Francesca dicta mea matre, stando in extasi, creare la natura angelica. & nella distintione de essi angeli, fo dato ad intendere & ad conoscere ad essa beata, per divino beneplacito, li miseri angeli li quali dovevano ruinare. Et abe revelatione, como de ciascheuno delli nove chori ne ruinaro la tersa parte, et in tucto fuero la tersa parte de tucta la moltitudine creata. Delli quali ruinati la tersa parte ne stando nello inferno, & l'altra tersa parte stando ne l'airo, et l'altra tersa parte sta infra noi nello mundo; & quelli che staco in questa ultima parte so dati alle anime humane rationale dalla loro infusione, & anche so quelli li quali so dati alli homini et alle femine per loro temptatori. Et quelli miseri, li quali sequitaro lucifero liberamente (2) per propria malitia, stando tucti nello inferno renchiusi che mai nonne gescono, salvo che quando, per divina permissione, se volessi fare nel mundo grande ruina, como molto pessimi & iniqui; li quali so de tucti chori, & in tucto so la tersa parte. Ma l'altri miseri li quali stando ne l'airo, & quelli che stando nello

(1) c. 128 b. (2) c. 128 c.

mundo fra noi, li quali so li doi tersi, so quelli li quali non sedierono de parte inter dio et lucifero, ma taciero, et so anche de tucti chori.

VIDE essa beata como nello inferno so ordinati tre prencipi, li quali so subditi ad lucifero legato & incathenato, como è dicto. Li quali dicti tre so prencipi delli demonii per divina volontà, como so in gloria beata tre gloriosi angeli sopra le tre ierarchie, secundo che è sopra scripto nelli visioni. Et como li tre gloriosi prencipi angeli so delli tre supremi chori, como più nobili & de più excellentia, così li miseri iniqui reprobi prencipi dello inferno, & però so più malitiosi & iniqui. Et lo capo & magiore dello inferno si è lucifero inchatenato, lo quale fu delli seraphini, ordinato sopra lo vitio della superbia commandatore & (1) punitore & ordinatore, per divina iustitia, de tucti, & ad tucti demonii & dampnati; & quanto era più nobile angilo tanto è più iniquissimo demonio. Lo primo delli altri tre prencipi se chiama Asmodeo, lo quale è sopra lo vitio carnale dessonesto & fu dello choro de cherubini. Et l'altro prencipe se chiama Mammona deputato sopra lo vitio della avaritia, lo quale fu delli chori delli throni. L'altro è chiamato Belsebuch, lo quale fu dello choro de dominationi, capo sopra lo vitio della ydolatria, cioè factuchiari, incantatori, sortilegi, & è capo sopra le tenebre & luochi tenebrosi dello inferno: anche è capo ad mandare le tenebre sopre le creature rationale. Li quali dicti tre prencipi con lucifero non gescono mai dallo inferno, advenga che essi mandino l'altri demonii che staco nello inferno, quando se volessi fare grande male nello mundo, dio permictente, che quelli demonii li quali staco ne l'airo & l'altri che stando nel mundo infra noi, non fussino sufficienti ad fare lo grande male. & però ne gescono como più iniqui & malitiosi, vero *secunno* la divina permissione, altramente non possono far niente.

ANCHE (2) quelli che staco nello inferno li quali so la tersa parte delli ruinati & de tucti chori che sequitarono lucifero per propria malitia, quelli che fuero della suprema ierarchia, cioè seraphini cherubini & throni, staco nello profondo luoco dello inferno ad essere più cruciati como iniquissimi, & ad tormentare le misere anime che faco li magiori peccati. Et so subditi ad lucifero capo & magiore sopre la superbia, caduto dello choro seraphico. & così

(1) c. 128 D. (2) c. 129 A.

essi demonii, q*uanno* pur gessissino, principalemente temptano sopra lo vitio della superbia. Et l'altri miseri demonii, li quali sequitaro lucifero per propria malitia, li quali fuero della seconda ierarchia, cioè dominationi principati et potestati, staco nello luoco de mieso nello inferno ad essere tormentati & ad tormentare le misere anime che ve so. Li quali demonii so subditi principalmente ad lucifero, et anno per loro capo & prencipe Asmodeo che fu de cherubini, deputato principalmente sopra lo vitio carnale dessonesto; et così essi demonii, quando gessissino dello inferno. Et l'altri miseri che sequitaro lucifero per propria malitia, li (1) quali fuero della infima ierarchia, cioè vertuti, archangeli & angeli, stando nello luoco de sopre nello inferno ad essere tormentati & ad tormentare l'anime che ve so. Li quali anche principalmente so subditi ad lucifero, & anno per loro prencipe Mammona, lo quale fu dello choro delli throni ordinato sopra lo vitio della avaritia principalmente. & così essi demonii se pur ne gessissino dello inferno, li quali temptano l'anime existente in carne, in tanti et tali diversi muodi serria impossibile ad ymaginarelo, et similemente l'altri sopradicti.

Et l'altro prencipe chiamato Belsebuch, lo quale fu dello choro de dominationi, è capo ordinato dalla divina iustitia, perchè tucti so dessordinati in essi sopra le tenebre & delli luochi tenebrosi, li quali so innumerabili, ad essere tormentato & ad tormentare le misere anime & demonii colla tenebra, & anche l'anime existente in carne per incantationi, malie & sortilegii & cetera. Lo quale dà molta tenebra alli menti humani, levandole della verità q*uanno* l'anime li consentono. Et tempta l'anime existente in carne in tanti & (2) diversi muodi contra la sancta fede per sortilegii et incantationi. Chi li fa & chi li crede non se porriano pensare. Anche in tanti & diversi muodi dà o vero manda li mali cogitationi. Et questo con l'altri prencipi, colli suoi et loro subditi temptano le poverette anime existente in carne in tanti et tali incogitabili muodi, che, secundo che essa beata ancilla de Cristo diceva, la quale intendeva et vedeva li muodi et soctilità delli loro temptationi, se po ben dicere beata l'anima che ne campa, o vero che n'è liberata con victoria, che in qualche muodo non sia toccata. Et como per divina iustitia stando ordinati li dicti miseri, li quali peccaro per propria malitia, nello inferno, così so ordinati quelli che staco ne l'airo, li quali stectero muti tacendo o vero dubitando, che non se diero de parte inter dio

(1) c. 129 b. (2) c. 129 c.

& lucifero. Cioè che staco ad muodo de schiere schierati, stando insiemi quelli che fuero della supprema ierarchia, per divina iustitia così ordinati, advenga che in si stessi siano dessordinati. Et in simile muodo so quelli demonii li quali (1) stando infra noi nello mundo, como è dicto de questi che staco ne l'airo. Intiendi, sano lectore, sempre per divina iustitia ordinati.

ANCHE quelli che staco ne l'airo sopra dicti, non temptano l'anime che vivono in carne in nullo muodo, salvo che in questo, cioè che faco le grande tempeste, grandine, nuboli, venti et cetera; colle quale tempeste faco adebilire l'anime, sbaliandole, impaurendole et facendole mancare nella fede & della divina sapientia. Et puoi che l'anime so adebilite da questi dicti demonii, li quali staco ne l'airo, l'altri demonii li quali so infra noi nello mundo, le quali staco in tre schiere, come è dicto, quelli che fuero della supperma ierarchia, li quali so subditi ad lucifero, ad temptare l'anime existente in carne dello peccato della superbia, como quelli che stando nello profondo dello inferno, como è sopra dicto, temptano più presto l'anime nello peccato della superbia, facendole inchienare o vero cadere, perchè le trovano adebilite da quelli li quali staco ne l'airo. Et l'altri li quali cadero della secunda ierarchia, li quali so subditi ad Asmodeo capo dello vitio carnale (2) dessonesto, con tucti li suoi che staco infra noi nel mundo, trovanno l'anime adebilite da quelli che staco in airo, & te*m*ptate & inchienate o vero cadute da quelli della superbia, le faco più presto cadere o vero inchienare nello peccato carnale. Et l'altri che fuero della infima ierarchia, li quali stanno infra noi nello mundo, che so subditi ad Mammona prencipe & capo della avaritia, trovando l'anime adebilite & cadute o vero inchienate nella superbia & nello vitio carnale, le faco più presto cadere nello peccato della avaritia. Et in simile muodo, l'altro prencipe chiamato Belsebuch, capo sopra le tenebre, trovando l'anime così cadute o vero inchienate, più presto le attenebrisce, levandole della verità. Et, laido muodo, le misere anime cadono da peccato in peccato. Intiendi, lectore, de quelle anime che non resistono alli te*m*ptationi dicti. Et advenga che li dicti prencipi agiano lo officio sep*er*ato sopra li vitii colli loro subditi, tamen in fare male tucti se intiendo insieme, adiutandose l'uno l'altro per fare perire le poverecte anime, perchè l'anima caduta in uno peccato, & non senne levando, anche cade ne l'altri vitii mortali.

(1) c. 129 D. (2) c. 130 A.

ANCHE (1) disse essa beata Francesca dicta, como la divina iustitia a ordinati essi miseri demonii nello inferno como che so li gloriosi angeli in gloria beata, cioè che, como dio excelso è signore in gloria beata, & sopra tucto lo universo mundo, et de tucte creature create, così secundo lo suo essere è lucifero nello inferno. Intiendi, sano lectore, & como so ordinati li gloriosi angeli in gloria, delle tre ierarchie, & novi chori, et nove stantie per ciasche choro, & delli angeli capi delle ierarchie, et de ciasche choro uno capo, et de ciasche stantia uno capo, como è sopra scripto nelli visioni; così so nello inferno ordinati dalla divina iustitia. Intiendi, sano lectore, et como allo divino commandamento obediscono li gloriosi angeli per ordine, così è in essi miseri, che tucti staco allo commandamento de lucifero, quanti so nello inferno, & ne l'airo, et infra noi nello mundo. Et lucifero commanda o vero commecte ad uno o vero ad più delli tre prencipi dicti delle ierarchie, & ad quello uno, o vero più alli quali fussi commandata secundo la volontà de lucifero, commanda ad quello o vero ad quelli (2) demonii magiori della soa ierarchia, & quello capo dello choro commanda ad l'altro capo, uno o vero più delle soe stantie, & quello o vero quelli magiori delle stantie commandano alli demonii loro subditi, li quali stando nelle loro stantie. Et lo commandamento de lucifero allo prencipe, et lo prencipe allo capo dello choro della soa ierarchia, intiendi sempre uno o vero più, et lo capo dello choro allo capo della stantia dello suo choro, & lo capo della stantia alli suoi subditi, & li demonii subditi obediscono; tucti questi acti so in uno momento, perchè nullo demonio temptarà l'anima sensa licentia & volontà de lucifero. Et esso lucifero con tucti prencipi & magiori delli chori & delle stantie, & nè l'altri demonii non possono temptare se non quando & quanto piace, o vero permecte, lo benigno & misericordioso signore dio, altramente guai ad l'anime se fussi in potestà de essi demonii.

ANCHE lucifero vede tucti demonii che staco nello inferno, & ne l'airo, & quelli che so nel mundo infra noi, & tucti se vedono l'uno l'altro sensa obstacolo, & tucti intiendo (3) subito la volontà de lucifero, advenga che la divina iustitia agia così ordinato. Et quelli miseri demonii li quali stando ne l'airo, staco in meso inter lo cielo stellato & la terra, & generalmente aco grande pena in uno muodo, & sempre se percoteno l'uno l'altro. Anche anno grande

(1) c. 130 B. (2) c. 130 C. (3) c. 130 D.

cruciato dello bene che se fa nello mundo, advenga che anche tucti l'altri demonii ne agiano tormento dello bene che se fa. Et advenga che non agiano lo fuoco infernale, tamen in essi sentono la grande pena dello dicto fuoco. Et così è de quelli demonii li quali stando infra noi nello mundo. Ma quelli demonii che staco nello inferno, staco nello fuoco & sentono la pena dello dicto fuoco. Et quelli demonii li quali stanno ne l'airo, & quelli che staco infra noi nello mundo, so più cruciati quelli della suprema et secunda ierarchia che l'altri, ad similitudine de quelli dello inferno che li piú malitiosi anno magiore tormento. Usava essa beata, quando erano le grande tempeste, le quale procedevano da quelli demonii, li quali staco nello airo, chè ben essa lo conosceva, accendere la candela benedecta, & de spargere l'acqua benedecta, & diceva essa beata (1) como era grande utilità contro tucti li demonii.

Disse anche essa beata ancilla de Cristo Francesca, como quelli miseri demonii, li quali staco nello mundo infra noi, quelli li quali ruinaro dello infimo choro delli angneli, so dati dalla infusione de l'anime nello cuorpo materno, per mala custodia ad molestare le anime le quale li so deputate. Et similemente li gloriosi angeli, li quali so dati ad custodire l'anime dalla infusione nello ventre materno, so dello infimo choro, & della infima stantia de esso infimo choro; & così li dicti demonii continuamente se asfandano como possono fare perire l'anime, le quale so date dalla infusione. Et so tanti li loro muodi & astutie & malignità che usano ad temptare le povere anime existente in carne mortale, et tante so le loro soctilità, che secunno che essa beata ancilla de Cristo diceva con grandissima compassione, beata è quella anima che ne campa, perchè quasi sempre l'anima in qualche muodo n'è toccata, se non in uno muodo, n'è maculata ne l'altro, tan so li temptationi & varii muodi, salvo che l'anima non sia vigorosa forte et constante.

Et (2) secundo che essa beata me disse, l'anime che so virile, le quale non se lassano superare, nè inchienare, & che valentemente resisteno alli temptationi, & che questi miseri demonii dicti dati dalla infusione ad l'anime non possono fare inchienare l'anime virile, perchè non so sufficienti, per loro aiuto li vengono l'altri demonii, uno o vero più, secundo la virilità de l'anima; como era de essa beata

(1) c. 131 A. (2) c. 131 B.

ancilla de Cristo Francesca dicta, la quale non solamente era molestata dallo demonio, lo quale li fu dato dalla infusione della soa anima, ma anche li venivano ad dareli molestia per aiuto dello dicto demonio, de quelli li quali ruinaro dello choro seraphico, li quali staco nello mundo infra noi; non solamente uno ma più, perchè essa beata conosceva et intendeva essi demonii de quale choro ruinaro. Et questo o vero questi demonii como più astuti & malitiosi, insegnano lo demonio dato dalla infusione ad l'anima, uno o vero più como degano te*m*ptare & molestare l'anime. Et essi demonii più malitiosi anche te*m*ptano & molestano l'anime virile, et dandoli grande oppressione (1) secundo la divina permessione.

Sì che ad ciasche anima, principalmente, li è dato uno demonio dalla soa infusione ad te*m*ptarela & molestarela, lo quale se*m*pre li sta dalla parte sinistra, & se non è sufficiente ad farela cadere, vieco l'altri demonii più malitiosi et iniqui & astuti, in aiuto d'esso demonio. Li quali q*uanno* te*m*ptano staco de fronte, o vero de re*m*pecto ad l'anime vigorose, & anche staco dereto ad l'anime ad muodo de traditori, como stava quasi dereto ad essa beata Francesca. & insiemi sempre se facevano acti & segni o vero çenni contra essa beata; cioè lo demonio più pessimo, lo quale li stava dereto, con quello che li fu dato dalla infusione della soa nobile anima, secundo che essa beata li vedeva, stando nel suo sentimento naturale, in diverse spetie & forme, como è dicto sopre nello tractato delle battaglie de essi demonii, advenga che essi demonii se intendessino intellectualemente.

Et q*uanno* la misera anima, la quale non a auta vectoria & è perduta, da puoi che è gessuta dello cuorpo, lo demonio lo quale li fu dato dalla soa infusione, (2) secundo che vide in visione sancta essa beata, tirava la meschina anima con grande i*m*peto & furore allo inferno. Et l'altri li quali staco nello mundo infra noi, como è sopra dicto, sequitavano la dolorosa anima crudelmente bactendola, & acerbamente detratiandola, & con grande rabia descerpandola, infine che la desertata misera anima era gictata nello inferno. Et puoi che lo dicto demonio lo quale fu dato dalla infusione alla misera anima da*m*pnata & nello inferno gictata, retorna con l'altri demonii che ac*com*pagnaro et tormentaro la dolorosa anima da*m*pnata, con grande gaudio facendo insiemi assai letitia. Et gictata la meschina anima

(1) c. 131 c. (2) c. 131 d.

nello inferno collo capo de socto, li demonii deputati nello inferno sopre de ciò, mectevano la misera anima nella bocca dello dragone, & como la dolente anima gessiva dello ventre dello dragone, altri demonii, sopre de ciò ordinati dalla divina iustitia, pigliavano la dolente anima presentandola ad lucifero incathenato, et puoi era portata nello deputato luoco, secundo la quantità & qualità delli peccati che la misera anima aveva facti. Et queste erano le misere anime le quale avevano (1) facti li magiori peccati, advenga che molte anime erano gictate nansi ad lucifero, le quale non fecero tanto gravi & tanti peccati, & moriero sensa penitentia, como è scripto nello prencipio de questo presente tractato. Ma lo glorioso angilo sancto, lo quale fu dato dalla infusione alla misera anima, lo quale sta sempre dalla parte dextra ad essa anima, puoi che l'anima alla quale è esso angilo dato, è gessuta dello cuorpo & è dampnata, vao con essa misera anima infine allo inferno, & gictata che è la dolente anima nello inferno, esso glorioso angilo vao in gloria beata nello suo luoco. Ma quanno per divina gratia l'anima è salvata, lo demonio lo quale li fu dato dalla infusione de essa anima, se essa anima vao nello sancto purgatorio & è messa nello luoco de socto delli tre luochi che ve sono, lo dicto demonio sta anche con essa anima salvata, vero de fore dello sancto purgatorio; & quanto tiempo l'anima sta in esso luoco de socto, sempre esso demonio è cruciato fortemente, perchè ao perduta l'anima la quale li fu data dalla infusione de essa anima. Et tale cruciato & tormento recipe per volontà de lucifero, lo quale tormento & cruciato è separato da l'altri tormenti ordinati (2) ad esso demonio. Et l'anima, advenga che stea in purgatorio nello dicto luoco de socto, ao puro dallo dicto demonio grande pena, sì per la orrebile visione, perchè lo vede nella soa deformità, & sì per lo improperio che recipe dallo dicto demonio, dicendoli che tale pena pate, perchè offese lo suo creatore dio, & actese alli suoi sugestioni. Et puoi che l'anima gesse dello dicto luoco de socto de purgatorio, lo dicto demonio remane colli demonii li quali staco nello mundo infra noi. Et è molto vilipeso & delegiato da l'altri demonii, como misero & tristo che ao perduta l'anima ad esso data. Et questo o vero questi demonii non so più dati ad l'altre anime dalla infusione ad temptarele, ma como tristo o vero tristi, vaco facendo quello male che possono. Et questi so quelli demonii, li quali spiriti maligni entrano nelli animali o vero bestie brutale, como più fiate essa beata Francesca vide, ad grande loro confusione. Perchè puoi che non aco potuto superare l'anime rationale, so dati alle bestie

(1) c. 132 a. (2) c. 132 a.

brutale, como vili & tristi commactitori, per divina permissione. Anche so quelli miseri spiriti, li quali entrano nelli homini et (1) nelle femine invasandole. Li quali dicono cha so certi defuncti nominandoli per nome, como infamatori de l'anime delle persone defuncte. Ma quelli demonii li quali aco guadagnate l'anime date dalla infusione de esse anime, puoi che l'anime so nello inferno, & essi remango nello mundo infra noi, como victoriosi & valienti commactitori, li so anche date l'anime dalla loro infusione. Li quali so più malitiosi, docti & iniqui, che non fuoro prima, ad l'altre anime dampnate. Sì perchè aco praticate l'anime, meglio sapendo li muodi de l'anime, & sì anche per le malitie che anno insegnate da l'altri demonii più astuti & potienti, li quali fuoro de l'altri chori, quando non potevano vencere l'anima.

Disse anche essa beata ancilla de Cristo Francesca como ciasche demonio lo quale è dato ad l'anima dalla infusione, ciascheuno tempta o vero molesta la soa anima ad esso deputata, & non actende ad temptare l'altre, ma ciascheuno mecte lo suo studio ne l'anima ad esso deputata. Ma puoi che la misera anima se lassa superare da esso, esso demonio con essa soa anima ad esso deputata, la tempta contra (2) lo proximo, ad ciò che sia cascione che lo proximo piecchi, et sia scandalo; et in tale muodo molesta l'altre anime. Anche disse essa beata como l'altri demonii li quali ruinaro dello infimo choro, simili alli demonii dicti dati a l'anime dalla infusione, li quali stando nello mundo infra noi, non temptano l'anime, ma tormentano quelli demonii li quali so dati ad l'anime dalla loro infusione, quanno nolle potessino vencere nelli temptationi che daco alle dicte anime. Et questo è per la divina iustitia, che quante fiate lo demonio tempta l'anima ad esso deputata dalla infusione, & nolla po superare o vero inchienare, tante fiate esso demonio è tormentato da l'altri demonii dicti sopre l'altri suoi cruciati.

Secundo che essa beata disse ad mi suo indegno patre spirituale, io adomandandola, essa conosceva li demonii uno da l'altro, quelli li quali ruinaro dello infimo choro, & quelli de l'altro choro & quelli dello terso choro della infima ierarchia, li quali stando nello mundo infra noi. Et tale cognitione aveva per la malitia & astutia et malignità differentiata che vedeva & intendeva in essi demonii, nelli

(1) c. 132 c. (2) c. 132 d.

temptationi & (1) bactaglie che davano ad essa beata, o vero ad altre persone. Disse anche essa beata ancilla de Cristo che q*uanno* se nominava lo sanctissimo nome de Yhesu, & quante fiate se nomina da tucte persone che staco nel mundo de die & de nocte con devotione, tucti, tucti & tucti demonii dello inferno, & quelli che staco in airo, & quelli li quali staco nello mundo infra noi sonno constrecti de fare reverentia ad quello sanctissimo nome, non però che sia de loro volontà, ma perchè ne so constrecti per loro despecto; della quale cosa anno grande tormento et affanno, perchè li abisogna de fareli reverentia quante fiate se nomina, & da quante persone fussi nominato. Pensa, lectore, quante fiate sia! Della quale cosa anno grande tormento non potendo de ciò altro fare per loro despecto. Unde stando io prete Janni con essa beata ancilla de Cristo, & nominando io lo sanctissimo nome de Yhesu, lo demonio o vero demonii, li quali essa beata vedeva in certe forme et spetie, quante fiate io lo nominava quello sanctissimo nome, tante fiate essi demonii scoppiavano la bocca in terra, facendoli reverentia con loro despecto. Intiendi, sano lectore, perchè li demonii se mustravano ad essa beata in diverse forme & spetie, perchè (2) essi non anno bocca. Et in quanta magiore carità & perfectione sta quella persona o vero persone che lo nominando, tanto magiore tormento & pena ne aco essi miseri demonii. Anche q*uanno* lo dicto sanctissimo nome fussi blasfemato, o vero vanamente nominato, perchè essi demonii sono constrecti ad fareli reverentia, anche per loro despecto se inchienano; non però che ne agiano tristitia como q*uanno* se lauda, ma ne anno grande gaudio & letitia, per lo peccato che se commecte, & in questo muodo anno letitia; & anche ne anno tristitia per la pena, chè so obligati & constrecti ad fareli reverentia quante fiate, et da quante persone fussi blasfemato & vanamente nominato. Anche q*uanno* se nominassi tale nome santissimo, dio, o vero lo spirito sancto, o vero la sancta trinità, o vero la gloriosa vergine Maria, o vero Cristo, non fanno li demonii quella reverentia, como fanno allo nome de Yhesu, ma ne sono acterriti, & impauriti. Ma q*uanno* lo sanctissimo nome de Yhesu fussi nominato vanamente o vero blasfemato o vero spergiurato, tucti, tucti & tucti spiriti angelici & humani existenti in patria, li faco reverentia, non però con quella alegreçça como q*uanno* se lauda & benedice, ma con (3) sancto timore & reverentia, per la nobilità dello sanctissimo nome, perchè non possono avere pena nè tristitia della blasfemia, o vero in vano nominare & spergiurare lo sanctissimo nome di Yhesu; & perchè se nomina in vano et male, non ne

(1) c. 133 a. (2) c. 133 b. (3) c. 133 c.

aco alegreçça. Ma q*uanno* tale sanctissimo nome de Yhesu fussi laudato & benedecto, & in bene nominato, li gloriosi spiriti angelici & umani existenti in patria ne faco grande exultatione con letitia, advenga che facciano gaudio & letitia più de una persona che de un'altra che lo lauda, secundo che sta in carità et perfectione, quello o vero quelli homini & femine che staco nello mundo che lo nominando in bene. Et in simile muodo è de l'altri sanctissimi nomi soprascripti delli quali li demonii ne acterriscono. Così piglia delli gloriosi spiriti angelici & humani de patria, como è sopra dicto. Et advenga che de questa materia essa beata Francesca ne fussi dechiarata nella beatifica visione, anche quante fiate & quando se nomina Yhesu, lo glorioso angilo, lo quale essa beata continuamente vedeva, como è sopra scripto quasi nello principio dello presente libro, in forma humana, faceva (1) se*m*pre reverentia tanto gratiosamente, che essa beata tucta senne infiammava, q*uanno* io suo indegno patre spirituale nominava Yhesu; adomandandolo io essa beata que muodo tenessi lo glorioso angilo.

Disse anche essa beata Francesca dicta, como l'anima existente in carne, la quale è caduta in peccato mortale, & in esso peccato sta indurata, secundo che essa beata vedeva, era dallo demonio signoriata et stavali sopre in diversi muodi, forme & spetie, secundo la qualità & quantità delli peccati. Et q*uanno* veniva alla vera contritione, lo demonio non la signoriava che li stessi sopre, ma la lassava, & stavali de intorno per potere reintrare in essa con grande molestia & te*m*ptatione che li dava. Ma puoi chessera confessata, nolli dava tanta molestia, perchè lo demonio ne perdiva grande forsa.

Stando io indegno patre spirituale de essa beata una die con tale dicta mirabile anima & ancilla de Cristo, me disse como li maligni spiriti la avevano duramente bactuta. Unde parlando insiemi dello glorioso angilo, lo quale essa beata continuamente vedeva in forma humana, et puoi delli demonii dalli quali era bactuta, (2) me disse, che advenga che essa beata non vedessi li demonii nella loro propria deformità, ma li vedessi in diverse spetie & forme, tamen se non per lo grande confuorso che aveva dallo benigno signore dio, sì per la

(1) c. 133 d. (2) c. 134 a.

grande animosità, & sì per la angelica visione continua, più presto averrìa eliesso de gictarse in uno grande fuoco matiriale, che vedere li demonii in quelle diverse spetie & forme che li vedeva. Nota non disse nella loro propria deformità.

Finisce lo tractato dello inferno. Deo gratias.

LA VITA DI NICCOLÒ V

SCRITTA DA GIANNOZZO MANETTI

STUDIO PREPARATORIO
ALLA NUOVA EDIZIONE CRITICA

Fonte di prim'ordine per la storia di Niccolò V è la vita scrittane dal contemporaneo Giannozzo Manetti. Oltre ad una importanza d'indole generale, per le notizie che ci offre di quel pontefice (1) e di Roma ai suoi tempi, l'opera di lui ne ha una speciale e singolarissima, in quanto, come ebbe a dire il Creighton (2), è un emporio di notizie per la storia artistica ed architettonica della prima Rinascenza. Inoltre il Manetti è il solo che riferisca il così detto testamento o discorso tenuto dal pontefice ai cardinali, negli ultimi momenti di sua vita (3). E del

(1) E. Müntz, *Les arts à la cour des papes*, Paris, 1878, I, 70, chiama il Manetti l' « auteur, auquel nous devons les renseignements « les plus précieux et les plus complets sur le pontificat de Nicolas V ».

(2) Creighton, *A history of the Papacy during the Reformation*, London, 1882, II, 521.

(3) Ciò che su questo testamento trovasi in Vespasiano da Bisticci (*Vite di uom. ill. del sec.* XV, ediz. Bartoli, Firenze, 1859, pp. 46-47) e nelle *Cronache Viterbesi* di Niccola della Tuccia (ediz. Ciampi, p. 238) non è che un meschino compendio di quanto

pregio di questa storica fonte fanno splendida testimonianza moltissimi, per non dir tutti coloro che presero ad illustrare quell'importantissimo periodo della vita italiana rinnovantesi. Tanto per citar qualche esempio, ricorderò che Vespasiano da Bisticci attinge, nella sua vita di Niccolò V (1), molto di frequente a questa del Manetti; che ne conserva presso a poco l'ordine il Giorgi, in quella che scrisse di questo pontefice (2), riportandone continuamente dei brani ed appropriandosene addirittura interi periodi. Lo cita di frequente il Rainaldi, nei suoi *Annali ecclesiastici*. In questi ultimi anni, il Müntz (3) ha riprodotto tutta la parte che si riferisce all'edilizia; ed il Creighton (4), nel dar l'elenco delle fonti per la storia di Niccolò V, ha assegnato a questa il primo posto, chiamando il Manetti il suo più insigne biografo.

Le opere del quale quante e quanto varie sieno state, può dimostrare un primo catalogo dei suoi scritti editi ed inediti, ch'io do in appendice, come saggio della sua grande attività letteraria, mentre mi propongo, se le forze dell'ingegno mi basteranno, di scriverne quanto prima la vita (5). Ciò che intanto mi preme di notar qui, è che il

dice il Manetti, al quale Vespasiano (op. cit. p. 46, l. 26) si riferisce. Da questo testamento e dalla data apposta ad un ms. di questa vita di Niccolò V (cod. Laurenz. LXVI, 22, a c. 84 A; cf. p. 415 sg. della presente memoria), si ricava che essa venne scritta l'anno stesso della morte del papa.

(1) Op. cit. p. 20 sgg.

(2) D. GEORGIUS, *Vita Nicolai quinti pont. max. ad fidem veterum monumentorum*, Romae, MDCCXLII.

(3) Op. cit. I, 337-351.

(4) Op. cit. II, 521.

(5) Rimetto per ora il lettore a: 1° VESPASIANO DA BISTICCI, *Commentario della vita di messer Giannozzo Manetti*, nella *Collez. di opere ined. o rare dei primi tre secoli della lingua*, pubbl. per cura della R. Commiss. pe' testi di lingua nelle prov. dell'Emilia, Torino, 1862, II, 1-113; 2° N. NALDI, *Vita Iannotii Manetti*, nel *Thesaurus antiquit.*

Manetti fu segretario di Niccolò V (1); con che spiegasi l'amorosa diligenza, con la quale si dilunga su ciò che diffonde un'aureola di gloria sopra quell' insigne protettore dei letterati e degli artisti, e tace senz'altro o fa breve cenno di quei fatti, che certo non recano onore alla memoria di lui (2).

In tanto progresso degli studi storici, non soddisfacendo più, per quanto a me pare, alle esigenze della critica odierna l'edizione Muratoriana (3) non integra (4) e scorretta (5), ho creduto di fare cosa non al certo sgradita ai cultori di questi studi, ricostituendone criticamente il testo.

Già, prima del Muratori, Leone Allacci (6) aveva pensato di pubblicare questa vita di Niccolò V. Nella prefazione all'*Historia Pistoriensis* del Manetti (7), promise il

et historiar. Ital., Lugd. Batav. MDCCXXIII, IX, p° 8ª, e in MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, Mediolani MDCCXXXI, XX, 905-1076. Per una breve, ma sufficiente, notizia della vita del Manetti, cf. TIRABOSCHI, *Storia della letterat. ital.*, Milano, 1833, III, 139 sgg.

(1) Il breve, in data 28 luglio 1451, con cui il Manetti veniva nominato segretario di Niccolò V, trovasi nel regesto 433 (cc. 191 A - 192 B) dell'arch. Vaticano.

(2) Così, per es., non si occupa punto dell'uccisione di Angelo Roncone (cf *Diario della città di Roma* di S. INFESSURA scribasenato, a cura di O TOMMASINI, nei *Fonti per la storia d'Italia*, pubblicato dall' Istituto Storico Italiano, Roma, 1890, p. 58).

(3) MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, Mediolani, MDCCXXXIV, III, par. II, col. 907 sgg.

(4) Manca una lunga parte, in cui si tratta dei sogni degli antichi e della loro interpretazione. Per le altre omissioni dell'edizione del Muratori, vedi pp. 421-423 del presente scritto.

(5) V. pp. 423-427.

(6) LEONIS ALLATII Συμμίκτων, *sive opusculorum graecorum latinorum vetustiorum ac recentiorum libri X*, Romae, MDCLXVIII, liber sextus, p. 16.

(7) MURATORI, *Rer. Ital. Script.*, Mediolani, MDCCXXXI, XIX, 988, l. 14 sgg.

Muratori di darla alla luce, ed infatti, qualche anno di poi, la diede, traendo il suo testo da un manoscritto comunicatogli dal Marmi. Non sono riuscito, per quante ricerche abbia fatto, a scoprire ove questo manoscritto sia presentemente.

Ma, innanzi tutto, abbiamo noi l'autografo di questa vita? Il Muratori, a tal proposito, dice (1): « Hucusque « vero manu tantum [*vita*] exarata delituit in bibliotheca « Vaticana, ubi eius archetypum adservari nonnulli putant, « quum contra Bonannus (2)... illud affirmet prostare in « bibliotheca Medicea Laurentiana Florentiae ». Esso però non esiste in alcuna di queste due biblioteche. Credei per un momento di averlo trovato nel codice Palatino 868 della Vaticana, la cui scrittura somiglia molto a quella di una lettera autografa del Manetti (3); ma alcuni errori, ch' io rinvenni nel testo (4), mi convinsero non trattarsi che di una copia, autentica per altro, se il nome del Manetti, segnato nella pagina a fianco della c. 1 A, è di pugno dell'autore (5).

Prima però di parlare di questo codice, mi sembra opportuno dare l'elenco dei manoscritti contenenti questa vita di Niccolò V, dei quali mi giovai per la ricostituzione critica del testo (6):

(1) MURATORI, *Rer. Ital. Script.* III, par. II, 906, l. 1 sgg.

(2) BONANNUS, *Numismata summorum pontificum*, Romae, 1715, p. 46 sgg.

(3) Nel cod. Vat. 3908, a c. 178 A. Cf. p. 436, n. 27.

(4) « Seperatim » per « separatim »; « nullae » per « nulli »; « victrico » per « vitrico »; « revertit » per « revertitur »; « nono » per « novo »; « nostrer » per « noster »; « collossi » per « colossi »; « pugnari » per « purgari »; « occeani, diggressi, diggredientes, inexpun- « gnabilibus » &c.

(5) La biblioteca del Manetti trovasi presententemente in gran parte nel fondo Palatino della Vaticana.

(6) Non credo inutile dare l'elenco di quelle biblioteche, che, alla circolare inviata dalla R. Società Romana di storia patria, risposero non possedere alcun esemplare di questa *Vita*: Comunale di

FIRENZE. Bibl. Laurenz., ms. Plut. LXVI, n. 23, cart. (0,220 × 0,148), sec. XV, di cc. 79 (cf. BANDINIUS, *Catalog. codic. latin. biblioth. Medic. Laurent.*, Florentiae, 1775, II, 794): IANNOZII MANETTI PREFATIO AD A . CARDI‖NALEM HILERDENSEM ET AD IOANNEM COSME ‖ F. IN LIBRIS DE VITA AC GESTIS NICOLAI .V. ‖ SVMMI PONTIFICIS INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 1 A) « Vetus quedam », expl. (c. 1 B) « mittere maluimus ». IANNOZII MANETTI LIBER PRIMVS DE VITA ‖ AC MORIBVS NICOLAI QVINTI SVMMI ‖ PONTIFICIS INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 2 A) « Thomas cognomento », expl. (c. 23 A) « citius ac « celerius ascendamus ». IANNOZII MANETTI LIBER SECVNDVS ‖ DE GESTIS NICOLAI QVINTI SVMMI ‖ PONTIFICIS INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 23 B) « Cum igitur quadringentesimo », expl. (c. 59 A) « ema- « nasse | non ignoremus ». IANNOZII MANETTI LIBER TERTIVS DE TESTA‖MENTO NICOLAI .V. SVMMI PONTIFICIS. ‖ PRIDIE QVAM MORERETVR INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 59 A) « Quoniam de vita et « moribus », expl. (c. 79 A) « sine intermissione scrutabatur. Amen ». Il codice è legato in marocchino rosso. Ai quattro angoli le armi dei Medici; sul davanti una targhetta con questa scritta: « *Ianotij Manetti de* ‖ *vita ac moribus* ‖ *Nicolai V P. M.* » e, sotto, il n. del codice (23), segnato con vernice bianca. La scrittura è molto chiara e corretta. **A**

Bibl. Laurenz., ms. Plut. LXVI, n. 22, membranaceo miniat. (0,148 × 0,210), sec. XV, di cc. 84 (cf. BANDINIUS, op. cit. II, 793-794). La scrittura del codice è elegantissima, con ricche iniziali miniate, e una fine miniatura, che copre i quattro margini del foglio 1 A, nella quale ammiransi ingegnosamente sparsi, fra multicolori intrecci, uccelli, putti, animali di vario genere: ed inoltre una figura, che rappresenta forse il Manetti, e (nell'iniziale della prefazione) il ritratto di Niccolò V. A c. 1 A (in oro): *Iannozii Manetti prefatio* ‖ *ad A. Cardinalem Hilerdensem* ‖ *et ad Iohannem Cosme . f. in li*‖*bris de vita ac gestis Nicolai V* ‖ *Summi pontificis incipit.* A c. 2 A (in oro): *Iannozii Manetti liber pri*‖*mus de vita ac moribus nico*‖*lai quinti summi pontificis* ‖ *incipit. lege feliciter.* Alla fine del codice leggesi rubricata questa sottoscrizione: . DEO GRATIAS . | SCRIPTVS AVTEM FVIT PER ME | GHE-

Amburgo, di Bonna, di Kōnisberg; Universitaria di Gottinga, di Gratz, di Vienna; Nazionale di Parigi; Nazionale di Palermo; Palatina di Parma; Marucelliana di Firenze; Governativa di Cremona, di Lucca; Marciana di Venezia; Estense di Modena; Universitaria di Genova, di Messina, di Pisa; Comunale di Bologna, Genova, Perugia &c.

RARDVM IOHANNIS DEL CI|RIAGIO . CIVEM ET NOTARIVM | FLORENTINVM . IN CIVITATE | FLORENTIE . DE ANNO DOMINI | MILLESIMO . CCCC°Lv°. PONTIFI|CATVS CALISTI . PP^e . ANNO PRIMO. **B**

ROMA. Bibl. Vatic., ms. Palat. 868, membr. (0,230 × 0,160), sec. XV, di cc. 56. A c. 1 A: IANNOZII MANETTI PREFATIO AD . A . CARDINA‖LEM HILERDENSEM ET AD IOANNEM COSME FILIVM ‖ IN LIBRIS DE VITA AC GESTIS NICOLAI QVINTI SVM‖MI PONTIFICIS INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 1 A) « Vetus quedam priscorum », expl. (c. 1 A) « seperatim (*sic*) « mittere maluimus ». IANNOZII MANETTI LIBER PRIMVS DE VITA AC ‖ MORIBVS NICOLAI QVINTI SVMMI ‖ PONTIFICIS INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 1 B) « THOMAS cognomento Saraçanensis », expl. (c. 16 A) « ac cele|rius ascendamus ». IANNOZII MANETTI LIBER SECVNDVS DE GESTIS ‖ NICOLAI QVINTI SVMMI PONTIFICIS IN‖CIPIT FELICITER. Inc. (c. 16 A) « CVM igitur quadringentesimo », expl. (c. 41 B) « ema- « nasse non ignoremus ». IANNOZII MANETTI LIBER TERTIVS ‖ DE TESTAMENTO NICOLAI .V. SVMMI PONTIFI‖CIS PRIDIE QVAM MORERETVR INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 41 B) « Quoniam de vita et moribus », expl. (c. 56 A) « sine intermissione scru|tabatur. Amen ». Il ms. è rilegato in mezza pergamena e carta verde. Nel dorso ha una targhetta di pelle, contenente il nome del fondo (PAL) e il n. del cod.; nella coperta anteriore, l'arme di Urbano VIII. Assai frequentemente, nel contesto, delle correzioni (forse dello stesso Manetti), la maggior parte con inchiostro più nero; alcune di esse consistono nel ricalcare parole o sigle poco chiare (c. 1 A, l. 32; c. 18 B, l. 3; c. 26 B, ll. 15, 23; c. 27 A, l. 11; c. 37 A, l. 20 &c.), altre nello scioglier delle sigle (c. 13 A, ll. 18, 24; c. 28 A, l. 4 &c.), altre nell'aggiungere parole omesse (c. 11 A, l. 29; c. 34 A, l. 8 &c.), altre finalmente nel correggere degli errori (c. 1 A, l. 28; c. 1 B, l. 29; c. 6 A, ll. 14, 29 &c.). Nella pagina a fianco della c. 1 A, sotto al nome del Manetti, il titolo dell'opera e l'indicazione delle pp. dell'*incipit* de' tre libri. **C**

Bibl. Vatic., ms. Vatic.-Urbin. 387 (n. ant. 774), membr. (0,330 × 0,220), sec. XV, di cc. 344: IANNOZII MANETTI PREFATIO AD IOHANNEM ‖ CARDINALEM ALTRABATENSEM IN VITA NI‖COLAI SVMMI PONTIFICI (*sic*). Inc. (c. 1 A) « VETVS QVEDAM PRISCORVM | « auctorum », expl. (c. 1 A) « separatim mit|tere maluimus ». *Liber primus.* ‖ *De vita et moribus Nicolai quinti summi pontificis.* Inc. (c. 1 B) « THOMAS cognomento », expl. (c. 12 A) « citius ac cele| « rius ascendamus ». *Liber secundus. De gestis Nicolai quinti summi pon‖tificis.* Inc. (c. 12 A) « CVM igitur », expl. (c. 30 A) « atque « emanasse non ignoremus ». *Liber tertius. De testamento nicolai quinti summi* ‖ *pontificis.* Inc. (c. 30 A) « Qvoniam de vita et mo-

« ribus », expl. (c. 40 B) « sine intermis|sione scrutabatur. Amen ». Segue: *Liber Jannocij manetti de vita ac gestis nicolai quinti sum|mi pontificis ad A. Cardinalem hilerdensem et ad Johan|nem cosme filium feliciter finit.* Come la maggior parte dei mss. del fondo Urbinate, il codice è elegantissimo, con iniziali miniate ed una fine miniatura in tre margini della c. 1 A. Nella pagina a fianco di questa carta, è riccamente disegnato un circolo, avente nell' interno questa scritta: IN HOC CODICE ‖ CONTINENTVR OPE‖RA IANNOZI MANETTI ‖ IN CIRCVLIS SVNT ‖ ADNOTATA. Nei cerchietti che gli fanno corona, sono notate le seguenti opere: 1ª « VITA N‖ICOLAI SVM‖MI PONTI‖FICIS « lib. IIII » - 2ª « DE LO‖NGEVI‖S. lib. VI ». - 3ª ORATI‖ONES « IAN‖NOZI MA‖NETTI ». - 4ª « VITA D‖ANTIS. V‖ITA PETR‖ARCE. « VITA ‖ IOANNIS BO' » - 5ª « VITA ‖ SOCRATIS ‖ VITA SEN‖ECIS ». - 6ª « DE SECV‖LARIB' E PON‖TIFICALIBV‖S PONPIS ». - 7ª « HISTOR‖IA. « PIST‖ORIEN‖SI ». - Nelle due carte, che precedono l'*incipit*, trovasi una « tabula » contenente l'indice del codice. Esso è rilegato in marocchino rosso; dorato ne è il taglio. **C**[1]

Bibl. Vat., ms. Vat. 2046, membr. (0,240 × 0,165), sec. XV, di cc. 54: IANNOZII MANETTI . FLORENTINI . PREFACIO . AD A. ‖ CARDINALEM . HILERDENSEM . ET AD IOANNEM COSME ‖ F . IN LIBRIS . DE VITA . AC GESTIS . NICOLAI . V . SVM‖MI PONTIFICIS . INCIPIT . FELICITER Inc. (c. 1 A) « [V]etus quedam », expl. (c. 1 B) « seperatim (*sic*) « mittere maluimus ». IANNOZII . MANETTI . F . LIBER PRIMVS DE VITA AC ‖ MORIBVS NICOLAI . QVINTI . SVMMI . PONTIFICIS ‖ INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 1 B) « [T]homas cognomento », expl. (c. 16 A) « celerius ascendamus ». IANNOZII . MANETTI . F . LIBER . SECVNDVS . DE GES‖TIS NICOLAI QVINTI . SVMMI PONTIFICIS IN‖CIPIT FELICITER. Inc. (c. 16 A) « [C]vm igitur », expl. (c. 40 B) « non ignora« mus ». IANNOZII . MANETTI . F . LIBER TERTIVS DE TESTA‖MENTO NICOLAI . V . SVMMI PONTIFICIS . PRIDIE ‖ QVAM MORERETVR INCIPIT FELICITER. Inc. (c. 41 A) « [Q]voniam de vita », expl. (c. 54 B) « intermissione scrutabatur. Amen ». V'hanno parecchie postille marginali del sec. XVII. Sul davanti della rilegatura, lo stemma di Urbano VIII e, sotto, una targhetta di carta, contenente il numero del codice. **D**

Arch. Vatic., ms. Politicorum 52, cart. miscell. (0,330 × 0,235), sec. XVI, di cc. 135: *Ianozij Manetti Florentini Prefatio Ad. A.* ‖ *Cardinalem Hilerdensem, et ad Ioan‖nem Cosme F. in libris de vita* ‖ *ac gestis Nicolai V summi* ‖ *Pontificis Incipit* ‖ *feliciter* (c. 1 A - c. 1 B). *Iannozij Manetti F. liber primus de vita* ‖ *ac moribus Nicolai Quinti summi Ponti‖ficis Incipit Feliciter* (c. 1 B - c. 16 B). *Iannozij Manetti F. liber secundus De gestis* ‖ *Nicolai Quinti summi*

Pontificis Incipit ¦ *Feliciter* (c. 16 B - c. 40 B). *Ianozotij* (sic) *Manetti F. liber tertius de testa mento Nicolai . V. summi Pontifici: Pridie quam moreretur Incipit* ' *feliciter* (c. 40 B - c. 52 B). Il ms. è rilegato in pergamena; sul dorso: « Politicum LII ». Numerose correzioni e aggiunte nel contesto della vita, e non poche postille marginali. **D¹**

Bibl. Vatic., ms. Vat. 7143, cart. (0,280 × 0,205), sec. XVI-XVII, di cc. 332. Il ms., legato in pergamena, contiene parecchie vite di papi. A c. 206 A comincia, senza intestazione, la vita di Niccolò V. Inc. « Vetus quaedam », expl. (c. 207 A) « mittere | « maluimus ». *Iannotti Manetti Floren tini liber Primus de Vi ta ac moribus Nicolai V* ¦ *Summi Pontificis* ¦ *Incipit feliciter* (c. 207 B - c. 233 B). *Iannotij Manetti Flor.* ‖ *Liber II. de Gestis* ¦ *Nicolai V summi* ¦ *Pontificis* ¦ *Incipit feliciter* (c. 234 A - c. 285 A). *Iannozij Manetti Floren tini.* ‖ *De Testamento Nicolai V* ¦ *Summi Pontificis* ¦ *Pridie quam moreretur lib. III* ¦ *Incipit feliciter* (c. 285 B - c. 310 B). **D²**

Bibl. Barberin., ms. XXXIII, 121, cart. miscell. (0,275 × 0,197), sec. XVI-XVII, di cc. 354. Vi sono: *Vitae aliquot Pontificum Romanorum.* Sul dorso della rilegatura in pergamena: HOLSTENIVS | VITAE PONTIFICVM ¦ PARS QVARTA. A c. 267 A: VITA NICOLAI PAPAE V ‖ auctore ¦ IANNOZIO ¦ MANETTO. *Iannozij Mannetti Florentini* ¦ *Praefatio* ¦ *ad R.* (sic) *Cardinalem Hirlendensem, et ad Ioannem* ¦ *Cosmae filium* ‖ *In libros de vita, ac gestis Nicolai V. Summi* ¦ *Pontificis incipit feliciter.* Inc. (c. 268 A) « Vetus quaedam priscorum », expl. (c. 268 A) « separatim mittere maluimus ». *Iannotti Manetti filij* ¦ *Liber primus* ¦ *De vita ac moribus Nicolai . V. Summi Pontificis* ¦ *incipit feliciter* (c. 268 B - c. 281 A). *Iannozii Manetti filij* ¦ *Liber secundus* ‖ *De gestis Nicolai V. Summi Pontificis .* ¦ *incipit foeliciter* (c. 281 B - c. 304 A). *Iannozij Mannetti Florentini* ¦ *De Testamento Nicolai V Summi Pontificis* ¦ *pridie quam moreretur* ¦ *Liber Tertius* ‖ *incipit foeliciter* (c. 304 B - c. 317 A). **D³**

Bibl. Vallicell., ms. I, 36, cart. miscell. (0,275 × 0,195), secolo XVI-XVII, di cc. III-420. Vi sono: VITAE ¦ ET ACTA ‖ MVLTORVM . SVMMOR . PONTIFICVM. A c. 357 A: VITA NICOLAI PAPAE . V . ¦ auctore ¦ IANNOZIO MANETTO. *Iannozii Mannetti florentini* ‖ *Praefatio* ¦ *ad R.* (sic) *Cardinalem Hirlendensem et ad* ‖ *Ioannem Cosmae filium* ‖ *In libros de vita, ac gestis Nicolai V summi* ‖ *Pontificis incipit foeliciter* (c. 358 A - c. 358 B). *Iannotti Manetti filii* ‖ *Liber Primus* ¦ *De vita, ac moribus Nicolai V Summi Ponti* ¦ *ficis incipit foeliciter* (c. 358 B - c. 374 B). *Iannozii Manetti filii* ¦ *Liber secundus* ¦ *De gestis Nicolai V Summi Pontificis* ‖ *incipit foeliciter* (c. 375 A - c. 404 A).

Iannozii Mannetti Florentini ‖ *De Testamento Nicolai V Summi* ‖ *Pontificis pridie quam* ‖ *moreretur* ‖ *Liber tertius* ‖ *Incipit foeliciter* (c. 404 B - c. 420 A). **D⁴**

FIRENZE. Bibl. Laurenz. ms Ashburnh. 1555, membr. (0,235 × 0,157), sec. XV, di cc. 70. Il cod. ha due guardie cartacee recenti in principio, ed altre due cartacee e recenti in fine. Vi sono iniziali miniate in oro, rosso, giallo, azzurro e verde nelle cc. 1 A, 2 A, 21 A e 52 B, dove sono rubricati i titoli della prefazione e dei tre libri. V'hanno non poche postille marginali del secolo XVI. Legatura moderna in pelle rossa; dorato il taglio. A c. 1 A: *Iannozii Manetti prefatio ad A. cardinalem* ‖ *Hilerdensem et ad Ioannem Cosme f. in li*‖*bris de vita ac gestis Nicolai . V. summi* ‖ *pontificis incipit feliciter*; inc. « Vetus quedam priscorum ». A c. 2 A: *Iannozii Manetti liber primus de vita* ‖ *ac moribus Nicolai quinti summi ponti*‖*ficis incipit feliciter;* inc. « Thomas cogno- « mento Saraçanensis », expl. vita (c. 70 B) « post habitus (*sic*) sine « intermissione scrutabatur. AMEN » (1). **E**

MANTOVA. Bibl. Capilupi, ms. CXI, cart. miscell. sec. XVI-XVII, di cc. 66 (cf. G. ANDRES, *Catalogo dei codd. manoscr. della famiglia Capilupi di Mantova,* Mantova, presso la Società dell'Apollo, 1797, p. 330, n. 6) (2). **F**

(1) La descrizione di questo e del cod.'B mi fu gentilmente comunicata dal prefetto della Laurenziana, signor Guido Biagi.

(2) I due codici che seguono contengono solo speciali estratti di questa vita di Niccolò V:

ROMA. Bibl. Barberin., ms. XXX, 135, cart. miscell. (0,275 × 0,190), sec. XVI in fine, di cc. 186. A c. 93 A: *Ex libro manuscripto in pergamena* ‖ *numero 2046. Iannotii Manetii florentini ad* ‖ *Ad* (sic) *Antonium Cardinalem Ilerdensem et ad Ioannem* ‖ *Cosmae filium in lib. de vita et gestis Nicolai V Summi Pont.* ‖ *in Vaticana Bibliotheca,* ‖ *fol. 25, dum loquitur auctor de fabricis Nic. V.* Inc. (c. 93 A) « Ad « maiora deinde conversus », expl. (c. 101 A) « ac preponenda di- « gnoscitur ». Segue: *Sequens pagina demonstrat plantam supradicti aedificii* ‖ *Templi Sancti Petri, quod Nicolaus V inchoavit, sed, morte praeven*‖*tus, evanuit dictum edificium.* La pianta trovasi invece a c. 100 A: *Planta Templi Vaticani, quod Nicolaus V,* ‖ *Bernardo Rosellino Architecto,* ‖ *inchoaverat.* ‖ *Sed Pontifex, morte praeventus, non potuit perficere.*

Bibl. Vallicell., ms. I, 13, cart. miscell. (0,270 × 0,185), sec. XVI-

C e C^1 presentano numerose affinità (1), con chiara dipendenza di C^1 (2). La stessa affinità esiste fra D, D^1, D^2, D^3, D^4 (3). Da D dipende direttamente D^1; da D^1, D^2; D^3,

XVII, di cc. 408. A c. 57A: DE NICOLAO. V. PONT. MAX. ‖ EIVSQ. PRAECIPVO LITERARVM STVDIO ‖ *creatus est Pontifex anno 1447*. Inc. « De quo, si quis forte miretur », expl. (c. 58A) « non ignoramus ». La natura delle varianti accenna ad una chiara dipendenza di questo estratto dal cod. D^4.

(1) *AD* non immerito *CC*^{1} haud immerito *AD* revertitur *CC*^{1} revertit *AD* de se opinionem *CC*^{1} opinionem *AD* suo *CC*^{1} et suo *AD* huiusmodi *CC*^{1} his et huiusmodi *AD* iampridem *CC*^{1} iamprimum *AC* celebratum *CC*^{1} celebratum et decantatum *AD* suae *CC*^{1} sua *AD* plurimis *CC*^{1} pluribus *AD* quamdam aream *CC*^{1} quamdam *AD* construebatur *CC*^{1} constituebatur *AD* porticus *CC*^{1} fornices *AD* curtis illa *CC*^{1} curtis *AD* octo a dextris *CC*^{1} a dextris *AD* purgari *CC*^{1} pugnari *AD* ipsum *CC*^{1} ipsam *AD* ad pedes *CC*^{1} usque ad pedes *AD* summi pontificis *CC*^{1} pontificis *AD* tamen *CC*^{1} tunc *AD* in ipsum *CC*^{1} ipsum *AD* praedicti imperatoris *CC*^{1} imperatoris *AD* propria *CC*^{1} nostra *AD* lapillis nobilibus *CC*^{1} nobilibus lapillis *AD* illa *CC*^{1} illa vera *AD* ad exaugendam *CC*^{1} exaugendam &c.

(2) *C* quadragesimo septimo *C*^{1} quadragesimo *C* elegantia *C*^{1} elementa *C* ad finem usque *C*^{1} ad finem *C* omnibus necessariis ac utilibus et iocundis rebus optime simul atque abundantissime subministraretur. In secunda vero, quae erat intermedia statio similis priori, cum omnibus necessariis oportunis *C*^{1} omnibus necessariis oportunis *C* ingentium dolorum *C*^{1} ingentium *C* pusilla quadam *C*^{1} pusilla *C* vicissitudinaria comparatio melius discernatur. Pro lapidibus dolatis *C*^{1} vicissitudinaria dolatis *C* postulationibus auditis ac diligenter accurateque consideratis, ut debitam *C*^{1} postulationibus ut debitam &c.

(3) *AC* laborum suorum *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} suorum laborum *AC* octavo supra millesimum christianae salutis anno *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} octavo anno supra millesimum christianae salutis *AC* nullae *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} mille *AC* coniugium *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} coniugem *AC* ordinarium *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} ordinatum *AC* pontificalia indumenta *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} pontificalia *AC* parva *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} pauca *AC* cosmographus, orator, philosophus, physicus *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} cosmographus, physicus *AC* sanorumque *D D*^{1} *D*^{2} *D*^{3} *D*^{4} saniorumque &c.

dipende da D^2 confrontato con D; da D^3 dipende finalmente D^4 (1).

Si è così ridotta ad A, B, C, D, E, F la serie dei codici innanzi descritti. Di B, E ed F non potei aver notizia che per lettera. Da quanto però mi fu risposto, relativamente ad alcuni passi controversi, ho potuto stabilire essere F copia di codice da me conosciuto, e B ed E non differire dalla quasi concorde lezione dei codici A, C e D, sui quali ho condotta la nuova edizione critica.

Si è molto con essa depurato il testo del Manetti? Giudichi il lettore, dopo avere attentamente esaminato il seguente

CONFRONTO

TRA L'EDIZIONE DEL MURATORI E LA NUOVA EDIZIONE

quanto alla integrità, trascrizione e interpunzione del testo

INTEGRITÀ DEL TESTO.

Edizione del Muratori.	Nuova edizione.
Col. 907-908, l. 15 quoddam	novum quoddam
910, 8 Medicis	medicis curantibus
910, 28 commendans	admodum commendans
910, 43-44 promisisset, confestim	promisisset, accepta de indubitata filii sui salute promissione eique praebita, confestim
912, 28 aetatis	circiter aetatis
912, 35-36 atque ob hoc, perspectius agnoscens eius virtutes, paulo post	atque, ob commemoratas eius virtutes, paulo post

(1) *D e* D^1 F. D^2 florentini D^3 *e* D^4 filii *D e* D^1 ei ipsi D^2 D^3 D^4 et ipsi *D* ac D^1 ac *corretto in* sed D^2 D^3 D^4 sed *D* D^1 saeculares quam religiosos D^2 D^3 saeculares quam regulares ac religiosos D^4 saeculares ac religiosos *D* D^1 D^2 vitam D^3 D^4 vita *D* D^1 peregiae D^2 D^3 D^4 peregrinae *D* D^1 quae quidem, paucis post diebus D^2 *lacuna*, D^3 D^4 qui quidem paucis post diebus &c.

912, 39 quidem Theologiae	quaedam et digniora theologiae
913, 68 inter	cum inter
915, 13-14 praedandi, ac	ac praedandi et
915, 22 suorum	clientum suorum
915, 23 et Monachali	ac vili et monachali
915, 25 comite	comite contentus
917, 11-12 paene	omnes paene
917, 48 à somno	statim a somno
920, 42 superfluum	superfluum quiddam
924, 6 institutus	iamdudum institutus
924, 74 amplos	plurimos amplos
925, 28 non modo ad	ad continuam non modo
926, 22 mercedibus	annuis mercedibus
926, 33 egregie	egregie admodum
926, 65 certatim	quasi certatim
926, 69 praesertim ad	ad haec praesertim
927, 73 modo non	modo
931, 14 partim munivit	partim munivit, partim reparavit
931, 60 pannorumque	drapporum pannorumque
931, 70 variae	enim variae
933, 66 ordinabantur	coordinabantur
934, 48 marmoribus	partim marmorcos
935, 38 ... (*sic*) fore	pino aheneo fore
935, 45 duorum	duorum intercolumniorum, tertium
936, 24 pluribus	cum pluribus
936, 64-65 marmoribus	partim marmoreis
937, 45 conforme	humanis humeris conforme
937, 49-50 similitudo	similitudo nostra
938, 8 latitudo, cuius	latitudo, quae est ab uno ad alterum latus et decies tantum quantum altitudo, cuius
939, 69-70 latitudinis. Trabes	latitudinis, et tertium tabulatum septem habens cubitos latitudinis. Trabes
941, 38 rediit	hilariter rediit
943, 73-74 ac diuturni	ac plurimis tam diuturni
944, 34-35 et arteticorum	et ceterorum arthriticorum
946, 28 occultissima	occultissima videntur et sunt
946, 34 Atrebatensi	Atrebatensi viro
947, 43 tria	haec tria
948, 3 praetermissis	penitus praetermissis
948, 39 procellarum	maritimarum procellarum
948, 73 ad	non ad

949, 10 vitae	quoque vitae
949, 35 dolorum	continuorum dolorum
950, 30 aliis	eam aliis
951, 13 Innocentium II	Innocentium secundum, Alexandrum tertium
951, 61 paribusque	imparibusque
954, 17 munerum	munerum tuorum
957, 51 continuis	octo continuis
960, 6-7 illustrasti	ita illustrasti

Trascrizione del testo.

Edizione del Muratori.	Nuova edizione.
907-908, 8 libros	libris
907-908, 10 quidem	quaedam
907-908, 15 cui	cuius
907-908, 16 vestram	vestrum
907-908, 16 nobis	vobis
907-908, 25 potius quam ad alios	simul, quam vel ad alios
907, 35 inde	unde
908, 29 et patria	e patria
908, 30 ibi	ubi
909, 19 diligentius	diligenter
909, 42 fieri	fari
909, 51 utilia	virilia
910, 16 pro	prae
910, 30 quia	quasi
910, 69 quoque	quandoque
910, 69 comperiantur	comperiuntur
911, 16 prope	proprie
912, 11 inops	inopia
912, 24 commodam	communem
912, 37-38 gubernatorem	gubernationi
912, 41 animatus	armatus
912, 55 quoque	quamdam
912, 63 quoque	quaeque
912, 65 aeternae	aeterno
914, 5 subverteret	sedaretur
915, 14 simul	nimis
915, 15 convenerunt	coniurarunt
915, 36 propter	per
915, 37 omissa	amissa

915, 71 eo	ei
916, 18 diu	die
916, 18 suscepit	susceperit
916, 73 recreati	conditi
917, 53 interrogatus fuisset	interrogaretur
917, 62 eos	ex
918, 12 perquam	quasi
918, 27 potius	perditis
918, 66-67 defectiones	defectionem
921, 30 primum	plurimum
920, 40 valuit	valuerit
920, 48 accedamus	ascendamus
921, 30 quondam	quemdam
921, 35-36 solvendum, amissas	solvere, tum amissas
921, 55 postulationibus et supplicationibus	postulantibus et supplicantibus
921, 64-65 benignaque	tam benigna
921, 67-68 tanta et tam admirabili	tantam et tam admirabilem
922, 4 ac	ad
922, 23 idem	eisdem
922, 59 mensibus	membris
922, 64 Cardinalium	cardinalatus
923, 29-30 duabus	duobus
923, 47 ligurorum	liguriorum
923, 62 etiam	enim
923, 68 procederent	procederet
923, 71 replicandi	explicandi
924, 3-4 felicissimus	quinquagesimus
924, 38 venerabile	incredibile
925, 1 ferri	feriri
925, 8 comperiamus	comperimus
925, 25-26 ardore incredibili, et non ordinariis salariis	annuis mercedibus et ordinariis salariis
925, 40 praeberet	praeberetur
926, 15 miretur	miraretur
926, 31 carorum	clarorum
926, 37 novem	sexaginta
926, 54 nobili	nobilitato
926, 74 selectiora	sunt leviora
927, 52 salarii	salarium
927, 58 applicuimus	applicueramus
928, 1 quoniam	quando
928, 23 accedamus, quoniam	accedemus, quando

928, 70 contagio	contagione
929, 14 suae	sua
929, 44 Castellarum	Castellanam
929, 46 specioseque	spatioseque
931, 25 tertiam	tertium
931, 67 inter Columnas	intercolumniis
932, 8 membris	moenibus
932, 29 fabricare	fabricari
932, 35 cubitos	cubitum
932, 36 voluit	noluit
933, 15 irriguis	irriguus
933, 21 enim	namque
933, 36 respondebat	respiciebat
934, 9 e	a
934, 10 junctis	vinetis
934, 13 proprioribus	propioribus
934, 23 cubitus	cubicula
934, 45 ducentorum	quingentorum
934, 49-50 intersecabat	interferebat
934, 51 ducentos	quingentos
934, 70 vix	iuxta
935, 43 constituebantur	construebantur
935, 63 quia	quod a
935, 67 spatiosa	speciosa
936, 66 ornabat	ornabatur
936, 68 decorum	devotum
936, 71 ac	vel
937, 4-5 ducentorum	quingentorum
937, 8 ducentos	quingentos
937, 9 ab	ad
937, 10 fere	paene
937, 12 dilatabatur	dilatabantur
937, 16 maxime	maximae
937, 22 spatiosissimam	speciosissimam
937, 22 at	et
937, 32 sunt	erant
937, 48 capite	capiti
937, 52-53 superiorem... partem	superiori... parte
937, 62-63 humano corpori instar	humani corporis instar
937, 63 potuisse	patuisse
938, 14 tamen	tantum
938, 17 altius	altus
938, 44 offerunt	offeruntur
939, 13 maximos	maximae

939, 20-21 Mausolo Cariae cuidam	Mausoli Cariae cuiusdam
939, 31 Circo	Cyzico
939, 36 reperiemus	reperiremus
939, 38 valeamus	valeremus
940, 2 non	vero
940, 22 quae	ut
941, 17 usitato et consueto, plene et omnino	usitate et consuete, penitus et omnino
941, 30 et	ei
941, 36 a	e
941, 37 ordinariam	ordinatam
941, 43-44 fuerunt	fuerant
941, 45 ascenderunt	descenderunt
942, 7 et	ut
942, 8 nostrorum	nostrarum
942, 21 Galliam	Germaniam
943, 42 quoque	quique
943, 61 vere	rem
944, 35-36 quidem	quoque
944, 40 cohortabantur	exhortabantur
945, 4 assentimus	assentimur
945, 12 mentibus	membra
945, 12 postulaverunt	postulaverint
945, 17 explorarive	explicarive
945, 17-18 quoniam	quando
946, 23 praeditum	praeditam
946, 29 ignoramus	ignoremus
945, 61 more	in ore
947, 26 antequam	nisi
947, 29 delabatur	dilabatur
947, 35 praedictam	praeditam
947, 37 respondemus	ostendemus
947, 48 carptas	carpta
947, 53-54 notissimum sit	notissimae sunt
947, 66 iterari	reiterari
948, 24 quam	quasi
948, 29-30 purificationis	purifici roris
948, 34 illaque atramentali	illa quasi atra naturali
948, 47 his	eis
949, 40 propriam	praecipuam
949, 65 sunt	sint
950, 18 Narnia	Narniae
950, 36-37 collapsis et confragosis	collapsa et confragosa

951, 9 Johannem X	Leonem quintum
951, 15 hinc	hunc
951, 26 captus	capitur
951, 48 collocatur	collocatus
951, 53 Neroniani	Neronis
953, 9 Turcarum	Turcorum
954, 37 magisterium	magistratum
955, 14 praecipue	praecipua
955, 33 unctus	unicus
955, 34 diuturna tempora	diuturno tempore
955, 43-44 auxisti	illustrasti
956, 17 gratia	genera
596, 66-67 omnipotentis denique Dei	omnipotenti denique Deo
957, 50 potuerunt	potuerint
957, 66 occupabantur	occupabatur
957, 68 invidia	invida
958, 3 vespribus	vepribus
958, 4 animi	omnium
958, 38 lactuosum	luctuosum
958, 38 acerbius	acerbum
958, 64 substituerint	substituerunt
958, 65 omnium	omni
958, 66 Graeci	graece
959, 3-4 ullatus	ululatus
959, 12-13 felicissima	trina
960, 1 apertam	aptam
960, 2 animi	animae
960, 12 benefica	beatifica
960, 15 lacubrationibus	lucubrationibus

Interpunzione del Testo.

Edizione del Muratori.	Nuova edizione.
910, 53-55 Quippe non multo post ipsum incolumem factum, apprime hortabatur...	Quippe, non multo post, ipsum incolumem factum apprime hortabatur...
912, 39-41 ad majora quidem Theologiae studia Dialecticis ac Physicis facultatibus, supra quam dici potest animatus, mirum...	ad maiora quaedam et digniora theologiae studia, dialecticis ac physicis facultatibus supra quam dici potest armatus, mirum...

919, 34 Theologus, maximus...	theologus maximus...
920, 24-25 urbanitate; lepore...	urbanitate, lepore...
932, 29-30 arduum opus ab ingenti	arduum opus, ab ingenti
942, 36 Alphonsus iampridem, Florentinis	Alfonsus, iampridem florentinis
946, 27-28 velut abyssus multa,	velut abyssus, multa
948, 34-35 scilicet peccato, coinquinata,	scilicet peccato coinquinata,
958, 2 dominicus sentibus	dominicus, sentibus
958, 34 praesertim, tam	praesertim tam
&c.	&c.

APPENDICE

Opere edite ed inedite di Giannozzo Manetti (1)

A) *Opere edite.*

1. Iannotii Manetti oratio fvnebris in solemni Leonardi historici, oratoris ac poetae lavreatione incipit feliciter: in *Leonardi Bruni Arretini epistolarum libri VIII... recensente Laurentio Mehus...* Florentiae, mdccxxxxi, ex typographia Bernardi Paperinii, I, pp. lxxxix-cxiv. Cf. Vespasiano da Bisticci, *Comment.* cit. pp. 21-22; Rinuccini, *Ricordi storici,* Firenze, 1840, p. lxxiii; Montfaucon, *Bibl. biblioth. manuscr.,* Parigi, 1739, I, 368, d nota; Zeno, *Dissertaz. Voss.,* Venezia, 1752, I, 82 sgg., 184, n. 21; Moreni, *Bibliogr. storico ragionata della Toscana,* Firenze, 1805, II, 19; Shepherd, *Vita di Poggio Bracciolini,* Firenze, 1825, II, 68 sgg. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2920, c. 1 a – c. 28 b, e ms. Vat.-Urbin. 387, c. 169 a – c. 180 b; Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXXXX sup. 52, a c. 91 b (cf. Bandinius, op. cit. III, 631, n. xiii).

2. Iannotii Manetti et Honofri Parenti florentinorvm legatorvm oratio ad Alfonsvm clarissimvm Aragonvm regem, in nvptiali vnici filii inclyti Calabriae dvcis celebritate: in *De regibus Siciliae et Apuliae... Epitome Felini Sandei,* Hanoviae, mdcxi, pp. 169–175. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 30; Zeno, op. cit. I, 184, n. 22; Mittarelli, *Biblioth. codic. manuscr. monast. S. Michaelis*

(1) Con questa breve rassegna delle opere del Manetti non intendo già di fare un lavoro definitivo, ma solo di dare un saggio del metodo che terrò in questa parte, quando intraprenderò, spero presto, uno studio completo intorno a questo umanista. Seguendo, per quanto ho potuto, l'ordine cronologico, vi ho accuratamente notato quelle opere e quei mss., che mi è stato dato finora di rintracciare.

Venetiarum prope Murianum, Venetiis, 1779, col. 722; Moreni, op. cit. II, 20. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2920, c. 29 A – c. 36 B, ms. Palat. 1604, c. 1 A – c. 4 B, ms. Vatic.-Urbin. 387, c. 180 B – c. 184 A. Cf. poi Lamius, *Catalog. codic. manuscr. qui in biblioth. Riccard. Florentiae adservantur*, Liburni, 1756, p. 275 e Mittarelli, loc. cit.

3. FLORENTINORVM LEGATORVM ORATIO AD CONGRATVLANDVM NICOLAO QVINTO ROMANO PONTIFICI IN CREATIONE SVA, HABITA PER IANNOCTIVM MANETTI IN PVBLICO ET GENERALI CONSISTORIO: in Mittarelli, op. cit. coll. 716–721. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 40; Zeno, I, 185, n. 26; Moreni, II, 20. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2920, c. 37 A – c. 45 A, ms. Vat.-Urbin. 387, c. 184 B – c. 188 A; Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXXXX sup. 56, a c. 41 B (cf. Bandinius, op. cit. III, 639, n. VI) e ms. Plut. LII, 15, a c. 1 A (cf. Bandinius, II, 558-560, n. 1). Cf. poi Lamius, op. cit. p. 275 e Mittarelli, loc. cit.

4. CHRONICON PISTORIENSE A CONDITA VRBE VSQVE AD ANNVM MCCCCXLVI, AVCTORE IANNOTIO MANETTO FLORENTINO, NVNC PRIMVM PRODIT EX MANVSCRIPTO CODICE FLORENTINO: in Muratori, *Rer. Ital. Script.* Mediolani, MDCCXXXI, XIX, 985-1076. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* pp. 34, 109; Zeno, I, 178 e 183, n. 12; Moreni, II, 18; *Istorie Pistolesi ovvero delle cose avvenute in Toscana dall'anno 1300 al 1384 e diario del Monaldi*, ediz. Biscioni, Milano, 1845, pp. VIII-IX. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 932, c. 1 A – c. 105 A, e ms. Vat.-Urbin. 387, c. 289 A – c. 344 A. Cf. poi Moreni, loc. cit.

5. IANNOTII MANETTI FLORENTINI ORATORIS ORATIO AD ALFONSVM CLARISSIMVM ARAGONVM REGEM: DE LAVDIBVS PACIS NEAPOLI DICTA: in *De reg. Sicil. et Apul.* op. cit. pp. 177-184. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 57; Zeno, I, 185, n. 25; Mittarelli, col. 722. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2920, c. 70 A – c. 79 A, ms. Vat. 1043, par. I^{a}, c. 160 A – c. 164 B, ms. Palat. 1604, c. 4 A – c. 7 B, e ms. Vat.-Urbin. 387, c. 199 A – c. 203 B; Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXXXX sup. 52, a c. 117 A (cf. Bandinius, III, 631-632, n. XIV). Cf. poi Lamius, p. 275 e Mittarelli, loc. cit.

6. α) FLORENTINORVM LEGATORVM ORATIO IN FAVSTA AC FELICI FRIDERICI III IMPERATORIS CORONATIONE, TEMPORIBVS NICOLAI V SVMMI PONTIFICIS PER IANNOTIVM MANETTI HABITA ROMAE: in *Politica imperialia sive discursus politici... ex biblioth. viri nobilis et clarissimi D. Melchioris Goldasti Hainminsfeldii...* Francofurti, MDCXIV, par. V, pp. 346-353.

β) FLORENTINORVM LEGATORVM ORATIO IN FAVSTA AC FELICI FRIDERICI III IMPERATORIS CORONATIONE, TEMPORIBVS NICOLAI V SVMMI PONTIFICIS, PER IANNOTIVM MANETTI HABITA ROMAE: in *Rer.*

Germ. Script.... tomus tertius, ex biblioth. et recens. Marquardi Freheri... Argentorati, MDCCXVII, pp. 9-19. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 66; Zeno, I, 185, n. 27; Mittarelli, col. 722. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Regin. 1612, c. 95 A – c. 110 B. Cf. poi Lamius, p. 275 e Mittarelli, loc. cit.

7. CLARISSIMI VIRI IANOCII DE MANECTIS, EQVITIS AC IVRECONSVLTI FLORENTINI, AD INCLYTVM ARRAGONVM (*sic*) REGEM ALFONSVM, DE DIGNITATE ET EXCELLENTIA HOMINIS LIBRI IIII. *Ex biblioth. Io. Alexandri Brassicani iureconsulti, recens in lucem aediti* (sic), Basileae, MDXXXII. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* pp. 70, 72; Zeno, I, 182-183, n. 9. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1604, c. 53 B – c. 97 A, e ms. Vat.-Urbin. 5, c. 109 A - 159 B.

8. COMINCIA L'ORAZIONE DI MESSER GIANNOZZO MANETTI E DI BERNARDO DE' MEDICI, COMMESSARI GENERALI DEL FELICE CAMPO DEL MAGNIFICO COMVNE E POPOLO DI FIRENZE, FATTA IN DOMENICA A DÌ .XXX. DI SETTEMBRE .MCCCCLIII., QVANDO E' DIERONO L'AVTORITÀ DEL GOVERNO E 'L BASTONE, ALLA PRESENZIA DI TVTTO L'ESERCITO, APRESSO ALLA TERRA DI VADA, AL MAGNIFICO SIGNORE E STRENVO CAPITANO, SIGNOR MESSER GISMONDO PANDOLFO DELLA MAGNIFICA CASA DE' MALATESTI: nella cit. *Collez. di opere inedite o rare,* II, 203 sgg. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* pp. 85-86. *Mss.* cf. Moreni, II, 20.

9. VITA NICOLAI V SVMMI PONTIFICIS, AVCTORE IANNOTIO MANETTO FLORENTINO, NVNC PRIMVM PRODIT EX MANVSCRIPTO CODICE FLORENTINO: in Muratori, *Rer. Ital. Script.,* Mediolani, MDCCXXXIV, III, par. 2ª, col. 907 sgg.

10. α) FRANCISCI PETRARCHAE ILLVSTRIS POETAE VITA SECVNDVM IANNOZZVM MANETTVM INCIPIT FOELICITER: in Iacobi Philippi Tomasini *Petrarcha redivivus... cui addita poetae vita Paulo Vergerio, Anonymo, Iannozzo Manetto, Leonardo Aretino et Ludovico Beccadello auctoribus*... Patavii, CIↃIↃCL, pp. 195-206.

β) SPECIMEN HISTORIAE LITTERARIAE FLORENTINAE SAECVLI DECIMITERTII AC DECIMIQVARTI, SIVE VITAE DANTIS, PETRARCHAE AC BOCCACCII A CEL. IANNOTIO MANETTO SAECVLO .XV. SCRIPTAE, LITTERARVMQVE TVM GRAECARVM, QVAM LATINARVM IAM TVM RESVRGENTIVM INCVNABVLA EXHIBENTES, QVARVM DVAE NVNC PRIMVM IN LVCEM PRODEVNT RECENSENTE LAVRENTIO MEHVS. Florentiae, MDCCXLVII, apud Ioannem Paulum Giovannelli. Precede (pp. V-X) la dedica di L. Mehus « illustrissimo atque excellentissimo d. Marco Fuscareno equiti, ac « divi Marci procuratori » &c. ed una epistola del medesimo (pp. XI-XLVII) « candido lectori ».

γ) DANTIS, PETRARCHAE AC BOCCACCII VITAE AB IANNOTIO MANETTO SCRIPTAE, QVAE PRIMVM, RECENSENTE LAVRENTIO MEHVS,

VNA CVM DANTIS AC BOCCACCII VITIS A SICCONE POLENTONO SCRIPTIS AC NONNVLLIS EXCERPTIS EX I. M. PHILELPHI LIBELLO AD DANTIS STVDIA, SCRIPTA &c. SPECTANTIBVS, FLORENTIAE APVD I. P. GIOVANNELLI, 1747, IN 8° PRODIERVNT: in *Philippi Villani liber de civitatis Florentiae famosis civibus, ex codice Mediceo Laurentiano nunc primum editus, et de Florentinorum litteratura principes fere synchroni scriptores denuo in lucem prodeunt, cura et studio Gustavi Camilli Galletti florentini I. C.*, Florentiae, MDCCCXLVII, pp. 57-93. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 110; Manni, *Istoria del Decamerone*, Firenze, 1742, par. I, cap. VI, p. 16; Zeno, I, 9-10 e 183-184, n. 16-18; Moreni, II, 18-19; Philip. Villanius, *Vitae Dantis, Petrarchae et Boccacci, ex cod. ined. Barberin.*, Florentiae, 1826, pp. XXVI sg., 11 sg. nota, 39 nota, 45 nota; Voigt, *Il risorgim. dell'antichità classica*, Firenze, 1888, I, 388, nota 3; Moore, *Dante and his early biographers*, London, 1890, pp. 82-93. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Regin. 768, c. 36 A - c. 62 A, mss. Palat. 1601, c. 57 B - c. 93 B, e 1612, c. 56 B - c. 90 B, ms. Vat.-Urbin. 387, c. 212 B - c. 234 A; bibl. Barberin. ms. XXXII, 114, c. 22 A - c. 87 B; Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXIII, 30, a c. 103 A. (Cf. Bandinius, II, 699-703, nn. VII-IX; Montfaucon, I, 366 D; Moreni, II, 19). Su questo ms. condusse il Mehus la sua edizione.

11. PROTESTO DI MESSER GIOVANNOZZO MANETTI, ESORTATORIO DI GIVSTIZIA A' SIGNORI E A' COLLEGI E AI RETTORI E A TUTTI I MAGISTRATI: nella cit. *Collez. di opere inedite o rare*, II, 195-201. Cf. Zeno, I, 186, n. 47. *Mss.* Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. XLIII, 17, a c. 30 A (cf. Bandinius, V, 211 sgg. n. XVI; Montfaucon, I, 328 B) e ms. Plut. LXI, 41, a c. 87 A (cf. Bandinius, V, 265 sg. n. VII). Cf. poi *Catalogo della bibl. comun. di Siena*, libri e mss. 1844, p. 60.

12. LETTERE DI MESSER GIANNOZZO MANETTI: nella cit. *Collez. di opere inedite o rare*, II, 163-194. Eccone l'elenco: 1ª « M. Giannozzo « Manetti a Vespasiano [*da Bisticci*] salute », Vacciano, 8 ottobre 1450 (in latino), a pp. 165-167; 2ª « M. Giannozzo Manetti a Vespasiano « salute », Napoli, 20 aprile 1451, a pp. 168-169; 3ª « Risposta de' Dieci « della Balia a una de' Sanesi, composta per messer Giannozzo Manetti « de' Dieci », 20 luglio 1453, a pp. 169-175; 4ª « M. Giannozzo Manetti « a Vespasiano salute », Roma, 23 dicembre 1454, a pp. 175-177; 5ª « M. Giannozzo Manetti a Vespasiano salute », Roma, 17 gennaio 1455, a pp. 177-178; 6ª « M. Giannozzo Manetti a Vespasiano « salute », Napoli, 8 dicembre 1456, a pp. 178-79; 7ª « M. Giannozzo « Manetti a Vespasiano salute », Napoli, 14 dicembre 1456, a pp. 179-180; 8ª « Copia d'una lettera mandata a Firenze per lo eloquentis- « simo cavaliere messer Giannozzo Manetti fiorentino, mandata da Na- « poli e dicie così », [1456], a pp. 180-183; 9ª « M. Giannozzo Ma-

« netti a Vespasiano salute », Napoli, 31 maggio 1457, a pp. 183-184; 10ª « Epistola mandò Giannozzo Manetti a Niccolò Piccino (*sic*) « capitano di Santa Chiesa, quando era nella Marca », Rimini, 3 ottobre 1463 (?), a pp. 184-189; 11ª « M. Giannozzo Manetti a « Vespasiano salute », [manca la data], a pp. 190-194. L'edizione delle lettere dirette a Vespasiano fu condotta sopra il cod. Laurenziano LXXXX sup. 30. Esso è descritto nella prefazione (p. XI) del Bartoli alle cit. *Vite di uom ill. del sec.* XV.

B) *Opere inedite.*

1. DIALOGVS DE ACERBA ANTONINI DILECTISSIMI FILII SVI MORTE CONSOLATORIVS, IN MONASTERIO CARTVSIENSIVM HABITVS. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* pp. 12-13; Zeno, I, 181, n. 6; Moreni, II, 20. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., mss. Palat. 1601, c. 1 A - c. 57 A, e 1602, c. 1 A - c. 56 A, ms. Vatic.-Urbin. 5, c. 217 A - c. 251 B. Nel cod. Vat. 1607 trovasi una traduzione in volgare di questo dialogo, dedicata « ad « Mariotto Banchi, ad cui stanza di latino in volgare fu trasferito » e scritta « a dì 30 di marzo 1444 », come si ricava da una nota nell'*explicit* del codice stesso.

2. LAVDATIO IANVENSIVM, AD ILLVSTRISSIMVM PRINCIPEM DOMINVM THOMAM DE CAMPO FREGOSO DEI GRATIA IANVAE DVCEM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 14; Zeno, I, 181, n. 2. *Mss.* bibl. Vatic., mss. Palat. 43, c. 21 A - c. 41 B, e 1605, c. 9 A - c. 29 B, ms. Vat-Urbin. 387, c. 273 A - c. 288 B.

3. VITA SOCRATIS ET SENECAE, AD ALFONSVM ARAGONVM REGEM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* pp. 16, 19; Zeno, I, 183, nn. 14-15. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1604, c. 29 B - c. 53 B, ms. Regin. 768, c. 172 A - c. 203 A, ms. Vat.-Urbin. 387, c. 234 A - c. 259 B; Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXIII, 30 (cf. Bandinius, II, 699-703, nn. X-XI).

4. ORATIO AD SENENSES, DVM PLVMBINVM AB ALFONSO ARAGONVM REGE OBSIDERETVR. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 45; Zeno, I, 184, n. 23; Moreni, II, 19. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2920, c. 45 B - c. 57 A, ms. Vat.-Urbin. 387, c. 188 A - c. 193 B. Cf. poi Lamius, p. 275.

5. ORATIO AD VENETOS, DVM PLVMBINVM AB ALFONSO ARAGONVM REGE OBSIDERETVR. Cf. Zeno, I, 184-185, n. 24; Mittarelli, col. 722. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2920, c. 57 A - c. 69 A, ms. Vat.-Urbin. 387, c. 193 B - c. 199 A. Cf. poi Lamius, p. 275 e Mittarelli, loc. cit.

6. DIALOGVS IN DOMESTICO ET FAMILIARI QUORVMDAM AMICORVM SYMPOSIO VENETIIS HABITVS, DVM IBI FLORENTINI POPVLI NOMINE LEGATIONIS MVNERE FVNGERETVR, AD DONATVM ACCIAROLVM (1). Cf. Zeno, I, 183, n. 13. *Mss.* Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXXXX sup. 29 (cf. Bandinius, III, 487-490).

7. AD ALFONSVM ARAGONVM REGEM, ORATIO CONGRATVLATORIA IN FEDERICI III IMPERATORIS VISITATIONE. Cf. Zeno, I, 186, n. 45. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1604, c. 7 B - c. 22 B.

8. EPISTOLA AD CALISTVM III SVMMVM PONTIFICEM EXHORTATORIA, VT ALFONSVM BELLO ADVERSVS TVRCVM IMPERATOREM PRAEFICERET. Cf. Zeno, I, 185, n. 28. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 6898, c. 61 A - c. 72 B, ms. Palat. 1604, c. 22 B - c. 29 B, ms. Vat.-Urbin. 1159, c. 67 A - c. 83 A.

9. AD ALFONSVM CLARISSIMVM ARAGONVM REGEM, NOVA TOTIVS PSALTERII DE HEBRAICA VERITATE TRADVCTIO. Cf. Zeno, I, 175-176. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., mss. Palat. 40, c. 2 A - c. 107 A, 41, c. 2 A - c. 142 A, 42 (di cc. 66) e 43, c. 1 A - c. 55 B, ms. Vat.-Urbin. 5, c. 7 A - c. 60 A.

10. QVINQVE LIBRI ADVERSVS SVAE NOVAE PSALTERII TRADVCTIONIS OBTRECTATORES APOLOGETICI, AD ALFONSVM CLARISSIMVM ARAGONVM REGEM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 109; Zeno, I, 186, n. 11. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., mss. Palat. 40, c. 107 B - c. 147 A, e 41, c. 142 B - c. 182 B, ms. Vat.-Urbin. 5, c. 61 A - c. 108 B.

11. DE TERRAEMOTV, AD ALFONSVM CLARISSIMVM ARAGONVM REGEM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 109; Zeno, I, 183, n. 10. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., mss. Palat. 1076 (di cc. 131), 1077 (di cc. 128) e 1604, c. 97 A - c. 143 B, ms. Vat.-Urbin. 5, c. 161 A - c. 215 B.

12. NOVA EVANGELII SECVNDVM MATTHAEVM, MARCVM, LVCAM, IOHANNEM DE GRAECANICA VERITATE TRADVCTIO. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 45, c. 1 A - c. 71 B, e ms. Vat.-Urbin. 6, c. 1 A - c. 113 B.

13. NOVA EPISTOLARVM PAVLI DE GRAECANICA VERITATE TRADVCTIO. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 45, c. 72 A - c. 119 A, e ms. Vat-Urbin. 6, c. 114 A - c. 187 B.

14. NOVA LIBRI ACTVVM APOSTOLORVM DE GRAECANICA VERITATE TRADVCTIO. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 45, c. 119 B - c. 144 A, e ms. Vat.-Urbin. 6, c. 188 A - c. 223 A.

15. NOVA EPISTOLARVM IACOBI, PETRI, IOHANNIS ET IVDAE APOSTOLORVM DE GRAECANICA VERITATE TRADVCTIO. *Mss.* Roma, bibl.

(1) Dal principio di questo dialogo, riportato dal BANDINIUS, III, 487, si ricava che il convito ebbe luogo l'8 ottobre 1448.

Vatic., ms. Palat. 45, c. 144 B - c. 154 B, e ms. Vat.-Urbin. 6, c. 223 A - c. 239 A.

16. NOVA APOCALIPSIS IOHANNIS APOSTOLI DE GRAECANICA VERITATE TRADVCTIO. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 45, c. 155 A - c. 166 B, e ms. Vat.-Urbin. 6, c. 239 B - c. 256 B.

17. NOVA MAGNORVM MORALIVM ARISTOTELIS AD NICOMACHVM PATREM TRADVCTIO, AD ALFONSVM CLARISSIMVM ARAGONVM ET SICILIAE REGEM. Precede: AD CLARISSIMVM PRINCIPEM FEDERICVM DE MONTE FERETRO VRBINI COMITEM, ANGELI MANETTI PROHEMIVM IN CVNCTOS MORALES ARISTOTELIS LIBROS, PER IANNOTIVM MANETTVM EIVS GENITOREM E GRAECO IN LATINVM TRADVCTOS. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1021, c. 1 A - c. 49 B, e ms. Vat.-Urbin. 223, c. 1 A - c. 46 A. Cf. poi Mittarelli, col. 715.

18. ETHICORVM ARISTOTELIS AD EVDEMIVM CIPRIVM FAMILIAREM SVVM TRADVCTIO. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1021, c. 50 A - c. 121 B, e ms. Vat.-Urbin. 223, c. 47 A - c. 127 A. Cf. poi Mittarelli, col. 715.

19. ETHICORVM ARISTOTELIS AD NICOMACHVM FILIVM TRADVCTIO, AD ALFONSVM CLARISSIMVM ARAGONVM REGEM. *Mss.* Roma, bibl. Vat., ms. Palat. 1021, c. 122 A - c. 248 A, e ms. Vat.-Urbin. 223, c. 129 A - c. 232 B. Cf. poi Mittarelli, col. 715.

20. DE ILLVSTRIBVS LONGAEVIS, AD ILLVSTRISSIMVM PRINCIPEM ATQUE CLARISSIMVM DOMINVM DOMINVM LODOVICVM GVSMANVM, INSIGNEM ET CELEBRATVM CALATRAVIAE PROVINCIAE MAGISTRVM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Vita di Nicolao Nicoli* (nelle cit. *Vite di uom. ill. del sec.* XV), § VIII; Zeno, I, 181, n. 7; Fabricius, *Bibl. lat. med. et infim. aetat.*, Florentiae, 1858, IV, 315. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., mss. Palat. 43, c. 42 A - c. 198 B, e 1605, c. 37 A - c. 180 B, ms. Vat - Urbin. 387, c. 41 A - c. 158 B; bibl. Barberin., ms. XXXII, 90 [n. ant. 1008], di cc. 108.

21. ORATIO DE SAECVLARIBVS ET PONTIFICALIBVS POMPIS, IN CONSECRATIONE BASILICAE FLORENTINAE HABITIS, AD CLARISSIMVM EQVESTRIS ORDINIS VIRVM ANGELVM ACCIAIOLVM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 110; Zeno, I, 184, n. 20. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2919, c. 14 A - c. 25 A [nell'*expl.*: DEO GRATIAS. AMEN | ANNO DOMINI .MCCCCXXXVI.], mss. Palat. 1603, c. 1 A - c. 7 B, e 1605, c. 30 A - c. 36 A, ms. Vat.-Urbin. 387, c. 261 A - c. 266 B; bibl. Barberin., ms. VIII, 120 [n. ant. 1413], c. 36 B - c. 41 A. Cf. poi Oudinus, *Comment. de scriptor. Ecclesiae antiquis*, Lipsiae, 1722, III, 2456.

22. LAVDATIO IANVENSIVM, AD CLARISSIMOS IANVAE LEGATOS FLORENTIAE COMMORANTES. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 2919, c. 1 A - c. 13 A, mss. Palat. 43, c. 8 A - c. 15 B, e 1605, c. 1 A - c. 8 B, bibl.

Barberin. ms. VIII, 120, c. 31 A – c. 36 A [nell'*expl.*: « Anno dñi « .MCCCC. 4 G »].

23. APOLOGIA NVNNII EQVITIS HISPANI, PER IANNOTIVM MANETTI DICTATA, AD DOMINVM LVDOVICVM GVSMANVM PATREM ET DOMINVM SVVM. Cf. Vespas. da Bisticci, *Comment.* p. 109. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1601, c. 94 A – c. 134 B, ms. Vat.-Urbin. 5, c. 252 A – c. 282 B.

24. LAVDATIO NON FVNEBRIS SED POTIVS TRIVMPHALIS ILLVSTRIS DOMINAE DOMINAE AGNETIS NVMANTINAE, AD NVNNIVM GVSMANVM GENEROSVM HISPANIAE MILITEM EIVS FILIVM. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Palat. 1606, di cc. 42 [nell'*expl.*: « Datum Florentie, apud superos « .MCCCCXXXVIIII. christiane salutis | anno »].

25. ADVERSVS IVDAEOS ET GENTES. Cf. Vespas. da Bisticci, *Vita di santo Bernardino da Massa* (nelle cit. *Vite di uom. ill. del sec.* XV), § X; Zeno, I, 181-182, n. 8; Tiraboschi, ediz. cit. III, 140. *Mss.* Roma, bibl. Vatic, ms. Vat.-Urbin. 154 [n. ant. 58], di cc. 214.

26. PROTESTO ALLA ECCELSA SIGNORIA E A' RETTORI, CONFORTANDOLI AD AMMINISTRARE LA GIVSTIZIA. *Mss.* Roma, bibl. Vatic., ms. Vat.-Ottobon. 3316, c. 114 A - c. 116 B; Firenze, bibl. Laurenz., ms. Plut. LXI, 38 (cf. Bandinius, V, 263, n. II; Montfaucon, I, 364 E).

27. LETTERE. Roma, bibl. Vatic., ms. Vat. 3908. A c. 178 A: *Iannoçius Manettus doctissimo et clarissimo viro Iohanni Arretino S. P. D. Datum Florentiae, die* .XXVII. *aprilis* .MCCCCXLVIII. Nel cod. 3372 pur della Vaticana, contenente lettere di vari ad A. Panormita, trovansi tre lettere del Manetti: la 1ª (a c. 40 A) in data « Roma, 25 « marzo 1452 »; la 2ª (a c. 41 A) in data « Firenze, 15 decembre 1452 »; la 3ª (a c. 100 A) in data « Roma, 27 marzo 1454 ». Cf. Zeno, I, 185, n. 30.

FRANCESCO PAGNOTTI.

VARIETÀ

ANTICHI STATUTI VOLGARI

DEL CASTELLO DI NEMI

Fra gli Statuti della provincia romana che fino ad ora rimasero ignoti è da noverare, se non m' inganno, quello del castello di Nemi; poichè non ne trovo cenno nemmeno nella *Bibliografia statutaria* del Manzoni (1).

Offro pertanto una breve notizia di esso, descrivendone il codice che vidi, e stampandone la tavola delle rubriche insieme con alcuni capitoli per saggio. Far di più, pubblicarne cioè l' intero testo, mentre siamo ancora lontanissimi dal sapere quali, fra tanti Statuti, sono originali e quali sono nient' altro che copie o rifacimenti adattati da uno ad altro comune, mi parrebbe intempestivo, anche se si trattasse dello Statuto, non di Nemi, ma di qualsiasi più

(1) Erano già da un pezzo preparate queste pagine, quando mi è venuta sott'occhio una notizia di questo stesso statuto, pubblicata testè dal signor Ricci nella *Rivista delle scienze giuridiche* diretta da SCHUPFER e FUSINATO (XII, 54-60). Poichè le due notizie si completano a vicenda; dando quella un riassunto del contenuto che in questa manca, e qui trovandosi invece alcuni saggi del testo, mancanti affatto in quella; non ritiro dalla stampa la mia nota, pure augurandomi di vedere presto stampato l'intero testo, quando il signor Ricci avrà compiuto gli studi che vi sta facendo attorno.

importante città. Mi limito dunque a questi appunti. Uniti ad altri simili, forse un giorno essi non saranno inutili a chi vorrà tentare la recensione critica di queste preziose fonti della nostra storia medioevale: recensione, che è il prodromo indispensabile per la stampa di quelli che meritano di essere stampati.

Questi Statuti si conservano nella biblioteca Chigiana in un volume membranaceo, segnato I, I, 17, di tredici carte scritte a colonna e quattro bianche, una al principio e le altre in fine. Le cc. 1 e 2 contengono la *Tabula* ossia l'indice degli Statuti, e a piedi della prima pagina è disegnato in rosso e nero lo stemma di Nemi in forma di sigillo, avente intorno la scritta « Nemus Diane ». Ai due lati del sigillo si legge « M. Antonio Colonna », e al disotto « Villa Cesaris », tutto dell'istessa mano che scrisse il resto del volume. La scrittura è in minuscola romana, quale si incontra comunemente nei codici del secolo XVI, e dall'explicit risulta che essa è dovuta al notaio Berardino di Giovanni Belli dei Paganelli di Idro, il quale finì questa copia nell'agosto del 1514, avendola estratta dal « suo ori- « ginale », che era in due libri, « uno latino, l'altro vul- « gare », l'uno e l'altro « diructo et caduto ».

Merita di essere notato il fatto della coesistenza di due redazioni antiche dello stesso statuto, una in latino, l'altra in volgare; come pure, che quelli « originali statuti » nel 1514 erano considerati « vecchi ». Avremo dunque in essi un altro testo vernacolo del Lazio che possa risalire al secolo XIII o al XIV? Auguriamoci che chi può fare ricerche nell'archivio Colonna riesca ad appurare l'età precisa di essi, e a chiarire fino a qual punto si possa il testo credere ricopiato « da parola in parola », siccome afferma il notaio Paganelli. Non avendo altri documenti volgari sincroni di Nemi da confrontare, soggiungo qui soltanto un rapido spoglio delle peculiarità vernacolari che, pur fra molti latinismi e non rari toscanesimi, questi Statuti presentano

nella grammatica. Esse trovano quasi sempre corrispondenza nel *Liber hystoriarum Romanorum* e nella cosidetta *Vita di s. Francesca;* ma la mancanza assoluta di esempi del dittongamento di *e* e di *o* tonici brevi nella posizione, fa dubitare che il notaio Paganelli, senza pur mutare la parola, abbia ringiovanito alquanto la lettera.

Annotazioni grammaticali (1).

Suoni. Vocali accentate. 1. A (-ario): *mandataro* t. 63, *febraro* c. 12, *somaro* c. 13, *macellaro* c. 17, *mondezaro* c. 30, *frostero* c. 10; (-arii): *massary* t. 48, *frosteri* c. 38; (-aria): *lactara* c. 13; (-ariae): *preghere* c. 2.

2. E breve, ae: *vene* t. 59, *dece* c. 12, *feno* c. 12, 16, *meteno* (mietono) t. 13, *metere* t. 13, *pedi* c. 33.

3. E lunga, I breve: *piso* c. 17; *fameglie* P, *intrano* c. 2, *quillo* c. 11, *incomensa* c. 12, *pigno* t. 51.

4. O breve: *foco* t. 46, *homini* t. 59, *novo* c. 1, *boni* c. 30, *vole* c. 55.

5. O lungo, U breve: *Ruere* P, *nuci* c. 11, *sulo* c. 13, *cunto* c. 14, *costiuni* c. 55, *summa* P, *trunco* c. 12, *secunno* c. 13.

6. U lungo: *commono* c. 8, *fone* (funis) c. 16.

7. AU: *cauli* (secondario, da *cavoli*) t. 16.

Vocali atone. 8. A: protonica, conservata in *fecesse* (cf. *feci*) c. 30; postonica, conservata in *contra* c. 2; *qualunca* c. 10; passata ad *o* in *justa* c. 13.

9. E: protonica, conservata in *renchiusi* c. 16, *denanti* c. 16, e v. anche, per la postonica finale, al § 26 (cong. pres.); passata ad *i* in *lialmente* c. 2, *dinari* c. 13; caduta in *costioni* c. 62 &c.

(1) Con t. rimando alla tavola delle rubriche, con c. ai capitoli dati qui per saggio; con P al prologo, con E all'explicit.

10. I: protonico, conservato in *fidelmente* c. 2, *ligata* c. 12; passato ad *e* in *descretione* c. 2, *desastro* c. 13, *sterquellino* c. 30; postonico interno, conservato in *preiti* c. 54

11. O: protonico, caduto in *frosteri* t. 38; postonico, conservato in *como* c. 16.

12. U: protonico, passato ad *o* in *ponito* c. 2, 30, *costioni* c. 62; postonico, conservato in *puntu* t. 54.

Consonanti. 13. J: *jurati* t. 50, *jurare* c. 2, *juramento* c. 11, *ju* c. 11, *jumenta* c. 12, *juxto* c. 10, *injurie* c. 33, *injuriosa* c. 36. SJ: *scindicato* t. 77, *occagione* c. 33. DJ: *orgio* c. 13. TJ: *piaza* c. 30, *poza* c. 12. NTJ: *sensa* c. 11, 13, *incomensa* c. 12.

14. L: *sallita* c. 13, *vassaglio* c. 11, 30.

15. R: conservata in *arbori* t. 71 &c.; geminata in *farrà* c. 11, *sarrà* c. 12, *orriginali* E; scambiata con *l* in *gloliosissima* P, *glolia* E.

16. V: *bacca* c. 13.

17. N: caduta in *e la selva* (= *en l. s.*) t. 67, *el laco* (= *en el l.*) c. 68; conservata in *banno* c. 12; geminata e dissimilata in *pàstinando* t. 14, *accòttimando* t. 59, *ind ella* (= *inn, in e.*) c. 54. ND: *kalenne* c. 12, *secunno* c. 13. MN: *dando* t. 79.

18. C: resiste in *laco* t. 63, *paca* c. 11 &c., *lochi* c. 13, *pacano* c. 13, *secare* c. 30, *secato* c. 30.

19. Q: *sequita* t. in fine.

20. T: *securitate* t. 61. TR: *patre* c. 37, *matre* c. 37; *patrone* c. 37.

21. D (LD): *solli* c. 10 &c.

Accidenti generali. 22. Metatesi: *prete* t. 35, *crape* c. 13.

23. Metafonesi: *dudici* (?) t. 26, *nuci* c. 11, *costiuni* t. 55.

Forme. 24. Nome. Figura nominativale: *Nemo* P &c. Plurali di tipo neutro: *sarmenta* c. 10, *castagneta* c. 11, *pera* c. 11, *mela* c. 11, *sorba* c. 11, *poma* c. 11, *prata* c. 12, *boffecta* c. 34, *truncora* c. 12. Plurali della terza declina-

zione in *-e*: *chiave* c. 11. Residuo della quarta: *la fico* c. 36; residuo della quinta: *la facce* t. 27, c. 34, *la facie* c. 35, *facce mercata* c. 37, *ferite de facce* c. 33. Passaggio dalla terza alla prima: *le dote* t. 33; dalla terza alla seconda: *nomo* P, *commono* c. 8. Segnacaso: sempre *de*. Articolo: masc. sg. più spesso *lo* che *el*; pl. *li*, qualche volta *elli*, come in t. 65; fem. anche *ella* c. 1.

25. Pronome. *soa* c. 30, *soi* c. 2, *soe* t. 69, c. 33, *so* t. 32; *quillo* c. 11; *onne* c. 1, *qualunca* c. 2; *doi* c. 1, *dui* c. 30, *dece* c. 12, *dudici* t. 26.

26. Verbo. Ind. pres. sg. 3ª *ave* c. 55; pl. 1ª *ordinamo* c. 1, *dicemo* P, *statuimo* c. 1; 3ª *sonno* c. 11, *vonno* (vogliono) t. 17, 61, *metono* t. 17, *percoteno* t. 27; perf. sg. 3ª *ave* c. 33; fut. sg. 3ª *serrà* c. 2, *sarrà* c. 12, *farrà* c. 11; pl. 3ª *averando* c. 30. Cong. pres. sg. 3ª *moleste* t. 20, *paghe* c. 17, *reste* c. 33; imprf. sg. 3ª *mentesse* c. 36, *obedesse* c. 62, *venesse* c. 2; pl. 3ª *fossono* t. 43, c. 16, *extirpasseno* t. 28, *tagliassono* t. 47, *metessono* c. 13, *facessono* t. 33.

27. Participio: *cresǫ* c. 16, *possuto* E.

28. Avverbio: *perfi* c. 12, *contra* c. 2, *juxto* c. 13.

Lessico: *arterata* c. 34; (cf. nello Stat. di Campagnano, in questo *Arch.* t. XIV, § 17: *arceratam*, ma corr. *arter., seu alapam;* nello Stat. di Roma, II, LIII: *Si... manum in gula alicui miserit... quam alapatam*; e nel Du Cange *arteriata* s. *arteriatus*). *cogliuto* c. 17 (evidentemente da *coleus*; ma il significato è da determinare). *guiffato* c. 12 (biffato, chiuso). *raperte* c. 16 (aperte). *reputeno* c. 54 (da *reputare*, piangere il morto). *rovaglioso* c. 37 (nello Stat. di Corese, inedito, presso di me: *rovaglosu*; nello Statuto di Campagnano, § 59: *revalioso*). *ruffianitio* t. 42 (ruffianeccio). *sallita* cioè *scampecatura* c. 13 (si accenna al passare degli armenti dai campi alla montagna; cf. nello Stat. di Roma, II, LXXXII, 1: *pecudes que ascendunt in montanea in vere*; e nel Du Cange: *scampare* 1). *scrofella* c. 17 (dim. di *scrofa*). *zappo* c. 17 (?).

ERNESTO MONACI.

Cod. Chig. I, 1, 17.

Tabula.

Al nomo sia de Dio et de la sua matre gloliosissima vergine Maria. Amen. Comenzano li capituli de li statuty del castello de Nemo, videlicet in primis:

De la electione del vececonte . . . . . cap. primo.
Del sacramento da darse alli offitiali del signore cap. .II.
De lo renovare de li offitiali . . . . . cap. .III.
De lo offitio de li massari . . . . . cap. .IIII.
De la impositione de pagamenti . . . . . cap. .V.
Se lo vicario o vero lo vececonte facesse contra li statuti . . . . . cap. .VI.
Se li sopraguardiani o vero li guardiani facessero contra li statuti . . . . . cap. .VII.
De lo offitio de li comestabili. . . . . cap. .VIII.
De quelli che fanno danno in le vigne. . . . cap. .VIIII.
De le frasche furate ind elle vingne de altri . . cap. .X.
Che nullo vada per le castagne de altrui . . . cap. .XI.
Del bando de li prati. . . . . cap. .XII.
De quelli che meteno grano o vero ferragine de altrui . . . . . cap. .XIII.
De quelli che pastinando le vigne ad che sono tenuti . . . . . cap. .XIIII.
De quelli che fanno danno in li orti de altrui . cap. .XV.
De quelli che furano cauli . . . . . cap. .XVI.
De quelli che fanno macello . . . . . cap. .XVII.
De le mesure de le taberne . . . . . cap. .XVIII.
De quelli che vonno stabiare orti o vero prati . cap. .XVIIII.
Como se abia da procedere contra lo principale prima che se moleste quel che fa la pregiaria . . cap. .XX.
De quelli che fanno violentia contra le donne. cap. .XXI.
De quelli che fanno homicidio . . . . . cap. .XXII.
Che le dote de le donne sieno salve. . . . cap. .XXIII.
De quelli che acconpagnano quelli che fanno homicidio. . . . . cap. .XXIIII.
Del figliolo che fa homicidio . . . . . cap. .XXV.
Se lo minore de dudici anni facesse homicidio. cap. .XXVI.
De quelli che percoteno in la facce . . . . cap. .XXVII.

De quelli che extirpasseno menbra de altrui ciò è mano, pede etc. . . . . cap. .XXVIII.
De quelli che furano le robe d'altrui . . . . cap. .XXVIIII.
De quelli che tractano tradimento in la persona del signore. . . . . cap. .XXX.
De quelli che fanno insulto . . . . . cap. .XXXI.
De quelli che fanno insulto contra de altri vicino la casa o in so robe . . . . . cap. .XXXII.
De quelli che ànno pace et facessono costiuni. cap. .XXXIII.
De quelli che danno boffecta o vero con bastone. cap. .XXXIIII.
De quelli che menano prete . . . . . cap. .XXXV.
De quelli che dicono parole injuriose contra altrui. cap. .XXXVI.
De quelli che dicono parole scandalose contra de altrui . . . . . cap. .XXXVII.
De quelli che mectono mano al coltello contra de altri. . . . . cap. .XXXVIII.
De quelli che biastemano Dio . . . . . cap. .XXXVIIII.
De quelli che giocano ad dadi . . . . . cap. .XL.
De quelli che riportano parole scandalose contra de altri. . . . . cap. .XLI.
De chi facesse ruffianitio . . . . . cap. .XLII.
De quelli che fossono trovati ad fare adulterio con femina maritata . . . . . cap. .XLIII.
De chi facesse falsa testimonianza. . . . . cap. .XLIIII.
De quelli che portano arme . . . . . cap. .XLV.
De chi facesse danno col foco . . . . . cap. .XLVI.
De quelli che tagliassono vigne o vero arbori de altri. . . . . cap. .XLVII.
Che li massari jurati debiano tractare pace in fra li discordanti . . . . . cap. .XLVIII.
Che li massari eligano dui boni homini ad mectere li termini . . . . . cap. .XLVIIII.
Che li massari jurati debiano terminare le differentie fra lo patrone et lo pastore . . . . . cap. .L.
Del pigno da darese per la corte . . . . . cap. .LI.
Del morto allo spidale . . . . . cap. .LII.
Del morto intestato . . . . . cap. .LIII.
Che nulla donna vada col morto alla ecclesia. cap. .LIIII.
De quelli che fanno costiuni et fanno più scyarre in una ora et uno puntu. . . . . cap. .LV.
Che la corte non debia procedere ad pigliare pena alcuna dove non è corructione . . . . . cap. .LVI.

De quelli che fanno costioni et fra quindici dì fanno concordia. . . . . cap. .LVII.
De la libertà de li massari jurati . . . . . cap. .LVIII.
De quelli che accottimando la grascia che vene in Nemo . . . . . cap. .LVIIII.
Che la persona injuriata da un'altra non possa far vendecta se non contra lo principale . . . . cap. .LX.
De quelli che fanno costioni et che vonno dare alla corte securitate . . . . . cap. .LXI.
De quelli che fanno costioni et non obediscono li commandamenti facti per la corte . . . . . cap. .LXII.
Che lo mandataro non possa pigliare panni de lecto. . . . . cap. .LXIII.
De lo ruspo de le castagne . . . . . cap. .LXIIII.
Che de tucti li excessi che non sono in elli statuti se debiano procedere ad arbitrio de li massary. cap. .LXV.
Che la corte debia pagare la terza parte de tucte le expese che se imponeno per lo Capitolio. cap. .LXVI.
Che ogni uno possa cogliere e la selva del signore. cap. .LXVII
Che ogni uno possa cogliere et gire ad pescare el laco senza sandalo . . . . . cap. .LXVIII.
Che ogni uno possa intrare et oscire con le cose soe dal dicto castello de Nemo liberamente. cap. .LXVIIII.
De quelli che vonno oscire del decto castello. cap. .LXX.
De la quarta de li arbori . . . . . cap. .LXXI.
Che la corte possa tagliare li arbori de altrui. cap. .LXXII.
Della venditione del ruspo. . . . . cap. .LXXIII.
Che ogni uno possa gli arbori de lo suo proprio tagliare . . . . . cap. .LXXIIII.
Che lo patre sia honorato dalli figlioli . . . cap. .LXXV.
Che la corte debia dare li somary alli homini che vanno in exercitio in Roma. . . . . cap. .LXXVI.
Della carta del scindicato . . . . . cap. .LXXVII.
De quelli che fanno iniuria alli frosteri et non citadini. . . . . cap. .LXXVIII.
De quelli che fanno dando in lo orto de Sancto Nicola & prati . . . . . cap. .LXXVIIII.
De le pene le quale pervengono al commono de decto castello . . . . . cap. .LXXX.

Finisce la tabola de li capitoli delly statuti del castello de Nemo et sequita la forma de epsi statuti felicemente ad laude et glolia de lo Creatore. Ammen.

Al nomo del nostro signore Iesu Cristo patre, figlio et Spiritu sancto. Ammen. Ad laude da la gloliosissima sua matre vergine Maria et de tutti li soi sancti, de li quali li nomi chiamando dicemo. Ad stato, gaudio et summa felicitate de lo illustrissimo signore nostro lo signore M. Antonio Colonna dignissimo capitaneo de Arme, strenuo milite, &cet. et ancora de la sua illustrissima signora consorte madama Lucretia Ruere de Colonna, et de loro dignissime fameglie et de tucta la felicissima et illustrissima casata de Colonna et ad summa pace et quiete del populo suo del castello de Nemo. Ammen.

STATUTY DEL CASTELLO DE NEMO.

Della electione del vice conte. — Capitulo primo.

Statuimo et ordinamo che lo vececonte se debia elegere per lo signore del decto castello et debiase renovare lo novo vececonte onne anno in ella festa della absumptione della vergine Maria, et chi è stato vececonte non possa essere per fine al complimento de doi altry anni proximi da venire.

Del sacramento da darse alli offitiali del signore. — Capitulo .II.

Statuimo et ordinamo che lo vycario overo castellano o vececonte, li quali intrano allo offitio del castello de Nemo, siano tenuti tucti li dì et tempi da venire et debiano jurare per lo signore del decto castello sopra li statuti in mano del signore overo de suo spetiale nuntio, al quale ancora serrà commesso lo ditto juramento piglire (1) dalli dicti offitiali et denanti al populo del decto castello de Nemo; et che ciascuno offitiale per sé li presenti statuti et tucti li soi capitoli integramente observare et observare fare alli grandi et alli minori habitanti in esso castello fidelmente et lialmente, remota onne malitia et fraude, remoto amore, timore, onne odio, pre-

(1) *Corr.* pigliare

ghere et prezo, tucto lo tempo del loro regimento: et qualunca contra facesse overo venesse, debia essere ponito et stare ad descretione del signore del decto castello.

De quelli che furano frasche dalle vigne de altri. — C. .x.

Statuimo et ordinamo che qualunca serrà trovato in alcuna vigna de altri, o homo o vero donna, citadino o vero frostero, sensa licentia del patrone de epse vigne, ad furare frasche overo *occhi* de canne per le vigne, overo sarmenta, che sia tenuto ad pena de solli .v. de dì et de nocte solli .x.; che poi emenda lo danno *juxto* lo sacramento dello patiente.

Che nullo vada per le castagneta de altry. — Cap. .xi.

Statuimo et ordinamo che nulla persona overo vassaglio o frostero vada per le castagneta de altri nel tempo che vi sonno le castagne ad fare danno overo ad nuci, pera, mela, sorba et onne altra generatione de poma et fructi de altri sensa licentia del patrone de epse poma; et quillo (1) che contra farrà et serrà trovato che porta de epse poma da trenta in ju, che paca per nomo de pena denari .xii. per qualunca volta de dì, et de nocte solli .ii. Et senne portasse da numero trenta in suso, paca de dì solli .v. et de nocte solli .x. et sempre emenda lo danno; ma se serrà trovato portare epse poma in mano magnandole et non oscesse de la via publica, non sia tenuto ad pena.

Del banno de li prati. — Cap. .xii.

Statuimo et ordinamo che onne bestia possa ire per le prata fi al dì ultimo del mese de febraro, et incomensa lo banno da le kalenne de marzo per fi alla extractione de tucto lo feno falciato de epsi prati tucti; et qualunca porco ce sarrà trovato overo pecore in ipsi prati da .x. in ju, che paca per nomo de pena per qualunca bestia denari .iiii. Et se trovate ce nne saranno da dece sopra, che senne poza fare morire una pecora overo uno porco per trunco, che siano truncora de epse bestie. Ancora, se cavallo overo jumenta fosse trovata ligata in el prato guiffato overo non falciato de alcuna

(1) *Cod.* qllo

persona, che paca per nomo de pena bolognini doi de dì, et de nocte bolognini .IIII. Et se lo somaro ce fosse trovato in dicti prati disciolto, paca de dì denari .XII. et de nocte quatrini sei. Et se stesse ligato, selli duplica la pena.

De quelli che metessono grano o vero ferragine de altrui. — Cap. .XIII.

Statuimo et ordinamo che qualunca serrà trovato ad metere grano, orgio o vero ferragine ind elli lochi de altrui sensa licentia del suo patrone, che paca, de dì, per nomo de pena, solli .v. et de nocte solli .x. et emende lo danno juxto lo sacramento del patiente. Ancora qualunca tenesse bovi ad herbare in dicti loci, che paca, de dì, bol. .II. et de nocte se duplica la pena. Et lo pastore de epsi bovi pacano, de dì, per nomo de pena solli .x. et de nocte solli .XX. et sempre lo danno emende juxto lo sacramento del patiente. Et questo se intenda essendo facto ad posta o studiosamente. Et se ipso danno fosse facto non per volontà ma per desastro, non debia pagare pena alcuna, ma sulo emende il danno. Et similmente se intenda de sallita, cioè de scampecatura, che ne paca solo dinari .VI. per qualunca bove o vero bacca, et qualunca bestia lactara et vitolo o vitola grossa che ce fosse trovata, non paca pena, ma paca solo lo danno che à facto. Et questo se intenda de le bestie che non ànno uno anno finito. Ma delle bestie minute, como sono porci, pecore, crape, se proceda contro epse a li banni et pene et alla emenda de ipso danno, secunno la forma de li statuti che parlano del danno de li prati che stanno in el tenimento del decto castello.

De quelli che vonno pastinare vigne. — Cap. .XIIII.

Statuimo et ordinamo che qualunca pastina vigna in el tenimento del decto castello, che debia avere epsa vigna pastinata per secte anni, franca dal signore del dicto castello, libera ed absoluta per fi allo complimento de li dicti secte anni, et che non sia tenuto rendere quarta alla corte, per cunto nullo et sensa altra pena pagare.

De quelli che furano cauli de altrui. — Cap. .XVI.

Statuimo et ordinamo che qualunca portasse overo furato avesse cauli da li lochi de altri sensa licentia del patrone, che debia pagare, de dì, solli .v. et de nocte solli .x.; et sia creso lo sacramento del patrone overo alla accusa de uno guardiano jurato; et per simile

modo se debia intendere de pali, de feno, de legna existenti in fore de la casa, quali non sono renchiusi ad chiave. Li quali danni essendo facti in loci renchiusi ad chiave como sono casalii, grocti, casamente o altre cose renchiuse con porte, et fossono rocte o scassate et raperte con chiave false; che chi tale cosa facesse, che debia pagare per nomo de pena solli .XL. de dì, et de nocte se lli duplica la pena. Ancora se alcuno tagliasse fone, o vero la furasse, che ne stesse ligata qualche bestia, che paghe per nomo de pena solli .XX. et emenda el danno sì como el sacramento del patiente, et debiase publicare nella piaza esso malefitio denanti tucto el populo.

De li macellari. — Cap. .XVII.

Statuimo et ordinamo che qualunca facesse carne scrofina overo de verre overo de cogliuto o de zappo o pecora caprina overo de scrofella, che senpre esso macellaro lo debia dire ad tucti li conperatori..... et chi venderà de essa carne (1) ad piso non justo paca per nomo de pena solli .X. per qualunca volta, et reservase la justitia per lo comperatore.

De chi facesse tradimento contra del signore. — Cap. .XXX.

Statuimo ed ordinamo che qualunca vassaglio del decto castello o del signore tractasse overo facesse tradimento in contra del decto signore o volesse tradire esso castello de Nemo et ad altro signore lo volesse sommectere, et probare se lli potesse per doi boni testimonii, che sia pigliato esso traditore per la propria sua persona et ind ella piaza del decto castello, denanti ad tucto el populo, se debia mectere et chiovare inter dui tabole, et debiase secare per mezo, et esso secato se debia strascinare al mondezaro o sterquellino et socto la immunditia se debia sepellire. Et se fosse donna ch' el decto tradimento tractasse overo facesse, se debia brusciare inn el decto mondezaro a tale che mora, et con questo perda tucta la roba soa quale averando. Ancora statuimo ed ordinamo che qualunca del decto castello, mascolo o femina, fecesse alcuno tradimento contra alcuno del decto castello, che sia ponito in quella medesima pena la quale è tenuto lo proprio malfactore che avesse commesso lo detto malefitio.

(1) *Cod.* cone

De quelli che ànno pace et fanno costioni. — Cap. .xxxiii.

Statuimo et ordinamo che qualunca averà pace con qualunca del decto castello per occagione dele infrascripte injurie, cioè per ferite de facce o per truncatione de mano o de pedi o de tibie o cecatione overo pro homicidio o per violatione de donne, et essa pace rompesse percotendo lo aversario con arme et effusione de sangue, che perda le robe soe tucte et la persona, la quale sia in arbitrio de la corte del signore de decto castello, se serà pigliato. Et se percotesse quello col quale ave pace, con boffecta o pugno o con bastone et sensa effusione de sangue, non per questo se proceda contra quel che percote per pace rocta, ma che sia tenuto alla pena del duplo per la dicta percussione, sicomo (1) la forma de li statuti, et la pace loro ferma reste et non rocta.

De quelli che danno boffecta overo con bastone. — [Cap.] .xxxiiii.

Statuimo et ordinamo che qualunca desse ad alcuno boffecta o arterata o vero con bastone in la facce overo per lo capo o li desse con pugno, che paca per nomo de pena libre .x.

De quelli che menano prete. — Ca. .xxxv.

Statuimo et ordinamo che qualunca menasse preta contra alcuno altro et non percotesse, che paca per nomo de pena solli .ii. Et se percotesse sensa effusione de sangue, paca solli .xx. Et se con sangue, paca solli .xl. Et questo se intenda sempre socto la faccie, et credase al sacramento de lo accusatore con un solo testimonio.

De le parole iniuriose. — C. .xxxvi.

Statuimo et ordinamo che qualunca dicesse contra altri alcuna parola injuriosa, o vero li mentesse per la gola, che paca de pena solli .xx. Et se lli dicesse puctana, alcuna contra altra, o vero li facesse la fico, paca la medesima pena.

(1) *Corr.* siconno?

De le parole scandalose. — [C.] .XXXVII.

Statuimo et ordinamo che qualunca dicesse contra alcuno parole scandalose, cioè: cornuto, rovaglioso, traditore: o li improperasse la morte de soi parenti o patre o matre, o li dicesse: facce mercata, paca de pena solli cento. Et questo se intenda probandose per doi boni testimoni, che le predecte cose abia decte.

Che nulla donna vada col morto alla ecclesia. — [Cap.] .LIIII.

Statuimo et ordinamo che nulla donna vada alla ecclesia con alcuno morto, ma che esse donne remangano ind ella casa del morto, et con esso morto ad sepellire lo vadano quactro donne vicine sue che non siano parenti, et siano tali femine che non reputeno in essa ecclesia, che non impediscano lo offitio delli preiti; et chi contra facesse, paca per nomo de pena solli .XX. per qualunca volta.

De quelli che fanno costioni più et più in una ora et in uno punto. — Cap. .LV.

Statuimo et ordinamo che qualunca fecesse o comictesse più costioni et sciarre, dicti, overo facti in una hora et uno punto, che la corte del decto castello non li possa procedere nè procedere li deba contra quello che ave commesso dicta rissa, non se lli toglia più che una sola pena la quale vole la corte, de le dicte pene commesse in una hora et punto, et procedase contra de esso, secundo la forma de li statuti che ne parlano.

De quelli che fanno costioni et non obediscono li comandamenti de la corte. — C. .LXII.

Statuimo et ordinamo che qualunca sciarrasse con alcuno, et ad essi che fanno sciarre li fosse comandato per li offitiali de la corte che qualunca de essi se debiano partire, et non facciano nè dicano cosa pertinente ad costioni; et chi lo decto mandato de qualunca offitiale non obedesse, ma contra dicesse overo facesse, che paca per nomo de pena solli .X. (1).

(1) Dopo il cap. LXXVIIII, si legge: « De le pene che vengono al communo, cap. .LXXX. » non sono nello orriginale ».

Finisce lo libro delli statuti e capitoli del castello de Nemo scripto et exemplato dalli soi vecchi originali statuti del decto castello de voluntate, commissione et consenso de lo prefato ill.mo s.re lo s.re M. Antonio Colonna: per me Berardino de Ioanni Bello de Paganelli de Idro, al presente per lo decto signor ill. vicario et officiale de decto castello, et per ordinatione, voluntà et consiglio de tucto il populo, nullo contradicente de epsy citadini; et socto el regimento de li discreti et providi homini et massari de decto castello, cioè: Lactantio Caruso, Piacentino Palicchio, Minico Bactista et Duardo: li quali ad me Berardino predecto ànno comesso, una col decto consiglio, che debia li predecti statuti extraere dal decto suo orriginale, li quali uno latino et l'altro vulgare, da parola in parola, al meglio ch'io ho possuto, et con fatica li ho possuti ritrovare, per essere el suo orriginale diructo et caduto; ajutandomi la divina gratia li ho reducti ad fine nelli anni del nostro Signor M. D. XIIII. a dì ultimo del mese de agusto .II. indictione, regnante lo sanctissimo in Christo patre et signor nostro papa Leone nell'anno suo secundo felicemente. Amen.

Et ego Berardinus Ioannis Belli de Paganellis de Idro, publicus apostolicus et inperiali auctoritate notarius ac iudex ordinarius et adhuc vicarius dicti castri Nemi, quia premissis omnibus et singulis vidi, interfui, scripsi et exemplavi et in hanc publicam formam redigi meumque signum apposui consuetum ad fidem omnium premissorum.

COMUNICAZIONE

Come appendice alle accurate illustrazioni preposte dal signor prof. E. Teza al *Romance sobre el saco de Roma,* pubblicato nel volume X di questo *Archivio* (p. 209 sgg.), diamo la seguente lettera da lui diretta al cessato presidente, per la quale, in seguito ad una pubblicazione del Pérez, si riconosce il nome dell'autore della poesia, che non appariva nel codice della Nazionale fiorentina, onde il *Romance* fu tratto.

Signor presidente,

In fretta due versi. Morto nel 1538 don Fadrique Henriquez, gli successe nell'autorità di ammiraglio di Castiglia il fratello, don Fernando Henriquez de Velasco, quegli che poi diventò duca di Medina de Rioseco. Come il fratello, e come il nipote di lui Luis Henriquez de Cabrera, i tre *almirantes* scrissero rime, state a lungo o ignote o mal note e che ora tira fuori dagli archivi il signor Giovanni Pérez de Guzmán. Gli saranno grati quanti amano la storia, l'arte e la gloria di Spagna.

A me preme dirle che di don Fernando è anche quella glossa al romanzo sopra il sacco di Roma che io credevo, che si credeva, di anonimo: ora si può riscontrare, e correggere spesso, la lezione del codice fiorentino: e il signor Pérez che dà solo ventisei strofe (*Revista contemporanea,* Madrid, 1890, LXXVII, 140-147) troverà anche le ultime quattro. Così ci diamo la mano, aiutandoci: e io godo di sapere, un po' tardi, che la fiera voce contro a Clemente fosse voce di valoroso soldato.

Mi voglia bene e mi creda

Padova, 3 febbraio 1891.

Suo affezionatissimo
E. Teza.

Bartolomeo Malfatti

Alle ore 2 pomeridiane del dì 15 gennaio 1892 la morte, secondo l'annunzio del telegrafo, à rapito all'Italia, agli studî storici, alla nostra Società di storia patria in Bartolomeo Malfatti una gloria, tanto più cara, quanto più amò circondarsi e coprirsi quasi di serena modestia.

Nacque nel Trentino, in un borgo presso a Rovereto; studiò in Austria e in Italia, laureandosi a Pisa dottore in diritto; coltivò la storia e le discipline affini, abbracciando coll'ampiezza dell'ingegno straordinariamente comprensivo le vicende de' fatti politici e sociali e quelle dell'arte e della coltura in ogni loro manifestazione. Collaborò con Carlo Milanesi all'edizione delle *Vite* del Vasari; col Tenca alla redazione del *Crepuscolo*. Persuaso che il fatto e il diritto nello svolgimento della vita umana si compenetrano insieme, che sugli uomini operano potentemente le condizioni naturali e quelle del pubblico pensiero, studiò le leggi, criticò le fonti della storia, investigò le condizioni dei luoghi, le discendenze de' popoli in una serie di scritti critici ed etnografici, e le tramutazioni delle dottrine teologiche e giuridiche, seguendo l'indirizzo della scuola di Tubinga; preparando, coll'insegnamento impartito a Milano nell'Accademia di Belle arti e in quella Scientifica letteraria (1860-63), la via alla sua maggiore

opera: *Imperatori e papi nel periodo carolingio*, che rimane monumento degno di lui, pur troppo incompiuto.

Nato non solo per gli studî, ma per l'insegnamento, s'occupò con amore delle ragioni del metodo; cominciando dalla scuola primaria, per cui compose un libro di *Guida agli esercizi elementari*, proposta ai genitori e ai maestri, dedicata alla gentildonna che gli tenne luogo di madre e al suo primo educatore. E a Carlo Tenca, intitolandogli i suoi *Scritti geografici ed etnografici*, scriveva: « fu questo « appunto uno degli scopi a cui intese per dieci anni il « *Crepuscolo;* di preparare cioè il terreno e l'ambiente « acconcio ad un rinnovamento dei buoni studî tra noi. « Cessando il giornale che ci à uniti un tempo sì stret- « tamente, io non ò cessato però di appartenerti ». Insegnò poi geografia a Firenze nell'Istituto di studî superiori e nella Scuola di scienze sociali, della quale tenne anche la presidenza.

Nella sua dimora a Roma strinse salde amicizie, giovò la Società nostra, cui appartenne sin dagl'inizî, coll'opera e col consiglio; fu socio dei Lincei. Benchè s'appagasse dei cari e laboriosi suoi studî, li fece spesso convergere a rischiarare le vie, spesso fatali e cieche, della politica, scrivendo ora intorno all'Abissinia e a re Teodoro, ora su la questione del Reno e le frontiere della Francia, ora sull'etnografia trentina, sui dialetti antichi e moderni parlati in quella regione, sul libro della cittadinanza di Trento, sostenendo sempre alto non meno i diritti che gli studî italiani.

Delicato nelle affezioni domestiche, dolcissimo e caldo cogli amici, consueto a mitigare colle più blande espressioni le naturali asprezze della vita, lascia di sè ricordanza perenne e rimpianto inconsolabile in chi lo conobbe ed ebbe comunanza d'affetti con esso.

O. T.

BIBLIOGRAFIA

W. Maziere Brady, *Anglo-Roman papers.* — London, Gardner, 1890.

Il volume del signor M. Brady, a giudicare dal titolo, s'aspetterebbe che fosse una raccolta di documenti attinenti alla storia delle relazioni di Roma coll'Inghilterra, ordinata in serie cronologica, con sommarî a capo e note critiche a piedi. Invece è tutt'altro; e in luogo de' documenti autentici e desiderabili, se ne à la traduzione e il transunto non testuale, ma passato a traverso la mente dell'autore, che ordina su quelli l'esposizione sua. Per verità egli può giustificare il titolo dell'opera, pel solo fatto che nel trattare gli argomenti che prende in mano, si attiene strettamente alle carte che esamina, prescindendo da contatti con altri libri di storia o documenti già editi, che avrebbero potuto servir di riscontro agli studi ch'ei conduce con molta minuzia e con tanta curiosità da parer diligenza.

Gli argomenti ch'ei tratta sono: 1° Il palazzo inglese in Roma. 2° Il maggiore tra' figli naturali di Carlo II. 3° Le memorie autobiografiche del cardinale Erskine, inviato pontificio alla corte di Giorgio III.

Com'è ovvio, i soggetti non ànno stretta attinenza l'uno con l'altro, e se si trovano accanto è perchè l'autore ve li ha collocati, raggruppandoli sotto un medesimo titolo generico, che non esprime con precisione la natura del libro. I molti estratti della corrispondenza politica concernente il cardinale Lorenzo Campeggi furono raccolti dall'autore circa venticinque anni fa, quando egli aveva in animo di preparare il materiale per comporre la vita di quell'eminente ecclesiastico, opera a cui sembra che ora egli abbia rinunciato. La memoria che egli ne à disteso fu in parte argomento d'una lettura da lui tenuta nel 1889, alla Società archeologica britanno-americana in Roma. Il secondo articolo, ampliato ora e rimaneggiato, fu stampato

nel 1885 sulla *Scottish Review* col titolo di *Stuart Pretenders*. Il terzo scritto, a quanto sembra, vede ora primieramente la luce, e oltre al riuscire importante per le notizie di tempi che furono fortunosi per tutte le nazioni che ne furono tocche o provocate, quelli cioè della rivoluzione francese, della quale l'Erskine fu testimonio, à particolare interesse anche per Roma di cui descrive non solo le vicende politiche, ma gli aneddoti della vita letteraria, che principalmente si ravvolgeva intorno alla Marianna Dionigi, la quale passava per la musa archeologica di quel periodo, e a cui l'Erskine fu onorevole amico; tanto da nominarla persino tra' legatari nel suo testamento.

Se non che, anche per questa parte, l'effetto che produce lo scritto del Brady è quello di farci desiderare il testo schietto e genuino dell'autobiografia, atteso che, per quanto a lui si sappia grado di quel che ne dice e ne reca, non può a meno di non bramarsi tutto quello che ne sottrae o ne serba.

Con tutto ciò non si vuol dire che qualche volta ei non racconti più di quel che si bramerebbe e non si perda talvolta in particolari superflui e fuori di luogo; per esempio, quando descrive cerimoniali, od accenna a fatti di men che secondario interesse per l'istorico; come sarebbero (p. 33) i particolari dall'arrivo del Campeggi in Inghilterra, i ricevimenti ad ogni tappa di viaggio, le persone vestite *in pontificalibus* che lo incontrano, le antifone cantate da frati, gl'inchini fatti agli altari, le reliquie baciate da lui, cose tutte che s'intenderebbero appena in un diario di cerimonieri; o quando enumera le persone invitate dal principe Torlonia ai balli famosi, che questo avvedutissimo banchiere annualmente dava nel palazzo che appartenne già a' re d'Inghilterra; o quando riferisce quante migliaia di lire que' sontuosi ricevimenti costarono, quante bottiglie vi bevvero gl'invitati, quali di essi appartenevano alle famiglie *cognite* o alle *distinte*, a che ora se ne ritiravano i cardinali, notizie da maggiordomo; o quando discorre gli stampati rari e i manoscritti che nel medesimo palazzo contiene ora la privata bibliotea dell'americano signor Heywood, che vi alloggia; accenni che non bastano ai bibliografi e alla narrazione non servono; o quando rende i conti del modo come l'Erskine erogò le lire sterline 27,259, s. 16, d. 8, depositate presso il banchiere Coutts, nel suo soggiorno a Londra, resoconto da ragioniere, al quale, per far la cosa completa, sarebbero da aggiungere gli allegati.

Ciò non pertanto il libro del signor Brady, è libro sincero, e come tale, pregevole. Non si legge forse tutto con egual piacere, ma ciò deriva appunto dal non aver inteso l'autore di dissimularne il modo dello svolgimento. Così quand'egli ordina in serie cronologica i docu-

menti o dell'officio dei rotuli nell'archivio di Stato di Londra, con quelli dell'archivio Vaticano, ch'egli si ostina a chiamar segreto, o con quelli dell'archivio domestico dei Campeggi a Bologna, troppo sovente torna la solita formula: « il dì tale il tale scriveva », e « nel « tal altro, quell'altro tale rispondeva »; cosa che mostra la poca abitudine dello scrittore a render drammatica la rappresentazione de' fatti che narra, e che d'altronde ci rivela la semplicità del suo procedere.

Certo che del bel palazzo inglese in Roma, probabile architettura di Bramante, ei segue con attenzione tutte le fasi, dal tempo in cui Adriano da Castello, sopranominato il cardinale ricco, nel marzo 150$\frac{4}{5}$, per rogito del notaio Camillo Beneimbene, lo donò ad Arrigo VII d'Inghilterra e a' suoi eredi e successori, perchè servisse di dimora ai sovrani e agli ambasciatori d'Inghilterra, sino a quello in cui il negoziante d'Angerolles, tramutato in principe, vi festeggia i clienti della sua banca, e lo appigiona al duca di Saldanha o ad americani arricchiti. Le strane vicende del cardinale Adriano, la disgrazia in cui egli incorre con Arrigo VIII, col Wolsey, con Leone X, il riparo e la difesa ch'ei trova a Venezia, sono da lui descritte, senza rompere il mistero che tuttora ricopre la vita e la sorte di quello strano personaggio. Arrigo VIII, nel 12 marzo 1519, tornò a regalare, senza riserve, quel palazzo al bolognese cardinale Lorenzo Campeggi; non solo, ma poichè il palazzo non era finito e necessitava buona somma di danaro a racconciarlo e recarlo a termine, vi aggiunse il dono di 6000 scudi, e altrettanto in valore di vasellami d'oro e d'argento, e dieci superbi cavalli di soprappiù. Questi, non altrettanto fortunato nella sua seconda legazione presso quel re, quando fu mandato per la famosa questione del divorzio con Caterina d'Aragona, perdette la grazia del donatore.

Morto Lorenzo, nel 1539, il palazzo rimase in retaggio alla famiglia Campeggi; nella quale erano altri quattro membri mitrati vescovi, due fratelli e due figli di lui. I Campeggi nel 13 luglio 1609 vendettero quell'edificio per 12,000 scudi a Giovan Battista Borghese per uso di Scipione, cardinale nipote di Paolo V. Dopo ventisei anni dai Borghese ritornò a' Campeggi; ma nel 19 aprile 1650 per la somma di 15,000 scudi (i Borghesi l'avevano venduto per 17,000) divenne proprietà del cardinale Girolamo Colonna. Vi abitò Cristina di Svezia alcun tempo; ma questa passò presto in Trastevere a quello de' Riario, poi Corsini, ove ora ànno sede i Lincei. Da Filippo Colonna, per 14,000 scudi, nel 26 febbraio 1699 lo comperò la Camera apostolica. Vi collocò l'ospizio dei « Cento preti », che anch'esso vi si trovò a disagio e si trasferì presso ponte Sisto, nel luogo ov'oggi risorge, presso al lungo Tevere. Il cardinale Imperiali lo vendette il 17 ottobre 1720

al conte Pietro Giraud, figlio di Giovanni, oriundo di Lyon in Francia, per 14,000 scudi. Nel 1816 (febbraio 20) i fratelli Pietro, Giovanni, Giuseppe e Francesco Giraud lo ricedettero per 8000 scudi alla Fabbrica di S. Pietro, che intendeva di collocarvi lo studio dei mosaici, alla quale destinazione parve del tutto inadatto. Di guisa che monsignor Maccarani, economo della Fabbrica, il 29 marzo 1820, lo alienò di nuovo a favore del principe Giovanni Torlonia, che nel 1809 era stato formalmente registrato nel libro della nobiltà romana. Così, deperito e scemato di valore, il bel palazzo della piazza Scossacavalli, non costrutto per uso di famiglia, non custodito da famiglia mai, seguendo la sorte prestabilita alla vanità doviziosa delle proprietà clericali, venne nelle mani degli attuali signori, che non poterono neppur essi adattarlo ad uso domestico, e lo destinarouo a ostentazione di sfarzi e di feste.

Nel secondo scritto, il signor Brady, dopo aver rassegnato le numerose amanze, più o meno nobili, onde ebbe prole illegittima Carlo II Stuart, cerca di identificare una « donna Maria Stuardo della famiglia « delli baroni di S. Marzo », indicazione lasciata nel testamento dal figlio illegittimo ch'ella diede in Jersey a re Carlo, con una Mary Stuart la quale, dice l'autore, « may be presumed » essere stata un membro della famiglia di Carlo Stuart, sesto duca di Lennox in Scozia, terzo duca di Richmond in Inghilterra e quarto conte di March. Questa Mary Stuart presunta contessa di March sarebbe stata madre di un James Stuart de la Cloche du Bourg de Jersey, che calvinista prima, cattolico poi, e poi anche gesuita, tenuto in serbo come pretendente, riconosciuto secretamente dal re che se lo sarebbe chiamato accanto e avrebbe scritto a' gesuiti « di fingersi protestante, quan- « tunque dinnanzi a Dio che vede i cuori abborrisse da quella falsa e « perniciosa credenza », ricevuto da Cristina di Svezia e dal pontefice come rampollo reale, finì per gabbare i gesuiti medesimi, gittarne l'abito di novizio e sposare a Napoli la figliuola d'un affittacamere, lasciando un postumo, a seguitar la serie delle basse lascivie e dei vili computi che vi si fondavano sopra « per zelo della fede ».

Come storiella l'articolo è attraente; ma l'autenticità dei documenti della propaganda e del noviziato dei gesuiti, sui quali è fondata, rimane molto dubbiosa. Piace tuttavia la schietta franchezza dell'autore, al quale nè soverchio amor della patria, nè cieco zelo di cattolico fa velo a stigmatizzare la lascivia e la bassezza degli Stuardi, e a tagliar corto con le indecenti commedie che si apparecchiavano con questi bastardumi di pretendenti. Forse nella critica all'autobiografia dell' Erskine, avrebbe potuto temperare i giudizi troppo severi dell'oculato e disdegnoso porporato scozzese intorno al legato car-

dinale Caprara, colla natura del quale quella dell'Erskine era agli antipodi, facendo rilevare le difficoltà immense che il Caprara trovava alla corte di Napoleone imperatore, ben diverse da quelle che l'altro potè vincere alla corte di re Giorgio III; tanto più che il Caprara, da storici non troppo teneri del clero e non inetti estimatori di uomini, come il Thiers, ebbe lode di avveduto e prudente.

Riassumendo pertanto le cose esposte, ci sembra che il primo articolo del signor Brady, accorciato e modificato, potrebbe essere una bella introduzione alla pubblicazione dei documenti di cui lascia il desiderio; che il secondo scritto, meglio adattandosi all'indole d'una rivista, potrebbe esser eliminato dal volume. Allora forse il titolo di *Anglo-roman papers* parrebbe meglio giustificato.

O. T.

Die Katakombengemälde und ihre alten Copien, eine ikonographische Studie von **Joseph Wilpert**, *mit 28 Tafeln in Lichtdruck.* — Freiburg i. Br., Herdersche verlagsh. 1891, in 4°, di 81 pag. e 28 tav.

Quando, poco più di tre secoli or sono, furono scoperte, in mezzo alla generale meraviglia, alcune delle catacombe romane, molte pitture cemeteriali furono disegnate e copiate per opera o per cura di frà Alfonso Ciacconio domenicano, del fiammingo Filippo de Winghe e del celebre Bosio. Dei disegni presi dal De Winghe, ed ora perduti, l'A. ha scoperto una copia in un codice Vallicelliano; in questa stessa biblioteca sono i disegni fatti eseguire dal Bosio, mentre quelli fatti eseguire dal Ciacconio si trovano quasi tutti nella biblioteca Vaticana. Lo studio e l'esame critico di questi disegni paragonati con gli originali che ancora esistono, o, se più non esistono, con somiglianti pitture originali, hanno condotto il dotto autore ad importanti conclusioni.

I disegni del codice Vaticano del Ciacconio sono dovuti non ad uno ma a cinque diversi artisti, i quali certamente nelle catacombe facevano delle pitture solo uno schizzo con la matita, che in casa poi ripassavano con l'inchiostro, e vi aggiungevano i colori. S'intende di leggieri quanto mal sicuro fosse questo metodo, e quanto infedeli dovevano riuscire le copie fatte a questo modo. La maggior parte dei disegni del Ciacconio furono eseguiti da un artista che l'A. designa col nome di « primo disegnatore » e riproducono le pitture delle catacombe dei Giordani, di Priscilla e di Novella. Le pitture della prima di queste catacombe, quella dei Giordani, perirono poco

dopo che l'ebbero disegnate questo primo disegnatore del Ciacconio e il De Vinghe, e l'A. fa un tentativo di riprodurle quali esse erano originariamente.

Dei disegni fatti dal « primo disegnatore » come in generale di quelli degli altri quattro, può asserirsi che se non mancano di qualche pregio artistico, tutti mancano, più o meno, di fedeltà, e riproducono le pitture cemeteriali con molti e arbitrarii cambiamenti.

Oltre i disegni contenuti nel codice Vaticano del Ciacconio, ve ne sono due altri che appartenevano a lui, e che ora sono nel codice Vallicelliano. Questi disegni riproducono scene bibliche della catacomba di s. Domitilla, e sono molto più esatti che non i disegni del codice Vaticano.

I disegni procurati dal Bosio si conservano, come si è detto, nella Vallicelliana. Il Bosio, che si servì anche delle copie del De Winghe, non ebbe che due distinti disegnatori, Giovanni Angelo Santini di Siena, detto il Toccafondo o il Toccafondi, ed un altro anonimo. I disegni stessi di questi due artisti sono ben diversi fra loro; gli uni mal condotti e inesatti al sommo, e gli altri, che fortunatamente sono i più, molto migliori. L'A. dimostra che questi ultimi furono eseguiti dal disegnatore anonimo, e gli altri dal Toccafondo, che si mostrò inferiore agli stessi cinque disegnatori del Ciacconio; le sue copie sono tanto infedeli e arbitrariamente cambiate, che talvolta perdono ogni somiglianza con gli originali. La maggior parte delle copie dell'altro disegnatore anonimo sono passate nella stampa della *Roma sotterranea* del Bosio. L'A. poi, in una appendice, dimostra ancora che alcuni disegni del codice Vallicelliano, e fra gli altri quello rappresentante la Madonna della catacomba di Priscilla, sono opera dello stesso Bosio.

Questo bel lavoro del Wilpert è accompagnato da 28 tavole in fototipia, ed è dedicato al comm. De Rossi, che in una lettera diretta all'A. e pubblicata nella prefazione, dà alcune importanti notizie sul Ciacconio, il Toccafondo ed i disegni del Bosio.

I. G.

Federico Lübker. *Lessico ragionato della antichità classica,* dalla sesta edizione tedesca tradotto, con molte aggiunte e correzioni, da CARLO ALBERTO MURERO. — Roma, Forzani, 1891, 4°, pp. VIII-1343.

Colla collaborazione di valenti professori (Classen, Eckstein, Hudemann, Jessen, Jungclauszen, Keil, Pfitzner, Rein, Siefert, Stoll, Witz-

schell, Jelle), ma senza venir meno alla proporzione e all'unità, tanto necessaria quanto difficile in lavori di tal genere, fu compilato, sotto la direzione del Lübker, questo *Lessico ragionato dell'antichità classica.* Ed ha reso senza dubbio con ciò il Lübker un segnalato servigio ai cultori delle discipline filologiche e storiche, ponendo nelle loro mani una breve enciclopedia, la quale, come può offrire anche ai dotti il mezzo di richiamare cognizioni già dileguatesi, così può far acquistare a chi è nuovo in questi studi una idea esatta e quasi completa dell'antichità greca e romana. Con che si spiega come, nel suo testo originale, il libro avesse sei edizioni, con notevoli aggiunte e miglioramenti, e venisse adottato in quasi tutti gli istituti classici secondari della Germania. I vari articoli del Dizionario sono una succosa e sufficiente trattazione dell'argomento, e contengono numerose citazioni di classici e indicazioni bibliografiche, utilissime a chi desideri addentrarsi maggiormente nella materia. Ma vi sono certe parole (ad es. *domus, castra, gymnasium, sepulchrum, templum, theatrum,* ecc.) delle quali un giovane non potrebbe farsi che una vaga idea, se vi mancasse una relativa vignetta. Ora anche a questo ha provveduto il Lübker, intercalando nel testo numerose illustrazioni ed inserendo alcune tavole a parte. In appendice finalmente al volume dà una utilissima *tabella delle misure, pesi e monete* (1), il *calendario delle feste* (greche e romane), una *tavola sincronismatica* (dalla 1ª olimpiade all'èra volgare), il *calendario romano,* alcuni indici allo scopo di facilitare le ricerche, e l'elenco ragionato delle illustrazioni.

Perchè anche i giovani dei nostri licei potessero trar profitto da questo libro, il dott. Carlo Alberto Murero lo ha tradotto dalla sesta ed ultima edizione tedesca. I giovani delle nostre scuole, nelle traduzioni dei classici greci e latini, s'incontrano ben di frequente in parole che non comprendono col semplice aiuto del Vocabolario, onde la lettura di essi « nelle tre classi liceali, apparisce un sem-

(1) A pp. 1323-1328, e così distribuita: I, Misure greche lineari minori; II, Misure romane lineari minori; III, Misure romane lineari maggiori; IV, Misure greche lineari maggiori; V, Tavola comparativa dello stadio itinerario, della parasanga, del miglio romano e del miglio geografico; VI, Chilometro ridotto al miglio geografico e al miglio romano; VII, Misure greche di superficie; VIII, Misure romane di superficie; IX, Misure romane di capacità per i liquidi; X, Misure greche di capacità per i liquidi; XI, Misure greche di capacità per gli aridi; XII, Misure romane di capacità per gli aridi; XIII, Pesi greci (1° *Rapporto dei tre sistemi principali;* 2° *Pesi eginetici, in pari tempo pesi mercantili euboici ed attici,* ed infine *pesi attici per l'argento*); XIV, Monete attiche di rame e d'argento; XV, Pesi romani (1° *Le parti dell'*as *e della* libra; 2° *Suddivisioni dell'* uncia); XVI, Monete romane.

plice esercizio di versione, atto soltanto ad isterilire la mente ed il cuore dei giovani dalla natura meglio forniti d'intelletto e di sentimento... In tal modo avviene che la mente, intenta solo a interpretare la lettera, non ha alcun agio di badare allo spirito, non è capace di afferrare il nesso delle idee, che avrebbero ad essere il suo vitale nutrimento, si stanca, si annoia e finisce con il rifuggire da un lavoro penoso e senza adeguato compenso » (1). A questo difetto, rivelatogli dalla pratica dell'insegnamento, ha cercato di porre rimedio il Murero colla traduzione di questo libro, nel quale i giovani studiosi potranno trovare raccolte tutte quelle cognizioni che si richiedono in chi desideri penetrare pienamente nello spirito dei classici.

F. P.

(1) Prefazione del Murero, p. v.

NOTIZIE

A Berlino, dopo brevissima malattia, è mancato ai vivi il professore Samuele Löwenfeld. La sua morte sarà largamente rimpianta dai cultori degli studi storici di cui il Löwenfeld era benemerito. Della attività sua letteraria egli lascia molte traccie nei periodici storici della Germania, e in ispecie nel *Neues Archiv* a cui collaborò assiduo. La sua memoria però è particolarmente raccomandata alla nuova ampliata edizione dei *Regesta Pontificum*, a cui, dietro la guida del Wattenbach, egli lavorò col Kaltenbrunner e col compianto Paolo Ewald, e la parte maggiore del lavoro fu sua. Fin dal 1884 lo ebbe socio e corrispondente solerte questa Società romana di storia patria che conserva di lui in numerose schede manoscritte lo spoglio dei regesti pontifici, destinato agli studi preparatori del *Codice diplomatico di Roma*.

È uscita testè in luce ad Innsbruck una nuova dispensa del quinto volume dei *Regesta* del Böhmer completati dal Ficker e dal Winkelmann. Questa dispensa, che è lavoro particolare del Winkelmann, comprende gli atti dei pontefici Innocenzo III, Gregorio IX, Celestino IV e Innocenzo IV, dal 1198 al 1225.

Nel volume quarto (nuova serie) del *Propugnatore* è stato pubblicato uno studio assai completo del signor Mario Pelaez intorno alla vita e alle opere del poeta Giovanni Andrea dell'Anguillara da Sutri.

Monsignor Isidoro Carini, prefetto della biblioteca Vaticana, ha recentemente pubblicato il primo volume della *Storia d'Arcadia* in cui si propone d'illustrare la vita di quella celebre accademia. È contributo che riuscirà per certo utile a quanti d'ora innanzi si consacreranno a ricostituire le vicende del periodo letterario durato

dal XVII al XVIII secolo. A studiare un tale periodo gli elementi finora non sovrabbondano, ma le molte e varie notizie raccolte dal Carini serviranno ad aumentare non poco il numero di tali elementi.

Nei *Monumenti antichi* pubblicati per cura della R. A. dei Lincei (vol. I, puntata 3ª) A. Lanciani pubblica ed illustra l'*Itinerario di Einsiedeln*, ragguagliandolo coll'*Ordo* di Benedetto canonico, dando l'appendice topografica del codice einsidlense « ad fidem veteris « scripturae », aggiungendo anche il facsimile di due pagine di esso; e soprapponendo alla pianta einsidlense, tracciata a linee nere, quella di Roma, di Benedetto canonico, ricostruita in linee rosse. La pubblicazione è di capitale importanza per la topografia di Roma. Nel volume medesimo, oltre a notizie sui *Commentari dei ludi secolari augustei e severiani* scoperti in Roma sulla sponda sinistra del Tevere presso S. Giovanni dei Fiorentini, si produce dal Mommsen e si commenta in latino il solenne documento epigrafico.

I *Regesta Leonis X* dell'Hergenröther, dopo la sua morte, col fascicolo doppio V-VI giunsero sino all'anno secondo del pontificato, al n. 13467, e al dì 31 dicembre 1514. Benchè comparsi recentemente, sulla copertina è impressa la data del 1888. Si continueranno?

Il Weiland (*N. Archiv*, XVII, 228) avverte che nella biblioteca Universitaria di Gottinga si trova un ms. 79 (secolo XIV-XV) che offre non pochi miglioramenti al testo del *Vaticinium Sibyllae Erithreae* già pubblicato dall'Holder-Egger (ibid. XV, 161).

H. Finke, autore delle *Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Koncils*, trovasi ora in Roma, ove per incarico e col sussidio della R. A. delle Scienze di Berlino seguita a raccogliere documenti relativi al Concilio medesimo.

La R. Commissione storica dell'Accademia di Monaco ha pubblicato, con prefazione del Riezler, il primo volume dei *Vaticanische Akten zur Geschichte Ludwigs des Baiern*.

PERIODICI

(Articoli e documenti relativi alla storia di Roma)

Archiv (Neues) der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. 1891, fasc. 4 — GIESEBRECHT, Briefe an G.H. Pertz aus den Jahren 1843 bis 1847 (Lettere del Giesebrecht a G. H. Pertz dal 1843 al 1847). - MOMMSEN, Zu den Gregorbriefen (Per le lettere di s. Gregorio). – HARTMANN, Ueber zwei Gregorbriefen (Sopra due lettere Gregoriane).

Archiv für Katolisches Kirchenrecht. Vol. LXVI. — Decreta congregationum romanarum. – Litterae encyclicae Leonis pp. XIII de condicione opificum. – Litterae encycl. Leonis pp. XIII contra servitutis institutionem.

Archivio storico italiano. Anno 1891, disp. 3.ª — VENTURI, Le controversie del granduca Leopoldo I di Toscana e del vescovo Scipione de' Ricci con la corte romana. - CASANOVA, Un esemplare delle lettere che si scrissero Carlo V e Clemente VII per la convocazione di un concilio (1530), con correzioni autografe di Francesco Guicciardini. - K. *Recensione* di MOMMSEN, Le provincie romane da Cesare a Diocleziano. – MARZI, *Recensione* di EHRLE, Historia bibliothecae Romanorum pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis. – SFORZA, *Recensione* di DELABORDE, L'expédition de Charles VIII en Italie. - RONDONI, *Recensione* di TOMMASINI, Scritti di storia e critica.

Archivio storico lombardo. Anno XVIII, fasc. 3. – AGNELLI, Roncaglia; dissertazione storico-topografica sul vero luogo delle diete imperiali.

Archivio storico per le province napoletane. Anno 1891, fasc. 1, 2 e 3. — DEL GIUDICE, Riccardo Filangieri al tempo di Federico II, di Corrado e di Manfredo. - FARAGLIA, Saggio di corografia abruzzese.

Archivio trentino. Anno X, fasc. 1. — INAMA, Antichi castelli romani nella valle di Non.

Archivio (Nuovo) veneto. Anno 1891, n. 1. — MARCELLO, Ugo Balzani, De pace veneta relatio. — N. 2. BIADEGO, Acquedotti romani e medioevali in Verona.

Bibliothèque de l'École des chartes. Vol. LIII, fasc. 1 e 2. — DUCHESNE, Le *Liber diurnus* et les élections pontificales an VIIe siècle. - KOHLER et LANGLOIS, Lettres inédites concernant les croisades. - *Recensione* della opera: EHRLE, Historia bibliothecae Romanorum pontificum. — Fasc. 4. *Recensioni* delle opere: ROBERT, Histoire et bullaire de Calixte II. - FOURNIER, Le royaume d'Arles.

Bullettino di archeologia cristiana. Anno I, serie V, n. 4. — La basilica di S. Silvestro sul cimitero di Priscilla. - Dell'elogio metrico attribuito al papa Liberio. - Novelle scoperte nel cimitero sotterraneo di Priscilla presso la basilica di S. Silvestro. - Appendice ai frammenti del carme damasiano attribuito per congettura ai martiri Giovanni e Paolo. - Lucerna fittile con le lettere THC ΘΕΟΤΩΚΟΥ trovata in Gerusalemme. - Scoperta del testo completo degli atti del sinodo romano dell'a. 732 incisi in marmo nella basilica Vaticana. - Monumenti cristiani registrati in una silloge epigrafica del secolo XV acquistata dalla biblioteca di Stuttgart. - Dichiarazione delle tavole.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XIX, fasc. 5 e 6. — DE VIT, Sulla regione padana ricordata in una lapide del museo di Ferrara. - RICCI, La ξυστικὴ σύνοδος e la *curia athletarum* presso S. Pietro in Vincoli. - LANCIANI, Miscellanea topografica. - CASTELLANI, Un antico pugnale recentemente scoperto. - VISCONTI, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurate. — Fasc. 7, 8 e 9. CAETANI LOVATELLI, Di una tabelletta in bronzo con epigrafe sacra al genio di Arausio. - MARUCCHI, Alcune osservazioni sugli obelischi di Roma. - GATTI, Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana. - VISCONTI, Trovamenti di oggetti d'arte e di antichità figurate.

Bullettino dell' Istituto di diritto romano. Anno IV, fasc. 1 e 2. — Miscellanea epigrafica: I. Diploma militare; II. Multe sepolcrali; III. Ius sepulchri; IV. Cippo terminale del Tevere.

Giornale ligustico. Anno XVIII, fasc. 8-12. — POGGI, La suppellettile sacra nelle chiese minori.

Hermes. Vol. XXVI, fasc. 1. — G. WISSOWA, Der Tempel des Quirinus in Rom. — 2. A. BEHR, A Plinius N. H. VI, 5, 121. - W. KROLL, A Leone Archipresbyter e Julius Valerius. - B. KINDT, A Sesto Aurelio Vittore (De Caesaribus 40, 2-3 ibid. 33, 6). — 3. W. SOLTAU, Zur Chronologie der hispanischen Feldzüge 212-206 v. Chr. (Per la cronologia della guerra ispanica 212-206 a. C., contributo alla critica del testo di Livio). - U. PH. BOISSEVAIN, Zonara's Quelle für die römische Kaisergeschichte (La fonte per la storia romana di Zonara. - B. KÜBLER, A Tertulliano (De spect. 10, ed. Reifferscheid, pp. 12, 26). — 4. A. KIESSLING, A Tacito, Ann. IV, 43. - F. PICHLMAYR, A Sesto Aurelio Vittore (40, 2; 33, 6, De Caesar.).

Jahrbücher (Neue Heidelberger). Anno I, 1891, fasc. 1 e 2. — HAUSRATH, Arnold von Brescia (Arnaldo da Brescia).

Jahrbuch (Historisches) im auftrage der Görres Gesellschaft. Vol. XII, fasc. 3, 4. — UNKEL, Die Errichtung des Ständingen apostolischen Nuntiatur in Köln (Lo stabilimento della regolare nunziatura apost. in Colonia). - WURM, Die Abberufung des Kardinals Albornoz i. J. 1357 (Il richiamo del card. Albornoz nell'anno 1357). - MAYERHOFER, Zwei briefe aus Rom a. d. Jahre 1527. Ein Beitrag zur Geschichte des « Sacco di Roma » (Due lettere da Roma dell'anno 1527. Contributo alla storia del Sacco di Roma). - WAHRMUND-SAGMULLER, Zur Geschichte der staatlichen Exclusive bei den Papstwahlen (Per la storia del diritto d'esclusione nelle elezioni pontificie). - *Recensione* dell'opera di PFLUGK-HARTTUNG, Specimina selecta chartarum pontificum Romanorum.

Journal of the Gipsy Lore Society. Anno 1891, vol. III, n. 1. — J. PINCHERLE, Italian zingaresche (Zingaresche italiane). — N. 2. E. LOVARINI, Remarks on the zingaresche (Osservazioni sulle zingaresche).

Mélanges d'archéologie et d'histoire. XII, fasc. 1, 2. — A. L. DELATTRE, Marques de vases grecs et romains trouvées à Carthage

(1888–90). - G. LAFAYE, Une anthologie latine du XVe siècle. – H. DE GEIMÜLLER, Trois albums de dessins de fra Giocondo. – R. LANCIANI, Quatre dessins inédits de la collection Destailleur relatifs aux ruines de Rome. - *Recensioni:* BOISSIER, La fin du paganisme. – EHRLE, Historia biblioth. Rom. pontiff. - RODOCANACHI, Le Saint-Siège et les Juifs. - LANCIANI, L'itinerario di Einsiedeln e l'ordine di Benedetto canonico. — R. DE LASTEYRIE, Notice sur un plat de bronze gravé decouvert à Rome. - *Recensioni:* W. HELBIG, Guide dans les collections publiques d'antiquités à Rome. Archivio storico dell'arte. – E. LOVATELLI, Miscellanea archeologica. – J. WILPERT, Die Katakombengemälde und ihre alten Copien.

Mitteilungen aus der historischen Litteratur. Anno XX. — *Recensione* delle opere: EBENDORFERS, Chronica regum Romanorum. – TH. DE NIEM, De scismate libri tres, rec. Erler. - TREDE, Das Heidentum in der römischen Kirche (Il paganesimo nella Chiesa Romana). – DÖLLINGER, Briefe und Erklärungen über die Vatikanischen Dekrete 1869–1887 (Lettere e schiarimenti sui decreti vaticani 1869–1887). - IHNE, Römische Geschichte, VII, VIII (Storia romana). – HEFELE, Konziliengeschichte, VI (Storia dei concilii). - MÜLLER, Das Konklave Pius IV, 1559 (Il conclave di Pio IV, 1559). – Monumenta Germaniae historica (Indices, Libelli de lite imperatorum et pontificum). – GERNANDT, Die erste Romfahrt Heinrichs V (Il primo viaggio a Roma di Enrico V). – SAEGMÜLLER, Die Papstwahlen und die Staaten von 1447 bis 1555 (Le elezioni pontificie e gli Stati dal 1447 al 1557). - HÜLSEN e LINDNER, La battaglia dell'Allia.

Mittheilungen der K. Deutschen Archaeologischen Instituts. VI, 1. — A. MICHAELIS, Storia della collezione capitolina di antichità fino alla inaugurazione del museo (1734). - C. HÜLSEN, Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom. — 2. TH. MOMMSEN, I fasti dei « sex primi ab aerario ». - A. v. DOMASZEWSKI, Praefectus equitatus. - R. WEISSHAEUPL, Das « Telephos ». Relief der Villa Borghese. - P. BIENKOWSKI, Lo scudo di Achille. – MAX JHM, Delle tavole lusorie romane. - L. URLICHS, Ueber die Abfassungszeit der « Statue antiche » der Ulisse Aldovrandi.

Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung. Vol. XII, fasc. 3. – TH. V. SICKEL, Erlauterungen zu den Diplomen Otto III (Illustrazioni ai diplomi di Ottone III). – TH. V. SICKEL, Die Reste des Archivs des Klosters S. Cristina bei Olonna (Gli avanzi dell'archivio del convento di S. Cristina sull'Olona). —

Fasc. 4. *Recensione* dell'opera di HENNER, Beiträge zur Organisation und Competenz der päpstlichen Ketzergerichte (Contributo sulla organizzazione dei tribunali pontifici per la eresia).

Philologus. Vol. L, fasc. 1. — K. TÜMPEL, Per l'analisi e la critica di Diodoro, V, 55. - H. KÖSTLIN, Justin. LXI, 2. - A. E. ANSPACH, Librorum de re publica a Cicerone scriptorum loci nonnulli emendati. - M. PETSCHENIG, Ad Ammiano, XX, 11, 13, 21. - O. GUNTHER, Per la critica del testo d'Ammiano Marcellino. - TH. STANGL, Zu Lucifer Calaritanus (Sopra il vescovo Lucifero di Cagliari). - E. STROEBEL, Zu Cicero's Tusculanen. - MORIS KIDERLIN, Zu Qumtilianus, VII, 3, 34. - M. PETSCHENIG, Zu Senecas Dialogi. - A. E. SCHONE, Zu Tacitus Historien. — Fasc. 2. I. GRAU, Zu Terenz (A Terenzio, Adelph. I, 1, 15 e 16. Phorm. II, 3, 21. Andr. V, 2, 21). - H. KOETLIN, Zur Erklärung und Kritik des Valerius Flaccus (Per dichiarazione e critica di V. Fl. I, 38, 63, 271, 669. II, 579, 619. III, 10 sgg. IV, 564. VIII, 60 sgg). - M. PETSCHENIG, Bemerkungen zum Texte des Ammianus Marcellinus (Annotazioni al testo di A. M.). - M. MANITIUS, Beiträge zur Geschichte römischer Dichter im Mittelalter (Contributo alla storia dei poeti romani nel medio evo). - R. v. SCALA, Sprichtwörtliches bei Polybios (Modo proverbiale in P.). - H. FISCHER, Ein Spruchvers im Jacobus brief (Un verso proverbiale nell'epistola di Giacomo, I, 17). - Die Haartracht der Sueben (La capigliatura de' Svevi. Tac. Germ. 38).

Quartalschrift (Römische) für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte. Vol. V, fasc. 1 e 2. — DE ROSSI, Eine altchristliche griechische Inschrift aus Tessalonich (Un'antica iscrizione greca cristiana tessalonicense). - WILPERT, Die Basilika des hl. Sylvester über dem Coemeterium Priscillae (La basilica di S. Silvestro sopra il cemeterio di Priscilla). - MEISTER, Kleine Beitrag zur Geschichte der Nuntiaturen (Piccolo contributo per la storia delle nunziature). - GLASSCHROEDER, Vitae aliquot summorum pontificum saeculi XV. - HÜLSEN, Ein unedirter Bericht über die Auffindung eines Coemeteriums an der Via Appia um 1550 (Una notizia inedita sulla scoperta di un cemeterio nella Via Appia circa il 1550). - WILPERT, Unbekannte Malereien aus der Katakombe des hl. Petrus und Marcellinus (Pitture sconosciute dalle catacombe dei Ss. Pietro e Marcellino).

Quartalschrift (Theologische). Anno 1891. — SEEFELDER, Zur Chronologie der Päpste Kornelius und Luzius I (Sulla cronologia

dei papi Cornelio e Lucio I). Die Klemensromane und der Primat des römischen Kirche (Le Clementine romane [pseudo clementine] e il primato della Chiesa romana). – *Recensioni* delle opere: SAGMÜLLER, Die Papstwahlen und die Staaten (Le elezioni papali e gli Stati). - WILPERT, Die Katakombengemälde und ihre alten Kopien (Le pitture delle catacombe e le antiche copie di esse).

Revue historique. 1891, fasc. luglio-agosto. — BLONDEL, *recensione* di WINKELMANN, Kaiser Friedrich II (L'imperatore Federico II). — Fasc. settembre-ottobre. Bulletin historique: ORSI, Italie, Publications relatives à l'histoire moderne. – J. HAVET, *recensione* di SCHULTESS, Pabst Silvester II [Gerbert] als Lehrer und Staatsmann Papa Silvestro II [Gerberto] come scienziato e come uomo di Stato. — Fasc. novembre-dicembre. Bulletin historique, CIPOLLA, Publications relatives à l'histoire du moyen âge parues en 1890. – BAYET, *recensione* di ALLART, Histoire des persécutions de l'Église.

Revue (Nouvelle) historique de droit. 1891, fasc. 3 e 4. - CHAUVEAU, Le droit des gens dans les rapports de Rome avec l'antiquité. - GIRARD, *recensione* di LIEBENHAM, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinwesens (Sulla storia e l'organizzazione dell'associazione romana). - HUMBERT, *recensione* di GIRARD, Textes de droit romain publiés et annotés.

Revue des questions historiques. An. XXVI, fasc. 100. — CH. DE SMEDT, L'organisation des Églises chrétiennes au IIIe siècle.

Rivista italiana di numismatica. IV, fasc. 3. — GNECCHI, Appunti di numismatica romana. - GAMURRINI, Di un semisse di Roma con etrusche iscrizioni. - PILA-CAROCCI, Brevi cenni sullo zecchino di papa Paolo II battuto in Spoleto. — Fasc. 4. GNECCHI, Appunti di numismatica romana. XIX. - Tre demolizioni fra le monete della repubblica. XX. - Constantinopolis-Roma. - Ricerca intorno all'epoca d'emissione dei piccoli bronzi anonimi coll'effigie di Costantinopoli e di Roma, pp. 419-29. - BLANCHET (I. ADRIEN), Les Gaulois et les Germains sur les monnaies romaines. *Recensione*, pp. 528-30.

Rivista storica italiana. Anno VIII, fasc. 1. — *Recensioni* delle opere: EMINA, La donna in Roma antica. - MAURY, Les postes romaines. - MANFRIN, Gli Ebrei sotto la dominazione romana. –

CALLIGARIS, Di un nuovo manoscritto della « Historia Langobardo-« rum » di Paolo Diacono. - Saggio di studi su Paolo Diacono. - VILLARI, Saggi storici e critici.

Stimmen aus Maria-Laach. Vol. XLI. - PFÜLF, Damiani's Zwist mit Hildebrand. - *Recensione* dell'opera: FUNK, Lehrbuch der Kirchengeschichte (Manuale di storia della Chiesa).

Studi e documenti di storia e di diritto. Anno XII, fasc. 3-4. — SCIALOIA, Dissensiones dominorum. - CELANI, « De gente Sabella », manoscritto inedito di Onofrio Panvinio. - COZZA-LUZZI, Orestes patriarcha Hierosolimitanus: de historia et laudibus Sabae et Macarii Siculorum. - MERCATI, Un antico catalogo greco de' romani pontefici. - DE FEIS, Storia di Liberio papa e dello scisma dei semiariani. - CAMPELLO DELLA SPINA, Pontificato di Innocenzo XII, diario del conte G. B. Campello.

Zeitschrift für katolische Theologie. Vol. XVI, fasc. 1. — *Recensioni* delle opere: CH. VAN DUERM, Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des papes. - A. GIETL, Rolands (Alexander III) Sentenzen (Le « Sententiae » di Rolando [Alessandro III]).

Zeitschrift für Kirchengeschichte (T. Brieger). Vol. XII. — TSCHIRN, Die Entstehung der römischen Kirche in zweiten christlichen Jahrhundert (La posizione della Chiesa Romana nel secondo secolo). - PFLUGK-HARTTUNG, Ueber Archiv und Register der Päpste (Sugli archivi e i regesti dei papi). - SEEK, Das sogenannte Edikt von Mailand (Il cosidetto editto di Milano). - BREYER, Die Arnoldisten (Gli Arnaldisti). - LEMPP, Antonius von Padua (Antonio da Padova).

PUBBLICAZIONI

RELATIVE ALLA STORIA DI ROMA

213. ALLARD P. Le domaine rural du ve au ixe siècle. *Paris, Levé,* 1891.

214. ALY F. Cicero, sein Leben und seine Schriften (Cicerone, sua vita ed opere). *Berlin, Gaertner,* 1891.

215. AUBRY G. Droit romain: Du « contrarius consensus » considéré comme mode d'extinction des obligations. *Dijon, Darantière,* 1891.

216. AYGUESPLAS J. De l'action « communi dividendo » en droit romain. *Toulouse, Chauvin,* 1891.

217. BARBIER DE MONTAULT X. Les souvenirs lorrains de l'Eglise Saint-Grégoire sur le Coelius á Rome. *Nancy, Crépin-Leblond,* 1891.

218. BARBIER P. Léon XIII. *Paris, Firmin-Didot,* 1891.

219. BARELLINI F. Un'ultima parola sull'editto Pacca. Ai fautori dell'editto. *Roma, Righetti,* 1891.

220. BATTIFOL P. L'abbaye de Rossano. Contribution à l'histoire de la Vaticane. *Paris, Lahure,* 1891.

221. BELEZE G. L'histoire romaine mise à la portée de la jeunesse, avec questionnaires. *Paris, Delalain,* 1891.

222. BELLEZZA P. Dei fonti letterari di C. C. Tacito nelle Storie e negli Annali. *Milano, Bernardoni,* 1891.

223. BENCAZAR J. De la bonne foi, ses effets sur les contrats du Ier au VIe siècle de l'Empire. *Bordeaux, Cadouret,* 1891.

224. BERGSOÉ G. L'amphithéâtre des Flaviens. *Poitiers, Oudin,* 1891.

225. BERTAGNONI A. Gli antichi popoli d'Italia e i primi tempi di Roma dalla sua fondazione alle guerre sannitiche. *Milano, Carrara,* 1891.

226. BERTAGNONI A. La Grecia antica: le grandi conquiste di Roma nel periodo delle guerre puniche. *Milano, Carrara,* 1891.

227. BERTOLINI C. La pena convenzionale secondo il diritto romano. Parte I. *Venezia, Ferrari,* 1891.

228. BEURLIER E. Essai sur le culte rendu aux empereurs romains. *Toulouse, Chauvin,* 1891.

229. BEURLIER E. Le culte impérial: son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien. *Paris, Thorin,* 1891.

230. BLACHEZ R. De la priorité en matière hypothécaire et de ses effets en droit romain. *Mayenne, Nézan,* 1891.

231. BLANCHET J. A. Étude sur les figurines en terre cuite de la Gaule romaine. *Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur,* 1891.

232. BOISSELET. Une des ruines gallo-romaines du territoire de Ruhans (Haute-Saône). *Vesoul, Suschaux,* 1891.

233. BOISSIER G. Rapport de la commission des Écoles d'Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux Écoles pendant les années 1890-1891. *Paris, Firmin-Didot,* 1891.

234. BORDONE. Souvenirs historiques. La République romaine. *Lagny, Colin,* 1891.

235. BORGATTI M. Le mura di Roma: conferenza letta ai signori ufficiali del 3° reggimento Genio, distaccamento di Roma, nei giorni 21 e 22 febbraio 1890. *Roma, Voghera,* 1890.

236. BORREL J. E. Notice biographique sur Pierre de Tarentaise devenu pape sous le nom d'Innocent V. *Chambéry, Drivet,* 1891.

237. Bossi G. La guerra d'Annibale in Italia da Canne al Metauro. *Roma, tip. Vaticana,* 1891.

238. Boulay de la Meurthe. Documents sur la négociation du concordat et sur les autres rapport de la France avec le Saint-Siège en 1800 et 1801. Tome Ier. *Paris, Leroux,* 1891.

239. Bousquet de Florian (De) H. Des élections municipales dans l'empire romain. *Saint-Dizier, Saint-Aubin et Thevenot,* 1891.

240. Brigidi F. A. Fra Giovanni Moglio arso vivo in Roma, in Campo di Fiori, il 6 settembre 1553. Conferenza. *Siena, Nava,* 1891.

241. Bry G. Le droit romain dans son développement historique. *Tours, Deslis,* 1892.

242. Brőcking W. Die französische politik Papst Leos IX. Ein Beitrag zur Geschichte des Papsthums im elften Jahrhundert (La politica francese di papa Leone IX. Contributo alla storia del papato nel secolo undecimo). *Stuttgart, Gőschen,* 1891.

243. Budin A. Droit romain: étude par la loi « Aelia Sentia ». *Parthenay, Raymond,* 1891.

244. Bürger C. P. 60 Jahre aus den älteren Geschichte Roms, 418–358 (Sessant'anni dell'antichissima storia di Roma, 418-358). *Amsterdam, Müller,* 1891.

245. Caetani-Lovatelli E. Miscellanea archeologica. *Roma, Salviucci,* 1891.

246. Cagnat R. L'année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. *Angers, Burdin,* 1891.

247. Cagnat R. L'armée romaine au siège de Jérusalem. *Versailles, Cerf,* 1891.

248. Calamassi L. L'Italia nell'età di mezzo. Vol. II (Il feudalismo, l'impero romano-germanico e il papato, i comuni e le crociate). 2ª ediz. *Città di Castello, Lapi,* 1891.

249. Callegari E. Nerone nell'arte figurativa contemporanea. *Venezia, tip. dell'Ateneo Veneto,* 1891.

250. CAPOGROSSI-GUARNA B. Notizie storiche della famiglia Tebaldi. *Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche,* 1891.

251. CARINI I. L'Arcadia dal 1690 al 1890. Memorie storiche. Vol. I. Contributo alla storia letteraria d'Italia del secolo XVII e de' principî del XVIII. *Roma, Cuggiani,* 1891.

252. CARINI I. Libri e manoscritti lasciati alla biblioteca Vaticana dal marchese Gaetano Ferraioli. *Roma, tip. Vaticana,* 1890.

253. CARNAZZA G. Il diritto commerciale dei Romani. *Catania, Pansini,* 1891.

254. CAT E. Essai sur la province romaine de Maurétanie Césarienne. *Le Puy, Marchesson,* 1891.

255. Catalogo delle edizioni romane di Antonio Blado Asolano ed eredi (1516-1593), possedute dalla biblioteca Nazionale V. E. di Roma, compilato da Giuseppe Fumagalli e Giacomo Belli. *Roma, Bencini,* 1891.

256. CECI L. Le etimologie dei giureconsulti romani, raccolte ed illustrate con introduzione storico-critica. *Torino, Loescher,* 1892.

257. CELANI E. « De gente Sabella ». Manoscritto inedito di Onofrio Panvinio, illustrato con note ed osservazioni storico-critiche. *Roma, tip. Vaticana,* 1892.

258. CHATENAY (M.me). Rome chrétienne ou la conversion de sainte Hélène. Les noces d'or de Sa Sainteté Léon XIII. *Tours, Mazereau,* 1891.

259. CLAIR C. Les papes en exil. *Lille, Lefort,* 1891.

260. CLOS J. De l'extinction des servitudes rurales en droit romain. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

261. CONRAT M. Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts im früheren Mittelalter (Storia delle fonti e della letteratura del diritto romano nell'antico medioevo). *Leipzig, Hinrichs,* 1891.

262. Corpus inscriptionum latinarum, consilio ed auctoritate Academiae litterarum regia borussicae editum, vol. XV, pars I (Inscriptiones urbis Romae latinae. Instrumentum domesticum. Ed. Henricus Dressel). *Berlino, Reimer,* 1891.

263. Costa E. Sulle azioni popolari romane a proposito di recenti studi. *Città di Castello, Lapi,* 1891.

264. Costantini E. Il cardinal di Ravenna al governo di Ancona e il suo processo sotto Paolo III. *Pesaro, Federici,* 1891.

265. Coste G. De la présomption légale de paternité d'après le droit romain. *Saint-Amand, Destenay,* 1891.

266. Courval (Abbé). Histoire romaine, revue et complétée. *Tours, Mame,* 1891.

267. Couture L. Le Cursus ou rythme prosaïque dans la liturgie et dans la littérature de l'Eglise latine du IIIe siècle à la Renaissance. *Macon, Protat,* 1891.

268. Cuche P. Droit romain : la « legis actio sacramenti in rem », essai sur la procédure civile primitive. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

269. Cuntz O. Agrippa und Augustus als Quellenschriftsteller des Plinius in den geographischer Büchern der « Naturalis Historia » (Agrippa ed Augusto come fonti di Plinio nei libri geografici della « Naturalis Historia »). *Leipzig, Taubner,* 1891.

270. Cuq E. Les institutions juridiques des Romains envisagée dans leurs rapports avec l'état social et avec les progrés de la jurisprudence. Préface par I. E. Labbé. L'ancien droit. *Paris, Plon,* 1891.

271. Debrand F. Droit romain : Étude de la règle « res inter alios acta aliis neque nocet neque prodest ». *Dijon, Aubry,* 1891.

272. Denis P. Léon XIII et dom Pothier. Études sur la question du chant liturgique. *Lagny, Colin,* 1891.

273. Denisse L. Droit romain : Du contrat de transport par mer. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

274. Desdevises Du Dézert G. L'Etat romain et la société romaine au IVe siècle. *Caen, Delesques,* 1891.

275. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments, contenant l'explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la vie publique et privée des anciens. Fasc. 10–16. *Corbeil, Crété,* 1891.

276. DIGARD G. La papauté et l'étude du droit romain au XIIIe siècle à propos de la fausse bulle d'Innocent IV, « Dolentes ».
Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1891.

277. DIGONNET F. Les institutions pontificales à Avignon.
Avignon, Seguin, 1891.

278. DIONYSI HALICARNASSENSIS. Antiquitatum Romanorum quae supersunt, ed. C. Jacoby, vol. III. *Lipsiae, Teubner,* 1891.

279. DOBELLI F. I papi da san Pietro a Pio IX, vol. 3.
Roma, stab. dell'Opinione, 1890.

280. DÖLLINGER (von) J. J. Die Papst-Fabeln des Mittelalters, ein Beitrag zur Kirchengeschichte (Le leggende papali nel medio evo. Contributo alla storia della Chiesa). 2^a^ ediz.
Stuttgart, Cetta, 1891.

281. DÖLLINGER (von) J. J. Declarations and letters on the Vatican Decrees, 1869-1887 (Dichiarazioni e lettere intorno ai decreti vaticani, 1869-1887). *London, Griffith,* 1891.

282. DOREL F. De la jurisdiction criminelle des assemblées populaires en droit romain. *Toulouse, Estelle,* 1891.

283. DUCHESNE L. Le « Liber diurnus » et les élections pontificales au VIIe siècle. *Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur,* 1891.

284. DUCOUDRAY G. Histoire ancienne, grecque et romaine, 5e édition. *Paris, Lahure,* 1891.

285. DUFAUD E. Droit romain: De l'exception de dol.
Corbeil, Crété, 1891.

286. DUPUY C. Des jurisdictions civiles à Rome et dans les provinces jusqu'à Dioclétien. *Bordeaux, Cadoret,* 1891.

287. DURUY V. Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à la mort de Théodose. *Paris, Lahure,* 1891.

288. DUSERM P. De l'exercice de la médecine et de la pharmacie à Rome. *Toulouse, Privat,* 1891.

289. DUSI B. La eredità giacente in diritto romano.
Pinerolo, Chiantore e Mascarelli, 1891.

290. Eck T. Les deux cimetières gallo-romains du Vermand et de Saint-Quentin: récit complet des fouilles faites durant les années 1885-1887. *Saint-Quentin, Poëtte,* 1891.

291. Enault E. Droit romain: Des conséquences de l'éviction dans la vente. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

292. Ephemeris epigraphica, Corporis Inscriptionum Latinarum supplementum, edita iussu Instituti archaeologici romani, cura Th. Mommseni, I. B. Rossii, O. Hirschffeldi. *Berlin, Reimer,* 1891.

293. Ferrand G. Droit romain: De la condition du fils de famille spécialement en matière d'obligations. *Paris, Noizette,* 1891.

294. Ferrero E. Storia romana dalle origini alla caduta della repubblica. 5ª edizione. *Torino, Bona,* 1892.

295. Flamarion L. Droit romain: De l'usucapion « pro herede ». *Autun, Poirson,* 1891.

296. Fontanes M. Histoire universelle. Rome (de 754 à 63 av. J.-C.). *Paris, Lemerre,* 1891.

297. François C. De la règle « dolus pro possessione est » dans l'action en revendication en droit romain. *Nancy, Crépin-Leblond,* 1891.

298. Fumi L. Orvieto: note storiche e biografiche. *Città di Castello, Lapi,* 1891.

299. Funke P. Papst Benedikt XI: eine Monographie (Kirchengeschichtliche Studien, I, 1) (Papa Benedetto XI: monografia. Studii di storia ecclesiastica, I, 1). *Münster, Schöningh,* 1891.

300. Gabotto F. Appunti sulla fortuna di alcuni autori romani nel medio evo. *Verona, Civelli,* 1891.

301. Gabut F. Mercruy, station celtique et gallo-romaine. *Lyon, Mougin-Rusand,* 1891.

302. Gagnol (Abbè). Cours d'histoire. Histoire romaine, 2ª édition. *Tours, Mame,* 1891.

303. Gardthausen V. Augustus und seine Zeit (Augusto e le sue opere). Parte I, vol. I. *Leipzig, Teubner,* 1891.

304. GAROFALO F. P. Le « leges sacratae » del 260 U. c. *Catania, Martinez,* 1891.

305. GAUDRÈ F. H. Droit romain: Force probante des actes privés. *Nancy, Crépin-Leblond,* 1891.

306. GEFFROY P. Droit romain: Des preuves en droit privé. *Poitiers, Blais,* 1891.

307. GENDRY (Abbé). Voyage de Pie VI à Vienne en 1782. *Paris, Picard,* 1891.

308. GENTILE I. Arte etrusca e romana: atlante di 79 tavole ad illustrazione del Manuale di storia dell'arte romana. *Milano, Hoepli,* 1892.

309. GNECCHI F. Prontuario dei prezzi per le monete della repubblica romana. *Milano, Cogliati,* 1891.

310. GOYAU G. Chronologie de l'empire romain, publiée sous la direction de R. Cagnat. *Paris, Klinck,* 1891.

311. Grabmal (Das) Pius IX in S. Lorenzo ausser den Mauern Roms. *Mailand, Papstliche Druckerei S. Joseph,* 1891.

312. GRAVILLON (DE) A. Découverte d'un théâtre romain sur la colline de Fourrière. *Lyon, Pitrat,* 1891.

313. GRÉBAN R. Droit romain: Objet et étendue de l'obligation de restituer la dot lors de la dissolution du mariage. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

314. GREIFF F. De l'origine du testament romain: étude d'antiquités juridiques. *Paris, Noizette,* 1891.

315. GUIRAUD L. Les fondations du pape Urbain V à Montpellier. Le monastère Saint-Benoît et ses diverses transformations depuis son érection en cathédrale en 1536. Étude archéologique. *Montpellier, Martel,* 1891.

316. HATCH E. Influence of greek ideas and usages upon the christian Church (Influenza delle idee e costumi greci sulla Chiesa cristiana). *London, Williams and Norgate,* 1891.

317. HERBOMEZ (D') A. Une lettre de Louis XI à Sixte IV relative aux affaires d'Espagne, tirée de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise. *Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur,* 1891.

318. HODGKIN Th. Theodoric the Goth the barbarian champion of civilization (Teodorico di Gota il campione barbarico della civiltà). *London and New-York, Putnam,* 1891.

319. INQUINBERT L. De la jurisdiction du Sénat à l'égard des magistrats sous la République romaine. *Laval, Jamin,* 1891.

320. JACKSON F. I. F. History of the christian Church from the earliest times to the death of Constantine, a. D. 337 (Storia della Chiesa cristiana dai tempi più antichi alla morte di Costantino, 337). *Cambridge, Simpkin,* 1891.

321. JADART H. L'Album de Pierre Jacques, sculpteur rémois, dessiné à Rome de 1572 à 1577. *Reims, Monce,* 1891.

322. JANSSENS L. Le chant grégorien: sa génèse et son développement. *Lille, Desilée de Brouwer,* 1891.

323. JEANROY A. e PUECH A. Histoire de la littérature latine. *Corbeil, Crété,* 1891.

324. JULLIOT G. Musée gallo-romain de Sens. Catalogue avec des notes explicatives. *Sens, Duchemin,* 1891.

325. KLOEVEKORN H. De proscriptionibus a. a. Chr. 43 a M. Antonio, M. Aemilio Lepido, C. Iulio Caesare Octaviano triumviris factis. *Königsberg, Koch,* 1891.

326. KORZENIOWSKI I. Excerpta ex libris manuscriptis archivii consistorialis romani (1409-1509). *Cracow, Gebethner,* 1891.

327. LAGARRIGUE (De) A. Des rétentions ex dote en droit romain. *Toulouse, Chauvin,* 1891.

328. LAGREVOL (De) A. Étude historique et théorique sur le « privilegium dotis » et l'hypothèque légale des femmes en droit romain. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

329. LANTOINE H. Les historiens latins. César, Salluste, Tite Live, Tacite. *Paris, Lahure,* 1891.

330. LECOQU T. M. Le culte de saint-Yves à Rome. I. Saint-Yves-des-Bretons: église, hospice, paroisse et confrérie. *Saint-Brieuc, Prudhomme,* 1891.

331. Lefèvre-Pontalis M. Rapport sur l'ouvrage intitulé *Le Saint-Siège et les Juifs, ou le Ghetto à Rome* de E. Rodocanachi. *Orléans, Girardot,* 1891.

332. Legendre A. Nantes à l'époque gallo-romaine d'après les découvertes faites à la porte Saint-Pierre. *Nantes, Mellinet,* 1891.

333. Leray E. V. Étude historique sur le principe de la publicité des hypothèques en droit romain. *Mayenne, Nèzan,* 1891.

334. Le Roy A. Le gallicanisme au XVIIIe siècle. La France et Rome de 1700 à 1715. Histoire diplomatique de la bulle « Unigenitus » jusqu'à la mort de Louis XIV, d'après des documents inédits. *Poitiers, Blais,* 1892.

335. Liber (Le) pontificalis. Texte, introduction et commentaire par M. l'abbé L. Duchesne, fasc. V-VI. *Châtillon-sur-Seine, Pichat,* 1891.

336. Linde S. De Iano summo Romanorum deo. *Lundae, Berling,* 1891.

337. Lhomond C. F. Epitome historiae romanae seu de viris illustribus urbis Romae a Romulo ad Augustum: accedit lexicon latino-italicum. *Augustae Taurinorum, Marietti,* 1891.

338. Lohse G. Häupter des patrizischen Claudiergeschlechts (I capi della stirpe patrizia dei Claudii). *Chemnitz, Progr. des kgl. Gymn.* 1891.

339. Luebeck E. Das Seewesen der Griechen und Römer (La marineria dei Greci e dei Romani). *Hamburg, Herold,* 1891.

340. Lumbroso G. Lezioni universitarie su Cola di Rienzo, I-VI. *Roma, Forzani,* 1891.

341. Machelard P. Dissertations de droit romain. *Paris, Dupin de Boy,* 1891.

342. Magny (De) L. Armorial des princes, ducs, marquis, barons et comtes romains en France, créés de 1815 à 1890, et des titres pontificaux conférés en France par les papes souverains du Comtat-Venaissin. *Paris, Chaix,* 1891.

343. Marcello. The autobiography of a roman patriot from a. D. 1786 to a. D. 1838 (M. Autobiografia di un patriotta romano dal 1786 al 1838). *Dumfries, Anderson,* 1891.

344. MARCHI (De) A. Ricerche intorno alle « insulae » o case a pigione di Roma antica. *Milano, Bernardoni,* 1891.

345. MARQUARDT T. De l'organisation militaire chez les Romains. Trad. par M. Brissaud. T. XI. *Châtillon-sur-Seine, Pepin,* 1891.

346. MARTENS W. War Gregor VII ein mönch? Beleuchtung der diese Frage bejahenden herrschenden Meinung (Gregorio VII fu egli monaco?) *Danzig, Homann,* 1891.

347. MATTHIAE CORVINI, Hungariae regis, epistolae ad romanos pontifices datae et ab eis acceptae (1458-1490). Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia, ser. I, vol. VII. *Würzburg, Woerl,* 1891.

348. MAURY (Mgr). Correspondance diplomatique et mémoires inédits (1792-1817). L'élection du dernier roi des Romains; les affaires de France: lecon clave de Venise; le concordat du 1801; le Sacre; l'Empire; la Restauration, annotés et pubbliés par Mgr. Ricard. *Lille, Desclée de Brouwer,* 1891.

349. MAY G. Histoire du droit romain, 2e édition. *Bar-le-Duc, Contant-Laguerre,* 1892.

350. MELIN S. Histoire romaine. *Moulins, Auclaire,* 1891.

351. MICHELET J. Rome. *Paris, Née,* 1891.

352. MILANI L. A. Aes rude signatum e grave rinvenuto alla Bruna presso Spoleto. Ermeneutica e cronologia della primitiva monetazione romana. *Milano, Cogliati,* 1891.

353. MODRICH G. La Dalmazia romana, veneta, moderna. Note e ricordi di viaggio. *Torino, Roux,* 1891.

354. Monografia della Società di M. S. fra gl'insegnanti in Roma (1872-1890). *Assisi, tip. Froebeliana,* 1891.

355. MONTESQUIEU. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Édition classique par P. Longueville. *Paris, Delalain,* 1891.

356. MÜNZ S. Aus Quirinal und Vatikan. Studien und Skizzen. (Quirinale e Vaticano. Studî e schizzi). *Berlin, Hüttig,* 1891.

357. Musico (Il) Siface e l'ambasciatore di Francia a Roma nel 1683. (Contiene quattro lettere riguardanti Giovanni Francesco Grossi soprannominato *Siface*, scritte da HERCOLE PANZIROLI e GIOVANNI TAVERNARINI, oratori di Modena a Roma, ed una del cardinal D'ESTRÉES al principe D. Cesare d'Este. Pubblicate da Carlo Nardini per nozze Cecchi-Faralli).
Firenze, Coppini e Bocconi, 1891.

358. NAGEOTTE E. Histoire de la littérature latine depuis ses origines jusqu'au VIe siècle de nôtre ère. *Paris, Chaix,* 1891.

359. NEUMANN R. I. Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian (Lo Stato romano e la Chiesa romana fino a Diocleziano). I Band. *Leipzig, Veit,* 1891.

360. NOËL A. Cicéron et l'« oratio pro lege Manilia ».
Paris, Labure, 1891.

361. OLIVERO C. Lotta dell'aristocrazia contro la plebe in Roma antica. *Torino, Bertolero,* 1891.

362. Oratorum Romanorum reliquiae: recensuit et prefatus est Iacobus Cortese. *Augustae Taurinorum, Bona,* 1892.

363. O' REILLY B. Vie de Léon XIII; son siècle, son pontificat, son influence. Nouvelle édition. *Paris, Firmin-Didot,* 1891.

364. PAIS E. Dove e quando i Cimbri abbiano valicate le Alpi per giungere in Italia e dove essi siano stati distrutti da Mario e da Catulo. Ricerca. *Torino, Clausen,* 1891.

365. PALUMBO L. Testamento romano e testamento longobardo.
Lanciano, Carabba, 1891.

366. PARISET E. Dispositions de dernière volonté à Rome et dans l'ancien droit. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

367. PASQUIER I. Droit romain: Des droits des copropriétaires sur la chose commune pendant l'indivision. *Angers, Lachèse,* 1891.

368. PAULIN E. Thermes de Dioclétien. Restaurations des monuments antiques par les architectes pensionnaires de l'Académie de France à Rome depuis 1788 jusqu'à nos jours, publiées avec les mémoires explicatifs des auteurs sous les auspices du Gouvernement français. *Paris, Firmin-Didot,* 1891.

369. Pélissier L. Inventaire sommaire de LXII manuscrits de mélanges historiques de la bibliothèque Corsini (Rome).
Leipzig, O. Harrassowitz, 1891.

370. Pianta (Grande) di Roma, pubblicata per cura del Comune. (Edizione tascabile. Scala 1: 12,000 - m. 0,54 × 0,43).
Roma, Istituto cartografico italiano, 1891.

371. Piccioni C. Les concessions du « connubium ».
Saint-Dizier, Saint-Aubin et Thevenot, 1891.

372. Pierling P. La Russie et l'Orient. Mariage d'un tzar au Vatican. Ivan III et Sophie Paléologue. *Le Puy, Marchesson,* 1891.

373. Popineau A. De la complicité en droit romain.
Saint-Dizier, Saint-Aubin, 1891.

374. Previti L. La tradizione del pensiero italiano. (III: Francesco Petrarca, il papato, Roma e l'Italia). *Roma, Befani,* 1891.

375. Prosdocimi A. Di un ripostiglio di monete romane scoperto in Este nel poligono del tiro a segno nazionale il 9 marzo 1891: illustrazione. *Este, Stratico,* 1891.

376. Régistres (Les) de Grégoire IX. Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican par L. Auvray. (Fasc. 17-33).
Châtillon-sur-Seine, Pépin, 1891.

377. Régistres (Les) d'Innocent IV. Recueil des bulles de ce pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux du Vatican et de la bibliothéque Nationale par Elie Berger.
Châtillon-sur-Seine, Pepin, 1891.

378. Reinach S. Antiquités romaines.
Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1891.

379. Rengade F. De la « venditio bonorum ». *Agen, Lami,* 1891.

380. Reure C. O. De scriptorum ac litteratorum hominum cum Romanis imperatoribus inimicitiis. *Saint-Cloud, Belin,* 1891.

381. Reure C. O. Les gens de lettres et leurs protecteurs à Rome.
Saint-Cloud, Belin, 1891.

382. Ribbeck O. Histoire de la poésie latine jusqu'à la fin de la république. Trad. par E. Droz e A. Kontz. *Paris, Leroux,* 1891.

383. Ricci S. La ξυστικὴ σύνοδος e la « curia athletarum » presso S. Pietro in Vincoli. *Roma, Salviucci,* 1891.

384. Richepin J. Les débuts de César Borgia. *Paris, May et Motteroz,* 1891.

385. Rigal U. Grégoire VII et ses réformes ecclésiastiques. *Le Vigan, impr. Viganaise,* 1891.

386. Rivet A. Le régime des biens de l'Église avant Justinien, spécialement sous les empereurs chrétiens. *Lyon, Vitte,* 1891.

387. Rivier A. Précis du droit de famille romain, contenant un choix de textes. *Saint-Dizier, Saint-Aubin,* 1891.

388. Rochex P. Les obligations littérales en droit romain. *Lyon, Delaroche,* 1891.

389. Rodocanachi E. Le Saint-Siège et les Juifs. Le Ghetto à Rome. *Paris, Firmin-Didot,* 1891.

390. Rodocanachi E. Une communauté juive au seuil du Vatican; le Ghetto à Rome, conférence faite à la Société des études juives le 4 avril 1891. *Versailles, Cerf,* 1891.

391. Roland's (nachmals Papstes Alexander III) Sentenzen, zum ersten male herausgegeben von A. M. Gietl (Le *Sententiae* di Rolando [Alessandro III] pubblicate per la prima volta da A. M. Gietl) *Freiburg, Herder,* 1891.

392. Saillard A. Droit romain: Du legs d'usufruit. *Besançon, Jacquin,* 1891.

393. Rossello A. F. Argentarii: studio di diritto commerciale romano. *Lanciano, Carabba,* 1891.

394. Salmon F. R. Histoire de l'art chrétien aux dix premiers siècles. *Lille, Desclée de Brouwer,* 1891.

395. Schelle E. Beiträge zur Geschichte des Todeskampfes der römischen Republik (Contributo alla storia della lotta suprema della Repubblica romana). *Dresden Altstadt, Progr. der Aunen-Schule,* 1891.

396. Seidel H. Ueber Römische Grabinschriften (Delle iscrizioni sepolcrali romane). *Sagan, s. t.,* 1891.

397. SENTEX L. Les mosaïques gallo-romaines du Gléyzia à Saint-Séver-sur-Adour (Landes). *Dax, Labèque,* 1891.

398. SFORZA CESARINI F. Le guerre di Velletri (1744). Note storico-militari accompagnate da nuovi documenti. *Roma, Pallotta,* 1891.

399. SIMONSFELD H. Analekten der Papst und Konziliengeschichte in 14 und 15 Jahrhundert (Estratti dalla storia del papato e dei concili nei secoli XIV e XV). *Monaco, Franz,* 1891.

400. SMITH W., WAYTE W., MARINDIN G. E. Dictionary of Greek and Roman antiquities, 3rd ed. revised and enlarged (Dizionario delle antichità greche e romane, 3ª ed., riveduta ed aumentata). *London, Murray,* 1891.

401. SOGLIANO A. L'epigrafe di P. Plozio Faustino. *Roma, Salviucci,* 1891.

402. STAP A. Études historiques sur les origines du christianisme, 3e ed. *Paris, Fischbacher,* 1891.

403. STOFFEL. Guerre de César et d'Arioviste et premières opérations de César en l'an 702. *Paris, imp. Nationale,* 1891.

404. SWARTE (DE) V. Les tapisseries flamandes du Vatican et les cartons de Raphaël. *Paris, Dupont,* 1891.

405. TERRANA A. Studio sulle obbligazioni divisibili ed indivisibili in diritto romano. *Palermo, Fiore,* 1891.

406. TESI PASSERINI C. Leone XIII e il suo tempo. Storia contemporanea. *Torino, Negro,* 1890.

407. TEUFFEL W. S. History of roman litterature (Storia della letteratura romana). Riveduta ed ampliata da Ludwig Schwabe. Vol. I. Il periodo repubblicano. *London, Bell and Sons,* 1891.

408. TIEFFENBACH R. Ueber die Oertlichkeit der Varus-Schlacht (Sull'ubicazione della sconfitta di Varo). *Berlin, Gaertner,* 1891.

409. TOMMASINI O. Scritti di storia e critica, commemorazioni e programmi. (Cap. I. Della storia medioevale di Roma e dei suoi raccontatori più recenti). *Roma, tip. dell'Unione cooperat.* 1891.

410. Tononi A. G. I preti romani relegati a Piacenza ed a Parma (1810-1812). Memoria su documenti inediti.
Piacenza, Solari, 1891.

411. Tordi D. Tribuno e pontefice; pretesa discendenza di Leone XIII da Cola di Rienzo.
Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche, 1891.

412. Torelli C. Storia greca e romana secondo i programmi per l'ammissione alla scuola militare di Modena.
Milano, Vallardi, 1891.

413. Toulouse G. De l'acquisition du droit de cité à Rome.
Foix, Pomiès, 1891.

414. Trillini S. Giovenale, 2ª ediz. (I. La satira romana; VI. La VII satira e l'imperatore Traiano). *Fermo, Bacher,* 1891.

415. Typaldo-Bassia A. Condition juridique et économique de l'ouvrier romain. Thèse. *Poitiers, Blais,* 1891.

416. Vallentin R. De la position des roses des armes du pape Clément VI. *Avignon, Seguin,* 1891.

417. Varnier P. De la protection des impubères sui juris dans l'ancien droit romain. *Paris, Imbert,* 1891.

418. Vicchi L. Marcantonio Colonna il vincitore di Lepanto. Appunti biografici con documenti rari. *Faenza, Conti,* 1890.

419. Voigt M. I banchieri, la tenuta dei libri e l'obbligazione letterale dei romani. Trad. di G. Carnazza. *Catania, Pansini,* 1891.

420. Wilpert J. Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine ikonographische Studie (Le pitture delle catacombe e le loro copie antiche. Studio iconografico).
Freiburg i. B., Herder, 1890.

421. Zalla Angelo e Parrini Cesare. Storia di Roma antica dalle origini italiche fino alla caduta dell'impero d'Occidente, corredata di tavole cronologiche, 3ª ediz. *Firenze, Bemporad,* 1891.

422. Zeller G. Entretiens sur l'histoire du moyen-âge. (Cap. IV. Boniface VIII et Philippe le Bel). *Paris, Perrin,* 1891.

423. ZISTERER A. Gregor X und Rudolf von Habsburg in ihren beiderseitigen Beziehungen (Gregorio X e Rodolfo di Habsburg nelle loro relazioni reciproche). *Freiburg i. B., Herder,* 1891.

424. ZUHLKE F. Mommsen und Willems in ihrer Auffassung der Sonderstellung der Patricier in dem Senat, resp. einem engeren, ausschliesslich patricischen Senat zur Zeit der römischen Republik (M. e W. nel loro concetto della speciale posizione dei patrizi nel Senato, riguardo ad un Senato più ristretto ed esclusivamente patrizio al tempo della Repubblica romana).
Insterburg, Progr. des Kgl. Gymn. 1891.

INDICE SISTEMATICO

DELLE PUBBLICAZIONI RELATIVE A ROMA

REGISTRATE NEL PRESENTE VOLUME

I. STORIA DI ROMA. CITTÀ E TERRITORIO.

a) Narrazioni: 18, 19, 59, 66, 101, 110, 129, 210, 237, 251, 398, 349, 351, 372, 389, 390.
b) Fonti: 14, 222, 261, 275, 326.
c) Critica: 117, 160, 225, 226, 247, 252, 274, 300.

II. STORIA DELL'IMPERO ROMANO.

a) Narrazioni: 2, 18, 19, 27, 59, 66, 85, 110, 130, 138, 206, 287, 294, 302, 340, 350, 359, 412, 421.
b) Fonti: 167, 168, 275, 278, 336.
c) Critica: 41, 42, 47, 77, 84, 325, 340, 395, 424.

III. STORIA DELLA CHIESA E DEL PAPATO.

a) Narrazioni: 2, 7, 10, 34, 58, 88, 98, 102, 103, 125, 126, 147, 148, 149, 155, 158, 162, 163, 174, 176, 184, 185, 189, 209, 242, 307, 359, 385, 399, 423.
b) Fonti: 1, 3, 30, 48, 54, 167, 168, 175, 203, 241, 317, 336, 376, 377.
c) Critica: 36, 57, 154, 208, 276, 277, 280, 281, 346.

IV. Storia delle istituzioni e della coltura in Roma.

a) Diritto civile e canonico, e istituzioni politiche e civili: 1, 6, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 40, 49, 50, 52, 53, 56, 61, 62, 65, 69, 71, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 105, 106, 107, 119, 121, 122, 123, 131, 132, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 154, 155, 156, 169, 190, 191, 192, 193, 204, 205, 207, 212, 213, 227, 228, 229, 230, 248, 261, 263, 270, 271, 273, 282, 286, 289, 290, 293, 304, 305, 306, 314, 315, 320, 328, 355, 365, 366, 367, 391, 392, 393, 413, 415, 418.

b) Lettere, scienze ed arti: 8, 11, 20, 32, 34, 37, 41, 67, 79, 112, 117, 152, 159, 166, 180, 195, 211, 214, 220, 308, 311, 322, 323, 329, 357, 358, 359, 360, 362, 368, 380, 381, 382, 394, 414, 420.

c) Usi e costumi: 27, 28, 44, 57, 63, 74, 113, 118, 135, 172, 173, 316, 330.

V. Discipline ausiliari.

a) Archeologia: 13, 27, 38, 39, 51, 64, 68, 70, 108, 133, 170, 231, 232, 233, 234, 245, 278, 312, 324, 333, 336, 378, 420.

b) Epigrafia: 4, 9, 12, 22, 43, 116, 246, 292, 396.

c) Numismatica: 115, 262, 309, 352, 375.

d) Paleografia: 420.

e) Diplomatica: 9, 347, 348.

f) Geografia e topografia: 29, 46, 91, 109, 120, 133, 153, 161, 186, 218, 269, 353, 370.

g) Cronologia: 202, 310, 364.

h) Genealogia e biografia: 34, 37, 60, 134, 209, 214, 236, 250, 257, 264, 299, 303, 318, 342, 343, 363, 385, 412, 416, 418.

INDICE GENERALE

delle materie contenute nel volume XIV

F. PASSERI. Lo Statuto di Campagnano del secolo decimoterzo . . . . . pag. 5

G. TOMASSETTI. Della campagna romana (Continuazione) 87

L. FUMI. Carteggio del comune di Orvieto degli anni 1511 e 1512 127

G. LEVI. Il cardinale Ottaviano degli Ubaldini secondo il suo carteggio ed altri documeuti 231

C. MANFRONI. La marina pontificia durante la guerra di Corfù, con nuovi documenti dell'archivio Vaticano . 305

M. PELAEZ. Visioni di s. Francesca Romana. Testo romanesco del secolo XV, riveduto sul codice originale, con appunti grammaticali e glossario 365

F. PAGNOTTI. La vita di Niccolò V scritta da Giannozzo Manetti. Studio preparatorio alla nuova edizione critica . 411

Varietà:

R. LANCIANI e A. BARDI. Gli statuti della compagnia dei mondezzari di Roma 165

— — Catalogue des manuscrits de la bibliothèque des ducs de Bourgogne 169

I. GIORGI. Una lettera di Sisto V a Filippo II. . . 171

E. MONACI. Antichi statuti volgari del castello di Nemi 437

Comunicazione 452

Necrologia:

Ferdinando Gregorovius . . . . . pag. 175
Bartolomeo Malfatti 453

Atti della Società:

Seduta del 27 gennaio 1891 179

Bibliografia:

Prof. dott. **Pietro Pinton.** Le donazioni barbariche ai papi. Studio storico. — Roma, Civelli, 1890 189

Emmanuel Rodocanachi. Le Saint-Siège et les Juifs, le Ghetto à Rome. — Paris, Firmin-Didot et C.ie, 1891 194

Dei Torresani, Blado e Ragazzoni celebri stampatori a Venezia e Roma nel XV e XVI secolo con gli elenchi annotati delle rispettive edizioni per **Domenico Bernoni.** — Milano, Ulrico Hoepli, 1890, in-8°. 196

W. Maziere Brady. Anglo-Roman papers. — London, Gardner, 1890 455

Die Katakombengemälde und ihre alten Copien, eine ikonographische Studie von **Joseph Wilpert,** mit 28 Tafeln in Lichtdruck. — Freiburg i. Br., Herdersche verlagsh. 1891, in-4°, di 31 pag. e 28 tav. 459

Federico Lübker. Lessico ragionato della antichità classica, dalla sesta edizione tedesca tradotto, con molte aggiunte e correzioni, da Carlo Alberto Murero. — Roma, Forzani, 1891, 4°, pp. VIII-1343 460

Notizie 205
Id. 463

Periodici (Articoli e documenti relativi alla storia di Roma) . 207
Id. Id. . 465

Pubblicazioni relative alla storia di Roma 215
Id. 473

7 DAY USE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

7 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED
HUMANITIES GRADUATE SERVICE
TEL. NO. 642-4481
This publication is due on the LAST DATE stamped below.

AUG RETURNED '84 4 PM	
JUL 30 '84 9 AM	
HUM. GRAD. SERVICE	
JUL 13 1998	

RB 17A-3m-2,'69
(J6056s10)4188—A-32

General Library
University of California
Berkeley

YD 11070

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000855209

771119

TIG402
.C
V.14

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY